LA CAMBIALE

GLI ORDINI IN DERRATE E L'ASSEGNO BANCARIO (CHÈQUE).

LA CAMBIALE

GLI ORDINI IN DERRATE

E

L'ASSEGNO BANCARIO (CHÈQUE)

Esposizione sistematica del nuovo diritto cambiario italiano

PER

ERCOLE VIDARI

Prof. ord. di Diritto Commerciale, nella R. Univ. di Pavia.

ULRICO HOEPLI
EDITORE LIBRAJO
MILANO
NAPOLI || PISA
1885.

INDICE

ALL'AVVOCATO

GIOVANNI VIDARI

IL FRATELLO ERCOLE

AFFETTUOSAMENTE

DEDICA.

PREFAZIONE

Quando nel 1869 pubblicai il mio libro sulla Lettera di cambio, *mi proposi di far meglio conoscere al nostro paese il nuovo sistema cambiario inaugurato dalla legge tedesca del 24 novembre 1848, e di affrettare, per quanto era da me, la riforma che fu poi compiuta dal nuovo Codice di commercio italiano.*

Quello, adunque, fu, per così dire, un libro di combattimento. Questo, che ora pubblico, è, per contrario, una esposizione sistematica dei principii a cui si informa il nuovo diritto cambiario italiano; avuto sì principalmente riguardo all'attuale nostro stato legislativo, ma pur tenuto conto di quanto si fece negli ultimi anni anche in altri paesi che seguirono la medesima via.

Attese, impertanto, le molte novità recate in codesta materia dal Codice del 1882, parve a me ed all'egregio commendatore Hoepli cosa utile di stralciare dal mio Corso di Diritto commerciale *tutta la parte che riguarda la cambiale, per farne argomento di speciale pubblicazione, allo scopo che essa potesse correre fra le mani*

anche di coloro a cui fossero soverchii i volumi del Corso. *Oggi, infatti, la cambiale è un titolo di credito di cui si vale, non soltanto il commerciante, ma pur qualunque altra persona. Di qui la opportunità che ciascuno di noi possa facilmente conoscerne l'attuale organismo giuridico. — Egli è per ciò che il presente volume contiene non poche differenze in confronto di quello che fa parte del* Corso, *affine di adattarlo agli scopi a cui deve particolarmente servire.*

Che il pubblico faccia buon viso a questo libro, come io ci ho messo coscienza e studio nello scriverlo.

Pavia, aprile 1885.

ERCOLE VIDARI.

DELLA CAMBIALE

Sommario.

1. Divisione della materia.

1. Dividiamo la materia in cinque titoli. Per dire, nel primo, della introduzione e di alcune notizie generali; nel secondo, della cambiale tratta; nel terzo, della cambiale propria, ossia del pagherò cambiario; nel quarto, dell'ordine in derrate; nel quinto, dell'assegno bancario.

TITOLO PRIMO.

INTRODUZIONE — NOTIZIE GENERALI.

CAPO PRIMO.

INTRODUZIONE.

Sommario.

2. Divisione della materia.

2. In questo primo capo diremo: del cambio e del contratto di cambio; del carattere storico, economico e giuridico della cambiale.

SEZIONE PRIMA.

DEL CAMBIO E DEL CONTRATTO DI CAMBIO.

—

SOMMARIO.

3. Perchè diciamo del cambio e del contratto di cambio. — 4. Significato delle parole « cambio » e « scambio ». — 5. Della promessa di cambio. - Essa consiste sempre nel pagamento di una somma di danaro. — 6 La promessa di cambio contiene una obbligazione unilaterale. — 7. La promessa di cambio accettata dà luogo al contratto di cambio. — 8. Forma del contratto di cambio. — 9. Anche il contratto di cambio si può conchiudere per mezzo di mandatario. — 10. Gli obbligati per contratto di cambio sono obbligati in solido. — 11. Come la promessa di cambio differisca dalla promessa o dall'offerta di futuro contratto. — 12. Conclusione.

3. Premettiamo alcune brevi notizie su questi due temi, non già perchè oggi la cambiale desuma, di necessità, il suo fondamento ed il suo carattere giuridico da qualsiasi contratto di cambio; ma perchè la notizia di questo ci servirà a meglio intendere come dall'antica dottrina, la quale poneva a base di ogni obbligazione cambiaria un contratto di cambio traiettizio, si sia passati alla nuova, la quale, astraendo dal rapporto giuridico che può determinare il sorgere di una qualsiasi obbligazione cambiaria (emissione, tratta, accettazione, girata, avallo, ecc.), considera questa obbligazione in sè stessa e indipendentemente dalla causa che l'ha generata.

4. La parola « cambiale » deriva dall'altra parola « cambio »; la quale, nel significato suo naturale, significa commutazione di cose; cioè, o di merci o di danaro. — Ed ecco in qual modo lo Scaccia accenna alla progressione storica per cui dal baratto si giunse al cambio: « Cambium generice sumptum (egli scrive) est permutatio, vel

quaelibet commutatio, etiam speciei ad genus, puta domus cum frumento; at permutatio est proprie speciei ad speciem... At quod cambium, large sumpto vocabulo, includat et comprehendat triplicem permutationem. Prima quarum est permutatio unius rei pro alia re differenti, sed in valore æquales, et ista proprie dicitur permutatio; et vulgo, *baratto*. Secunda est permutatio pecuniae cum re, et ista proprie dicitur emptio et venditio. Tertia et ultima est pecunia cum pecunia, et ista proprie dicitur cambium »[1]. — Ond'è che, per meglio distinguere fra loro queste diverse commutazioni, mentre la parola « cambio » è riservata a designare il commercio del danaro, o della medesima specie o di specie diversa; la parola « scambio » vale a designare il commercio delle merci fra loro (permuta), o il commercio di queste col danaro (compera e vendita).

Se non che, mentre, quando vi ha scambio o cambio fra cose che si dânno e si ricevono presentemente, non havvi operazione di credito; quando, invece, lo scambio od il cambio ha luogo a distanza di tempo, allora havvi anche una vera e propria operazione di credito; perchè quegli che dà presentemente per ricevere nel tempo futuro, corre il rischio che la fiducia da lui riposta in chi riceve ora per dare poi sia frustrata.

5. Tale la natura del cambio, noi possiamo dire con sicurezza, che quegli il quale si obbliga a pagare od a far pagare ad una persona, od all'ordine di questa, una determinata somma di danaro, fa una promessa di cambio. La quale, è di cambio manuale, se, chi promette, paga o fa pagare nello stesso luogo della promessa; è di cambio traiettizio, se, chi promette, paga o fa pagare in luogo

---

[1] *Tractatus de commerciis et cambio*, § 1, quaest. 4, N. 1, 2.

diverso. Epperò, Scaccia ancora scriveva: « Primum genus cambii est de pecunia praesenti cum pecunia praesenti: quod ideo solet fieri in uno eodemque loco; et regulariter fit pro non magna summa, et ideo vocant cambium minutum seu manuale, reale. Secundum genus est cambium, quo fit de pecunia praesenti cum pecunia absenti, ideoque, cum fiat de loco ad locum, fit per litteras, et hinc vocantur cambium per litteras »[1]. Il cambio manuale o locale costituisce l'industria dei « cambisti » o dei « cambia-valute »; il cambio traiettizio, quella dei « banchieri » propriamente detti. — Si badi inoltre, che alla promessa di far pagare bene spesso si aggiunge quella della persona a cui viene dato l'incarico di pagare, e che si dice « accettante ». Se tale persona non accetta, non rimane che la promessa di far pagare[2].

Comunque sia di ciò, la promessa di pagare o di far pagare, come anche quella di chi accetta di pagare, riguarda sempre, necessariamente, una somma di danaro. Se essa contenesse l'obbligo di dare qualche altra cosa o di fare, non ci sarebbe una promessa di cambio, ma qualsiasi altra promessa.

6. Due altre cose vanno avvertite intorno alla promessa di cambio.

La prima si è che tale promessa contiene una obbligazione unilaterale, vale a dire, non reciproca; imperocchè quegli a cui la promessa è fatta e che la riceve, non è obbligato a nulla verso colui che gliela fa e per quel riguardo; sebbene egli per ottenere quella promessa e per aver quindi il diritto di essere pagato della somma ivi

---

[1] Op. cit., § 1, quaest. 5, N. 2, 3, 10.

[2] Renaud, *Lehrbuch des allgemeine deutsche Wechselrecht*, § 10, 11. — Thöl, *Das Handelsrecht*, zwaeiter Band; *Das Wechselrecht*, § 191.

contenuta, abbia dovuto dare o fare qualcosa al promettente, non essendo la gratuità compatibile coll'indole degli affari mercantili. Difatti, poichè ciò che dà quegli il quale riceve la promessa è bensì la causa determinante di questa, ma a questa rimane estraneo; e poichè la promessa è un fatto giuridico per sè stante e che desume soltanto da sè la propria virtù obbligatoria; così, ci pare di essere esatti affermando che la promessa di cambio ha carattere unilaterale.

Da cui anche si vede (ed è la seconda cosa da avvertire) che, mentre la promessa di cambio non può essere se non una promessa di danaro (N. 5); ciò, invece, che riceve in corrispettivo chi fa la promessa, può anche non essere danaro, ma qualunque cosa misurabile a danaro, ossia che ha un valore di scambio; per esempio: merci, credito, prestazioni, ecc.; perchè, qui ancora, il carattere giuridico della promessa si desume dall'indole sua, e non dai fatti che possono averla determinata.

7. Quando la promessa di pagare o di far pagare sia accettata da quegli a cui è fatta (N. 5), essa, diventando obbligatoria, assume il nome di « contratto di cambio »; il quale, al pari della promessa, non è altro che un contratto per cui alcuno si obbliga a pagare od a far pagare ad una persona, o all'ordine di questa, una determinata somma di danaro, in un luogo determinato ed alla scadenza convenuta (N. 5)[1].

Anche il contratto di cui diciamo, può essere di cambio manuale o di cambio traiettizio, e può riguardare la per-

---

[1] Renaud, op. cit., § 12. — Cod. di Buenos-Ayres e dell'Uruguay, art. 766. — Cod. del Guatemala, art. 505. — Cod. dell'Honduras, art. 618. — La maggior parte, invece, delle leggi cambiarie europee, per quant'è a nostra notizia, non si occupa del contratto di cambio.

sona del promettente o quella dell'accettante (N. 5). Anzi, trasmessa la obbligazione propria del contratto dal ricevente ad altra persona, anche quest'ultima può essere tenuta a pagare; sebbene pur la sua obbligazione, come quella del promettente e del ricevente, non sia che sussidiaria della obbligazione principale dell'accettante (se c'è), imperocchè questi è il primo debitore della somma convenuta. — Quando non vi sia accettante, primo obbligato a pagare è il promettente; mentre quegli a cui perviene poi per girata la obbligazione non è che un debitore di sussidio.

8. A fare perfetto, ed obbligatorio quindi, un contratto di cambio, come tale, non si richiede alcuna forma particolare. Esso può risultare tanto da scrittura, quanto da stipulazione verbale; e appena i contraenti sieno d'accordo circa alla somma da pagare o da far pagare, al luogo e al tempo del pagamento, il contratto è perfetto. — Consegue anche da ciò, che la prova di un contratto di cambio e delle obbligazioni che ne derivano può essere costituita con tutti i mezzi permessi dalle leggi commerciali [1]. Diciamo così, perchè, quantunque codesto contratto non abbia necessariamente carattere commerciale, ma possa essere commerciale o civile secondo le persone che lo conchiudono e gli scopi a cui è fatto servire (così, come accade di molti altri contratti); tuttavia, per la nostra legge [2], sarebbe quasi impossibile negare ad esso carattere commerciale (N. 28).

Che se il contratto di cambio, come tale, si fa perfetto e si prova nei modi or ora accennati, la sua esecuzione è quasi sempre subordinata alla esistenza di un titolo

---

[1] Cod. di Buenos-Ayres e dell'Uruguay, art. 767. — Cod. del Guatemala, art. 506. — Cod. dell'Honduras, art. 619.

[2] Cod. comm., art. 3, N. 12; e art. 4.

che si chiama « lettera di cambio o cambiale » (il *cambium per litteras* di Scaccia) (N. 5); perchè per mezzo di essa si effettua veramente quel cambio del danaro presente col danaro assente, nel quale si sustanziano la promessa di cambio ed il contratto relativo. — Tuttavia, noi non crediamo che la esistenza di una cambiale sia sempre necessaria alla validità ed alla esecuzione di un contratto di cambio. È necessaria, ove da un tale contratto si vogliano derivare certi effetti giuridici, di cui le leggi non riconoscono capaci che le cambiali, appunto, e i titoli ad esse equiparati; come sono certi modi speciali di trasmissione e di garanzia, certo rigore di pagamento, di forme, di procedura e di esecuzione, ecc. Non è necessaria, quando il creditore o l'avente causa da lui si accontenti dei mezzi del diritto comune, così per trasmettere o farsi garantire il proprio credito, come per essere pagato della somma promessagli, ove alla scadenza egli non l'abbia potuta ottenere dal promettente o dall'accettante, ecc.; imperocchè, non per ciò che un contratto di cambio non è capace di certi rigorosi effetti, si può dire che esso non sia più tale, mentre la essenza sua sta in ciò che il promettente si obblighi a pagare od a far pagare una certa somma di danaro alla scadenza pattuita [1]. Questo già insegnavano Scaccia e De Turri. Il primo scriveva: « Licet cambium regulariter fiat per litteras, potest fieri etiam sine litteris quando fides habetur mercatori, scriptura non est de essentia cambii; requiritur solum ad probationem et celerem executionem » [2]. E il secondo: « Litteræ cambii non sunt de substantia contractus cambii, ut plures alii dixere » [3].

---

[1] Thöl, op. cit., § 197. — Renaud, op. cit., § 10.

[2] Op. cit., § 1, *quaest. V*, N. 10; e § 6, glos. 1, N. 76.

[3] *Tractatus de cambiis, disput. I, quaest. XI*, N. 14.

9. Del resto, anche il contratto di cambio, come, in genere, tutti i contratti, si può conchiudere tanto da chi è capace personalmente di obbligarsi, quanto per mezzo di mandatario; abbia questi un mandato speciale all'uopo, o sia egli munito di un mandato generale che lo autorizzi anche ad obbligarsi così, come avviene degli institori, degli amministratori e dei direttori di società, dei liquidatori di queste, ecc. Talvolta, il mandato, anzichè contrattuale, può essere legale; nel qual caso, anche le persone incapaci di obbligarsi personalmente possono obbligare il proprio patrimonio per mezzo dei legittimi loro rappresentanti: padri, tutori, curatori, ecc. — Come, poi, ciascuna di codeste persone può obbligarsi per mezzo di mandatario qual promettente, può obbligarsi anche quale accettante, girante, garante (avallante), ecc.

Pur chi si obbliga per contratto di cambio in qualità di mandatario non obbliga mai sè stesso, ma il proprio mandante. — Però, affinchè ciò avvenga, occorrono due condizioni. In primo luogo, che la persona per cui contrae il mandatario sia bene individuata e designata o col nome e cognome suo, o con la ditta o con la ragione sociale o col nome del proprio stabilimento, di conformità ai diversi casi. In secondo luogo, occorre che il mandatario dichiari tale sua qualità nel contratto; altrimenti, se egli aggiungesse o premettesse il proprio nome, ecc., a quello del mandante senza più o senza ben dichiarare la qualità sua, od oltrepassasse il mandato ricevuto, egli pure potrebbe essere obbligato a pagare [1].

---

[1] Renaud, op. cit., § 13. — Thöl, op. cit., § 200. — Cod. del Guatemala, art. 7 e 10. — Cod. dell'Honduras, art. 20 e 24. — Cod. svizz. del 14 giugno 1881, art. 821. — Legge inglese del 18 agosto 1882 (45 e 46 Vitt., cap. 61), art. 26.

10. Comunque una persona si obblighi, cioè o direttamente o per mezzo di mandatario, ognuna di esse, la quale abbia assunta o fatta propria la promessa di pagare o di far pagare, è obbligata in solido a tale pagamento; perchè nei contratti commerciali la solidarietà si presume sempre fra i condebitori, per disposizione espressa della legge [1]; perchè, quando un contratto di cambio si estrinseca per mezzo di cambiale, la stessa legge cambiaria dichiara, come diremo a suo tempo, la solidarietà fra tali persone; e perchè, ciascuna di queste assumendo rimpetto al creditore l'obbligazione di pagare o di far pagare, per ciò solo si genera naturalmente un vincolo di responsabilità solidale fra esse.

Ma, si badi; questo vincolo nulla immuta alla condizione giuridica di colui che fece la promessa di pagare, o che fece propria, accettandola, la obbligazione del promettente, giusta le cose avvertite poco sopra (N. 7).

11. Dalla promessa e dal contratto di cambio, però, va distinta la promessa e l'offerta di un futuro contratto di cambio, e che nel linguaggio cambiario si dice « pactum de cambiando » [2]. E va distinta per quelle stesse ragioni per cui qualunque contratto si deve distinguere dalla promessa o dall'offerta di esso.

12. Questo ci basti per aprirci la via a dire della cambiale; imperocchè soltanto di essa noi intendiamo occuparci.

---

[1] Cod. comm., art. 40.
[2] Renaud, op. cit., § 14.

SEZIONE SECONDA.

CARATTERE STORICO, ECONOMICO E GIURIDICO DELLA CAMBIALE.

ARTICOLO PRIMO.

CARATTERE STORICO.

—

SOMMARIO.

13. Fasi storiche per cui passò la cambiale. — 14. Origine delle cambiali e cause che la determinarono. — 15. Persone che dapprima intervenivano nelle cambiali. — 16. Per mezzo di cambiale non si poteva provare che un contratto di cambio traiettizio. — 17. Differenze fra il cambio traiettizio e il cambio secco, morto o adulterino. — 18. Le cambiali e le fiere. — 19. La girata giovò assai allo sviluppo del commercio delle cambiali, ed aperse la via ad una nuova dottrina sulla natura giuridica di esse. — 20. Sviluppo di questa nuova dottrina, e quale essa sia. — 21. A questa nuova dottrina si informa anche il nuovo Codice italiano. – Sue differenze col Codice precedente. — 22. Riassunto.

13. Prima che la cambiale potesse assidersi nel pieno suo sviluppo fra le moderne leggi, dovette passare per molte fasi che giova rapidamente ricordare.

14. Storicamente, la cambiale trae la sua prima origine dal contratto di cambio (N. 7), del quale era la prova e il documento; un fatto questo introdottosi o ripetutosi nel medio evo per i pericoli e le difficoltà di trasportar danaro dall'una all'altra piazza. Epperò De Turri scriveva: « Cum enim commerciorum, bellorum ac peregrinationum frequentia saepius exigeret, ut quis necessario egeret pecunia in loco dissito ab illo, ubi eam habebat, cujus transportatio vel propter inimicorum, latronumve intercedentium rapacitatem erat suspecta, vel propter maris inconstantiam infida, vel per legem vetita, vel quovis

alia causa impossibilis; hinc ad bonum praedictae transportationis consequendum adiventa est commutatio pecuniae absentis cum praesenti » [1].

Chi abbia trovate le prime cambiali nè ora, nè forse mai si saprà. Che esistessero, benchè sotto forma diversa dall'attuale (cioè, piuttosto sotto forma di assegni, che non propriamente di cambiali), anche nelle più antiche età, e molto prima di Roma, si ritiene oggi con buone ragioni [2]; perchè, dovunque, gli stessi bisogni commerciali fanno pensare agli stessi mezzi per soddisfarli; e perchè, appunto, chi, versando danari in una piazza, vuole averne o farne avere altrettanti in un'altra piazza, è naturale che si faccia consegnare da quegli a cui fa tale versamento la prova del danaro sborsato, affinchè, presentando quel documento a chi nell'altra piazza è incaricato di pagare altrettanto, possa davvero conseguire quel pagamento. — Per altro, è vero (almeno così ritiensi generalmente) che i più antichi esemplari di cambiali giunti sino a noi sono italiani [3]. La

---

[1] Op. cit., *disput. I, quaest. III*, N. 2.

[2] Bernardakis dice che ve ne ha traccia in parecchi monumenti assiri (*Journal des Economistes*, fascic. marzo 1880).

[3] Si dice che il più antico esemplare di cambiale sia del 1207; quello, cioè, riportato dal Canale nella sua *Storia di Genova*, vol. II, pag. 617, e sottoscritto da Simone Rubens. — Esso, tuttavia, come osserva Alessandro Lattes nel suo bellissimo libro, ricco di eletta dottrina: *Il Diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane* (pag. 192): esso, diciamo, « è soltanto la copia dell'annotazione fatta sui registri del notaio (*imbreviatura*) per memoria dell'atto che doveva poi rogarsi, e quest'atto fu ritrovato nel protocollo del notaio Lanfranco e pubblicato per esteso da Belgrano (*Arch. stor. it.*, sez. III, tit. III, pag. 108) e da Brunner (*Beiträge zur Geschichte und Dogmatik der Werthpapiere*, nella *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht* di Goldschmidt, XXII, 1 e segg.; XXIII, 225, 505 e segg.). Esso può considerarsi soltanto come il documento di prova d'un contratto di cambio traïettizio ed inoltre non presenta la clausola illimitata al portatore (*ei qui dabit hanc cartam*), come apparisce dal testo stampato dal Canale, ma bensì la clausola li-

qual cosa non ci deve recar meraviglia, ove si pensi che nel medio evo gli italiani furono l'unico popolo che avesse un grande commercio interno ed esterno [1].

15. Forse, nei primi tempi e fuori di fiera, due o tre persone soltanto saranno intervenute, non già nel contratto di cambio, ma nella cambiale, secondo che per questa si esprimesse un contratto di cambio traiettizio od un cambio sulla stessa piazza. Certo è che, quando le cambiali cominciarono a negoziarsi nelle fiere (N. 18), le persone divennero quattro per la interposizione dei banchieri a cui si rivolgevano i contraenti per meglio fa-

---

mitata di mandato (*tibi vel tuo misso danti hanc cartam*) colla quale si obbliga il rappresentante del creditore a legittimare la sua qualità col solo documento senza altre prove ».

Un altro esemplare che si avvicina di più alla cambiale d'oggidì, è quello maggiormente noto del 9 marzo 1395, emesso a Milano, intestato ad Alessandro Borromei e Domenico de Andrea, e sottoscritto da Bonromeo dei Bonromei. (Vedi anche: De Martens: *Versuch einer historischen Entwickelung des wahren Ursprungs des Wechsels.* - Biener: *Wechselrechtliche Abhandlungen.* – Endemann: *Studien in der romanisch-kanonistichen Wirtschafts und Rechtslehre.* – Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, vol. IV. - Marghieri: *Discorso premesso alla traduzione del* Thöl).

Non mancano, tuttavia, scrittori assai autorevoli, il Neumann, per esempio (*Geschichte des Wechsels im Hansagebiete*, 1863), i quali sostengono che la cambiale fosse conosciuta in Germania prima del secolo XVI, senza che tale forma di obbligazione vi sia stata importata da italiani o da altri. — Chi ha ragione? È e sarà sempre difficile poterlo dire con sicurezza.

[1] L'Azuni parla con un entusiasmo che tocca il lirismo della invenzione delle cambiali. Egli scrive: « Questo avvenimento, che forma nella storia del commercio un'epoca comparabile a quella della scoperta della bussola e dell'America, ha fatto sparire tutti questi ostacoli (intendi quelli per il trasporto delle monete). La lettera di cambio ha affrancati i capitali mobili; ella ne ha facilitato i movimenti e la disposizione; ella ha creato una somma immensa di credito; il loro commercio non ha più conosciuto altri limiti, che quelli del mondo » (*Dizionario della Giurisprudenza mercantile,* Discorso preliminare, pag. XV).

cilitare la conclusione dei proprii affari; cioè, quella che emetteva il titolo (e che ora diremmo « traente » od « emittente »), quella a cui il titolo era consegnato (e che ora diremmo « prenditore » o « rimettente »), quella a cui il titolo era diretto e che doveva soddisfarlo alla scadenza (e che ora diremmo « trattario »), e il banchiere per mezzo del quale il titolo era presentato al trattario. E certo egli è, del pari, che, per molto tempo, il terzo su cui era tratta la cambiale, cioè il trattario, e che riceveva quindi l'incarico di pagare, pagava o non pagava secondo che gli piaceva od era stato convenuto, senza però che egli fosse tenuto a dichiarare tal sua volontà. Tuttavia, quando il trattario cessò di essere il rappresentante del traente, quei commercianti non tardarono ad accorgersi che, se anche il trattario avesse aggiunta la propria dichiarazione di accettazione, la cambiale avrebbe acquistato molto maggior credito e sarebbe stata quindi molto più facilmente data e ricevuta. Anzi, al nome dell'accettante si aggiunse pur quello di chi aveva diritto di ricevere il pagamento della somma portata dal titolo; perchè, non ancora trovata la girata e dovendosi il pagamento eseguire in luogo diverso da quello di emissione, bene spesso accadeva che il creditore (cioè il prenditore del titolo) indicasse su questo la persona che si sarebbe presentata per lui a ricevere il pagamento. La quale designazione, del resto, diveniva di tutta necessità quando la cambiale era fatta pagabile in fiera, ed il creditore non fosse ammesso ad intervenirvi [1].

Però, già verso la fine del secolo XIV sembra che l'accettazione del trattario avesse assunta la forma scritta e si apponesse sulla stessa cambiale [2].

---

[1] Endemann, op. cit., pag. 193 e segg. — Lattes, op. cit., pag. 191.

[2] Lastig, nella *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht*, op. cit., vol. XXIII, pag. 175.

16. Qualunque, del resto, fosse il numero delle persone che prendevano parte alla obbligazione cambiaria, fu ritenuto sempre, tuttavia, che per mezzo di essa null'altro si potesse provare che un contratto di cambio traiettizio. Di tal modo i giureconsulti intesero provvedere a due grandi necessità.

Delle quali la prima era di ragguagliare codesto contratto alla stregua di una compera e vendita di danaro (del danaro presente col danaro assente) (N. 5), per potere così applicare ad esso le norme del diritto romano. — La seconda era di evitare le gravi sanzioni delle leggi civili ed ecclesiastiche contro l'usura; imperocchè di quel modo si pretendeva dimostrare che usurarii non erano gli interessi ottenuti dal commercio del danaro e delle cambiali; mentre, indubbiamente, si sarebbero considerati per tali ove, anzichè il frutto di un contratto di compera e vendita, si fossero considerati come il frutto di un prestito. Procedettero i giureconsulti in quest'ordine di cose, come già nel contratto di assicurazione [1]. Per questo si dovette creare il « prezzo dei rischii » affine di sottrarlo alle leggi proibitrici dell' usura; per il contratto di cambio si dovette creare il « prezzo del cambio ». Nel contratto di assicurazione argomentavasi la legittimità del prezzo dei rischii dal rapporto che passava fra questo ed il premio di assicurazione; nel contratto di cambio argomentavasi la legittimità del prezzo del cambio dal rapporto che passava fra questo e la diversa misura del corso dei cambii fra la piazza di emissione e quella di pagamento. Ond'è che per la legittimità della cambiale, non solo fu riputata necessaria una rimessa di danari da piazza

---

[1] Bergson, *Revue de droit français et étranger*, 1858, t. IV, pag. 98 e segg.

a piazza; ma si ritenne anche necessaria la indicazione della valuta somministrata, affinchè fosse evidente e certa la conclusione di un contratto di cambio, cioè di una compera e vendita di monete della stessa od anche di diversa specie.

17. Quindi, ogni cura fu adoperata a distinguere fra il cambio che veramente serviva a sostituire il trasporto delle monete, e quello che si diceva « secco », « morto » o « adulterino » e che serviva sempre ad operazioni di prestito. Anzi, poichè questa seconda specie di cambio ritenevasi di origine impura, e, quantunque feconda di grandi guadagni, era colpita dalle leggi, nessuno osava conchiuderla apertamente, ma chi aveva bisogno di danaro rivolgevasi ai « campsores », e, per loro mezzo, pagando elevatissimi interessi, ne otteneva quanto voleva. — A questo modo, ciò che si proibiva sotto una forma, si permetteva sotto l'altra. Usura non erano i lauti guadagni che si traevano dal commercio delle monete e dalla negoziazione delle cambiali, e la Chiesa non ci aveva nulla a ridire. Usura, invece, era l'interesse dei prestiti, quantunque si permettesse fino alla misura del 25 per 100 [1], e la Chiesa non si stancava di perseguitare i colpevoli, e le leggi civili di negare qualunque efficacia, non solo cambiaria, ma comune anche, ai contratti relativi.

Le proibizioni delle leggi non fecero che acuire l'ingegno dei commercianti per eluderle; e i mezzi furono presto trovati. « Apersero la via, scrive il Fremery [2], gli acuti Fiorentini, che tennero sempre il posto più elevato, e furono seguiti dai bollenti Genovesi e dagli avidi Lombardi... Le false enunciazioni della somma rimessa al traente e di quella da pagarsi furono le frodi più usate. Si finsero

---

[1] Cibrario, *Della Economia politica nel medio evo*, pag. 533 e segg.
[2] *Études de droit commercial*, pag. 92 e 93.

operazioni che avevano soltanto l'apparenza di essere conformi alla legge, e si seppero anche scaltramente far approvare da gravi autorità. »

18. Ad imprimere un gran movimento al commercio delle cambiali servirono in modo mirabile le fiere (N. 15); fra cui erano famose quella di Lione prima (dove si liquidavano conti fino per 80 milioni di lire tornesi) [1], poi quelle di Besanzone (a. 1537) e di Piacenza (a. 1592-1622). — Ed ecco in qual modo il Davanzati spiega il commercio del danaro che ivi si faceva: « Voi avete danari, egli scrive [2], e li volete cambiare per Lione, perchè vi ritornino con guadagno: riscontrate in me Bernardo Davanzati, che ho bisogno di pigliare e datemi scudi 64 se tanto fa la piazza, perchè io faccia pagare un marco in Lione a Tommaso Sertini, ed io dò a voi una brevissima mia lettera diretta a Salviati, che dice così: *Pagate in fiera tale a Tommaso Sertini un Marco d'oro, per la valuta quì da M. Giulio Del Caccia:* questa si chiama lettera di cambio. Voi, poi, scrivete a Tommaso: *Io ti rimetto per l'inclusa di Bernardo Davanzati un Marco da Salviati; presentalo e riscuotilo e torna a rimetterlo a me*, cioè dàllo a costì a chi me ne faccia dar qua più scudi che potrai: e questa si chiama lettera d'avviso, ovvero, lo spaccio. Tommaso segue vostr'ordine: dà il vostro Marco, diciamo, a Piero, e da esso riceve lettera a Federigo, che vi paghi in tal giorno scudi 65 1|2, se tanto avranno accordato, per la valuta da Tommaso, e risponde al vostro spaccio: *mandovi questa lettera di cambio, riscuotetela da Federigo;* e così dal primo sborso vostro al presente ritorno, che sono per l'ordinario tre mesi, avrete guada-

---

[1] Rota, *Principii di scienza bancaria*, pag. 39.
[2] *Notizia dei cambii.*

gnato scudi 1 1|2, con 64; dove per esser ito il vostro in tre mani, avrete corso rischio di tre fallimenti; del mio, fin'a che la mia lettera in Lione non fu compiuta; e di Tommaso, poichè l'ebbe riscossa; e di Piero, avanti che Federigo accettasse; però bisogna aver gli occhi d'Argo, in avvertire a chi tu dâi a cambio, a chi tu rimetti, a chi rifida colui che ritorna il tuo. Per la qual cosa, coloro che non hanno la pratica, usano dare i lor danari a un Banco che li cambii per loro, con doppia provvisione, per non aver a conoscere altro debitore, che quel Banco. Se voi pel contrario avete debito, e ne volete stare su'cambii come non correte rischio d'altri, ma altri di voi, così ogni altra cosa, rivolto l'ordine, torna al contrario; però non richiede altro insegnamento, essendo delle medesime cose una medesima disciplina. »

Tale è tutto il mirabile organismo della cambiale e del commercio suo, e che Davanzati ci descrive con evidenza del pari mirabile.

19. Nè la cambiale cessò di servire esclusivamente come stromento di cambio traiettizio dopo la invenzione della clausola « all'ordine », che risale da noi (pare almeno) alla fine del secolo XVI od al principio del XVII [1], e per

---

[1] Secondo il Macleod (*The theory and practice of Banking*, vol. I, pag. 198 e 199), la clausola all'ordine era conosciuta in Inghilterra fino dai tempi di Edoardo IV e di Enrico III, e certamente si trova in un documento cambiario da lui riferito del 15 settembre 1589; sebbene vi abbiano ragioni per credere che la girata sia apparsa contemporaneamente, quasi, a Napoli, Parigi, Amsterdam, Francoforte sul Meno, e non si possa dire con certezza che una piazza l'abbia avuta da un'altra.

Il Lattes scrive: « Della girata delle cambiali tacciono gli statuti, sebbene fino dal secolo XIII si girassero le partite scritte sui libri dei mercanti e banchieri. Pertile, seguendo l'opinione di Belgrano, afferma che si trovano esempii di girate anche in documenti genovesi del secolo XIV (1382); però sembrami dover osservare che il testo da lui citato, che sarebbe pure l'unico a me noto, non è abbastanza chiaro, si

la quale un grande sviluppo fu impresso alla negoziazione delle cambiali. — Tuttavia, la girata aveva anche dato un forte strappo alla dottrina del cambio traiettizio; perchè, ammettendosi che essa potesse compiersi nel luogo stesso di pagamento, e fra girante e giratario conchiudendosi lo stesso contratto che fra traente e prenditore (N. 27), per ciò solo si veniva implicitamente, ma necessariamente, a riconoscere che vi poteva essere obbligazione cambiaria anche senza cambio traiettizio.

Codesta ammissione implicita, per altro, non bastò; e come la Ordinanza francese del 1673 tenne fermo alla antica dottrina (benchè non ne facesse argomento di speciale disposizione), così Pompeo Baldasseroni, preludendo quasi al novello esplicito riconoscimento che di essa si doveva poi fare dal Codice francese del 1807, scriveva: « *Per lettera di cambio*... s'intende ogni *lettera*, ossia *cambiale*, che da piazza a piazza venga tratta da una sopra altra persona, affinchè in un determinato paese d'ordine di persona d'altro luogo venga pagata una certa somma: o sivvero una lettera, che

---

riferisce al cambio marittimo e non al traiettizio, come prova l'espressione *cambio salvo in terra*, ed appare piuttosto relativo ad una delegazione del debito che ad una girata del credito, quale avviene nella cambiale. In Italia è ben noto che le prime memorie legislative del giro si trovano nelle leggi napoletane del secolo XVII; una legge del 1607 prescrisse che le lettere di cambio pagabili *al tale od a chi ordinerà* potessero girarsi una sol volta, e non più, e in forma notarile; è forse meno conosciuto il fatto che quella legge del 1607 fu confermata con una prammatica del 1617, e che quasi un secolo dopo (1690-1796) fu decretato che le cambiali forestiere girate anche una sol volta non potessero essere accettate, nè protestate, nè fatte valere in qualsiasi modo nel Regno ».

Anzi, esempii di cambiali con girata, di origine napoletana esse pure, e, quel che è più notevole, senza clausola all'ordine, risalgono fino al 1600 (*Arch. stor. it.*, op. cit., sez. I, t. IX, pag. 456, nota 1: ricordato anche dal Lattes, op. cit., pag. 197).

imponga anche allo stesso traente il pagamento di una certa somma in una piazza diversa da quella del di lui domicilio; o finalmente una lettera, che imponga ad un terzo in altra piazza il pagare una data somma all'ordine del traente medesimo... Ogni altra lettera, che portasse ordine di pagamento da persona a persona, o sopra sè stesso nella piazza medesima, ove abita il traente e il trattario, si considera per una semplice obbligazione, ancorchè concepita colle formule di cambiale, o sivvero per uno di quelli atti, che si chiamano *pagherò*, per i quali non hanno luogo nei tribunali toscani quelle regole, di cui qui si tratta »[1].

20. Se non che, e la non più voluta necessità del cambio traiettizio per la girata; e lo ammettersi che tale cambio fosse bensì necessario per la emissione delle cambiali, ma che, invece di cambio traiettizio di monete, vi potesse anche essere cambio traiettizio di altri valori (merci, buoni uffici, credito) (N. 6); e il riconoscersi efficacia cambiaria pur nei « pagherò », cioè nei titoli che hanno per causa il cambio così detto « morto o adulterino » (N. 17), purchè dipendessero da causa commerciale [2]; e l'essersi esteso l'uso delle cambiali dai commercianti ai non commercianti; tutto ciò aperse la via ad una nuova dottrina giuridica; dottrina che, muovendo dal carattere economico della cambiale, pigliò a considerarla come un vero e proprio titolo di credito, e per una obbligazione quindi di stretto rigore formale, per la quale alcuno si obbliga a far pagare od a pagare anche una determinata somma di danaro alla scadenza (N. 7); senza punto pre-

---

[1] *Leggi e costumi del cambio*, pag. 13 e 17.

[2] Cod. fr., art. 636, 637. — Cod. spagn., art. 558. — Cod. portogh., art. 424, 425, e 426. — Cod. oland., art. 208. — Cod. brasil., art. 426. — Cod. it. del 1865, art. 2, N. 7, e art. 272.

occuparsi se la cambiale sia o non sia prova e documento di cambio traiettizio, cioè se essa sia tratta da un luogo e fatta pagabile in un altro, nè quindi se essa contenga o non contenga la indicazione del valore somministrato dal prenditore al traente in corrispettivo della cambiale da quest'ultimo rimessagli, nè se presso il trattario ci abbia o non ci abbia provvista di fondi per la scadenza, nè, infine, se la cambiale sia tratta od emessa da commercianti ovvero da non commercianti.

Cotesta dottrina, intraveduta da parecchi eletti ingegni [1], ebbe la sua prima e più solenne espressione pratica nella legge tedesca del 24 novembre 1848 (completata e modificata poi dalle 8 *Novelle* di Norimberga del 23 gennaio 1863), che servì come punto di partenza e fu modello di quel rinnovamento legislativo che a poco a poco si andò operando in molti Stati civili [2] e continua oggi ancora, e

---

[1] Principalmente: dal Bégouen (*Discorsi* al Corpo Legislativo di Francia), dal Fremery, op. cit., pag. 96, e dall'Einert, nella classica sua opera: *Das Wechselrecht nach dem Bedürfniss des Wechselgeschäftes im neuzehnten Jahrhundert*, 1839.

Anche l'Azuni accennava ad un nuovo indirizzo negli studii cambiarii allorchè scriveva: « Tutti i commentatori sono anche di opinione che il carattere essenziale della lettera di cambio, è, che vi sia rimessa di danaro da un luogo all'altro, cioè a dire che debba esser pagata in luogo diverso da quello in cui fu tratta. — L'Ordinanza di Francia del 1673 non l'aveva testualmente pronunciata; ma questa unanime opinione dei giureconsulti aveva fissata la Giurisprudenza su questo punto, *e benchè molte Camere e Tribunali di commercio, ed anche alcuni Tribunali civili avessero espresso il voto di piegare questo principio a delle considerazioni di vantaggio, di comodità, e di facilità per il commercio interno, si è dovuto al contrario consacrarlo con una disposizione testuale.* Si è creduto che questo contratto favorito dalla legge con una particolare protezione, debba avere una forma ed un carattere, che lo distinguano eminentemente da tutti gli effetti negoziabili » (Op. cit., *Discorso prelim.*, pag. XVI).

[2] Legge austriaca, del 25 gennaio 1850. — Legge belga, del 20 maggio 1872. — Legge ungherese, del 5 giugno 1876. — Legge danese, del

che, non vi è dubbio, riuscirà a prevalere anche in Francia; forse l'unico grande Stato che segua ancora la dottrina legislativa del cambio traiettizio.

21. A codesta nuova dottrina si informa anche l'attuale Codice italiano di commercio, mentre quello del 1865 seguiva ancora la dottrina precedente; ed è da questa novità fondamentale che derivano le maggiori differenze fra quei due Codici, e le quali si possono riassumere così: 1.° per il Codice del 1865, la rimessa da luogo a luogo era condizione essenziale di ogni cambiale; per il nuovo Codice, no; — 2.° per il Codice del 1865, anche la indicazione della valuta era condizione essenziale tanto per la emissione, quanto per la girata; per il nuovo Codice no, bastando, come per tutte le obbligazioni, che una causa lecita veramente ci sia, senza che occorra esprimerla; — 3.° per il Codice del 1865 la provvista dei fondi aveva particolari discipline, e da essa si facevano derivare gravi conseguenze giuridiche, come questa che l'accettazione supponeva la provvista, e che, non provata dal traente la provvista, egli era obbligato a garantire la obbligazione cambiaria quand'anche il protesto fosse stato levato fuori di tempo, mentre, per contrario, provata dal traente la provvista, contro di lui più non si poteva esercitare fuori di tempo azione qualsiasi di regresso; per il nuovo Codice, invece, di provvista non si parla più, perchè, costituendo essa un fatto che non risulta dalla cambiale, non deve anche poter modificare la condizione giu-

---

7 e del 28 maggio 1880. — Legge svedese, del 7 maggio 1880. — Legge norvegese, del 17 giugno 1880. — Legge inglese, del 18 agosto 1882; oltre i codici: del Brasile, 25 giugno 1850; di Buenos-Ayres e dell'Uruguay, 6 ottobre 1859; del Guatemala, 20 luglio 1877; dell'Honduras, 27 agosto 1880; della Svizzera, 14 giugno 1881; ecc.

ridica di questa, sebbene, qualche effetto dalla eseguita o non eseguita provvista faccia ancora il nuovo Codice indirettamente derivare [1]; — 4.° per il Codice del 1865 soltanto la cambiale tratta, cioè quella che contiene rimessa da luogo a luogo, era sempre atto di commercio e capace di tutti gli effetti cambiarii, mentre il biglietto all'ordine o pagherò era capace di questi effetti solo allora che avesse per causa un atto di commercio; per il nuovo Codice, invece, ambedue i titoli hanno sempre carattere mercantile (N. 29) e sono sempre capaci di effetti cambiarii (sieno sottoscritti da commercianti o da non commercianti), ove abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge [2].

Le altre differenze non toccano alla essenza di quei due sistemi.

22. Riassumendo, impertanto, si può dire: che nei primi tempi e per molti secoli (cioè, fino verso la metà del secolo XVII) la cambiale altro non fu che stromento di cambio traiettizio, nelle mani, principalmente, dei *campsores,* sebbene si riconoscesse che, sotto certe condizioni, essa potesse servire anche a provare una operazione di prestito; che dalla metà del secolo XVII fino alla promulgazione della legge tedesca, la cambiale, quantunque conservasse ancora il suo carattere primitivo, veniva però fatta servire così alle operazioni dei commercianti, come anche alle operazioni commerciali dei non commercianti, assumendo a tale uopo principalmente l'ufficio di un mezzo di pagamento; infine, che, dalla promulgazione della legge tedesca, essa diventa un vero e proprio titolo di credito, capace

---

[1] Art. 326.

[2] Trib. comm. di Torino, 28 marzo 1883; il quale aggiunge che, contro la presunzione per cui si deve ritenere commerciale ogni obbligazione per pagherò cambiario, non si ammette prova contraria.

di servire tanto alle operazioni dei commercianti, quanto a quelle dei non commercianti [1].

ARTICOLO SECONDO.

CARATTERE ECONOMICO.

SOMMARIO.

23. Riconosciuto, adunque, essere oggidì la cambiale un vero e proprio titolo di credito [2]; è anche facile intendere come, fra i titoli di credito, al pari dei biglietti di banca, delle note di pegno dei magazzini generali, degli atti di prestiti a cambio marittimo, degli assegni bancarii, ecc., essa sia di quelli che attribuiscono il diritto ad una determinata somma di danaro; mentre altri titoli, pure di credito, possono invece attribuire il diritto o ad una determinata qualità e quantità di merci (come sono gli ordini in derrate, gli ordini in merci, le lettere di pegno dei Monti di pietà, ecc.), o ad una determinata prestazione (come sono i biglietti di trasporto sulle strade ferrate, sui laghi, sui fiumi, sui mari, i biglietti d'ingresso a pubblico spettacolo, i francobolli, le cartoline postali, ecc.); sebbene i titoli di quest' ultima categoria sieno detti impropriamente di credito.

---

[1] Kuntze, nell'*Handbuch des deutschen Handels-See-und Wechselrechts* di Endemann, § 3, I.

[2] Quando mai, adunque, si cesserà di ripetere che la cambiale è la carta-moneta dei commercianti?

E, di vero; quando io compero merci o prendo danari a prestito, o, in genere, assumo qualunque altra obbligazione, ed in corrispettivo di ciò che ricevo rilascio al mio creditore una cambiale tratta sopra terza persona od un pagherò cambiario, oppure trasferisco a lui per mezzo di girata una cambiale già da me posseduta, null'altro io faccio che valermi della fiducia in me riposta dal mio creditore, il quale, in luogo di un valore effettivo e presente in merci o in danaro, si accontenta della obbligazione da me sottoscritta, cioè di un valore futuro, ma che però egli ha ferma speranza di poter tradurre in danaro alla scadenza per opera mia, o, più tardi, per opera degli altri condebitori sottoscritti nel titolo. Per causa di tale fiducia, il creditore si tiene per soddisfatto sino dal momento in cui riceve la cambiale. — Se la fiducia che questo creditore ha verso di me, altri avrà verso di lui, egli, allora, trasferendo per girata la cambiale, potrà ripetere con quest' altra persona la stessa operazione da me conchiuso con lui; e così, allargando la propria sfera di efficienza, quel titolo diventerà lo stromento di molteplici negozii. I quali tutti riposando sul credito delle persone obbligate, tanto maggiore sarà la sicurezza di poter convertire il titolo in danaro alla scadenza, quanto maggiore sarà il credito e il numero di tali persone.

24. Consegue da ciò, che se il possessore della cambiale, prenditore o girante che sia, vorrà senz'altro convertirla in danaro prima della scadenza, e troverà altre persone che abbiano, per lo meno, altrettanta fiducia nella bontà del titolo, quanta ne ha egli, potrà anche negoziarla ad esse e venirne tosto pagato.

Il modo per cui si può ottenere il pagamento anticipato anche di una cambiale si dice «sconto»; e le persone che si incaricano di questa operazione si chiamano banchieri.

— Più di solito, lo sconto si effettua da persona diversa del debitore. Tuttavia, può darsi che qualche volta sia eseguito dallo stesso debitore. — « Risconto », poi, dicesi lo sconto di un titolo già scontato.

25. Questi gli uffici economici della cambiale, egli è ben chiaro che, per tale riguardo, nulla importa che essa sia o non sia documento di cambio traiettizio, che contenga una obbligazione di pagare, ovvero di far pagare; cioè, che sia o non sia pagabile nel luogo stesso di emissione e di trasmissione, oppure che il pagamento si debba fare o dallo stesso promettente o da altra persona all'uopo designata. Tutti questi non sono che fatti accidentali, i quali ben possono dar luogo a speciali relazioni giuridiche, ma non toccano all'essenza dell'ufficio economico; il quale consiste nel sostituire la moneta negli scambii.

Però, codesto ufficio è alcun po' diverso, secondo che la cambiale contenga una obbligazione di far pagare od una obbligazione di pagare. — Nel primo caso, noi ci serviamo del credito che abbiamo presso una terza persona o che questa è disposta a farci, sicchè la persona e il credito altrui noi facciamo concorrere alla preparazione ed alla conclusione dei nostri affari. Di tal modo, quel credito si converte per noi, quasi, in moneta; ed il corrispettivo dovuto alla persona con la quale abbiamo contrattato ha il riscontro suo in un credito attualmente esistente. — Nel secondo caso, invece, noi non possiamo valerci che del credito nostro personale; nessuna terza persona concorre a facilitare la conclusione dei nostri affari, e ciò che noi dobbiamo al creditor nostro non ha riscontro alcuno, per quel riguardo, in qualsivoglia altro credito verso altre persone, ma in noi comincia e in noi finisce invece, e noi soli siamo i fattori della nostra attività economica.

La cambiale tratta sopra terza persona serve, princi-

palmente, al commercio da piazza a piazza, cioè alla parte più viva ed importante dei nostri commerci; e di essa si può dire veramente che è un surrogato del danaro, giacchè ne fa le veci negli scambii. La cambiale, invece, pagabile dallo stesso emittente, non è, a dir vero, uno strumento di circolazione, ma, piuttosto, un mezzo di pagamento o di liquidazione, e la sua attività è quasi sempre ristretta al commercio interno di piazza.

26. Da cui anche si vede come la cambiale abbia parecchie affinità e differenze, tanto economiche quanto giuridiche, col biglietto di banca.

E, di vero, quando un biglietto di banca si volesse definire col linguaggio del diritto, potrebbesi dire: una cambiale al portatore, a vista e sopra sè stesso; cioè, un pagherò a vista e al portatore. Difatti: che fa la banca allorchè emette biglietti? Si obbliga a convertirli in moneta, in qualunque tempo e nelle mani di chiunque glieli presenterà alla conversione. Ond'è che ai vantaggi che i titoli al portatore hanno sui titoli all'ordine, qui possiamo aggiungere questi altri vantaggi che i biglietti di banca offrono in confronto delle cambiali.

Intanto essi sono, appunto, sempre al portatore, mentre le cambiali sono sempre, quasi, all'ordine. Poi, offrono maggiori garanzie di pagamento; perchè, quantunque le cambiali portino, di solito, la sottoscrizione di molti condebitori, ed invece il biglietto di banca non porti se non quella di chi lo emise; tuttavia, quando il biglietto sia emesso da un istituto molto accreditato, pur la sola firma di questo può anche offrire molto maggior sicurezza, che non quelle insieme di tutti i sottoscrittori di una cambiale. Inoltre, difficilmente le cambiali sono a vista; mentre sono sempre a vista i biglietti di banca. Di qui, il gran vantaggio di poterli quandochessia convertire in danaro; sicchè, si

può dire che nella circolazione essi tengono veramente luogo di moneta. Di più, ancora; siccome la cambiale rappresenta sempre un affare commerciale compiuto (di solito, una compera e vendita), così essa non porta quasi mai cifre rotonde, ma lire e frazioni di lira. In quella vece, i biglietti di banca sono sempre emessi per cifre rotonde, e quindi la negoziabilità loro è molto maggiore; pari, cioè, molte volte a quella dello stesso danaro. Sul quale poi si avvantaggiano per poter contenere somme assai ragguardevoli in piccolissimo volume, e per essere quindi molto più facili e sicure da trasportare.

Il biglietto di banca rappresenta sempre un'operazione di credito fatto dal pubblico alla banca; vale a dire, questa, in corrispettivo delle cambiali trasmessele per lo sconto, rilascia dei proprii biglietti che si obbliga di pagare a chicchessia ed a richiesta. Ed anche quando i biglietti sono dati in corrispettivo di anticipazioni, rappresentano ancora un'operazione di credito; perchè l'anticipazione non toglie che la banca sia sempre debitrice delle somme portate dai biglietti dati a quello scopo. Anzi, questo è mirabile nei biglietti di banca, che, per essi, fanno credito alla produzione persone che neppur sognano di avere prestato a ciò i proprii capitali; imperocchè tutti i portatori di biglietti essendo creditori verso la banca, coloro che ottennero da questa anticipazioni e sconti per provvedere ai proprii bisogni industriali, sono anche, benchè indirettamente, debitori verso di quelli delle somme ottenute per l'uno o per l'altro modo [1].

Dai biglietti di banca, però, vanno distinti con molta cura i certificati di deposito. Questi, appunto perchè tali,

---

[1] Rota, op. cit., pag. 147.

non attestano che l'esistenza della cosa depositata; il biglietto di banca, invece, attesta nulla di ciò, ma soltanto esprime l'obbligo della banca di convertirlo in moneta alla presentazione. Il certificato di deposito, quindi, annunzia un contratto di deposito; il biglietto di banca, un contratto di prestito. Di qui, la conseguenza che, in caso di perdita, il depositario, per deposito regolare, non corre alcuna responsabilità, se egli abbia adoperata la diligenza di un regolato commerciante; mentre la banca è sempre obbligata a dare altrettanto della somma portata dal biglietto. Di più, ancora; poichè nel deposito la proprietà rimane nel depositante, il depositario è obbligato a restituire precisamente la cosa depositata; a meno che non si tratti di cosa fungibile: per esempio, di danaro; nel qual caso, la proprietà passando sùbito al depositario, questi va trattato come un mutuatario; nel prestito, invece, poichè la proprietà della cosa mutuata passa immediatamente al mutuatario, questi è solo, benchè sempre, obbligato a restituire altrettanto. Quindi, per regola, il depositario per deposito regolare non può valersi della cosa depositata; il mutuatario, sì. — Nè sarebbe altrimenti, se anche il biglietto rappresentasse i valori che costituiscono la riserva della banca; perchè essa non già è costituita in garanzia speciale di alcun biglietto, ma a garanzia di tutte, in genere, le obbligazioni della banca. Questo importava notare, per non credere, come da alcuni si fa, che i biglietti di banca non coperti dalla risérva altro non siano che falsa moneta. Essi non sono moneta nè falsa, nè vera; ma, esclusivamente ancora, titoli di credito [1].

---

[1] Ridder, *De la monnaie, du crédit et des titres de crédit*, pag. 125 e segg. — Rota, op. cit., pag. 148 e segg. — *Contra:* Cernuschi, *Mécanique de l'échange*, pag. 36 e segg.

ARTICOLO TERZO.

CARATTERE GIURIDICO.

—

SOMMARIO.

27. La cambiale contiene una obbligazione per sè stante ed autonoma, cioè indipendente dalla causa che vi ha dato origine. – Conseguenze di ciò, e del carattere reale e formale che è proprio delle cambiali. — 28. Che contratto passi fra il creditore ed i diversi obbligati cambiarii. — 29. Se le obbligazioni derivanti da cambiali sieno necessariamente e sempre di natura commerciale. — 30. Principali effetti del carattere giuridico della cambiale. – Obbligazione principale, ed obbligazioni di sussidio. — 31. Come la disciplina giuridica della cambiale si scosti da quella del diritto civile.

27. Da ciò, adunque, che la cambiale è un titolo di credito, risulta che essa costituisce una obbligazione per sè stante ed autonoma, cioè indipendente dalla causa che vi ha dato origine; sicchè i rapporti derivanti da tale causa non possono più avere efficacia alcuna o sulla natura della obbligazione o sulle condizioni di sua esistenza, per quanto, almeno, riguarda le relazioni fra chi concorse alla creazione del nuovo titolo e le persone dei sottoscrittori successivi (N. 3 e 46); sebbene anche ogni obbligazione cambiaria, come qualunque altra obbligazione contrattuale, debba esser fornita di tutti i requisiti dichiarati essenziali dalla legge per ogni specie di obbligazioni di tale natura.

La cambiale, allora, più non essendo prova e documento di verun contratto di cambio (N. 7), diventa una obbligazione puramente e semplicemente letterale; epperò, come tutte le obbligazioni letterali: 1.° anch'essa ha carattere formale e reale nello stesso tempo, perchè senza certe condizioni estrinseche di tutto rigore non è possibile

neppure il sorgere di veruna obbligazione cambiaria; 2.° nessun diritto o nessuna obbligazione può derivare da cambiale e nessuna azione cambiaria si può esercitare, ove di essa non si abbia anche l'effettivo, materiale possesso; benchè al titolo primitivo si possa sostituire altro titolo derivato od equipollente, ove si osservino all'uopo le precise disposizioni della legge; 3.° nessun rapporto fra debitore e creditore cambiario può sorgere, se il primo non siasi spogliato del possesso della cambiale per consegnarla nelle mani dell'altro, perchè allora soltanto la promessa diventa attiva ed obbligatoria; mentre un titolo che non sia per anco uscito dalle mani del suo autore non conferisce alcun diritto a chicchessia, come quello che non può avere ancora determinato verun rapporto giuridico, e molto meno quindi verun trasferimento della proprietà sua dall'una all'altra persona. — Anche a tutto questo bisogna badare ben attentamente.

28. Ma, appunto, che contratto si determina fra chi trae od emette, o accetta o gira o garantisce una cambiale; cioè, da una parte, fra il debitore cambiario, e quegli che da lui prende il titolo; e, dall'altra, fra queste persone ed i sottoscrittori e i possessori successivi?

Fra chi trae la cambiale (obbligazione di far pagare) o la emette (obbligazione di pagare) e quegli verso cui l'obbligazione è assunta, passa un contratto che non è o di vendita o di cessione o di prestito o un contratto innominato *do ut des* o *do ut facias*, ma che può essere un po' di tutte queste cose insieme. E non è neanche un contratto di cambio (N. 7), per le ragioni dette dianzi (N. 27); sebbene, fra questi diversi contratti, quello di cambio si allontani meno degli altri dall'oggetto della obbligazione derivante da cambiale. Esso è invece, necessariamente, un contratto di emissione, che si sostanzia in un certo

rigore di forme estrinseche; come formale, cioè letterale, è la obbligazione che da esso deriva (N. 27). Fantasticare mille altre figure giuridiche per trovare ciò che non si può trovare (perchè ciascun nuovo contratto, che non può adagiarsi nelle categorie di contratti finora conosciuti, determina per ciò solo e di necessità una nuova categoria contrattuale), è opera vanissima. — Del pari, fra chi gira la cambiale e quegli a cui è girata passa ancora un contratto di emissione; perchè il primo assume egualmente verso il secondo il dovere di fargli pagare il titolo alla scadenza (N. 19).

Invece, fra chi dà l'incarico di pagare e quegli a cui l'incarico è dato, passa un contratto di delegazione; del pari che fra questa seconda persona ed il creditore cambiario. — Infine, fra debitore che garantisce e creditore garantito passa un contratto di fideiussione cambiaria. — Contratti anche questi di delegazione e di fideiussione che, risultando da cambiale, hanno essi pure, necessariamente, carattere letterale, cioè di stretto rigore formale.

29. Comunque sia di ciò, quella derivante da cambiale è essenzialmente, od anche solo naturalmente, sempre una obbligazione di natura commerciale?

Per la nostra legge [1] (N. 8) e per molte altre [2] che ne trattano nel codice di commercio, sì. Per quelle, invece, che ne trattano separatamente dal codice di commercio [3], no.

In quanto a noi, crediamo che il primo di codesti sistemi sia erroneo; perchè, anche per riguardo alla cambiale, non

---

[1] Cod. comm., art. 3, N. 12.

[2] A mo' di esempio: per i codici francese, spagnuolo, portoghese, olandese, svizzero, brasiliano, di Buenos-Ayres, dell'Uruguay, del Guatemala, dell'Honduras, per la legge belga, ecc.

[3] A mo' di esempio: per la legge tedesca, austriaca, ungherese, ecc.

v'è nessuna sufficiente ragione di scartarsi dal principio secondo cui il carattere civile o commerciale di un atto o di un'obbligazione si deve esclusivamente desumere dalla intima sua natura economica, cioè dagli scopi a cui l'uno o l'altra è fatto servire, e non già dalla forma assunta da questa o da quello. Se è vero, e non è possibile dubitare, che può obbligarsi cambiariamente così il non commerciante che vuol soddisfare ad un suo debito civile, come il commerciante che per lo stesso mezzo paga alcun debito commerciale; e se è vero (e non è, del pari, dubitabile) che questi due atti hanno moventi e fini economici sostanzialmente diversi; per quale mai ragione si vorranno dichiarare ambedue di natura commerciale? — Nè importa che la cambiale sia un titolo eminentemente circolabile; perchè, intanto, la rapidità della circolazione non è della essenza sua, mentre una cambiale è pur sempre tale e capace quindi della pienezza de' suoi effetti cambiarii anche quando non esca mai dalle mani del prenditore; e perchè anche le obbligazioni civili possono passare per molte mani, benchè meno rapidamente delle cambiali. Che se la disciplina delle obbligazioni cambiarie è la medesima, sieno di natura commerciale o di natura civile, ciò è voluto dall'avere codeste obbligazioni carattere letterale, e per mantenere più salda la fiducia del pubblico in esse. L'errore deriva da ciò che, le cambiali avendo servito originariamente a provare il cambio traiettizio, e reputandosi questo sempre atto di commercio, si ritenne che il carattere commerciale fosse della essenza delle obbligazioni cambiarie; ma oggidì che il cambio traiettizio non è più necessario ad imprimere efficacia cambiaria in quei titoli, persistere nel volere che ogni cambiale abbia forzatamente natura commerciale, è scambiare per legge economica un fatto storico accidentale. Che la maggior somma di cambiali

serva ad operazioni commerciali, è un conto; ma che non vi possano anche essere cambiali per causa civile, è un'altra cosa che neghiamo assolutamente, malgrado il cumulo di autorità che ci sta contro.

Fosse pur quella che noi facciamo una disputa dottrinale soltanto, per noi avrebbe pur sempre molta importanza, perchè l'ordine reale dei fatti ha la sua più sicura riprova nell'ordine razionale delle idee [1].

30. Tale il carattere giuridico della cambiale, i principali suoi effetti sono facili a dirsi, tanto più dopo ciò che abbiam già visto in parte a proposito del contratto di cambio.

Intanto: o la cambiale porta la obbligazione di pagare, e primo obbligato è l'emittente; o la cambiale porta la obbligazione di far pagare, e primo obbligato è quegli a cui è dato l'incarico di pagare, sempre che però egli abbia dichiarato di accettarlo sulla stessa cambiale; in caso contrario, primo obbligato a pagare è ancora il traente (N. 6). — Poi, obbligati sussidiariamente, nel caso che la cambiale non sia pagata alla scadenza dall'uno o dall'altro di codesti debitori principali, sono i giranti, cioè quelli a cui la cambiale pervenne in proprietà per girata e che l'hanno, del pari per girata, trasferita ad altri; anzi, tutti questi condebitori sono obbligati in solido per le ragioni già dette precedentemente (N. 10). — Poi, tutte le obbligazioni

---

[1] La Corte d'appello di Venezia, nella sentenza del 30 dicembre 1879, giudicò: sebbene la cambiale, come ente formale, sia per eccellenza commerciale (?), la sua causa può essere civile; ond'è che il rapporto giuridico preesistente fra i contraenti non si estingue col rilascio della cambiale (?). Di più, mentre questa, quale atto di commercio, è soggetta alla giurisdizione commerciale; quella, ove sia di natura civile, rimane soggetta alla giurisdizione civile.

A noi, tutto questo, pare un errore per le cose dette poco sopra.

cambiarie (comprese quelle dei datori d'avallo o di chi interviene al bisogno o per onore) devono risultare dalla stessa cambiale o da duplicati (prima, seconda, terza, ecc.) o da copie o da fogli di allungamento, sicchè nulla che sia fuori della cambiale ha da poterne mutare la condizione giuridica. — Poi, ciascuna delle obbligazioni portate da cambiale è indipendente da tutte le altre, anteriori o posteriori che sieno; e ciò nel senso che se l'una di esse è nulla per incapacità o falsità, le altre, se vere ed assunte da persone capaci, continuano, ciò non ostante, ad essere valide. — Poi, il mancato pagamento della cambiale alla scadenza si deve accertare, di regola, non rimpetto al principale obbligato, ma rimpetto ai condebitori di sussidio, per mezzo di un atto solenne, che dicesi di « protesto », o per mezzo di altro atto equivalente permesso dalla legge. — Poi, l'azione cambiaria contro i condebitori va esercitata entro breve tempo, sotto pena, altrimenti, di decadenza. — Poi, il creditore cambiario può agire esecutivamente contro qualunque debitore, perchè la cambiale è ragguagliata alla stregua dei titoli esecutivi; ecc.

Tutto questo complesso di diritti, di doveri e di guarentigie costituisce ciò che si chiama il « rigore cambiario »[1].

31. Dalle quali cose è anche facile vedere come la disciplina della cambiale, assai più di ogni altro istituto del commercio, si allontani dalle norme del diritto civile, per informarsi a principii molto più consentanei alla sua natura. D'altronde, il diritto civile sarebbe incapace di reggere e di spiegare molti rapporti che si intrecciano sopra una cambiale; esso che non ammette siffatte continue sostituzioni di debitori e creditori, se

---

[1] Thöl, op. cit., § 157.

non con tutte le cautele della cessione e della novazione; esso che per causa di novazione libera i condebitori in solido e i fideiussori da ogni obbligazione, mentre nell'obbligazione cambiaria col nuovo debitore rimangono obbligati quelli di prima, e il vincolo che li unisce tutti può estendersi indefinitamente e non si scioglie sino a che la obbligazione non sia soddisfatta per intiero; esso che nel determinare i rapporti giuridici dei nuovi debitori e creditori assume per misura quelli dei debitori e creditori precedenti, mentre tutte le obbligazioni cambiarie non desumono che da sè stesse la propria validità e la propria efficienza.

E come le norme del diritto civile sono, per molta parte, disadatte a determinare ed a reggere i rapporti derivanti da cambiale, disadatte sono, del pari, a reggere la forma estrinseca di questa. — Di solito, ciascuno può far assumere alla propria obbligazione la forma che più gli piace. La forma estrinseca delle cambiali, per contrario, è predeterminata invariabilmente dalla legge, nè si permette ai contraenti di omettere alcun requisito dichiarato essenziale o di aggiungere clausole che tolgano o scemino virtù cambiaria al titolo, tranne quelle espressamente noverate dalla legge. In caso contrario, bene l'obbligazione potrà conservare ancora qualche efficacia; ma non sarà più la efficacia propria delle cambiali, bensì quella delle obbligazioni civili e commerciali, sempre che ne abbiano i requisiti necessarii.

CAPO SECONDO.

NOTIZIE GENERALI.

SEZIONE PRIMA.

DELLA CAPACITÀ E DELLA INCAPACITÀ DI OBBLIGARSI PER CAMBIALE.

Sommario.

32. Chi è capace di obbligarsi per contratto, è capace, in genere, di obbligarsi anche per cambiale. — 33. Capacità degli stranieri nel territorio nazionale. — 34. Eccezioni alla capacità di obbligarsi per cambiale. — 35. I. Minori. — 36. II. Inabilitati. — 37. III. Donna. - Donna nubile o vedova. — 38. Donna maritata. — 39. Continua. — 40. IV. Falliti.

32. La capacità è attiva e passiva. Attiva se riguarda l'acquisto dei diritti inerenti ad una cambiale; passiva se riguarda il diritto di obbligarsi per cambiale.

Capaci attivamente sono tutti quelli che hanno la capacità di acquistare. — Capaci passivamente (quali traenti, emittenti, giranti, accettanti, avallanti, ecc.) sono tutti quelli che hanno la capacità di obbligarsi per contratto (salve le eccezioni stabilite dalla legge [1]), quand'anche si tratti di persone a cui non sia permesso di esercitare il commercio [2]; perchè altra cosa è quest'esercizio, ed altra il compiere

---

[1] Cod. civ., art. 1105. — Legge ted., art. 1. — Legge ungh., art. 1. — Legge ingl., art. 22. — Cod. svizz., art. 720. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 25.

[2] Corte di cassazione di Torino, 14 marzo 1877. — Corte d'appello di Genova, 4 aprile 1877.

singoli atti soltanto di commercio. — Per questo secondo riguardo, le incapacità che ancor si trovavano nel precedente nostro Codice di commercio, e che colpivano la donna non pubblica mercantessa [1], scomparvero affatto dal nuovo Codice, di conformità così all'esempio di altre leggi [2]; imperocchè esso tacendone, per ciò solo lascia che la materia sia regolata dal diritto comune. Difatti, ridotta la cambiale a null'altro essere che una obbligazione di stretto rigore formale, cessava ogni ragione di esclusione ed anche l'obbligarsi per cambiale doveva rientrare nell'orbita della legge comune.

Se si trattasse di società o di corpi morali, essi non potrebbero obbligarsi cambiariamente che per mezzo dei loro legittimi rappresentanti, o di quelli che hanno l'uso della firma sociale.

33. E come sono capaci i nazionali, sono capaci anche gli stranieri [3]. Tuttavia, per questi, giova notare una gravissima differenza fra quanto è scritto nelle disposizioni preliminari al Codice civile, e quanto si legge nel nuovo Codice di commercio.

Per le prime [4], la capacità delle persone è regolata dalla legge dello Stato a cui esse appartengono. Consegue da ciò: 1.° che un cittadino capace di obbligarsi in Italia, dovrebbe potersi obbligare pure all'estero, quando anche la legge estera non riconoscesse, a parità di condizione, la stessa capacità nei proprii cittadini; 2.° che un cittadino incapace in Italia si dovrebbe avere per incapace pure all'estero,

---

[1] Art. 199.

[2] Legge ted., art. 1. — Legge ungh., art. 1. — Cod. svizz., art. 720. — Legge ingl., art. 22.

[3] Cod. civ., art. 3. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 25.

[4] Art. 6.

quand'anche la legge estera non istabilisse, a parità di condizioni, la stessa incapacità. — Per converso, uno straniero, capace od incapace secondo la sua legge nazionale, si dovrebbe avere per tale anche in Italia. — Giustissimi principii, e che si inspirano al rispetto reciproco che gli Stati devono avere delle leggi altrui.

In quella vece, il nuovo Codice di commercio [1], stabilendo che i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali si devono regolare secondo le leggi o gli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni, toglie vigore alle disposizioni del Codice civile, per sostituirvi, anche in materia di capacità (che è pure un requisito essenziale), il principio della territorialità delle leggi (*locus regit actum*); e permette così che uno straniero, incapace per le leggi del suo paese, possa tuttavia obbligarsi cambiariamente in Italia, se la legge italiana riconosca nei cittadini del proprio Stato, ed a parità di condizioni, tale capacità, e che un cittadino capace in Italia possa anche esser ritenuto incapace all'estero. — Questa deviazione dai principii più comunemente accettati in materia di rapporti internazionali, e che il Codice italiano sconsigliatamente trasse, in parte, da parecchie leggi straniere [2], non ci pare niente affatto lodevole.

34. Di diritto comune la capacità di obbligarsi per cambiale (N. 32), vediamo ora quali persone sieno, per contrario, incapaci.

35. I. Riguardo ai minori, bisogna distinguere.

O sono autorizzati ad esercitare il commercio, e poichè dentro i limiti dell'autorizzazione si devono considerare maggiori [3]; così, dentro quegli stessi limiti, possono anche

---

[1] Art. 58.

[2] Legge ted., art. 84. — Legge ungh., art. 95. — Cod. svizz., art. 822.

[3] Cod. comm., art. 9.

obbligarsi cambiariamente, del pari che avviene per ogni altro atto della loro vita mercantile. — O non sono autorizzati ad esercitare il commercio, pur essendo tuttavia emancipati; e poichè essi, non ostante la emancipazione, non possono compiere neanche singoli atti di commercio senza essere autorizzati, istessamente come se si trattasse di esercitare addirittura il commercio [1]; e poichè l'obbligarsi per cambiale è sempre, come sappiamo (N. 29), un atto di commercio per la nostra legge; possiam conchiudere con sicurezza che senza tale autorizzazione i minori anche emancipati non possono assumere veruna obbligazione cambiaria. Anzi, un minore, sebbene emancipato, non può, da solo, neppur ricevere il pagamento di una cambiale; imperocchè nel Codice civile è scritto che egli non può riscuotere capitali se non con l'assistenza del curatore e sotto condizione di idoneo impiego [2]. Egli è anche per ciò che dobbiamo ritenerlo incapace perfino di trasferire per girata o per cessione la proprietà di una cambiale, essendo che, non fosse altro, tanto per l'uno quanto per l'altro mezzo il prezzo della cambiale passa dal giratario al girante, o dal cessionario al cedente.

36. II. Riguardo agli inabilitati bisogna parimenti distinguere. — O essi pure esercitano il commercio con l'assistenza del curatore (imperocchè tale esercizio importa la necessità di atti che eccedono la semplice amministrazione [3]), e sono capaci. — O non esercitano il commercio, ma nella sentenza di inabilitazione non sono tuttavia dichiarati incapaci di stare in giudizio, di fare transazioni, di prendere a prestito, di ricevere capitali, di rilasciare

---

[1] Cod. comm., art. 10.
[2] Art. 318.
[3] Cod. civ., art. 339.

liberazioni, ed in ispecie di obbligarsi per cambiale; e noi crediamo che possano appunto obbligarsi così, perchè la incapacità nei casi di divieto espresso lascia ragionevolmente supporre che, tacendo il divieto, per ciò solo si permetta. — O, pur non esercitando ancora il commercio, nella sentenza di inabilitazione sono dichiarate invece codeste incapacità, e si deve intendere che anche gl'inabilitati non possano obbligarsi per cambiale [1].

Del pari, non possono obbligarsi così il sordo-muto ed il cieco dalla nascita, eccettochè non ne sieno autorizzati dal tribunale [2].

37. III. Diciamo ora della donna.

Se essa è nubile o vedova ed è capace di obbligarsi per contratto, può anche obbligarsi cambiariamente. — A maggior ragione quindi si deve ritenerla capace ove essa eserciti anche la mercatura.

38. Se è maritata, bisogna distinguere fra il caso in cui essa eserciti la mercatura, e quello in cui non la eserciti.

Nella prima ipotesi, la moglie può sempre obbligarsi per cambiale; limitatamente però, anche per lei, a quelle operazioni che si comprendono nell'orbita del consenso, espresso o tacito [3], dato dal marito, o dell'autorizzazione data da altri per lui [4]; imperocchè, giusta il nostro codice di commercio, la moglie commerciante può, senz'altra autorizzazione, stare in giudizio e contrarre obbligazioni per

---

[1] Cod. civ., art. 339. — Corte di cassazione di Torino, 19 agosto 1882. — La Corte d'appello di Torino, nella sentenza del 5 aprile 1880, giudicò: proposta azione cambiaria contro il traente e questo assolto perchè inabilitato, il possessore della cambiale non può nuovamente rivolgersi contro di lui coll'azione *de in rem verso* come semplice mutuante.

[2] Cod. civ., art. 340.

[3] Cod. comm., art. 13.

[4] Cod. comm., art. 13. — Cod. civ., art. 136.

tutto ciò che concerne il suo commercio [1]. Oltre questi limiti, anche la moglie che esercita la mercatura va trattata come quella che non la esercita.

39. Nella seconda ipotesi, siccome la moglie non può obbligarsi civilmente per tutti gli atti in modo tassativo indicati nel Codice civile senza l'autorizzazione del marito [2]; così, quantunque limitatamente a quegli atti, è naturale che, a maggior ragione, ella non possa obbligarsi per cambiale [3]. Per tutti gli atti, invece, non compresi in quel divieto, come ella può obbligarsi civilmente, può obbligarsi anche per cambiale. Se la moglie rompesse il divieto, il marito potrebbe fare dichiarar nulla l'obbligazione, non solo come cambiaria, ma pur come obbligazione civile. — Autorizzata, invece, dal marito, l'obbligazione acquista piena efficacia cambiaria. Nè egli è necessario che il marito autorizzi con atto separato; imperocchè se egli pure intervenisse all'atto in tale qualità, non ci potrebbe esser dubbio intorno al suo consenso.

Per contrario, quando il marito assumesse rimpetto alla moglie la qualità di creditore, od anche soltanto quella di condebitore in solido insieme a lei verso una terza persona, come nel caso di avallo; allora, poichè vi sarebbe fra loro opposizione di interesse, dovrebbe intervenire l'autorità giudiziaria [4]. Nulla, quindi, la cambiale per

---

[1] Art. 14.

[2] Cod. civ., art. 134.

[3] Corte di cassazione di Firenze, 26 marzo 1877. — Corte d'appello di Venezia, 19 luglio 1881 e 27 maggio 1884.

[4] Cod. civ., art. 136. — Corte d'appello di Milano, 1 febbraio 1870. — Corte di cassazione di Firenze: 9 gennaio 1874; 4 agosto 1881; e 26 maggio 1884. — Corte di cassazione di Roma, 25 aprile 1879. — Corte di cassazione di Napoli, 20 dicembre 1883. — Corte d'appello di Venezia, 27 maggio 1884. — *Contra:* Massè, op. cit., N. 1139. — Corte d'appello di Venezia, 24 giugno 1884.

difetto di autorizzazione o per autorizzazione simulata, la nullità può esser chiesta così dal marito, come dalla moglie, come anche dagli eredi od aventi causa da lei [1]; ed essi tutti hanno diritto di provare la verità del loro asserto con qualunque mezzo permesso dalle leggi commerciali, e quindi anche per testimonii [2].

Che se la moglie, pur non esercitando la mercatura, aiutasse però il proprio marito nell'esercizio della sua industria [3]; allora: o ella dichiara sulla cambiale la propria qualità di institore o di commesso del marito, e non si obbliga mai personalmente; o non dichiara nulla e si sottoscrive in persona propria, ed ella si obbliga personalmente (N. 9). — Però, ove la moglie si fosse sottoscritta insieme al marito, e non provasse che l'obbligazione riguarda un interesse esclusivo e prevalente del marito, o il creditore opponente non provasse che si riferisce ad un interesse esclusivo e prevalente della moglie; allora, insieme a questa sarebbe obbligato in solido anche il marito. In tal caso, per altro, ove fosse proposta l'opposizione di interesse fra marito e moglie, e questa si fosse obbligata senza farsi autorizzare dal tribunale, la sua obbligazione sarebbe nulla, pur rimanendo ferma quella del marito, perchè *utile per inutile non vitiatur* [4].

40. IV. Riguardo al fallito, bisogna osservare parecchie cose.

Certo, secondo la nostra legge, la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pien diritto, il fallito dell'amministrazione de' suoi beni, ed anche di quelli che

---

[1] Cod. civ., art. 137.
[2] Corte di cassazione di Firenze, 30 dicembre 1880.
[3] Cod. comm., art. 13, ult. alin.
Cod. civ., art. 135. — Corte d'appello di Venezia, 24 giugno 1880.

gli pervengono durante lo stato di fallimento [1]. Certo ancora, tutti gli atti e le operazioni del fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono nulli di pieno diritto [2]. E certo, infine, l'esercizio del commercio del fallito non può essere continuato se non per mezzo del curatore e con le cautele determinate dal giudice delegato [3]. — Però, tutti questi divieti si devono intendere dettati nell'interesse esclusivo della massa dei creditori; altrimenti non avrebbero ragione di essere. Ora, ove i diritti di tali creditori sieno salvi e garantiti su tutti i beni presenti e futuri del comune debitore; non si vede perchè egli dovrebbe essere privato di ogni capacità contrattuale, e quindi anche di obbligarsi per cambiale; mentre, costringendolo all'inazione, come si potrebbe anche non fare il vantaggio dei creditori, si farebbe indubbiamente e inutilmente il danno del debitore fallito. Adunque, sono proibiti e nulli tutti gli atti che hanno per iscopo di far acquistare a chicchessia alcun diritto sui beni del fallito e a danno della massa dei creditori; sono permessi, invece, quegli atti che, pur conservando salvi ed integri i diritti di quei creditori, offrono modo al fallito di trar profitto dal proprio ingegno e dalla propria attività industriale.

Ecco, perchè, tenute ferme quelle garanzie, riteniamo che il fallito possa obbligarsi per cambiale.

---

[1] Cod. comm., art. 699.
[2] Cod. comm., art. 707.
[3] Cod. comm., art. 750 e art. 794.

SEZIONE SECONDA.

DELLE CAMBIALI CON FIRME DI PERSONE INCAPACI, O CON FIRME FALSE O FALSIFICATE.

—

SOMMARIO.

41. L'obbligazione assunta da un incapace è nulla. — 42. Se, invalida per incapacità la obbligazione di alcun sottoscrittore, sieno invalide anche le obbligazioni degli altri sottoscrittori. — 43. Delle firme vere, miste a firme false o falsificate.

41. Come chi non può contrattare non può obbligarsi per cambiale, così una obbligazione cambiaria assunta da un incapace è nulla rimpetto a qualunque persona. Se anche quegli che si obbliga per cambiale credesse erroneamente alla propria capacità, o confermasse il proprio debito per confessione o per giuramento, o diventasse capace poi; non per ciò l'obbligazione cesserebbe mai di essere invalida [1]. — Questo è certissimo.

42. Ma, invalida la sua obbligazione come traente, emittente, girante, accettante, avallante, ecc. (N. 32), si dovranno avere per invalide pur le obbligazioni di quelle altre persone che, essendo invece capaci di obbligarsi, avessero apposta la propria firma sulla stessa cambiale?

Secondo i principii del diritto comune e quando la incapacità riguardasse la persona che creò, cioè emise, il titolo, non c'è dubbio che nulle sarebbero tutte le posteriori obbligazioni aggiunte alla prima; perchè, non avendo questa potuto dar vita ad un titolo valido, quelle obbliga-

---

[1] Thöl, op. cit., § 164.

zioni mancherebbero anche per ciò solo di base giuridica. — È la dottrina cattolica del peccato originale applicata al diritto.

Secondo i principii, invece, del nuovo diritto cambiario, se una cambiale porta firme di persone incapaci, le altre firme di persone capaci, se null'altro vi si opponga, sono valide ed obbligatorie[1]. — Di che è facile intendere la ragione. La nuova dottrina, di conformità al carattere economico e giuridico della cambiale, considera come autonoma e indipendente da tutte le altre ciascuna obbligazione cambiaria (N. 20). Essa, cioè, la giudica da sè e per quello che da sè vale; epperò, quando riscontra nel fatto della sottoscrizione di taluno sopra una cambiale la intenzione seria e determinata di obbligarsi come traente, emittente, accettante, girante, avallante, ecc., tiene conto di quel fatto e della intenzione che lo mosse, e vi applica le norme delle obbligazioni cambiarie; senza preoccuparsi di ciò che di illegittimo può essere accaduto prima o può accader poi, come di cose affatto estranee alla esistenza dell'atto prima o dopo compiuto. — Quello che vi può essere di rigoroso in questo sistema si giustifica pienamente, ove si pensi che il commercio della cambiale diverrebbe tardo ed impacciato, quando chi volesse apporre la propria firma sopra una cambiale, o, più ancora, acquistar questa per girata, dovesse prima verificare se le firme già appostevi sieno di persone capaci o no; egli, che può ricevere la cambiale anche da paesi lontani e che può, molto facilmente, ignorare la condizione giuridica dei sottoscrittori precedenti.

---

[1] Cod. it., art. 327, alin. 1. — Legge ted., art. 3. — Cod. ungh., art. 2. — Cod. svizz., art. 721.

43. Ciò che abbiam detto delle firme di persone incapaci vale anche per le firme false o falsificate [1].

Vi è falsità quando si finge il nome di un traente, di un emittente, di un girante, di un accettante, di un avallante, ecc., il quale, di fatto, non abbia mai inteso di apporre, nè abbia mai apposta, la propria firma sopra una cambiale. Vi è falsificazione quando, pur essendo vera e genuina la firma di alcuna persona obbligata nell'una o nell'altra qualità, si alterano a suo o ad altrui danno le condizioni della propria obbligazione.

Da ciò, parecchie conseguenze. — Intanto, quegli di cui è stata falsata o falsificata la firma non assume, naturalmente, alcuna obbligazione, nè contro di lui può chicchessia, per quel riguardo, esercitare veruna azione, a meno che la simulazione non sia stata consumata per opera di un suo mandatario; come, del pari, nessuna maggiore obbligazione assume quegli, la condizione giuridica del quale è fatta peggiore dalla falsificazione; epperò, se falsificata sarà stata la somma, egli non sarà tenuto per una somma maggiore di quella per cui veramente ha voluto obbligarsi e si è, di fatto, obbligato. — Poi, obbligato cambiariamente non è neppur chi ha falsata o falsificata l'altrui firma; perchè non può obbligarsi se non chi ha la volontà di obbligarsi e manifesta questa sua volontà nei modi voluti dalla legge, sebbene egli debba rispondere in via penale e civile del proprio dolo [2]. — La legge inglese, per contrario,

---

[1] Corte d'appello di Modena, 1 febbraio 1882. — Su questo proposito, la Corte di cassazione di Torino giudicò, nella sentenza del 29 aprile 1880, che la girata di un titolo simulato fatta da uno stralciario obbliga tutti i socii verso il terzo ignaro della simulazione.

[2] Su questo tema leggiamo nella sentenza del 25 agosto 1882 della Corte di cassazione di Torino: « Se il titolo cambiario è attaccato di

tiene responsabile cambiariamente pur chi falsifica il nome altrui [1].

Dovendosi qui pure, adunque, non trarre a conseguenza la falsità o la falsificazione di alcuna firma (fosse anche quella del traente o dell'emittente) per riguardo agli altri sottoscrittori; ne viene che le firme di questi conservano la propria efficacia, non ostante la falsità o falsificazione anteriore o posteriore. Anzi, quando la falsificazione consistesse nella alterazione della somma, chi si obbligasse sulla cambiale posteriormente ad essa risponderebbe verso il creditore anche del di più aggiunto dalla falsificazione. E ciò che si dice della somma, dicasi dell'alterazione di qualunque altra indicazione contenuta nella cambiale [2]. — Quando non si potesse stabilire con certezza se una firma sia anteriore o posteriore alla falsità od alla falsificazione, si dovrebbe ritenere anteriore fino a prova contraria, perchè, in dubbio, non si deve mai presumere una obbligazione più grave; epperò chi ve la appose si debbe avere

---

falsità in ogni sua parte, le conseguenze relative si riverberano anche sopra il terzo possessore o giratario, in applicazione del principio *casum sentit dominus*, venendogli meno in fatto chi ne risponda all'infuori del suo autore diretto. Al contrario, se il titolo non sia falso nella sua materialità e nella sottoscrizione del principale obbligato, sia emittente od accettante, ma la falsità cada soltanto sul suo contenuto, deve applicarsi la teoria del mandato, e come il mandante non può opporre l'abuso del mandatario al terzo che abbia trattato con lui in buona fede per sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione da quello per lui assunta, così per regolare i rapporti fra esso principale obbligato ed il terzo possessore bisogna vedere se concorra o meno la buona fede».

[1] Art. 24.

[2] Cod. it., art. 327, alin. 2; e art. 328. — Legge ted., art. 75 e 76. — Legge ungh., art. 81, 82, 83. — Cod. svizz., art. 801 e 802. — Thöl, op. cit., § 304, 310. — Renaud, op. cit., § 17. — Wächter, *Das Wechselrecht des Norddeutschen Bundes*, § 76.

per obbligato come suonava la cambiale prima della falsità o della falsificazione [1].

SEZIONE TERZA.

DELLE CAMBIALI CON FIRME DIFETTOSE, E PER PROCURA.

—

SOMMARIO.

44. Cambiali con firme difettose. — 45. Della obbligazione cambiaria assunta per mezzo di mandatario. — 46. Del *negotiorum gestor*. — 47. Di chi si obbliga per mezzo di commissionario.

44. Che, perchè una persona si possa avere obbligata per cambiale, debba sottoscriversi col proprio nome e cognome, o con la propria ditta, o con la ragione sociale o col nome dello stabilimento, secondo i casi [2] (come diremo anche a proposito dei requisiti essenziali), e che ciascuno possa cancellare la propria sottoscrizione sino a che la cambiale così sottoscritta non sia da lui consegnata al creditore (N. 26), è indubitato.

Però, se tale persona non sapesse o non potesse sottoscriversi, non potrebbe anche obbligarsi per cambiale? Si, potrebbe; ma dovrebbe far assumere alla propria obbligazione la forma di atto pubblico, od obbligarsi per mezzo di mandatario; imperocchè il segno di croce, anche attestato vero da testimonii e da notaio, non basterebbe [3];

---

[1] Cod. svizz., art. 802, alin. 2.

[2] Cod. comm., art. 251, N. 7.

[3] Corte di cassazione di Torino, 25 ottobre 1871. — Corte d' appello di Torino, 7 luglio 1872. — Corte d'appello di Firenze, 31 dicembre 1874. — Corte di cassazione di Roma, 26 aprile 1877. — Cod. svizz., art. 820.

come anche non basterebbe la firma che vi si apponesse per mezzo di suggelli, di timbri, ecc., perchè troppo facile l'abuso e l'inganno. — Per la legge tedesca [1] ed ungherese [2], invece, quel primo modo di obbligarsi basta; ed è forse bene, perchè l'intervento del notaio è garanzia sufficiente di verità.

In ogni caso, va da sè che le firme difettose non tolgono efficacia alle firme valide, giusta le cose avvertite poco sopra (N. 41 e segg.).

45. Abbiam detto dianzi che chi non può o non vuole sottoscriversi personalmente, può obbligarsi per mezzo di mandatario. Però, qui, non è il caso di regole speciali; giacchè quelle intorno al mandato e ciò che abbiam notato a proposito del contratto di cambio (N. 8) bastano anche per il caso attuale.

Che se il nuovo Codice di commercio vuole un mandato speciale affinchè alcuno possa obbligarsi come traente od emittente [3] (e quindi anche, per ragione di analogia, come girante, accettante, avallante, ecc.); dobbiam ritenere, tuttavia, che ciò occorra soltanto allora che il mandatario non abbia la rappresentanza giuridica generale del mandante: imperocchè, altrimenti, sarebbe strano che un istitore, per esempio, un amministratore, un direttore od un liquidatore di società, o chi rappresenta altrui per mandato legale, dovesse essere munito di una procura speciale per obbligare cambiariamente il proprio rappresentato; egli che ha il mandato generale di obbligarlo comecchessia, tranne per i modi espressamente vietatigli.

Si badi, in ogni caso, che il mandato di pagare cambiali

---

[1] Art. 94.
[2] Art. 104.
[3] Art. 251, N. 7.

non importa mai necessariamente quello di obbligare il mandante per cambiale [1].

46. Sarebbe diversamente quando alcuno sottoscrivesse per altri in qualità di *negotiorum gestor?*

Per alcune leggi [2], sì, indubbiamente; perchè esse stabiliscono che chi sottoscrive una obbligazione cambiaria in qualità di procuratore, senza averne mandato, si obbliga personalmente, come sarebbe obbligato l'asserito mandante qualora avesse davvero conferito tale mandato. — Per noi, invece, che non abbiamo alcuna disposizione speciale nel Codice di commercio, vanno applicate le norme del Codice civile relative alla *negotiorum gestio;* secondo le quali, come è ben noto, chi assume un affare altrui senza mandato è tenuto a tutti i doveri di mandatario, e l'interessato, se l'affare fu bene amministrato, deve adempiere le obbligazioni contratte in nome suo dall'amministratore, tenerlo indenne da quelle personalmente assunte, e rimborsarlo delle spese necessarie ed utili, cogli interessi dal giorno in cui furono fatte [3]. A quest'uopo, per altro, occorre qui pure che il *negotiorum gestor* dichiari sulla cambiale di agire qual mandatario; altrimenti, se ne tacesse, sarebbe obbligato personalmente.

Le prime leggi giovano, senza dubbio, molto di più alla sicurezza ed alla rapidità del commercio delle cambiali; ed è male che il nuovo nostro Codice di commercio non abbia creduto opportuno di derogare, per questo riguardo, ai principii del diritto civile, e di seguire l'utile esempio di quelle leggi.

---

[1] Corte di cassazione di Firenze, 20 marzo 1873.
[2] Legge ted. art. 95. — Cod. svizz., art. 821.
[3] Cod. civ., art. 1141, 1144.

47. Nessun dubbio, del resto, che alcuno possa obbligarsi cambiariamente per altrui in qualità di commissionario, o, come anche si dice, « per ordine e per conto di un terzo »; imperocchè è conforme ai principii del diritto che ognuno possa contrattare personalmente o per mezzo di commissionario. — Che se alcune leggi parlano di ciò, qui pure, soltanto a proposito della tratta o della emissione [1]; nessun dubbio che ciò si possa fare anche per qualsiasi altro contratto cambiario.

Qualunque però sia il contratto per cui alcuno si obbliga cambiariamente in qualità di commissionario, questo è certissimo che egli così operando, giusta la dottrina del contratto di commissione [2], non obbliga mai il proprio committente, ma soltanto sè medesimo [3].

SEZIONE QUARTA.

DELLE CAMBIALI CON FIRME DI COMODO O DI FAVORE.

—

Sommario.

48. Che s'intenda per firma di comodo o di favore. — 49. Effetti di tali firme.

48. Come suonano da sè le parole, firme di comodo o di favore sono quelle che si appongono sopra una cambiale da coloro i quali, pur senza aver nulla ricevuto in corrispettivo della obbligazione che assumono, vo-

---

[1] Cod. comm., art. 251, N. 7.
[2] Cod. comm., art. 381.
[3] Brauer, *Allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung, erlaütert,* pag. 61.

gliono far piacere ad alcuno ed aprirgli più facilmente le vie del credito per mezzo dello sconto (N. 24). Codeste firme, adunque, poichè non hanno base in alcuna operazione effettiva, nè in qualchessia scambio di valori, hanno carattere fittizio e nulla più; sebbene chi si obbliga così assuma, tuttavia, una vera e propria obbligazione cambiaria nel caso che la cambiale non sia accettata o pagata alla scadenza [1].

Da cui si vede che le firme di favore, poggiando, per così dire, nel vuoto, sono pericolosissime; perchè, per mezzo loro, si trae in inganno il pubblico, facendogli credere a rapporti di affari tra chi dà e chi riceve la firma, i quali invece non esistono; e perchè, potendosi aver firme senza nulla dare in corrispettivo, si è fatalmente trascinati ad abusarne con gravissimo danno di sè e degli altri. — Vero è bene che non sempre codeste firme di favore nascondono un inganno, mentre alcuna volta servono a facilitare la conclusione di affari serii ed onesti; ma per un affare conchiuso lealmente, ve ne ha cento conchiusi per leggerezza o con frode.

49. Firme di favore, poi, possono essere date così nella qualità di traente o di emittente, come nella qualità di accettante, di avallante, ecc. — Però, mentre chi si obbliga così è tenuto a soddisfare al debito suo verso il creditore cambiario estraneo a quel giuoco [2]; fra chi ottenne la firma e chi la diede (suppongasi fra traente ed accettante, o fra prenditore ed emittente) non può mai sorgere alcun vincolo cambiario, perchè mancante di causa l'obbligazione e consci essi quindi del giuoco, o del nessun fondamento al-

---

[1] Thöl, op. cit., § 210.

[2] Corte d'appello di Brescia, 14 gennaio 1867. — Corte d'appello di Venezia, 18 novembre 1879; 17 marzo e 25 marzo 1881.

meno del loro rapporto giuridico[1]; epperò l'accettante che fosse citato in giudizio dal traente, o da chi ebbe causa dal traente ma sa della firma di favore, o il traente citato dal prenditore, o l'avallante dall'avallato, ecc., potrebbe sempre opporre efficacemente la eccezione di simulazione e provarla anche coi mezzi di cui diremo a suo tempo (N. 513).

SEZIONE QUINTA.

DELLE LEGGI CHE REGGONO LA FORMA ESTERNA DELLA CAMBIALE.

—

SOMMARIO.

50. Da qual legge è regolata la forma estrinseca della cambiale. — 50 *bis*. Della forma estrinseca degli atti da farsi per la conservazione e l'esercizio dei diritti cambiarii.

50. Una cambiale, come può essere emessa o tratta in paese straniero e girata poi in Italia, può essere emessa o tratta in Italia e girata all'estero; anzi, questi movimenti dall'uno all'altro paese, sono, bene spesso, continui e molteplici. Allora, da quali norme sarà disciplinata la forma esterna di ciascuno di codesti atti?

Il Codice civile, come sappiamo, nelle sue disposizioni preliminari dice che le forme estrinseche degli atti tra vivi sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti, benchè sia lasciato in facoltà dei contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, ove questa sia

---

[1] Corte d'appello di Venezia, 9 novembre 1880, e 21 aprile 1881. — Corte d'appello di Milano, 3 giugno 1881. — *Contra:* Corte d'appello di Venezia, 1 luglio 1880.

comune a tutte le parti [1]. — A questi medesimi principii s'informa anche il nuovo Codice di commercio [2]; soltanto che esso, conformemente all'autorità riconosciuta negli usi commerciali, aggiunge che, ove all'estero non vi abbiano disposizioni speciali legislative in proposito, la forma esterna degli atti ed i requisiti essenziali delle obbligazioni devono esser rette secondo gli usi locali. — Di questo modo, si fa anche omaggio al principio per cui ogni obbligazione cambiaria va considerata da sè e per quello che essa vale, e si rispettano le leggi degli Stati per i quali una cambiale può passare nel breve ma fortunoso giro di sua esistenza; questo essendo il modo più sicuro ed efficace per far rispettare dagli altri le leggi nostre.

A questi principii, però, non si informano pienamente altre leggi, allorchè riconoscono per valida una obbligazione cambiaria assunta all'estero da un cittadino del proprio Stato, quand'anche non conforme alla legge del luogo, purchè sia conforme alla legge nazionale [3].

50 *bis*. Dagli stessi principii è retto tutto quanto riguarda così la forma degli atti da farsi per la conservazione e l'esercizio dei diritti cambiarii che ne derivano o per la loro esecuzione, come anche gli effetti di codesti atti e diritti; riserbata, tuttavia, qui pure ai contraenti che appartengono ad un medesimo Stato la facoltà di regolarli secondo la loro legge nazionale, ove ad essi piaccia [4].

---

[1] Art. 9.

[2] Art. 58.

[3] Legge ted., art. 85, alin. 2. — Legge ungh., art. 96. — Cod. svizz., art. 823.

[4] Cod. civ., disposiz. prelim., art. 9. — Cod. comm., art. 58. — Legge ted., art. 86. — Legge ungh., art. 97. — Cod. svizz., art. 824.

TITOLO SECONDO.

CAMBIALE TRATTA.

—

SOMMARIO.

51. Che s'intenda per cambiale tratta, e come si distingua dalla promessa del fatto altrui. — 52. Perchè noi diciamo della cambiale tratta separatamente dalla cambiale propria o pagherò cambiario. — 52 *bis*. Divisione della materia.

51. Cambiale tratta è una scrittura fornita di certi requisiti essenziali di forma, per mezzo della quale il sottoscrittore (traente) si obbliga, sotto il rigore cambiario (N. 30), a far pagare alla scadenza da quegli sopra cui il titolo è tratto (trattario) ed a favore di una determinata persona (prenditore) o al di lei ordine una determinata somma di danaro.

Da cui si vede, anche per le cose dette precedentemente (N. 27 e segg.), come il contratto risultante da una cambiale tratta si distingua essenzialmente dal contratto per cui taluno promette il fatto di una terza persona [1]; imperocchè, lasciato anche da parte il rigore formale e cambiario che è tutto proprio della cambiale tratta, per questa il traente si obbliga a far pagare tutta la somma portata dal titolo, ed a pagarla egli quando il trattario non paghi; mentre, nel secondo caso, chi promette il fatto della terza persona è tenuto soltanto a pagare una indennità, da determinarsi dal giudice in caso di contestazione, ove il terzo ricusi di adempiere l'obbligazione.

52. Noi diciamo della cambiale tratta separatamente

[1] Cod. civ., art. 1129.

dalla cambiale propria o pagherò cambiario (che contiene l'obbligazione di pagare), perchè, come abbiam già visto, diversi gli ufficii economici di questi due titoli (N. 25); perchè non tutti gli istituti giuridici della cambiale tratta trovano il riscontro loro nel pagherò cambiario, quali sono la cambiale all'ordine proprio, la provvista dei fondi, la presentazione all'accettazione, l'accettazione, il protesto per mancata accettazione, il protesto per mancato pagamento; e perchè tutte, si può dire, le leggi[1] fanno questa distinzione, sebbene diversamente adoperi il nuovo nostro Codice di commercio.

52 *bis*. Ciò avvertito, e per seguire, fin dove è possibile, l'ordine stesso naturale secondo cui si svolgono i diversi istituti cambiarii, noi diremo: della emissione della cambiale, della sua moltiplicazione, della sua trasmissione, dei modi per garantirne il pagamento alla scadenza, della scadenza, del pagamento, dell'azione cambiaria in caso di mancato pagamento alla scadenza, della decadenza, e della prescrizione.

CAPO PRIMO.

EMISSIONE.

—

Sommario.

53. Divisione della materia.

53. Diciamo, prima, dei requisiti essenziali di ogni cambiale tratta; poi, della mancanza di alcuno di questi requisiti; poi ancora, dei requisiti non essenziali.

---

[1] Difatti, nella *Vollständige Sammlung der geltenden Wechsel-und Handelsgesetze aller Länder* di S. Borchardt (Berlin, 1871), e nella

SEZIONE PRIMA.

REQUISITI ESSENZIALI.

—

SOMMARIO.

54. Divisione della materia.

54. Questi requisiti possono riguardare: la forma e la denominazione del titolo; le persone in questo indicate e la sottoscrizione del traente; la promessa di pagamento e le condizioni sue.

ARTICOLO PRIMO.

FORMA E DENOMINAZIONE DEL TITOLO.

—

§ 1.

Atto scritto.

—

SOMMARIO.

55. Necessità imprescindibile dell'atto scritto. — 56. Atto pubblico o scrittura privata.

55. Quantunque le leggi non dicano espressamente, pure è certissimo, anche per le cose dette fin qui, che non vi può essere nè emissione di cambiale, nè qualunque

---

Sammlung der seit dem Jahre 1871 in Aegypten, Belgien, ecc., *publicirten Vechsel-Gesetze* di O. Borchardt (Berlin, 1883), non si trova neanche una legge la quale non mantenga la distinzione fra cambiale tratta e cambiale propria o pagherò cambiario.

obbligazione cambiaria, senza scrittura. Se non fosse così, come mai la cambiale potrebbe essere una obbligazione letterale, vale a dire di stretto rigore formale, mentre ciò è pure della essenza sua (N. 27 e segg.)?

56. E certo è, del pari, che una cambiale può assumere così la forma di scrittura privata, come quella di atto pubblico; perchè in nessuna parte delle nostre leggi si vieta alle cambiali di assumere codesta seconda forma [1]; e perchè, anzi, è conforme ai principii del nostro sistema legislativo che ogni obbligazione possa risultare da atto pubblico [2]. — Tuttavia, quest'atto, mal rispondendo alla celerità di cui ha sempre, quasi, gran bisogno chi si obbliga per cambiale, è anche poco usato; sebbene, Scaccia, parlando de' suoi tempi, dicesse: « primus modus concipiendi scripturam in contractu cambii est per instrumentum publicum » [3]. Tant'è che qualche legge ne fa perfino espressa dichiarazione [4]. — Talvolta, anzi, l'atto pubblico può essere necessario; come (e l'abbiam già detto) (N. 44) se si tratti di persona che non sappia o non possa scrivere.

Si avverta, poi, che anche quando la cambiale assume la forma di scrittura privata (qualunque sia la lingua in cui venga scritta), non è punto necessario che sia tutta vergata di mano del traente, bastando che sia da lui sot-

---

[1] Vedi anche la legge del 25 maggio 1879 sull'ordinamento del notariato, e il relativo regolamento del 23 novembre 1879.

[2] La Commissione che compilò il Codice del 1865 disse espressamente che volle tacere di ciò, non essendo necessario permettere quello che nessuna ragione può proibire (*Processi verbali*, ecc., pag. 39, N. 4). — Lo stesso disse la Commissione incaricata di compilare il *Progetto preliminare* dell'attual Codice (*Atti della Commissione incaricata*, ecc., op. cit., N. 247). — Pardessus, op. cit., N. 330. — Massé, op. cit., N. 2301. — *Contra:* Calamandrei, *La cambiale*, pag. 42.

[3] Op. cit., *quaest. V*, N. 11.

[4] Cod. spagn., art. 427.

toscritta; nè che, in questo caso, il traente aggiunga alla propria sottoscrizione il «buono» od «approvato» voluto invece per le obbligazioni civili [1]. — Anzi, la sottoscrizione sarebbe capace, per questo riguardo, di tutta l'efficacia sua giuridica, quand'anche il traente altro non facesse che comporre materialmente il proprio nome ed apporlo sulla cambiale da sè od anche sotto l'altrui dettato, pur non sapendo veramente scrivere [2].

Quando la cambiale risulti da atto pubblico, sarà più conveniente adoperare per essa, anzichè la carta filogranata predisposta dall'amministrazione finanziaria, altra carta qualunque munita però del bollo corrispondente a quello fissato per la prima; perchè l'angustia dello spazio della carta filogranata male si adatta a ricevere un atto come è il notarile, il quale non può mai essere molto breve [3].

§ 2.

Bollo.

—

SOMMARIO.

57. Necessità del bollo. — 58. Se alla mancanza del bollo ordinario si possa sopperire col bollo straordinario.

57. Esclusivamente per ragioni finanziarie, e non già per ragioni giuridiche, la legge sul bollo dianzi citata, vuole che ogni cambiale sia regolarmente ed originaria-

---

[1] Cod. civ., art. 1325. — Corte d'appello di Brescia, 15 marzo 1882. — Tribunale di Firenze, 11 novembre 1882.

[2] Corte d'appello di Torino, 29 maggio 1882.

[3] Legge del 13 settembre 1874, art. 1, alin. 9.

mente, o nel tempo prescritto, e prima sempre che le parti vi appongano le proprie sottoscrizioni, munita di un certo bollo proporzionale [1], secondo le diverse scadenze; sotto pena, altrimenti, di non produrre alcun effetto cambiario [2]; sebbene possa ancora valere come obbligazione civile o commerciale, quando ne abbia i requisiti, ed ove il titolo sia poi sottoposto al bollo straordinario voluto dalla stessa legge.

La quale ci pare di imprescindibile applicazione, non ostante che il Codice di commercio (legge posteriore) non abbia accennato al bollo dicendo dei requisiti essenziali delle cambiali. — E ci pare imprescindibile, perchè diversa affatto la sfera di efficienza della legge sul bollo da quella del Codice di commercio. La prima, di vero, checchè si dica in contrario, ha scopi finanziarii, l'altra giuridici; l'una impone una tassa, l'altra determina quali requisiti debba avere un titolo perchè si possa ritenere e trattare per cambiale. Dunque, in mancanza di una espressa deroga, il silenzio del Codice di commercio lascia intatta la sanzione della legge sul bollo [3]. Tant'è vero che, pur tacendo del bollo il Codice precedente, nessuno pensò mai di asserire che, durante l'impero suo, la legge sul bollo, qualunque essa fosse, non si dovesse applicare alle cambiali. — La disputa non è seria.

58. Necessario il bollo, si potrà sopperire alla sua mancanza od insufficienza per mezzo del bollo straordinario a cui, non c'è dubbio, la legge permette di sottoporre le altre scritture che non sono cambiali?

---

[1] Art. 4.
[2] Art. 42.
[3] Bolaffio, nella rivista *Il diritto commerciale*, vol. I, fascic. 4, del 1883. — Ponzone, nella *Rassegna di diritto commerciale*, fascic. 2, del 1883.

Noi pure [1] crediamo di no; perchè la parola della legge è chiara, e prima dice dei titoli che non sono cambiali, e poi di queste; perchè la pena comminata contro la mancanza o la insufficienza nei primi titoli del bollo voluto è sanabile, e molto meno grave quindi che non quella sancita contro la mancanza del bollo nelle cambiali; perchè nessuno pensa di applicare ai titoli che non sono cambiali le sanzioni stabilite per queste, mentre, se il legislatore non avesse voluto distinguere, si dovrebbero invece applicare; e perchè, sottoposte le cambiali allo stesso trattamento degli altri titoli, non si capisce come il legislatore ne avrebbe dovuto dire separatamente, laddove bastava comprendere anche le cambiali nel novero degli altri titoli, e dire una volta sola che la mancanza o la insufficienza del bollo è sanabile per mezzo di multa. — Egli è che le cambiali, come hanno atteggiamenti giuridici tutt'affatto peculiari, così anche le discipline della legge sul bollo si applicano ad esse in modo speciale.

§ 3.

Garanzia ipotecaria.

—

SOMMARIO.

59. Se le obbligazioni cambiarie possano essere garantite da ipoteca. — 60. Difficoltà che presenta l'attuazione di tale garanzia, ove questa assuma la forma di scrittura privata.

59. Può un'obbligazione cambiaria essere garantita da ipoteca? — Sì; e tanto che l'ipoteca sia data per cam-

---

[1] Corte d'appello di Milano, 7 novembre 1879. — Corte d'appello di Brescia, 2 novembre 1881, e 15 marzo 1882. — *Contra:* Corte di cassazione di Roma, 2 maggio 1881; e Corte d'appello di Ancona, 12 aprile 1882.

biali da emettere in sêguito ad apertura di credito od altrimenti, quanto per cambiali già emesse. Anzi, siccome qui si tratta di ipoteca convenzionale, così non c'è dubbio che essa possa costituirsi tanto per atto pubblico, quanto per iscrittura privata [1].

Però, potrà l'ipoteca risultare dalla stessa cambiale? — Sì, ancora; perchè: o la cambiale assume la forma di atto pubblico, e, come abbiam detto (N. 56 in fine), mal potendo servire all'uopo la carta filogranata predisposta dall'amministrazione finanziaria, e dovendosi adoperare altra carta, benchè sempre con bollo competente; quella carta, come può contenere la dichiarazione cambiaria, può contenere anche la dichiarazione d'ipoteca; — o la cambiale assume la forma di scrittura privata, ed anche in tal caso, serva o non serva all'uopo la carta filogranata, l'ipoteca può risultare dalla stessa cambiale, allorchè la carta adoperata porti il bollo voluto. — Per noi, anzi, non solo ogni obbligazione cambiaria può essere garantita da ipoteca sulla medesima cambiale, ma, quando l'ipoteca si voglia dare, e potere poi trasmettere per girata insieme alla proprietà del titolo, ci pare che debba necessariamente risultare da essa. E ciò, perchè la cambiale, come già si disse (N. 30), è un titolo che tutte deve in sè contenere le ragioni della propria esistenza, e nulla che sia fuori di essa deve poterne modificare la condizione giuridica. Adunque, la ipoteca costituita all'infuori della cambiale ben può garantire il diritto del creditore che la ottenne (nel caso attuale, il prenditore); ma se questi vorrà poi trasferire per girata il titolo, non potrà anche trasferire l'ipoteca prima costituita, se egli pure non ne faccia

---

[1] Cod. civ., art. 1798.

dichiarazione per atto separato a favore del proprio giratario; mentre, in quella vece, ove la ipoteca risulti dalla stessa cambiale, la trasmissione di questa per girata importa anche trasmissione dell'ipoteca, come si dirà anche meglio a proposito della girata. — Combattere queste conclusioni col dire che vi si oppone la dottrina del principale e dell'accessorio, è dimenticare che la cambiale, come obbligazione di stretto rigore formale, vale soltanto per ciò che da essa appare, e non anche per ciò che da essa non appare. Altrimenti, cosa vorrebbe significare: « obbligazione di stretto rigore formale »?

60. Abbiam detto che la ipoteca data per garantire un'obbligazione cambiaria può anche risultare da scrittura privata. In questo caso, per altro, e per ottenerne la inscrizione, senza di cui ogni ipoteca è nulla [1], vuole il Codice civile che la sottoscrizione di chi la acconsenti sia autenticata da notaio od accertata giudizialmente. Oltreccìò, si vuole, del pari, che il richiedente presenti l'originale della privata scrittura coi documenti accessorii, ove occorrano; originale e documenti che devono rimanere in deposito nell'ufficio delle ipoteche. Quando l'originale si trovasse depositato in qualche pubblico archivio o negli atti di un notaio, basterebbe la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio [2].

Come si vede, questa è una gravissima difficoltà che, da sola, basta a rendere vano il diritto di costituire ipoteche per iscrittura privata sulla stessa cambiale. Se a

---

[1] Cod. civ., art. 1965 e 1981.

[2] Art. 1980. — Ci pare, quindi, erronea l'opinione sostenuta dalla Corte d'appello di Milano, nella sentenza del 19 luglio 1871, e cioè che non si può accordare iscrizione ipotecaria in base a soli titoli cambiarii, quand'anche poi il debito sia riconosciuto per mezzo di atto pubblico.

ciò si aggiungano le altre difficoltà non meno gravi del bollo, affine di accordare quello voluto per le cambiali con quello voluto per le ipoteche [1]; parrà anche vero che la legge, mentre riconosce un diritto (se non espressamente, implicitamente almeno, ma con tutta certezza), ne rende poi quasi impossibile l'esercizio. Il nuovo Codice avrebbe dovuto modificare in modo le discipline sulle ipoteche per iscrittura privata, da renderne possibile l'applicazione anche alle cambiali. Così, pur essendosi voluto il fine, non si predisposero i mezzi idonei a conseguirlo.

§ 4.

Denominazione.

—

SOMMARIO.

61. Del modo per cui dev'essere denominata la cambiale.

61. A differenza del Codice precedente, e di molti altri, che non richiedevano alcuna speciale denominazione per contraddistinguere la cambiale dalle altre forme di obbligazioni [2]; il nuovo Codice [3], seguendo l'esempio di altre legislazioni [4], vuole, per contrario, che ogni cambiale si intitoli sempre col nome, appunto, di « cambiale » o « let-

---

[1] Su questo tema pubblicò un buon lavoro il Piccinelli nella rassegna *Il Diritto commerciale,* op. cit., vol. I, fascic. 5.

[2] Cod. del 1865, art. 196. — Cod. fr., art. 110. — Cod. spagn., art. 426. — Cod. portogh., art. 321. — Cod. oland., art, 166. — Cod. brasil., art. 354. — Cod. di Buenos-Ayres e dell'Uruguay, art. 776. — Cod. del Guatemala, art. 517. — Cod. dell'Honduras, art. 631. — Legge belga, art. 1. — Legge ingl., art. 3; ecc.

[3] Art. 251, N. 2.

[4] Legge ted., art. 4, N. 1. — Legge ungh., art. 3, N. 1. — Cod. svizz., art. 722, N. 1.

tera di cambio », scritto nel contesto della obbligazione per mano stessa del traente od anche per mano altrui (N. 56) [1], senza che l'una o l'altra denominazione possa mai essere sostituita da altre parole equivalenti; — a meno che, ci pare, la cambiale non sia scritta, benchè nel territorio dello Stato nostro, in lingua straniera (N. 56); nel qual caso si dovrebbero scrivere in codesta lingua le parole corrispondenti a quelle volute dalla nostra legge. — A noi, tuttavia, non basterebbe l'animo di dichiarar nulla una cambiale che, perfettissima in ogni altra sua parte, invece di « cambiale » o « lettera di cambio », dicesse, a mo' di esempio, « per questa prima di cambio », di conformità all'uso commerciale [2]. Se fosse altrimenti, si sagrificherebbe senza sufficiente ragione la sostanza alla forma; tanto più che quelle espressioni si assomigliano assai, e si identificano nel significato comunemente loro attribuito. — Ove la obbligazione, anzichè di far pagare, fosse di pagare, essa (e ne diremo a suo tempo) potrebbe intitolarsi: o come si è detto or ora, od anche « pagherò cambiario », o « vaglia cambiario » [3]; tuttavia, l'una o l'altra denominazione (col temperamento, per altro, dianzi accennato) sarebbe qui pure essenziale.

Ma, perchè mai la necessità di codeste espressioni? Perchè (si dice) gli inesperti e quelli che non sogliono obbligarsi per cambiale sieno sùbito avvertiti della natura speciale della obbligazione che stanno per assumere, e sappiano

---

[1] Stando alle parole della legge, parrebbe quasi che all'una o all'altra denominazione dovesse tener dietro la sottoscrizione del traente; mentre, in quella vece, basta che essa venga apposta in fine della scrittura (art. 251, N. 7).

[2] Corte d'appello di Torino, 26 dicembre 1883. — Trib. di Vigevano, 20 febbraio 1884.

[3] Cod. comm., art. 251, penult. alin.

quindi che possono anche esporsi al pericolo di essere trattati molto rigorosamente. — Ebbene, noi diciamo che tanta sollecitudine meriterebbe di essere lodata, se per essa non si aggiungesse una difficoltà di più alla pronta emissione delle cambiali; mentre le formalità sono già moltissime, e non era opportuno aumentarle ancora con altre, le quali, a dir vero, nè aggiungono, nè tolgono efficacia alla obbligazione. Tanto più che la efficacia di una cambiale emana da un complesso di fatti e di notizie intieramente estranei alle denominazioni volute dalla legge o ad altra qualsivoglia denominazione; deriva, cioè, da un così fatto tecnicismo di dizione, per cui chiunque abbia occhi per leggere e mente per intendere, sa tosto distinguere una obbligazione cambiaria da qualunque altra forma di obbligazione. — Singolare è poi che, mentre, trattandosi di emissione, si devono adoperare quelle parole sacramentali; il Codice nostro, tuttavia, permette gli equipollenti trattandosi, invece, di girata e di avallo, come vedremo a proposito di questi istituti. Di più; se l'obbligazione di pagare è diversa da quella di far pagare, perchè si permette che anche la prima s'intitoli col nome di « cambiale » o di « lettera di cambio »? Non saranno così facili le confusioni? E se anche non fossero facili, perchè permettere che due obbligazioni diverse si annuncino con lo stesso nome?

§ 5.

Data.

—

SOMMARIO.

62. Necessità della data, e come si esprima.

62. A differenza delle obbligazioni civili e commerciali in genere, la data di tempo e di luogo è un requisito

essenziale delle cambiali, non solo rimpetto ai terzi, ma anche nei rapporti dei contraenti fra loro, e per più ragioni che giova qui specialmente ricordare.

Intanto, senza di essa mal si potrebbe conoscere se chi si obbligò per cambiale ne aveva la capacità al tempo della emissione. Senza di essa sarebbe impossibile determinare la scadenza delle cambiali pagabili a certo tempo dalla emissione o a certo tempo viste. Senza di essa non si potrebbe distinguere la cambiale tratta sopra sè stesso dal pagherò cambiario. Senza di essa non si saprebbe se la cambiale sia stata emessa di conformità alle leggi del luogo di emissione.

Oltrecciò, si avverta (benchè il nostro Codice non ne dica a proposito delle cambiali, ma delle obbligazioni commerciali in genere) [1], che la data deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno della emissione [2], od essere espressa con altre indicazioni che valgano a togliere ogni dubbio intorno al luogo ed al tempo della emissione; come se si dicesse: nella capitale del regno d'Italia, invece di Roma; o se si dicesse: il giorno di Natale del tale anno, invece del 25 dicembre. — E si avverta ancora che, rimpetto ai terzi, la data può essere accertata con tutti i mezzi di prova ammessi dallo stesso Codice, e che essa devesi avere per vera fino a prova contraria [3]. Se fosse provata erronea o falsa, per antidata o posdata imputabile allo stesso traente, la di lui obbligazione sarebbe valida o no, secondo che al tempo della emissione egli fosse capace od incapace di obbligarsi per cambiale; riserbata però, sempre, contro di lui l'azione penale in caso di dolo, senza che tuttavia

---

[1] Art. 251, N. 1; e art. 55.
[2] Legge ted., art. 4, N. 5. — Cod. svizz., art. 722, N. 6.
[3] Cod. comm., art. 55, alin. 2 e 3. — Cod. del 1865, art. 94, ult. alin.

occorra la querela di falso [1]. — Ove alla data erronea o falsa di emissione tenessero dietro altre date vere di obbligazioni posteriori, le seconde si dovrebbero avere per valide, giusta quanto si disse altrove (N. 40 e segg.) [2].

ARTICOLO SECONDO.

PERSONE INDICATE NEL TITOLO E SOTTOSCRIZIONE DEL TRAENTE.

---

§ 1.

Nome del prenditore.

—

SOMMARIO.

63. Chi può essere prenditore. — 64. Della clausola « all'ordine » e di quella « non all'ordine ». - Effetti loro. — 64 *bis*. Della clausola « senza garanzia ». - Rinvio. — 65. Della cambiale all'ordine del traente. - Che sia, e quali ne sieno gli effetti. — 65 *bis*. Cambiali al portatore. — 66. Se il nome del prenditore possa essere lasciato in bianco; ed, in genere, delle cambiali in bianco.

63. Come sappiamo (N. 52), prenditore (o pigliatore, secondo il Davanzati) è quegli che prende o piglia dal traente la cambiale, in corrispettivo del valore da lui rimesso a quest'ultimo, allo scopo di presentarla all'accettazione e al pagamento, oppure anche di negoziarla [3].

Prenditore, come tale, può essere qualunque persona, singola o collettiva, capace di acquistare (N. 32), ed

---

[1] Pardessus, *Cours de droit commercial*, N. 246. — Massé, *Le droit commercial dans ses rapports avec le droit civil et le droit des gens*, N. 2430. — Corte di cassazione di Torino, 24 luglio 1873.

[2] Legge ingl., art. 12 e 13.

[3] Cod. comm., art. 251, N. 3.

anche, giusta quanto diremo fra breve (N. 65), lo stesso traente. Diciamo: come tale; perchè se il prenditore volesse poi, come giratario, negoziare il titolo, egli dovrebbe avere la capacità di obbligarsi (N. 32 e segg.).

Chiunque sia prenditore, il traente deve esprimere chiaramente il di lui nome e cognome, o la di lui ditta, o la ragione sociale o il nome dello stabilimento da lui rappresentato, secondo i casi (N. 9). — Però, non è necessario che unico sia il prenditore; anzi, nulla impedisce che una cambiale sia fatta pagabile a due o più persone, congiuntamente od in modo alternativo ad una delle due, ovvero ad una o ad alcune di esse [1]. Tuttavia, non potendosi esercitare i diritti cambiarii se non per mezzo della stessa cambiale (N. 27), il prenditore che non ne avesse il possesso dovrebbe necessariamente permettere che li esercitasse quegli che, invece, lo avesse; salve le sue ragioni di credito contro l'altro.

64. Molte leggi, oggi ancora, vogliono che al nome del prenditore si aggiunga la clausola all'ordine; sotto pena, altrimenti, che l'obbligazione non abbia carattere cambiario [2]. — Altre, invece [3], non impongono più la necessità di tale aggiunta, sebbene la pratica mercantile soglia sempre apporvela; e ciò perchè la cambiale è di per sè un titolo naturalmente all'ordine, cioè destinato ad essere trasferito per girata, senza che occorra all'uopo veruna espressa dichiarazione. Anzi, questo carattere si ritiene così intimamente insito nella cambiale che, se anche il

---

[1] Legge ingl., art. 7.

[2] Cod. del 1865, art. 196. — Cod. fr., art. 110. — Cod. spagn., art. 426. Cod. portogh., art. 321. — Cod. oland., art. 100. — Cod. del Guatemala, art. 517. — Cod. dell'Honduras, art. 631. — Legge belga, art. 1.

[3] Cod. it., art. 251, N. 3. — Legge ted., art. 4, N. 3. — Legge ungh., art. 3, N. 3. — Cod. svizz., art. 722, N. 3. — Legge ingl., art. 5 e 6.

traente apponesse la clausola « non all'ordine », od altra equivalente (per esempio: non girabile, non trasferibile per girata, ecc.), alla propria obbligazione, non per ciò il prenditore non potrebbe egualmente girare la cambiale con piena efficacia cambiaria, e il giratario suo girarla ancora ad altri, e così di sêguito; sebbene, da una parte, il traente non possa aversi per obbligato verso codesti giratarii se non come un debitore ceduto, e, dall'altra, l'apposizione di quella clausola lasci ancora obbligato cambiariamente il traente verso il prenditore[1] (N. 110). Se la nostra legge avesse permesso al traente di impedire sempre e verso tutti il trasferimento della cambiale per mezzo di girata, avrebbe tolta a questo titolo la sua più spiccata ed efficace prerogativa, ed avrebbe ingiustamente e inutilmente lasciata da lui vincolare l'altrui libertà contrattuale.

Diversamente, invece, adoperano altre leggi[2]; per le quali l' aggiunta della clausola « non all'ordine » apposta dal traente toglie affatto a chicchessia di poterla girare con effetti cambiarii. — Dire, a difesa di questo sistema, che, allorquando il traente aggiunge siffatta clausola, evidentemente egli vuole che la cambiale non corra i mercati; è dimenticare che, siccome nessuno pensa di impedire la trasmissione del titolo per mezzo, almeno, di cessione, lo scopo del traente è per buona parte ancora frustrato, perchè, se la circolazione sarà più lenta, non sarà però impedita. Aggiungere che, creandosi fin dall' origine non all' ordine la cambiale, sarebbe lo stesso che mutarne la natura se nel prenditore si riconoscesse il diritto di trasferirla per girata; è nè più nè meno che

---

[1] Cod. comm., art. 257.
[2] Legge ted., art. 9. — Legge ungh., art. 8. — Cod. svizz., art. 727.

sollevare incompatibilità giuridiche immaginarie, perchè se codesto vizio del peccato d'origine (N. 42), che si propaga a tutte le obbligazioni avvenire, può avere alcuna influenza ancora in materia civile, non ne deve più avere in materia cambiaria. — Nè della tramutazione di una cambiale non all'ordine in un titolo trasferibile per girata può lamentarsi il traente, mentre la sua responsabilità cambiaria comincia e finisce col prenditore. Allora, se questi crederà utile quel mutamento, perchè glielo si vorrà impedire? D'altra parte, se è vero che ciascuna girata si può giuridicamente considerare come una nuova emissione di cambiale (N. 28), e se facoltà di trasferire per girata una cambiale, a cui da qualche girante sia stata apposta prima la clausola « non all'ordine », si ammette nei giratarii successivi; perchè ugual diritto si vorrà negare al prenditore verso il traente, mentre questi, rimpetto al prenditore, non è appunto che un girante?

64 *bis*. Della clausola « senza garanzia » diremo a proposito della girata (N. 111).

65. Poco sopra (N. 63) abbiam detto che il traente può anche indicare sè stesso come prenditore, cioè trarre la cambiale all'ordine proprio [1]. La qual cosa accade allorchè egli, pur avendo disponibile una certa somma nella stessa piazza di propria residenza od altrove, intende valersene per i proprii affari, anzichè farla pagare ad altrui. In tale ipotesi, il traente emette la cambiale all'ordine proprio, e, negoziandola, ottiene sùbito la disponibilità del valore rappresentato dal titolo, quando egli non voglia aspettarne la scadenza.

---

[1] Cod. comm., art. 255, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 196, N. 7. — Cod. fr., art. 111, alin. 2. — Legge ted., art. 6, N. 1. — Legge ungh., art. 5. — Cod. svizz., art. 724, alin. 1.

Per i codici ancora informati al tipo francese non si ammette, di solito, che una cambiale all'ordine proprio sia capace di effetti cambiarii, se non allora che il traente-prenditore l'abbia girata ad alcuno; perchè, senza di ciò, non ci sarebbe rimessa di valori da un luogo all'altro, nulla il traente-prenditore potendo dare a sè stesso; sebbene non si sia concordi nel dire se codesta prima girata possa esser fatta anche a persona che risieda nel luogo stesso di emissione, o se debba esser fatta a persona risiedente in luogo diverso [1]. — Per i codici, invece, come il nostro, che non riconoscono più la necessità del cambio traiettizio, anche una cambiale all'ordine del traente è capace della pienezza de' suoi effetti senza bisogno di girata; epperò egli può senz'altro presentarla all'accettazione del trattario ed esserne pagato alla scadenza, quando non preferisca negoziarla.

65 *bis*. Per tutte le quali cose è anche facile vedere come la più gran parte delle leggi non ammetta le cambiali al portatore; sebbene la legge inglese le ammetta, invece, illimitatamente [2].

È lodevole o no il divieto? Ed è vero che le cambiali al portatore sieno pericolose ed inutili?

Pericolose, non si capisce come; mentre gli stessi effetti delle cambiali al portatore si ottengono con le cambiali all'ordine girate in bianco, le quali, come vedremo a suo tempo, sono pure permesse dalle leggi tedesca, austriaca, ungherese, belga, ecc., dal codice svizzero e dal nostro

---

[1] La necessità di tale girata era stata riconosciuta anche dalla Corte d'appello di Bologna nella sentenza del 6 agosto 1872. — Invece, questa medesima Corte, nella sentenza del 20 marzo 1871, e la Corte d'appello di Modena, nella sentenza del 26 marzo 1872, non ritennero punto codesta necessità.

[2] Art. 8, N. 2 e 3.

anche. Codesti paventati pericoli di frode e di simulazione o ci sono per le cambiali al portatore e per quelle all'ordine girate in bianco, o non ci sono nè per le une, nè per le altre. Dunque: o proibirle tutte, od ammetterle tutte. Però, che tali pericoli, del resto sempre possibili dal più al meno in contrattazioni nelle quali la fiducia è sì grande elemento, non sieno molto gravi, ce ne persuade l'esempio dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America, dove le cambiali al portatore sono già da lungo tempo entrate nelle abitudini mercantili di quelle popolazioni.

Inutili o non desiderate dal commercio, non diciamo che sieno o non sieno. Questo però non importa che il legislatore le debba proibire; perchè, quando non c'è danno, o la inopportunità di valersene continuerà ancora per il commercio, e questo non se ne varrà; o cesserà, e perchè allora impacciarlo ne' suoi movimenti? Pur poche volte sentissero i commercianti il bisogno di emettere cambiali al portatore, la proibizione non sarebbe per questo meno ingiusta.

D'altronde, se pericolosi o inutili non sono gli altri titoli al portatore (lettere di vettura [1], polizze di carico [2], assegni bancarii [3], azioni delle società commerciali [4], buoni del tesoro [5], cartelle della rendita pubblica [6], cartelle del credito fondiario [7], ecc.); perchè saranno pericolose o inutili le cambiali al portatore? La scienza deve insistere con invitta costanza nel chiederle; e come, non ostante i pe-

---

[1] Cod. comm., art. 390, N. 4.
[2] Cod. comm., art. 555, penult. alin.
[3] Cod. comm., art. 340, alin. 2.
[4] Cod. comm., art. 164, alin. 2.
[5] Decreto reale del 9 giugno 1861, art. 9.
[6] Legge del 10 luglio 1861, art. 9.
[7] Legge del 14 giugno 1866, art. 8.

ricoli paventati, i legislatori dovettero riconoscere la girata in bianco, riconosceranno anche un giorno le cambiali al portatore. È la storia di tutte le novità, nè c'è da meravigliare che sia così.

66. Se non che la pratica mercantile, assecondata dalla giurisprudenza dei tribunali, ha trovato un modo di emissione per il quale si deroga, in parte almeno, alla legge, e, fino ad un certo punto, si autorizzano le cambiali al portatore. La pratica, vale a dire, permette che una cambiale sia emessa anche senza nome di prenditore, cioè col nome di questi in bianco, allo scopo, si dice, di facilitarne la negoziazione, ove non si sappia ancora chi se la vorrà pigliare; lasciando poi a questi di riempire col proprio nome lo spazio lasciato in bianco dal traente [1]. — Ebbene, noi diciamo che tale pratica è contraria alla legge; perchè, secondo questa, una scrittura che manchi di alcun requisito essenziale non può mai assumere la qualità, nè la efficacia di cambiale [2]. La qual cosa significa, che una cambiale, per essere tale, deve, fino dalla sua origine, essere perfettamente conforme alla legge, cioè provveduta di tutti i requisiti che questa dichiara essenziali alla sua esistenza; sotto pena, altrimenti, di non valere per tale, così nei rapporti di coloro che concorsero alla sua creazione, come nei rapporti di queste persone verso chicchessia.

---

[1] Corte di cassazione di Roma, 16 febbraio 1877. — Corte d'appello di Genova, 23 dicembre 1878. — Corte d'appello di Casale, 3 settembre 1879. — Corte di cassazione di Torino, 11 maggio 1881. — Corte d'appello di Torino, 22 giugno 1881. — Tribunale di Novara, 23 marzo 1883. — Corte d'appello di Torino, 26 dicembre 1883. — Questa medesima Corte, nella sentenza dell'11 maggio 1881, giudicò che quegli il quale rilascia una cambiale in bianco è obbligato a pagarla, salvo le sue ragioni verso il prenditore, che nulla abbiagli dato in corrispettivo del titolo ricevuto.

[2] Cod. comm., art. 254.

Dire che, poichè la legge non impone la « unicità » del contesto, il nome del prenditore ha da poter essere scritto anche dopo; è dimenticare che altra cosa è che una cambiale possa essere creata, per così dire, un po' alla volta, e che ad un requisito manchevole prima si possa provveder poi, benchè sempre innanzi che esca dalle mani del traente o dell'emittente, cioè innanzi che da essa scaturisca alcun rapporto giuridico; ed altra che una scrittura alla quale manchi alcun requisito essenziale possa mai essere data e ricevuta come cambiale, ed essere quindi capace di effetti cambiarii. Certo, la legge non è senza contraddizione quando riconosce valide le cambiali con firme di persone incapaci o con firme false, sebbene la incapacità o la falsità riguardi la persona o la firma del traente (N. 41 e segg.), e poi nega ogni virtù cambiaria ad un titolo che manchi di alcun requisito essenziale (come se la incapacità o la falsità non supponga, appunto, una condizione di cose contraria affatto alla legge); ma poichè la sua parola è chiara e imperativa, la sua parola dev'esser rispettata. — Queste conclusioni (assai più certe per la nuova legge, che non per la precedente) non tolgono ancora che noi facciam voti perchè sieno riconosciute valide le cambiali in bianco, e quindi, come necessaria conseguenza, anche quelle al portatore. Ma guai per la legge, se alle precise sue disposizioni ogni scrittore potesse sostituire le proprie aspirazioni scientifiche! No; ogni cambiale deve uscire perfetta dalle mani del traente o dell'emittente, così per quanto riguarda il nome del prenditore, come per quanto riguarda gli altri requisiti essenziali, sotto pena altrimenti, ripetiamo, di non valere per cambiale fra le persone che concorsero alla sua creazione e verso chicchessia; sebbene su di essa possano aggiungersi poi altre obbligazioni valide, allorchè queste sieno

conformi alla legge, come diremo fra breve a proposito della mancanza, in genere, di alcun requisito essenziale (N. 75 e segg.).

§ 2.

Nome del trattario.

—

SOMMARIO.

67. Chi sia trattario, e come se ne debba fare la indicazione. – Più trattarii. — 68. Della cambiale tratta sopra sè stesso. — 69. Della cambiale domiciliata. – Rinvio. — 70. Degli indicati al bisogno, o dei bisognatarii.

67. Trattario è quegli a cui si dà l'incarico di pagare (N. 50). Se mancasse la designazione di questa persona, mancherebbe addirittura la delegazione di pagamento, nè più si potrebbe parlare di cambiale tratta.

Anche la persona del trattario va indicata con tutta chiarezza (come già si è detto a proposito del prenditore (N. 61) [1]), o col di lui nome e cognome, o con la sua ditta, o col nome del suo stabilimento, o con la di lui ragione sociale. Se, tuttavia, codesta designazione non fosse fatta completamente, ma non ci fosse dubbio sulla persona voluta designare quale trattario; come pure, se il nome suo non fosse scritto in quella parte della cambiale in cui si provvede al pagamento, ma fosse però scritto nel titolo [2]; non per questo la cambiale si potrebbe dir nulla, od anche solo difettosa.

---

[1] Cod. comm., art. 251, N. 8. — Cod. del 1865, art. 196, N. 4. — Cod. fr., art. 110, alin. 5. — Legge ted., art. 4, N. 7. — Legge belga, art. 1, alin. 4. — Legge ungh., art. 3, N. 6. — Cod. svizz., art. 722, N. 3. — Legge ingl., art. 6.

[2] Corte di cassazione di Torino, 1 febbraio 1871.

Nè, qui pure (N. 63), è necessario che unico sia il trattario. Se fossero parecchi, tutti potrebbero anche accettare; nel qual caso, il pagamento potrebbe esser chiesto a qualunque degli accettanti; sebbene, chiesto ed eseguito da uno, gli altri sarebbero liberati verso il creditore cambiario, pur rimanendo obbligati « pro quota » fra loro verso l'accettante che pagò. Invece, aggiunge la legge inglese, spedito un ordine a due trattarii alternativamente *(in the alternative)* ovvero a due o più trattarii in sostituzione l'uno dell'altro *(or to two or more drawees in succession)*, il titolo non sarebbe una vera cambiale *(is not a bill of exchange)* [1]; perchè, di tal modo, rimarrebbe incerta la persona del trattario.

68. Il Codice italiano del 1865 [2], come anche, prima di esso, la legge tedesca [3], e come, poi, la legge ungherese [4] ed il Codice svizzero [5], permetteva al traente di trarre la cambiale sopra sè stesso; sebbene queste ultime leggi vogliano, in tal caso, che il luogo di pagamento sia diverso da quello di emissione, per distinguere la cambiale tratta sopra sè stesso dalla cambiale propria, cioè dal pagherò cambiario, come diremmo noi.

Il nuovo nostro Codice tace di ciò per parecchie ragioni. — Innanzi tutto, perchè una cambiale tratta sopra sè stesso non è, come si è detto or ora, che un pagherò cambiario semplice, se il luogo di pagamento è quello stesso di emissione, o un pagherò domiciliato, se quei due luoghi sono diversi. Poi, perchè egli è, per lo meno, strano che

---

1 Art. 6, N. 2.
2 Art. 197, alin. 3.
3 Art. 6, alin. 2.
4 Art. 5.
5 Art. 724, alin. 2.

il traente debba dire « pagate », pur rivolgendo l'ordine di pagare a sè stesso. In terzo luogo, perchè egli è, del pari, strano che il traente, essendo anche trattario, debba accettar di pagare, se richiesto, la propria obbligazione. — Di qui, molte difficoltà di applicazione; sicchè fu persino ritenuto, sebbene assai erroneamente, che a fare perfetta una cambiale tratta sopra sè stesso occorresse la duplice firma dell'emittente come traente e come accettante, sotto pena, in caso contrario, che essa non avesse fuorchè il valore di un biglietto all'ordine [1]. — Oggi, adunque, se anche una cambiale pagabile dalla medesima persona che la emette contenesse la dizione « pagate », anzichè quella di « pagherò », si dovrebbe egualmente considerare come un pagherò cambiario, domiciliato o no, secondo i casi [2].

69. Delle cambiali domiciliate diremo a proposito del luogo di pagamento, per non rompere in due parti il tema (N. 78).

70. Qui, piuttosto, gioverà avvertire che, accanto al nome del trattario, possono essere indicate altre persone a cui si debba richiedere l'accettazione o il pagamento della cambiale (dato che il trattario non accetti o non paghi), prima di poter esercitare l'azione cambiaria. Codeste persone, dall'ufficio stesso a cui sono invitate, si chiamano « bisognatarii », « indicati al bisogno »; cioè,

---

[1] Corte d'appello di Brescia, 20 dicembre 1870. — In senso, tuttavia, corretto giudicarono: la Corte di cassazione di Torino, nella sentenza dell'11 dicembre 1877; e la Corte d'appello di Casale, nella sentenza del 30 giugno 1879.

[2] La Corte d'appello di Bologna, nella sentenza del 4 luglio 1874, giudicò: Se in una cambiale tratta dal traente sopra sè stesso si scrive *pagate* invece di *pagherò*, non può opporsi la mancanza di indicazione di chi deve pagare, ove dal contesto della cambiale risulti con certezza che il traente volle costituirsi anche trattario.

persone a cui si commette l'incarico di accettare o di pagare quando la cambiale appunto ne abbia bisogno, affinchè sia impedito l' esercizio dell' azione cambiaria. Sono, insomma, altrettanti trattarii di sussidio, utilissimi al commercio, perchè per mezzo loro molte cambiali si negoziano, che, altrimenti, non godrebbero credito sufficiente per ciò [1].

Lo stesso ufficio, benchè non dietro invito del traente, ma di spontanea volontà invece, prestano coloro che, volendo impedire l'esercizio dell'azione cambiaria, offrono essi medesimi spontaneamente di accettare o di pagare. Tali persone si chiamano « onoranti »; perchè, accettando o pagando, fanno appunto onore ad una firma che, altrimenti, sarebbe disonorata. — Pur questo modo di accettare e di pagare è frequente in commercio, e giova assai a riparare i colpi di disgrazie imprevedute o non potute impedire. Questo fratellevole soccorso di rado si rifiutano l'un l' altro i commercianti, appena sieno legati fra loro da rapporti di affari.

Si avverta, poi, che l'opera del bisognatario o dell'onorante può essere così richiesta dal traente o prestata a favor suo, come richiesta anche da un girante o prestata, del pari, a favor suo; perchè anche ad un girante può importare che, levato il protesto contro il trattario o l'accettante, il creditore cambiario, prima di agire contro di lui per essere garantito o pagato, si rivolga alla persona da lui indicata o che spontaneamente si presta, allo scopo di impedire appunto l'esercizio dell'azione di regresso.

Di più non diciamo su questo tema, perchè ne dovremo dire con ampiezza a proposito dell'accettazione e del pagamento straordinario o per intervento.

---

[1] Cod. del Guatemala, art. 508. — Cod. dell'Honduras, art. 621. — Legge ingl., art. 15.

§ 3.

Sottoscrizione del traente.

—

SOMMARIO.

71. Come e dove debba sottoscriversi il traente.

71. Che il traente, come qualsiasi debitore cambiario (anzi, a maggior ragione di tutti, perchè egli è, per così dire, il creatore del titolo), debba sottoscriversi sulla cambiale [1], abbiam già visto altrove (N. 44 e 56). — Qui, piuttosto, gioverà avvertire che, qualunque mezzo meccanico egli adoperasse per esprimere il proprio nome, civile o commerciale, non varrebbe a dare efficacia cambiaria al titolo. Invece, non ostante che si parli di « sottoscrizione », non è necessario che il traente apponga il proprio nome in fine della cambiale; ma può apporlo in qualunque parte di essa (non già a tergo, per non confonderlo con le girate; e non nel contesto, per non confonderlo con quello delle altre persone ivi nominate), purchè sia scritto chiaramente e completamente (N. 67) [2].

---

[1] Cod. comm., art. 251, N. 7. — Cod. del 1865, art. 196, ult. alin. — Legge ted., art. 4, N. 5. — Legge ungh., art. 3, N. 5. — Cod. svizz., art. 722, N. 5. — Legge ingl., art. 23. — Invece, il codice francese e la legge belga non accennano affatto alla sottoscrizione del traente. Ciò che, per altro, non toglie che tale sottoscrizione sia, del pari, necessariissima.

[2] Renaud, op. cit., § 16, II. — Thöl, op. cit., § 171, nota 19. — Però, se si trattasse di un pagherò cambiario, il quale dicesse, per esempio, così: Io, N. N., pagherò per questa cambiale, ecc., e il titolo fosse tutto scritto dall'emittente, la mancanza di sottoscrizione renderebbe nulla la cambiale? Rimpetto alla legge, sì; perchè non ci sarebbe sottoscri-

Che, poi, il traente possa aggiungere alla propria sottoscrizione l'una o l'altra clausola per cui egli o non si obblighi cambiariamente se non verso il prenditore, o non si obblighi così verso chicchessia, abbiamo già detto poco sopra (N. 64, e 64 *bis*), nè occorre che ci ripetiamo.

ARTICOLO TERZO.

PROMESSA CAMBIARIA E CONDIZIONI SUE.

---

§ 1.

Somma da pagare.

—

SOMMARIO.

72. Necessità di questo requisito, e come e dove lo si debba esprimere. - Pagamento in rate. — 73. Il patto degli interessi.

72. È nella somma da pagare che si concreta, principalmente, l'importanza della obbligazione cambiaria; senza di essa, l'obbligazione mancherebbe di oggetto e di scopo. Anzi, mentre nelle obbligazioni che non hanno carattere cambiario basta che la cosa oggetto del contratto sia determinata nella specie, senza che occorra anche determinarla nella quantità, purchè questa si possa poi stabilire con tutta sicurezza [1]; nelle obbligazioni cambiarie, invece, deve anche essere necessariamente indicata la quan-

---

zione. Eppure, la volontà di obbligarsi dell'emittente, anche in codesto caso, non sarebbe certa, seria, evidente? Egli è che qui la forma, per volontà stessa della legge (ma non, forse, giustamente), s'impone alla sostanza.

[1] Cod. civ., art. 1117.

tità di danaro che dovrà essere pagata alla scadenza [1]; imperocchè, altrimenti, le cambiali non potrebbero essere facilmente negoziate, nè quindi tener luogo del danaro nelle contrattazioni. Diciamo la quantità; perchè, se non fosse determinata la specie di moneta da pagare, si applicherebbero le norme del diritto comune mercantile, come si vedrà a proposito del pagamento. — Di più, mentre nelle obbligazioni non cambiarie la somma può esser fatta pagabile anche a rate successive; nelle obbligazioni cambiarie, come unica deve essere la scadenza (N. 76), indivisibile deve pur essere la somma dovuta [2], allo scopo di farne più sicuro e pronto il commercio.

Comunque sia di ciò, anche la somma va scritta nel contesto della cambiale, e si può esprimere così in cifre, come in lettere, come anche in cifre ed in lettere. In quest'ultimo caso, e sempre che vi sia differenza fra codeste due forme di espressione, vale, per alcune leggi [3], la somma scritta in lettere, per la nostra [4], la somma minore; imperocchè ciò parve conforme a quel principio di diritto civile, per cui, nel dubbio, il contratto si interpreta contro chi ha stipulato [5], cioè, nel caso nostro, contro il prenditore e gli aventi causa da lui.

---

[1] Cod. comm., art. 251, N. 4. — Cod. del 1865, art. 196, alin. 3. — Cod. fr., art. 110, alin. 4. — Legge ted., art. 4, N. 2. — Legge belga, art. 1, alin. 3. — Legge ungh., art. 3, N. 2. — Cod. svizz., art. 722, N. 2. — Legge ingl., art. 3.

[2] La legge inglese, invece, permette il pagamento anche in rate (*by stated instalments*) (art. 9, § 1 *a*), *b*).

[3] Legge ted. art. 5. — Legge ungh., art. 4. — Legge ingl., art. 9, § 2. — Il codice svizzero (art. 723), come già il nostro del 1865 (art. 196, alin. 3), vuole che la somma sia espressa in tutte lettere. Ove questa, aggiunge il codice svizzero, sia scritta più volte in quel modo e vi sia differenza, vale la somma minore.

[4] Art. 291.

[5] Cod civ., art. 1137.

73. Perchè, poi, le cambiali corrano liberamente il mercato e chi le dà e chi le riceve possa presto conoscere la somma per cui si obbliga od a cui ha diritto, mediante la semplice visione del titolo, senza essere obbligato a computi di interessi; parecchie leggi [1], di conformità alla pratica mercantile, dichiarano espressamente che qualunque promessa di interessi contenuta in una cambiale si debbe avere come non apposta.

Nè a far tacere il divieto legislativo varrebbe la finzione di pattuire una determinata indennità a titolo di multa (premio di mora) dal giorno della scadenza fino al giorno del pagamento [2], perchè non si deve permettere di eludere la legge con artificiosi raggiri. Anzi, noi crediamo (per quanto, forse, la lettera della legge possa lasciar credere il contrario) che una promessa di interessi, sotto qualsiasi forma, quand'anche contenuta in atto separato, si debba avere per nulla e di nessun effetto [3]; perchè, di questo modo, gli interessi, cacciati, per così dire, dalla porta, rientrerebbero dalla finestra.

---

[1] Cod. comm., art. 254, alin. 2. — Legge ted., art. 7. — Cod. svizz., art. 725, alin. 2. — Trib. comm. di Napoli, 2 maggio 1883. — La legge inglese, invece, permette espressamente (art. 9, § 1, *a*).

[2] Tribunale Supremo di Vienna, 1 agosto 1873.

[3] Tribunale Supremo di Vienna, 15 maggio 1873. — Tribunale comm. di Napoli, 28 dicembre 1881.

§ 2.

Scadenza.

Sommario.

74. Necessità che sia ben determinata la scadenza. — 75. La scadenza può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. — 76. La scadenza deve essere unica per tutta la somma.

74. Il sapere quando si ha da pagare o da essere pagati è di capitale importanza per le cambiali; perchè i diritti che derivano da queste si possono esercitare soltanto entro termini di tutto rigore, i quali appunto decorrono dal giorno della scadenza, o da quello in cui si eseguono alcuni atti che vanno compiuti entro un tempo, di regola, brevissimo a datare da quel primo giorno.

Come si vede, il diritto cambiario, anche intorno a ciò, si scosta assai dal diritto comune; il quale non pronuncia mai la nullità della obbligazione per la di cui esecuzione non sia stato convenuto un certo termine, ma si limita a stabilire che in questo caso l'obbligazione si deve eseguir sûbito, semprechè la qualità di essa, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la esecuzione, non richieda che il termine sia stabilito dall'autorità giudiziaria [1].

Ecco, perchè anche la scadenza è fra i requisiti essenziali delle cambiali [2].

---

[1] Cod. civ., art. 1173, alin. 1.

[2] Cod. comm., art. 251, N. 5. — Cod. del 1865, art. 196, alin. 5. — Cod. fr., art. 110, alin. 6. — Legge ted., art. 4, N. 4. — Legge belga, art. 1, alin. 5. — Legge ungh., art. 3, N. 4. — Cod. svizz., art. 722, N. 4. — Legge ingl., art. 10, 11, 12.

75. La scadenza può essere a tempo determinato o indeterminato [1].

È a tempo determinato, quando la cambiale è fatta pagabile: a giorno fisso e determinato, sulla tal fiera o sul tale mercato (N. 245), o a certo tempo dalla data (N. 247), qualunque sia la distanza di tempo [2]. E si dice a tempo determinato, perchè in tutti questi casi il giorno preciso della scadenza è già conosciuto fino dal tempo in cui si emette il titolo. — Nè, quando la scadenza è a giorno fisso, è proprio necessario che sia indicato l'anno, il mese e il giorno, o, per lo meno, il mese e il giorno dell'anno in cui la cambiale si dovrà pagare. Se anche, invece di ciò si dicesse, per esempio: « pagate il giorno dello Statuto, o quello della nascita di S. M., o l'anniversario di un notissimo fatto storico (la battaglia di Palestro, di Magenta, di S. Martino e Solferino, ecc.) o della morte di una notissima persona (Cavour, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, ecc.) », la scadenza sarebbe egualmente indicata con tutta certezza, perchè si intenderebbe il prossimo mese e giorno in cui si verificherà tale avvenimento. Per altro, se la scadenza fosse indicata con la dichiarazione del giorno, del mese e dell'anno, e con la designazione anche di un fatto storico che a quella si riferisse, ma questa designazione non corrispondesse esattamente con quella (come, se si dicesse: pagate il prossimo anniversario della battaglia di S. Martino e Solferino, 25 giugno; oppure, pagate il 25 giugno prossimo, anniversario della battaglia di S. Martino e Sol-

---

[1] Cod. comm., art. 252.

[2] Epperò la Corte d'appello di Ancona, nella sentenza del 12 aprile 1882, giudicò assai rettamente, non ripugnare alla essenza di una obbligazione cambiaria che il pagamento della cambiale debba eseguirsi a lungo tempo (nella specie, a cinque anni e venticinque giorni), qualora essa sia regolare nei rapporti della tassa di bollo.

ferino); la cambiale si dovrebbe dir nulla per indeterminatezza della scadenza, quelle due indicazioni non coincidendo fra loro, e non potendosi quindi sapere con sicurezza se il traente abbia voluto far pagabile la cambiale il giorno 24 o il giorno 25 di giugno. — Anzi, a tempo determinato si dovrebbe pur dire la cambiale con iscadenza a metà mese, a mezzo mese, e quella al principio ed alla fine di un mese; perchè, nella prima ipotesi, essa, per uso costante ed universale, si dovrebbe intendere che scada e sia pagabile al quindici del mese, qualunque fosse la lunghezza di questo; e nella seconda ipotesi si intenderebbe pagabile il giorno primo o l'ultimo del mese indicato [1].

È a tempo indeterminato, quando la cambiale è fatta pagabile: a vista [2] od a piacere, oppure a certo tempo vista. — Una cambiale a vista, infatti, è pagabile in qualunque giorno piaccia al possessore di presentarla per ciò al trattario, purchè non si ecceda una certa misura di tempo prestabilita dai contraenti o dalla legge. Talvolta, la scadenza a piacere può assumere una forma particolare, come chi dicesse: pagate fino al giorno di S. Michele [3]; nel qual caso s'intende che il possessore può chiedere il pagamento della cambiale fino a tutto quel giorno. — E di una cambiale a certo tempo vista non si può conoscere il tempo della scadenza, se prima non la si presenti al trattario per la accettazione, od almeno per far

---

[1] Cod. comm., art. 285, alin. 2 e 3. — Legge ted., art. 30. — Legge ungh., art. 30. — Cod. svizz., art. 749, alin. 2 e 3.

[2] Per la legge inglese (art. 10, I, *b*) una cambiale si considera « a vista » (*on demand, at sight, or on presentation*) quando non sia indicato alcun tempo per il pagamento. — Per noi, poichè questa indicazione è essenziale, la mancanza sua toglierebbe ogni efficacia cambiaria al titolo.

[3] Tribunale Supremo di Vienna, 10 dicembre 1870.

decorrere il termine a vista del quale la cambiale fu tratta. Stabilito il termine della presentazione, la cambiale, da tratta a certo tempo vista, si tramuta in cambiale a scadenza determinata. — Si avverta, per altro, che, tanto per le cambiali a vista (e già l'abbiamo avvertito dianzi), quanto per quelle a certo tempo vista, non è lasciato all'arbitrio assoluto del possessore di presentarle in qualunque tempo o al pagamento o per fare decorrere il termine a vista del quale furono tratte. Se fosse diversamente, è facile vedere quanta incertezza si getterebbe nelle contrattazioni, e come il debitore del titolo, o chi fu invitato a pagarlo, sarebbe impacciato in ogni suo movimento, ove potesse sentirsi minacciato sempre di pagamento, senza mai sapere davvero quando la minaccia diverrà realtà. Egli è a quest' uopo, come diremo a proposito dell'accettazione e del pagamento, che le leggi stabiliscono un termine massimo entro cui la presentazione delle cambiali a vista o a certo tempo viste debbe essere fatta, sotto pena di decadenza.

76. Comunque sia determinata la scadenza, questa deve essere unica per tutta la somma indicata nella cambiale, del pari che unica dev'essere la somma da pagare, cioè non divisibile in rate (N. 72); sebbene, come vedremo a suo tempo, si permetta al trattario di limitare la propria accettazione ad una parte soltanto di quella somma. E si vuole che sia unica, perchè, altrimenti, ad ogni negoziazione occorrerebbero indagini sulle diverse scadenze, e quindi molte sarebbero le difficoltà e frequenti gli inganni.

Insomma, vale, qui pure, lo stesso ordine di considerazioni già accennate a proposito degli interessi (N. 73).

§ 3.

Luogo del pagamento.

—

SOMMARIO.

77. Come può esser fatta la designazione del luogo di pagamento. — 78. Delle cambiali domiciliate.

77. Anche la indicazione del luogo di pagamento è necessaria; perchè, altrimenti, nè il creditore saprebbe dove chiedere il pagamento, nè il debitore dove pagare; tanto più che, qui pure, le norme del diritto comune, le quali fanno così larga parte all'arbitrio dell'interpretazione ed all'incertezza quindi [1], mal potrebbero acconciarsi con la determinatezza e sicurezza che sempre invece devono avere tutte le condizioni della obbligazione cambiaria. Egli è per ciò che non vi ha legge, si può dire, la quale non annoveri la indicazione del luogo di pagamento fra le condizioni essenziali.

A raggiungere, tuttavia, lo scopo si possono seguire due vie diverse. Si può, cioè, o indicare espressamente il luogo in cui la cambiale dovrà essere pagata [2], o indicarlo implicitamente. In questo secondo caso vale come luogo di pagamento quello indicato accanto al nome del trattario (o dell'emittente, se si trattasse di pagherò) [3]; perchè giusto è

---

[1] Cod. civ., art. 1249, 1468, 1508.

[2] Cod. comm., art. 251, N. 6. — Cod. del 1865, art. 196, alin. 5. — Cod. fr., art. 110, alin. 6. — Legge ted., art. 4, N. 8. — Legge ungh., art. 3, N. 8. — Cod. svizz., art. 722, N. 8.

[3] Cod. comm., art. 253. — Legge ted., art. 4, N. 8. — Legge ungh., art. 3, N. 8. — Cod. svizz., art. 722, N. 8.

presumere che, nulla essendo espressamente detto, il traente voglia far pagare ed il prenditore essere pagato là dove risiede quegli a cui è rivolta la delegazione di pagamento, cioè il trattario. Se, per caso, non fosse indicato in modo espresso alcun luogo di pagamento ed accanto al nome del trattario non fosse anche indicato il luogo di sua residenza, la cambiale, per questo riguardo, sarebbe nulla.

In ambedue codeste ipotesi va poi da sè, che per luogo di pagamento s'intende, non soltanto la città, il borgo, il villaggio, ecc., indicati nella cambiale; ma, bene ancora, la casa o lo stabilimento in cui risiede il trattario. Egli è anche per ciò che la indicazione di codesto luogo vale elezione di domicilio per tutti gli atti da compiersi contro il debitore o i debitori in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento [1], quand'anche, di fatto, eglino sieno domiciliati altrove.

78. Se, più di solito, il pagamento di una cambiale deve effettuarsi nel luogo di residenza del trattario e da lui medesimo; ben può darsi, tuttavia, che esso debba eseguirsi: o nel medesimo luogo dove risiede il trattario, ma da altra persona; oppure in luogo diverso e per mezzo o dello stesso trattario o di altra persona da lui designata al momento dell'accettazione [2], o già stata designata al-

---

[1] Corte di cassazione di Palermo, 21 dicembre 1872. — Corte di cassazione di Torino, 10 luglio 1873, e 11 novembre 1882. — Corte di cassazione di Napoli, 28 aprile 1879.

[2] Cod. comm., art. 255, alin. 1; e art. 264. — Legge ted., art. 24. — Legge ungh., art. 24. — Cod. svizz., art. 743.

Su questo tema, la Corte di cassazione di Napoli, nella sentenza del 5 gennaio 1882, giudicò: Il fatto di avere il sottoscrittore rilasciato il biglietto all'ordine con la elezione di domicilio in bianco dimostra che siasi voluto su ciò rimettere alla volontà del creditore; e per ciò non si può muovere censura alla sentenza che ha respinta, come irrilevante, la prova per testimonii di questo fatto.

l'uopo dal traente al momento della emissione. — Le cambiali pagabili in un luogo geograficamente diverso dalla residenza del trattario (altra città, altro villaggio, altro borgo, ecc.) si dicono « domiciliate », quand'anche, tratte da un luogo sopra un altro, fossero poi dal trattario dichiarate pagabili nel luogo stesso di emissione; invece, le cambiali pagabili nello stesso luogo dove risiede il trattario, quantunque da persona diversa, e semprechè non siavi rimessa da luogo a luogo, non si possono, rigorosamente, chiamare domiciliate [1]. — Se i trattarii fossero parecchi (N. 67), e domiciliati anche in luoghi diversi, la cambiale non si potrebbe dire domiciliata, ove non risultasse dal suo stesso tenore che il luogo di pagamento è diverso dal domicilio di tutti i singoli trattarii [2].

Parecchie possono essere le ragioni per cui si voglia emettere una cambiale domiciliata. — Talvolta può essere che il traente non conosca alcuno nel luogo in cui il prenditore avrebbe d'uopo di esser pagato della cambiale, e che, ciò non ostante, egli voglia fargliela pagare egualmente là. Allora il traente invita il trattario, non solo a pagare, ma a pagare personalmente o per mezzo di alcun suo incaricato in quel determinato luogo. — Altra volta può darsi che un commerciante, dovendo ricevere danaro in luogo diverso da quello dell'ordinaria sua residenza, e volendo ivi recarsi pei proprii affari, dica a' suoi creditori, che per avventura potessero anche aver bisogno di far pagare in quello stesso luogo una determinata somma di danaro, di trarre cambiale sopra di lui e di farla pagabile là dove egli intende recarsi. — E così via.

---

[1] Tribunale Supremo di Vienna, 20 agosto 1862. — Corte d'appello di Venezia, 9 dicembre 1869 e 13 giugno 1876.

[2] Corte d'appello di Venezia, 13 giugno 1876.

SEZIONE SECONDA.

MANCANZA DI ALCUN REQUISITO ESSENZIALE.

—

SOMMARIO.

79. Come il tema differisca da quello riguardante le firme false o falsificate. — 80. Effetto della mancanza di alcun requisito essenziale. — 81. Corollarii che derivano da codesto effetto. E, principalmente, se sopra una cambiale originariamente nulla si possano tuttavia instituir poi validi rapporti cambiarii.

79. Delle cambiali con firme o con indicazioni false o falsificate abbiamo detto precedentemente (N. 43).

Qui, invece, supponiamo, non già che la cambiale sia regolare nella sua forma estrinseca, benchè intimamente viziata di falsità o di falsificazione; ma, anzi, che codesta forma sia manchevole.

80. Or bene; siccome ciò che è essenziale è elemento necessario di qualunque esistenza fisica o giuridica; così, ove certi requisiti sieno essenziali o per dichiarazione della legge o per la natura medesima della obbligazione, è ben certo che, essi mancando, tale obbligazione non possa mai neanche sorgere. Essenziali poi tutti essendo i requisiti della cambiale di sopra ricordati, perchè hanno tutti la stessa efficienza, del pari la mancanza dell'uno o dell'altro di essi è causa di eguali conseguenze giuridiche [1].

Per altro, siccome, qui pure (N. 39), *utile per inutile non vitiatur*, e sarebbe soverchio che un'obbligazione, per ciò solo che non può avere la efficacia di cambiale, non

---

[1] Cod. comm., art. 254, alin. 1. — Legge ted., art. 7. — Legge ungh., art. 6. — Cod. svizz., art. 725, alin. 1. — Legge ingl., art. 3, § 2.

potesse averne qualchessia, ove pur contenesse requisiti sufficienti all'uopo; fa opera saggia il nostro Codice allorchè dichiara che, nulla una tale obbligazione come cambiale, può sempre valere, tuttavia, come obbligazione civile o commerciale, secondo i casi [1].

Che se l'uno o l'altro requisito ben prima risultasse dal titolo, ma vi fosse poi tolto o cancellato, la nullità sarebbe ancora certa e inevitabile [2]. — In quella vece, ove si trattasse soltanto di qualche irregolarità di indicazione, e non già di mancanza, la cambiale non sarebbe nulla, quando tale irregolarità non togliesse di ben conoscere egualmente la volontà dei contraenti (N. 75).

81. Dal principio, poi, che la mancanza dell'uno o dell'altro requisito essenziale vizia di nullità la cambiale, derivano parecchi corollari. Cioè: 1.° che la mancanza stessa deve essere opposta d'ufficio, senza che occorra alcuna dichiarazione di parte interessata; 2.° che, la obbligazione cambiaria sostanziandosi nello scritto, a questo soltanto si deve aver riguardo, poco importando che la obbligazione sia stata assunta di conformità alla legge, se di questa conformità non appaia dalla forma esteriore del titolo; 3.° che sovra una cambiale, originariamente nulla, si possono tuttavia instituire validi rapporti cambiarii, quando le obbligazioni posteriori, considerate in sè stesse, abbiano tutti i requisiti per la loro efficacia cambiaria.

Sul primo e sul secondo corollario si può dire che tutti sieno d'accordo. Non così sul terzo.

La legge tedesca [3], infatti, ed il codice svizzero [4], dopo

---

[1] Cod. comm., art. 254, alin. 1.
[2] Thöl, op. cit., § 172. — Renaud, op. cit., § 17.
[3] Art. 7.
[4] Art. 725, alin 1.

aver detto che da uno scritto al quale manchi alcun requisito essenziale non può mai nascere obbligazione cambiaria, aggiungono: lo stesso deve dirsi delle dichiarazioni apposte poi a tale scritto per girata, accettazione od avallo. — A noi questa aggiunta pare un errore. E di vero; se è principio della nuova dottrina cambiaria che ogni obbligazione deve essere considerata in sè e per sè, e per ciò che essa vale, senza riguardo alle obbligazioni anteriori o posteriori (N. 30 e 42); se questo principio è applicato senza contestazione allorchè si tratta di cambiali con firme di persone incapaci, o con firme false o falsificate, o con altre indicazioni del pari false o falsificate; perchè mai non lo si dovrà applicare alla stessa emissione? Dire che quando una cambiale sia valida originariamente, per tale si debbe avere anche quando vi si aggiungano obbligazioni nulle, perchè la validità primitiva le permise di sorgere e di vivere secondo la legge, mentre, quando una cambiale sia nulla fin dalla sua origine, manca pur qualsiasi principio di valida esistenza; è dimenticare la indipendenza, pur dianzi ricordata ed ammessa, delle singole obbligazioni cambiarie. Che differenza c'è egli mai fra il caso che falsa o falsificata sia la firma del traente, per esempio, o la somma da pagare; e il caso che tale firma o la indicazione della somma manchi addirittura? Ciò che è falso, non è, forse, come se giuridicamente non esistesse?

Buon per noi che nulla di tutto ciò si legge nel nostro Codice; il quale, anzi, dichiarando che la mancanza di alcun requisito essenziale esclude la qualità e gli effetti di cambiale, lascia ragionevolmente presumere che, non ostante ciò, le obbligazioni aggiunte poi al titolo si debbano avere per valide ove contengano in sè i requisiti da esso voluti. E tanto più ci pare esatta questa conseguenza, in quanto che il nostro Codice, pur avendo preso

per modello la legge tedesca, non riprodusse la dichiarazione di nullità della quale diciamo. — Adunque, ben, mancando l'uno o l'altro requisito essenziale, nessuna obbligazione cambiaria sorgerà fra traente da una parte, e prenditore o chicchessia dall'altra; ma se il prenditore, od altri poi, per girata, per accettazione, od altrimenti completerà, nei proprii riguardi, il titolo, aggiungendo, per esempio, alla propria girata od alla propria accettazione il luogo o il tempo del pagamento (ove la mancanza riguardasse appunto l'una o l'altra indicazione), quelle obbligazioni posteriori si dovranno dire capacissime di effetti cambiarii così fra i contraenti, come fra gli aventi causa da essi [1].

SEZIONE TERZA.

DI ALCUNI REQUISITI NON ESSENZIALI.

—

Sommario.

82. La necessità di alcuni requisiti essenziali non esclude che una cambiale possa contenere altri requisiti non essenziali. — 83. Della clausola « all'ordine »; e, di quella « non all'ordine » e « senza garanzia ». - Rinvio. — 84. Della rimessa da luogo a luogo. — 85. Della indicazione della valuta. — 86. Se la emissione di una cambiale operi novazione. — 87. Della provvista dei fondi. — 88. Dei duplicati. — 89. Della lettera d'avviso.

82. Quando le leggi dichiarano essenziali certi requisiti alla esistenza di una obbligazione, non intendono già che soltanto quei requisiti, e non altri, vi debbano essere; anzi, lasciano pienissima libertà ai contraenti di aggiungerne tali e tanti altri, quali e quanti può far loro

[1] Thöl, op. cit., § 173, nota 3. — *Contra:* Renaud, op. cit., § 17, nota 1.

comodo affinchè la obbligazione meglio risponda agli scopi loro. — Egli è per ciò che, pur volendosi nelle cambiali i requisiti essenziali accennati precedentemente, si permette di aggiungervi tutte quelle altre dichiarazioni che la pratica mercantile o gli interessi speciali dei contraenti possono suggerire.

Noi vogliamo ora, appunto, accennare brevemente ai più usati di codesti requisiti non essenziali.

83. Uno di essi è la clausola « all'ordine », della quale abbiam già detto precedentemente (N. 64). Apposta o non apposta, essa non muta o scema comecchessia il diritto di trasferire la cambiale per girata.

Anche della clausola « non all'ordine » abbiamo già detto altrove (N. 64); come diremo della clausola « senza garanzia » a proposito della girata (N. 111).

84. Così pure, per noi non è più necessario che il luogo di pagamento sia diverso da quello di emissione, perchè la cambiale oggi non è più necessariamente, come si è detto altrove (N. 21), prova e documento di cambio traiettizio; ma si può emettere anche per una operazione che sorga e si compia nello stesso luogo di emissione, senza che per ciò essa non sia una validissima cambiale. — La diversità di luogo è necessaria solo allora che la cambiale sia domiciliata (N. 78). Però, questa è una necessità, non tanto imposta dalla legge, quanto voluta dalla natura stessa delle cose; non potendo esservi cambiali domiciliate se i due luoghi di emissione e di pagamento non sieno diversi, o se, pur essendo eguali, non vi sia rimessa da luogo a luogo.

85. Anche la indicazione della valuta, cioè del valore dato dal prenditore, o da altri per lui, al traente in corrispettivo della cambiale rimessa dal traente al prenditore, non è più necessaria per il nuovo diritto (N. 21),

sia che le leggi ne dicano espressamente[1], sia che ne tacciano[2]. E ciò perchè, la valuta designando la causa dell'obbligazione, è principio del nostro diritto che una causa lecita ci debba sì essere nelle obbligazioni, ma non è necessario che sia anche espressa[3]. — Egli è per questo che le firme di favore (le quali fingono una causa che non esiste) non obbligano mai chi le dà in confronto di chi le riceve (N. 48, 49).

E siccome ciò che si dà per valuta può essere, non solo danaro, ma tutto quanto ha un valore di scambio (N. 6, 20), anche la valuta può essere assai diversamente designata. Così, per esempio, si dice: valuta in danaro, in merci, in conto, valuta ricevuta, valuta cambiata, valuta in differenze di borsa, ecc.; per significare, appunto, che in corrispettivo della cambiale furono dati danaro o merci, o che dell'importo della cambiale il prenditore accredita in conto corrente il traente, ecc.

86. Comunque sia, allorchè in corrispettivo di moneta o di merci ricevute, ecc., il debitore trae cambiale sopra alcuno o si obbliga a pagare egli stesso per mezzo di cambiale, ed il creditore non si oppone a questo modo di pagamento, noi crediamo che si operi novazione per la sostituzione di una nuova obbligazione alla primitiva; imperocchè, non potendo sussistere due obbligazioni per una stessa causa di debito, è naturale ritenere che i contraenti abbiano voluto estinguere la loro precedente obbligazione creando la nuova.

Che si dice in contrario? Si dice che, le cambiali non valendo ad estinguere le obbligazioni se non quando sieno

---

[1] Cod. comm., art. 251, ult. alin. — Legge ingl., art. 4, *b*); e art. 27.
[2] Legge ted., legge ungh., legge belga, cod. svizz., ecc.
[3] Cod. civ., art. 1120, 1121.

pagate alla scadenza, epperò la loro efficacia estintiva non isviluppandosi attualmente, non si può anche ritenere che attualmente bastino ad operare novazione; la quale ha luogo soltanto allorchè si estingua una obbligazione presente per mezzo di un pagamento presente. Casaregis, infatti, diceva che « girata... numquam intelligitur facta pro soluto, sed pro solvendo » [1]. E prima di lui ancora, Turri, a proposito di chi si obbliga per cambiali, scriveva: « Unde cum sibi providens de hac subscriptione, non intendat obligationem priorem extinguere, sicut de facto non extinguit, sed aliam pro maiori cautione prioris acquirere; hoc ipsum excludit universam naturam novationis » [2]. Tale era anche l'opinione della Ruota di Genova [3]; e tale è pure quella di parecchi moderni scrittori [4]. — Non ostante questo cumulo di gravissime autorità, noi persistiamo nella nostra opinione; imperocchè il traente, consegnando la cambiale al prenditore (che, appunto, se la piglia), intende conferirgli, non solo il diritto di farsi pagare alla scadenza dal trattario o da lui medesimo (secondo che si tratti di cambiali o di pagherò), ma bensì, e per di più, il diritto di agire contro i condebitori per essere pagato da essi

---

[1] Op. cit., *Discurs. LI*, N. 8. — Vedi anche Ansaldo, op., cit., *Discurs. II*, N. 27 e segg.

[2] Op. cit., *Disput. I*, *quaest. 17*, N. 39.

[3] Op. cit., *Decis. I*, N. 7; e *Decis. II*, N. 11.

[4] Pardessus, op. cit., N. 221. — Delamarre et Le Poitvin, *Traitè thèorique et pratique de droit commercial*, vol. 2, N. 376. — Massé, op. cit., N. 2203, 2204. Il quale, tuttavia, nel numero seguente dice che v'è novazione quando una cambiale sia data in pagamento di una vendita a pronti o di un credito liquido ed esigibile; ipotesi che è, appunto, la nostra. = Nel senso che non si operi novazione vedasi pure: Corte d'appello di Genova, 11 giugno 1878. — Corte d'appello di Torino, 1 febbraio 1879. — Corte di cassazione di Roma, 4 luglio 1879. — Corte di cassazione di Torino, 31 gennaio 1882. — Corte d'appello di Genova, 28 febbraio 1882. — Corte di cassazione di Torino, 20 dicembre 1882.

o amichevolmente o per le vie giudiziarie. Dunque, non si vede perchè il pagamento per mezzo di cambiale offra meno garanzie che altre forme di pagamento; tanto più che, pagata una cambiale alla scadenza, gli effetti del pagamento retroagiscono, di solito, fino al giorno in cui essa fu data e ricevuta. Nè, così essendo le cose, è ammissibile la ipotesi che, per mezzo della cambiale, il creditore intenda soltanto procurarsi una maggior garanzia; mentre la cambiale, molto più che una garanzia, è un mezzo di pagamento; e mentre, pur qui, mancherebbe la dichiarazione esplicita del debitore, di volere, cioè, piuttosto garantire, anzichè pagare. Ed ecco, allora, che si potrebbe fare agli oppositori quella medesima censura che essi muovono a noi. — No; quando non sia altrimenti pattuito, una cambiale per valuta in merci, in danaro, ecc., opera novazione della precedente obbligazione.

87. Perchè il trattario accetti la cambiale tratta sopra di lui occorre, più di spesso, come vedremo a proposito dell'accettazione, che egli sia creditore del traente, oppure che fra essi vi abbiano rapporti di conto corrente. Che il trattario accetti allo scoperto è caso rarissimo. — Or bene; ciò di cui il traente provvede il trattario, o di cui questi è già provveduto, perchè accetti, o la inscrizione in conto corrente della somma portata dalla cambiale a debito del traente, costituisce quella che si dice « provvista dei fondi ».

Siccome anche di questo istituto diremo partitamente a suo tempo, qui ci basti avvertire: 1.° che a fare perfetta una cambiale non è punto necessario che da essa risulti di alcuna provvista; 2.° che, in ogni caso, i rapporti derivanti dalla provvista sono puramente interni fra traente e trattario, non hanno carattere cambiario e non esercitano alcuna influenza sulla condizione giuridica del pos-

sessore del titolo rimpetto al debitore; sebbene per certe leggi si faccia una eccezione a questi principii, come diremo a proposito della decadenza dall'azione cambiaria di regresso.

La designazione della provvista si può fare in qualunque modo; per esempio, con le parole: ponete in conto, o ponete in conto di N. N., ecc. [1].

88. Del pari, è requisito accidentale che la cambiale porti la indicazione di 1.ª, 2.ª, 3.ª, ecc.; mentre ciò avviene soltanto allora che di una cambiale si emettano più esemplari, allo scopo di far sapere che essi non sono altrettante cambiali originali e indipendenti fra loro, e capaci quindi, singolarmente, di attribuire il diritto al pagamento della somma ivi indicata, ma che, presi pur tutti insieme, non rappresentano che un' unica obbligazione cambiaria, capace quindi anche di un unico pagamento. I titoli che portano codesta indicazione si dicono « duplicati ». — Ma di ciò diremo fra breve, a proposito della moltiplicazione delle cambiali (N. 91 e segg.).

89. Da ultimo, per impedire che sieno accettati più esemplari di una medesima cambiale, e perchè il trattario, prima della presentazione della cambiale alla accettazione, sappia se gli convenga o no di accettare, e per altri motivi di sicurezza; il traente, appena emesso il titolo, suole darne notizia al trattario per mezzo di una lettera, la quale, dallo scopo a cui serve, si dice « d'avviso » (N. 18).

Anche di questo avviso che si intende spedire al trattario può esser fatto cenno sulla cambiale con le parole: « secondo avviso » o con altre equivalenti. Quando, per contrario, non si spedisca nessun avviso, si può anche scrivere: « senza avviso », ecc. [2].

---

[1] Thöl, op. cit., § 170.
[2] Thöl, op. cit., § 170.

CAPO SECONDO.

MOLTIPLICAZIONE.

—

SOMMARIO.

90. Diciamo, prima, dei duplicati; poi, delle copie; poi ancora, dei fogli di allungamento.

Però, una cosa va sûbito avvertita. Ed è che noi, qui, non intendiamo già occuparci delle operazioni cambiarie che si possono eseguire per mezzo di codesti titoli (perchè di ciò diremo a proposito della girata, dell'accettazione e del pagamento, per non rompere in due la trattazione di questi istituti, e perchè qui tale discorso male si intenderebbe ancora); ma, soltanto, del modo per cui si può ottenere la emissione di un duplicato o di una copia, e della forma di questa emissione.

SEZIONE PRIMA.

DUPLICATI.

—

SOMMARIO.

91. Duplicato dicesi la identica riproduzione di una cambiale, così come questa si trova di essere al momento

della emissione, od in qualunque altro momento della sua vita giuridica. — Se la riproduzione è identica, il duplicato o i duplicati non costituiscono, insieme alla cambiale originale, che un'unica obbligazione. Non identica, invece, la riproduzione [1], o, pure essendo identica, i diversi duplicati non sono contraddistinti fra loro coi numeri progressivi 1.°, 2.°, 3.°, ecc. (N. 88); ogni duplicato costituisce una distinta obbligazione, e il traente e l'accettante rimangono tante volte obbligati, quanti sono i duplicati da loro emessi ed accettati [2].

Ma, pure allora che codesti duplicati contengano la indicazione di 1.°, 2.°, 3.°, ecc., perchè il trattario, pagando, estingua la obbligazione portata dalla cambiale, è necessario: che egli paghi soltanto dietro la presentazione dell'esemplare da lui accettato; oppure, se nessun esemplare fu da lui accettato, che egli dichiari su quello presentatogli che il pagamento eseguito sopra questo estingue ed annulla tutti gli altri esemplari (N. 93). — Di ciò, tuttavia, diremo meglio a proposito del pagamento.

92. Parecchi sono gli scopi a cui servono i duplicati.

Intanto, può darsi che la cambiale per giungere al trattario

---

[1] La Corte d'appello di Venezia, nella sentenza del 13 giugno 1882, giudicò: Una *prima* di cambio che esprima la somma con le parole « franchi in oro », non è conforme ad una *seconda* che porti la indicazione « lire italiane », sebbene nel resto eguale in tutto alla *prima*, e deve considerarsi non più come un duplicato, ma come una cambiale distinta.

E va bene; perchè, pur dato che le due somme sieno perfettamente eguali, mentre la prima *deve* essere pagata con monete d'oro, la seconda *può* essere pagata anche con monete d'argento; epperò l'oggetto della obbligazione non è più identico in ambedue gli esemplari.

[2] Cod. comm., art. 278. — Cod. del 1865, art. 196, ult. alin. — Legge ted., art. 66. — Legge ungh., art. 70. — Cod. svizz., art. 783. — Thöl, op. cit., § 360.

debba percorrere luoghi lontani e pericolosi o dove infierisca la guerra, la pestilenza, ecc. Allora, per essere più sicuri che la cambiale giungerà a destinazione, la si emette in più esemplari, parecchi dei quali vengono spediti al trattario, affinchè egli od accetti l'unico esemplare pervenutogli, o, fra i parecchi pervenutigli, ne accetti uno. — Altra volta può accadere che il prenditore, pur volendo tosto spedire la cambiale all'accettazione, voglia anche sùbito negoziarla. Pure in tal caso non gli è possibile conseguire codesti scopi, se non facendo emettere la cambiale in due esemplari almeno, per così spedirne uno al trattario, e per negoziare l'altro [1]. — Talvolta ancora può accadere che la cambiale originale sia perduta, distrutta; e così via. — A siffatti scopi accennava, in parte, lo Scaccia quando scriveva: « Quaero tertio, ad quod fiant tot literae cambii de eodem contractu cambii? Respondeo, fieri principaliter, ne fides cambii contracti pereat, et secundarie, ne creditor, ammissis seu interceptis primis vel secundis literis, cogatur redire ad debitorem, qui alias faciat » [2].

Da cui si vede che, se i duplicati servono principalmente per le cambiali tratte, possono servire anche pei pagherò; perchè di questi pure vi può esser bisogno di rendere più facile la negoziazione.

93. Due sono i modi per cui si può ottenere la emissione di uno o di più duplicati; sempre che, per mezzo di espressa dichiarazione, il traente non siasi riservato il diritto di non emetterne alcuno.

Talfiata, come si è visto, è lo stesso prenditore che ne ha bisogno e ne fa richiesta al traente, o prima della

---

[1] Thöl, op. cit., § 300 e 301. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 20.

[2] Op. cit., § 2, gl. VI, N. 3.

emissione o all'atto di questa. Allora il traente deve rilasciare al prenditore i duplicati richiesti ed apporre sopra ciascuno di essi la dichiarazione di 1°, 2°, 3°, ecc. [1], indicando anche, ove così piaccia a lui ed al prenditore, quale esemplare si dovrà presentare all'accettazione ed al pagamento. In questa ipotesi, ben gli altri esemplari possono essere negoziati, ma non mai presentati all'accettazione ed al pagamento; imperocchè e questo e quella non varrebbero a liberare il debitore, se non allora che fossero eseguiti sull'esemplare stato designato all'uopo dal traente e dal prenditore.

Anche ciò era già insegnato dallo Scaccia con le seguenti parole: « Ita, etiam qui accipit cambio, potest et debet petenti dare plures literas, quia omnes sunt veluti copiæ autenticæ primarum literarum; et qui plures petit, consulto agit, quia aut de contractu cambii constat per publicum instrumentum, et tunc quamvis creditor, etiam literis cambiis ammissis, sit cautus de cambio, nihilominus ad evitandos labores facendi fieri alias literas, caute alias ab initio eodem tempore facit fieri; aut constat ex librismet ipsius debitoris, et tunc similiter cautius aget, habendo plures literas; aut constat solum per ipsas literas, et tunc cautissime facit; imo isto casu, et omni alio, quo de cambio non extaret publicum documentum, debet semper penes se habere plures literas ut, unicis perditis literis, aliae non deficiant » [2].

Vedremo nel capo 7° come, in caso di smarrimento, distruzione, ecc., disciplini il nostro Codice la procedura di ammortizzazione.

---

[1] Cod. comm., art. 277, alin 1. — Legge ted., art. 66. — Legge ungh., art. 70, alin. 1. — Cod. svizz., art. 783, alin. 1.

[2] Op. cit., § 2, gl. VI, N. 3.

94. Tal'altra fiata, non il prenditore al momento della emissione o prima di questa, ma egli stesso dopo la emissione od alcun giratario successivo può aver bisogno o piacere di procurarsi uno o più esemplari della cambiale posseduta.

Se è il prenditore, egli non ha che da rivolgersi al traente, e questi deve rilasciargli i duplicati richiesti. — Se è un giratario successivo, egli deve rivolgersi al proprio girante immediato, e, per mezzo di questi e dei giranti che lo precedono, discendere fino al traente od all'emittente, ed invitare l'uno o l'altro, secondo i casi, a rilasciare uno o più duplicati della cambiale [1].

Sebbene l'obbligo di prestarsi alle richieste del prenditore o di alcun giratario non sia di natura cambiaria; pure è certo che, qualora alcun girante precedente od il traente si rifiutasse di prestarvisi, il richiedente potrebbe anche farlo condannare al pieno risarcimento, imperocchè egli facendo tal richiesta si vale di un diritto espressamente conferitogli dalla legge. — Nè, perchè il richiedente possa pretendere alla emissione dei duplicati od al risarcimento dei danni, è necessario che egli provi o di non aver più la cambiale originale, per causa di perdita, distruzione, sottrazione, ecc., o di non aver più neanche alcuno degli esemplari già stati emessi; innanzi tutto, perchè il bisogno di duplicati può manifestarsi anche quando ancora si abbia la cambiale originale od alcuno degli esemplari già emessi; poi, perchè la legge non subordina l'esercizio del diritto ad avere uno o più duplicati a nessuna di quelle condizioni. Egli sarebbe solo allora che il pren-

---

[1] Cod. comm., art. 277, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 240. — Cod. spagn., art. 436. — Cod. portogh., art. 326. — Cod. oland., art. 104. — Legge ted., art. 66. — Legge ungh., art. 70, alin. 2. — Cod. svizz., art. 783, penult. alin.

ditore avesse espressamente rinunciato a tale diritto, che egli non potrebbe più esercitarlo; quantunque la rinuncia del prenditore non obblighi gli aventi causa da lui, come cosa ad essi del tutto estranea, ove essi pure non vi abbiano fatto espresso riferimento.

95. Compiuto così codesto giro retrogrado fino al traente, questi emetterà uno o più esemplari secondo la richiesta, e sopra ciascuno di essi indicherà se sia 1°, 2°, 3°, ecc. (N. 91). Nel caso che fossero già stati emessi duplicati, si comincierà a scrivere sui nuovi il numero immediatamente successivo all'ultimo dei duplicati di prima emissione.

Dopo ciò, il richiedente, valendosi ancora dell'opera del traente e degli aventi causa da questo, farà risalire all'esemplare od agli esemplari emessi la catena dei successivi trasferimenti sino a sè stesso, affinchè da ciascun sottoscrittore (girante, avallante, ecc.) venga ripetuta su di quelli la propria dichiarazione di debito e la propria sottoscrizione, e il duplicato o i duplicati sieno la perfetta riproduzione della cambiale originale posseduta dal giratario che ne chiese e ne ottenne la riproduzione (N. 91). — Se, nel frattempo, alcun sottoscrittore fosse morto, oppure divenuto irreperibile od incapace, crediamo che dovrebbe sottoscrivere per lui l'erede suo od il suo legittimo rappresentante.

Tutte le spese di riproduzione sono a carico del richiedente, come quelle che sono fatte nel suo esclusivo interesse.

96. Però, se la cambiale originale fosse già stata accettata, l'ultimo giratario avrebbe ancora codesto diritto alla riemissione? E, avendolo, dovrebbe almeno dare cauzione all'accettante?

L'ultimo giratario ha indubbiamente tale diritto, senza

essere punto tenuto a dare cauzione [1]. Questa, infatti, non avrebbe altro scopo se non di premunire l'accettante contro il pericolo di un doppio pagamento; e pericolo qui invece non c'è, perchè, avendo accettato, egli ha diritto e dovere di non pagare se non dietro presentazione dell'originale o del duplicato su cui appose la propria sottoscrizione. Tutti gli altri esemplari, dovendo portare la indicazione di 2°, 3°, ecc., e per ciò solo appalesandosi duplicati (N. 3825), sono nulli per lui e per quel riguardo, e, non pagandoli, egli non espone mai sè o chicchessia ad alcuna responsabilità cambiaria.

SEZIONE SECONDA.

COPIE.

—

Sommario.

97. Cosa sono le copie di una cambiale ed a quali scopi servono.

97. Non di rado accade che, mentre il possessore della cambiale sta per inviarla all'accettazione, gli si presenti favorevole occasione di negoziarla. Anche in questo caso, certamente, egli avrebbe diritto di richiedere il traente di uno o più duplicati; ma, per ciò fare, dovrebbe compiere tutta quella lunga procedura di riproduzione della quale abbiamo detto poco sopra, e quindi lasciarsi, forse anche, sfuggire l' opportunità di negoziar sûbito il titolo. Che fa egli, allora? Riproduce in copia la cambiale posseduta (originale o duplicato) nello stato preciso in cui

---

[1] Bravard-Veyrières, op. cit., vol. 3, pag. 375 e 376.

attualmente si trova, e fa per essa e sopra di essa il proprio negozio. — Però, affinchè la copia non si confonda con la cambiale, trascritta che questa sia fedelmente su quella, egli aggiunge: « fin qui copia », od altra espressione equivalente. Anzi, per maggior sicurezza, il possessore dichiarerà sulla copia, istessamente come se si trattasse di duplicato, presso chi si trovi la cambiale per l'accettazione o con l'accettazione [1].

Fatto tutto ciò, anche la copia può essere girata, accettata, avallata, come la cambiale originale o un duplicato, con pieni effetti cambiarii [2]; sebbene il pagamento e l'azione cambiaria in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non possano aver luogo se alla copia (titolo accessorio) non sia anche unita la cambiale (titolo principale). — Questa necessaria unione dei due titoli, e il non potere i duplicati emanare che dal traente, mentre la copia può esser fatta da qualunque possessore, sono le precipue differenze fra duplicato e copia.

SEZIONE TERZA.

FOGLI DI ALLUNGAMENTO.

—

SOMMARIO.

98. Cosa sono i fogli di allungamento, ed a quali ufficii servono.

98. Brevi essendo, quasi sempre, i fogli da cui risultano le cambiali (N. 55 e segg.), non di rado può ac-

---

[1] Cod. comm., art. 281. — Cod. spagn., art. 437. — Legge ted., art. 70. — Legge ungh., art. 74. — Cod. svizz., art. 787.

[2] Cod. comm., art. 282. — Legge ted., art. 71. — Legge ungh., art. 75. — Cod. svizz., art. 788.

cadere che su di essi non capiscano tutte le girate del titolo, ove di questo non si sieno emessi duplicati o copie. Allora, perchè vi possano capir tutte, si aggiunge alla cambiale un foglio che, dall'ufficio suo, dicesi, appunto, « di allungamento ». — Esso, per altro, si dovrà così bene raccomandare alla cambiale, da formarne un tutto unico e inseparabile; imperocchè, altrimenti, non sarebbe difficile che fosse staccato da quella per essere aggiunto ad altra cambiale di maggior valore. Oltrecciò, e per impedire, fin dove è possibile, così grave pericolo, i commercianti sogliono o scrivere la prima girata, che non capisce più per intiero sulla cambiale, metà su questa e metà sul foglio di allungamento, oppur ripetere su questo foglio le principali cose contenute nella cambiale, ecc.

Del resto, sul foglio d'allungamento, come possono essere scritte le girate, può essere scritta qualunque altra dichiarazione cambiaria (avallo, accettazione, rifiuto di accettazione, ecc.); perchè, ripetiamo, cambiale e foglio di allungamento costituiscono un unico titolo per l'esercizio di tutti i diritti cambiarii.

CAPO TERZO.

NEGOZIAZIONE.

—

Sommario.

99. La proprietà di una cambiale si può trasmettere: o per mezzo di girata, ch'è il modo veramente ed esclusivamente proprio del diritto di cambio; o per mezzo di cessione.

Diciamo di ambedue questi modi. — Degli altri non occorre che ci occupiamo noi [1].

SEZIONE PRIMA.

GIRATA.

—

Sommario.

100. Premesse alcune notizie sul carattere giuridico di questo istituto, diremo poi: della girata piena, della girata in bianco e di quella per procura; che sono le tre specie di girata più conosciute.

ARTICOLO PRIMO.

CARATTERE GIURIDICO DELLA GIRATA.

—

Sommario.

101. Come ci è noto (N. 19 e segg.), per parecchi secoli la cambiale non fu che un titolo immobilitato, quasi, nelle mani del prenditore, perchè non trasmissibile se non per mezzo di cessione. Simbolo e documento del

---

[1] Thöl, op. cit., § 244.

cambio traiettizio compiutosi fra il traente, il trattario e il prenditore, quest'ultimo o il cessionario suo non poteva avere per debitore che il traente o il trattario-accettante. Era un affare, insomma, che nasceva e si consumava fra essi; epperò, di tal modo, non era anche possibile che un solo negozio cambiario. Che se il trasferimento per cessione mutava la persona del creditore, non aggiungeva tuttavia nessun nuovo debitore alla cambiale, e quindi non ne aumentava il credito e non ne assicurava meglio il pagamento alla scadenza. — Per alcuni secoli, adunque, la cambiale fu bensì uno stromento agevolatore dei negozii, ma non già moltiplicatore di essi.

Tale, invece, essa divenne per mezzo della clausola all'ordine; la quale permise alla cambiale di passare anche per molte mani mediante una breve dichiarazione che, più di solito, si apponeva a tergo della cambiale e che aveva per effetto di trasferire la proprietà del titolo dall'una all'altra persona con tutti i diritti ad esso inerenti. — Anzi, poichè, secondo le nuove dottrine economiche e giuridiche (N. 23 e segg.; e 64), la trasmissione della cambiale per girata si ritiene connaturata nella sua istessa più intima indole; oggi non è più neanche necessario che tal clausola figuri o nel contratto di emissione od in quello di girata, dovendosi avere sempre per sottintesa, così fra i contraenti, come rimpetto a chicchessia.

102. Di questa guisa, si ottennero due importantissimi beneficii.

Il primo si è, e l'abbiam detto or ora (N. 101), che per mezzo di una sola cambiale si poterono compiere tante operazioni, quante girate può essa contenere; e il loro numero è indefinito. Dunque, moltiplicazione, del pari indefinita, di negozii. — Poi, per lo aggiungersi di molte sottoscrizioni di condebitori sullo stesso scritto avvenne che

il pagamento della cambiale fosse meglio assicurato; imperocchè esso tanto più diveniva certo, quanto maggiore era il credito dei sottoscrittori. Dunque, facilità grandissima di fare delle cambiali un surrogato del danaro, ed, anzi, di convertirle in danaro anche prima della scadenza per mezzo dello sconto (N. 24).

103. Tutte queste cose avvertite, e ritenuto adunque che la girata è un contratto per mezzo del quale si trasferisce la proprietà delle cambiali con tutti i diritti e i doveri cambiarii ad esse inerenti (N. 101), vediamo che figura giuridica contrattuale essa veramente sia, e che posto assuma fra i diversi contratti cambiarii.

104. Intanto, non è un contratto di cessione, come potrebbe quasi parere, per queste principali differenze.

Innanzi tutto, perchè il cessionario non acquista alcun diritto verso i terzi se non dopo aver fatta intimare la cessione al debitore ceduto, ovvero dopo che questi abbia accettata la cessione con atto autentico [1]; mentre il solo possesso del titolo girato basta a fare del giratario il legittimo proprietario del titolo verso qualunque persona. — Poi, perchè il cedente deve guarentire la sussistenza del credito al tempo della cessione soltanto, benchè questa si faccia senza garanzia, ma non è responsabile della solvenza del debitore ceduto se non quando ne abbia assunto l'obbligo e sino alla concorrenza soltanto del prezzo riscosso dal credito ceduto [2]; mentre il girante garantisce sempre e incondizionatamente l'accettazione e il pagamento della cambiale alla scadenza, epperò il giratario ha diritto di rivolgersi direttamente contro qualunque condebitore cambiario, senza che questi gli possa opporre le eccezioni

---

[1] Cod. civ., art. 1539.

[2] Cod. civ., art. 1542, 1543.

de'suoi autori, ma quelle soltanto che gli sono personali[1], come diremo anche a proposito dell'esercizio dell'azione di regresso per mancato pagamento. — Poi ancora, perchè la dottrina della cessione civile, quand'anche adattata in qualche modo al diritto di cambio, si opporrebbe a lasciar considerare come indipendenti fra loro tutte le obbligazioni cumulate sopra una cambiale; mentre questo è uno dei punti fondamentali della nuova dottrina cambiaria (N. 27 e segg.). E ciò, perchè la cessione richiede sempre, necessariamente, che la prima obbligazione, di cui si cedono i diritti, sia valida; mentre noi sappiamo che, ove pure sia invalida la prima obbligazione cambiaria, le obbligazioni posteriori, se valide, hanno pieno effetto cambiario (N. 41 e segg.); e perchè la dottrina della cessione non si può applicare ai pagherò, dove fra emittente e prenditore non ha luogo, certo, verun contratto di quella natura, mancando in essi qualsiasi delegazione di pagamento.

105. Eliminato, adunque, che sia una cessione, ripetiamo che la girata, a ben considerare, altro non è che un nuovo contratto di emissione (N. 28); il quale, anzichè fra traente e prenditore, si determina e si svolge fra girante e giratario[2].

E diciamo che è un contratto di emissione, perchè, qui pure, il girante, come là il traente, si obbliga verso il giratario a fargli pagare la cambiale alla scadenza, sotto pena di essere tenuto egli stesso a pagare quando il debitore principale non paghi; perchè, qui pure, in corrispettivo dell'obbligo che il girante assume, egli riceve dal giratario

---

[1] Thöl, op. cit., § 249.

[2] Thöl, op. cit., § 250. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 18, III. — Marghieri, op. cit., pag. 36.

un valore corrispondente alla somma portata dal titolo, come il traente già lo ricevette dal prenditore; perchè, qui pure, il girante, del pari che il traente (semprechè il trattario abbia accettato), non è il principale obbligato a pagare il titolo, ma soltanto un obbligato di sussidio. — Che se il trattario non avesse accettato, allora, poichè il traente sarebbe il principale obbligato a pagare, così come sarebbe l'emittente di un pagherò, e non vi avrebbe quindi delegazione accettata di pagamento; il parallelo continuerebbe sì ancora, ma i termini suoi non sarebbero più traente, prenditore e trattario da un lato, e girante e giratario dall'altro; bensì emittente e prenditore dall'uno, e girante e giratario dall' altro. Egli è che, mutate, in parte, le condizioni di fatto, devono mutare necessariamente in parte anche le condizioni giuridiche relative. — Ciò è ben chiaro.

Di questo modo vi hanno tanti contratti cambiarii, cioè tante obbligazioni cambiarie, quante sono le girate contenute in ciascuna cambiale [1].

105 *bis*. Da cui pure si vede che, se la girata è una nuova emissione, è però una emissione, cioè una tratta, abbreviata; e che in essa, impertanto, si presuppongono ripetuti tutti i requisiti della prima emissione, all'infuori di quelli che, per essere peculiari alla girata, si intendono sostituiti ai corrispondenti requisiti dell'altra. Tali sono quelli riguardanti il girante, il giratario, e la data; come si dirà fra breve (N. 110, 111, e 115) [2].

---

[1] Corte di cassazione di Firenze, 23 dicembre 1862. — Corte di cassazione di Torino, 24 marzo e 22 luglio 1871.

[2] Thöl, op. cit., N. 251.

ARTICOLO SECONDO.

GIRATA PIENA.

—

Sommario.

106. Diciamo, prima, della natura e della forma esterna di codesta girata; quindi, degli effetti suoi verso i contraenti ed i terzi.

§ 1.

Natura e forma esterna della girata piena.

—

Sommario.

107. Per girata piena, od in pieno, intendiamo quella nella quale il girante designa la persona del giratario; mentre, nella girata in bianco, questa designazione manca affatto.

La girata piena è quella più comunemente adoperata, e più sicura anche.

108. I. *Requisiti riguardanti lo scritto.*

Ciò premesso, diciamo che anche la girata deve necessariamente risultare da scrittura (N. 55); anzi, dalla medesima cambiale, perchè quella pure è una obbligazione di stretto rigore formale, e perchè, se fosse altrimenti, la cambiale non conterrebbe più in sè tutte le ragioni e le condizioni della propria esistenza (N. 30). — La qual cosa, se ci pareva certa pur sotto l'impero del codice precedente, è incontrastabile ora che la nuova legge lo dice in modo espresso [1], al pari di altre leggi [2]. — Tuttavia, non è essenziale che la girata sia scritta (dallo stesso girante o da altri per lui) [3] (N. 55) sul titolo originale o sopra un foglio d'allungamento (N. 98), e a tergo (come più di spesso accade) (N. 101), od anche sul davanti della cambiale; ma può, con eguale efficacia, essere scritta sopra un duplicato (N. 91 e segg.) o sopra una copia (N. 97) [4], e così a tergo come altrove qui pure [5]; sempreché la dichiarazione di girata sia chiara e precisa, e non si confonda con le altre dichiarazioni già apposte o che si apporranno poi sulla cambiale.

In ogni caso, anche la girata, al pari dell'emissione e di qualsiasi altra obbligazione cambiaria (N. 55), può assumere così la forma di atto pubblico, come quella di scrittura privata; e può essere garantita da ipoteca, costituita o all'atto stesso della emissione, od anche dopo al tempo

---

[1] Cod. comm., art. 258.

[2] Legge ted., art. 11. — Legge ungh., art. 10. — Cod. svizz., art. 729. — Legge ingl., art. 32, § 1.

[3] Corte di cassazione di Torino, 25 maggio 1880.

[4] Legge ted., art. 11 e 71. — Legge ungh., art. 10 e 75. — Cod. svizz., art. 729 e 788. — Legge ingl., art. 32, § 1.

[5] Cod. comm., art. 258. — Legge ted., art. 12. — Legge ungh., art 10. — Cod. svizz., art. 730. — Legge ingl., art. 32, § 1.

della girata e per garanzia di questa. Però, si ricordino le difficoltà avvertite altrove (N. 59 e segg.), e che qui sussistono in tutta la loro intierezza; imperocchè, o l'ipoteca assume la forma di atto pubblico, e sarà assai difficile che possa capire nel titolo cambiario; o assume la forma di scrittura privata, e, qui pure, la sottoscrizione del girante dovrà essere autenticata da notaio od accertata giudizialmente [1].

109. Del resto, dovunque si scriva la girata, siccome tanto l'originale, quanto i duplicati e le copie non costituiscono che un'unica obbligazione, un unico organismo giuridico, il quale si integra con la unione di tutti codesti documenti; così il possessore si avvantaggia, non solo delle girate scritte sull'esemplare o sulla copia a lui trasferita, ma ben anche di tutte quelle che per avventura fossero state scritte su altri esemplari o su altre copie possedute da sottoscrittori precedenti; osservate, bene inteso, in questo caso, le cautele già altrove ricordate (N. 91 e segg.) per fare ed ottenere un valido pagamento.

110. Però, la girata dev'essere datata?

Per parecchie leggi, sì [2]; per altre, no [3]. In quanto a noi, a dir vero, riteniamo che sia molto più prudente datar sempre le girate, per togliere di mezzo facili contestazioni. Anzi, riconosciuta la necessità della data nella emissione (N. 62), ci parrebbe logico riconoscerla anche nella girata. — Nè ci si dica che, di tal modo, si farebbero impossibili, quasi, le girate in bianco; imperocchè noi qui

---

[1] Cod. civ., art. 1994.

[2] Cod. del 1865, art. 223, alin. 1. — Cod. del Chili, art. 658. — Cod. di Buenos-Ayres e dell'Uruguay, art. 803. — Cod. portogh., art. 355. — Cod. del Guatemala, art. 542. — Cod. dell'Honduras, art. 656. — Legge belga, art. 27.

[3] Cod. it.; legge ted.; legge ungh.; cod. svizz.; legge ingl.; ecc.

parliamo delle girate piene, e non di quelle in bianco. Che se anche si trattasse di queste, non vediamo perchè il prenditore od alcun altro girante non potrebbe datare la propria girata in bianco nel momento stesso in cui rimette la cambiale al giratario (dato che questi apponga il proprio o l'altrui nome nello spazio lasciato in bianco dal proprio girante; dato, cioè, che egli tramuti in pieno la girata in bianco precedente); non pretendendo noi che datate sieno pur quelle girate in bianco successive, delle quali non rimanesse traccia sul titolo [1].

Necessaria o non necessaria la data, non ci par dubbio che essa possa anche venire sostituita da espressioni equipollenti; per esempio: « come retro », « come sopra »; le quali vorrebbero significare che la data è quella della girata immediatamente precedente [2]. Questa brevità di espressioni giova assai quando avvenga che una cambiale si giri più volte in un medesimo giorno ed in una medesima piazza.

Comunque avvenga, e pur quando la data sia voluta come requisito essenziale della girata, si dovrà procedere con molta prudenza prima di dichiararne la falsità; perchè assai volte, più che falsità, vi può essere errore soltanto [3]. — Del resto, per tutto ciò che riguarda il modo di accertare la data anche delle girate [4] o le antidate o le posdate, si veda ciò che abbiamo già detto a proposito della emissione (N. 62).

111. II. *Requisiti riguardanti le persone.*

Oltrecchè poi scritta come si è detto or ora (N. 108),

---

[1] *Contra:* Marghieri, op. cit., pag. 39.
[2] Cod. del 1865, art. 223.
[3] Nouguier, *Des lettres de change,* N. 395.
[4] Corte di cassazione di Torino, 28 giugno 1881.

ogni girata deve anche indicare la persona a cui il girante trasferisce la proprietà del titolo, cioè il nome e il cognome del giratario, o la sua ditta o la sua ragion sociale o il nome dello stabilimento, secondo i casi. — Intorno a cui, ed anche intorno alla non più richiesta necessità che la girata contenga la clausola « all'ordine » (sebbene, praticamente, non la si ometta mai, di regola), si vedano le cose dette intorno al prenditore (N. 63 e 64) [1]; perchè questi, nel contratto di emissione, rappresenta, come sappiamo (N. 105), la stessa figura giuridica del giratario nel contratto di trasmissione. — E, del pari, valgono le stesse cose circa agli effetti della clausola « non all'ordine » che, per avventura, il girante aggiungesse alla propria girata (N. 64) [2].

Altra clausola che può essere aggiunta alla girata e che ne modifica notevolmente gli effetti è quella « senza garanzia », « senz'obbligo », od altra equivalente [3]; la quale ha per effetto di sottrarre il girante che l'appose a qualunque obbligazione cambiaria verso il proprio giratario ed i giratarii successivi; pur rimanendo egli obbligato, civilmente o commercialmente, secondo i casi, verso di essi, ove tra lui ed il proprio giratario preesistano rapporti atti a determinare una obbligazione di quella natura; come se, trattandosi di una firma di favore (N. 48 e 49), e non ostante quella clausola, il giratario, in corrispettivo del titolo ricevuto, avesse dato al girante merci, danaro, ecc.

---

[1] Thöl, per contrario, biasima (però senza ragioni sufficienti, ci pare) la legge tedesca, la quale non richiede più la necessità della clausola « all'ordine » nelle girate (op. cit., § 258, V).

[2] Cod. comm., art. 257. — Legge ted., art. 9. — Legge ungh., art. 8. — Cod. svizz., art. 733. — Corte di cassazione di Torino, 9 novembre 1880.

Cod. comm., art. 259, ult. alin. — Cod. del 1865, art. 225, alin. 2. — Legge ted., art. 14. — Legge ungh., art. 13. — Cod. svizz., art. 732.

— Si badi, poi, che se la clausola « senza garanzia » ha per effetto di sottrarre il girante ad ogni responsabilità cambiaria, i sottoscrittori precedenti ed i successivi rimangono ancora obbligati cambiariamente per virtù delle loro girate, ove o non abbiano apposta o ripetuta essi pure quella clausola, o non vi abbiano fatto espresso riferimento nelle loro girate. Da cui si vede che, mentre la clausola « non all'ordine » lascia obbligato cambiariamente il girante verso il giratario, sebbene verso i giratarii successivi egli non sia obbligato se non come un cedente (N. 64); la clausola, invece, « senza garanzia » ha per effetto di liberare assolutamente e verso chicchessia il girante da ogni responsabilità cambiaria, pur potendo egli essere obbligato verso il proprio giratario ed i giratarii successivi come un debitore civile o commerciale.

A noi, per altro, pare che tutte codeste ed altre [1] clausole non facciano se non gettare molta incertezza sulla condizione giuridica delle cambiali, sul loro credito e sulla loro pronta trasmissibilità. L'obbligazione cambiaria ha sempre da essere ben precisa e determinata nel suo valor sostanziale, cioè nei diritti ad essa inerenti. A cui non piace di obbligarsi come una cambiale suona, scelga altre forme di obbligazione; ma che egli non possa di proprio arbitrio mutare la condizione giuridica di un titolo, il quale, per potere adempiere agli uffici suoi, ha gran bisogno di sempre apparire e di essere creduto, pur dalla semplice sua visione, per quello che veramente è; vale a dire, per un titolo che attribuisce il diritto ad una certa somma di danaro, e che tiene obbligati in solido a questo

---

[1] Come quella *à forfait*, la quale fu dalla Corte d'appello di Genova, nella sentenza del 13 giugno 1881, ritenuta equivalente all'altra « senza garanzia », « senz'obbligo ».

soddisfacimento tutte le persone di cui le sottoscrizioni figurano in esso. Perchè non si potranno dichiarare come non apposte tutte codeste clausole, del pari che per non apposta si considera quella relativa agli interessi (N. 73), o l'altra « senza spese e senza protesto », o qualunque modificazione il trattario apponga alla propria accettazione, come vedremo a suo tempo? — Noi facciam voti che si giunga un giorno anche a ciò.

111 *bis*. Altrimenti sarebbe se la girata contenesse la clausola « in pegno », « per garanzia », « valuta in garanzia », od altra equivalente [1]; perchè, di tal modo, non si intenderebbe già di trasferire la proprietà della cambiale dall'una all'altra persona, ma soltanto di trasferirla al giratario a titolo di cauzione, cioè per meglio garantire alcun suo credito verso il girante. Però, anche in questo caso, occorrerà che la girata sia perfettamente conforme alla legge in ogni sua parte; perchè, in caso contrario, non solo non trasmetterebbe la proprietà del titolo, ma neanche verun diritto di pegno. — Che se il pegno fosse dato, non per mezzo di girata scritta sulla stessa cambiale, ma per atto separato e la cambiale fosse consegnata al creditore pignoratizio; codesto pegno bene avrebbe effetto fra chi lo diede e chi lo ricevette; ma se il creditore, abusando del possesso della cambiale, girasse questa come libera, gli aventi causa da lui non avrebbero menomamente modificati i loro diritti di possessori, perchè, non risultando del pegno dalla cambiale, essi hanno tutto il diritto di non tenerne verun conto, come di cosa che non li riguarda affatto [2]. — Del resto, e per quanto concerne

---

[1] Cod. comm., art. 455, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 189, alin. 1.
[2] Thöl, op. cit., § 287.

la girata delle note di pegno rilasciate dai magazzini generali, si veda, così circa alla forma di essa, come circa agli effetti suoi, ciò che la nostra legge commerciale stabilisce a proposito appunto di codesti magazzini [1].

Ed altrimenti sarebbe ancora se la girata fosse fatta a scopo di deposito; perchè, qui pure, il giratario non avrebbe che i diritti di un depositario, ed egli quindi non potrebbe agire che in nome e per conto del proprio depositante, ma non mai acquistare diritti per sè, anche negoziando illecitamente il titolo ricevuto in deposito.

Creditore pignoratizio o depositario, per altro, codesto giratario avrebbe sempre il dovere di fare tutto quanto occorresse per mantenere intatta la efficacia cambiaria del titolo. Un tema questo di cui diremo a proposito della girata per procura (N. 139, 2.°); perchè, qual possessore attuale della cambiale, anche il creditore pignoratizio e il depositario devono fare, a guisa di mandatarii, tutto ciò che farebbe lo stesso girante se la cambiale fosse ancora nelle di lui mani.

112. Comunque sia di tutte codeste clausole, è da notare che giratario può essere tanto una persona non ancora sottoscritta nella cambiale, e quindi anche il trattario, quanto una persona già sottoscritta, e quindi anche il traente, l'accettante, un girante precedente, un bisognatario, un avallante, ecc. [2]. E ciò, perchè non havvi alcuna incompatibilità giuridica o razionale che una persona assuma la duplice qualità di debitore e di creditore insieme; e perchè, anzi, il cumularsi sopra una medesima persona di quelle due qualità (cioè, la confusione) è uno

---

[1] Cod. comm., art. 465 e segg.

[2] Legge ted., art. 10. — Legge ungh., art. 9. — Cod. svizz., art. 728.

dei mezzi giuridici per cui si estinguono, totalmente o parzialmente, le obbligazioni [1].

Ma di ciò diremo più distesamente a proposito degli effetti della girata.

113. Però, chiunque assuma la qualità di giratario, dobbiam ritenere (sebbene la nostra e molte altre leggi ne tacciano) che a lui non sia permesso di girare parzialmente la cambiale, cioè di trasferire soltanto una parte dei diritti inerenti ad essa, ovvero di trasferirli separatamente a parecchie persone. E ciò perchè, se non, forse, dottrinalmente, certo, praticamente, la cosa troverebbe difficoltà insormontabili; non potendo una stessa ed unica cambiale essere nelle mani del girante e del giratario, o di più giratarii, nel medesimo tempo; e non potendosi far valere pur nessuna frazione di diritti cambiarii, se non con l'effettivo materiale possesso del titolo. — Noi, quindi, plaudiamo assai volentieri alla legge inglese, la quale stabilisce espressamente che la girata del titolo dev'essere intiera, e che una girata la quale intenda trasferire al giratario una parte soltanto della somma o trasferire la cambiale a due o più giratarii separatamente *(severally)*, non fa passare la proprietà del titolo dal girante al giratario *(does not operate as a negotiation of the bill)* [2].

Se anche non fosse così per le nostre leggi, egli è però certo che qualunque limitazione o condizione venisse posta alla girata, essa non obbligherebbe che i contraenti diretti; non mai, quindi, i giranti e i giratarii posteriori che non avessero fatta propria in modo espresso codesta limitazione o condizione.

---

[1] Cod. civ., art. 1296 e segg.

[2] Art. 32, § 2.

114. Che, poi, una cambiale possa essere girata prima e dopo la scadenza, sebbene con effetti diversi, vedremo nel § 2.

115. Qui, invece, vogliamo sùbito avvertire che, anche trattandosi di girata, non può mai sorgere alcuna obbligazione di girante, se questi, abbia o non abbia scritta di proprio pugno la dichiarazione di girata (N. 56), non si sottoscriva sulla cambiale nei modi già detti a proposito della sottoscrizione del traente (N. 71) [1]; e ciò, atteso il noto carattere letterale e formale di ogni obbligazione cambiaria.

La qual cosa è tanto incontrovertibile che parecchie leggi omettono addirittura di dirlo [2]; sebbene, con notevole contraddizione, dicano invece che deve sottoscriversi il traente.

116. III. *Requisiti che riguardano la promessa contenuta nella cambiale.*

In quanto a codesti requisiti abbiam poco da dire; perchè s'intende che la girata non può mutare nè la quantità o la qualità della somma dovuta, nè le condizioni di tempo e di luogo prestabilite al pagamento (N. 105 *bis*); sebbene il girante abbia facoltà di aggiungere la indicazione di alcun bisognatario a cui si debba chiedere l'accettazione o il pagamento, prima di poter agire contro di esso, appunto per mancata accettazione o per mancato pagamento, giusta quanto abbiamo già detto altrove (N. 70).

Anche circa la indicazione della valuta non occorre che diciamo altro, dopo quello già avvertito a proposito della emissione (N. 85); perchè, ormai, la gran maggioranza

---

[1] Cod. comm., art. 258.

[2] Come: la legge tedesca, la legge ungherese, il codice svizzero, il codice nostro del 1865, ecc.

delle leggi cambiarie, di conformità agli insegnamenti del diritto ed a quanto stabiliscono le stesse leggi civili e commerciali, non la dichiara più essenziale alla validità della girata.

E, del pari, si veda ciò che abbiam detto a proposito della emissione (N. 86), intorno al quesito se la girata, per la quale sia dato in corrispettivo un determinato valore, operi novazione.

§ 2.

Effetti giuridici.

—

Sommario.

117. Codesti effetti sono diversi secondo che la cambiale sia girata prima o dopo la scadenza.

Diciamone partitamente.

a) *Prima della scadenza.*

118. Una girata prima della scadenza ha per effetto: 1.° di trasferire la proprietà della cambiale dal girante al giratario; 2.° di tenere obbligato il girante verso il giratario e tutti gli aventi causa da questo per l'accettazione ed il pagamento della cambiale alla scadenza; 3.° di conferire al giratario il diritto di girare ad altri ancora la cambiale.

119. I. - « Trasferisce la proprietà della cambiale al giratario [1] ».

È questo il massimo effetto della girata e che in sè li riassume e li comprende tutti; perchè non si può nè tenere obbligato il girante a garantire l'accettazione ed il pagamento, nè agire di regresso contro di lui per mancata accettazione o per mancato pagamento, nè girare ad altri ancora la cambiale, se questa appunto non sia passata in proprietà del giratario. Anzi, con la proprietà passano al giratario, naturalmente, anche tutti i diritti ad essa inerenti o da essa discendenti.

Passerà, adunque, pur l'ipoteca da cui l'obbligazione cambiaria fosse garantita (N. 59 e segg.; e 108)?

O della ipoteca risulta dalla stessa cambiale, e la girata trasferisce indubbiamente anche l'ipoteca; sebbene la inscrizione di questa debba esser fatta di conformità alle norme stabilite dal Codice civile, secondo che si tratti di ipoteca costituita per atto pubblico o per mezzo di scrittura privata (N. 59 e segg.; e 108). — O della ipoteca

---

[1] Cod. comm., art. 256, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 222. — Legge ted., art. 9. — Legge ungh., art. 8. — Legge belga, art. 26. — Cod. svizz., art. 728. — Legge inglese, art. 32; ecc.

non risulta dalla cambiale, per essere costituita con atto separato; e, allora, la girata non trasferisce la ipoteca, perchè essa non può trasferire diritti che non appaiono dal titolo e che non sono inerenti alla sua qualità di obbligazione formale [1]; sebbene quel trasferimento possa, del pari, aver luogo per i soliti modi, cioè per mezzo di cessione o di surrogazione, e indipendentemente quindi dalla cambiale. — Dire che la girata, stabilita per la trasmissione di diritti personali e mobiliari, come sono quelli che risultano da cambiali, non può essere applicata al trasferimento di diritti reali ed immobiliari, come sono quelli che derivano da ipoteca [2]; è dimenticare che la girata non trasmette precisamente l'una o l'altra specie di diritti, ma quelli che la cambiale porta con sè. Ora; è la cambiale garantita da ipoteca? e dove mai o nel diritto razionale o nella legge civile o commerciale si trova alcun divieto? E se divieto non c'è, perchè lo dovremo crear noi? — Aggiungere, che la garanzia essendo inerente al credito, la cessione di questo importa anche cessione di quella, senza bisogno di una espressa dichiarazione sul titolo, quando l'ipoteca sia stata costituita per atto separato; è disconoscere ancora una volta (N. 59) la natura essenzialmente formale delle cambiali, ed applicare ad esse le norme del diritto comune; mentre la cambiale deve in sè contenere tutte le ragioni della propria esistenza, e nulla che è fuori di essa deve poterne mutare la condizione giuridica. Se questo principio fonda-

---

[1] Marghieri, *La cambiale*, op. cit., pag. 233. — *Contra:* Corte di cassazione di Torino, 7 settembre 1883.

[2] Massé, op. cit., N. 2296. — Duvergier, *Vente*, vol. II, N. 212. — Dalloz, op. cit., *Privilèges et Hypothèques*, N. 1267. — Bolaffio, nella *Temi veneta*, N. 40 del 1884.

mentale in materia cambiaria si potesse applicare o non applicare a piacere, sarebbe lo stesso che toglierli ogni virtù dottrinale.

Certo, le leggi avrebbero fatto bene a dichiarar ciò apertamente; mentre il fatto di cambiali garantite da ipoteca è tutt'altro che nuovo ed infrequente, e la dottrina non è ancora concorde intorno a ciò. Ma dal silenzio delle leggi male si argomenterebbe al loro divieto; quantunque, come si è già visto (N. 59 e segg.; e 108), sieno assai gravi le difficoltà pratiche. — Delle leggi che abbiamo sott'occhi, soltanto la belga ha una apposita disposizione intorno a ciò. Essa dice: « La proprietà di una cambiale si trasmette per girata, anche dopo la scadenza, con le garanzie ipotecarie che vi sono unite..... Se l'ipoteca fu data a garanzia di un credito aperto, i possessori dei titoli emessi o girati in virtù di questa apertura di credito non potranno approfittarne che fino alla concorrenza dell'ammontare finale del credito » [1].

120. Che se, di regola, la girata ha per effetto di trasferire tutti i diritti inerenti alla cambiale; diversamente accadrebbe, invece, quando essa fosse fatta a scopo diverso [2], oppure se la girata contenesse la clausola « in pegno », « per garanzia », ecc., come abbiam visto anche precedentemente (N. 111 *bis*).

Nel primo caso, infatti, il giratario non avrebbe che quella somma di diritti la quale gli fu effettivamente trasferita. — Nel secondo caso, egli non avrebbe che i diritti

---

[1] Art. 26. — Namur, op. cit., vol I, pag. 348. — Anche la legge francese sull'ipoteca navale, del 22 dicembre 1884, stabilisce il principio che se il titolo costitutivo dell'ipoteca è all'ordine, la negoziazione per mezzo di girata importa trasferimento del diritto d'ipoteca.

[2] Corte di cassazione di Torino, 15 settembre 1882.

di creditore pignoratizio, ma la proprietà del titolo rimarrebbe ancora al debitore girante; salvi i diritti del creditore, quando non fosse pagato alla scadenza del credito, di farsi pagar egli la somma portata dal titolo fino a concorrenza del credito suo.

Altre girate che non trasferiscono la proprietà delle cambiali sono quelle fatte a scopo di deposito (N. 111 *bis*), di comodato, ecc.

121. II. - « Tiene obbligato il girante verso il proprio giratario e tutti gli aventi causa da questo per l'accettazione ed il pagamento della cambiale alla scadenza ».

Prima della girata, il girante, anzichè debitore della cambiale, ne è creditore; epperò egli, fino a che la cambiale non è da lui trasferita in proprietà ad altri, ha diritto di chiederne l'accettazione e il pagamento, e, quando l'una o l'altro od ambedue gli manchino, di esercitare l'azione cambiaria contro il debitore principale o contro i debitori di sussidio. — Dopo la girata (dovunque essa si scriva) (N. 108), le parti, invece, si mutano; ed il girante diventa egli pure, insieme ai sottoscrittori precedenti ed in solido con essi (N. 9, 10), responsabile dell'accettazione e del pagamento [1], sebbene l'obbligazione sua sia di sussidio soltanto; e ciò perchè ogni girata non essendo, come sappiamo (N. 105 *bis*), che una nuova tratta, ciascun girante, al pari del traente, si obbliga verso il proprio giratario e tutti gli aventi causa da questo a far accettare e pagare la cambiale alla scadenza. — Ciò non vuol dire, per altro, che il girante non possa diventar più creditore; imperocchè se la cambiale o dal giratario suo immediato o da altri gi-

---

[1] Cod. comm., art. 256, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 225. — Legge ted., art. 14. — Legge ungh., art. 12. — Legge belga, art. 12. — Cod. svizz., art. 732.

ratarii posteriori fosse poi ancora girata a lui, come vedremo in sêguito (N. 122 e segg.), egli verrebbe a riacquistare i diritti perduti in conseguenza della girata da lui prima eseguita, ed a sottrarsi quindi alle conseguenze di essa cancellando le girate intermedie fra quella fatta da lui e quella fatta a lui dall'ultimo girante [1] (N. 124). Quando la cambiale, non pagata alla scadenza dal trattario o dall'accettante, fosse pagata per regresso da quel girante, egli, qual legittimo ed attuale possessore di essa, diverrebbe ancor creditore della somma cambiaria verso i sottoscrittori precedenti e ne potrebbe esercitare i relativi diritti [2].

Codesti effetti potrebbero, tuttavia, scemare o non determinarsi addirittura, quando il girante avesse apposta alla propria girata la clausola « non all'ordine », oppure quella « senza garanzia, o senz'obbligo », di cui abbiam detto già precedentemente (N. 111).

122. Per contrario, siffatti effetti potrebbero moltiplicarsi per la moltiplicazione del titolo su cui è scritta la girata.

Noi sappiamo, infatti (N. 91 e segg.), che di una cambiale

---

[1] Renaud, op. cit., § 57.

[2] La Corte di cassazione di Napoli, nella sentenza del 13 aprile 1883, giudicò: Il possessore della cambiale cessa di essere creditore verso l'accettante e l'avallante suo, ove l'abbia girata a terzi. Se egli, quindi, sia obbligato a soddisfare la cambiale stessa al giratario per regresso, acquista bensì un nuovo credito contro l'accettante; ma tale credito, appunto perchè nuovo, non può essere opposto in compensazione a pregiudizio di cessioni notificate anteriormente al detto pagamento (Cod. civ., art. 1291 e 1294). E la Corte riassumeva così il proprio concetto: quando la cessione si intimava al debitore ceduto, questi non era debitore del cedente; ed allorchè lo diveniva, il debitor suo non era più il cedente, ma erano i terzi, cioè i cessionari. Impossibile, quindi, la compensazione, per non trovarsi fra le stesse persone mutua ragione di credito e di debito.

originale possono esser fatti, per richiesta del prenditore o di qualsiasi girante, parecchi esemplari, e che, mentre questi esemplari, se contraddistinti con la indicazione di 1.°, 2.°, 3.°, ecc., non costituiscono che un'unica obbligazione cambiaria, sebbene possano, al pari dell'originale, essere girati; quando, invece, non sieno identici all'originale o non contraddistinti con quella numerazione, costituiscono altrettante cambiali, quanti essi sono. — Ebbene, se, appunto, avvenga che un girante, per errore o per mala fede, abbia girati a più persone parecchi duplicati, poichè egli, negoziando così la cambiale, ne avrà tante volte ricevuto il prezzo, quanti sono gli esemplari girati, non potrà anche tenersi liberato dalla propria responsabilità per effetto del pagamento eseguito dal trattario o dall'accettante, o da altri per essi, sopra l'uno o l'altro esemplare; ma, non ostante ciò, dovrà egli pure, quando non abbia aggiunta all'una o all'altra girata la clausola « senza garanzia » (N. 121), pagare tante volte quanti sono gli esemplari da lui illecitamente girati, ove alcun possessore di questi esemplari, per essere stato prevenuto da altro possessore, non abbia potuto ottenerne il pagamento dal trattario o dall'accettante. — Che se, per caso rarissimo, gli esemplari fossero stati negoziati, non già a persone diverse, ma ad una medesima persona che li avesse ricevuti in buona fede; non perciò la condizione giuridica di tal girante muterebbe o scemerebbe comecchessia per questo riguardo.

Eguale responsabilità assumono i giranti posteriori; perchè essi pure si trovano nelle stesse condizioni del primo girante che negoziò quei diversi duplicati [1]; sebbene essi abbiano poi azione cambiaria di regresso contro i

---

[1] Cod. comm., art. 279, alin. 1 e 3. — Legge ted., art. 67. — Legge ungh., art. 71. — Cod. svizz., art. 784.

proprii autori fino al girante (questo compreso) imputabile dell'errore o della frode. — Per i giranti anteriori, invece, codeste molteplici girate sono cosa che non li riguarda affatto; epperò la loro condizione giuridica rimane impregiudicata e quale era prima.

123. III. - « Conferisce al giratario il diritto di girare ad altri ancora la cambiale ».

Il diritto di girare la cambiale è talmente connaturato nel possesso ottenuto per mezzo di girata (avvenga questa fra traente e prenditore, o fra prenditore e giratario, o fra girante e giratario), che di esso poche leggi soltanto si occupano espressamente [1]. Anzi, è così assoluto e indiscutibile questo diritto, che ben può alcuno, per mezzo della clausola « non all'ordine », non assumere responsabilità cambiaria verso gli aventi causa dal prenditore o dal proprio giratario; ma non mai impedire che questo o quello, non tenendo verun conto di tale divieto, non giri ancora la cambiale ad altri con piena efficacia cambiaria (N. 54, 111).

Congenita e indefinita, adunque, la trasmissibilità di una cambiale per mezzo di girata, e la trasmissione potendo esser fatta così ad una persona non ancora sottoscritta sul titolo, come ad altra persona già sottoscritta, giusta le cose dette precedentemente (N. 112); dobbiam ora vedere quali ne sieno gli effetti, avuto riguardo a ciascuna di codeste persone [2].

124. La cambiale è girata al traente.

Allora, essa ritorna alla sua prima origine e si annulla

---

[1] Legge ted., art. 10. — Legge ungh., art. 9. — Legge belga, art. 28. — Cod. svizz., art. 728. — Legge ingl., art. 37.

[2] Brauer, op. cit., pag. 46, 47. — Thöl, op. cit., § 326. — Renaud, op. cit., § 59.

tutta quella successione di trasferimenti che, iniziata dal prenditore, va sino all'ultimo girante, cioè a quegli che girò la cambiale al traente. Ora, poichè, di tal modo, accade che tutti codesti giranti sieno obbligati verso il traente (ultimo giratario), e che il traente sia obbligato verso tutti loro per virtù della sua emissione; così, cumulandosi sopra ciascuna di queste persone la qualità di debitore e di creditore, la obbligazione si estingue per causa di confusione (N. 111). — Non rimane, allora, che la obbligazione dell'accettante (e dell'avallante suo, se c'è) verso il traente, i soli due superstiti fra i sottoscrittori della cambiale; imperocchè (e vedremo dicendo dell'accettazione) questa ha per virtù di obbligare l'accettante verso il traente, benchè l'accettante che paghi non abbia azione cambiaria verso il traente, quand'anche abbia pagato allo scoperto, ma solo azione civile o commerciale secondo i casi; cioè, secondo la condizione giuridica in cui essi trovansi fra loro.

Però, si badi; l'azione contro l'accettante non potrà il traente far valere in questa sua qualità, perchè l'accettante al traente, come tale, non deve nulla, fuori il caso in cui non paghi alla scadenza; ma egli la potrà far valere come ultimo giratario della cambiale, ed attuale quindi possessore di essa; nel qual caso non c'è dubbio che egli possa presentare la cambiale al pagamento, come potrebbe presentarla all'accettazione se il trattario non avesse ancora accettato, ed agire cambiariamente contro di lui per mancato pagamento. — Non accettata, invece, la cambiale dal trattario, il traente, pur quale ultimo giratario, non può esercitare contro di lui nessuna azione cambiaria; perchè il trattario, come tale, non è un obbligato cambiario.

125. La cambiale è girata ad un girante precedente. Qui, l'annullamento delle obbligazioni non è che parziale.

Vale a dire: supposto che cinque sieno i giranti e che l'ultimo giratario l'abbia girata al terzo od al suo avallante, ben la quinta, la quarta e la terza girata si devono avere per annullate (quand'anche non sieno effettivamente cancellate dal nuovo giratario, come questi ha sempre diritto di fare (N. 121), giacchè, qui pure, si cumula la duplice qualità di debitore e creditore nei giranti e giratarii rispettivi, e quindi anche nei riguardi loro si estingue ogni obbligazione cambiaria per mezzo di confusione (N. 112); ma i sottoscrittori precedenti, cioè il secondo ed il primo girante, il traente, l'accettante (se c'è), rimangono ancora obbligati come prima verso il terzo girante, che ora noi supponiamo ultimo giratario, cioè attuale legittimo possessore del titolo.

126. La cambiale è girata al trattario.

Bisogna distinguere. — O il trattario è tale veramente, per non avere ancora accettato; ed egli va considerato come un nuovo giratario che si aggiunge ai precedenti. Da cui si vede che, per questo riguardo, le cose non si scartano comecchessia dal loro corso normale; imperocchè, qui pure (N. 124 in fine), il trattario, come tale, è una persona estranea alla obbligazione cambiaria. Per altro, siccome egli è creditore della cambiale, e non è quindi supponibile che voglia pagare a sè ciò che, invece, ha diritto di riscuotere; così, giunta la scadenza, egli potrà rivolgersi al traente, come principale obbligato, ed ai giranti, come debitori di sussidio, per essere pagato. E non crediamo che per ciò gli occorra verun protesto; perchè ci parrebbe strano che egli dovesse levare il protesto contro sè stesso; mentre la cambiale da lui posseduta come giratario è la prova più certa ed evidente del diritto suo di creditore e del mancato pagamento del trattario [1]. Che

---

[1] Brauer, op. cit., pag. 46, 47. — Thöl, op. cit., § 326, I. — Renaud, op. cit., § 59, 5. — Marghieri, op. cit., pag. 41.

autorità avrebbe egli mai un protesto levato contro sè stesso? — O il trattario accettò; e debito e credito, ancora una volta, si confondono (N. 112), e l'obbligazione cambiaria è assolutamente estinta verso tutti i sottoscrittori, cominciando dal traente fino all'ultimo giratario. Non rimane allora che l'azione civile o commerciale dell'accettante contro il traente, quand'egli abbia accettato allo scoperto (N. 124); imperocchè, in caso contrario, non rimarrebbe più nulla affatto.

127. Che se anche la cambiale ritornasse per girata a chi l'aveva a sua volta trasmessa aggiungendo alla propria sottoscrizione la clausola « non all'ordine », o quella « senza garanzia », ecc.; siccome queste clausole non hanno effetto se non verso gli aventi causa da chi le appone, ma lasciano intatta la condizione giuridica dei sottoscrittori precedenti, se ce n'è; così la nuova girata, estinguendo i rapporti cambiarii che intercedono fra le due girate, conferirebbe al nuovo giratario verso codesti sottoscrittori precedenti un'assoluta pienezza di diritti cambiarii, sempre che essa pure non fosse fatta con alcuna delle clausole dianzi dette. In caso contrario, le stesse cause produrrebbero gli stessi effetti.

128. Ma, e se la cambiale girata al traente, o ad un girante precedente, od al trattario, o ad alcun loro avallante, fosse ancora dall'una o dall'altra di queste persone di nuovo girata, come ne hanno incontestabile diritto, che ne avverrebbe?

O la nuova girata è fatta ad una persona non ancora sottoscritta sulla cambiale, ed essa produce gli effetti normali di ogni girata.

O è fatta ad una persona già sottoscritta, e poichè le obbligazioni estinte in virtù della precedente girata non possono più rivivere, la nuova girata non può determinare

nuovi rapporti giuridici che fra i sottoscrittori posteriori ad essa. Per esempio: la cambiale è girata dal traente, che la ricevette prima per girata, al terzo girante, supposto ancora (N. 125) che cinque sieno i giranti? e tutti i giranti liberati prima, liberati rimangono ancora; ma fra traente e terzo girante ed i giranti successivi si instituirà un nuovo rapporto giuridico dipendentemente da quelle ulteriori girate. — La cambiale, invece, dall'ultimo giratario è girata al terzo girante, e da quest'ultimo girata ancora? e il terzo, il quarto e il quinto girante rimangono bensì liberati; ma obbligati ancora, per contrario, rimangono, il secondo ed il primo girante, il traente, l'accettante, ecc., perchè la girata dall'ultimo giratario al terzo girante non li toccò, ed insieme ad essi divengono obbligati i sottoscrittori delle nuove girate a cominciare da quella fatta dal terzo girante, comprese tutte quelle che vi si aggiungono poi. — E così via per qualunque altro caso, eguale sempre essendo il criterio direttivo.

A queste conclusioni ci conduce la dottrina del diritto cambiario; e ad esse permettono di venire, non solo quelle leggi, come la nostra, che ne tacciono, ma anche quelle che, pur prevedendo codesti casi, non ne dichiarano tuttavia le conseguenze [1]. — Per contrario, a conseguenze diverse ci pare che venga la legge belga, allorchè dice che, se la cambiale girata già al traente, o ad un girante precedente, od all'accettante, è poi dall'uno o dall' altro di questi girata ancora, tutti i giranti rimangono nulladimeno obbligati verso il possessore [2]. Per le ragioni dianzi dette questa dottrina ci pare erronea; a meno che con siffatte parole si voglia alludere soltanto ai giranti posteriori; nella quale

---

[1] Legge ted., art. 10. — Legge ungh., art. 9. — Cod. svizz., art. 728.
[2] Art. 28.

ipotesi tutto procederebbe correttamente anche per la legge belga.

S'intende, del resto, che pur tutte codeste nuove girate possono essere limitate nei loro effetti dalle clausole più volte ricordate (N. 127); non essendovi qui ragione alcuna per fare altrimenti.

b) *Dopo la scadenza.*

129. Una girata dopo la scadenza è valida, come tale? Per alcune leggi non è valida, ma produce soltanto gli effetti di una cessione [1], o di una procura [2]. — Per altre, invece, è valida [3]; quantunque aggiungano che, in tal caso, il trattario può opporre al cessionario le eccezioni che gli competevano contro il possessore della cambiale al momento della scadenza. — Per altre ancora, si distingue: o, scaduta la cambiale, si lascia trascorrere il tempo utile per levare il protesto, o, pur levato in tempo utile il protesto, questo è nullo per irregolarità; e il giratario dopo la scadenza bene ancora ha per obbligati cambiariamente l'accettante (e il traente, se non vi fu accettazione) ed i giranti successivi alla scadenza; ma i giranti precedenti e il traente (se vi fu accettazione) sono liberati, per essere la cambiale in loro confronto pregiudicata; — o, scaduta la cambiale, si leva il protesto in tempo utile; e, pure intatti rimanendo i diritti cambiarii contro tutti, il gira-

---

[1] Cod. comm., art. 260. — Cod. spagn., art. 474. — Cod. portogh., art. 360. — Cod. brasil., art. 364. — Cod. di Buenos-Ayres, art. 812. — Cod. dell'Uruguay, art. 831. — Cod. del Chili, art. 664. — Cod. della Columbia, art. 431. — Cod. del Messico, art. 367. — Cod. del Guatemala, art. 548. — Cod. dell'Honduras, art. 662. — Legge ungh., art. 14. — Legge ingl., art. 36, § 2.

[2] Cod. it. del 1865, art. 224.

[3] Legge belga, art. 26.

tario dopo la scadenza non può esercitare che i diritti competenti al suo girante al momento della girata contro i precedenti sottoscrittori, escluso il proprio girante [1]. — Quale di questi diversi sistemi è il migliore?

Praticamente, è più spiccio e sicuro il sistema per cui, ritenendosi che la scadenza fissi irrevocabilmente le sorti della cambiale verso tutti [2], si vuole che una girata dopo la scadenza sia capace soltanto degli effetti proprii di una cessione.

Razionalmente, ci pare più corretto il sistema di quelle legislazioni che distinguono fra girata di cambiale protestata, e girata di cambiale non protestata. — Protestata in tempo utile e nelle forme dovute la cambiale e garantita nel possessore l' intierezza dei diritti cambiarii, non si capisce perchè il girante non possa trasmettere tutti questi suoi diritti al giratario contro l'accettante, il traente, i giranti, l'avallante, ecc.; mentre il protesto ha per effetto, non già di mutare la condizione giuridica della cambiale, ma, anzi, di mantenerla nella precisa condizione in cui essa trovasi al tempo della scadenza. — Non protestata la cambiale, o non protestata in tempo utile, o protestata irregolarmente, bene i condebitori precedenti alla nuova girata si devono intendere liberati; ma, poichè la vita della cambiale non si può dire ancora legalmente estinta e la morte legalmente accertata; così, quando avvengano nuovi trasferimenti, si può aver buona ragione di presumere che i nuovi contraenti abbiano voluto tacitamente

---

[1] Legge ted., art. 16. — Cod. svizz., art. 734.

[2] Pardessus, op. cit., N. 352. — Dalloz, *Effets de commerce*, op. cit., N. 407 e segg. — Nouguier, op. cit., N. 442. = *Contra:* Massé, op. cit., N. 2303. — Bédarride, op. cit., N. 296, 298. — Bravard-Veyrières, op. cit., vol. 3, pag. 155 e segg.

convenire di prolungarne, nei proprii riguardi, la esistenza giuridica; sia che all'uopo stabiliscano un nuovo termine di scadenza, decorribile dal giorno della prima nuova girata; sia che, per non avere nulla stabilito, la cambiale si debba ritenere per essi pagabile a vista [1]. E, allora, perchè impedirlo, e chiudere così la via a serie e legittime contrattazioni?

Anche per il nostro codice, adunque, il giratario a cui pervenga la cambiale dopo la scadenza non può agire cambiariamente verso il proprio girante, ma soltanto coi mezzi della legge civile; sebbene la cessione lasci ancora obbligati cambiariamente fra essi e verso il cessionario i sottoscrittori estranei alla cessione, come diremo meglio a proposito di questa (N. 146); sempre che, anche rispetto ad essi, sieno osservate tutte le condizioni volute dalla legge per l'esercizio dei diritti cambiarii.

ARTICOLO TERZO.

GIRATA IN BIANCO.

—

SOMMARIO.

130. Che s'intende per girata in bianco. — 131. Leggi precedenti che proibivano la girata in bianco, e mezzi adoperati ad eluderle. — 132. Questi mezzi non bastarono. - Le nuove leggi. — 133. Vantaggi della girata in bianco. — 134. Forma di questa girata. — 135. Il giratario in bianco può nuovamente girare la cambiale. — 136. Continua. — 136 *bis*. Girata in bianco prima e dopo la scadenza.

130. Girata in bianco si dice quella in cui il girante non indica il nome della persona a cui trasmette la pro-

---

[1] Thöl, op. cit., § 264. — Renaud, op. cit., § 55.

prietà della cambiale (giratario); ma giratario può essere chiunque possegga legittimamente la cambiale.

131. Fino, quasi, ai nostri tempi, le leggi non ammettevano che per mezzo di girata in bianco si potessero trasmettere al giratario i diritti dei quali abbiam detto precedentemente (§ 2 dell'Art. 2°); ed ancora dal nostro Codice del 1865[1], ad imitazione di quello francese[2], si stabiliva che una girata nella quale mancasse il nome del giratario non potesse avere che gli effetti di una procura. Ciò che voleva dire, che chiunque possedesse una cambiale per girata in bianco si doveva considerare qual mandatario dell'ultimo giratario in pieno; ma non mai proprietario di essa.

Però la pratica, che da molto tempo si valeva assai utilmente delle girate in bianco, forzò, per così dire, la mano alla giurisprudenza delle Corti e dei tribunali, e costrinse gli uni e le altre a scartarsi notevolmente dal soverchio ed ingiusto rigore della legge, permettendo al possessore della cambiale, cioè al giratario in bianco, di riempire esso medesimo col proprio nome, sino alla scadenza, lo spazio lasciato in bianco dal girante, sotto il pretesto che la legge, non imponendo al girante di scrivere di suo pugno il nome del giratario, per ciò solo permetteva a quest'ultimo di scriverlo egli medesimo, sempre che in lui durasse il legittimo possesso del titolo. — Di tal modo, il giratario in bianco si tramutava, a piacer suo, in un giratario regolare; e la girata, divenuta così piena, si riconosceva per ogni parte legittima e capace di tutta la pienezza degli effetti suoi.

---

[1] Art. 224.
[2] Art. 138.

Però, bisogna badare che, siccome codesto tramutamento aveva ancora per causa determinante il mandato; così, ove il girante in bianco fosse morto, oppur fosse dichiarato interdetto o fallito, non si ammetteva che la proprietà della cambiale potesse passare nel giratario (in bianco prima, in pieno poi), perchè la morte, la interdizione e il fallimento del mandante (di conformità anche al diritto comune)[1] fanno cessare forzatamente e sùbito qualunque mandato.

132. Come si vede, larga assai era la facoltà consentita dalla giurisprudenza al possessore di una cambiale girata in bianco; imperocchè, quando non vi fosse stato divieto da parte del girante, molti effetti della girata in bianco si potevano, di quel modo, egualmente conseguire (N. 132). Ma rimaneva sempre l'ostacolo che il girante poteva opporre la eccezione del divieto imposto e non rispettato, e che, morto, interdetto o fallito il girante, ogni trasferimento in bianco diventava nullo e di nessun effetto verso chicchessia.

Egli fu per togliere di mezzo pur queste difficoltà e per armonizzare la legge con la pratica mercantile, e, quindi, per non forzar questa a violar quella, che la maggior parte delle odierne leggi cambiarie riconosce piena efficacia cambiaria alla girata in bianco, del pari che la riconosce alla girata piena[2].

---

[1] Cod. civ., art. 1757, alin. 4.

[2] Cod. comm. it., art 258. — Cod. oland., art. 136. — Cod. portogh., art. 356. — Legge ted., art. 12. — Cod. di Buenos-Ayres, art. 804. — Cod. dell'Uruguay, art. 823. — Cod. del Guatemala, art. 545. — Cod. dell'Honduras, art. 659. — Legge belga, art. 27. — Legge ungh., art. 10. — Cod. svizz., art. 730. — Legge ingl., art. 34. — Fremery, op. cit., pag. 134. — Thöl, op. cit., § 263. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 45.

Prima ancora, tuttavia, dell'attual codice di commercio, la legittimità della girata in bianco era presso noi stata riconosciuta dalla legge del 3 luglio 1871 sui magazzini generali; legge che, modificata da quella del 2 aprile 1882 [1], fu poi rifusa, per la parte strettamente giuridica, nell'attual codice di commercio [2].

133. Molti sono i vantaggi della girata in bianco.

Taluno ha bisogno di tener segrete le proprie operazioni cambiarie? e gira cambiali in bianco. Un commissionario riceve incarico di procurare cambiali al proprio committente? ed egli se le fa girare in bianco e gliele trasferisce così, senza che il di lui nome appaia scritto sul titolo, e senza che, di tal modo, egli commissionario assuma alcuna responsabilità cambiaria. Si vuole negoziare una cambiale e non si conosce ancora il compratore? e la si consegna girata in bianco ad un agente di cambio. Si vuole trasmettere più liberamente e prestamente una cambiale? e la si gira in bianco. E così via; chè gli esempii si potrebbero facilmente moltiplicare.

Certo, la girata in bianco può essere pericolosa, perchè il giratario ha sempre diritto di riempire gli spazii in bianco delle singole girate (N. 134), e di attestare così la verità di fatti a cui egli non prese parte e che per ciò non conosce; certo ancora, delle girate in bianco si può abusare con antidate in caso di fallimento, ecc. Ma troppe cose si dovrebbero allora proibire, quando a ciò fare bastasse il pericolo d'abuso. La vera sapienza, invece, sta nel vedere se insieme ad un po' di male non si possa conseguire anche molto bene, e nel tollerar quello per av-

---

[1] Coteste due leggi furono ridotte a testo unico dal decreto reale del 17 dicembre 1882.

[2] Art. 461 e segg.

vantaggiarsi di questo. — Insomma, qui pure, non è tanto questione di principii dottrinali ed assoluti, quanto, piuttosto, di misura. Ove questa sia ragionevolmente serbata, la legge può concedere senza nulla temere, ed anzi con vantaggio di tutti.

134. In quanto alla forma, la girata in bianco (risulti essa dal titolo originale o da un foglio d'allungamento o da un duplicato o da una copia), deve sempre, giusta quanto dicono le leggi [1], essere scritta a tergo (a differenza della girata piena che può essere scritta anche sul davanti) (N. 108); e ciò affinchè la girata in bianco non si confonda con altre dichiarazioni di accettanti, di avallanti, ecc. Tuttavia, non essendo comminata la nullità per il caso che tal girata sia scritta sul davanti, dobbiam ritenere che pure scritta così sia valida. Soltanto che il girante dovrà aver cura di ottemperare al precetto della legge per evitare difficoltà e contestazioni, che alla fin fine, più che a tutti, potrebbero recar danno a lui stesso.

Siccome, poi, la girata in bianco non può contener nome di giratario, così, oltre alla sottoscrizione del girante, non occorrono altri requisiti; dovendosi ritenere qui pur ripetuti quelli della emissione, secondo le cose dette a proposito della girata piena (N. 108 e segg.).

135. Oltrecciò, anche il giratario in bianco ha sempre diritto di trasferir la cambiale per mezzo di semplice tradizione manuale, o di girarla in bianco od in pieno, o di riempire lo spazio lasciato in bianco col nome proprio o con quello di una determinata persona [2]. — Nel primo caso, poichè il

---

[1] Cod. comm., art. 258. — Legge ted., art. 12. — Legge ungh., art. 11. — Legge belga, art. 27. — Cod. svizz., art. 730.

[2] Thöl, op. cit., § 263. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 45.

nome suo non figura come girante sulla cambiale, egli non assume anche verso chicchessia l'obbligo di garantirne l'accettazione e il pagamento. — Nel secondo caso, invece, egli, assumendo la qualità di girante, ne assume pure i doveri relativi. — Nel terzo caso egli diventa bensì creditore della cambiale, ma non può far peggiore la condizione del proprio girante, apponendo alla di lui girata (prima in bianco), per esempio, la clausola « senza spese e senza protesto » od alcuna dichiarazione relativa alla valuta ricevuta [1], o stabilendo un termine più lungo di scadenza, e così via.

Persuase, poi, le leggi che, più si sbarazza la cambiale da ogni impaccio, e meglio se ne agevola l'uso e la circolazione, permettono senz'altro a qualunque legittimo possessore di riempire anche gli spazii intermedii lasciati in bianco da precedenti girate (N. 133) [2], sempre che si assuma per ciascuna girata come giratario la persona che figura come girante nella girata immediatamente precedente. Nè questo è soverchio; perchè, dovendo il possessore, come vedremo a proposito del pagamento, giustificare la proprietà della cambiale con una serie continua di girate che giungano fino a lui, è pur necessario che a lui sia data facoltà di impedire il danno che gliene potrebbe derivare, ove alcuna persona di mala fede, riuscendo in qualche modo ad apporre ad una o più girate in bianco un nome che non fosse veramente quello di persona a cui pervenne per girata il titolo, gli rendesse per tal modo impossibile di giustificare l'attuale possesso della cambiale [3]. Senza dire che, adoperando così, il possessore altro non fa

---

[1] Renaud, op. cit., § 58.

[2] Cod. comm., art. 258, alin. 2. — Legge ted., art. 13. — Legge ungh., art. 11. — Legge belga, art. 27. — Cod. svizz., art. 731.

[3] Brauer, op. cit., pag. 50. — Thöl, op. cit., § 263. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 45.

se non imprimere forma materiale, cioè scritta, ad operazioni e trapassi che già risultano evidentemente dalla stessa cambiale da lui posseduta; imperocchè tutti codesti nomi di giranti e di giratarii sono già appunto scritti sulla cambiale. — Il possessore, adunque, farà sempre bene a valersi di tale facoltà; perchè, se il pericolo ora accennato si verificasse, la prova del falso gli potrebbe anche riuscire molto difficile.

136. Del resto, se una cambiale girata in bianco dove questa forma di trasferimento si permette, fosse poi girata in pieno a persona residente in altro paese dove quella prima forma fosse proibita, la girata in bianco conserverebbe tutta la sua efficacia pure in questo secondo paese, giusta le cose dette altrove (N. 50).

136 *bis*. S' intende poi da sè che anche la girata in bianco può aver luogo così prima, come dopo la scadenza della cambiale, e con gli stessi effetti di cui abbiamo detto a proposito della girata piena (N. 117 e segg.); sempre che da quella derivi appunto alcun effetto (N. 135).

ARTICOLO QUARTO.

GIRATA PER PROCURA.

—

SOMMARIO.

137. Le vecchie e le nuove leggi sul tema. — 138. Come si esprima, e dove si debba scrivere una girata per procura. – Chi può essere giratario per procura. — 139. Effetti di una girata per procura. 140. Effetti di tale girata nei rapporti del girante e del giratario fra loro. — 140 *bis*. Continua. — 141. Effetti suoi nei rapporti fra girante e giratario verso i terzi.

137. Secondo il codice precedente, una girata poteva essere per procura in virtù di legge o di contratto. Di legge, quando la girata non era datata, o non indicava il

valore somministrato dal giratario al girante, od era in bianco o negoziata dopo la scadenza [1]. Di contratto, quando la girata conteneva alcuna clausola procuratoria. — Secondo il codice attuale, invece [2], dietro l'esempio di parecchie altre nuove leggi [3], non dichiarati più essenziali quei requisiti alla validità della girata, e gli effetti di questa dopo la scadenza essendo regolati da norme diverse (N. 129), non si riconosce altra girata per procura fuori quella che per tale sia voluta e dichiarata sulla cambiale dallo stesso girante; tanto che codesta procura abbia per causa determinante un vero e proprio mandato; quanto che il mandato sia la conseguenza di un altro contratto fra girante e giratario, come allora che il primo dia in pegno, in deposito, ecc., al secondo una cambiale da lui posseduta in tale qualità, giusta le cose dette precedentemente (N. 111 *bis*, 120).

Il sistema seguito anche dall'attuale nostro codice è, senza dubbio, più logico e giusto; perchè il legislatore, bene ha diritto di dichiarar nullo un atto che non abbia i requisiti da esso voluti, ma non deve di proprio arbitrio mutare la condizione giuridica dei contraenti, e tener questi vincolati diversamente da quello che essi vollero per mezzo del loro contratto. Se non fosse così, dove se n'andrebbe la libertà contrattuale?

138. La girata per procura si esprime, di solito, con le parole « per procura », « per mandato », « per l'incasso », « per garanzia » (N. 137), od altre equivalenti; come per esempio: « valuta in garanzia », « valuta da rimettere »,

---

[1] Art. 223.
[2] Art. 259, alin. 1.
[3] Legge ted, art. 17. — Legge ungh., art. 15. — Cod. svizz., art. 735. — Legge ingl., art. 35.

« per mio conto », « per esser pagato a me », ecc.[1]. — Comunque si esprima il mandato, la dichiarazione relativa deve essere scritta di fianco al nome del giratario, od anche di sêguito alla sottoscrizione del girante, od anche altrove, purchè sia sempre ben chiara la causa per cui la girata è fatta, e la clausola esprimente il mandato si possa con tutta sicurezza attribuire ad un determinato girante. — In caso di dubbio, la girata si dovrebbe ritenere piuttosto piena, che non per procura; perchè si deve naturalmente presumere piuttosto la regola che non l'eccezione, ed eccezione è appunto che una girata non significhi libera trasmissione della proprietà di una cambiale (N. 107).

Del resto, siccome anche il giratario per procura non assume, come tale, alcuna responsabilità cambiaria; non è anche necessario, perchè egli possa ricevere così una cambiale, che sia capace di obbligarsi cambiariamente. Epperò, tutte le persone che aiutano il principale nell'esercizio del suo stabilimento o che ne hanno la rappresentanza giuridica (istitori, commessi, amministratori, liquidatori, ecc.), (N. 9) possono appunto ricevere cambiali in codesta qualità; sebbene a tale uopo occorra almeno, giusta le precise disposizioni della nostra legge civile[2], la capacità di emancipato da parte del giratario.

139. Ecco, ora, gli effetti di una girata per procura, così nei rapporti fra girante e giratario, come nei rapporti di queste due persone coi terzi.

140. Nei rapporti fra girante e giratario gli effetti principali sono i seguenti:

---

[1] Thöl, op. cit., § 247, I. — Renaud, op. cit., § 62, I, nota 1. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 23, II; e § 46. — Wächter, op. cit., § 42, I, II.

[2] Cod. civ., art. 1743, alin. 1.

1.° La girata per procura non trasferisce mai, naturalmente, la proprietà della cambiale e i diritti proprii di questa (N. 119), ma proprietario rimane ancora il girante; ond'è che la cambiale potrebbe essere sequestrata, pur nelle mani del giratario, per opera dei creditori del girante, e, se questi fosse fallito, essere compresa nella massa. — Da altra parte, la procura conferisce al giratario alcune facoltà, che per lui, rimpetto al girante, sono anche doveri; perchè il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne rimane incaricato, ed è responsabile dei danni derivanti dall'inadempimento suo, e, più ancora, del dolo o della colpa a lui imputabili [1]. Però, quest'azione di risarcimento non sarebbe di natura cambiaria, perchè non derivante da una operazione che abbia carattere veramente cambiario; mentre la cambiale è soltanto l'oggetto di tale operazione, o, a meglio dire, lo stromento che serve ad esplicarla.

2.° In conseguenza di questi obblighi derivanti dal mandato, il giratario può bensì, con l'azione sua, obbligare il girante verso i sottoscrittori successivi; ma egli, a sua volta, è tenuto: 1.° a presentare la cambiale all'accettazione, ove ciò gli sia stato specialmente imposto o derivi dalla qualità della cambiale (come se si trattasse di cambiali a certo tempo viste) (N. 75), o ciò egli debba fare secondo il corso naturale delle cose; 2.° a presentare, nel tempo stabilito dalla legge, la cambiale scaduta al pagamento ed a rilasciare quietanza del ricevuto pagamento; 3.° ove l'accettazione o il pagamento sia rifiutato, a levare il protesto e ad agire di regresso per ottenere cauzione o per essere pagato dai condebitori, dandone avviso al girante

---

[1] Cod. civ., art. 1745, 1746.

immediato del proprio girante, come vedremo a proposito dell'esercizio dell'azione cambiaria, oltre l'azione contro il principale obbligato; e sempre entro i termini rigorosi stabiliti dalla legge. — Si badi, però, che tanto questi, quanto i condebitori hanno sempre diritto di opporre al giratario per procura tutte quelle eccezioni, anche personali, che, se il girante avesse agito personalmente, avrebbe potuto opporgli utilmente [1], imperocchè il giratario non è che lo stromento giuridico del girante.

3.° Oltrecciò, il giratario può girare ad altri per procura la cambiale. A quest'uopo, tuttavia, occorre che la persona a cui egli vuole girarla non sia notoriamente incapace od insolvente [2]; oppure, se anche solvente e capace, che ciò non gli sia stato proibito nella stessa girata. — Se gli fosse stato proibito per atto separato, la girata avrebbe sì egualmente effetto verso il nuovo giratario per procura, che nulla sapesse del divieto; ma chi violò il mandato dovrebbe rispondere di ogni danno. — In ogni caso, pur questo nuovo giratario per procura avrebbe tutti i doveri di cui abbiamo detto dianzi (2.°).

140 *bis*. Ma, se il giratario per procura può girare ancora ad altri per procura la cambiale, potrà però anche girarla in pieno e quindi trasferirne la proprietà, ove non gliene sia stato fatto espresso divieto?

Per alcune leggi [3], è detto chiaramente di no. — Il nostro codice, invece, tace. Tuttavia, non ci par dubbio che

---

[1] Corte d'appello di Milano, 29 dicembre 1866. — *Contra:* Corte d'appello di Genova 4 giugno 1877. (Questo, della Corte di Genova, è un grave errore).

[2] Cod. civ., art. 1748. — Per la legge inglese, invece, ciò è sempre vietato al giratario per procura.

[3] Legge ted., art. 17. — Legge ungh., art. 15. — Cod. svizz., art. 735, ult. alin.

esso pure proibisca; perchè, essendo ivi detto che il giratario può girare ad altri per procura, ma non aggiungendosi che possa trasferire la cambiale per mezzo di regolare girata, e nessuno, di regola, potendo trasferire diritti maggiori o diversi da quelli che egli ha; è chiaro che il divieto, se non è nella parola, è certo nel pensiero del legislatore (N. 147). Il quale, però, avrebbe fatto bene ad esprimersi chiaramente, per troncare la via ad ogni dubbiezza. — Nè importa che il giratario per procura abbia facoltà di riscuotere; imperocchè ciò vuol dire soltanto che egli può presentare la cambiale al pagamento, ma non già che egli possa anche trasferirla per girata regolare. A quest'uopo occorre una espressa dichiarazione; nel qual caso anche il giratario per procura si obbligherebbe come un girante qualunque verso tutti i proprii aventi causa. — E non importerebbe, del pari, che la girata per procura contenesse la clausola « all'ordine »; perchè questa, ove mancasse altra maggiore spiegazione, non potrebbe significare, se non che il girante riconosce espressamente nel giratario la facoltà di girare di nuovo per procura la cambiale.

Che sarebbe, quindi, a dire di un giratario per procura, il quale, senza facoltà, trasferisse la cambiale per girata regolare? In tal caso, poichè l'abuso del mandato da parte del giratario e la sua mala fede sarebbero evidenti, come evidente, del pari, sarebbe l'incuria o la connivenza del nuovo giratario; la girata potrebbe essere colpita di nullità a richiesta del girante per procura, ove questi non volesse ratificare l'opera illecita del proprio mandatario [1].

141. Nei rapporti fra girante e giratario per procura coi terzi, il giratario, secondo le regole del mandato,

---

[1] Cod. civ., art. 1752.

non obbliga mai sè stesso, ma il proprio girante, nè assume mai diritti per sè, ma per il proprio mandante, sempre che non avvenga alcuno dei casi dianzi ricordati; e per i quali il giratario, o di proprio arbitrio o per averne avuta facoltà, non si comporti più qual semplice mandatario, ma tratti in nome proprio e per conto proprio [1].

SEZIONE SECONDA.

CESSIONE.

—

Sommario.

142. Perchè diciamo della cessione, che non è un istituto cambiario. — 143. Anche la cessione può derivare dalla legge o dal contratto. — 144. Per quali ragioni si può voler cedere una cambiale, anzichè girare. — 145. Condizioni perchè anche la cessione di una cambiale sia valida. — 146. Effetti della cessione fra cedente, cessionario e debitore ceduto da una parte, e fra cessionario e terzi dall'altra. — 147. Se il cessionario abbia diritto di girare ad altri la cambiale, ed effetti di questa girata.

142. A tutto rigore, poichè la cessione è, più propriamente, un istituto del diritto civile e commerciale in senso largo, non già del diritto cambiario, noi non dovremmo tenerne parola a proposito della cambiale. Tuttavia, ci pare cosa non inutile dirne brevemente, quando pensiamo, che se effetti cambiarii non possono derivare fra chi trasferisce la cambiale e quegli a cui essa è trasferita, se non per mezzo di girata; il trasferimento per cessione modifica però in modo notevole i diritti di ambedue codeste persone fra sè e verso i terzi, come vedremo fra breve (N. 146).

---

[1] Cod. civ., art. 1744.

143. Anche la cessione può derivare dalla legge o dal contratto (N. 137).

Dalla legge, quando una cambiale sia girata dopo la scadenza, giusta le cose dette precedentemente (N. 129). — Dal contratto, quando i contraenti vogliano appunto fare una cessione, e non una girata, o quando la cessione sia l'effetto di un precedente contratto; come allora che alla girata si apponga la clausola « non all'ordine » o « senza garanzia » (N. 64, 111).

Noi, qui, diciamo soltanto del caso che la cessione derivi da un rapporto contrattuale diretto.

144. Che la proprietà di una cambiale e i diritti a questa inerenti si possano trasferire anche per mezzo di cessione, nessun dubbio. Certamente, ciò avverrà di rado [1]; perchè la cessione mal risponde agli scopi economici a cui serve la cambiale, abbisognando essi di molta celerità e libertà di movimenti, impossibili ad ottenersi per mezzo di cessione. Però, ben può accadere che a taluno piaccia piuttosto l'uno che l'altro mezzo di trasmissione; oppure che taluno non voglia figurare come girante, allo scopo di non essere egli pure obbligato in solido e sotto il rigore cambiario per la mancata accettazione o per il mancato pagamento della cambiale. Nel qual caso ognun vede che tale scopo non si potrebbe altrimenti ottenere se non per mezzo di cessione.

Nè importa che le leggi cambiarie, di solito [2], non accennino alla cessione contrattuale; imperocchè ciò non toglie che atti di cessione non sieno possibili, e che la dottrina non debba provvederli di acconcie discipline, in-

---

[1] Thöl, op. cit., § 245.

[2] La legge ungherese, in quella vece, ne dice, benchè brevemente, nell'articolo 16.

sufficienti essendo quelle del diritto civile, e non essendo probabile che gli usi commerciali dicano alcuna cosa intorno a ciò [1].

145. Ciò premesso, bisogna ricordare (anche di conformità alle cose dette precedentemente) (N. 104) che, secondo il Codice civile, la vendita o la cessione di un credito, di un diritto o di una azione è perfetta fra i contraenti, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore o cessionario al momento che si è convenuto sul credito da cedersi e sul prezzo, quantunque non se ne sia ancora trasferito il possesso; e che il possesso si trasferisce mediante la consegna del documento che prova il credito o il diritto ceduto [2]. Quindi è che il trasferimento per cessione, a differenza di quello per girata, non ha punto d'uopo, ad essere perfetto, nè dell'atto scritto, nè, tanto meno, di risultare dalla stessa cambiale (originale, duplicato, copia, foglio di allungamento) [3], perchè, anzi, più di spesso, risulta da atto separato; sebbene, anche per l'esercizio dei diritti inerenti alla cessione, il cessionario debba avere il materiale possesso della cambiale, senza di cui l'esercizio di qualunque azione relativa al diritto ceduto sarebbe impossibile [4].

Senza tradizione e senza possesso, adunque, sarebbe si perfetto il contratto fra cedente e cessionario, epperò la sua non esecuzione farebbe luogo al risarcimento dei danni; ma, rimpetto al debitore ceduto (compresi tutti i sottoscrittori), rimarrebbe privo d'effetto, perchè il cessionario non altrimenti può esercitare alcun diritto contro di essi, se non

---

[1] Cod. comm., art. 1.

[2] Art. 1538.

[3] Legge ungh., art. 16, alin. 2.

[4] Renaud, op. cit., § 52, in fine. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 44. — Wächter, op. cit., § 295 e 307.

per mezzo dell'effettivo possesso della cambiale ceduta. Ed è chiaro; il debitore si obbligò per iscritto, e per quello soltanto a cui si volle obbligare. Vale a dire: in tanto egli è obbligato a pagare, in quanto gli si presenti il titolo della sua obbligazione, perchè questa è di natura letterale (N. 27). Non glielo si può presentare? e il cessionario non può anche far valere i diritti di possessore. — Consegue da ciò che, senza tradizione e senza possesso della cambiale, creditore cambiario verso i sottoscrittori rimane ancora il cedente, e questi solo ha diritto di girarla, di presentarla alla accettazione e al pagamento, e di agire di regresso ove questo o quella manchi. E consegue ancora, che i condebitori cambiarii possono liberarsi dalla propria obbligazione dando cauzione (nel caso di mancata accettazione o di mancata sicurezza nell'accettante), ovvero pagando (nel caso di mancato pagamento) allo stesso cedente, come attuale possessore del titolo, od agli aventi causa da lui per girata i quali esercitino l'azione cambiaria.

146. Consegnata, invece, la cambiale al cessionario, gli effetti della cessione possono riguardare: o i rapporti suoi verso il debitore e i condebitori ceduti (cioè, i sottoscrittori della cambiale) ed il cedente, o i rapporti suoi verso i terzi.

Circa ai rapporti verso il debitore ed i condebitori ceduti, il cessionario, possessore legittimo del titolo, può presentarlo all'accettazione e al pagamento, può protestarlo ed agire cambiariamente contro di essi in via principale o di regresso, ove l'una o l'altro gli venga a mancare, purchè sempre entro il tempo e con le forme volute dalla legge, e può valersi anche di tutti gli speciali mezzi di esecuzione permessi, per avventura, dalle leggi [1]. Insomma, i

[1] Legge ungh., art. 16, alin. 1.

sottoscrittori precedenti rimangono così obbligati verso il cessionario, come erano obbligati in via cambiaria verso il cedente. Anzi, ove il cessionario presentasse poi la cambiale all'accettazione, anche l'accettante sarebbe obbligato cambiariamente verso di lui. — Invece, rimpetto al proprio cedente, il cessionario non può far valere alcun diritto cambiario, ma quelli soltanto proprii di una cessione. Quindi, benchè il cedente debba guarentirgli la sussistenza del credito ceduto al tempo della cessione, quand'anche questa sia stata fatta senza garanzia (N. 104)[1]; egli, però, non è responsabile della solvenza del debitore o dei condebitori ceduti se non quando ne abbia assunto l'obbligo, e per la concorrenza soltanto del prezzo potuto riscuotere del credito[2]. Di più, ed ove pure il cedente abbia garantita la solvenza del debitore o dei condebitori e nulla sia stato convenuto sulla durata di essa, s'intende, qui pure (N. 104), che abbia voluto limitare la propria garanzia ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito se il termine era già scaduto, oppure dalla scadenza se il termine non era ancora scaduto[3].

Circa ai rapporti del cessionario coi terzi, è da notare che anche la cessione di una cambiale non ha effetto, se non quando egli abbia fatta intimare al debitore ed ai condebitori ceduti la seguita cessione, o se non allora che il debitore o i condebitori abbiano accettata la cessione con atto autentico[4].

Da cui anche si vede come la cessione di una cambiale corrisponda, nelle sue conseguenze giuridiche almeno, ad

---

[1] Cod. civ., art. 1542.
[2] Cod. civ., art. 1543.
[3] Cod. civ., art. 1544.
[4] Cod. civ., art. 1539.

una girata con la clausola « senza garanzia »; perchè tanto il cessionario verso il proprio cedente, quanto il giratario verso il proprio girante, non può mai avere che i diritti derivanti da una cessione. È da notare, tuttavia, questa differenza; vale a dire, che la girata, pur con quella clausola, deve sempre essere scritta sulla cambiale (originale, foglio d'allungamento, duplicato, copia); mentre la cessione risulta quasi sempre da atto separato, come già si è detto (N. 145), perchè, altrimenti, gli scopi suoi potrebbero anche essere affatto delusi (N. 144). — La cessione, invece, differisce, negli effetti suoi, dalla girata con la clausola « non all'ordine »; perchè, non ostante questa, il girante si obbliga cambiariamente verso il proprio giratario, sebbene egli non si obblighi se non come un cedente verso gli aventi causa dal proprio giratario; mentre il cedente non si obbliga mai cambiariamente verso il proprio cessionario (N. 64, 111).

147. Ma, trasferita la proprietà di una cambiale per cessione, ha diritto il cessionario di girarla ancora ad altri? E, se l'ha, quali sono gli effetti della nuova girata?

Al primo quesito rispondiamo di sì, perchè nulla v'è nella legge che proibisca; e perchè la trasmissibilità per girata è insita ed immanente nella natura stessa della cambiale, e nel diritto di proprietà che, per mezzo della avvenuta cessione, passò appunto al cessionario; epperò, salvi i rapporti fra cedente e cessionario, questi deve aver diritto di far ripigliare al titolo la sua primitiva natura. — Nè vale il dire che, rimanendo il cessionario estraneo alla cambiale, non sarebbe poi possibile all'ultimo giratario di giustificarne alla scadenza il possesso per mezzo, come già si disse, di una serie non interrotta di girate (N. 135); imperocchè quest'obbligo dell'ultimo giratario non va in-

teso nel senso materiale e rigoroso; altrimenti, quando gli ultimi trasferimenti della cambiale fossero avvenuti per cessione, mancherebbe all'ultimo cessionario il mezzo giuridico di legittimare il proprio possesso; istessamente come avverrebbe quando, morto il possessore prima della scadenza, la cambiale fosse trasferita ad altri dall'erede. Quello che vuolsi, adunque, si è che regolare e non interrotta sia la serie dei trasferimenti. Che se leggi parlano, in ispecie, di « girate », e non, in genere, di trasferimenti; egli è perchè i trasferimenti per cessione sono poco usati, e quindi il legislatore volle occuparsi (come sempre, quasi, fa) di ciò che « plerumque fit », anzichè di ciò che accade di rado [1]. — Da cui anche si vede, per questo riguardo, come i diritti del cessionario sieno diversi da quelli di un giratario per procura (N. 140 *bis*).

Al secondo quesito rispondiamo, che gli effetti di una girata eseguita dal cessionario e dai giranti successivi sono quelli medesimi di ogni girata regolare (N. 117 e segg.). Cioè: il cessionario rimane obbligato come girante, del pari che rimangono obbligati i giranti successivi; il possessore della cambiale ha azione cambiaria contro tutti i sottoscrittori precedenti e susseguenti alla cessione; tranne il cedente, la condizione giuridica del quale rimane inalterata verso tutti.

---

[1] Cattaneo, *La legge universale di cambio,* ecc., N. 184.

CAPO QUARTO.

MODI PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DELLA CAMBIALE ALLA SCADENZA.

—

Sommario.

148. I modi per garantire il pagamento della cambiale alla scadenza sono parecchi; cioè: la provvista dei fondi, l'accettazione, l'avallo.

Prima, però, di parlare di essi giova avvertire una cosa; ed è che, quelli di cui vogliam dire non essendo che istituti di garanzia, essi non sono punto necessarii ad imprimere od a mantenere efficacia cambiaria alla obbligazione del traente; la quale si fa perfetta appena la cambiale, provvista di tutti i requisiti voluti dalla legge, viene da lui consegnata al prenditore.

Questo è bene non dimenticar mai.

SEZIONE PRIMA.

PROVVISTA DEI FONDI.

—

Sommario.

provvista. — 154. Effetti della eseguita provvista. — 155. Se il possessore abbia alcun diritto sui fondi costituiti in provvista, allorchè avvenga il fallimento del traente o del trattario prima della scadenza.

149. Certo, considerato in sè stesso, anche quello di cui diciamo non è un istituto cambiario (N. 142); perchè la somministrazione dei fondi (cioè, appunto, la provvista loro) che il traente fa al trattario, affinchè questi accetti e paghi la cambiale tratta sopra di lui, non determina che rapporti interni fra quelle due persone, e non esercita alcuna influenza sulle obbligazioni e sui diritti derivanti da una cambiale fra qualsiasi altra persona. D'altronde, siccome della fatta o non fatta provvista bene spesso non risulta dalla cambiale; e siccome, questa essendo una obbligazione di stretto rigore formale (N. 27), tutto ciò che è fuori di essa non deve poter generare alcun effetto cambiario (N. 30); così, s'intende anche perchè le leggi non debbano occuparsi della provvista, quando vogliano mantenersi corrette seguaci della nuova dottrina cambiaria.

In quella vece, è bene che se ne occupi la dottrina; perchè, pur non determinando la provvista che rapporti di natura civile fra traente e trattario, importa tuttavia conoscere come questi rapporti sieno appunto retti e disciplinati.

150. Abbiam detto dianzi che, per non essere la provvista dei fondi un istituto cambiario, molte leggi moderne, le quali nella cambiale non vedono che una obbligazione letterale, non ne tengono parola. Fanno eccezione soltanto, crédiamo, la legge belga [1], alcuni codici dell'America del Sud [2], e la legge inglese [3], che però vi ac-

---

[1] Art. 4 e segg.

[2] Per esempio: quelli del Guatemala (art. 532 e segg.), dell'Honduras (art. 646 e segg.), di Buenos-Ayres (art. 797 e segg.), ecc.

[3] Art. 53.

cenna solo brevemente. — Altre leggi invece [1], compreso il nostro codice del 1865, ne dicono piuttosto distesamente.

Si badi, tuttavia, che, se non in modo esplicito e diretto, indirettamente anche le leggi moderne (pur non facendone argomento di speciale trattazione) permettono che dalla eseguita o non eseguita provvista dei fondi derivi alcun importante effetto, come diremo fra breve (N. 154).

151. Ciò avvertito, vediamo, innanzi tutto, chi possa o debba fare codesta provvista [2].

Principale interessato a che la cambiale sia accettata e pagata dal trattario essendo il traente, questi ha pure il maggiore interesse di fornire al trattario i fondi occorrenti, affinchè egli, appunto, accetti e paghi. Nulla, però, toglie che altri per lui faccia codesta provvista; come nulla importa che altri, nell'interesse del prenditore, somministri al traente alcun valore in corrispettivo della cambiale che questi gli consegna (N. 85). — Che se anche la cambiale fosse tratta per ordine e per conto di un terzo (N. 41), principale interessato a fare la provvista sarebbe ancora chi riceve l'ordine, cioè l'effettivo traente; perchè egli ancora obbligato, ciò non ostante, per l'accettazione ed il pagamento, e non chi gli diede l'ordine; e perchè egli quindi soggetto all'esercizio dell'azione cambiaria, ove la cambiale non sia accettata e pagata.

In ogni caso, il contratto che passa fra chi provvede i fondi e quegli a cui sono provvisti è un mandato con somministrazione dei mezzi idonei ad eseguirlo. Ma è un mandato civile o commerciale (non mai cambiario), secondo gli scopi a cui la cambiale serve e secondo la persona del

---

[1] Come: i codici francese, albertino, delle Due Sicilie, il regolamento pontificio, i codici spagnuolo, portoghese, brasiliano, ecc.

[2] Cod. del 1865, art. 201. — Legge belga, art. 4.

traente; perchè la stessa provvista, come sappiamo (N. 149), non è un istituto cambiario.

152. Ma di che può essere costituita la provvista[1]? O da un credito che il traente abbia verso il trattario, per una somma eguale almeno a quella portata dalla cambiale; o da un valore in danaro, in merci, od altrimenti, che il traente trasmetta al trattario; o da un credito che, dietro invito del traente, gli apra all'uopo il trattario. — Di qui, i diversi modi per cui si può esprimere la fatta provvista; per esempio: « ponete in conto », « provvista in danaro », « provvista in merci », « provvista a credito », ecc.[2].

Quando la provvista risulti da un credito del traente verso il trattario, si domanda se sia d'uopo che tal credito abbia la stessa scadenza della cambiale e sia pagabile nello stesso luogo[3]. — Noi crediamo che non si possa rispondere con sicurezza, se non investigando attentamente la volontà dei contraenti. Ora: o il trattario accettò la cambiale, accettando anche per buona la provvista, benchè il proprio debito verso il traente scada posteriormente alla cambiale, e la provvista si dovrà avere per valida; o il trattario non intese rinunciare al beneficio del termine più lungo entro cui verrà a scadenza il proprio debito, ed allora non si potrà mai dire che vi abbia provvista; benchè egli, nulladimeno, possa avere accettata la cambiale. — S'intende poi da sè, che, ove il debito del trattario scada prima della cambiale, ma alla scadenza di questa non sia ancora pagato, esso pure possa costituire una

---

[1] Cod. del 1865, art. 202. — Legge belga, art. 5.

[2] Thöl, op. cit., § 208.

[3] In senso affermativo giudicò la Corte d'appello di Milano, nella sentenza del 24 ottobre 1872.

valida provvista. — Che se il trattario non fosse debitore del traente, ma soltanto avesse ricevuto da quest'ultimo procura per esigere un di lui credito verso una terza persona, tale procura non basterebbe da sola a costituire una valida provvista; a meno che il traente non avesse espressamente autorizzato il trattario a tenere presso di sè la somma da riscuotere a titolo di provvista [1]. In caso contrario, la procura ad esigere obbligherebbe il mandatario a far tenere al mandante il danaro riscosso, oppure a depositarlo in qualche luogo, designato o non designato dal mandante, od a tenerlo a disposizione di questo, ma non lo autorizzerebbe mai a disporne liberamente per sè o per altri; la qual cosa, invece, è necessaria affinchè vi sia provvista.

Ma la provvista può risultare anche da merci. Allora: o le merci sieno state vendute dal traente al trattario prima o dopo la emissione della cambiale, e il trattario ne debba ancora il prezzo; o il traente le abbia depositate presso il trattario, od in magazzini pubblici o privati, od altrove, a titolo di provvista; o il trattario sia stato incaricato di venderle per conto del traente, qual mandatario o commissionario; e in tutti questi casi v'è sempre valida provvista. — Si avverta, però, che, perchè nel caso di deposito o di vendita per conto del traente, le merci possano costituire una valida provvista, è necessario che tale destinazione sia fatta conoscere al trattario, o, per lo meno, che non vi sia veruna contraria dichiarazione da parte del traente, sicchè il trattario possa ritenere in buona fede e ragionevolmente che quelle merci gli sieno state spedite dal traente a scopo di provvista. Se non fosse così, il trattario

---

[1] Corte d'appello di Genova, 3 luglio 1877.

violerebbe il mandato ricevuto, nè potrebbe mai far valere su quelle merci alcun diritto per quel titolo. — Di più, è sempre d'uopo che il trattario abbia la disponibilità fisica delle merci costituite in provvista e dovunque esse giacciano, o, per lo meno, la disponibilità giuridica mediante lettera di vettura o polizza di carico fattagli tenere dal traente o da chi costituisce per lui le merci in provvista (N. 151), sicchè egli se le possa far consegnare dal vettore o dal capitano, o da qualunque altra persona le detenga per lui, e ne possa quindi disporre come di cosa propria od a garanzia almeno dei proprii diritti; come se le merci, anzichè a titolo di proprietà, gli sieno trasferite a titolo di pegno, anche un pegno potendo servire all'uopo.

Quando la provvista, da ultimo, consista in una apertura di credito, è necessario che questa agguagli, per lo meno, l'importo della cambiale, e che il diritto di disporre di tal credito non cessi prima della scadenza di quella, giusta le cose dette da principio.

152 *bis*. Comunque, del resto, sia costituita, la provvista deve esser fatta prima della scadenza. Se fosse fatta dopo, verrebbe meno lo scopo che per mezzo suo si intende conseguire, ciòè di meglio guarentire l'accettazione e il pagamento della cambiale.

Tuttavia, siccome il dovere del trattario di pagare alla scadenza, quand'egli abbia accettato, è del tutto indipendente da ciò che la provvista sia o non sia stata fatta prima della scadenza; così dobbiam ritenere che essa possa farsi anche dopo, ove egli la tenga egualmente per buona ed il traente sia disposto a indennizzarlo del ritardo, se danno per questo veramente ci fu.

153. Va poi da sè, che la prova della eseguita provvista tocca al traente, anche quando i fondi sieno stati somministrati da altri per lui (N. 151); e che egli può

instituirla con qualunque mezzo permesso dalla legge commerciale.

Che se la cambiale fosse stata accettata dal trattario, contro di lui starebbe la presunzione di fatta provvista; perchè non è probabile che egli abbia voluto accettare allo scoperto. Toccherà a lui, quindi, provare che, malgrado l'accettazione, egli non ricevette nulla a titolo di provvista [1].

154. Diciamo, ora, degli effetti della eseguita provvista così fra traente e trattario, come fra queste persone e il possessore.

In quanto al traente, egli, fino a che il trattario non abbia accettato, può sempre richiamare liberamente a sè i fondi costituiti in provvista; come quelli che più non servono allo scopo a cui furono prima destinati. — Quando, invece, il trattario abbia accettato, poichè c'è da presumere che senza di essi (come abbiamo dianzi avvertito) egli non si sarebbe obbligato e, in ogni caso, data l'accettazione, e raggiunto così lo scopo a cui quei fondi furono destinati, essi o passano addirittura in proprietà dell'accettante, o costituiscono la di lui garanzia (N. 152); così il traente non può più ritirarli [2].

In quanto al trattario, egli può accettare o rifiutare la delegazione di pagamento, gli sia o non gli sia stata fatta provvista. — Se accetta e non riceve provvista, egli, quale accettante, assume, non ostante ciò, l'obbligazione principale

---

[1] Cod. fr., art. 117. — Cod. del 1865, art. 203. — Cod. spagn., art. 453. — Cod. portogh., art. 331. — Cod. brasil., art. 369. — Corte d'appello di Genova, 12 gennaio 1877. = *Contra:* Cod. di Buenos-Ayres, art. 826. — Cod. del Guatemala, art. 561. — Cod. dell'Honduras, art. 675. — Thöl, op. cit., § 208; quantunque, a dir vero, non ci riesca di bene intendere il suo ragionamento. — Corte d'appello di Torino, 30 dicembre 1867.

[2] Cod. del 1865, art. 204, ult. alin.

di pagare la cambiale alla scadenza; e, quando non paghi, deve tollerare che il possessore o i giranti agiscano cambiariamente contro di lui. Nel qual caso, bene starebbe contro di lui la presunzione di averla invece ricevuta (N. 153); però, se egli riescisse a distruggere questa presunzione, avrebbe diritto verso il traente, non soltanto al rimborso della somma portata dalla cambiale e da lui pagata al possessore, insieme alle spese, bensì anche al pagamento degli interessi legali dal giorno dell'eseguito pagamento e delle fatte spese. Che se l'accettante pagasse, non già volontariamente alla scadenza, ma poi per effetto di azione giudiziaria promossa contro di lui, egli avrebbe tuttavia diritto verso il traente a quel rimborso ed a quegli interessi; escluse però le spese determinate dal proprio illecito rifiuto di pagamento alla scadenza; perchè, anzi, per esse il traente potrebbe promuovere azione di indennizzo contro di lui, ove egli avesse sofferto danno per ciò. — Quando, invece, il trattario non accetti e non paghi, pur avendo ricevuto provvista, ben egli non è tenuto in via cambiaria verso chicchessia [1]; ma il traente ha diritto, oltrecchè di farsi restituire la provvista (come si è detto di sopra), di farlo condannare anche al pieno risarcimento. — Supposto, da ultimo, che il trattario abbia accettato e pagato di sêguito alla fattagli provvista, egli, poichè eseguisce la delegazione coi mezzi statigli anche forniti all'uopo, non può vantare alcun diritto verso il traente; a meno che la provvista, per qualsiasi ragione (a mo' di esempio, per la insufficienza sua o per averla poi ritirata in parte il traente), non basti a tenerlo indenne intieramente dell'obbligazione assunta con la pro-

---

[1] Corte di cassazione di Torino, 18 aprile 1884.

pria accettazione. Invece, ove i fondi costituiti in provvista, e passati nel patrimonio dell'accettante, perissero o deteriorassero per fatto non imputabile al traente, l'accettante non potrebbe muovere veruna azione di indennizzo verso di quello, allegando di aver pagato in tutto o in parte allo scoperto.

In quanto al possessore, egli non ha verun diritto cambiario o di altra natura sui fondi costituiti in provvista [1]. Questa, ben può servire ad assicurar meglio l'accettazione e il pagamento della cambiale, ed a guarentire quindi il traente dall'azione di regresso del possessore o di alcun girante che abbia pagato il possessore; ma, appunto per ciò, essa non riguarda che i rapporti personali del traente e del trattario, come si è visto di sopra. Il possessore rimane affatto estraneo alla provvista. — Tuttavia, pur quelle leggi che non trattano specialmente della provvista dei fondi come di un istituto cambiario, permettono ad essa, come sappiamo (N. 150), di esercitare una notevole influenza sulla condizione giuridica del possessore, consentendogli di agire contro il traente, o contro l'accettante di una cambiale domiciliata, o contro l'emittente di un pagherò domiciliato, pur quando siano scaduti i termini all'uopo fissati, ove, senza di questa azione, l'una o l'altra di tali persone venga ad averne indebito profitto [2]. Ora, siccome indebito profitto farebbe il traente o

---

[1] Cod. del 1865, art. 204, alin. 1. — Per la legge belga, invece, il possessore ha, rimpetto ai creditori del traente, un diritto esclusivo alla provvista che si trovi nelle mani del trattario al tempo della scadenza (art. 6, alin. 1). Ammesso l'istituto della provvista, la legge belga guarentisce, certo, meglio i diritti del possessore cambiario; sebbene non si veda per quale mezzo giuridico (fuori quello della legge) il possessore possa vantare alcun diritto sulla provvista (N. 149).

[2] Cod. comm., art. 326. — Legge ted., art. 83. — Cod. svizz., art. 813, alin. 2.

quell'accettante o quell'emittente ove, pur non avendo provveduto di fondi il trattario o il domiciliatario, potesse respingere qualsiasi azione per la scadenza infruttuosa dei termini stabiliti dalla legge, giacchè il traente o l'emittente avrebbe pur sempre negoziata la cambiale e riscossone quindi il prezzo; è facile vedere come la fatta o non fatta provvista dei fondi ritorni qui a far capolino, benchè l'azione per indebito arricchimento non sia già cambiaria, ma civile o commerciale soltanto, come diremo a proposito, appunto, dell'esercizio dell'azione cambiaria. Là diremo anche se, così operando, la condotta della legge sia giuridicamente corretta, e consona ai principii posti a base del proprio sistema cambiario (N. 430 e segg.).

155. Tale la condizione normale del possessore, vediamo se egli abbia alcun diritto sulla provvista allorchè, per caso anormale invece, avvenga il fallimento del traente o del trattario prima della scadenza.

Fallito il traente, bisogna distinguere se il trattario accettò o no. — Se non accettò, la provvista, che non potè mai passare in proprietà del trattario, ma rimase, invece, proprietà sempre del traente (N. 154), andrà a versarsi nella massa attiva del fallimento, e il possessore (ove poi non gli riesca di essere pagato da altri condebitori) sarà quindi ammesso a concorrere alle distribuzioni di essa insieme agli altri creditori del fallito. — Se accettò, la provvista essendo diventata proprietà dell'accettante, il possessore non avrà diritto che di farsi pagare alla scadenza; salvo il diritto di concorrere alle distribuzioni della massa per il valore nominale del suo credito, allorchè, del pari, l'accettante non paghi o non paghi intieramente.

Fallito il trattario, bisogna distinguere, qui pure, se egli

accettò o no. — Se non accettò, la provvista ritorna ancora al traente, senza che il possessore possa esercitare sopra di essa alcun diritto; ricordate le discipline relative alla rivendicazione, e di cui la nostra legge dice, appunto, a proposito del fallimento [1]; e salva nel possessore l'azione di regresso per ottenere garanzia. — Se accettò, poichè la provvista, diventata proprietà sua, si confonde nel resto della massa attiva, nè si può dire quindi che presso di lui vi abbia alcuna determinata cosa costituita in garanzia dei diritti del possessore; si deve ritenere che il fallimento dell'accettante prima della scadenza distrugga la provvista, epperò che il possessore abbia solo diritto di concorrere, qui pure, alle distribuzioni della massa; salvo il diritto suo di ottenere cauzione per essere venuta meno nell'accettante ogni sicurezza di pagamento, e salve le sue azioni contro gli altri condebitori per la residua somma di cui rimanga insoddisfatto.

SEZIONE SECONDA.

ACCETTAZIONE.

—

SOMMARIO.

156. L'accettazione è il naturale complemento della obbligazione assunta dal traente.

156. L'accettazione, benchè non necessaria, essa pure, ad imprimere efficacia alla obbligazione del traente (N. 148), ne è, tuttavia, il naturale complemento ed il più sicuro

[1] Cod. comm., art. 802 e segg.

presidio; perchè, per mezzo suo, si fa più sicura la esecuzione di quella delegazione di pagamento che il traente, appunto, dirige al trattario emettendo la cambiale. Consegue da ciò che la obbligazione del traente, la quale dapprima era principale, diventa di sussidio come quella di un girante, per lasciare il principal dovere di pagare al trattario che avrà accettato (N. 30)[1].

Quando l'accettazione è data dal trattario dicesi « ordinaria »; perchè è nell'ordine delle cose cambiarie che egli accetti la delegazione del traente. Quando, invece, è data da altra persona in vece sua (o questa sia stata designata da lui o da altri, od essa offra spontaneamente di accettare) (N. 70), l'accettazione dicesi « straordinaria » o « per intervento ». — Occupiamocene separatamente.

ARTICOLO PRIMO.

ACCETTAZIONE ORDINARIA.

—

SOMMARIO.

157. Si distingue fra la presentazione all' accettazione e l' accettazione propriamente detta. – Divisione della materia.

157. Due fasi ben distinte sono da notare in questo importante istituto giuridico, e le quali procedono dal naturale sviluppo della vita di ciascuna cambiale; cioè, la presentazione all' accettazione e l' accettazione propriamente detta.

Alla prima appartengono tutti quegli atti preliminari che hanno per iscopo di ottenere dal trattario la sua accetta-

---

[1] Corte di cassazione di Torino, 22 luglio 1877.

zione, o di far constare almeno, in modo certo, del suo rifiuto per potere poi agire di regresso in garanzia contro i condebitori. — Alla seconda si riferiscono: 1.° tutte le formalità sotto la rigorosa osservanza delle quali dev'essere o data l'accettazione del trattario od accertato il rifiuto suo; 2.° gli effetti derivanti così dall'accettazione, come dal rifiuto; 3.° i diritti che spettano al possessore ed a chiunque ha causa da lui, quando l'accettante non offra più alcuna sicurezza di pagamento per la scadenza.

§ 1.

Presentazione all'accettazione.

—

Sommario.

158. Divisione della materia. — 159. I. - Presentazione facoltativa. - Perchè, di regola, la presentazione delle cambiali all'accettazione sia facoltativa. - Cambiali a vista. — 160. Del caso che più sieno i trattarii. - Distinzione. — 161. Del caso che la cambiale sia emessa in più esemplari, e quale di questi debba esser presentato all'accettazione. — 162. Da chi può esser fatta la presentazione all'accettazione. — 163. In quale tempo deve esser fatta. - Cambiali pagabili in fiera od in mercato. — 164. In qual luogo si deve presentare la cambiale all'accettazione. - Cambiali domiciliate. — 165. II. - Presentazione obbligatoria. — 166. *a)* Presentazione obbligatoria per virtù di legge. - Cambiali a certo tempo viste. — 167. Duplice termine a cui è sottoposta la scadenza delle cambiali a certo tempo viste. - Misura di questi termini. - Cambiale tratta da una piazza del nostro Stato e pagabile in paese estero. - Tempo di guerra. — 168. Il termine entro cui una cambiale a certo tempo vista va presentata all'accettazione può essere stabilito così dal traente, come da qualunque girante. - Distinzione fra i due casi. — 169. Del caso che il trattario non voglia apporre la data alla accettazione di una cambiale a certo tempo vista, o, pur rifiutando di accettare, non voglia apporre alcuna dichiarazione che accenni al fatto ed al tempo della presentazione. — 170. *b)* Pre-

sentazione obbligatoria per virtù di contratto. – Da chi può essere imposto quest'obbligo. – Diversi casi, diversi effetti. — 171. III. - Presentazione vietata. – Chi può vietare.

158. La presentazione di una cambiale all'accettazione può essere: facoltativa, obbligatoria, vietata.

159. I. Presentazione facoltativa.

Di regola, la presentazione è facoltativa [1]; perchè, se l'accettazione giova al traente, come quella che, da obbligato principale, lo tramuta in un obbligato di sussidio (N. 30, 156), chi ha, tuttavia, il maggiore interesse di ottenerla sono il prenditore ed i giratarii successivi; imperocchè questi, di tal modo, sono fatti più sicuri di essere pagati alla scadenza. Però, come ciascuna di codeste persone ha diritto di procurarsi tale maggior garanzia; così ciascuna può anche rinunciarvi con piena libertà, senza per ciò pregiudicare comecchessia il proprio diritto al pagamento. — Ond'è che, mentre alcune leggi fanno espressa dichiarazione di tale facoltà [2]; altre, invece, ne tacciono, tanto essa è, del pari, certa ed incontrastabile. — Anzi, a togliere siffatto diritto non basterebbe nemmeno l'avallo che, per maggior garanzia, fosse stato aggiunto alla obbligazione del traente o di alcun altro condebitore; perchè il diritto del possessore alla presentazione è assoluto, e senza questa la delegazione del traente non potrebbe essere accettata o respinta; e perchè il possessore ha diritto di volere la garanzia del trattario, e di non tenersi pago di qualsiasi altra garanzia offertagli da altra persona.

Sebbene, più di spesso, non si presentino all'accettazione

---

[1] Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 50, II. — Wächter, op. cit., § 27, I, 3. — Wächter, op. cit., § 27, II, 2.

[2] Legge ted., art. 18. — Legge ungh., art. 17. — Cod. svizz., art. 736, alin. 1.

che le cambiali a scadenza determinata (N. 75); tuttavia, suscettibili di presentazione sono pur quelle a vista; perchè altra cosa è il pagamento, ed altra l'accettazione. Certo, una cambiale presentata puramente e semplicemente al trattario, si intenderà presentata per il pagamento, perchè questo è il fatto più comune. Ma se verrà presentata con la esplicita dichiarazione che se ne intende ottenere soltanto l'accettazione e non il pagamento, la presentazione non la farà mai, per ciò solo, scadere, e il presentatore, quando gli venga rifiutata l'accettazione, potrà agire di regresso per garanzia contro i condebitori; salvo ed impregiudicato il diritto suo di ottenerne il pagamento quando gli piacerà di presentarla a quest'uopo. Non sarebbe giusto, infatti, che il possessore di una cambiale, solo perchè a vista, fosse privato del diritto di meglio garantirsene il pagamento per mezzo di accettazione; mentre tale facoltà è insita nella delegazione stessa contenuta nella cambiale [1].

160. Quando una cambiale sia tratta sopra due o più persone (N. 67) bisogna distinguere [2].

O tutti i trattarii così designati sono legati fra loro da rapporti sociali, e la presentazione deve esser fatta al socio od ai socii che hanno la rappresentanza e la firma sociale, cioè agli amministratori od ai liquidatori, secondo i casi; a meno che la cambiale sia tratta, non già sulla società, ma sulle singole persone che la compongono; nel qual caso l'accettazione loro non obbligherebbe menomamente la società, ma chi personalmente la diede.

O tutti i trattarii così designati non sono legati fra loro

[1] Wächter, op. cit., § 27, II, 2.

[2] Baldasseroni, op. cit., parte II, art. 37. — Legge ingl., art. 41, *b*).

da alcun vincolo sociale, nè alcuno di essi ha facoltà di obbligare gli altri; e allora il possessore può presentar la cambiale alla accettazione di ciascun trattario, e levare anche il protesto per la somma intiera, ove l'uno o l'altro di essi ricusi di accettare; perchè il traente essendosi obbligato verso il prenditore per l'accettazione di tutte quelle persone, il possessore ha da potere procurarsi per via di regresso quella garanzia che gli lasciò mancare l'uno o l'altro trattario.

Morto o interdetto il trattario, la presentazione dev'esser fatta al suo legittimo rappresentante; fallito, al di lui curatore [1].

161. Uno o più i trattarii, può darsi che una cambiale sia stata emessa in parecchi esemplari, o che più esemplari sieno stati emessi poi (N. 91 e segg.) [2]. Allora: o il traente non ha distinti gli esemplari emessi con numeri progressivi, e qualunque di cotesti esemplari può essere presentato all'accettazione; sebbene chi apponga la propria accettazione sopra parecchi di essi si obblighi tante volte a pagare quanti sono gli esemplari da lui accettati; salva, tuttavia, l'azione sua di risarcimento (non cambiaria, però) contro il traente; — oppure il traente ha fatta quella numerazione progressiva, ed anche in questo caso l'accettazione può esser chiesta dietro la presentazione di qualsiasi duplicato; sempre che il traente non abbia specificamente indicato sulla cambiale quale esemplare si debba presentare all'accettazione ed al pagamento, perchè allora nessun altro esemplare può essere presentato all'uopo; e se fosse presentato, il trattario potrebbe ricusare la propria accettazione, senza per ciò dar

---

[1] Legge ingl., art. 41, *c)*, *d)*.

[2] Wächter, op. cit., § 30, II, 5 e 6.

diritto al presentatore di agire di regresso per mancata accettazione, imperocchè questi avrebbe violata volontariamente la legge del contratto.

Le quali cose valgono anche a chiarire quella disposizione di legge, per cui si vuole che chi spedisce un esemplare all'accettazione debba indicare sugli altri esemplari la persona a cui quello è stato spedito; sebbene la mancanza di tale indicazione non nuoccia all'efficacia della cambiale [1], essendo essa una precauzione voluta soltanto per impedire facili abusi. Adunque, spedito un esemplare all'accettazione, chi lo spedisce deve indicare o far indicare sugli altri esemplari da lui girati (N. 109, 122) la persona incaricata di presentarlo al trattario (« la prima presso il tale per l'accettazione ») [2], quando non lo presenti egli stesso; e ciò affinchè il possessore possa, a piacere, farselo consegnare accettato, ed esercitare così i proprii diritti al pagamento o l'azione di regresso in caso di mancato pagamento [3]. Ove il possessore non riesca ad ottenere la consegna di tale esemplare, o non riesca a trovare chi lo detiene, ne leverà regolare protesto (il quale dicesi « protesto per mancata consegna »). — A sua volta, chi tiene il duplicato da presentare all'accettazione ha tutti i doveri di mandatario e di depositario insieme; epperò dovrà presentarlo effettivamente al trattario e rinviarlo così accettato a chi gliene diede l'incarico, ove questi lo richieda di ciò, oppure dovrà protestarlo in caso di mancata accettazione, e così via, sotto pena del risarcimento dei danni. Restituendo, accettato o no, l'esemplare, egli

---

[1] Cod. comm., art 280, alin. 1. — Legge ted., art. 68. — Legge ungh., art. 72. — Cod. svizz., art. 785.

[2] Renaud, op. cit., § 60.

[3] Thöl, op. cit., § 301.

avrà cura di cancellare la dichiarazione « la prima presso il tale » per sostituirvi l'altra « la prima restituita al tale » [1]; affinchè la cambiale risponda così alla realtà delle cose.

162. Del resto, ed oltre il caso or ora accennato, la cambiale può essere presentata all'accettazione così dal possessore (prenditore o giratario che sia), come anche da un suo mandatario speciale o da un giratario per procura (N. 137 e segg.) [2].

Se la cambiale fosse tratta per ordine e per conto di un terzo (N. 45), poichè nei rapporti fra possessore e condebitori cambiarii chi figura ed è obbligato come traente non è il datore dell'ordine, ma quegli a cui l'ordine fu dato, e che trae effettivamente la cambiale; la presentazione all'accettazione dovrebbe essere procurata, cioè facilitata, da quest'ultima persona, sebbene l'altra possa essere tenuta a provvedere i fondi al trattario (N. 151), come quella nel cui interesse si fa la tratta.

163. E può essere presentata in qualunque tempo prima della scadenza. — Anzi, presentata una volta e rifiutata l'accettazione dal trattario, si potrebbe ripresentarla una seconda, una terza volta, ecc.; bene essendo possibile che il trattario abbia prima rifiutato per non avere ancor ricevuta la provvista, o che, meglio consigliato, voglia accettare poi. A quest'uopo, per altro, è necessario che la cambiale non sia ancora stata protestata per mancanza di accettazione; altrimenti, la sorte sua essendo già irrevocabilmente fissata, una nuova presentazione all'accettazione non avrebbe più senso.

---

[1] Cattaneo, op. cit., N. 603.

[2] Legge ted., art. 18, ult. alin. — Legge ungh., art. 17, ult. alin. — Cod. svizz., art. 736, ult. alin. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 50, V.

Che se la cambiale si può presentare in qualunque tempo prima della scadenza, e, quindi, anche sûbito [1] e pure in giorno di festa (perchè è soltanto il pagamento, per la nostra legge almeno, che non si può chiedere in giorno festivo) [2]; sarà tuttavia buona cosa non agire di sorpresa, per lasciar tempo al traente, secondo le diverse distanze, di avvisare il trattario della cambiale tratta sopra di lui (N. 89), e perchè questi veda se gli convenga o no di accettare. — La qual cosa sarà anche più opportuna, quando il trattario non sia stato ancora provveduto di fondi. Epperò, se il possessore agisse in mala fede e presentasse la cambiale all' accettazione prima che il traente ne avesse potuto dar notizia al trattario, sicchè questi rifiutasse; i tribunali potrebbero anche, secondo le circostanze ed il loro prudente arbitrio, respingere la di lui domanda di regresso per ottenere garanzia [3].

Alcune leggi [4] fanno eccezione a codesta regola per le cambiali pagabili in fiera od in mercato; le quali non si possono presentare all'accettazione, o protestare in caso di rifiuto, se non nelle epoche fissate dai regolamenti del luogo in cui si tiene la fiera od il mercato; e ciò allo scopo di offrir modo al trattario di soddisfarle con gli utili che egli ricaverà dalle contrattazioni che ivi sarà per compiere; mêntre, prima di quel tempo, egli potrebbe non avere ancora i mezzi di pagare e quindi rifiutare. — Per noi che non abbiamo alcuna disposizione speciale intorno

---

[1] Legge ted., art. 18, alin. 1. — Legge ungh., art. 17, alin. 1. — Cod. svizz., art. 736, alin. 1.

[2] Invece, per la legge tedesca (art. 92), per la legge ungh. (art. 102), e per la legge inglese (art. 41, *a)*), neanche l' accettazione può esser chiesta in giorno festivo.

[3] Nouguier, op. cit., pag. 304.

[4] Legge ted., art. 18. — Cod. svizz., art 736, alin. 2.

a ciò, vale, anche per le cambiali pagabili in fiera od in mercato, il principio che il possessore può presentarle in qualunque tempo all'accettazione.

164. Sùbito o no si chieda l'accettazione, la presentazione dev'esser fatta: alla abitazione del trattario, o di ciascun trattario ove sieno parecchi (N. 160), ovvero al di lui stabilimento mercantile [1]; a lui personalmente, od alla persona all'uopo incaricata (istitore, commesso, amministratore, mandatario speciale, ecc.); e nelle ore in cui si trattano gli affari [2]. Fatta altrove o ad altri od in ore diverse, il possessore che non trovasse il trattario o ne ricevesse un rifiuto, non potrebbe agire di regresso per mancata accettazione. — Il trattario, per altro, può sempre e dovunque accettare, se così gli piace [3], perchè questa è cosa che riguarda soltanto il suo particolare interesse.

Fin qui, non c'è difficoltà. Qualche dubbiezza, invece, può sorgere ove la cambiale sia domiciliata (N. 78). Allora, la presentazione dovrà esser fatta alla abitazione od allo stabilimento del trattario, ovvero a quella del domiciliatario? Del primo, rispondiamo; perchè, scopo della presentazione essendo che il trattario accetti o faccia constare del proprio rifiuto, e, a tal uopo, essendo necessario intendersela con lui o con chi lo rappresenta, è naturale che egli debba essere cercato a casa propria o dove tiene il proprio stabilimento, e non a casa altrui. Il silenzio delle leggi, per quanto improvvido, non può condurre a contraria conclusione [4].

165. II. - Presentazione obbligatoria.

---

[1] Wächter, op. cit., § 45, II, III.
[2] *At a reasonable hour*, dice la legge inglese (art. 41, *a*)).
[3] Legge ted., art. 91. — Legge ungh., art. 102. — Cod. svizz., art. 818.
[4] Wächter, op. cit., § 23, IV.

La presentazione può essere obbligatoria per virtù di legge o di contratto.

166. *a)* Per virtù di legge.

La presentazione al trattario è obbligatoria per le cambiali a certo tempo viste [1] (N. 75). Se non fosse così, il tempo della loro scadenza non comincierebbe mai a decorrere. Ond'è che il dovere della presentazione al trattario, più che nella volontà del legislatore, trova la sua evidente ragione di essere nella necessità stessa delle cose. Soltanto, il legislatore (e ciò non si poteva fare che da lui) stabilisce un termine massimo, quando non ci sia verun diverso patto sul proposito, la infruttuosa scadenza del quale toglie al possessore ogni diritto di regresso cambiario contro il traente e gli altri condebitori, per ottenere garanzia.

Ma, si badi bene; non è già la presentazione all'accettazione, come erroneamente dicono le leggi, che è obbligatoria per le cambiali a certo tempo viste; bensì la presentazione al trattario, affinchè, ove questi rifiuti di accettare, del rifiuto suo risulti dalla cambiale o dal protesto, e possa quindi, ripetiamo, cominciare a decorrere il termine della scadenza, allo scopo di così conoscere il tempo del pagamento.

167. Duplice, adunque, è il termine a cui è sottoposta la scadenza delle cambiali a certo tempo viste. Cioè: vi ha un termine per la presentazione al trattario, e ve ne ha un altro da cui comincia a decorrere la misura del termine fissato per la scadenza della cambiale, e che tiene

---

[1] Cod. comm., art. 261, alin. 1 e 2. — Cod. del 1865, art. 246, alin. 1. — Legge ted., art. 19, alin 1. — Legge ungh., art. 19, alin. 1. — Legge belga, art. 51, alin. 1. — Cod. svizz., art. 737, alin. 1. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 50, VI.

dietro immediatamente al primo. Il primo può essere determinato: o dai contraenti, o dalla legge tacendo il contratto; sebbene, per il nostro codice, i contraenti non possano stabilire un termine maggiore di quello fissato da essa (N. 168). Il secondo termine è sempre stabilito dai contraenti. — Però diversa, come è facile imaginare, è la misura del termine fissato dalle leggi. Così: per alcune, è proporzionale secondo le distanze [1]; per altre, è di una misura fissa per tutti i casi: cioè, o di due anni [2] o di un anno [3] dalla data.

Che se la cambiale fosse tratta da una piazza del nostro Stato e pagabile in paese estero col quale il commercio si facesse in tutto o in parte per via di mare (Inghilterra, Francia, ecc.), il termine indicato precedentemente, dice il codice nostro, si dovrebbe raddoppiare in tempo di guerra marittima [4]. — Intorno a cui si possono osservare parecchie cose. In primo luogo, che le leggi non devono mai estendere la loro efficacia fuori del territorio dello Stato; perchè, altrimenti, si espongono al rischio di non essere obbedite. Ora, governi la legge italiana gli atti cambiarii che si compiono nel territorio dello Stato italiano, e non presuma di regger quelli che avvengono all'estero. Quando anche la legge nazionale volesse limitare i proprii effetti alle conseguenze che da certi atti eseguiti in paese estero si sviluppassero in Italia, non per ciò sarebbe meno biasimevole; perchè gli atti compiuti all'estero, e di conformità alla legge estera, devono essere rispettati dovunque (N. 50 *bis*). — In secondo luogo, è da avvertire

---

[1] Cod. fr., art. 160. — Cod. del 1865, art. 246. — Legge belga, art. 51.
[2] Legge ted., art. 19, alin. 1. — Legge ungh., art. 19, alin. 1.
[3] Cod. comm., art. 261, alin. 1. — Cod. svizz., art. 737, alin. 2.
[4] Art. 261, ult. alin.

che non occorre punto che la guerra sia legalmente dichiarata e combattuta piuttosto dalla marina ufficiale, anzichè da navi corsare; imperocchè anche la guerra di fatto o quelle violenze che, non di rado, precedono la guerra legalmente dichiarata (quali sono l'arresto del principe, l'embargo, l'angaria, ecc.) [1], generando gli stessi impedimenti e gli stessi pericoli di quella, è giusto che il commercio sia favorito con le stesse facilitazioni. Oltrecchè, siccome quando uno Stato è in guerra, esso ha diritto di condurre questa a piacer suo o in terra o sul mare; così riteniamo che, pur cominciate le ostilità entro terra soltanto, i maggiori termini di presentazione stabiliti dalla legge sieno egualmente di certa e necessaria applicazione, perchè da un momento all'altro le ostilità si possono estendere anche al mare.

168. Abbiam detto che il termine entro cui la cambiale va presentata al trattario può essere fissato liberamente dalle parti, e che solo allorquando taccia il contratto si deve applicare il termine stabilito dalla legge. Ora aggiungiamo che, non soltanto il traente può stabilire questo termine, ma può stabilirlo anche ciascun girante per proprio conto [2]; sebbene, qui pure (N. 167), il nostro codice, a differenza di parecchie altre leggi, non permetta che la misura di esso oltrepassi quella massima da lui medesimo stabilita.

Però, mentre il termine fissato dal traente obbliga tutti i sottoscrittori successivi, quando essi non vi abbiano espli-

---

[1] Vedi sul proposito il nostro libro: *Del rispetto della proprietà privata in tempo di guerra*, pag. 74 e segg. — Cod. della marina mercantile, art. 243, 244.

[2] Cod. comm., art. 261, alin. 2. — Legge ted., art. 19, alin. 2. — Legge ungh., art. 19, alin. 2. — Legge belga, art. 51, ult. alin. — Cod. svizz., art. 737, ult. alin.

citamente derogato; quello stabilito dall' uno o dall' altro girante non può obbligare che lui ed i sottoscrittori successivi (non i precedenti), quand'essi, del pari, non vi abbiano derogato nello stesso modo. — In ogni caso: o la cambiale è presentata al trattario entro il termine convenuto, e, quando egli ricusi di accettare, tutti quelli legati da codesto termine sono obbligati a dare cauzione per il pagamento; o la cambiale è presentata fuori di quel termine, e codeste persone sono liberate dall'obbligo di dare cauzione in caso di mancata accettazione.

In quanto a coloro che stabilirono un termine più lungo, od a cui si debba applicare il termine massimo prefissato dalla legge, la loro condizione giuridica rimane impregiudicata fino allo scadere di esso. Scaduto che pur questo sia, si fa luogo o non si fa luogo al regresso, secondo che la presentazione sia stata fatta o no entro quel termine, e secondo che il trattario abbia o non abbia accettato; così, come si è detto dianzi. — Se il termine, anzichè prolungato, fosse stato abbreviato (come di rado accadrà), si applicherebbero, in massima, le stesse norme direttive.

Del resto, si badi che, presentata al trattario una cambiale a certo tempo vista, essa tramutasi necessariamente in una cambiale a scadenza determinata (N. 75).

169. Talvolta può darsi che, presentata una cambiale a certo tempo vista all'accettazione od anche solo per far decorrere il termine della scadenza, il trattario o non voglia porre la data alla propria accettazione, o, rifiutando pur questa, non voglia nemmeno apporre alcuna dichiarazione che accenni al fatto e al tempo della presentazione. Che farà, allora, il presentatore, affinchè il termine della scadenza possa egualmente cominciare a decorrere per i soliti effetti?

Dovrà far risultare dell'una o dell'altra cosa per mezzo di protesto (del quale diremo a proposito del regresso per mancato pagamento) ed entro il termine stabilito dai contraenti per la presentazione, o, tacendo il contratto, entro quello stabilito dalla legge (N. 167). Ciò fatto, il termine di scadenza comincierà a decorrere. — Ma, appunto, comincierà dal giorno della eseguita presentazione accertato per mezzo di protesto, oppure dal giorno in cui il protesto viene effettivamente levato? Alcune leggi dicono molto chiaramente che decorre da questo secondo giorno [1]. Il nostro codice, tacendo [2], inopportunamente, lascia luogo a dubbii. Noi, tuttavia, crediamo che esso non abbia voluto fare diversamente dal suo modello, la legge tedesca; sebbene il tenore delle parole adoperate possa lasciar credere anche il contrario.

Quando il possessore lasciasse passare il termine utile della presentazione, o, pur presentata la cambiale, non facesse risultare della mancanza di data o del rifiuto per mezzo di protesto levato nel tempo di cui diremo a proposito della mancata accettazione (N. 193), egli perderebbe il diritto di esercitare il regresso per ottenere cauzione contro i giranti ed il traente (N. 166).

170. *b*) Per virtù di contratto.

L'obbligo della presentazione può essere imposto dal traente o da alcun girante. Se imposto dal traente, vale per tutti i sottoscrittori successivi; se imposto da un girante, non vale che per i sottoscrittori successivi a lui; a meno che, in ambedue i casi, alcuno di siffatti sotto-

---

[1] Legge ted., art. 20. — Legge ungh., art. 20. — Cod. svizz., art. 738, alin. 2.

[2] Art. 263.

scrittori non vi abbia specialmente derogato nel proprio riguardo particolare.

A queste conclusioni noi veniamo con sicurezza, sebbene anche intorno a ciò taccia il nostro codice di commercio. — In quella vece, altre leggi [1], permettendo il patto della presentazione per le cambiali domiciliate, e tacendo di quelle non domiciliate, lasciano chiaramente intendere, per la evidente ragione dei contrarii, che per queste ultime un tal patto è proibito.

Al traente ed ai giranti la obbligatoria presentazione della cambiale (domiciliata o non domiciliata, ma più se domiciliata) può importare assai, per tosto accertarsi se il trattario voglia o non voglia obbligarsi a pagare, e per tenersi quindi pronti a sostenere l'azione di regresso che il portatore non tarderà a muovere contro di loro nel caso di rifiutata accettazione. E può importare anche al possessore, per accertarsi se la cambiale possa o no contare a propria garanzia anche la obbligazione del trattario. — Pattuita la presentazione, il possessore, per quel riguardo, diventa un mandatario del traente, e dei giranti che non vi abbiano derogato, e quindi risponde verso loro della esecuzione del mandato ricevuto. Ond'è che, se non presentasse la cambiale all'accettazione, non solo non potrebbe agire contro di essi per ottenere cauzione, ma sarebbe anche tenuto verso di loro al pieno risarcimento. Però, tacendo la legge, egli non decadrebbe dal diritto di esercitare il regresso per mancato pagamento; perchè, altra cosa è la presentazione all'accettazione, ed altra il diritto al paga-

---

[1] Legge ted., art. 24, alin. 2. — Legge ungh., art. 24, alin. 2. — Cod. svizz., art. 743, penult. alin. — La legge inglese, invece, permette espressamente (art. 39, § 2). — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 50, VI.

mento; mentre è questo diritto che traente e giranti intendono garantire al possessore per mezzo delle proprie sottoscrizioni. Per sottrarsi a questo dovere, sarebbe necessario che essi avessero espressamente subordinata la loro obbligazione alla effettiva presentazione della cambiale all'accettazione del trattario.

Del resto, anche trattandosi di presentazione convenuta, questa può sempre farsi, ove non ci sieno patti contrarii, in qualunque tempo prima della scadenza, purchè il possessore agisca con quella buona fede di cui abbiamo detto precedentemente e che riceve qui pure piena e sicura applicazione (N. 163).

171. III. - Presentazione vietata.

Quella libertà contrattuale che permette al traente ed ai giranti di imporre l'obbligo della presentazione, permette anche loro di vietarla. Che se l'accettazione aggiunge sempre sicurezza di pagamento alla cambiale, il traente e i giranti hanno da potere liberamente rinunciare a questa maggiore garanzia; nè il possessore può lagnarsene, giacchè se il patto non gli piaceva lo doveva respingere. — Per contrario, alcune leggi dichiarano la nullità di un tal patto [1]. A noi pare questo un ingiusto rigore, per le ragioni di cui diremo fra breve (N. 173).

La clausola « non suscettibile di accettazione », od altra equivalente, con cui si suole esprimere il divieto di presentazione, non ha che lo scopo di evitare quelle maggiori spese che di necessità trae seco la richiesta di accettazione, e che, invece, importa evitare quando la cambiale sia tratta a breve termine o per piccola somma,

---

[1] Legge ted., art. 18, alin. 1. — Legge ungh., art. 17, alin. 1. — Cod. svizz., art. 736, alin. 1.

ed il traente creda di non poter fare in tempo la provvista dei fondi.

Se, non ostante il divieto, il possessore presentasse la cambiale all'accettazione e questa gli fosse rifiutata, egli non potrebbe agire di regresso per ottenere garanzia, nè farsi rimborsare le spese di protesto e quelle altre spese che, per avventura, avesse fatte in sèguito a quel rifiuto, perchè, qui pure (N. 161), avrebbe volontariamente violata la legge del contratto.

§ 2.

Accettazione propriamente detta.

—

SOMMARIO.

172. Divisione della materia.

172. Diciamo prima delle condizioni e della forma di essa; poi, degli effetti suoi.

I.

Condizioni e forma dell'accettazione.

—

SOMMARIO.

173. I. – Se il trattario sia obbligato ad accettare la cambiale tratta sopra di lui. – Diverse ipotesi. — 174. Della ipotesi che il trattario non sia debitore del traente. — 175. Della ipotesi che il trattario sia debitore civile del traente. — 176. Della ipotesi che il trattario sia debitore commerciale del traente. — 177. Termine entro cui il trattario deve accettare o rifiutare la cambiale. — 178. Accettazione semplice e accettazione limitata o condizionale. – Diritti

173. I. - Fin qui abbiam sempre affermato che il trattario ha piena libertà di accettare o di non accettare la cambiale tratta sopra di lui; libertà che trova la sua ragione di essere in ciò che l'invito fattogli dal traente non è tanto di accettare, quanto, piuttosto, di pagare (difatti, il traente dice: « pagate » e non « accettate »); sebbene, come si è detto molte volte, l'accettazione sia il naturale, non però necessario, complemento della obbligazione assunta dal traente, e per mezzo suo si faccia più sicuro l'eseguimento della delegazione di pagare fatta dal traente al trattario (N. 156).

Ora, per meglio dimostrare la verità del nostro asserto, vogliamo esaminare i varii casi in cui esso può ricevere applicazione.

174. Quando il trattario non è debitore del traente, si ammette senza contestazione che egli può liberamente accettare o rifiutare; nè, a dir vero, sarebbe possibile sostenere una tesi diversa.

Però, se egli avrà promesso, a voce o per iscritto, ma non sulla cambiale, di accettare, e di fatto poi non accetterà; ben contro di lui non si potrà muovere nessuna

azione cambiaria in caso di mancato pagamento, perchè non vi può essere obbligazione cambiaria fuori della cambiale; tuttavia egli sarà tenuto a risarcire ogni danno recato così al traente, e quand'anche dicesse di non avere accettato per non aver ricevuta provvista di fondi o per averla ricevuta insufficiente o tardivamente; a meno che di tale provvista egli non avesse fatta la condizione *sine qua non* della promessa accettazione [1].

175. Del pari, si ammette senza contestazione che il trattario non è obbligato ad accettare, quand'egli è debitore civile del traente, perchè nessun creditore ha diritto di peggiorare le sorti del proprio debitore; e queste, invece, sarebbero peggiorate assai, perchè l'obbligazione cambiaria è molto più rigorosa delle obbligazioni civili, massime ora che le cambiali sono equiparate ai titoli aventi forza esecutiva, come si dirà a proposito dell'esercizio dell'azione cambiaria.

176. Contestazione, per contrario, sorge quando il trattario è debitore commerciale del traente o per rapporti anteriori o per provvista fatta, ed il debito è certo, liquido ed esigibile.

Chi afferma che il trattario è obbligato ad accettare, dice che ciò è conforme agli usi mercantili, e conforme anche a quanto già avvertiva il Pothier [2]; cioè, che « in contractibus tacite veniunt quae sunt moris et consuetudinis »; tanto più che codesta tacita convenzione, per la quale si tiene obbligato il trattario ad accettare, risponde al reciproco interesse dei commercianti; perchè, essendo ciascuno di essi nello stesso tempo creditore e debitore,

---

[1] Corte d'appello di Genova, 24 luglio 1883.

[2] *Contract de change*, N. 92.

se può perdere come debitore, ne profitta come creditore, e i danni e i vantaggi si compensano così [1]. Anzi, la legge belga [2] non si peritò di tradurre questa dottrina in precetto obbligatorio.

Certo, gli usi mercantili hanno una grande autorità, e, dopo le leggi commerciali, prevalgono, come sappiamo, a qualsiasi altra fonte giuridica [3]. Ma, qui, gli usi non ci hanno a veder nulla; perchè, non si tratta già di sopperire al silenzio del contratto o della legge, bensì di vedere se ci può essere contratto senza consenso. Ora, basta enunciare il quesito perchè sia risoluto. — Che se il consenso può essere anche tacito, nella nostra ipòtesi sono però da avvertire parecchie cose. E cioè, che qui, più che consenso tacito, vi ha rifiuto espresso da parte del trattario; che gli usi del commercio non possono pretendere di sostituirsi ai principii elementari ed essenziali d'ogni contratto, e per i quali, si ripete, non vi può essere obbligazione senza consenso; che non è lecito presumere che chi esercita il commercio voglia per ciò solo sottoporsi alla disciplina degli usi commerciali, anche là dove questi usi contraddicono alla legge ed ai principii più certi ed indiscutibili del diritto; e che, in ogni caso, codeste rinuncie tacite, preventive ed in massa alle guarentigie della legge e del diritto, quand'anche dichiarate espressamente, non obbligano chicchessia.

Adunque, non c'è dubbio: ove pure il trattario sia debitore commerciale, e perfino cambiario, del traente, egli

---

[1] Baldasseroni, op. cit., parte II, art. III, N. 4; e parte I, art. III, N. 18, 19. — Bravard-Veyrières et Demangeat, op. cit., pag. 270, 271. — Corte d'appello di Torino, 26 agosto 1869.

[2] Art. 8.

[3] Cod. comm., art. 1.

ha liberissima facoltà di non accettare; nè il rifiuto suo lo può neanche sottoporre ad alcuna azione di risarcimento, quand'egli non si sia obbligato prima ad accettare (N. 174) [1].

177. In quanto al termine entro cui il trattario deve dichiarare di accettare o di rifiutar la cambiale, parrebbe, quasi, che, siccome il traente gl' invia, di solito, lettera d'avviso (N. 89), così l'accettazione si debba dare o negar sùbito al momento della presentazione [2].

Se non che, due cose bisogna avvertire. — Da una parte, infatti, può darsi che la lettera d'avviso non sia ancora stata spedita, non essendo obbligatoria; oppure, se anche spedita, che sia andata perduta o non ancora consegnata. Di più; pure spedita e ricevuta la lettera d'avviso, bene è giusto che il trattario, prima di dichiararsi per l'accettazione od il rifiuto, possa esaminare le sottoscrizioni, per vedere cosa gli convenga fare. Dunque, l'obbligo della accettazione immediata potrebbe, talvolta, essere troppo grave o rendere inevitabile il rifiuto. — D'altra parte, può calere assai al possessore di non perdere tempo, e di levar sùbito il protesto per agire di garanzia contro i condebitori.

Egli è per conciliare questi diversi interessi che molte leggi, pur volendo che il trattario dichiari tosto la volontà

---

[1] Thöl, op. cit., § 214, II. — Treitschke, *Encyclopädie*, ecc., vol. 1, pag. 210 e segg. — Renaud, op. cit., § 35. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 51. — Massé, op. cit., N. 2212. — Pardessus, op. cit., N. 364. — Delamarre et Le Poitvin, op. cit., vol. 2, N. 236. — Corte di cassazione di Torino, 25 giugno 1879; e 18 aprile 1884.

[2] Così, appunto, si ritiene secondo la legge tedesca ed ungherese e secondo il codice svizzero, che tacciono di ciò.

sua, gli consentono tuttavia per risolversi o ventiquattro ore [1], o tutto il giorno della presentazione [2].

Di regola, l'esame del titolo sarà fatto in presenza dello stesso presentatore. Se questi acconsentisse a lasciarlo qualche tempo nelle mani del trattario per un più attento esame, dovrebbe avere la cautela di farsene dare regolare ricevuta.

178. Comunque sia di ciò, l'accettazione può essere pura e semplice, oppure sottoposta a condizioni od a limitazioni.

È pura e semplice, quando il trattario accetta senza mutare comecchessia i patti o le condizioni della obbligazione cambiaria. — È condizionale o limitata quando, per contrario, egli accetta, ma pone nuovi patti o nuove condizioni in aggiunta od a modificazione del contratto prima conchiuso fra traente e prenditore; come avverrebbe se, per esempio, il trattario, accettando, mutasse il tempo della scadenza, tramutasse in domiciliata una cambiale che prima non era, o viceversa, si obbligasse per una specie diversa di moneta o per una somma minore, ecc. Ebbene, tutte queste condizioni o modificazioni, dicono le leggi [3], ad eccezione di quella che riguarda la misura della somma da pagare, equivalgono a rifiuto di accettazione ed auto-

---

[1] Cod. comm., art. 265. — Cod. del 1865, art. 212, alin. 1. — Cod. fr., art. 125, alin. 1. — Legge belga, art. 16, alin. 1.

[2] Cod. spagn., art. 460. — Cod. portogh., art. 333. — Cod. olandese, art. 112. — Cod. di Buenos-Ayres, art. 815. — Cod. dell'Uruguay, articolo 833. — Cod. del Guatemala, art. 551. — Cod. dell'Honduras, art. 665.

[3] Cod. comm., art. 266, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 211, alin. 1. — Legge ted., art. 22. — Legge ungh., art. 22. — Legge belga, art. 15, alin. 1. — Cod. svizz., art. 741, alin. 2. — Legge inglese, art. 44, § 1 e 2. — Wächter, op. cit., § 48. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 54.

rizzano il possessore ad agire di regresso contro il traente ed i condebitori per avere cauzione, benchè egli abbia sempre diritto di tenere obbligato l'accettante nei limiti e sotto le condizioni della accettazione da lui data sulla cambiale.

E perchè ciò? Perchè, il possessore ha diritto che non gli venga fatta una condizione giuridica diversa da quella che risulta dal contratto da lui conchiuso col proprio girante, e che, di girante in girante, ritorna fino a quello conchiuso dal prenditore col traente. Ciascuna di queste persone si è obbligata in quel determinato modo verso di lui; dunque, egli ha diritto che in quel determinato modo sia anche accettata la cambiale dal trattario. Se questi, per fatto proprio, muta il contratto e l'obbligazione che ne deriva, la promessa di accettazione, implicita in tutti quei contratti precedenti, viene a mancare od a modificarsi notevolmente; epperò il possessore deve poter agire come se gli sia rifiutata addirittura l'accettazione. — Per altro, siccome in qualche modo il trattario, pur mutando le condizioni del primitivo contratto, volle obbligarsi; è ben giusto che egli sia tenuto a pagare entro i limiti della propria accettazione.

Come il possessore debba comportarsi in caso di modificata accettazione, allorchè egli voglia agire di regresso contro i condebitori per ottenere cauzione, diremo a proposito della mancanza di accettazione; perchè quella, nei suoi massimi effetti giuridici, come abbiam già detto, va parificata a questa.

178 *bis*. Si badi, però, che siffatto diritto di regresso riconosciuto nel possessore suppone sempre che egli non siasi acconciato ad una tale accettazione modificata, oppure che questa sia stata data a di lui insaputa.

Adunque, se egli, in quella vece, tenesse per buona e

sufficiente pur codesta accettazione, e le modificazioni introdotte nella cambiale fossero pattuite d'accordo fra lui e l'accettante; allora, come procederebbero le cose nei riguardi dei condebitori?

Supponiamo che sia stato prolungato il termine della scadenza. Ebbene, noi diciamo che, in tale ipotesi, pur rimanendo obbligato l'accettante secondo i patti convenuti, il possessore non può agire di regresso nè per mancata accettazione, nè per mancato pagamento contro i giranti ed il traente. Non per mancata accettazione; perchè, anzi, accettazione v'è, e, per di più, conforme al piacer suo; epperò egli non può contraddire al fatto proprio, nè chiedere una garanzia che non avrebbe più ragione di essere. Non per mancato pagamento; perchè, per agire così, occorre imprescindibilmente che il protesto, o l'atto che lo può sostituire, sia levato o fatto entro certi termini rigorosi stabiliti dalla legge; ed egli, invece, non lo può levare se non dopo la scadenza del nuovo termine convenuto [1]. — Insomma, le modificazioni bene hanno da poter valere fra chi le ha liberamente convenute; ma non devono mutare comecchessia la condizione giuridica di quelli che vi rimasero estranei, cioè di tutti i condebitori precedenti.

Ciò che diciamo della scadenza si applica a qualunque altra mutazione recata alla condizione giuridica della cambiale, perchè i medesimi principii direttivi non possono condurre che alle stesse conseguenze.

In ogni caso, poi, è necessario che i nuovi patti convenuti risultino dalla cambiale; perchè, se risultassero da

---

[1] Corte d'appello di Genova, 12 febbraio 1883. — Treitschke, *Encyclopädie,* op. cit., vol. 2, pag. 389. = *Contra*: Thöl, op. cit., § 316, III. — Renaud, op. cit., § 67.

rizzano il possessore ad agire di regresso contro il traente ed i condebitori per avere cauzione, benchè egli abbia sempre diritto di tenere obbligato l'accettante nei limiti e sotto le condizioni della accettazione da lui data sulla cambiale.

E perchè ciò? Perchè, il possessore ha diritto che non gli venga fatta una condizione giuridica diversa da quella che risulta dal contratto da lui conchiuso col proprio girante, e che, di girante in girante, ritorna fino a quello conchiuso dal prenditore col traente. Ciascuna di queste persone si è obbligata in quel determinato modo verso di lui; dunque, egli ha diritto che in quel determinato modo sia anche accettata la cambiale dal trattario. Se questi, per fatto proprio, muta il contratto e l'obbligazione che ne deriva, la promessa di accettazione, implicita in tutti quei contratti precedenti, viene a mancare od a modificarsi notevolmente; epperò il possessore deve poter agire come se gli sia rifiutata addirittura l'accettazione. — Per altro, siccome in qualche modo il trattario, pur mutando le condizioni del primitivo contratto, volle obbligarsi; è ben giusto che egli sia tenuto a pagare entro i limiti della propria accettazione.

Come il possessore debba comportarsi in caso di modificata accettazione, allorchè egli voglia agire di regresso contro i condebitori per ottenere cauzione, diremo a proposito della mancanza di accettazione; perchè quella, nei suoi massimi effetti giuridici, come abbiam già detto, va parificata a questa.

178 *bis.* Si badi, però, che siffatto diritto di regresso riconosciuto nel possessore suppone sempre che egli non siasi acconciato ad una tale accettazione modificata, oppure che questa sia stata data a di lui insaputa.

Adunque, se egli, in quella vece, tenesse per buona e

sufficiente pur codesta accettazione, e le modificazioni introdotte nella cambiale fossero pattuite d'accordo fra lui e l'accettante; allora, come procederebbero le cose nei riguardi dei condebitori?

Supponiamo che sia stato prolungato il termine della scadenza. Ebbene, noi diciamo che, in tale ipotesi, pur rimanendo obbligato l'accettante secondo i patti convenuti, il possessore non può agire di regresso nè per mancata accettazione, nè per mancato pagamento contro i giranti ed il traente. Non per mancata accettazione; perchè, anzi, accettazione v'è, e, per di più, conforme al piacer suo; epperò egli non può contraddire al fatto proprio, nè chiedere una garanzia che non avrebbe più ragione di essere. Non per mancato pagamento; perchè, per agire così, occorre imprescindibilmente che il protesto, o l'atto che lo può sostituire, sia levato o fatto entro certi termini rigorosi stabiliti dalla legge; ed egli, invece, non lo può levare se non dopo la scadenza del nuovo termine convenuto [1]. — Insomma, le modificazioni bene hanno da poter valere fra chi le ha liberamente convenute; ma non devono mutare comecchessia la condizione giuridica di quelli che vi rimasero estranei, cioè di tutti i condebitori precedenti.

Ciò che diciamo della scadenza si applica a qualunque altra mutazione recata alla condizione giuridica della cambiale, perchè i medesimi principii direttivi non possono condurre che alle stesse conseguenze.

In ogni caso, poi, è necessario che i nuovi patti convenuti risultino dalla cambiale; perchè, se risultassero da

---

[1] Corte d'appello di Genova, 12 febbraio 1883. — Treitschke, *Encyclopädie*, op. cit., vol. 2, pag. 389. = *Contra*: Thöl, op. cit., § 316, III. — Renaud, op. cit., § 67.

atto separato, non avrebbero virtù di mutare la condizione giuridica del possessore neanche rimpetto all'accettante; sebbene questi avrebbe sempre diritto di agire per il risarcimento dei danni contro il possessore che venisse meno ai patti convenuti.

179. Abbiam detto che la sola limitazione permessa dalle leggi, ed obbligatoria per il possessore, è quella che riguarda la somma (N. 178) [1]. Vale a dire: l'accettazione può essere data anche per una somma minore di quella indicata nella cambiale; e tanto che ciò avvenga perchè il debito dell'accettante verso il traente sia minore della somma portata dalla cambiale; quanto perchè la provvista sia stata fatta per una somma minore; quanto ancora perchè il trattario non voglia accettare allo scoperto per tutta quella somma; quanto, infine, perchè la somma indicata nella lettera d'avviso (N. 89) non corrisponda a quella della cambiale ed egli tema di alcuna falsificazione (N. 43).

Allora: o il possessore non si accontenta della accettazione parziale; ed egli, levato il protesto (N. 183), può agire di regresso ed ottenere garanzia, sebbene fino alla concorrenza soltanto della somma residua non accettata; non già per la intiera somma portata dalla cambiale, perchè se egli potesse rifiutare pur l'accettazione parziale ed agir quindi in garanzia anche per la somma da questa rappresentata, mentre non gioverebbe a sè, danneggerebbe inutilmente i condebitori, i quali rimarrebbero così esposti a dare cauzione per tutta quella intiera somma; — o il pos-

---

[1] Cod. comm., art. 266, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 211, alin. 1 e 2. — Legge ted., art. 22. — Legge ungh., art. 22. — Legge belga, art. 15, alin. 1 e 2. — Cod. svizz., art. 741, alin. 1. — Legge inglese, art. 44, alin. 2.

sessore si accontenta della accettazione parziale, e per ciò solo s'intende che rinunci al diritto di ottener garanzia; sebbene, ove egli muti poi parere, possa agire di regresso fino alla scadenza (N. 183), quando non abbia fatto espressa rinuncia del diritto suo sulla cambiale.

180. Ma se il trattario accettasse per pagare a sè stesso, la accettazione sarebbe pura e semplice ovvero condizionale, e, quindi, permessa o vietata?

Il trattario accetta per pagare a sè stesso quand'egli sia creditore verso il possessore di una somma, liquida ed esigibile, eguale o superiore a quella portata dalla cambiale, o che sia per diventar liquida ed esigibile prima della scadenza della cambiale od anche nello stesso giorno della scadenza. È dessa una specie di compensazione per il tempo avvenire, la quale si annuncia bensì all'atto della accettazione, ma non si può effettuare se non al tempo della scadenza cambiaria; perchè soltanto allora la somma portata dalla cambiale diventa essa pure liquida ed esigibile, e soltanto sotto queste condizioni è permessa la compensazione, giusta anche i precetti del diritto comune [1].

Secondo le nostre leggi, le quali non dichiarano obbligatoria per il possessore altra accettazione limitata o condizionale fuori quella che riguarda la somma (N. 179), dobbiam dire che l'accettazione per pagare a sè stesso è nulla, e tale quindi che autorizza il possessore a levare il protesto e ad agire di regresso per ottenere cauzione. — Alcune leggi [2], per contrario, la permettono.

Però, siccome, qui pure, può darsi che il possessore tenga per buona quella forma di accettazione; così, dato questo

---

1 Cod. civ., art. 1287.
2 Cod. del Guatemala, art. 556. — Cod. dell'Honduras, art. 670.

caso, bisognerebbe applicare ad esso quanto abbiam già detto precedentemente a proposito delle altre condizioni o limitazioni (N. 178, 179)[1]. — Allora, per altro, il possessore non avrà più nessuno per debitore cambiario. Non il traente ed i giranti, per le ragioni dette di sopra; non l'accettante, per effetto del patto di pagare a sè stesso. La cambiale, in questo caso, sarà immobilitata, ancor prima della scadenza, nelle mani del presentatore all'accettazione; perchè egli è naturale che nessuno vorrà più ricevere un titolo che, privo di ogni forza cambiaria, non dà più diritto a nessun pagamento.

181. II. - Diciamo ora della forma dell'accettazione.

Come tutti i contratti cambiarii, anche quello di accettazione fra possessore e trattario (N. 28) deve risultare imprescindibilmente dalla cambiale accettata (N. 27, 55), sia questa il titolo originale, o un duplicato od una copia[2], ed essere scritto sul davanti della cambiale[3]; benchè non comminata, qui pure, la nullità per il caso che sia scritta a tergo (N. 134), anche questa forma di accettazione si dovrebbe ritener valida, ove non désse ragionevolmente luogo a diversa interpretazione (N. 182 in fine). — Alcune leggi[4], invece, non ammettono accettazioni su copia[5].

Con ciò, per altro, non intendiamo dire che una ac-

---

[1] Pardessus, op. cit., N. 372. — Nougiuer, op. cit., N. 274 e segg. — Massé, op. cit., N. 2261 e segg.

[2] Cod. comm., art. 262, alin. 1; e art. 279 e 282. — Cod. del 1865, art. 209, alin. 1. — Legge belga, art. 12, alin. 1. — Legge ingl., art. 17.

[3] Cod. comm., art. 262, alin. 2.

[4] Legge ted., art. 21, alin. 1. — Legge ungh., art. 21, alin. 1. — Cod. svizz., art. 739, alin. 1.

[5] Thöl, op. cit., § 215. — Renaud, op. cit., § 35. — Wächter, op. cit., § 47, III. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 52.

cettazione verbale o per atto separato non sia capace di alcun effetto giuridico. No; essa terrà sì obbligato l'accettante, ma non già cambiariamente verso chicchessia.

Allorchè di una cambiale ci fossero uno o più duplicati, l'accettazione dovrebbe esser data di conformità a quanto già dicemmo a proposito della presentazione (N. 161).

182. Nessuna parola sacramentale è voluta per esprimere l'accettazione del trattario [1].

Vero è bene che il nuovo nostro codice (a differenza del precedente, il quale diceva che l'accettazione era « sufficientemente » espressa con la parola « accettata ») dichiara che essa si esprime con la parola « accetto », e che non permettendosi qui in modo espresso, come invece si fa per altri casi (a mo' di esempio: per la clausola « non all'ordine », per le copie, per l'avallo, ecc.), l'uso di parole equivalenti, queste parrebbero quasi proibite. Ma, in difetto di un esplicito divieto, crederemmo ingiusto rigore, qui pure (N. 61), non riconoscere per valida una accettazione espressa, verbigrazia, con le parole « accettata », « per accettazione », oppure con un semplice « sì », ecc.; tanto più che anche il nostro codice, ad imitazione di altre leggi [2] le quali lasciano maggior larghezza di espressioni, ammette che basti, per la validità dell'accettazione, che l'accettante scriva il suo nome e cognome, o la sua ditta, ecc., sul lato anteriore della cambiale [3]; perchè, quando il trattario si firma così e non dice di

---

[1] Cod. comm., art. 262, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 209, alin. 2. — Legge ted., art. 21, alin. 2. — Legge ungh., art. 21, alin. 2. — Legge belga, art. 12, alin. 1. — Cod. svizz., art. 739, alin. 2.

[2] Legge ted., art. 21, ult. alin. — Legge ungh., art. 21, ult. alin. — Cod. svizz., art. 739, ult. alin. — Legge inglese, art. 17, § 2, *a*).

[3] Art. 262, alin. 2.

volersi obbligare diversamente, è naturale intendere che abbia voluto sottoscriversi come accettante.

Se, invece, codesta sua firma, senz' altra dichiarazione, fosse scritta a tergo della cambiale, potrebbe anche, secondo i casi, significare: o avallo a favore della persona presso il di cui nome quella fosse posta (N. 181); oppure, se a tal firma precedesse una girata in bianco, girata piena a favore del trattario, che, di tal modo, diventerebbe appunto giratario (N. 134, 135). — Da cui si vede come un possessore prudente debba ricusar di ricevere siffatte forme di accettazione, le quali gli possono anche esser causa di gravi imbarazzi.

182 *bis*. Però, se il trattario scrivesse sulla cambiale soltanto un « visto » od un « vista », o qualsiasi altra dichiarazione equivalente, la cambiale si potrebbe ritenere accettata?

Per alcune leggi [1], non vi ha dubbio che sì; perchè qualunque dichiarazione apposta sulla cambiale e sottoscritta dal trattario vale accettazione illimitata; a meno che non sia espressamente detto che il trattario non vuole accettare. — Per noi, se la cosa non è del pari evidente, ci pare, tuttavia, del pari certa; perchè se basta la semplice firma sul davanti della cambiale a significare accettazione, a maggior ragione deve bastare quando alla firma preceda il « visto » o « vista » od altra consimile dichiarazione. — Diversamente, tuttavia, accadrebbe se codesto « visto » o « vista » fosse apposto a tergo. Allora, potrebbe anche non bastare, secondo la nostra legge; quantunque, pare a noi, non ci sia sufficiente ragione per distinguere fra un

---

[1] Legge ted., art. 21, alin. 2. — Legge ungh., art. 21, alin. 2. — Cod. svizz., art. 739, alin. 2. — Thöl, op. cit, § 215. — Wächter, op. cit., § 47, IV. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 52.

« visto » apposto sul lato anteriore della cambiale ed uno apposto a tergo; mentre, nell'un caso e nell'altro, il visto e la firma del trattario, dovunque sieno apposti, non possono significare che accettazione, quando non sia espressa una contraria volontà (N. 182).

Che se la cambiale fosse a certo tempo vista (N. 165 e segg.), riterremmo che il « visto », senza veruna aggiunta, nient'altro voglia significare, se non che la cambiale fu presentata al trattario, e che egli attesta la verità di questa presentazione col proprio « visto » e con la propria sottoscrizione [1].

183. Di solito, le leggi non impongono la necessità della data. Però sarà utile non ometterla mai neanche nelle accettazioni, per togliere, non fosse altro, di mezzo qualunque contestazione sulla capacità di obbligarsi dell'accettante [2]. — Apposta la data, anche per l'accertamento suo vale tutto quanto già dicemmo a proposito della emissione e della girata (N. 162, 110).

Non si fa eccezione che per le cambiali a certo tempo viste; l'accettazione delle quali, come sappiamo, deve sempre, necessariamente, essere datata (N. 169); a meno che non si sopperisca al difetto di data per mezzo di protesto, quando il trattario, rifiutando di accettare, rifiuti anche di apporre sulla cambiale la data della fattagli presentazione (N. 179) [3].

184. Pur la indicazione della somma può essere, a volta a volta, necessaria o facoltativa.

È necessaria, se l'accettante non accetta che per una

---

[1] Bédarride, op. cit., N. 214.

[2] Renaud, op. cit., § 35.

[3] Cod. comm., art. 263. — Legge ted., art. 20, alin. 1. — Legge ungh., art. 20, alin. 1. — Cod. svizz., art. 738, alin. 1.

parte soltanto della somma scritta sulla cambiale (N. 179); nel qual caso si dovrà dichiarare precisamente la somma per cui soltanto si vuole accettare. — Negli altri casi, siffatta indicazione è sempre facoltativa. Però, sarà bene non ometterla mai per rendere più difficili le falsificazioni (N. 43) [1].

Se la somma accettata fosse maggiore di quella scritta sulla cambiale, l'obbligo dell'accettante dovrebbe esser ridotto dentro questa misura. Supporre, in tal caso, che l'accettante abbia voluto obbligarsi cambiariamente anche per il di più, ci par cosa del tutto arbitraria [2], quand'egli dimostri di aver ciò fatto per errore, e non perchè abbia voluto assumere una obbligazione maggiore; tanto più che per la somma eccedente mancherebbe qualsiasi rapporto di delegazione fra traente ed accettante, e quella eccedenza, quindi, mentre sarebbe fuori del contratto cambiario, non avrebbe anche il suo valore corrispettivo nella valuta somministrata dal prenditore al traente, e dai giratarii successivi ai rispettivi loro giranti.

185. Ogni accettazione, da ultimo, sia condizionata o incondizionata, limitata o illimitata (N. 178 e segg.), deve essere sottoscritta [3], perchè la sottoscrizione è il suggello più autorevole della volontà di obbligarsi; e dev'essere sottoscritta col nome e cognome del trattario, o con la sua ditta, ecc., così come già si disse a proposito della emissione e della girata (N. 44, 71, 175). — Se l'accettazione

---

[1] Thöl, op. cit., § 215, 4°.

[2] Thöl, op. cit., § 218, II.

[3] Cod. comm., art. 262, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 209, alin. 1, — Cod. fr., art. 122, alin. 1. — Legge ted., art. 21 — Legge ungh., art. 21. — Legge belga, art. 12. — Cod. svizz., art. 739. — Legge ingl., art. 17, § 2, *a*).

fosse data e scritta da un procuratore del trattario (N. 162), si dovrebbero ricordare le cose dette altrove, a proposito del mandato ad assumere, in genere, obbligazioni cambiarie (N. 45 e segg.). — Ove parecchi fossero i trattarii, ciascuno di essi dovrebbe sottoscriversi nel modo ora indicato; a meno che non si trattasse di cambiale tratta sopra una società, nel qual caso basterebbe la sottoscrizione degli amministratori, ecc., giusta quanto già si disse altrove (N. 67, 160).

In qualunque caso, badino però bene il trattario od i trattarii, allorchè di una cambiale vi sieno duplicati o copie (N. 181), a non apporre che una sol volta la loro sottoscrizione; imperocchè, altrimenti, come sappiamo (N. 91, 161), potrebbero essere tante volte obbligati, quanti fossero i titoli sottoscritti [1].

185 *bis.* Da tutte le quali cose anche si vede come, per le ragioni già svolte altrove a proposito del prenditore (N. 66), noi non riteniamo ammissibile l'accettazione in bianco; tanto più che non si può accettare una obbligazione che non esiste ancora, o che non esiste di conformità alla legge. — Anzi, qui, vorremmo che neanche le leggi non avessero a permetter mai; perchè troppo facili, di tal modo, gli abusi e le frodi [2].

Che se riconosciamo l'utilità della girata in bianco (N. 133), egli è perchè ivi le condizioni della obbligazione sono già invariabilmente prestabilite, sicchè girante e giratario in bianco non possono contrattare che in base a quello stato giuridico di cose, il quale, impertanto, deve

---

[1] Thöl, op. cit., § 218. — La legge inglese, invece, ammette codesta forma di accettazione (art. 20).

[2] Cod. comm., art. 279, alin. 2 e 3. — Legge ted., art. 67, N. 2. — Legge ungh., art. 71, N. 2. — Cod. svizz., art. 784, N. 2.

essere imprescindibilmente accettato pur da loro; mentre qui, invece, nulla essendo ancora stabilito, l'obbligazione dell'accettante è, per così dire, campata nel vuoto, ed egli in piena ed assoluta balia di chi possiede il foglio accettato in bianco.

186. In quanto alle cambiali domiciliate (N. 78, 164, 170), fermo tutto ciò che si è detto fin qui, è da avvertire che, ove il traente, indicando il domicilio della cambiale, non abbia anche designata la persona che dovrà ivi recarsi a pagare, s'intende che egli abbia voluto lasciare codesta facoltà di designazione allo stesso accettante.

Epperò se questi non si varrà di tal diritto, s'intenderà che egli stesso voglia recarsi personalmente al domicilio della cambiale a pagare. — Così dispongono concordemente anche le leggi [1], e così dev'essere per la natura medesima di tale specie di cambiali.

187. Quando l'accettazione sia data di conformità alle norme suesposte e il consenso dell'accettante non sia viziato da errore, violenza o dolo, giusta le norme del diritto comune [2], l'accettazione è irrevocabile. — Però, la irrevocabilità comincia dal momento in cui il trattario appone la propria dichiarazione di accettazione e la propria sottoscrizione, o questa anche soltanto, secondo i casi (N. 182), sul titolo; oppure solo allora che la cambiale viene restituita dall'accettante a chi gliela presentò?

---

[1] Cod. comm., art. 264. — Legge ted., art. 24, alin. 1. — Legge ungh., art. 24, alin. 1. — Legge belga, art. 13. — Cod. svizz., art. 743, alin. 1 e 2. — Dicendo il nuovo codice italiano che la elezione del domicilio nelle cambiali ha per effetto di determinare soltanto la persona per mezzo della quale si eseguirà il pagamento, sono tolte di mezzo tutte le gravi dispute insorte circa alla interpretazione dell'articolo 210 del codice precedente.

[2] Cod. civ., art. 1108 e segg.

A sostegno della prima opinione si può dire: o il trattario, prima ancora della presentazione della cambiale all'accettazione o all'atto di questa, dichiara al presentatore od al suo mandatario di voler accettare; e, poichè vi è concorso di volontà, v'è pure consenso e quindi contratto perfetto e irrevocabile; — o il trattario, pur nulla avendo promesso, accetta però e si sottoscrive sul titolo; e siccome l' assenso del presentatore all' accettazione si deve sempre ritenere certo ed immanente, fino a che egli lascia il titolo a tale scopo (non a scopo diverso) presso il trattario; così, appena, qui pure, le due volontà si incontrano, v'è consenso e quindi contratto perfetto e irrevocabile. — Così l'intendono, appunto, la legge tedesca [1] ed ungherese [2] ed il codice svizzero [3]. Le prime dicono che l'accettazione, una volta data, non può più esser revocata. Ed il secondo, per maggior sicurezza, aggiunge: « quand'anche il trattario non abbia restituita ancor la cambiale al portatore ». Ond'è, che se il trattario cancellasse dal titolo la propria sottoscrizione, potrebbe anche essere costretto per le vie giudiziali ad apporvela di nuovo [4], quando al possessore non piacesse di levare addirittura il protesto per mancata accettazione ed agire così di regresso per ottenere cauzione.

A noi pare che, qui, si confondano due cose essenzialmente diverse. Si confonde, cioè, quell'accordo di volontà, il quale, nei contratti consensuali, basta a farli perfetti; con quelle condizioni rigorose di forma, che, oltre il con-

---

[1] Art. 21, in fine.

[2] Art. 21, ult. alin.

[3] Art. 740, alin. 1. — E, prima ancora di queste leggi, il codice olandese (art. 119).

[4] Thöl, op. cit., § 216.

senso, occorrono per dare legittima esistenza ad un contratto formale o letterale, come sono tutte le obbligazioni cambiarie; le quali, e ben sappiamo, non possono conferire alcun diritto cambiario a chicchessia, ove lo scritto da cui risultano non sia passato dalle mani del debitore in quelle del creditore (N. 27). — Certo, chi promette di accettare e non accetta, deve rifare i danni al presentatore della cambiale. Ma, come neanche verun risarcimento egli dovrebbe prestare, quando non avesse promesso; così, nessuna obbligazione cambiaria può sorgere contro di lui, per ciò solo che, prima della restituzione della cambiale al presentatore od al suo mandatario, egli abbia cancellata la propria sottoscrizione. — Se la revoca del consenso non risultasse dalla cambiale per mezzo di cancellazione od altrimenti, ma da atto separato; il trattario, ben sarebbe obbligato egualmente come accettante verso tutti; però egli potrebbe muovere azione di risarcimento contro il presentatore che abusò del possesso della cambiale, facendo credere vera ed attuale una accettazione che, virtualmente, invece deve intendersi revocata.

A questa vera e sana dottrina si informa, appunto, senza restrizioni il nostro codice di commercio [1]; del pari che, in massima, vi si informano altre leggi [2].

---

[1] Art. 265. — Anche sotto l'impero del codice precedente aveva giudicato così la Corte di cassazione di Torino nella sentenza del 25 luglio 1873. = Vedi pure: Pardessus, op. cit., N. 349. — Alauzet, op. cit., N. 860. — Nouguier, op. cit., N. 445. — Bravard-Veyrières, op. cit., vol. 3, pag. 191.

[2] Legge belga, art. 11, alin. 3; legge inglese, art. 21, § 1; quantunque, non senza contraddizione, la prima aggiunga nell' ultimo alinea, che se il trattario non avvisa il presentatore della cancellazione entro ventiquattro ore, la cancellazione è nulla; e la seconda, a sua volta, dica che ove l'accettazione sia stata scritta sulla cambiale, ed il trattario avvisi di ciò il presentatore, essa è perfetta ed irrevocabile.

II.

Effetti dell'accettazione.

—

SOMMARIO.

188. Quale sia il massimo effetto della accettazione, così riguardo ai doveri, come riguardo ai diritti dell'accettante. — 189. Doveri dell'accettante verso il traente, quando il primo non paghi poi alla scadenza. – Di che natura sia, in questo caso, l'azione del traente contro l'accettante. — 190. Se l'accettante rimanga egualmente obbligato, quando il traente sia fallito prima dell'accettazione. – Diverse ipotesi.

188. Esaminate le condizioni di una valida accettazione e detto della sua irrevocabilità, vediamone ora gli effetti, così nei rapporti fra traente ed accettante, come nei rapporti fra possessore, accettante e condebitori.

Il massimo di codesti effetti, come abbiamo avvertito già parecchie volte (N. 30, 156), si è che principale obbligato a pagare la cambiale diventa l'accettante[1], mentre il traente si tramuta in un debitore di sussidio, al pari di un girante qualunque; e ciò perchè, accettando, il trattario fa propria la delegazione di pagamento rivoltagli dal traente. Questi, infatti, consegnando la cambiale al prenditore, è come se gli dicesse: fatevi pagare dal trattario; se egli non pagherà, pagherò io, e con me pagheranno tutti coloro che, trasmettendo la cambiale per girata, assumeranno per ciò solo con me la stessa obbligazione. Tale è tutta la ragione

---

[1] Cod. comm., art. 268, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 208, alin. 1. — Cod. fr., art. 121, alin. 1. — Legge ted., art. 23, alin. 1. — Legge ungh., art. 23, alin. 1. — Legge belga, art. 11, alin 1. — Cod. svizz., art. 742, alin. 1.

del mutamento che avviene nella condizione giuridica del traente e della obbligazione che assume il trattario accettando. — Però, ben s'intende; se l'accettazione fosse data sotto alcuna condizione o limitazione permessa (N. 178 e segg.), l'accettante non potrebbe mai essere tenuto più in là della obbligazione assunta; e se egli avesse accettato per una somma maggiore di quella portata dalla cambiale, si applicherebbero le cose dette poco sopra (N. 185).

Insieme, per altro, all'obbligo di pagare, l'accettante acquista parecchi diritti.

Intanto, se egli ricevette fondi in provvista, ha diritto, come sappiamo (N. 154), di tenerli per sè, senza che il traente possa pretenderne in qualunque caso la restituzione. — Poi, egli ha diritto di pagare alla scadenza; oppure, di depositare la somma che non riuscisse a pagare, come diremo a proposito appunto del pagamento, se avvenga che il possessore non si presenti a ricevere nel tempo stabilito dal contratto o dalla legge (supposto, per esempio, che si trattasse di cambiali pagabili a vista od a certo tempo viste). — Poi, ancora; se avesse accettato allo scoperto, e pagato anche, senza avere mai ricevuta nessuna provvista od una provvista insufficiente, egli avrebbe diritto, come del pari sappiamo (N. 154), di agire pel rimborso contro il traente; sebbene questa sua azione non sia cambiaria, ma civile soltanto [1]. E non è cambiaria, perchè, pagata la cambiale, cessa ogni suo valore giuridico rimpetto a tutti, e quindi anche, necessariamente, rimpetto all'accettante; e perchè questi, accettando non può mai diventare creditore cambiario verso chicchessia, mentre l'obbligo suo, anche verso il traente, è di pagare.

---

[1] Cod. comm., art. 268, ult. alin. — Legge ted., art. 23, ult. alin. — Legge ungh., art. 23, ult. alin. — Cod. svizz., art. 742, ult. alin.

189. Per converso, se l'accettante non pagasse alla scadenza, egli, oltrecchè responsabile verso il possessore, ove a questi piacesse di agire direttamente contro di lui, sarebbe tenuto in via cambiaria, per il capitale, gli interessi, le spese, ecc., anche verso il traente, contro cui il possessore della cambiale, od altri, avesse agito di regresso per essere pagato [1] (N. 154); salvo, tuttavia, a lui il diritto di opporre al traente la eccezione di non fatta provvista, se questa, appunto, egli non avesse ricevuto mai da alcuno, come diremo a proposito dell'esercizio dell'azione cambiaria.

La qual cosa s'intende facilmente ove si pensi che il traente, pagando per regresso, diventa possessore e creditore della cambiale; epperò egli ha da potere esercitare contro l'unico, ma principal debitore, che rimane ancora i diritti inerenti a quel titolo. Il traente, quindi, ha contro l'accettante, non tanto un'azione *mandati directa* [2], quanto, piuttosto, un'azione cambiaria principale. Nè, perchè ciò sia, è necessario che le leggi ammettano espressamente cotesta azione [3]. No; le leggi, riconoscendola, non fanno che accettare le conseguenze di un principio cambiario indisputabile; cioè che, non pagata dall'accettante una cambiale, chiunque la possegga ha diritto di agire cambiariamente contro di lui per costringerlo a pagare. — Da altra parte, non giova lo asserire che, non conchiudendosi il contratto di accettazione a favore del traente [4], ma del

---

[1] Cod. comm., art. 268, ult. alin. — Legge ted., art. 23, alin. 2. — Legge ungh., art. 23, alin. 2. — Cod. svizz., art. 742, alin. 2. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 53.

[2] Treitschke, *Encyclopädie*, ecc., op. cit., vol. 2, pag. 473.

[3] *Contra:* Treitschke, *Encyclopädie*, ecc., op. cit., vol. 2, pag. 474 e segg. — Thöl, op. cit., § 219. — Renaud, op. cit., § 41.

[4] *Id., ibid.*

prenditore e degli aventi causa da lui, il traente non ha da poter anche esercitare alcun diritto cambiario contro l'accettante; perchè, se quel contratto non è conchiuso a favor suo, egli pure, tuttavia, se ne giova assai, come quegli che da obbligato principale diventa obbligato di sussidio; e perchè egli non è da tale contratto, nè dall'essere traente, che desume il diritto di agire contro l'accettante, bensì dall'essere divenuto creditore e possessore attuale della cambiale; istessamente, come avverrebbe di un girante qualunque che, subito prima il regresso, si rivolgesse per il pagamento contro l'accettante.

190. Ma l'accettante sarebbe ancora obbligato a pagare, quando il traente fosse caduto fallito prima dell'accettazione?

O il trattario sa del fallimento, e nulladimeno accetta; e, non c'è dubbio, egli è obbligato a pagare. — O il fallimento è posteriore all'accettazione; e la condizione giuridica dell'accettante rimane, per questo riguardo, intatta e quale era prima. — O il trattario accetta, ignorando il precedente fallimento del proprio traente; e qui v'è grave discrepanza fra gli scrittori più rispettati dei tempi addietro e le odierne leggi.

Infatti, Stracca [1], De Luca [2], Ansaldo [3], Scaccia [4], Casaregis [5], Baldasseroni [6], benchè non avessero una corretta notizia del contratto che passa fra traente ed accettante, dichiaravano questi sciolto dalla propria obbligazione, ove il traente fosse caduto fallito prima dell'accettazione ed

[1] *De decoct.*, op. cit., par. III, N. 50.
[2] Op. cit., *De cambiis*, *Discurs. XXV*, N. 4.
[3] Op. cit., *Discurs. V*, N. 26.
[4] Op. cit., § 2, gloss. 5, N. 339.
[5] Op. cit., *Discurs. CLII*, N. 6 e 33.
[6] Op. cit., parte II, art. XIII.

egli lo avesse ignorato. E ciò perchè, diceva Casaregis, « l'accettazione delle lettere si intende sempre fatta col supposto, o con condizione che le cose durino nel medesimo stato, in cui erano quando fu dal datore delle lettere dato l'ordine di pagare; e siccome al tempo della data lettera lo scrivente non era più nel medesimo stato d'idoneità al pagamento, come dall'accettante da giuste cause di ignoranza ingannato si supponeva, ma decotto o fallito, cioè civilmente morto; così anche per difetto di consenso nell'accettazione delle lettere, e per questa stessa ragione cessa parimenti l'altra obbligazione *de constituta pecunia* che come abbiamo veduto nel mio *discorso 53 de commercio,* t. 1, porta seco l'accettazione delle lettere a favore di chi doveva riscuotere » [1].

Le odierne leggi, per contrario, o espressamente [2], o tacitamente [3], ma con pari certezza, non ammettono che l'accettante possa mai liberarsi dall'obbligo di pagare, e nemmeno nell'ipotesi che ora studiamo.

Così stabilendo, codeste leggi hanno, indubbiamente, troncata la via a molte difficoltà e mantenuto integro e sicuro il credito delle cambiali; tuttavia, non si può disconoscere che, di tal modo, si violano le norme elementari che reggono i contratti, e per le quali l'errore di fatto, anche nella persona, vizia il consenso ed impedisce il sorgere di qualsiasi obbligazione, quando la considera-

---

[1] *Il cambista istruito per ogni caso di fallimento*, cap. 2, N. 2 e 3.

[2] Cod. comm., art. 268, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 208, alin. 2. — Cod. fr., art. 121, alin. 2. — Cod. di Buenos-Ayres, art. 824. — Cod. dell'Uruguay, art. 842. — Cod. del Guatemala, art. 563. — Cod. dell'Honduras, art. 677. — Legge belga, art. 11, alin. 2.

[3] Cod. spagn., art. 463, alin. 1. — Cod. portogh., art. 340. — Cod. oland., art. 119. — Cod. brasil., art. 394. — Legge ted., art. 21, ult. alin. — Legge ungh., art. 21, ult. alin. — Cod. svizz., art. 740, alin. 1.

zione della persona con cui si deve contrattare sia la causa principale della convenzione [1]. Nè, a giustificare tale disposizione, giova il dire che errore nella persona non c'è, quando traente sia propriamente la persona che per tale è conosciuta dall'accettante; imperocchè, a combattere tale farisaica interpretazione, basta avvertire che se il trattario avesse conosciuto il fallimento del traente, non avrebbe di certo accettato. Senza dire che il fallimento è troppo grave fatto, perchè una persona possa riguardarsi del pari la stessa o sia fallita o non sia, e perchè esso non vizii quindi essenzialmente il consenso. — Che se il rigore potrebbe ancora parer giusto, ove contro il traente fosse già stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento, perchè questa, essendo un atto di pubblica ragione, nessuno è ammesso ad allegarne la ignoranza; esso ci pare, invece, ingiusto, quando, pur avendo egli cessato di fare i proprii pagamenti e tale stato essendo anche già denunciato al tribunale, contro di lui, tuttavia, non sia pronunciata ancora sentenza dichiarativa di fallimento. Allora, se l'accettante risiedesse lontano dal traente e nulla gli lasciasse sospettare della rovina economica di esso; perchè mai (e tanto più se egli avesse accettato allo scoperto), non dovrebbe potersi liberare dalla propria obbligazione?

Ove, poi, davanti al tribunale non fosse ancora stata iniziata, per opera di chicchessia, veruna procedura di fallimento; in tal caso, non si potrebbe neanche parlare di traente fallito, epperò il nostro tema non troverebbe qui applicazione.

---

[1] Cod. civ., art. 1110.

§ 3.

Mancanza di accettazione.

—

SOMMARIO.

191. Non accettata la cambiale dal trattario, il possessore ha diritto di ottenere cauzione. — 192. A quest'uopo sono necessarii il protesto e il possesso della cambiale protestata. – Accettazione chiesta dietro presentazione di duplicato o di copia. — 193. Tempo entro cui si può levare il protesto per mancanza di accettazione. – Cambiali pagabili in fiera od in mercato. — 194. Notizia ai condebitori della mancata accettazione della cambiale. – Se dopo questa notizia i condebitori non dànno cauzione, il possessore li può costringere a darla per mezzo di azione giudiziaria. – Azione collettiva o singolare. — 194 *bis.* Natura della cauzione a cui ha diritto il possessore ove la cambiale non sia stata accettata. – Il diritto alla cauzione non impedisce al possessore di esercitare quei maggiori diritti che ogni creditore può far valere contro il proprio debitore. — 195. Diritto di ottenere cauzione ha pure il condebitore che già l'abbia dovuta prestare a sua volta per via di di regresso. — 195 *bis.* Chi agisce di regresso non ha mai diritto che ad una sola cauzione. — 196. Della cauzione data da un terzo estraneo alla cambiale. — 197. Per quanto tempo duri la cauzione. — 197 *bis.* Non ostante la ottenuta cauzione, l'obbligazione del traente rimane ancora principale.

191. Non accettata la cambiale od offerta l'accettazione sotto condizioni tali per cui il presentatore rifiuti di riceverla (N. 178 e segg.), (qualunque, del resto, sieno le ragioni del rifiuto o della offerta di accettazione condizionata); il possessore, quando voglia mantenersi integro il diritto di regresso per ottenere cauzione dal traente e dai giranti, obbligati in solido per la mancata accettazione, deve far risultare della mancanza o del rifiuto (totale o parziale, assoluto o condizionale) per mezzo di un atto che si chiama

« protesto » [1], e del quale diremo, come abbiamo già avvertito (N. 169), a proposito del regresso per mancato pagamento, perchè ivi la maggiore sua applicazione ed importanza.

Però, non si creda che il protesto per mancanza di accettazione sia un atto così necessario che senza di esso il possessore perda ogni diritto di essere pagato alla scadenza, o di agire di regresso contro il traente ed i giranti in caso di mancato pagamento. Niente affatto. Come il trattario può anche non accettare la cambiale, eppure esser pronto a pagarla alla scadenza; così il possessore può anche non levare il protesto per mancanza di accettazione, e nulladimeno aver sempre diritto di chiedere il pagamento della cambiale alla scadenza, e, non ottenutolo, di agire contro i condebitori. — E per vero, al pari dell'accettazione (N. 148, 156), anche il protesto per mancanza di essa non è che una guarentigia maggiore che il possessore si procura, affine di tenersi così aperta la via ad ottenere cauzione per meglio assicurarsi il pagamento della cambiale alla scadenza. Essendo, impertanto, un atto consentito a tutto suo favore, egli può anche rinunciarvi, quando sia disposto a rinunciare del pari a codesta maggior garanzia di pagamento. Però, un uomo prudente ed avveduto non vi rinuncierà mai con leggerezza.

192. Perchè poi il possessore (o chi ne esercita i diritti a titolo di mandato (N. 137 e segg.; e 161 in fine), di deposito, di pegno, ecc.) (N. 111 *bis*) possa levare il protesto per mancanza di accettazione ed agire di regresso per ottenere cauzione, è necessario che egli tenga attual-

---

[1] Cod. comm., art. 267. — Cod. del 1865, art. 206; e art. 211, alin. 2. — Legge ted., art. 25, alin. 1. — Legge ungh., art. 25, alin. 1. — Legge belga, art. 9. — Cod. svizz., art. 744.

mente nelle proprie mani la cambiale invano presentata all'accettazione.

Quindi è che se fosse stato spedito un esemplare di essa all'accettazione e sugli altri esemplari si fosse fatta menzione della persona a cui fu spedito (N. 161) (depositario), chi volesse agire di regresso in base a un duplicato contenente codesta menzione, dovrebbe provare per mezzo di protesto: 1.° che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario che attualmente lo possiede (nel qual caso il rifiuto di consegna vale mancanza di accettazione); 2.° che, nonostante la restituzione del duplicato spedito (ove essa sia avvenuta), il trattario, per qualunque ragione, non volle accettare [1]. Nel difetto di queste due prove, poichè non consterebbe con certezza della mancata accettazione, non si potrebbe anche esercitare veruna azione di regresso.

Ed è ancora per la ragione detta di sopra che, ove il regresso per ottenere cauzione si voglia esercitare per mezzo di copia munita di una o più girate, il possessore ha diritto di farsi consegnare la cambiale originale da chi attualmente la possiede, sempre che provi di essere abilitato a riceverla appunto quale ultimo giratario o per altro titolo (come se chi agisce sia mandatario del possessore della copia); e che ove il depositario della cambiale originale non gliela voglia consegnare, egli ha diritto di agire di regresso contro anche i giranti sottoscritti sulla copia da lui posseduta, qualora, per mezzo di protesto, faccia qui pure risultare del rifiuto di consegna [2]. — Queste conseguenze, espressamente dichiarate da alcune leggi [3], ci pa-

---

[1] Cod. comm., art. 280, alin. 2 e segg. — Legge ted., art. 69. — Legge ungh., art. 73. — Cod. svizz., art. 786.

[2] Cattaneo, op. cit., N. 619.

[3] Legge ted., art. 72. — Legge ungh., art. 76. — Cod. svizz., art. 789.

iono applicabili anche a noi; perchè, sebbene il nostro codice taccia di ciò, ed anzi permetta che pure una semplice copia possa essere presentata all'accettazione (N. 181), tuttavia nessuna azione si può esercitare senza l'effettivo possesso della cambiale originale (N. 97) o di un duplicato, o senza almeno un atto (il protesto) che provi con tutta certezza il rifiuto di accettazione o di consegna dell'uno o dell'altro titolo.

193. A differenza, poi, del protesto per mancato pagamento, il quale, come vedremo, va levato entro un termine brevissimo, sotto pena di nullità; quello per mancata accettazione (si trattasse pure di una cambiale a vista) (N. 159) può essere levato in qualunque tempo prima della scadenza, perchè sempre, fino a quel tempo, al possessore può giovare di ottenere cauzione. Non dopo, perchè allora cominciano a svilupparsi a di lui favore altri maggiori diritti; cioè, di farsi pagare e di agire di regresso in caso di mancato pagamento, motivo per cui diventano inutili affatto codeste guarentigie. — Ciò riconoscono implicitamente, ma necessariamente, anche le leggi, non ostante il loro silenzio (N. 163).

Per altro, tenuto conto di un riguardo che il possessore deve sempre usare a' suoi debitori, sarà bene che egli levi il protesto non molto dopo il rifiuto di accettazione, affinchè quelli non rimangano troppo a lungo sotto la minaccia di dover prestare cauzione, e non sieno disturbati quindi nell'andamento dei loro affari. In tali casi, ove gli usi locali stabilissero un termine all'uopo, dovrebbero essere osservati, sotto pena di decadenza. — E dovrebbero, a molto maggior ragione, essere osservati anche se si trattasse di cambiali pagabili in fiera od in mercato, e per le quali essi stabilissero un termine speciale per presentarle all'accettazione e per protestarle nel caso di mancata accettazione (N. 163).

194. Se, prima di levare il protesto, il possessore avrà data notizia al condebitore od ai condebitori da cui intende essere garantito (compreso od escluso il traente, secondo gli piaccia) del rifiuto di accettazione, e il condebitore o i condebitori così avvertiti non avranno sûbito data la cauzione richiesta (a meno che fra essi e il possessore non siasi convenuto diversamente); egli potrà far loro notificare il protesto prima della scadenza e, per mezzo di azione collettiva o singolare, a piacere (cioè, o contro tutti od alcuni, o contro l'uno o l'altro soltanto), farli condannare giudizialmente a dare la rifiutata cauzione; senza che per ciò egli sia obbligato ad unire alla domanda la cambiale originale, la quale anzi egli può avere interesse di conservare nelle proprie mani per poterla così di nuovo negoziare. — Però, mentre, nella prima ipotesi, la cauzione non potrà esser chiesta per una somma maggiore di quella portata dalla cambiale; nella seconda ipotesi, potrà inoltre comprendere le spese di protesto e di procedura effettivamente sostenute dal possessore. — Oltrecciò si avverta che nell'esercizio di codesta azione il possessore non è tenuto a seguir l'ordine delle girate; ma può colpire qualunque condebitore gli piaccia, senza per ciò perdere il diritto di agire contro quelli che lo precedono o lo susseguono [1], e che prima egli, per qualsivoglia ragione, abbia lasciato da parte.

Vero è bene che di ciò nulla dicono le leggi che siamo soliti studiare; ma codesto procedimento, oltrecchè essere conforme a quanto esse stabiliscono per il mancato pagamento e che, per analogia quindi, dobbiam ritenere applicabile anche alla mancata accettazione; è conforme,

---

[1] Legge ted., art. 26. — Legge ungh., art. 26. — Cod. svizz., art. 745.

per di più, a ciò che di solito accade; perchè sarebbe ingiusto agire giudizial-mente contro chicchessia, prima di averlo invitato a dare o a fare quanto si può pretendere che egli dia o faccia, e costringerlo quindi a pagare spese di protesto e di giudizio che si sarebbero potute, altrimenti, evitare.

Ciò insegna, fra molti, Casaregis; il quale, riassumendo la opinione de' suoi tempi, esce a dire: « E primieramente si deve sapere, che la più comune e più vera opinione dei Dottori vuole che il presentatore della lettera, o sia egli l'immediato creditore del cambio, o sia procuratore o adietto al pagamento, o sia vero cessionario o giratario, sia tenuto non solo a rendere notificato lo scrivente o il remittente tanto della denegata accettazione della lettera e del denegato pagamento, quanto ancora a fare il solito protesto, ed inviarlo allo stesso scrivente, o al detto creditore, acciocchè questi lo possa fare avere allo scrivente, ed ambedue possano provvedere in tempo al loro interesse, ed agire per il loro rilievo; altrimenti se ciò mancasse, il detto presentatore sarà per questa sua negligenza, o mora, tenuto a subire tutto il danno. »[1].

194 *bis*. Ma di che natura è la cauzione a cui ha diritto il possessore nel caso di mancata accettazione della cambiale?

Secondo il Codice del 1865, i giranti e il traente dovevano assicurare il pagamento della cambiale alla scadenza mediante fideiussione[2]. — Il nuovo Codice[3], invece, di conformità a molte altre leggi[4], dice che i condebitori de-

---

[1] *Il cambista istruito,* ecc., op. cit., cap. VI, N. 14.

[2] Art. 207.

[3] Art. 314.

[4] Cod. fr., art. 120. — Legge ted., art. 25. — Legge ungh., art. 25. — Legge belga, art. 10. — Cod. svizz., art. 744.

vono dare cauzione; e quindi, tanto una garanzia personale, quanto anche una garanzia reale; la natura e la misura della quale, come pure le condizioni sue, devono essere concordate fra le parti o stabilite dal giudice; avvertendo che, per disposizione generale dello stesso codice, il deposito giudiziale di somme di danaro può farsi, se le parti interessate vi acconsentano, presso qualunque istituto di credito, ed anche presso un privato banchiere [1]. Questo è tutto il diritto del possessore; vale a dire, egli ha diritto di essere garantito che la cambiale sarà pagata alla scadenza dal condebitore o dai condebitori contro cui agì di regresso; visto che la mancata accettazione del trattario lascia ragionevolmente temere che egli non vorrà o non potrà neanche pagare alla scadenza, ove alla precedente non succeda un'altra condizione di cose la quale consigli poi al trattario di accettare.

Di questo modo, il nuovo Codice si allontana sensibilmente dal Codice del 1865; il quale dava facoltà al condebitore, contro cui si agiva in garanzia, di pagare anche immediatamente la cambiale, anzichè di prestare al possessore una idonea fideiussione. — Però, codesto pagamento anticipato che il possessore poteva essere obbligato a ricevere, quando non avesse voluto rimanere senza garanzia, fu sempre ritenuto, non solo contrario alle norme che regolano le obbligazioni a tempo determinato secondo il diritto comune [2], ma un arbitrio che nulla valeva a giustificare e che poteva anzi recar danno od impaccio; ond'è che di esso non havvi più parola nel nuovo Codice, benchè ne dicano ancora parecchie leggi [3].

---

[1] Cod. comm., art. 878.
[2] Cod. civ., art. 1175.
[3] Cod. fr., art. 120. — Legge belga, art. 10.

Altre leggi [1], infine, dànno facoltà al condebitore di fare il deposito, giudiziale o non giudiziale, della somma dovuta e costituita in garanzia. — Per noi, ciò non potrebbe aver luogo, se non quando il deposito fosse o concordato fra le parti od ordinato dal giudice.

Si badi però che, se il possessore ha diritto di ottenere cauzione, ciò non gli impedisce l'esperimento di quelle maggiori ragioni che ogni creditore può far valere contro il proprio debitore; come quella di ottenere il sequestro dei beni suoi [2]. Sarebbe ingiusto, infatti, che, durante il tempo necessario per notificare il protesto ed esercitare l'azione di garanzia, il debitore potesse con rapide alienazioni o con qualsiasi altro mezzo fraudolento sottrarre le proprie sostanze all'azione di chi esercita il regresso [3], e frustrarne così, assolutamente od in gran parte, i diritti.

195. Abbiam detto che tutti i condebitori (traente, giranti, ecc.) sono obbligati a dare cauzione dietro domanda del possessore. Ebbene, egual diritto (compreso quello delle maggiori garanzie dianzi ricordate) spetta pure al condebitore che, richiesto appunto della cauzione, l'abbia effettivamente prestata; epperò egli, del pari che il possessore, potrà chiederla così, collettivamente, ai giranti ed il traente, come, singolarmente, all'uno o all'altro di essi a piacere, senza essere obbligato egli pure a seguir l'ordine delle girate (N. 190). La quale conseguenza, se anche non fosse dichiarata dalle leggi [4]; sarebbe, tuttavia,

---

[1] Legge ted., art. 25, alin. 2. — Legge ungh., art. 25, alin. 2. — Cod. svizz., art. 714, alin. 2.

[2] Cod. proc. civ., art. 924 e segg.

[3] Corte d'appello di Genova, 3 luglio 1877.

[4] Cod. comm., art. 314. — Legge ted., art. 26. — Legge ungh., art. 26. — Cod. svizz., art. 745.

indeclinabile per la natura stessa della obbligazione cambiaria (N. 10, 30) e per i principii che reggono la solidarietà dei condebitori in materia commerciale [1].

A tale uopo, codesto condebitore inviterà a sua volta l'altro condebitore, contro cui vuole agire, a dare cauzione; sia questa della medesima specie di quella già prestata prima o sia di specie diversa, secondo che essi stabiliranno fra loro. In caso di rifiuto, e quando provi di aver data cauzione a chi prima agì contro di lui, chiamerà egli pure in giudizio il proprio condebitore nei modi sopraddetti (N. 194) per farlo condannare a prestargliela per tutta la somma da lui prima garantita (somma capitale, spese, ecc.) e nella forma che piacerà al giudice di stabilire. — Tuttavia, se egli avesse rifiutato prima, senza giusti motivi, di dare cauzione al condebitore che dovette quindi chiamarlo in giudizio, sicchè si fossero dovute sostenere maggiori spese; egli, agendo a sua volta di regresso, non avrebbe diritto di ottenere cauzione anche per tali spese, perchè da lui ingiustamente provocate, come già si è detto poco addietro (N. 194).

195 *bis*. Però, tanto che il regresso per ottenere cauzione sia esercitato dal possessore o da alcun condebitore, e quanto che la cauzione sia data spontaneamente od ottenuta per le vie giudiziali; egli è certissimo che, ove pure il regresso sia esercitato collettivamente contro tutti o contro alcuni condebitori, nessuno ha diritto di ottenere più di una cauzione. La qual cosa, benchè di tutta evidenza, siccome fu contestata [2], fanno bene parecchie leggi a dichiararla espressamente [3], per troncare così la

---

[1] Cod. comm., art. 40.

[2] Nouguier, op. cit., N. 371.

[3] Legge ted., art. 27. — Legge ungh., art. 27. — Cod. svizz., art. 746.

via ad ogni disputazione. — Il nuovo nostro Codice, invece, ne tace ancora; forse credendo inutil cosa aggiungere ragioni all'evidenza.

Codeste leggi, però, dicono per di più che, sebbene la cauzione data da un autore ad un suo avente causa valga anche per tutti gli altri aventi causa da lui, sicchè ad essi, per tale riguardo, rimane preclusa la via del regresso; tuttavia, l'autore che già diede cauzione può essere costretto a prestarne una nuova ad un altro avente causa da lui, ove questi muova eccezioni sul modo o sulla quantità della data cauzione, e la cauzione sia insufficiente o non abbastanza sicura [1]. — Non ostante il silenzio della nostra legge, riteniamo che il precetto contenuto in codesta disposizione sia applicabile anche a noi; perchè, essendo incontestabile il diritto di ogni avente causa di essere garantito; è naturale e giusto che quando la garanzia datagli più non esista, o non sia della qualità pattuita o stabilita dal giudice, o sia insufficiente o non abbastanza sicura; è naturale e giusto, ripetiamo, che chi prima gliela diede ne debba fornire un'altra, quand'anche chi ottenne prima la cauzione non chiegga di più. Se questi, infatti, vuol rinunciare al diritto suo, nessuno glielo può contestare; ma non v'è ragione che sieno costretti a rinunciare al proprio anche gli altri.

196. Del resto, se tutti i condebitori sono garanti in solido dell'accettazione, e se, mancando questa, sono tenuti a dare cauzione a richiesta del possessore; ciò non vuol dire, per altro, che, ove la garanzia sia data da un terzo (come sempre può fare ogni condebitore), codesto terzo, oltrecchè in solido col debitore garantito, sia obbli-

---

[1] Renaud, op. cit., § 87.

gato in solido anche per tutti gli altri condebitori. No, la cauzione è personale e intransitiva, e non garantisce se non chi se la procura. Epperò, se taluno prestasse cauzione a favore del girante del possessore, e la cambiale fosse poi pagata alla scadenza dal traente o da qualcuno dei giranti antecedenti al girante da lui guarentito, egli pure sarebbe liberato da qualunque obbligazione, perchè liberato il girante per cui diede cauzione. — Se ciò era scritto molto chiaramente nel Codice del 1865 [1] ed in altre leggi [2], non è meno certo anche per il Codice attuale, sebbene esso ne taccia.

Oltre questo, si avverta che la obbligazione del terzo garante, benchè assunta per occasione della cambiale, siccome però è fuori della cambiale, così non è neanche di natura cambiaria e capace quindi verso chicchessia di verun effetto cambiario.

197. Da chiunque, per altro, sia prestata la cauzione, fino a quando durerà essa?

Alcune leggi [3] hanno speciali norme anche intorno a ciò, e stabiliscono che la cauzione prestata deve restituirsi: 1.° tosto che segua la piena accettazione della cambiale; 2.° quando entro il termine di un anno decorribile dal giorno della scadenza della cambiale non siasi agito in giudizio contro chi prestò la cauzione; 3.° quando la cambiale sia stata pagata o ne sia, per altra causa, estinta la forza cambiaria.

Anche di ciò tace il nostro Codice di commercio. Tuttavia, il 1° e il 3° caso ci paiono sicuramente applicabili anche a noi. — E di vero: o la cambiale è accettata, e

---

[1] Art. 207, alin. 2.

[2] Cod. fr., art. 120, alin. 2. — Legge belga, art. 10, ult. alin.

[3] Legge ted., art. 28. — Legge ungh., art. 28. — Cod. svizz., art. 747.

cessa ogni ragione di garanzia; o la cambiale è pagata, ed, estinta col pagamento l'obbligazione principale, cessa necessariamente anche la obbligazione accessoria, cioè la garanzia. — Invece, il 2° caso non può essere applicato a noi per mancanza di qualsiasi dichiarazione del nostro Codice di commercio, ma dovrà esser regolato con le norme del Codice civile circa al modo di estinguere le obbligazioni in genere [1] e la fideiussione in ispecie [2]; ricordato, però, quanto si è detto dianzi (N. 192), cioè che, ove la garanzia sia data da un terzo, l'obbligazione sua non è mai di natura cambiaria.

197 *bis*. Ottenuta dal possessore, o da chiunque altro agisca di regresso, la garanzia dovutagli, non per ciò la obbligazione del traente cessa di essere principale; perchè, non fosse altro, sarebbe pur sempre vero che, venuta a mancare la obbligazione del trattario, qualcuno deve pur essere ancora obbligato principalmente, e cotesto qualcuno (escluso il trattario) non può essere che il traente, autore della cambiale.

D'altronde, se è vero che, per mezzo della cauzione, il possessore potè ottenere quella garanzia di cui era prima rimasto privo per fatto del trattario; è però anche verissimo che la cauzione fu data solo perchè venne a mancare l'accettazione del trattario (e quindi si verificò l'ipotesi, di sêguito alla quale appunto la legge permette al possessore di esercitare il regresso per ottenere garanzia), e che il traente si obbligò verso il prenditore e gli aventi causa da lui a procurargli, non già qualsiasi garanzia, ma l'accettazione di codesta persona. Ora, poichè quello di ottenere cauzione è un diritto che la legge accorda al possessore

---

[1] Art. 1236 e segg.
[2] Art. 1925 e segg.

ed a chiunque eserciti l'azione di regresso, mentre quello di procurare l'accettazione del trattario è un dovere proprio del traente; è anche facile intendere che, sebbene l'una cosa possa sostituir l'altra in certi effetti, è tuttavia ben lontana dall'esserne l'esatto equivalente.

§ 4.

Mancanza di sicurezza nell'accettante.

—

Sommario.

198. Quando venga meno la sicurezza che l'accettante pagherà, il possessore ha diritto ad altra cauzione o da lui o da altri. — 199. Natura di tale cauzione, e chi, oltre al possessore, possa chiederla. — 200. Condizioni perchè si possa esercitare il regresso. — 201. Sintomi che aprono la via a codesto esercizio. – Enumerazione tassativa di essi. — 201 *bis*. L'azione per ottenere cauzione è principale, se diretta contro l'accettante; è sussidiaria, se diretta contro i giranti e il traente. – Di più; il diritto relativo può essere esercitato per le vie amichevoli o per quelle giudiziali. — 202. Del caso che la mancanza di sicurezza non riguardi l'accettante ordinario, ma quello straordinario. — 202 *bis*. Del caso che essa riguardi alcun girante. – Rinvio. — 202 *ter*. E del caso che tale mancanza di sicurezza riguardi l'emittente di un pagherò cambiario. — 203. Diritto di ottenere cauzione ha pure il condebitore che già l'abbia dovuta prestare a sua volta per via di regresso. — 203 *bis*. Anche quest'azione di regresso può essere esercitata collettivamente o singolarmente.

198. Se l'accettazione ha per iscopo di meglio garantire il pagamento della cambiale alla scadenza, e se, rifiutata l'accettazione o data una accettazione condizionale, il possessore ha diritto che il traente e i giranti gli diano cauzione; ognun vede che quello scopo verrebbe egualmente a mancare ove, pur data una accettazione intiera e incondizionata, l'accettante, prima della scadenza,

cadesse in tale stato economico per cui venisse a cessare o fosse gravemente scossa quella sicurezza di pagamento che l'accettazione aveva, invece, fatta sorgere. Fra il non dare una determinata garanzia e il cessare di questa, in ordine ai principii economici e giuridici, è lo stesso. — Ecco perchè, pure in tal caso, il possessore ha da potere procacciarsi per altri mezzi quella sicurezza di pagamento che la mutazione dello stato economico dell'accettante gli ha tolta o scemata.

Una cosa, per altro, va avvertita. Ed è che, mentre, rifiutata l'accettazione dal trattario, questi, non essendo un obbligato cambiario, nulla deve al possessore, neanche per ragione di garanzia; scritta, invece, la di lui accettazione sulla cambiale, egli pure diventa un obbligato cambiario, anzi il principale degli obbligati, non ostante la mutazione del suo stato economico; motivo per cui, il possessore può rivolgersi pur contro di esso per ottenere quelle ulteriori garanzie delle quali siamo, appunto, per dire (N. 201 *bis*).

199. Però, di che consisterà egli mai anche questa nuova garanzia? e chi potrà chiederla?

Poichè il possessore non ha altro diritto fuori quello di essere reintegrato nella condizione economica e giuridica in cui lo aveva posto l'accettazione del trattario; egli non può anche pretendere a diritti maggiori o diversi da quelli che aveva prima. Cioè, pure in questo caso, egli non potrà farsi prestare dall'accettante, o, in difetto dell'accettante, dal traente e dagli altri condebitori in solido (N. 201 *bis*), se non quella cauzione, reale o personale, che avrebbe potuto ottenere in caso di mancata accettazione, e sulla qualità e misura della quale non giova ripetere ciò che abbiamo già detto a proposito di codesto caso (N. 195 *bis*).

Si ricordi poi, qui pure (N. 193), che diritto di chiedere cauzione ha, non soltanto il possessore, ma chiunque

detenga la cambiale per lui a titolo di mandato, di deposito, di pegno [1], ecc.

200. Vediamo ora per quali sintomi di fatto si accenni a tale mutamento nella condizione economica dell'accettante, per cui si possa dire cessata o scemata assai quella sicurezza di pagamento che l'accettazione aveva prima fatto sorgere; e vediamo ancora quali condizioni devano concorrere perchè tali sintomi permettano al possessore di chiedere cauzione all'accettante, o, in mancanza di questi, al traente ed ai giranti.

201. Secondo la nostra [2], e parecchie altre leggi [3], codesti sintomi sono i seguenti: 1.° che l'accettante sia fallito [4]; cioè, che abbia cessato di fare i proprii pagamenti, e che per tale cessazione sia già stata iniziata regolare procedura davanti al tribunale di commercio, senza che tuttavia occorra, per di più, la giudiziale dichiarazione di fallimento (N. 190 in fine); 2.° che l'accettante, se non ancora fallito, abbia tuttavia sospesi i proprii pagamenti; cioè, che si trovi in tale condizione da non poter più pagare, sebbene codesta sospensione sia momentanea soltanto e tosto poi seguita da una ripresa generale dei pagamenti; 3.° che, sebbene non vi abbia ancora cessazione o sospensione di pagamenti, contro l'accettante sia già stato promosso invano alcun atto esecutivo. — Qualunque si verifichi di codesti casi, siccome tutti, qual più qual meno,

[1] Legge ted., art. 29, ult. alin. — Legge ungh., art. 29, ult. alin. — Cod. svizz., art. 748, penult. alin.

[2] Art. 315.

[3] Legge ted., art. 29. — Legge ungh., art. 29. — Cod. svizz., art. 748.

[4] Corte d'appello di Modena, 28 gennaio 1873. — Il codice del 1865 accennava soltanto a questo caso (art. 249, alin. 2); come vi accennano ancora soltanto il codice francese (art. 163, alin. 2) e la legge belga (art. 54, alin. 2), ecc.

accennano ad un grave turbamento economico, così è anche giusto che il possessore possa premunirsene per mezzo di cauzione. — In quella vece, ove siffatto grave turbamento riguardasse, non tanto l'accettante, quanto l'avallante di lui (N. 233), il regresso per ottenere cauzione non sarebbe ammissibile. In primo luogo, perchè l'accettante si troverebbe ancora nello stato economico e giuridico di prima, benchè lo stato dell'avallante possa anche scemare la fiducia che la cambiale sarà pagata alla scadenza. In secondo luogo, perchè le eccezioni, essendo di rigorosa interpretazione ed applicazione, non si possono estendere da caso a caso[1].

Egli è per questa medesima considerazione che, fuori i tre casi dianzi ricordati, qualunque altro fatto potesse turbare anche gravemente la condizione economica dell'accettante non basterebbe mai ad autorizzare alcuna azione di regresso per ottenere cauzione. Ond'è che, se l'accettante per garantire il possessore avesse data ipoteca, e questa venisse a cessare o a diminuire; il possessore bene avrebbe diritto di ottenerne un'altra da lui o da altri per lui, ma non per ciò egli sarebbe autorizzato ad agir di regresso a titolo di garanzia. — La qual cosa, a maggior ragione, sarebbe vera, se anche l'ipoteca fosse stata data dal traente o da un girante.

201 *bis*. Comunque sia, il diritto alla cauzione può essere esercitato così, in via principale, contro l'accettante, come, in via sussidiaria, contro i giranti ed il traente; e tanto amichevolmente, quanto per le vie giudiziali, ove le trattative amichevoli non approdino a nulla.

Contro l'accettante (N. 198, 199), sempre che egli non

---

[1] Corte d'appello di Venezia, 12 ottobre 1880.

sia fallito; perchè, altrimenti, nessun creditore e per nessun titolo può ottenere un trattamento di favore in confronto degli altri creditori, ma tutti devono subire le sorti del fallimento [1]. Fanno eccezione soltanto le inscrizioni ipotecarie anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento [2].

Contro i giranti e il traente (senza che, qui pure (N. 194, 195) si sia tenuti a seguir l'ordine delle girate), ove però concorrano queste due condizioni: 1.° che il possessore, per mezzo di regolare protesto, provi di non aver potuto ottenere nessuna garanzia dall'accettante direttamente (la qual cosa accadrà molto facilmente nei casi di sopra detti), o da altri per lui (per via, a mo' di esempio, d'avallo, ove il possessore si accontenti di ciò) (N. 199); 2.° che, per lo stesso mezzo, il possessore provi di non avere potuta ottenere nessuna accettazione dalle persone indicate al bisogno dal traente o dai giranti (N. 70). Se non fosse così, ed al possessore rimanesse ancora da tentare l'una o l'altra via, per ciò solo gli sarebbe preclusa quella del regresso. — Ove, poi, nè traente nè giranti non avessero fatta alcuna indicazione al bisogno, basterebbe, perchè il possessore potesse agire contro di loro, la prova che l'accettante si trovi nella prima delle condizioni dianzi dette.

202. Del resto, al caso dell'accettante ordinario va equiparato quello dell'accettante straordinario o per intervento (bisognatario od onorante che sia) (N. 204 e segg.), il quale, dopo avere accettato ed impedito così l'esercizio dell'azione di regresso per ottenere cauzione, cada in tale condizione economica da non offrir più nessuna o bastevole garanzia di pagamento, secondo quanto si è detto di sopra

---

[1] Cod. comm., art. 709, N. 4.
[2] Cod. comm., art. 710.

(N. 201). Difatti, la identità della condizione economica deve necessariamente condurre alla identità della condizione giuridica, e quindi a riconoscere nel possessore il diritto di ottenere le stesse guarentigie che la legge gli accorda nel caso di accettazione ordinaria.

202 *bis*. In quella vece, se nell'uno o nell'altro dei tre casi sopraccennati (N. 201) si trovasse, non già l'accettante (ordinario o straordinario), ma un girante contro cui già si fosse agito di regresso per ottenere cauzione e che l'avesse anche effettivamente prestata, le norme da applicare non sarebbero quelle di cui diciamo in questo §, bensì le altre del § precedente. Vale a dire: mancata la garanzia del girante, il possessore potrebbe chiederla a qualsiasi altro girante ancora, osservate le formalità di cui ivi è parola.

202 *ter*. Al caso dell'accettante fallito o che avesse cessati o sospesi i pagamenti o contro cui si fossero promossi invano degli atti esecutivi, si dovrebbe, per evidente ragione di identità, equiparar quello dell'emittente di un pagherò che si trovasse nelle stesse condizioni.

203. Nè, qui pure (N. 195), diritto di ottenere cauzione contro i condebitori ha soltanto il possessore; ma l'hanno, del pari, i giranti che già la avessero prestata al possessore o ad alcun girante[1].

Se non che qui le leggi, e non sappiamo per qual motivo, vogliono che la cauzione possa essere chiesta soltanto agli obbligati anteriori, e non anche ai posteriori stati, per avventura, pretermessi dal possessore o da alcun girante che abbia esercitato il regresso dopo di lui; mentre,

---

[1] Cod. comm., art. 315, alin. 2. — Legge ted., art. 29, penult. alin. — Legge ungh., art. 29, alin. 4. — Cod. svizz., art. 748, alin. 5.

non estinta l'azione contro di essi per la decorrenza di alcun termine di rigore (perchè termine qui non v'è all'esercizio dell'azione di garanzia) (N. 193), essi pure vi dovrebbero rimaner sempre soggetti fino alla scadenza.

Trattandosi poi, qui, esclusivamente di regresso, è ben naturale che i giranti non possano mai rivolgersi per garanzia contro l'accettante; mentre il regresso è possibile solo per ciò che egli non diede la garanzia già statagli chiesta (N. 201 *bis*).

203 *bis*. Da chiunque, possessore o girante, si chieda cauzione, il regresso può sempre, qui pure (N. 194), essere esercitato contro i condebitori o collettivamente o singolarmente; sebbene non si possa mai, neanche in questi casi, ottenere più di una cauzione per ciascuna volta che si agisce così (N. 195 *bis*).

ARTICOLO SECONDO.

ACCETTAZIONE STRAORDINARIA O PER INTERVENTO.

—

SOMMARIO.

203 *ter*. Divisione della materia.

203 *ter*. In quattro distinti §§ diremo: del carattere giuridico di questa forma di accettazione; da chi e a favore di chi si può intervenire; delle forme e condizioni dell'intervento; e degli effetti di questo.

§ 1.

Carattere giuridico dell'accettazione straordinaria o per intervento.

—

SOMMARIO.

204. Non accettata la cambiale, ovvero accettata sì, ma sotto condizione (N. 178, 179), o, se anche accettata senza condizioni, venuta poi meno la sicurezza dell'accettante; può darsi che il possessore, levato il protesto, non abbia facoltà di ottenere cauzione se prima non mostri, come abbiam visto precedentemente (N. 201 *bis*), o di avere sperimentati invano alcuni mezzi di azione o di garanzia statigli indicati dallo stesso traente o da alcun girante, oppure di aver rifiutati quelli offertigli spontaneamente da un terzo che, saputa non accettata e protestata la cambiale, voglia impedirgli l'esercizio del regresso per ottenere cauzione.

Codesti mezzi giuridici assumono il nome di accettazione straordinaria o per intervento, od anche « sopra protesto » (N. 216); a differenza dell'accettazione data dal trattario, la quale, come ci è noto (N. 156), dicesi ordinaria. — Le persone, a cui si deve chiedere dal possessore codesta accettazione straordinaria o per intervento, si chiamano, come del pari sappiamo (N. 70), « indicati al bisogno » o « bi-

sognatarii »; e quelle che offrono spontaneamente di accettare, « onoranti ».

205. Secondo il diverso modo con cui si estrinseca l'accettazione per intervento, è facile capire quale sia la natura giuridica delle due forme di essa.

Se nell'atto medesimo in cui si emette la cambiale è indicata la persona a cui si dovrà chiedere l'accettazione al bisogno [1] (dimori essa o non dimori nello stesso luogo di pagamento [2]), il rapporto giuridico fra codesta persona e il traente è quello medesimo che passa fra traente e trattario; vale a dire, è una delegazione di pagamento. Però, è una delegazione, cioè una nuova tratta, di sussidio; perchè anche l'indicato al bisogno non è che un trattario aggiunto per il caso che il primo trattario non accetti (N. 70). — Lo stesso dicasi ove pure la indicazione al bisogno sia fatta da un girante; perchè anche fra girante e giratario da una parte, e trattario dall'altra, si determina un contratto di emissione e di delegazione, come già fra traente, prenditore e trattario (N. 28). — Comunque sia, anche l'indicato al bisogno può accettare o rifiutare la delegazione di sussidio a proprio piacimento, come può liberamente accettare o rifiutare la delegazione principale il trattario. Ma, se la accetta, diventa egli pure un debitore cambiario; sebbene la sua obbligazione, come vedremo fra breve, abbia una efficienza diversa, secondo la persona per cui egli accetta e si obbliga quindi a pagare.

---

[1] L'invito di accettare e di pagare al bisogno, che nei secoli scorsi facevasi per mezzo di atto separato dalla cambiale, risale, secondo il Fremery (op. cit., cap. XXIV), al secolo XVIII. Pothier, egli dice, è il primo giureconsulto che ne parli.

[2] Per la legge tedesca, invece, e per il codice svizzero si vuole che dimori nello stesso luogo.

In quella vece, se ha luogo la seconda forma di accettazione per intervento, cioè quella per mezzo di onorante; questi, non altrimenti va considerato nei proprii rapporti coll'onorato, ossia col debitore per il quale egli dichiara di accettare, se non come un *negotiorum gestor* [1]. Scaccia, infatti, scriveva: « Secundus casus solutionis litterarum est, cum, recusante eo, cui directae sunt litterae cambii, complere ipsas litteras, idest, eo recusante, eas solvere, tertius in honorem litterarum solvit nomine illius, qui eas scripsit, quia solutio tenet, et actio acquiritur ipsi solventi contra debitorem scribentem, quia dicitur utiliter gerere negocium debitoris, qui scripsit, dum solvendo liberavit eum a suo creditore » [2]. — Ciò che lo Scaccia dice del pagamento per onore è in ogni parte applicabile anche all'accettazione per onore.

206. Quando la indicazione di un bisognatario è fatta dal traente o da un girante al momento della emissione o della girata, essa diventa parte integrante del contratto conchiuso fra quelle persone da una parte, ed il prenditore o il giratario dall'altra; epperò diventa anche una delle condizioni alla precisa osservanza delle quali i contraenti sottopongono i loro diritti e le loro obbligazioni. E indivisibile come tal condizione si debbe avere dal contratto a cui si riferisce, il prenditore o il giratario (il possessore, in genere) non può nè toglierla, nè modificarla; ed egli allora soltanto può ottenere cauzione (N. 201 *bis*, e 204), quando abbia, da parte sua, soddisfatto agli obblighi liberamente assunti.

Quindi: o il bisognatario accetta, e il possessore è ga-

---

[1] Cod. civ., art. 1141 e segg.

[2] Op. cit., § 2, gloss. 5, N. 357.

rantito, e non può più chiedere cauzione a chicchessia, fuori il caso che venga a mancare in quello ogni sicurezza di pagamento (N. 202); o non accetta, e, fatto constare di ciò per mezzo di regolare protesto, gli rimane sempre aperta la via del regresso per ottenere cauzione. — Che di ciò dicano le leggi [1] o tacciano, le conseguenze a cui veniamo non sono meno certe e indiscutibili.

206 *bis*. Quando, invece, si tratta dell'intervento di un onorante, le cose sono molto diverse.

Siccome chi interviene sotto questa forma non ha ricevuto da chicchessia l'incarico di accettare, ove il trattario rifiuti, ed egli quindi non deve poter modificare in nessun modo la condizione giuridica del traente o dei giranti contro la volontà loro; siccome, se egli potesse imporre a codeste persone la propria accettazione a titolo di cauzione, e così precluder loro la via del regresso, potrebbe anche pregiudicare assai la garanzia per il pagamento a cui esse hanno diritto, quando egli fosse persona di poco credito od in cui esse non avessero fiducia; per tutto ciò si deve ritenere fermamente che il possessore può sempre respingere l'accettazione di un tale onorante, senza menomamente pregiudicare il proprio diritto alla cauzione contro i giranti ed il traente [2]. — Tali sono pure le precise disposizioni di molte leggi [3].

Anzi, il nostro codice, per questo riguardo, va troppo in là. — In primo luogo, perchè, non ostante il rifiuto del

---

[1] Cod. comm., art. 269. — Legge ted., art. 56, alin. 1. — Legge ungh., art. 56, alin. 1. — Cod. svizz., art. 774, alin. 1. — Legge ingl., art. 67.

[2] *Contra:* Baldasseroni, op. cit., parte II, art. XXII.

[3] Cod. comm., art. 270, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 213, alin. 1. — Cod. fr., art. 126, alin. 1. — Legge ted., art. 57. — Legge ungh., art. 57. — Legge belga, art. 17, alin. 1. — Cod. svizz., art. 775. — Legge ingl., art. 65, alin. 1.

possessore, permette tuttavia all'onorante di intervenire; sebbene questo intervento non tolga al possessore il diritto di ottenere cauzione dai giranti e dal traente. La qual cosa, se conduce agli stessi risultati giuridici, offende per altro il diritto del possessore di escludere l'accettazione di chicchessia non sia stato all'uopo indicato al bisogno. E conduce agli stessi risultati pratici, perchè, se l'onorante offrirà una buona garanzia, c'è da scommettere che il possessore l'accetterà volentieri, e non vorrà prendersi la noia di agire di regresso per ottenere altrimenti ciò che può avere senza difficoltà dall'onorante; mentre, invece, se la offrirà cattiva o insufficiente, il possessore la rifiuterà ed agirà di regresso per ottenere cauzione dai condebitori [1]. — In secondo luogo, perchè permette al possessore di agire in garanzia contro il traente ed i giranti, quand'anche, eseguito l'intervento da lui acconsentito, di questo però non risulti espressamente dal protesto; mentre non riesciamo a intendere come un terzo possa intervenire ed accettare senza che il possessore lo sappia e senza che di ciò risulti dal protesto, e come, sapendo e lasciando fare, possa ritenersi che egli rifiuti ed abbia quindi ancora diritto di ottenere cauzione per via di regresso.

In quella vece, il nuovo codice si mostra corretto osservatore della vera dottrina cambiaria quando, a differenza del codice precedente [2] e di altri [3], i quali, non ostante l'accettazione dell'onorante acconsentita dal possessore, permettono tuttavia a questi di agire di regresso per ottenere cauzione, non gli riconosce più assolutamente un tale diritto; fuori il caso, qui pure (N. 206), che venga a man-

---

[1] *Contra:* Marghieri, op. cit., pag. 59 e 60.
[2] Art. 215.
[3] Cod. fr., art. 128. — Legge belga, art. 19.

care ogni sicurezza di pagamento anche da parte dell'onorante (N. 202). E, di vero: a che gioverebbe una accettazione spontaneamente accettata, quando non valesse ad impedire l'esercizio del regresso?

207. Del resto, si noti una volta per sempre che anche l'accettazione per intervento, come l'accettazione ordinaria (N. 156, e 191), non è punto necessaria a mantenere integro nel possessore il diritto di essere pagato alla scadenza.

§ 2.

Da chi e a favore di chi si può intervenire.

—

SOMMARIO.

208. L'indicazione al bisogno, oltrecchè dal traente o da un girante, può esser fatta anche dall'accettante quando si tratti di cambiale domiciliata. — 209. I. Ognuno può essere designato al bisogno o proporsi come onorante, il quale non sia già obbligato sulla cambiale. – Anche l'indicato al bisogno ed il trattario che non accettino, possono intervenire come onoranti. — 210. Del concorso di più bisognatarii o di più onoranti a favore di più condebitori o dello stesso condebitore. — 211. II. A favore di quali condebitori si può intervenire. – Del caso che non sia indicata la persona che si vuol favorire per mezzo del proprio intervento. — 212. Se si possa intervenire anche a favore di un traente o di un girante fallito. — 213. Nessuno può intervenire come indicato al bisogno quando gliene sia stato fatto espresso divieto.

208. Innanzi tutto, giova avvertire che se, più di spesso, la indicazione al bisogno è fatta dal traente o da alcun girante (N. 205), può, tuttavia, esser fatta anche dall'accettante, quando si tratti di cambiale domiciliata e si tema che il domiciliatario non voglia pagare; imperocchè anche all'accettante può importare assai di sottrarsi al-

l'azione cambiaria che altrimenti lo colpirebbe, quando la cambiale non fosse pagata alla scadenza.

Trattandosi, per altro, di bisognatario indicato dall'accettante di una cambiale domiciliata, non si potrebbe, a tutto rigore, parlare di intervento per mancata accettazione; perchè questa, anzi, ci sarebbe. — La cosa, possibile secondo la dottrina, non è punto contraddetta dalle leggi; le quali adoperano tal larghezza di espressioni da permettere indubbiamente che l'indicazione al bisogno sia fatta anche da un tale accettante.

Se, invece, si trattasse di un accettante ordinario, egli, naturalmente, non potrebbe mai fare alcuna indicazione al bisogno, perchè principale obbligato a pagare è lui, e non altri, e perchè egli non può, neanche per ipotesi, contraddire al fatto proprio ed alla propria obbligazione, imaginando di non voler pagare alla scadenza e designando quindi all'ufficio di pagare altra persona in vece sua.

209. I. - Ciò premesso, diciamo che, qualunque sia la forma dell'intervento, ognuno può essere designato al bisogno o proporsi come onorante, il quale non sia già obbligato sulla cambiale per qualunque titolo e che abbia la capacità di obbligarsi. Non, quindi, il traente, i giranti, i datori d'avallo; perchè queste persone sono già obbligate per sè a guarentire il pagamento della cambiale alla scadenza, e l'intervento loro non aggiungerebbe efficacia alla obbligazione. — Si fa solo eccezione per l'accettante nel caso di sopra avvertito (N. 208).

Da altra parte, ed al pari di qualunque terza persona, può intervenire come onorante tanto l'indicato al bisogno, quanto il trattario che non abbiano accettato[1]; perchè la

---

[1] Cod. comm., art. 270, alin. 2.

mancata loro accettazione li tiene ancora estranei alla cambiale. Scaccia, infatti, diceva: Tertius casus est, cum his, cui litterae cambii directae sunt, non recusat eas, sed tamen illas acceptat super protestu, quod est dicere, nolo acceptare mandatum, sed volo tamquam tertius solvere eas pro eorum honore, et habere obligatum scribentem; et non eum, quem scribens mihi vult delegare »[1].

Ma, perchè mai il trattario non vorrà accettare come tale, mentre accetta come onorante? — Le ragioni possono essere diverse. Fra cui questa: cioè, che se egli accetta come trattario, si obbliga per ciò solo cambiariamente e verso il possessore e verso tutti i condebitori; mentre, come onorante, si obbliga solo verso i condebitori susseguenti all'onorato, non già verso questo e i condebitori precedenti. Di più; come accettante egli è obbligato per tutto il termine della prescrizione cambiaria; come onorante, invece, egli è obbligato soltanto se la cambiale sia protestata in tempo debito per il pagamento, come diremo anche fra breve (N. 218).

In quanto all'indicato al bisogno, invece, non v'è ragione per cui egli voglia accettare, piuttosto come onorante, anzichè quale bisognatario; imperocchè nell'un caso e nell'altro la responsabilità sua è sempre la stessa (N. 217).

210. Potrebbe darsi il caso che vi fossero più bisognatarii indicati da diversi condebitori, o che più onoranti offrissero di accettare, del pari, per diversi condebitori.

Ebbene, data questa ipotesi, il possessore deve, secondo i casi, richiedere o preferire l'accettazione di quel bisognatario o di quell'onorante che col proprio fatto libera il maggior numero di condebitori; perchè, altrimenti facendo,

---

[1] Op. cit., § 2, gloss. 5, N. 358.

egli danneggierebbe l'interesse di quei condebitori che, se il possessore avesse agito come doveva, non sarebbero più tenuti a dare cauzione. — Egli è per sottrarli a tale ingiusta obbligazione, che le leggi dichiarano decaduto il possessore dal diritto di esercitare il regresso per ottenere cauzione contro quei condebitori che, se egli avesse seguito l'ordine dianzi detto, sarebbero invece liberati [1]; oltrecchè egli deve rispondere del danno così recato alla persona a favore della quale sarebbesi altrimenti dovuta eseguire la intervenzione (N. 222).

Adunque: v'è chi fu designato ad accettare o vuole accettare per il secondo, e chi invece per il terzo girante? e deve esser preferito chi accetta per il secondo, perchè, di tal modo, anche questi rimane liberato; mentre, nel caso contrario, non sarebbe. V'è chi fu designato ad accettare o vuole accettare per il primo girante, e chi invece per il traente? e deve esser preferito chi accetta per il traente, perchè tutti i condebitori sono così liberati. — Soltanto allora che tali persone non vogliano accettare, è lecito al possessore di rivolgersi con la stessa norma agli altri bisognatarii o agli altri onoranti, senza menomamente pregiudicare i proprii diritti.

Se ci fossero più indicati al bisogno o più onoranti per lo stesso condebitore, il possessore potrebbe, con piena libertà, richiedere od accettare l'intervento di qualsiasi fra loro. Egli, tuttavia, non potrebbe mai esercitare il regresso per ottenere cauzione, se non allora che, richiestili tutti dell'accettazione, da tutti ne avesse avuto un rifiuto. — Però, nella gara fra bisognatarii ed onoranti

---

[1] Cod. comm., art. 272, alin. 2. — Legge ted., art. 56, alin. 2. — Legge ungh., art. 56, alin 2. — Cod. svizz., art. 774, alin. 2.

dovrebbero esser preferiti i primi, come quelli che hanno ricevuto speciale incarico di accettare e pagare.

211. II. - Vediamo, ora, per chi si possa intervenire. Si può intervenire a favore di chiunque sia obbligato a pagare [1]; quindi, tanto a favore del traente e dei giranti, quanto anche dell'accettante ove la cambiale sia domiciliata (N. 208). — Non, per contrario, a favore dell'accettante di una cambiale non domiciliata, perchè l'intervento suppone rifiuto di accettazione; non del trattario, perchè egli, rifiutando, rimane estraneo alla cambiale, e non ha quindi veruna obbligazione.

Però, ben potrebbe accadere che non fosse indicata la persona che si vuol favorire per mezzo del proprio intervento. Allora, bisogna distinguere.

O l'indicazione ha luogo per mezzo di bisognatario; e questi, accettando, s'intende che accetti per quegli che lo indicò appunto al bisogno. La cosa non può essere diversamente. — O l'accettazione ha luogo per mezzo di onorante; e, se questi non dichiara a favore di chi interviene, s'intende che l'accettazione sia data a favore del traente, perchè, di tal modo, qui pure (N. 210), si libera il maggior numero di obbligati, si fa più spiccia la vita della cambiale e si evita quel continuo succedersi di azioni di regresso per ottenere cauzione che, certo, non giova al maggior credito di quella. D'altronde, siccome chi interviene ha modo di far conoscere per quale condebitore vuole accettare; così, ove egli invece taccia, non si deve dolere se il suo silenzio è interpretato nel senso del maggior comodo dei condebitori cambiari [2].

---

[1] Thöl, op. cit., § 272.— Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 79.

[2] Cod. comm., art. 272, alin. 1. — Legge ted., art. 59. — Legge ungh., art. 59. — Cod. svizz., art. 777. — Legge ingl., art. 65, § 4.

212. Ma si potrà intervenire anche a favore di un traente o di un girante fallito; visto che lo stato di fallimento priva chi ne è colpito dell'amministrazione di tutti i suoi beni e dell'esercizio di qualunque azione attiva e passiva [1]?

Scaccia scriveva: « Declara quinto, ut post habitam notitiam, seu publicam vocem, et famam de decoctione trahentis debitum, nemo possit illam tractam acceptare, nec libere, nec super protestu » [2]. E ciò, perchè, oggi ancora si dice, nessuno può essere procuratore di chi non ha diritto di farsi rappresentare, ed un fallito non può avere altra legittima rappresentanza fuori quella del curatore del fallimento. — « In conseguenza di che, scriveva Baldasseroni [3], può stabilirsi il seguente dilemma, che chi accettasse e pagasse una lettera dopo la pubblicata notizia del fallimento del traente, o lo fa coi danari che possa avere in mano di pertinenza del traente medesimo, o lo fa coi suoi proprii. Se lo fa coi danari del traente, viene a defraudare i creditori, ai quali appartiene quel danaro, e a darlo ingiustamente a un solo qual'è il portatore della lettera, il quale riceverebbe l'intero suo saldo, quando gli altri creditori non sono per averlo; ed in un caso tale, essendo ciò proibito dalle regole di ragione, si esporrebbe al caso della refezione dei danni: o farebbe un tal pagamento coi proprii danari, e facendolo senza il mandato di alcuno... altro non farebbe... che subentrare nelle ragioni del portatore della lettera, ed esporsi così ad aver per il suo acquistato credito quel riparto, di cui fosse suscettibile il patrimonio del fallito traente a favore de'suoi creditori ».

---

[1] Cod. comm., art. 699.
[2] Op. cit., § 2, glos. 5, N. 391.
[3] Op. cit., parte II, art. XXXV, N. 5.

In quanto a noi, senza punto contestare la verità di queste osservazioni, anzi facendovi pieno omaggio, riteniamo che siccome al fallito non si può negare in genere la capacità di obbligarsi per cambiale, giusta le cose dette altrove (N. 40), quantunque si debbano sempre intendere salvi e riserbati tutti i diritti dei creditori della massa; così, non si può anche negare a chicchessia il diritto di intervenire a di lui favore; sebbene pur chi interviene debba subire la condizione giuridica in cui si trova la persona da esso onorata col proprio intervento.

213. Nessuno, poi, può intervenire come bisognatario, quando ciò sia stato vietato in modo espresso, o quando chi fece la indicazione al bisogno abbia revocato il mandato *re adhuc integra,* cioè prima che il bisognatario abbia accettato. — Che se questi, non ostante ciò, accetterà egualmente come onorante; bene l'accettazione sua sarà valida, perchè *negotiorum gestio* (N. 205) vi può essere pur contro la volontà di quegli per cui si agisce; ma il possessore avrà sempre diritto di esercitare il regresso per ottener cauzione, giusta le cose dette precedentemente (N. 206 *bis*). E diciamo che vi può essere *negotiorum gestio* pur contro la volontà di quegli per cui si agisce, perchè, non essendo essa un mandato tacito, ma semplicemente uno stato di fatto, l'opposizione dell'interessato non ha valore giuridico per tale riguardo. L'interessato non può fare che chi amministra gli affari altrui, malgrado la sua opposizione, non li amministri davvero. Ora, siccome basta il fatto volontario di chi amministra gli affari altrui a costituire la *negotiorum gestio;* quando esso ci sia, non si deve cercare più in là, nè vedere se l'interessato sappia o non sappia, permetta o si opponga [1].

---

[1] Delamarre et Le Poitvin, op. cit., vol. 2, N. 98 e segg. — Massé,

— A maggior ragione adunque, sebbene con gli stessi effetti, si deve intendere valida la accettazione di un onorante, malgrado qualsiasi divieto.

Tale era anche in parte l'opinione dello Scaccia, quando scriveva: « Declara quarto, ut nemo possit facere solutionem super protestu honore litterarum, quando aliquis mercator habens ab hoc speciale mandatum intimatus et protestatus esset, ne quis litteras talis tractae solveret super protestu... nam tertius potest solvere, ignorante et invito debitore, quando debitor non est praesens et non prohibet; sed si adsit et prohibeat, male is tertius solvit, et ob id nulla ei acquiritur actio contra ipsum debitorem » [1].

§ 3.

Forma e condizioni dell'intervento.

—

Sommario.

214. L'accettazione per intervento deve essere scritta sulla cambiale e sottoscritta da chi interviene. — 215. Ed al pari di quella ordinaria, anche quella per intervento dev'essere pura e semplice. - Del caso che non sia. - Accettazione limitata quanto alla somma. — 216. L'accettazione per intervento deve, inoltre, risultare da protesto; il quale, chi interviene, deve farsi consegnare dal possessore. - Perchè. — 217. Tempo in cui va eseguito l'intervento.

214. Anche l'accettazione per intervento, avvenga per opera di bisognatario o di onorante, deve imprescindibilmente, come l'accettazione ordinaria (N. 181), essere scritta sulla cambiale e sottoscritta da chi interviene.

---

op. cit., N. 2621, 2630, 2631. — E si veda pure il nostro *Corso di diritto commerciale* al N. 1999.

[1] Op. cit., § 2, glos. 5, N. 390.

Però fra le due forme di intervento occorre una distinzione. — O si tratta di intervento per mezzo di onorante, e questi deve anche dichiarare di accettar per onore, allo scopo di distinguere la propria obbligazione da quella degli altri condebitori. Epperò, la sola sua firma sul davanti della cambiale, sufficiente per una accettazione ordinaria (N. 182), non basterebbe nell'attual caso; giacchè, altrimenti, non si saprebbe come egli abbia voluto obbligarsi. — O si tratta di intervento per mezzo di bisognatario, e basta, invece, pur codesta sua firma apposta così; perchè dalla cambiale già risulta la delegazione di sussidio statagli commessa dal traente o da alcun girante, nè si può quindi equivocare sull'intenzione e sul valore dell'apposta firma.

Molte leggi, tuttavia, serbano intorno a questo tema un assoluto silenzio [1].

215. Oltrecciò, anche l'accettazione per intervento, come quella ordinaria, dev'essere pura e semplice (N. 178 e segg.). Se fosse condizionata o limitata ne deriverebbero i medesimi effetti (N. 188 e segg.).

Ma potrà almeno, come l'altra, essere limitata quanto alla somma (N. 177)? — Alcuna legge [2] risponde di sì. — Molte altre tacciono; e, tacendo esse, non crediamo che, astrattamente, il possessore abbia diritto di rifiutare un'accettazione parziale, quand'anche il trattario non abbia accettato per nessuna parte della somma scritta sulla

---

[1] In quella vece, il Codice nostro del 1865 (art. 213, alin. 2) ed il francese (art. 126, alin. 2) vi accennano espressamente, quantunque ambedue dicano soltanto che l'intervento deve risultare dal protesto. — La legge belga, a sua volta, vuole bensì che l'intervento risulti dal protesto, ma vuole, per di più, che sia scritto sulla cambiale.

[2] Legge ingl., art. 65, § 2.

cambiale. Tuttavia, praticamente, si troverebbero qui pure quelle medesime difficoltà di attuazione di cui già dicemmo a proposito della girata parziale (N. 113) e diremo ancora a proposito del pagamento per intervento (N. 323). Come potranno il possessore e l'onorato (N. 232) esercitare insieme il regresso per mancata accettazione?

216. Però, non basta. — Siccome l'accettazione per intervento suppone sempre, di necessità, una accettazione ordinaria mancata da parte del trattario o giustamente rifiutata da parte del possessore (N. 215); così, è pur necessario che questi faccia risultare di ciò in modo certo o da protesto (di qui anche il nome di accettazione « sopra protesto ») (N. 204) o da quell'altra dichiarazione che può sostituire il protesto; in mancanza di che l'intervento è nullo e di nessun effetto. — Da altro lato, siccome chi interviene non può altrimenti provare l'intervento proprio se non per mezzo di quel protesto o di quella dichiarazione; così, egli ha diritto di farsi consegnare l'un atto o l'altro dal possessore.

Ricevutolo, deve trasmetterlo senza ritardo alla persona da lui onorata, affinchè questa sappia dell'intervento avvenuto e possa anche, se voglia, agir di regresso per ottenere cauzione contro i condebitori che la precedono [1], come diremo nel § seguente. — Anzi, più precisamente, alcune leggi [2] vogliono che la notizia dell'intervento sia notificata per mezzo di lettera consegnata alla posta entro due giorni dalla data del protesto, sotto pena del risarcimento dei danni. — Per noi, che non abbiamo queste

---

[1] Cod. comm., art. 273. — Cod. del 1865, art. 214. — Cod. fr., art. 127. — Legge ted., art. 58. — Legge ungh., art. 58, alin. 2. — Legge belga, art. 18. — Cod. svizz., art. 776, alin. 2.

[2] Per esempio: la legge tedesca ed ungherese, ed il codice svizzero.

precise disposizioni [1], basterà che la notificazione del protesto sia fatta il più presto possibile e per quel mezzo che l'interveniente crederà più pronto e sicuro; sotto pena, altrimenti, di rispondere egli pure di ogni danno.

217. Del resto, dovendo l'intervento essere preceduto dal protesto ed in questo menzionato (N. 216), si intende che esso va eseguito nel medesimo tempo in cui si stende quell'atto, o, per lo meno, prima che sia iniziata la procedura per ottenere cauzione.

§ 4.

Effetti dell'intervento.

—

Sommario.

218. Effetti dell'intervento, e persone a cui essi si riferiscono. — 219. *a*) Effetti che riguardano l'interveniente. — 220. Questi effetti toccano soltanto i sottoscrittori successivi alla persona onorata dall'intervento. — 221. *b*) Effetti che riguardano il possessore. — 222. *c*) Effetti che riguardano l'onorato.

218. Questi effetti sono diversi secondo che riguardano: l'interveniente, o il possessore, o l'onorato, o gli altri condebitori.

219. *a)* Cominciamo dall'interveniente.

Se l'intervento, sotto qualunque forma si esegua, ha

---

[1] L'articolo 317, alin. 3, del nostro codice di commercio accenna soltanto a modo per cui dare notizia ai condebitori del mancato pagamento; epperò crediamo che non se ne possa estendere la disposizione al caso di accettazione per intervento; tanto più che là si tratta di dar notizia di un fatto negativo (il mancato pagamento), qui invece di un fatto positivo (l'avvenuto intervento).

per iscopo di fornire al possessore la garanzia che gli venne a mancare per la mancata accettazione del trattario o per avere egli legittimamente rifiutata l'accettazione offertagli dal trattario (nel caso di condizione o di limitazione illecita) (N. 215); è naturale che l'obbligazione dell'interveniente sia della medesima natura, se non della medesima ampiezza (come diremo fra breve), di quella dell'accettante ordinario. Vale a dire, è naturale che pur l'interveniente divenga il principale obbligato a pagare la cambiale alla scadenza; sebbene, per essere la delegazione fatta al trattario, non tanto di accettare, quanto piuttosto di pagare (N. 156), e per essere quella fatta all'interveniente una delegazione soltanto di sussidio (N. 205), il possessore non possa rivolgersi all'interveniente, se prima non abbia richiesto del pagamento il trattario, e se, rifiutato da questo anche il pagamento, come già fu rifiutata l'accettazione, non abbia levato contro di lui regolare protesto.

Che se anche l'intervento riguardasse una cambiale domiciliata e pagabile da persona diversa dall'accettante (N. 211), l'interveniente sarebbe sì ancora obbligato come un accettante ordinario, ma con quelle limitazioni per altro di cui diremo a proposito dell'esercizio dell'azione cambiaria principale (N. 390).

220. Tuttavia, si badi che l'obbligazione di chi interviene riguarda soltanto i sottoscrittori successivi alla persona da lui onorata col proprio intervento [1]; perchè soltanto rimpetto ad essi egli assume l'obbligo di pagare alla scadenza, ove non paghi il trattario. Quindi, se egli avrà

---

[1] Cod. comm., art. 271, alin. 1. — Legge ted., art. 60. — Legge ungh., art. 60, alin. 1. — Cod. svizz., art. 778, alin. 1. — Legge ingl., art. 66.

accettato per il traente, sarà anche obbligato verso tutti i sottoscrittori della cambiale; ma se avrà accettato per un sottoscrittore successivo (per un girante, a mo' di esempio), sarà obbligato solo verso gli aventi causa da questo. — Verso gli autori della persona onorata dall'intervento suo, no; perchè, anzi, questi sono tenuti a rispondere verso l' interveniente del mancato pagamento alla scadenza (N. 222).

Per altro, anche verso i giratarii posteriori, l'interveniente (al pari di un girante, per questo riguardo) è obbligato solo allora che la cambiale non pagata dal trattario alla scadenza sia presentata a lui per il pagamento entro i termini rigorosi stabiliti per levare il protesto, o per ottenere la dichiarazione a questo equivalente (N. 337)[1]. E ciò perchè, se il pagamento gli fosse chiesto più tardi, egli non sarebbe più in tempo per agire di regresso contro l'onorato e gli autori di questo (N. 238), essendo il tempo da ciò molto breve, come vedremo a proposito dell'esercizio di quell'azione.

Invece, l'interveniente non può mai agire di regresso per ottenere cauzione contro chicchessia. In primo luogo, perchè egli, bisognatario od onorante, acquista diritti per l'onorato (a favore del quale interviene) e non per sè. In secondo luogo, perchè l'intervento si esegue appunto allo scopo di liberare l'onorato dall'obbligo di dare cauzione. A maggior ragione, quindi, egli non può chiedere cauzione agli autori dell'onorato.

221. *b*) In quanto al possessore, poichè l'accettazione del bisognatario o dell'onorante gli fornisce quella garanzia

---

[1] Cod. comm., art. 271, alin. 2. — Legge ted., art. 60. — Legge ungh., art. 60, alin. 2. — Cod. svizz., art. 778, alin. 2.

che gli venne a mancare per il rifiuto del trattario o per avere legittimamente rifiutata l'accettazione offertagli dal trattario; egli ottiene anche tutto quello a cui aveva diritto, nè, ha da poter quindi rivolgersi contro chicchessia per ottenere una cauzione che già gli fu data.

Questa dottrina che è la sola veramente corretta e che oggi tende a prevalere nelle leggi [1], era affatto misconosciuta dal codice precedente [2] ed è ancora da parecchie leggi [3]; le quali, non ostante l'intervento del bisognatario o dell'onorante, permettono sempre al possessore di agire di regresso per ottenere cauzione. Diritto esorbitante, perchè, di questo modo, non una, ma due garanzie, si concedono per la mancata accettazione del trattario, e si permette al possessore di agire contro il fatto proprio.

In quanto al nostro nuovo codice [4], mentre esso mostrasi corretto osservatore di codesti principii a proposito della accettazione per mezzo di bisognatario; se ne scarta, invece, inconsultamente, a proposito della accettazione per mezzo di onorante, imperocchè, in questa ipotesi, permette, come sappiamo (N. 206 *bis*), al possessore di esercitare il regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che tale forma di accettazione fu da lui acconsentita. — Ciò che là abbiam detto per biasimare siffatta disposizione, ci dispensa dall'aggiunger qui verun'altra parola.

222. *c*) Riguardo all'onorato, l'intervento, mentre ha per effetto di lasciarlo nella medesima condizione giuridica in cui si trovava prima di quello, lo sottrae a qualsiasi

---

[1] Legge ted., art. 61. — Legge ungh., art. 60, alin. 2. — Cod. svizz., art. 779, alin. 1.

[2] Art. 215.

[3] Cod. fr., art. 128. — Legge belga, art. 19.

[4] Art. 270, alin. 1.

azione di regresso da parte dei condebitori susseguenti a lui. E ciò perchè la garanzia data dall'interveniente si estende pure ad essi; ed essi, più non avendo a temere verun regresso da parte di chicchessia, non hanno anche da poterlo esercitare contro l'onorato.

Per converso, fornita la garanzia dall'interveniente, l'onorato ha diritto di chiedere, collettivamente o singolarmente, cauzione ai condebitori che lo precedono, se ce n'è; e ciascuno di questi, alla propria volta, contro i debitori che lo precedono, se ce n'è del pari, o collettivamente o singolarmente [1]; di conformità a quanto s'è visto a proposito della mancata accettazione (N. 191 e segg.). E ciò perchè, sostituendo la garanzia fornita dall'interveniente quella che venne a mancare al possessore per la mancata accettazione del trattario, chi fornisce cotesta garanzia debbe aver diritto di rivolgersi contro i condebitori che lo precedono per essere, alla propria volta, garantito da loro; comune e successiva essendo la delegazione di accettare e di pagare fatta da ciascuno di essi al trattario. — Che se condebitori precedenti all'onorato non ci fossero, per essere l'intervento stato eseguito a favore del traente; allora egli è ben chiaro che questi non potrebbe rivolgersi contro chicchessia per l'attuale riguardo, perchè prima di lui non c'è verun debitore cambiario, egli essendo il creatore della cambiale.

---

[1] Cod. comm., art. 271, alin. 3. — Legge ted., art. 61. — Legge ungh., art. 60, alin. 2. — Cod. svizz., art. 779, alin. 2.

SEZIONE TERZA.

AVALLO.

—

SOMMARIO.

223. Anche di questo istituto, che insieme alla provvista dei fondi ed alla accettazione serve a garantire il pagamento della cambiale per la scadenza, diremo: il carattere giuridico, le persone che concorrono ad attuarlo, la forma estrinseca, gli effetti.

ARTICOLO PRIMO.

CARATTERE GIURIDICO DELL'AVALLO.

—

SOMMARIO.

224. Non sempre chi si obbliga per mezzo di cambiale ha tanto credito che basti ad assicurare il possessore che, giunta la scadenza, egli potrà riscuotere davvero la somma portata da quel titolo. È noto, per esempio, che

le banche non ammettono allo sconto cambiali che non abbiano due o tre firme bene accette. Or bene; se avvenga che alcuno non possa da solo conseguire siffatti scopi, egli aggiungerà alla propria la obbligazione di un terzo, affine di determinare e costituire così quella somma di fiducia che gli permetta invece di conseguirli.

L'atto per cui si garantisce l'una o l'altra obbligazione cambiaria dicesi « avallo » [1]. — È il sistema della aggregazione delle forze applicato alla materia del credito cambiario.

Però, come è facile intendere, se l'avallo fa più sicuro il pagamento della cambiale [2], è tuttavia da notare che, per ciò solo che una firma non basta da sola a generare sufficiente fiducia, ma ha bisogno della garanzia altrui, si viene in certo modo a scoprire il lato debole di essa ed a confessare che la promessa di pagare o di far pagare, assunta dall' autore di essa e fatta propria poi da quelli nelle cui mani il titolo passò per girata, non è così superiore ad ogni dubbio, ad ogni eccezione, come pur si richiede affinchè le cambiali possano esser date e ricevute con la maggiore fiducia [3]. — Tale, per altro, è la sorte di tutte le malleverie, e dell'avallo, quindi, che ne è una specie (N. 231).

225. Or bene: se l'avallo serve a codesti ufficii, giuridicamente cosa è egli mai?

---

[1] « Avallo » da « firmare a valle », cioè al disotto di qualche altra firma, come vogliono alcuni; o da « a valere », come dicono altri (Treitschke, *Encyclopädie*, ecc., op. cit., vol. I, pag. 242 e segg.).

[2] Cod. comm., art. 274, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 226. — Cod. fr., art. 141. — Legge belga, art. 31. — Legge ungh., art. 66. — Legge ingl., art. 28.

[3] Einert, op. cit., pag. 137 e segg.

Nella dottrina [1], nelle leggi [2] ed anche un po' nella giurisprudenza [3] tende a prevalere l'opinione per cui nell'avallo si vuol riconoscere, non già una vera e propria fideiussione, sebbene di natura cambiaria, nè quindi una obbligazione di sussidio; bensì, come in tutte le obbligazioni cambiarie, una obbligazione per sè stante e indipendente da tutte le altre, e la quale impertanto può essere valida, sebbene invalida, per incapacità o falsità, sia, non soltanto alcuna obbligazione precedente, ma pur quella medesima che si vuol garantire per mezzo di avallo (N. 41 e segg.). — In conseguenza di che si aggiunge, l'avallo non essere altro che una nuova tratta, od una nuova girata od una nuova accettazione, secondo che esso sia dato a favore del traente o di un girante o dell'accettante.

A noi, questa, sembra una esagerazione. Certo, sull'avallo, come sopra qualsiasi altra obbligazione cambiaria, non deve esercitare alcuna influenza la invalidità delle obbligazioni precedenti o posteriori a quella da esso garantita, per le ragioni già svolte altrove (N. 41 e segg.); ma volere che l'avallo sia indipendente pure da quest'ultima obbligazione, ci pare lo stesso che togliergli ogni base giuridica. — E, di vero; se, per confessione comune, l'avallo è una obbligazione assunta per garantirne un'altra; cioè, una maggior garanzia di pagamento data al possessore della

---

[1] Brauer, op. cit., pag. 138. — Thöl, op. cit., § 280. — Renaud, op. cit., § 80. — Wächter, op. cit, § 32, I. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 56, II. — Marghieri, op. cit., pag. 65, 67.

[2] Legge ted., art. 81. — Cod. svizz., art. 808 (sebbene in queste leggi tal principio sia piuttosto implicito, anzichè espressamente dichiarato). — Legge ungh., art. 67. — Cod. comm., art. 275, alin. 1. — Progetto russo, art. 111.

[3] Corte di cassaz. di Napoli, 14 febbraio 1879. — Corte d'appello di Venezia, 12 ottobre 1880. — Corte di cassaz. di Roma, 31 maggio 1883.

cambiale per la scadenza; come mai ha da poter essa nascere e vivere, ove nulla sia l'obbligazione così garantita; anzi, quando obbligazione non ci abbia addirittura per nullità iniziale? Che se ci riesce facilmente di intendere come si possa garantire una obbligazione futura, purchè questa sorga poi davvero e sia valida; non intendiamo punto, invece, che si possa garantire ciò che non esiste e non potrà mai legalmente esistere. — Nè, per negare la natura accessoria, sussidiaria, della obbligazione per avallo, giova asserire che l'avallante può essere costretto a pagare prima ancora che il pagamento sia chiesto al debitore garantito (N. 236); perchè questa è la condizione comune di tutte le obbligazioni solidali pur secondo il diritto comune [1], e le obbligazioni cambiarie, come sappiamo già (N. 30) e vedremo anche fra breve a proposito degli effetti dell'avallo (N. 236 e segg.), sono appunto obbligazioni in solido. Dunque, se un fideiussore non perde la qualità sua di debitore di sussidio, per ciò solo che egli può essere obbligato in solido col debitore principale; codesta qualità non deve perdere neanche l'avallante rimpetto alla persona da lui garantita.

Si dirà che l'error nostro deriva da ciò che noi consideriamo l'avallo come una fideiussione, mentre fideiussione non è. — E noi risponderemo: se non è fideiussione, cosa è dunque l'avallo? Vero è bene che la fideiussione dell'avallante differisce alcun po' da quella disciplinata dal codice civile, perchè anche l'avallo è una obbligazione cambiaria. Ma, se fideiussione significa garanzia personale di un terzo a favore di un debitore (e come potrebbe significare altra

---

[1] Cod. civ., art. 1907 e 1186.

cosa?), anche l'avallo è indubbiamente una fideiussione [1]. Vuol dire che sarà una specie del genere fideiussione; sarà una fideiussione che necessariamente parteciperà della natura cambiaria della obbligazione garantita e del titolo da cui e questa e quella risultano; sarà, dunque, una fideiussione cambiaria; sarà anche, se piace, una fideiussione *sui generis* [2]; chiamatela come volete; ma una obbligazione accessoria, e che deriva quindi la propria vita dalla vita della obbligazione principale garantita, sicchè senza di questa non può neanche sorgere, ci pare proprio che l'avallo sia. Allora: nulla, per incapacità o falsità, o per altre ragioni, l'obbligazione garantita, nullo è del pari l'avallo.

Tale era anche la precisa opinione dell'Ansaldo, il quale scriveva: « Secunda non minus urgens limitatio seu responsio est, quod cum ex superius firmatis acceptans obbligetur vel uti mandatarius, vel uti fideiussor et correus debendi quomodocumque accipiatur si neque scribens, neque acceptans est debitor adiecti, acceptatio nocere non potest, nam fideiussio dari non valet ubi nullum adsit debitum principale neque naturale, neque civile, nam sit accessoria et consecutiva ad principalem obbligationem... potest namque fideiussor arctius obbligari, non plus extensive [3] ». — No, nessuna dottrina cambiaria ha da poter mutare la na-

---

[1] Corte d'appello di Venezia, 10 febbraio 1881. — Corte di cassaz. di Torino, 21 giugno 1882; e 12 marzo 1884.

[2] Corte d'appello di Venezia, 25 marzo 1881. — Il Bolaffio (*Temi veneta*, N. 37 del 1884) vorrebbe chiamar l'avallo una garanzia *obbiettiva*, a differenza della fideiussione che è una garanzia *soggettiva*. — Ma, se è obbiettiva, come mai l'avallante garantisce soltanto la persona da lui avallata, e nessun altro debitore? Chi intende una obbiettività che limita l'efficacia sua alla persona (soggetto della obbligazione), e non tocca alla cosa (oggetto della obbligazione)?

[3] Op. cit., *Discurs. V*, N. 23, 24.

tura delle cose; anzi, sola vera e corretta dottrina è quella che si informa a tale natura.

226. Se così è, l'avallo, oltre che non poter sussistere quando non sia valida l'obbligazione garantita [1], ha comuni con la fideiussione anche i seguenti caratteri: non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratto sotto condizioni più gravi; — può prestarsi, come l'accettazione (N. 179), per una parte soltanto del debito [2], ed a condizioni meno gravi (N. 233 in fine), perchè qui le leggi cambiarie non mettono alcuna proibizione (N. 178); ond'è che, se eccede il debito, o si contrae sotto condizioni più gravi, è valido soltanto sino alla misura della obbligazione principale [3]; — ciascuno può prestare avallo o fideiussione senza ordine ed eziandio alla insaputa di colui pel quale si obbliga, e non solo a vantaggio del debitore principale, ma anche del fideiussore di questo [4]; — l'avallo non si presume, ma dev'essere espresso, e non può estendersi oltre i limiti nei quali fu contratto; se la garanzia è indefinita per la obbligazione principale, essa estendesi anche a tutti gli accessorii del debito [5]; — ecc.

Invece, all'avallo non è applicabile la disposizione per cui il fideiussore non si ritiene obbligato in solido, tranne quando vi sia un esplicito patto all'uopo [6]; mentre, per contrario, chi dà avallo assume necessariamente, come si è pur detto dianzi (N. 224), l'obbligazione solidale di pagare la cambiale alla scadenza (N. 10, 30). — Come

---

[1] Cod. civ., art. 1899.
[2] Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 50, II.
[3] Cod. civ., art. 1900.
[4] Cod. civ., art. 1901.
[5] Cod. civ., art. 1903.
[6] Cod. civ., art. 1188.

pure, si può ragionevolmente dubitare se all'avallo sieno applicabili quelle altre disposizioni della legge civile, per le quali si dice: che il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, e che possieda beni sufficienti per cautelare la obbligazione [1]; e che quando il fideiussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente sia divenuto in appresso non solvente, se ne deve dare un altro, fuorchè pel caso in cui esso non sia stato dato che in forza di una convenzione colla quale il creditore abbia voluto per fideiussore quella determinata persona [2]. E diciamo che se ne può ragionevolmente dubitare, perchè e l'una e l'altra disposizione mal rispondono alle abitudini ed ai bisogni del commercio cambiario, il quale poggia principalmente sul credito personale dei condebitori, e non riconosce codeste sostituzioni di garanzia [3], fuorchè nei casi espressamente dichiarati dalle leggi, come abbiam visto a proposito della mancata accettazione e della mancata sicurezza dell'accettante. Tuttavia, un diniego assoluto, nello stato attuale della nostra legislazione, non si può, forse, sostenere.

226 *bis*. Da tutte le quali cose anche si vede come l'avallo non si debba confondere con quelle altre obbligazioni che si possono aggiungere alla obbligazione del traente, dei giranti o dell'accettante per aumentare credito e sicurezza alla cambiale, e le quali si determinano allorchè due o più persone assumono insieme la qualità di traente, di accettante (ordinario o straordinario) o di girante di

---

[1] Cod. civ., art. 1904.
[2] Cod. civ., art. 1906.
[3] Marghieri, op. cit., pag. 68, 69.

una medesima girata, come abbiam già visto altrove (N. 67, 185) [1].

Difatti, se ciascuna di codeste persone è obbligata solidalmente come un traente, un accettante od un girante qualunque; essa, tuttavia, poichè assume una obbligazione autonoma e per sè stante, non ha che da badare a sè stessa per conoscere la propria validità; mentre, per contrario, l'avallo non può esser valido, come si è detto più sopra, se non è valida l'obbligazione principale da esso garantita.

ARTICOLO SECONDO.

DA CHI E A FAVORE DI CHI PUÒ ESSERE DATO L'AVALLO.

—

Sommario.

227. Chi è capace di obbligarsi per cambiale può obbligarsi per avallo. - Rinvio. — 228. Nessuno può prestare avallo che sia già obbligato sulla cambiale. — 229. A favore di chi può esser dato l'avallo. - Del caso che non sia indicato il condebitore che si intende garantire con avallo.

227. Chiunque è capace di obbligarsi per cambiale è capace anche di obbligarsi per avallo.

Intorno a cui si vedano le cose già dette a proposito della capacità cambiaria in genere (N. 32 e segg.) e delle eccezioni che si fanno a questa capacità per riguardo ai minori, alla moglie, ecc.

Del resto, nessun dubbio che anche per un medesimo

---

[1] Thöl, op. cit., § 281, 282.

obbligato cambiario ci possano essere più datori d'avallo (N. 226 *bis*), e che tutti sieno obbligati in solido verso il possessore, giusta quanto diremo nell'Articolo 4.°.

228. Ma, non basta la capacità di obbligarsi cambiariamente. — È d'uopo, per di più, che chi vuol dare avallo non sia, qui pure (N. 209), già obbligato sulla cambiale; perchè nessuno può garantire sè stesso. Quindi è che, mentre il traente, i giranti, l'accettante (ordinario o straordinario) non possono mai assumere obbligazione d'avallo per chicchessia; il trattario, fino a che tale rimane, può sempre, perchè non ancora obbligato.

In quanto alla facoltà di prestare avallo spontaneamente, senza esser richiesto per ciò dal debitore garantito, e sui limiti che ciascun avallante può assegnare alla propria obbligazione, si vedano le cose dette precedentemente (N. 226).

229. Avallo, poi, può essere dato a favore di qualunque persona già obbligata sulla cambiale; quindi, tanto del traente o dell'accettante (ordinario o straordinario) [1], quanto di qualsiasi girante, e, perfino, di chi sia già obbligato per avallo [2]. — Non mai, invece, a favore di una persona non ancora obbligata in qualsivoglia modo, quand'anche fosse il trattario che non ha accettato [3]; perchè non si può garantire veruna obbligazione che non esiste ancora (N. 225).

Di regola, chi dà avallo deve anche indicare la persona che intende garantire [4]. — Però, siccome può darsi che

---

[1] Thöl, op. cit., § 282, II. — Renaud, op. cit., § 80, 5.

[2] Corte di cassaz. di Roma, 4 luglio 1879.

[3] *Contra:* Marghieri, op. cit., pag. 69.

[4] La Corte d'appello di Genova, nella sentenza del 14 dicembre 1877, giudicò: A giustificare che l'avallo fu dato per garantire uno dei gi-

tale designazione sia omessa, e che dal luogo in cui è scritta la dichiarazione di avallo non si possa desumere con sicurezza per chi esso fu prestato; così fa bene la legge a stabilire di propria autorità, secondo il criterio già seguito a proposito dell'accettazione per intervento (N. 211), che, in tale ipotesi, se la cambiale fu già accettata, l'avallo s'intende dato a favore dell'accettante; se non fu ancora accettata, s'intende dato a favore del traente; e che, se trattisi di un pagherò cambiario, s'intende dato a favore dell'emittente [1]. Contro questa presunzione l'avallante non è ammesso a provare il contrario. Se egli vuole sottrarsi alle conseguenze rigorose del proprio silenzio, parli chiaro come ne ha il dovere.

In quella vece, ove la dichiarazione d'avallo sia posta sotto, sopra, o di fianco ad una firma (quand'anche non si dichiari espressamente che si intende avallare questa firma e non alcun'altra); allora, siccome la volontà dell'avallante appare chiara e precisa, così la presunzione stabilita dalla legge non è più applicabile [2].

---

ranti, e non l'accettante, è ammissibile la prova testimoniale e quella per presunzioni.

[1] Cod. comm., art. 275, alin. 2. — Corte d'appello di Venezia, 9 dicembre 1879, e 12 ottobre 1880.

[2] Marghieri, op. cit., pag. 67.

ARTICOLO TERZO.

FORMA DELL'AVALLO.

—

Sommario.

230. Ove si ponga mente al principio, già tante volte ricordato, che nessuna obbligazione cambiaria è possibile fuori della cambiale, e che questa deve contenere in sè tutte le ragioni della propria esistenza e le condizioni che vi si riferiscono; nessuno potrà anche dubitare che la dichiarazione di avallo non debba essere scritta e sottoscritta sulla cambiale (originale, duplicato, copia), qualunque, del resto, sia il posto in cui si apponga tale dichiarazione (N. 232).

Così, infatti, vogliono non poche leggi che si informano alla nuova dottrina cambiaria [1].

231. In quella vece, molte altre leggi, seguano o non seguano codesta dottrina, permettono ancora l'avallo per atto separato [2]. — E perchè mai tale deviazione dai principii che reggono tutto l'odierno sistema cambiario?

---

[1] Cod. comm., art. 274, alin. 2. — Legge ted., art. 81, alin. 1. — Legge ungh., art. 66. — Cod. svizz., art. 808, alin. 1.

[2] Cod. fr., art. 142. — Cod. del 1865, art. 227. — Cod. spagn., art. 476. — Cod. di Buenos-Ayres, art. 856. — Cod. dell'Uruguay, art. 873. — Cod. del Guatemala, art. 565. — Cod. dell'Honduras, art 679. — Legge belga, art. 32.

È curioso avvertire che anche per l'ordinanza francese del 1673 [1] la dichiarazione d'avallo doveva essere scritta sulla cambiale. — Però, la consuetudine aveva messo, fin d'allora, in non cale la disposizione dell'ordinanza, e all'avallo, bene spesso, si faceva assumere la forma di atto separato [2]. Di questo modo, i commercianti intendevano impedire il discredito da cui talvolta possono essere colpite le cambiali, quando sia fatto palese a tutti che la firma dei condebitori non basta ad assicurarne il pagamento per la scadenza, ove ad esse non si aggiunga quella di uno o di più garanti (N. 224). Da altra parte, non volendo essi privarsi del beneficio che reca l'avallo, pensarono di combinare in modo le cose che il beneficio si potesse conciliare con la segretezza. — Di qui, l'avallo per atto separato. Con tale spediente, mentre la cambiale circola per la negoziazione, si evita di farne conoscere al pubblico il temuto parziale discredito.

Tuttavia, anche lasciate da banda quelle gravi ragioni dottrinali alle quali abbiamo accennato poco sopra (N. 230); chi non vede che, per tenere appunto celato il poco credito di una firma, si possono trarre in inganno quei contraenti che, non sapendo dell'avallo prestato a favore di essa con atto separato, sono indotti a credere ad una sicurezza di pagamento maggiore del vero, pur non essendo in grado di misurare il valore della data garanzia? Questi sotterfugi, questi inganni più ancora, giovano forse alla serietà delle obbligazioni cambiarie? Accrescono fiducia alle cambiali? Ne fanno più sicura la circolazione? O, per contrario, non è bene che la verità si conosca tutta in-

---

[1] Tit. V, art. 33.
[2] Pothier, op. cit., N. 50.

tiera e senza velo alcuno? Per pochi furbi giovati, quanta onesta gente non sarà tratta in inganno? — No; le nuove leggi, quand'anche non fossero più corrette dottrinalmente, sono, non c'è dubbio, molto più morali; nè un uso, per quanto inveterato, merita rispetto, ove per esso si rechi offesa alla verità ed alla moralità.

Adunque: un avallo per atto separato sarà nullo assolutamente? No; ma esso non potrà mai avere che gli effetti di una semplice fideiussione, solidale però (N. 29) [1], fra garante e garantito; non mai quelli proprii delle obbligazioni cambiarie.

232. L'avallo si esprime con le parole « per avallo », o con altre equivalenti [2]; come, per esempio: « buono per avallo » [3], « per garanzia », « per fideiussione » [4], ecc.

Anzi, pur la sola firma, in qualunque parte della cambiale fosse scritta, potrebbe bastare a costituire una obbligazione per avallo; perchè, allorquando essa non fosse quella del traente, dell'accettante o di un girante, nè si sapesse trovare una ragione sufficiente della sua apposizione sul titolo, si avrebbe pieno diritto di conchiudere che chi firmò, senza nulla aggiungere, abbia voluto obbligarsi per avallo a favore del condebitore vicino al quale appose la propria firma (N. 135, 182, 229).

Però, se il trattario si fosse sottoscritto sul davanti

---

[1] Cod. comm., art. 40, alin. 2.

[2] Cod. comm., art. 274, ult. alin. — Non sappiamo per qual capriccio legislativo, mentre anche qui si permettono gli equivalenti, altrove (N. 61) si proibiscono.

[3] La Corte d'appello di Casale, nella sentenza del 30 maggio 1882, giudicò: Se alle parole « per avallo » si aggiunga il buono per la somma portata dalla cambiale, non per ciò si deve dire che l'avallante siasi obbligato esso pure come debitor principale.

[4] Corte d'appello di Genova, 7 febbraio 1879.

della cambiale, senza dichiarare se intese obbligarsi quale accettante o quale avallante, come si dovrebbe egli tener obbligato, giacchè la misura delle due obbligazioni è così diversa? Riteniamo ancora (N. 182) che si dovrebbe tenere obbligato come accettante, perchè questa è la presunzione più naturale; epperò toccherebbe a lui provare di aver voluto obbligarsi diversamente.

232 *bis*. Per le stesse ragioni, poi, già dette altrove (N. 64, 83 *bis*), come non ammettiamo la emissione e la accettazione in bianco, non ammettiamo neanche l'avallo in bianco.

233. Dichiarato l'avallo (o dovuto ritenere per tale) e sottoscritto da chi lo presta (N. 230), se esso è puro e semplice, vale a dire generale e incondizionato, l'avallante, come diremo fra breve (N. 236 e segg.), al pari dell'avallato, è garante in solido del pagamento della cambiale alla scadenza. — Quando, invece, sia limitato o condizionato (come se, per esempio, riguardi soltanto una parte della somma dovuta, purchè anche questa condizione risulti dalla cambiale, sotto pena, altrimenti, di non avere efficacia rimpetto al creditore cambiario) [1], egli non risponde che dentro i limiti della propria obbligazione (N. 226, 228) [2].

Se ciò era certissimo per il Codice precedente, che lo dichiarava in modo espresso [3], ed è certissimo, del pari, per altre leggi [4]; ci pare certo anche per il Codice attuale,

---

[1] Corte d'appello di Milano, 3 giugno 1881. — Corte di cassaz. di Roma, 31 maggio 1883.

[2] Cod. del Guatemala, art. 566, 567. — Cod. dell'Honduras, art. 680, 681. — Cod. di Buenos-Ayres, art. 858. — Cod. dell'Uruguay, art. 875, 876. — *Contra:* Renaud, op. cit., § 80. — Vedi anche il Kuntze nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 56, II.

[3] Art. 227, alin. 2.

[4] Cod. fr., art. 142, alin. 2. — Legge belga, art. 32, alin. 2.

sebbene questo abbia soppresse le parole « salvo le diverse convenzioni delle parti ». Diciamo così, perchè ciascuno ha da potere obbligarsi come gli piace meglio, quando la legge non gliene faccia divieto; e perchè, quindi, dicendo la legge di altri casi (per esempio, dell'accettazione) (N. 178) e tacendo di questo, si deve intendere che permetta.

Tuttavia, a differenza di altri casi (N. 64 *bis*, 111), si dovrebbe considerare come non apposta qualunque condizione o restrizione per cui si mirasse a sottrarre l'avallante alla responsabilità solidale (limitata o illimitata) verso il creditore cambiario, la quale è propria di ogni obbligazione cambiaria, e senza di cui la dichiarazione di avallo non avrebbe più nessun valore.

234. In quanto al tempo, l'avallo può essere dato fino a che la cambiale non sia scaduta. Se fosse già venuto il giorno del pagamento, cesserebbe ogni ragione di garanzia.

Per quelle leggi, tuttavia, che ammettono la girata dopo la scadenza (N. 129), l'avallo ha da poter essere dato anche dopo quel tempo; però, come una tale girata non ha che gli effetti di una cessione, così anche l'avallo dato a favore del cessionario non può valere che quale una semplice fideiussione, benchè solidale qui pure [1] (N. 231, in fine). — Lo stesso dicasi di quelle leggi che, invece, non ammettono la girata dopo la scadenza; perchè se qui non è addirittura possibile alcuna girata; là, del pari, girata vera non c'è, ma una cessione soltanto.

235. Del resto, anche l'avallo, come l'accettazione (N. 187), dato che sia e consegnata la cambiale all'aval-

---

[1] *Contra:* Nouguier op. cit., N. 518

lato od al possessore, è irrevocabile. — Prima, l'avallante può sempre cancellare la propria dichiarazione e sottoscrizione, o questa soltanto, secondo i casi (N. 234).

Tuttavia, se concorresse il consenso del possessore e del debitore garantito da una parte, e dell'avallante dall'altra, la revoca, qui pure (N. 187), sarebbe sempre permessa; benchè non si debba mai presumere [1].

ARTICOLO QUARTO.

EFFETTI DELL'AVALLO.

—

Sommario.

236. Condizione giuridica dell'avallante o degli avallanti, se sieno parecchi. — 237. A quali doveri è tenuto il possessore verso l'avallante. — 238. Diritti che acquista l'avallante contro i condebitori che lo precedono, contro la persona da lui garantita e contro l'accettante. - Eccezioni che si possono far valere contro di lui.

236. Il massimo effetto dell'avallo è quello di tenere obbligato in solido l'avallante al pagamento della cambiale, come qualunque condebitore, e di fargli quindi assumere verso il possessore, attuale o futuro [2], della cambiale, e per tutta la durata della obbligazione garantita [3], la precisa condizione giuridica della persona per cui fu

---

[1] Corte d'appello di Torino, 26 aprile 1883.

[2] Corte d'appello di Napoli, 23 aprile 1870. — Corte di cassaz. di Torino, 26 giugno 1872; la quale aggiunse che l'avallante non può sottrarsi all'azione di pagamento promossa dal possessore, allegando che è contestata la firma del traente o dell'emittente, e che l'avallo fu dato prima di ogni girata.

[3] Corte d'appello di Torino, 1 febbraio 1882.

dato l'avallo [1], così riguardo ai doveri, come riguardo ai diritti ad essa inerenti; a meno che l'avallante non abbia limitata in qualche modo la propria obbligazione, giusta le cose dette precedentemente (N. 226, 233).

Che se gli avallanti fossero parecchi (N. 227), anche la obbligazione loro sarebbe solidale verso il possessore [2]; sebbene fra loro si dovrebbe sempre ammettere il principio della divisione secondo le norme del Codice civile [3], perchè nei rapporti loro interni l'obbligazione assunta in comune ha nulla di cambiario, non avendo per origine, o per causa determinante, verun rapporto di natura cambiaria.

Qualunque però sia la persona per cui l'avallo fu dato (N. 229), il pagamento si può chiedere all'avallante, senza che sia necessario averlo prima chiesto alla persona garantita; come, del pari, l'azione cambiaria si può promuovere prima contro quella, e poi contro questa od insieme cumulativamente (N. 225); e ciò perchè, l'obbligazione dell'avallante essendo solidale, si devono applicare anche ad essa le norme della legge civile [4].

Nessun dubbio, quindi ancora, che l'avallante non possa opporre al possessore se non le eccezioni che derivano dalla natura della cambiale o dalla inosservanza dei termini e delle forme stabilite dalla legge per l'esercizio dei diritti cambiarii, oppure le eccezioni sue personali; non mai quelle, impertanto, della persona da lui garantita; a meno che le eccezioni di questa persona non sieno pro-

---

[1] Cod. comm., art. 275. — Cod. del 1865, art. 227, alin. 2. — Cod. fr., art. 142, alin. 2. — Legge ted., art. 81. — Cod. svizz., art. 808, alin. 2. — Legge belga, art. 32, alin. 2.

[2] Thöl, op. cit., § 280.

[3] Art. 1198, 1199.

[4] Cod. civ., art. 1907.

prie anche dell'avallante, nel qual caso sarebbero personali anche a lui [1]. — Ma di ciò diremo più lungamente a proposito dell'esercizio dell'azione cambiaria.

237. Perchè, tuttavia, l'avallante sia obbligato così verso il possessore, è necessario che questi adempia verso l'altro a tutti quei doveri ai quali pur dovrebbe adempiere verso la persona garantita, se questa, anzichè l'avallante, fosse chiamata a soddisfare l'obbligazione portata dalla cambiale [2]. Il pagamento, quindi, dovrà esser chiesto nel tempo e nel luogo stabilito dal contratto o dalla legge; il protesto, in caso di mancato pagamento, dovrà, del pari, esser levato, e l'azione promossa nel tempo, con le forme e sotto le condizioni stabilite da essa; ecc. — Se il possessore venisse meno a questi suoi doveri, perderebbe il diritto di agire pur contro l'avallante.

Invece, non necessaria la osservanza di quei termini o di quelle condizioni per agire contro il debitore principale (accettante od emittente, secondo i casi), a meno che non si tratti di cambiale domiciliata; e gli uni e le altre non sono, del pari, necessarii per agire contro l'avallante che abbia garantito l'obbligazione di un tal debitore [3]. — Ma anche di ciò diremo meglio a proposito dell'esercizio dell'azione cambiaria.

---

[1] Cod. civ., art. 1193.

[2] Cod. comm., art. 275, ult. alin. — Su questo proposito, la Corte d'appello di Genova, nella sentenza del 31 dicembre 1877, giudicò: L'avallante rimane liberato dalla propria obbligazione allorquando il creditore, senza il suo intervento, abbia accettato dal debitore principale un titolo diverso, in cui il primitivo accettante figuri qual prenditore e giratario, e ciò sebbene l'antico titolo dovesse conservarsi dal creditore fino alla estinzione del nuovo.

[3] Corte di cassaz. di Napoli, 14 febbraio e 17 marzo 1879; e 7 gennaio 1880. — Corte di cassaz. di Roma, 2 aprile 1880.

238. Come corrispettivo del dovere di pagare la cambiale alla scadenza, l'avallante, che effettivamente paghi, poichè assume la stessa condizione giuridica del debitore garantito, acquista *ipso iure* il diritto, non solo di agire contro tutti i condebitori che lo precedono[1], e contro anche l'accettante che non abbia pagato, per farsi rimborsare di quanto ha dovuto pagar egli[2]; ma di agire cambiariamente pel rimborso contro lo stesso debitore garantito.

La qual cosa, ove anche non fosse dichiarata espressamente dalla legge civile[3] e commerciale[4], sarebbe tuttavia certissima; perchè è di tutta giustizia che chi paga per altri possa, a sua volta, e con la stessa azione esercitata prima contro di lui, esser rimborsato dal debitore per cui egli pagò. — Non possiamo quindi lodare quelle leggi che non concedono all'avallante contro il debitore da lui garantito se non un'azione civile soltanto[5].

Da cui si vede come, per il riguardo di cui diciamo, i diritti dell'avallante sieno quelli stessi dell'interveniente che paga per onore (N. 220); imperocchè, fra loro, non v'è che differenza di tempo. Il primo, infatti, assume l'obbligo suo innanzi ancora che la cambiale sia scaduta; il secondo lo assume dopo. Ambedue però, pagato che abbiano, altro non fanno se non sostituirsi nei diritti di possessore della cambiale.

Ond'è che, siccome l'avallante desume questi diritti dal possesso della cambiale pagata, e non già dai rapporti

---

1 *Contra:* Renaud, op. cit., § 80, 5.
2 Corte d'appello di Venezia, 25 marzo 1881.
3 Cod. civ., art. 1916.
4 Cod. comm., art. 276.
5 Cod. svizz., art. 809.

personali che passano fra lui e la persona garantita o i condebitori precedenti a questa e contro i quali egli agisca di regresso; così, pur contro di lui (come già egli contro il possessore) non si possono far valere che le eccezioni personali o quelle derivanti dal titolo; non mai le eccezioni che quegli contro cui egli agisce volesse desumere o dalla persona garantita o da alcun altro condebitore, giusta le cose avvertite anche poco sopra (N. 236).

CAPO QUINTO.

SCADENZA DELLA CAMBIALE.

—

Sommario.

239. In quali e quanti modi possa essere designata la scadenza di una cambiale già vedemmo a proposito della emissione (N. 74 e segg.). Qui, vogliam dire come, fatta quella designazione, si debba procedere a determinare il giorno preciso della scadenza; imperocchè da ciò derivano gravissime conseguenze giuridiche.

Premesse, quindi, alcune brevi notizie sul carattere giuridico della scadenza, diremo poi del modo di sua determinazione.

SEZIONE PRIMA.

CARATTERE GIURIDICO DELLA SCADENZA.

—

Sommario.

240. La scadenza, di regola, coincide col giorno del pagamento. - Quando non coincide. — 241. Importantissimi effetti che derivano dalla determinazione del giorno della scadenza. - Regola, eccezioni. — 242. Divisione della materia.

240. Scadenza dicesi il giorno in cui la cambiale diventa esigibile.

Di regola, quindi, il giorno della scadenza è pur quello del pagamento; ma può anche darsi che i due giorni non coincidano perfettamente [1].

La qual cosa avviene, per esempio: o quando la cambiale scada in giorno festivo, perchè essa, allora, come vedremo più sotto (N. 273), non è pagabile che il giorno susseguente non festivo; o quando in alcuna piazza vi sieno dei giorni così detti « di cassa » o « di pagamento », oppure dei giorni « di grazia » o « di favore »; sebbene questi, secondo la nostra e molte altre leggi, come diremo appunto a proposito del pagamento, non sieno più ammessi. — Anzi, poichè il pagamento si può eseguire con pieno effetto fino a che non sia trascorso il tempo per levare il protesto (N. 274); consegue che, pure in questo caso, la scadenza può essere anteriore di qualche giorno al pagamento. Posteriore, non mai; perchè nessuno ha diritto di riscuotere ciò che non è per anco esigibile; quantunque

---

[1] Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 63, V.

il debitore possa anche pagar prima della scadenza, ma a tutto suo rischio e pericolo, giusta quanto diremo in sêguito (N. 277 e segg.).

241. Se, adunque, determinare il giorno della scadenza vuol dire, determinare il giorno del pagamento (coincidano o non coincidano questi due termini fra loro), è facile vedere quanta somma di importantissimi effetti derivi da tale determinazione, e come questa tramuti in atto quei diritti che prima della scadenza esistevano soltanto in potenza. Anzi, poichè i termini in materia cambiaria sono di assoluto rigore; ne viene che dal giorno della scadenza cominciano a svilupparsi speciali effetti, non solo nei rapporti del possessore col principale debitore del titolo (accettante o traente, secondo che vi sia stata o non vi sia stata accettazione), ma nei rapporti anche del possessore verso tutti i condebitori. — Di qui, la necessità di conoscere da qual giorno preciso codesti termini comincino a decorrere; per conoscere poi entro qual tempo il possessore o il condebitore che voglia esercitare l'azione cambiaria, principale o di regresso, dovrà proporla in giudizio.

Però, come ogni regola ha qualche eccezione, eccezioni vi hanno pur qui. — Infatti, noi sappiamo che le cambiali a vista scadono all'atto della presentazione al pagamento (N. 159), e che questa presentazione può esser fatta, a piacere del possessore, entro un termine massimo predeterminato dalla legge o dai contraenti (N. 75). E sappiamo, del pari, che per le cambiali a certo tempo viste il termine della scadenza non comincia a decorrere, se non dal giorno in cui esse vengono presentate al trattario per richiederlo dell'accettazione o perchè consti in modo certo di tale presentazione (N. 75). — Se non che, nemmeno queste, forse, sono veramente eccezioni al principio

per cui si vuole che il giorno della scadenza sia ben conosciuto dai contraenti; imperocchè esse, fino ad un certo punto, si possono considerare come una rinuncia che il debitore fa al diritto, che altrimenti gli spetterebbe, di concorrere egli pure a determinare sulla cambiale il tempo della scadenza, e che la stessa legge generale gli riconosce allorchè dice che il termine si presume sempre stipulato a favore del debitore [1].

242. Ciò avvertito, dobbiamo ora pigliare in nuovo esame le due ipotesi fatte a proposito della emissione, cioè che la scadenza sia a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato (N. 75); con riguardo però, bene si intende, non già al modo di sua designazione, bensì, come già si è detto (N. 241), a quello di sua determinazione.

SEZIONE SECONDA.

SCADENZA A TEMPO DETERMINATO.

—

Sommario.

243. Divisione della materia.

243. La scadenza a tempo determinato può essere, come sappiamo: o a giorno fisso e determinato; oppure a certo tempo dalla data.

---

[1] Cod. civ., art. 1175.

ARTICOLO PRIMO.

SCADENZA A GIORNO FISSO E DETERMINATO.

—

SOMMARIO.

244. Cambiali con iscadenza a giorno fisso e determinato. — 245. Cambiali pagabili in fiera od in mercato. — 245 *bis*. Del caso che la scadenza di una cambiale pagabile in fiera od in mercato sia prorogata. — 245 *ter*. Il nostro codice non accenna alla scadenza in mercato.

244. La cambiale pagabile a giorno fisso e determinato (N. 75) scade appunto in questo giorno fisso e determinato [1]; come chi avesse detto: pagate il quindici del tal mese.

La qual cosa è di tanta evidenza, che la nostra legge credette di poterne tacere senza verun danno.

245. Altre cambiali a giorno fisso e determinato sono quelle pagabili nella tal fiera, nel tale mercato (N. 75); come chi avesse detto: pagate alla fiera di S. Agostino in Pavia; perchè i giorni delle fiere e dei mercati sono prestabiliti dai regolamenti locali.

Benchè la facilità meravigliosa delle odierne comunicazioni abbia scemata assai l'importanza delle fiere e dei mercati; pure, o per effetto di inveterate abitudini o per le speciali condizioni in cui può trovarsi l'uno o l'altro luogo, fiere se ne tengono ancora, e molto più mercati; perchè, massime questi ultimi, sono i naturali convegni dei produttori e dei consumatori di una determi-

[1] Legge ted., art. 30, alin. 1. — Legge ungh., art. 30, alin. 1. — Cod. svizz., art. 749, alin. 1.

nata zona di terreno. — Or bene, nelle fiere e nei mercati, chi vi si reca per vendere o per comperare, può abbisognare di aver disponibili per la chiusura degli affari, e, quindi per la definitiva liquidazione dei conti, certe somme di danaro.

A raggiungere tali scopi servono assai bene le cambiali pagabili appunto in quei periodi di tempo; e le quali scadono: o il penultimo giorno della fiera, se questa dura più giorni, ove le parti non abbiano altrimenti pattuito (gli usi locali non sono attendibili in quest'ordine di cose, imperocchè qui dice espressamente la legge); o lo stesso giorno della fiera, se questa non dura che un giorno solo [1]. — Ove il giorno della scadenza fosse festivo, si seguirebbero le norme di cui diremo anche più sotto (N. 240, 273).

Però, non si confondano le cambiali pagabili in fiera od in mercato, con quelle che, pure avendo una scadenza diversamente determinata, vengano tuttavia a scadere in un giorno di fiera o di mercato. Nel primo caso, la scadenza in quel determinato giorno è un fatto essenziale ed espressamente voluto dai contraenti. Nel secondo caso, è un fatto accidentale; sebbene, per avventura, anche previsto o saputo da essi.

245 *bis.* Ma, e se la fiera o il mercato, per ragioni di igiene o di sicurezza pubblica, ecc., non si potesse più tenere nel tempo prestabilito, quando si dovrebbero intendere scadute codeste cambiali?

Bisogna distinguere, ci pare. — O la fiera è soltanto prorogata per ordine della competente autorità amministrativa; e bisogna ritenere prorogata anche la scaden-

---

1 Cod. comm., art. 286. — Cod. del 1865, art. 219. — Legge ted., art. 35. — Legge ungh., art. 35. — Legge belga, art. 24. — Cod. svizz., art. 754.

za [1], perchè tale ordine equivale ad una legge di proroga. O, la fiera, anzichè prorogata, è addirittura soppressa per quella volta; e il pagamento va fatto alla scadenza convenuta, non potendosi ammettere che non si debba far più, e non essendo codesto un impedimento di forza maggiore che possa cessare presto o tardi, come cessa invece il primo.

245 *ter*. Anche la nostra legge, come parecchie altre [2], non accenna alla scadenza in mercato.

Noi, tuttavia, riteniamo che, permessa la scadenza a giorno fisso e determinato, una cambiale che fosse fatta pagabile, per esempio, in Pavia « il giorno del primo mercato di maggio » si dovrebbe dir regolare; perchè questo sarebbe indubbiamente un giorno fisso e determinato, e la legge quindi perfettamente osservata. — Spingere ad un divieto assoluto il silenzio della legge ci parrebbe ingiusto e dannoso, ed un oltrepassare le ragionevoli intenzioni del legislatore.

ARTICOLO SECONDO.

SCADENZA A CERTO TEMPO DALLA DATA.

—

SOMMARIO.

246. Varii modi per cui si può determinare la scadenza delle cambiali a certo tempo dalla data. – Diverse ipotesi. — 247. Vecchio e nuovo stile. — 248. Della scadenza ad uso.

246. La cambiale pagabile a certo tempo dalla data ha scadenza diversa, secondo il diverso modo con cui questa

[1] Treitschke, *Encyclopädie*, ecc., op. cit., vol. 2, pag. 567, 568. — Thöl, op. cit., § 180. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 63, IX.

[2] Per esempio: il codice francese, il nostro del 1865, la legge belga, ecc.

diritto internazionale privato che la scadenza sia regolata dalla legge del luogo di pagamento.

248. Fra i diversi modi per cui si può determinare la scadenza delle cambiali pagabili a certo tempo dalla data, vi ha pur quello ad uso; scadenza che molte leggi [1] conservano ancora.

Altre, invece, l'hanno abolito [2]; perchè, ridotto l'uso pur dalle prime leggi ad una misura invariabile di trenta giorni predeterminata dalla legge, e tramutata quindi la scadenza ad uso in una scadenza a certo tempo dalla data, quel particolar modo di scadenza non aveva più ragione di essere, non potendo più soddisfare ai bisogni locali che lo avevano fatto sorgere.

SEZIONE TERZA.

SCADENZA A TEMPO INDETERMINATO.

—

Sommario.

249. Divisione della materia.

249. Cambiali a scadenza indeterminata sono, come sappiamo (N. 75), quelle a vista e quelle a certo tempo viste.

---

[1] Cod. del 1865, art. 216, alin. 2 e 3; art. 218, alin. 2. — Cod. fr., art. 131, alin. 2 e 3; art. 132, alin. 1. — Cod. spagn., art. 442, 443. — Cod. portogh., art. 372, 373. — Cod. oland., art. 151, 152. — Legge belga, art. 20, 22, 23.

[2] La legge tedesca, la legge ungherese, il codice svizzero, il nuovo codice italiano, ecc.

ARTICOLO PRIMO.

SCADENZA A VISTA.

—

SOMMARIO.

250. Scadenza delle cambiali a vista. – Termine di scadenza stabilito dal contratto o dalla legge. — 251. Mutazione di questo termine fatta d'accordo fra i contraenti. – Chi essa obblighi. — 252. I commercianti si valgono poco delle cambiali a vista.

250. Le cambiali a vista scadono all'atto della loro presentazione [1].

Però, si badi. Siccome esse pure si possono presentare all'accettazione (N. 159); così, perchè la presentazione le faccia scadere e le renda esigibili, è necessario che essa venga fatta a questo preciso scopo, o, per lo meno, che non sia fatta a scopo di accettazione. In caso di silenzio, la presentazione si deve ritener fatta piuttosto per ottenerne il pagamento, anzichè per ottenerne l'accettazione, giusta quanto dicemmo già altrove (N. 159).

Entro qual tempo una cambiale a vista debba essere presentata al pagamento diremo, appunto, a proposito di questo (N. 271). — Qui ci basti sapere: che codesto tempo può essere stabilito dal contraente o dalla legge, sebbene i contraenti non possano pattuirne uno maggiore di quello fissato dalla legge; che il termine così stabilito decorre invariabilmente dalla data della emissione, non ostante che la cambiale, entro tale termine, sia stata presentata al-

[1] Cod. comm., art. 283. — Cod. del 1865, art. 217. — Cod. fr., art. 130. — Legge ted., art. 31, alin. 1. — Legge ungh., art. 31, alin. 1. — Legge belga, art. 21. — Cod. svizz., art. 750, alin. 1.

l'accettazione; che, mentre la cambiale può essere fatta scadere in qualunque giorno compreso nel termine convenuto o stabilito dalla legge, presentata invece al pagamento prima dell'ultimo giorno, s'intende che il possessore rinunci al diritto del maggior termine, così verso il debitore principale, come, e più ancora, verso tutti i condebitori di sussidio; che, scaduto l'ultimo giorno, comincia a decorrere il termine entro cui va presentata al pagamento, e, ove questo sia rifiutato, entro cui deve essere esercitata l'azione cambiaria contro il debitore principale ed i condebitori.

Si avverta, poi, che per determinare l'ultimo giorno del termine convenuto o fissato dalla legge, cioè per determinare il giorno preciso della scadenza, si devono seguire le stesse norme già dette precedentemente a proposito delle cambiali a certo tempo dalla data (N. 246); perchè una cambiale a vista, per questo particolar riguardo, altro non è, essa pure, che una cambiale a certo tempo dalla data, preso per misura il termine stabilito dal contratto o dalla legge. — Quindi è, per esempio, che, emessa a vista una cambiale il 15 aprile, l'ultimo giorno in cui può scadere è il 15 aprile dell'anno successivo (perchè, per la nostra legge, il termine massimo, come vedremo (N. 271), è di un anno), sempre che il contratto non abbia stabilito un termine più breve.

251. Però, se prenditore e traente nulla avranno convenuto intorno alla misura di questo termine, e se quindi si dovrà applicare ad essi il termine massimo or ora detto; potrà, tuttavia, il prenditore od alcun giratario successivo convenire con l'accettante un giorno di scadenza determinato, anche superiore al termine massimo stabilito dalla legge? E questo termine chi obbligherà?

Noi crediamo che possa; perchè, quando anche la nuova scadenza sia unica per tutta la somma scritta nella cambiale (N. 76), non vediamo per quale mai ragione si dovrebbe proibire; mentre anche il trattario può pattuire condizioni speciali per la propria accettazione (N. 178 *bis*). — Certo, di questo modo, la cambiale, da pagabile a vista, si tramuta in cambiale con iscadenza a tempo determinato; certo ancora, tale mutazione non ha da poter mutare comecchessia la condizione giuridica di coloro che si tennero estranei, prima o dopo, a questi nuovi particolari accordi; ma, salvo tutto ciò, il patto deve obbligare i contraenti[1].

Tramutata così la cambiale, non vi è più ragione di applicare ad essa (riguardo a quei contraenti, ripetiamo) la disciplina del termine massimo stabilito dalla legge per le cambiali a vista; ma la scadenza a tempo determinato ha da poter essere convenuta per qualunque misura di tempo ad essi piaccia (N. 75).

252. È bene, tuttavia, notare che i commercianti fanno poco uso di cambiali a vista, come quelle che li espongono ad una incertezza di pagamento (per riguardo al tempo, almeno), la quale mal risponde ai bisogni loro; mentre ad essi, per contrario, importa assai di conoscere con esattezza quando potranno riscuotere e quando dovranno pagare.

Le cambiali a vista servono principalmente a coloro che, volendo recarsi in luoghi lontani e non sapendo ancora in qual tempo avranno bisogno di danaro, vogliono anche poterselo procurare a piacere.

---

[1] Thöl, op. cit., § 177. — Renaud, op. cit., § 65.

ARTICOLO SECONDO.

SCADENZA A CERTO TEMPO VISTA.

—

SOMMARIO.

253. In quanto alle cambiali pagabili a certo tempo viste (N. 75), bisogna ricordare tutto ciò che già si disse intorno alla presentazione loro al trattario affinchè sieno accettate, o perchè, quando non sieno accettate, possa almeno cominciare a decorrere il termine a vista del quale furono tratte (N. 166 e segg.).

Allora, siccome esse pure si tramutano in cambiali con iscadenza a certo tempo dalla data della presentazione (N. 75, 168); così, per determinare il giorno della scadenza, si applicheranno anche ad esse le norme di cui abbiamo detto a proposito delle cambiali pagabili ad eguale scadenza (N. 246) [1]; tenuto conto, qui pure, che il giorno della presentazione al trattario non si computa nel termine; e tenuto conto ancora, quando ci sieno, dei particolari accordi fra i diversi contraenti e degli effetti loro (N. 168, 251).

---

[1] Cod. comm., art. 284. — Cod. del 1865, art. 218, alin. 1. — Legge ted., art. 32. — Legge ungh., art. 32. — Legge belga, art. 23, alin. 2 e 3. — Cod. svizz., art. 751.

CAPO SESTO.

PAGAMENTO DELLA CAMBIALE.

—

SOMMARIO.

254. Al pagamento convergono e mettono capo tutti gli istituti cambiarii studiati nei due capi precedenti (4.° e 5.°); imperocchè essi, come sappiamo, altro scopo non hanno che di assicurare il pagamento della cambiale alla scadenza, e di determinare il giorno della sua esigibilità [1].

Però, sebbene pagamento, in genere, si dica il soddisfacimento di una obbligazione, qualunque sia il mezzo all'uopo adoperato [2]; noi vogliamo qui dire soltanto del pagamento per mezzo di danaro, perchè le cambiali sono fatte per essere pagate in quel modo, e non per essere altrimenti estinte; perchè il contratto che passa fra traente e prenditore, e, dopo essi, fra ciascun girante e giratario, è un contratto di delegazione di pagamento sul trattario (N. 28); perchè questa delegazione importa sempre il pagamento di una determinata somma di danaro, e mai di nessun'altra cosa (N. 5, 172 e segg.).

Tuttavia, siccome anche il pagamento, al pari dell'accettazione (N. 156), può essere eseguito dal trattario o dall'accettante, oppure da un bisognatario designato all'uopo dal traente o da alcun girante (abbia o non abbia

---

[1] Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 62, I.
[2] Cod. civ., art. 1237 e segg.

esso accettato), od anche da un terzo che intervenga per onore; così, qui pure, noi diremo, prima, del pagamento ordinario, poi del pagamento straordinario o per intervento.

SEZIONE PRIMA.

PAGAMENTO ORDINARIO.

—

SOMMARIO.

255. Divisione della materia.

255. In questa prima sezione diremo: di chi deve ed ha diritto di pagare, di quegli a cui si deve pagare, del tempo e del luogo in cui va eseguito il pagamento, della cosa da pagare, del pagamento di una cambiale smarrita o sottratta, e degli effetti del pagamento.

ARTICOLO PRIMO.

DI CHI DEVE ED HA DIRITTO DI PAGARE.

—

SOMMARIO.

256. Chi deve pagare è l'accettante. - Chi ha diritto di pagare è il trattario. – Pagamento eseguito da persona incapace. — 256 *bis*. Pagamento eseguito da chi è in istato di fallimento. — 257. Chi paga non debbe avere nessun dubbio sulla legittimità del possesso della cambiale da parte del presentatore. – Quietanza. – Pagamento parziale. – Cambiale pagata di seguito a protesto. – Cambiale pagata dall'avallante. — 258. A sua volta, il possessore non deve restituire la cambiale se non quando sia pagato di tutto quanto gli è dovuto. — 259. Pagamento nel caso che della cambiale vi sieno più esemplari. — 259 *bis*. Pagamento sopra copia.

256. Chi deve pagare è l'accettante, se c'è, od il suo avallante, se questi sia richiesto del pagamento dal

possessore, od il domiciliatario se la cambiale sia appunto domiciliata.

Chi ha diritto di pagare è il trattario; perchè la delegazione del traente e dei singoli giranti successivi (N. 105 *bis*) essendo, non tanto di accettare, quanto piuttosto di pagare (N. 173), come si disse più volte, il trattario, pur avendo prima rifiutato di accettare, può tuttavia esser disposto a pagare poi. Tanto più che egli può anche non essere stato neppur richiesto dell'accettazione dal prenditore o dal possessore; perchè, come sappiamo (N. 159 e segg.), queste persone bene hanno diritto di presentare la cambiale all'accettazione del trattario, ma non ne hanno mai, di regola, il dovere.

Del resto, chi paga (personalmente o per mezzo di mandatario) deve anche avere la capacità di pagare, cioè di alienare, giusta i noti principii del diritto comune [1]; sebbene l'incapace possa pagare per mezzo del proprio legale rappresentante, e, pur quando ciò non avvenga, non sia mai lecito ripetere il pagamento di una somma di danaro dal creditore che l'ha consumata in buona fede [2].

256 *bis*. Se chi paga fosse in istato di fallimento, si dovrebbero applicare quelle disposizioni della legge commerciale, per cui è detto: che i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono

---

1 Cod. civ., art. 1240, alin. 1.

2 Cod. civ., art. 1240, alin. 2. — Su questo proposito, la Corte d'appello di Modena, nella sentenza del 1.° febbraio 1882, giudicò: Chi per errore paga alla scadenza senza protesto una cambiale od un biglietto all'ordine di cui non era debitore, non ha diritto di ripetizione contro il presentatore del ricapito che, in conseguenza del pagamento, si privò in buona fede del titolo, e decade dal diritto di regresso verso il suo girante.

nulli di pien diritto [1]; che i pagamenti fatti in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati, giusta le norme che reggono la così detta azione pauliana [2]; che si presumono fatti in frode dei creditori e, in mancanza di prova contraria, sono annullati rispetto alla massa dei creditori, qualora sieno avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti, o nei dieci giorni anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento, i pagamenti quando il terzo conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante (nel caso nostro, il trattario o l'accettante), benchè non ancora dichiarato fallito [3]; e che, qualora dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa di fallimento sieno state pagate cambiali, l'azione per la restituzione del danaro può promuoversi solamente contro l'ultimo obbligato in via di regresso, il quale abbia avuta cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale, vale a dire contro il traente se la cambiale è tratta, o contro il primo girante se la cambiale è un pagherò [4].

Ove il trattario o l'accettante fosse morto, il pagamento dovrebbe essere chiesto a ciascuno degli eredi suoi, ed eseguito da ciascuno di questi per la parte che personalmente lo riguarda (non in solido) [5], allorchè qualcuno non lo volesse eseguir per intiero; nel qual caso l'erede che paga avrebbe diritto di farsi rimborsare proporzionalmente dagli altri quanto pagò per la comune loro liberazione.

---

[1] Cod. comm., art. 707, alin. 1.

[2] Cod. comm., art. 708.

[3] Cod. comm., art. 709.

[4] Cod. comm., art. 711.

[5] Diciamo: non in solido; perchè tutti insieme non rappresentano che un unico debitore, cioè il loro comune autore.

Se chi paga fosse in istato di interdizione, il pagamento dovrebbe esser chiesto al suo legittimo rappresentante. — Per il caso di inabilitazione, si veda ciò che già si disse a proposito della capacità di obbligarsi in genere (N. 36).

257. Ma, non basta che chi paga abbia la capacità di pagare. — È necessario ancora, quand'egli voglia fare un valido pagamento ed estinguere veramente l'obbligazione portata dalla cambiale, non solo che nessun dubbio ragionevole gli sorga sul legittimo possesso del titolo da parte di chi glielo presenta perchè sia pagato, giusta quanto diremo nell'Articolo 2.°; ma, per di più, che egli si faccia consegnare quietanzata e sottoscritta da chi riceve il danaro la cambiale pagata. Nessuna persona prudente, infatti, paga un debito portato da scrittura, senza farsi restituir questa con dichiarazione di saldo [1], e senza che del saldo risulti, per maggior garanzia, dallo stesso titolo (sebbene possa risultare anche da atto separato) [2]; perchè, dovendo la cambiale tutte in sè contenere le ragioni e le condizioni

---

[1] Corte d'appello di Milano, 3 giugno 1881. — Su questo tema, la Corte d'appello di Roma, nella sentenza del 13 settembre 1882, fece le seguenti dichiarazioni: Secondo gli usi commerciali, la consegna di un effetto cambiario ad un creditore senza il ritiro dell'altro effetto commerciale rimasto in sue mani insoddisfatto, non importa pagamento puro e semplice di quest'ultimo, ma solo pagamento, come si dice, salvo buon fine. — Per converso, la restituzione di una cambiale fatta al possessore in sêguito a consegna di altro effetto cambiario, non importa punto rimessione di debito, quantunque il sottoscrittore della prima cambiale, cui venne la medesima restituita, più non figuri nella seconda cambiale. E neanche importa novazione: essendo necessario perchè la medesima si verifichi nel caso di delegazione di altro debitore, che il creditore dichiari espressamente di liberare il debitore delegante. — In questo caso, aggiunge la Corte di cassazione di Torino nella sentenza del 20 dicembre 1882, non vi ha che una semplice cessione *pro solvendo*. = Vedi, intorno a quest'ultimo punto, quanto già noi dicemmo sotto il N. 86.

[2] Thöl, op. cit., § 206.

della propria esistenza, è bene che essa contenga anche la dichiarazione, per così dire, della propria morte civile. Di tal modo, chiunque riceve il titolo può tosto sapere della sua estinzione, e che esso quindi non è più negoziabile.

Però, quello di avere quietanza non è che un diritto di chi paga [1]. Ond'è che, se egli si accontentasse di ricevere la cambiale senza dichiarazione, e verun serio dubbio sorgesse sulla precisa intenzione del presentatore di restituire il titolo per essere stato pagato di tutta la somma dovutagli, non perciò chi paga non si dovrebbe egualmente avere per liberato; essendo scritto anche nel codice civile che la volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione, tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori in solido [2]. — Principio questo di ragion naturale, a cui la nuova legge commerciale è ben lontana dall'aver derogato, mentre essa limitasi a dichiarare soltanto che chi paga ha diritto alla restituzione della cambiale quietanzata [3], senza per ciò che essa intenda privarlo della presunzione di liberazione che il possesso del titolo restituito fa sorgere in di lui favore [4]. Toccherebbe, quindi, al creditore di provare in tal caso che la restituzione del titolo avvenne per ben altra ragione, anzichè per effetto di pagamento, ovvero che essa dipese da errore, frode, ecc.

---

[1] Treitschke, *Encyclopädie*, ecc., op. cit., vol. 2, pag. 807 e segg. — Thöl, op. cit., § 206, II. — Renaud, op. cit., § 69.

[2] Cod. civ., art. 1279.

[3] Cod. comm., art. 295, alin. 1. — Legge ted., art. 39, alin. 1. — Legge ungh., art. 39, alin. 1. — Cod. svizz., art. 758, alin. 1. — Renaud, op. cit., § 69.

[4] *Contra:* Corte di cassaz. di Napoli, 8 gennaio 1875. — Corte di cassaz. di Roma, 5 dicembre 1882. — Marghieri, op. cit., pag. 72 e 73.

Ove, poi, la cambiale fosse pagata, non già per intero, ma per una parte soltanto; allora, poichè il presentatore, come vedremo (N. 289), non avrebbe diritto, non soffrendone pregiudizio, di rifiutare anche un pagamento parziale; così, per conciliare il diritto suo di tenere nelle proprie mani la cambiale onde potere esercitare il regresso fino a concorrenza della somma non pagata, col diritto di chi paga di avere nelle mani la prova certa ed evidente dell'eseguito pagamento, sebbene parziale, per respingere all'occorrenza qualsiasi azione gli si volesse muover contro; per conciliare, diciamo, questi due diritti, la legge stabilisce che, in tale ipotesi, il presentatore debba, a richiesta di chi paga, far menzione sul titolo del ricevuto pagamento parziale e rilasciarne all'altro separata quietanza [1].

Per le stesse ragioni si capisce perchè, pagata la cambiale dopo il protesto, come diremo nell'Articolo 3.°, il presentatore debba restituire a chi paga, oltre la cambiale quietanzata, anche l'atto di protesto e il conto di ritorno, se c'è. Difatti, estinta col pagamento l'obbligazione cambiaria, è d'uopo che nulla più rimanga in giro di quanto invece potrebbe lasciar credere ancora alla esistenza sua. Se non fosse così, al creditore sarebbe troppo facile di abusare dei documenti rimasti nelle proprie mani [2].

Che se la cambiale fosse pagata dall'avallante [3] (N. 256),

---

[1] Cod. comm., art. 296, alin. 2. — Cod. spagn., art. 502. — Cod. portogh., art. 390. — Cod. oland., art. 169. — Legge ted., art. 39, alin. 2. — Legge ungh., art. 39, alin. 2. — Cod. svizz., art. 758, alin. 2. — Renaud, op. cit., § 69.

[2] Cod. comm., art. 295, ult. alin.

[3] La Corte di cassaz. di Roma, nella sentenza del 5 dicembre 1882, giudicò: Il possesso del biglietto all'ordine nell'avallante non è per sè stesso idoneo a provare la estinzione del debito per parte di esso avallante (vedi poco sopra).

e fra questi e il presentatore fosse intervenuta sentenza la quale avesse giudicato che la somma dovuta non è quella scritta sulla cambiale, ma una somma minore; l'avallante, pagando la somma liquidata dalla sentenza, avrebbe anche diritto alla restituzione quietanzata del titolo, perchè quella pagata sarebbe tutta la somma veramente dovuta [1].

258. Per reciprocità di difesa, il presentatore deve aver la prudenza di non restituir mai, nè con dichiarazione di quietanza nè senza, la cambiale, ove egli non sia veramente pagato di tutto quanto gli è dovuto; per impedire che sorga contro di lui, massime quando il titolo sia quietanzato, quella presunzione di pagamento della quale abbiam detto dianzi. — Se il pagamento fosse eseguito da parecchie persone insieme, la restituzione della cambiale, anche fuori del caso poco sopra avvertito (N. 256 *bis* in fine), dovrebbe esser fatta all'una o all'altra di esse.

Però, siccome codesta appunto non è che una semplice presunzione, la quale impertanto ammette la prova del contrario; così il presentatore ha sempre diritto, qui pure (N. 257), di provare che, non ostante la restituzione del titolo, egli veramente non fu ancora pagato.

259. Ma se la cambiale fosse stata emessa in più esemplari, sopra quale si dovrà chiedere ed eseguire il pagamento?

Dei duplicati dicemmo già, così a proposito della moltiplicazione della cambiale (N. 91 e segg.), come a proposito della girata (N. 122), e dell'accettazione (N. 161). — Or bene, di conformità alle premesse notizie, aggiungiamo: o nessun esemplare fu accettato, e il pagamento

---

[1] Renaud, op. cit., § 69, nota 12.

si può chiedere e validamente eseguire sopra qualunque esemplare, e, così eseguito, estingue l'obbligazione portata dalla cambiale; tranne che il traente, nell'atto di emettere quei diversi esemplari, non abbia designato sopra quale fra essi deva esser chiesto ed eseguito il pagamento, perchè allora pur cotesta condizione del contratto va osservata, e nessun pagamento eseguito sopra altro esemplare vale ad estinguere la obbligazione; — o, fra i diversi esemplari, uno fu accettato, e l'accettante, se vuol pagare validamente, deve pagare soltanto dietro presentazione e restituzione dell' esemplare accettato; sia fatta, del resto, sopra questo o sopra altro esemplare la dichiarazione di quietanza [1].

Che se il trattario, per qualunque ragione, avesse accettati più esemplari, egli sarebbe tante volte obbligato, quante sono le sue accettazioni (N. 161); a meno che presentatore di essi non fosse sempre la stessa persona, perchè allora sarebbe evidente la di lui frode; od a meno che egli, pagando sopra un esemplare accettato, non ottenesse anche la restituzione di tutti gli altri esemplari; salvo, in ogni caso, il regresso dell'accettante contro il traente che non avesse numerati i diversi esemplari emessi o non ne avesse data notizia al trattario (N. 161).

259 *bis*. Invece, sopra una copia non si può mai chiedere, nè eseguire alcun valido pagamento, ove ad essa non sia unita o la cambiale originale od alcun duplicato di questa, per le ragioni accennate già altrove (N. 97, 192 in fine).

---

[1] Thöl, op. cit., § 206.

ARTICOLO SECONDO.

A CHI SI DEVE PAGARE.

—

Sommario.

260. Le norme del diritto civile sono disadatte ed insufficienti quando si vogliano applicare al pagamento delle cambiali. – Perchè. — 261. Chi ha diritto di riscuotere, può riscuotere così personalmente, come per mezzo di mandatario. — 262. Per aver diritto di riscuotere bisogna avere la capacità di acquistare. — 262 *bis*. Pagamento eseguito da un incapace, e, più specialmente, da un fallito. — 263. Del pagamento in caso di perdita. – Rinvio. — 264. Del caso che la incapacità di riscuotere non sia conosciuta da chi paga, e del caso che dello smarrimento non gli sia data notizia, o non gli sia data nei modi voluti dalla legge. — 265. Chi si debba avere per legittimo presentatore della cambiale. — 266. Continua. — 267. Come il presentatore deva provare la legittimità del proprio possesso. – Girate piene, girate in bianco, cessione. — 267 *bis*. Firme di persone incapaci, e firme false. — 268. Falsità nella somma da pagare. — 269. Rinvio.

260. Se bastassero le norme del diritto civile (N. 31), alla domanda: a chi si deve pagare? si potrebbe rispondere con sicurezza così: al legittimo possessore e presentatore del titolo al pagamento, fosse egli anche l'erede del creditore.

Però, quando si pensi al modo tutt'affatto speciale con cui la proprietà di una cambiale si trasferisce dall'una all'altra persona (N. 100 e segg.); quando si pensi alla impossibilità in cui assai di frequenti si può trovare chi paga di bene accertarsi se il presentatore della cambiale ne sia anche il legittimo possessore, e se nel giro, che può essere stato molto lungo, delle obbligazioni accumulatesi sulla cambiale dal traente fino a codesta ultima persona non sia mai intervenuto errore o frode circa ai modi secondo cui avvennero e si succedettero quei tra-

sferimenti, o circa alla capacità di quelle successive persone; parrà di tutta evidenza, come la domanda che ci siam fatta dianzi non sia punto di facile risposta.

Se, poi, si ponga anche mente ai termini rigorosi che le leggi prefiniscono alla presentazione delle cambiali al pagamento, ed alla decadenza dall'esercizio dei diritti cambiarii che ne è la inesorabile conseguenza quando si agisca diversamente, la difficoltà apparirà ben più grave ancora.

261. Per rispondere, adunque, convenientemente al quesito, diciamo, innanzi tutto, che chi ha diritto di riscuotere (al pari di chi paga) (N. 256), può riscuotere così personalmente, come per mezzo di mandatario sebbene, trattandosi di cambiali, non occorra sempre uno speciale mandato all'uopo, potendo questo risultare anche da una girata per procura (N. 7, 137 e segg.).

262. Poi, si badi che per aver diritto di essere pagato bisogna esser capaci di acquistare e di riscuotere (N. 257).

262 *bis.* Egli è per ciò, che il pagamento fatto alla moglie non commerciante, al minore anche emancipato, ma non autorizzato ad esercitare il commercio, all'interdetto, all'inabilitato, ecc., perchè tutte persone incapaci di riceverlo, sarebbe invalido, ove chi riceve non fosse assistito da chi soltanto può sopperire alla di lui incapacità assoluta o relativa, o chi paga non provasse che la somma pagata fu rivolta a vantaggio del creditore, secondo le norme della legge comune [1].

Del pari, non ha diritto di riscuotere chi si trova in istato di fallimento; perchè la sentenza che lo dichiara ha per effetto di togliere al fallito il diritto di amministrare i proprii beni e quelli che gli possono pervenire durante quello

---

[1] Cod. civ., art. 318, 329, 339, 1243.

stato[1]; e perchè in caso di fallimento, dice altrove la legge, si può fare dai creditori del fallito opposizione al pagamento[2], come vedremo anche fra breve. — Nè, perchè la opposizione sia lecita e doverosa nello stesso tempo, occorre che il fallimento sia già stato riconosciuto e dichiarato da sentenza; mentre fallito è il commerciante che cessa di fare i proprii pagamenti[3], e sarebbe assai pericoloso che, in tale stato, egli potesse riscuotere e sottrarre quindi una parte del proprio attivo all'azione legittima dei creditori, ove non potesse dimostrare, qui pure, che il danaro riposto fu rivolto a vantaggio loro.

In quella vece, se, prima ancora che il presentatore e legittimo possessore della cambiale avesse cessato di fare i proprii pagamenti, un creditor suo si opponesse al pagamento presso chi deve o può pagare (N. 256) e chiedesse, fino alla concorrenza del proprio credito, il sequestro della somma portata dalla cambiale, la opposizione dovrebbe essere respinta; nè chi deve o può pagare avrebbe diritto di rifiutare il pagamento al legittimo presentatore del titolo, il quale anzi potrebbe levare immediatamente il protesto per mancato pagamento ed esercitare l'azione cambiaria. Difatti, se la legge civile dice che il pagamento fatto dal debitore al proprio creditore, non ostante sequestro od opposizione nei modi da essa stabiliti, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od opponenti, e che questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto il suo regresso contro il debitore[4]; è da avvertire che a

---

[1] Cod. comm., art. 699.
[2] Cod. comm., art. 298.
[3] Cod. comm., art. 683.
[4] Cod. civ., art. 1244.

questa disposizione della legge generale derogò la legge speciale del commercio stabilendo, come già si è detto, che non è ammessa opposizione al pagamento, fuorchè nei casi di smarrimento della cambiale o di fallimento del possessore, ed anche nei casi di falso aggiungiamo noi (N. 399) [1]. — La qual deroga fu consigliata dall'interesse di mantenere intatto il credito della cambiale fino alla scadenza e la sua negoziabilità quindi; sempre che un disastro economico il quale tutti colpisca i beni del possessore come è appunto il fallimento, od altri casi gravissimi, come sono quelli di perdita o di falsità, non impongano di non favorire lui a danno de' suoi creditori o di altri [2].

263. Adunque, anche quegli che, pur possedendo prima legittimamente la cambiale, l'abbia poi smarrita, non ha diritto di riscuoterne il pagamento, quando egli non vi abbia fatta opposizione nel tempo e nelle forme stabilite dalla legge, come diremo nell'Articolo 2.° di questo Capo. — Fatta, invece, regolare opposizione, il diritto suo di riscuotere rimane impregiudicato.

---

[1] La Corte d'appello di Catania, infatti, nella sentenza del 23 luglio 1878, osservava che « se la legge ammette le opposizioni al pagamento nei soli due casi di perdita dell'effetto commerciale e di fallimento del possessore, tali casi suppongono la realtà e la verità dello effetto, e non mai il caso di falsità. Che, anzi, se, non ostante la verità, ammette le opposizioni, è questo un argomento di più, perchè le si debbano ammettere nel caso di impugnazione di falso. Che se questo sistema si oppone alla speditezza degli affari commerciali, l'opposto avviso tende a sagrificare gli interessi di quei commercianti, che mercè una falsa firma potrebbero essere esposti a pagare ingenti somme da loro non dovute, con grave danno e forse con la rovina della loro posizione. Se l'uno è danno, anco l'altro è grave danno. Nè perchè il possessore è di buona fede, ne consegue che possa pretendere la condanna contro chi può essere pure in buona fede. »

[2] Cipelli, *Elementi di diritto commerciale*, vol. 4, pag. 109, 110. — *Contra:* Bédarride, op. cit., N. 408.

Dalle quali cose anche risulta che se, non ostante la fatta regolare opposizione, la cambiale fosse egualmente pagata, chi paga potrebbe esser costretto a pagar due volte [1], giusta quanto si è avvertito pur dianzi.

264. Per contrario, se la incapacità di riscuotere del possessore non fosse conosciuta da chi paga, o dello smarrimento non fosse data nessuna notizia a lui o non gli fosse data nei modi voluti dalla legge, egli pagherebbe validamente.

Certo, secondo la legge civile, basta che il creditore sia incapace di ricevere, perchè (sappia o non sappia di ciò chi paga) il pagamento debba dirsi invalido, ove esso non sia rivolto a vantaggio di lui (N. 262 *bis*). — Ed è bene che sia così; perchè, trattandosi di debiti civili, il debitore, quasi sempre, conosce di persona il proprio creditore e può quindi anche assumere esatte notizie sulla di lui condizione giuridica, quando non le abbia.

Ma, in materia di cambiali, le cose procedono, di solito, assai diversamente. — Chi paga una cambiale può anche non averne mai visto, nè conosciuto il presentatore, e questi può averne ottenuto il possesso il giorno medesimo della presentazione al pagamento. Come farà, allora, chi paga ad accertarsi della di lui capacità; mentre egli, quando trovi regolare la forma esteriore del titolo, non ha mai diritto di protrarne il pagamento o di rifiutarlo, fuori i casi di sopra accennati (N. 262 *bis*, 263)? — Certo ancora, se chi paga saprà della incapacità o dello smarrimento, pagherà a tutto suo rischio e pericolo, ove non provi che il pagamento fu rivolto a vantaggio del creditore. Ma quando nulla egli sappia di ciò, e di nulla possa

---

[1] Cod. comm., art. 298. — Cod. del 1865, art. 235.

ragionevolmente sospettare, egli ha diritto di pagare; e, non pagando, lascia al presentatore libera la via dell'azione cambiaria. Ciò richiede imprescindibilmente la natura economica e giuridica delle cambiali, e richiede pure la sicurezza delle contrattazioni e dei pagamenti.

Del resto, qui pure, la prova della scienza o della ignoranza di chi paga può essere istituita con tutti i mezzi permessi dalla legge commerciale, e quindi anche per mezzo di testimonii. — Però, se già fosse stata pubblicata la sentenza dichiarativa del fallimento o il decreto del presidente del tribunale in caso di smarrimento, siccome questi sono atti che hanno carattere pubblico, contro di essi non varrebbe qualsiasi prova di ignoranza.

265. Supposto, adunque, che il presentatore della cambiale sia capace di riscuotere, oppure che, sebbene incapace, la incapacità sua non debba essere ragionevolmente sospettata; vediamo chi veramente si debba avere per presentatore, e come questi sia tenuto a provare la legittimità del proprio possesso per quindi aver diritto al pagamento.

266. Intanto, diciamo che presentatore non può essere che l'ultimo possessore del titolo; sia egli lo stesso prenditore (se la cambiale, consegnata a lui dal traente, non fu da lui girata mai ad altri); sia egli il giratario del prenditore; o l'ultimo giratario, se più furono le girate.

267. Ecco, poi, in qual modo egli deve giustificare di essere, non soltanto l'ultimo giratario della cambiale, ma, per di più, legittimo possessore di essa.

Poichè la cambiale, come tutti i titoli all'ordine, deve portare in sè stessa i segni certi e sensibili di tutti i suoi successivi trasferimenti; e poichè essa è un titolo formale che si sostanzia nel rigore di certe forme estrinseche (N. 27); è ben chiaro che, per giustificare in chicchessia

il legittimo suo possesso, fa d'uopo dimostrare la perfetta regolarità esteriore, almeno, del titolo; vale a dire, che la cambiale passò dal traente all'attuale possessore o direttamente o per via di successive girate. La prima girata, quindi, dovrà essere sottoscritta dal traente, la seconda dal prenditore, la terza dal giratario del prenditore, e così via; l'ultima, dal girante del possessore; di maniera che quegli il quale figura come giratario della girata immediatamente anteriore, figuri poi come girante della girata immediatamente posteriore, e si possa così dimostrare la perfetta regolarità di tutti i trapassi dal traente fino all'attual possessore. Ove ciò non fosse, chi è richiesto del pagamento avrebbe diritto e dovere di rifiutarlo; massime, quando la irregolarità riguardasse l'ultima girata [1]. — Se ci avessero girate in bianco, e ad una di queste tenesse dietro una girata piena, si dovrebbe ritenere che l'autore di quest'ultima girata abbia ricevuta la cambiale per mezzo della girata in bianco; vale a dire, che girante di codesta successiva girata piena sia l'ultimo giratario che precede la girata in bianco. Nel caso, poi, che in bianco fosse l'ultima girata, il possessore se ne mostrerebbe, per questo riguardo, proprietario scrivendo il proprio nome nello spazio lasciato in bianco dal proprio girante (N. 135).

Nè a togliere od a scemare anche soltanto la regolarità esteriore delle girate varrebbe che alcuna di queste fosse stata cancellata, o per essere ne' suoi rapidi giri la cambiale ritornata ad alcun girante precedente (N. 121, 125), o per altre ragioni (salve sempre le conseguenze penali per i casi di frode); imperocchè le girate cancellate, avendo

---

[1] Corte di cassaz. di Torino, 25 ottobre 1871.

per ciò solo perduto ogni valore giuridico, si devono anche necessariamente avere come non scritte [1].

Quando attuale possessore della cambiale e suo presentatore al pagamento fosse un cessionario (N. 146), anzichè un giratario; egli, provata la regolarità esteriore delle girate precedenti, dovrebbe anche provare la verità e la regolarità della cessione eseguita a proprio favore.

267 *bis.* A tutto questo, ma a tutto questo soltanto, è tenuto chi presenta la cambiale al pagamento [2]. — Egli è per ciò, che se anche alcuna sottoscrizione precedente, compresa quella del traente, fosse di persona incapace o fosse falsa o falsificata, e ciò anche si sapesse dal presentatore e da chi paga, non per questo chi paga non estinguerebbe egualmente la obbligazione portata dalla cambiale e chi riceve non si dovrebbe avere per soddisfatto; perchè, come già si disse molte volte, ogni sottoscrizione sta da sè e vale per quello che vale, senza che la sua efficacia possa essere tolta o scemata da incapacità, da falsità o da falsificazioni anteriori o posteriori (N. 41 e segg.).

Però, sarebbe ancora lo stesso ove la incapacità, la falsità o la falsificazione riguardasse la persona dell'ultimo girante, cioè l'autore immediato del possessore? — Certo, per una parte, è ancora lo stesso; perchè quegli che paga, quando nulla sappia di ciò e di ciò non gli sorga nell'animo alcun fondato sospetto, non ha punto diritto di prorogare il tempo del pagamento con indagini di tale natura; tanto più che egli può anche ignorare affatto chi sia il presentatore (N. 264), ed egli, quando sia in buona fede, paga sempre validamente nelle mani di chi si mostra legittimo

---

[1] Cod. comm., art. 287, alin. 1 e 2. — Legge ted., art. 36. — Legge ungh., art. 36. — Cod. svizz., art. 755.

[2] Corte di cassaz. di Roma, 17 febbraio 1880.

possessore della cambiale. — Ma se, per contrario, chi è richiesto del pagamento sapesse che il presentatore del titolo, malgrado la perfetta regolarità sua esteriore, lo ebbe da un girante incapace o di cui venne falsificata la firma; oppure, se egli sapesse del fallimento del presentatore o dello smarrimento della cambiale (N. 262 *bis*, 263); in questi casi, egli, più che diritto di rifiutarsi al pagamento, ne avrebbe l'assoluto dovere, quando non volesse pagar due volte; perchè la regolarità esteriore del titolo non costituisce che una presunzione di verità, la quale necessariamente deve cedere alla prova contraria. — Così vanno intese le leggi, allorchè dicono che chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate [1].

Che se chi è richiesto del pagamento rifiutasse senza sufficienti ragioni, e di ciò il presentatore istituisse la prova certa, il rifiuto sarebbe a tutto di lui rischio e pericolo.

268. Ma la falsità o la falsificazione, anzichè nella sottoscrizione dell'ultimo girante, potrebbe nascondersi nella somma per cui fu tratta la cambiale. Allora, come dovrà comportarsi chi è richiesto del pagamento (N. 42)?

Bisogna distinguere fra la falsificazione avvenuta prima dell'accettazione, e quella avvenuta dopo.

Nel primo caso, qualora il traente abbia data notizia al trattario, per mezzo di lettera di avviso (N. 89), della cambiale tratta sopra di lui, ed il trattario accetti, pur non curandosi di riscontrare se la somma indicata nella lettera d'avviso corrisponda a quella scritta sulla cambiale, o non tenendo conto della differenza sebbene avvertita;

---

[1] Cod. comm., art. 287, ult. alin. — Legge ted., art. 36 in fine. — Legge ungh., art. 36, ult. alin. — Cod. svizz., art. 755, ult. alin. — Corte d'appello di Bologna, 24 dicembre 1873.

allora, l'accettante è obbligato per tutta intiera la somma portata dalla cambiale, senza aver diritto di farsi rimborsare il di più pagato dal traente. — Che se questi non avesse mandata lettera d'avviso, ed il trattario avesse egualmente accettato, l'accettante avrebbe diritto, invece, di farsi rimborsare dal traente il di più pagato (N. 188); a meno che la falsificazione della somma non apparisse evidente dalla semplice visione del titolo, od egli, dinanzi ad una somma espressa in cifre ed in lettere, ma di misura diversa, non avesse pagata la somma più grossa (N. 72); perchè, in queste ipotesi, egli non avrebbe diritto ad alcun rimborso o per tutta la somma pagata o per la differenza in più. — Lo stesso si deve dire per il caso che il trattario paghi pur non avendo accettato.

Quando, invece, la falsificazione sia avvenuta dopo l'accettazione, l'accettante ha diritto di farne la prova a tutto proprio rischio e pericolo, giusta anche le cose dette precedentemente (N. 267). — Che se l'accettante, per contrario, non si accorgesse di nulla e pagasse, egli avrebbe o non avrebbe diritto al rimborso (N. 72), secondo che vi fosse stata o no sufficiente ragione di dubitare circa la verità della somma scritta nella cambiale (N. 399).

Del resto, nella soggetta materia, come anche nei casi addietro esaminati (N. 267), è impossibile stabilire una regola invariabile ed uniforme; perchè soltanto all'autorità giudiziaria è dato di giudicare, di volta in volta, se fondati o no sieno i sospetti di chi rifiuta il pagamento, e se il rifiuto debba essere accolto o respinto. Difficile e delicato cômpito sicuramente; ma a cui essa non verrà meno, quando non dimentichi mai che, per regola generale, il presentatore, il quale giustifichi la proprietà della cambiale posseduta per mezzo di una serie non interrotta di regolari girate, ha sempre diritto di riscuotere, ove non

gli si possano opporre quelle eccezioni di incapacità, di smarrimento o di frode, delle quali abbiam detto fin qui (N. 261 e segg.).

269. Delle altre eccezioni che chi paga può opporre direttamente o per via di regresso al presentatore della cambiale od a chi ne esercita i diritti di possessore, diremo una sol volta a proposito, appunto, dell'esercizio dell'azione cambiaria (Capo 7.°, Sez. 3.ª); perchè egli è soltanto quando tali eccezioni vengano presentate all'autorità giudiziaria che possono esser capaci di importantissimi effetti.

ARTICOLO TERZO.

DEL TEMPO IN CUI SI DEVE PAGARE.

—

SOMMARIO.

270. Divisione della materia.

270. Siccome una cambiale, se dev'essere pagata alla scadenza, che è il tempo normale e convenuto, può tuttavia essere anche pagata prima o dopo quel tempo; così, per ragioni di chiarezza, divideremo il tema in tre §§.

§ 1.

Pagamento alla scadenza

—

SOMMARIO.

271. Quale si debba intendere per giorno di scadenza e di pagamento. — 272. Il giorno di pagamento non può, di regola, essere prorogato. – Giorni di grazia e di favore. – Legge inglese. — 273. Del

caso che la cambiale scada in giorno festivo, e del giorno quindi in cui essa è pagabile. — 274. Del caso che il possessore non si presenti a chiedere il pagamento il giorno della scadenza o quell'altro giorno, ove il primo sia festivo, che le leggi all'uopo stabiliscono, ma si presenti dopo, sebbene prima ancora che sia trascorso il termine per levare il protesto. — 275. Diritto di chi vuol pagare, quando il possessore non si presenti a ricevere nel tempo dovuto. – Deposito della somma dovuta. — 276. Chi paga alla scadenza e senza opposizione si presume liberato.

271. Come si determini il giorno della scadenza sappiamo già (N. 243 e segg.).

Adunque: o la cambiale è a tempo determinato, e il pagamento dev'essere chiesto il giorno pattuito [1]; — o la cambiale è a vista (N. 250), e il pagamento s'intende chiesto, di regola, il giorno stesso della sua presentazione al trattario, perchè quello è anche il giorno del pagamento; avvertendo che tale presentazione deve esser fatta non più tardi di un anno dalla data, sebbene i contraenti abbiano facoltà di stabilire anche un termine minore [2], giusta quanto già si disse a proposito dell'accettazione (N. 159); — o la cambiale è a certo tempo vista, e siccome essa va presentata, qui pure, al trattario entro un anno dalla data, o entro quel termine minore che i contraenti abbiano all'uopo stabilito; così giorno di pagamento devesi ritenere l'ultimo giorno del termine a vista del quale fu tratta, perchè quello anche per essa è il giorno della scadenza [3]; giusta, del pari, quanto già si disse a proposito dell'accettazione (N. 166 e segg.).

---

[1] Cod. comm., art. 288, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 247. — Cod. fr., art. 161. — Legge ted., art. 30. — Legge ungh., art. 30. — Cod. svizz., art. 749.

[2] Cod. comm., art. 289. — Cod. del 1865, art. 246. — Legge ted., art. 31. — Legge ungh., art. 31. — Legge belga, art. 21. — Cod. svizz., art. 750.

[3] Cod. comm., art. 289. — Cod. del 1865, art. 246. — Legge ted., art. 32. — Legge ungh., art. 32. — Legge belga, art. 22. — Cod. svizz., art. 751.

272. Giunta la scadenza, la cambiale può e dev'essere presentata al pagamento; senza che, di regola, il possessore possa prolungarne la presentazione, ove ciò non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore, o non sia d'accordo pattuito, come diremo nel § 3; e senza che tal patto, posto che sia, possa mutare la condizione giuridica dei condebitori, rimasti estranei ad esso, in caso di decadenza.

Oggi, infatti, molte leggi [1] non ammettono più quei giorni di grazia o di favore, o di rispetto come anche si chiamavano, che, accordati al possessore dall'ordinanza francese del 1673 ed estesi all'accettante dall'altra ordinanza del 28 novembre 1713, erano già stati aboliti dal Codice francese del 1807, come quelli che ad altro non avevano servito, secondo gli insegnamenti dell'esperienza, che a rendere incerta la scadenza ed a mettere in contraddizione il tempo di pagamento indicato sul titolo con quello in cui il pagamento si effettuava davvero.

Per la legge inglese, invece, e quando la cambiale non sia a vista (*on demand*) o quella non dica altrimenti, si intendono sempre aggiunti al tempo prefisso per il pagamento tre giorni, detti di grazia (*days of grace*), e la cambiale scade ed è pagabile nell'ultimo di siffatti giorni; con l'avvertenza, però: 1.° che, quando l'ultimo giorno di grazia cade in domenica o nel giorno di Natale o nel venerdì santo, o in un giorno di pubblica festa o di pubblici rendimenti di grazie, la cambiale, salvo il caso preveduto nel numero seguente, scade ed è pagabile il giorno precedente non festivo; 2.° che, quando l'ultimo giorno di

---

[1] Cod. comm., art. 290. — Cod. del 1865, art. 221. — Cod. fr., art. 135. — Legge ted., art. 33. — Legge belga, art. 48. — Cod. svizz., art. 752.

grazia è un giorno di vacanza di banca (*bank holidays*), tranne che sia il Natale o il venerdì santo, secondo l'atto sulle vacanze di banca del 1871 (34 e 35 Vitt., cap. 17) e delle leggi modificative od estensive di esso, ovvero quando l'ultimo giorno di grazia è una domenica od il secondo è un giorno di vacanza, la cambiale scade ed è pagabile il giorno seguente non festivo [1].

273. Però, come sappiamo (N. 240), non sempre il giorno della scadenza coincide perfettamente con quello del pagamento; ciò che, fra gli altri casi, avviene allorchè la cambiale scade in giorno festivo.

Infatti, per omaggio a consuetudini religiose radicate da secoli nella coscienza delle popolazioni (giacchè le stesse leggi romane dicevano che *omnes judices, urbanœque plebes et cunctarum artium officia venerabili die quiescant*) [2], nei giorni di festa si sospendono i negozii, i tribunali non siedono, certi atti di esecuzione non si possono fare, sotto pena di nullità; a meno che non sieno di quegli atti che non si possono aggiornare senza grave danno, come sono il pignoramento e il sequestro presso terzi [3], o di quegli altri atti, come quelli di citazione o di notificazione, che non importano per il momento alcuna chiamata in giudizio [4].

Adunque: non potuto chiedere il pagamento alla scadenza,

---

[1] Art. 14, I.

[2] Lib. 3, cod. *de feriis*.

[3] Cod. proc. civ., art. 42.

[4] Per il decreto reale del 17 ottobre 1869, giorni di festa sono: tutte le domeniche, quelli del Natale, della Concezione, della Natività e dell'Assunzione di M. V., e quelli del *Corpus Domini*, dei SS. Pietro e Paolo, d'Ognissanti, e del celeste Patrono della diocesi, città o terra in cui il contratto deve eseguirsi. — Per la legge, poi, del 23 giugno 1874, la quale convertì in legge il decreto reale precedente, fu dichiarato festivo anche il primo giorno dell'anno.

perchè giorno di festa, quando lo si dovrà chiedere? — Parecchie leggi dicono: il giorno precedente non festivo [1]; altre, il primo giorno seguente non festivo [2]. — Quali di codeste leggi meglio si appongono? Le ultime; perchè il pagamento non si deve mai anticipare a danno del debitore; e il danno, invece, sarebbe inevitabile per lui ove fosse costretto a pagar prima, e quindi a procurarsi prima i mezzi da ciò. Nè l'uso con cui si cercava di giustificare la dottrina del pagamento anticipato era così accertato e generale da imporre una deroga tanto grave ai principii del diritto comune; tanto più che anche quelle prime leggi vogliono poi che il protesto per mancanza di pagamento non si possa levare se non il primo giorno non festivo dopo la scadenza [3].

274. Cosa, quindi, avverrebbe, se il possessore non si presentasse a chiedere il pagamento nel giorno della scadenza od in quell'altro giorno, ove il primo fosse festivo, che le leggi all'uopo stabiliscono; ma si presentasse dopo, sebbene prima ancora che fosse trascorso il tempo per levare il protesto?

Certo, il dovere di presentare la cambiale al pagamento nel tempo di sopra detto è assoluto. — Tuttavia, il comando delle leggi, piuttosto che importare una nullità da esse punto sancita e che quindi non può essere posta dall'interprete, vuole significare soltanto che i fatti conseguenti dal ritardo devono essere a carico del posses-

---

[1] Cod. del 1865, art. 220. — Cod. fr., art. 134. — Legge belga, art. 25.

[2] Cod. comm., art. 288, alin. 2. — Legge ted., art. 92. — Legge ungh., art. 103, alin. 1. — Cod. svizz., art. 819, alin. 1.

[3] Cod. del 1865, art. 248. — Cod. fr., art. 162. — Legge belga, art. 53. — Per quest'ultima legge, però, il protesto si può levare anche il secondo giorno non festivo dopo la scadenza.

sore, perchè a lui accagionabili, senza che per ciò egli perda il diritto di essere pagato.

Per converso: presentata in tempo la cambiale e non ottenutone il pagamento; se, quantunque non decorso ancora il termine massimo per levare il protesto (e che è di due giorni, esclusi i festivi, dopo quello stabilito per il pagamento, come diremo appunto a proposito di quell'atto), il protesto fosse tuttavia levato; il possessore non avrebbe diritto di rifiutare il pagamento, quando chi offre di pagare fosse disposto a rimborsargli anche le spese di protesto, e quelle del giudizio per avventura già incamminato; imperocchè, agendo diversamente, il possessore arrecherebbe danno senza ragione, e senza utile per sè, a chi offre di pagare ed a tutti i condebitori. — Invece, se non gli si volessero rimborsare pur quelle spese, egli avrebbe diritto di rifiutare il pagamento e di promuovere l'azione cambiaria.

275. Non chiesto in tempo il pagamento e nemmeno prima che sia decorso il giorno per levare il protesto; o, pur chiesto in tempo, ma non ottenutolo perchè il presentatore della cambiale non abbia saputo giustificarne il possesso nei modi che sappiamo (N. 267), o perchè egli sia incapace di riscuotere (N. 172); vediamo come debba comportarsi chi voglia egualmente pagare.

Intanto, è certo che la condizione giuridica del trattario o dell'accettante non deve essere lasciata sospesa per fatto volontario del possessore o per qualunque altra causa gli impedisca di ricevere il pagamento alla scadenza. La stessa legge civile stabilisce, infatti, che allorquando il creditore ricusi di ricevere il pagamento, il debitore può ottenere la propria liberazione mediante l'offerta reale ed il susseguente deposito della cosa dovuta [1]. — Se non che,

---

[1] Cod. civ., art. 1259 e segg.

per fare cotesta offerta al creditore, e perchè nel processo verbale, che il notaio o l'usciere o il cancelliere della pretura ha il dovere di redigere, sia fatta menzione della persona a cui l'offerta stessa è fatta, è necessario che la persona appunto del creditore sia conosciuta [1]. Ora, trattandosi di cambiale, è, per contrario, molto facile che chi intende pagare non conosca affatto chi sia l'attuale possessore del titolo, e che, per ciò, non gli possa anche fare qualsiasi offerta della somma dovutagli. Adunque, dovrà egli tener giacente il danaro e non potrà mai liberarsi dalla propria obbligazione? Strette dalla necessità delle cose, ma facendo forza al Codice di prima che taceva di ciò, la dottrina e la pratica ammettevano che si potesse procedere al deposito della somma dovuta, pur senza precedente offerta reale. Però, la cosa era incerta e pericolosa, come sempre sono tutte le violazioni, più o meno aperte, della legge.

Egli è per questo che il nuovo Codice di commercio [2], dietro l'esempio di altre leggi [3], stabilisce che, se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, il trattario, l'accettante o l'emittente (secondo i casi) può, trascorso il termine per levare il protesto, fare il deposito giudiziale della somma dovuta, a spese ed a rischio del possessore, senza bisogno di alcun preavviso e di alcuna offerta quindi. — Si vuole che sia lasciato trascorrere il termine per levare il protesto, perchè, potendosi fino allora chiedere il pagamento (N. 274), sarebbe ingiusto che il trattario, l'accettante o l'emittente potesse eludere cotesto diritto con un intempestivo deposito.

---

[1] Cod. proc. civ., lib. 3.°, tit. IX.

[2] Art. 297.

[3] Legge ted., art. 40. — Legge ungh., art. 40. — Cod. svizz., art. 759. — Thöl, op. cit., § 223. — Wächter, op. cit., § 58. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann op. cit., § 67.

Se la cambiale non fosse stata accettata che per una parte della somma su di essa indicata (N. 179), il deposito potrebbe sì essere anche soltanto parziale, ma dovrebbe essere integrale per tutta la parte accettata. — Per contrario, se la cambiale fosse stata accettata per l'intera somma, o non fosse stata accettata, o si trattasse di pagherò, il deposito dovrebb' essere fatto per tutta la somma portata dal titolo, così essendo stabilito nel Codice civile [1], sotto pena altrimenti di non essere capace di alcun effetto. Applicare al presente tema quella disposizione per cui il possessore è obbligato a ricevere anche un pagamento parziale in qualunque caso, come vedremo fra breve (N. 289), ci parrebbe errore; perchè, trattandosi di disposizioni eccezionali, come sono quelle relative al deposito della somma portata dalla cambiale senza bisogno di offerta reale, l'interpretazione estensiva o per analogia non è permessa; perchè, se la legge lo avesse voluto, lo avrebbe anche detto, come fece appunto per i pagamenti parziali; e perchè chi vuole liberar sè o gli altri da una determinata obbligazione, deve anche soddisfarla per intiero. — Non diciamo con ciò che, obbligato il possessore a ricevere pur dei pagamenti parziali, non sarebbe logico permettere a chi paga di fare anche dei depositi parziali. Diciamo soltanto che, nello stato attuale delle nostre leggi, un'opinione contraria ci parrebbe erronea.

276. Chi paga alla scadenza, e senza opposizione, estingue la obbligazione cambiaria, così rimpetto a sè stesso, ove egli pure sia obbligato, come rimpetto a tutti i condebitori; imperocchè, se chiunque sottoscrive una

---

[1] Art. 1260, N. 3.

cambiale come traente, girante, avallante, ecc., rimane obbligato in solido verso il possessore, è di tutta giustizia che comune fra essi sia anche la liberazione per effetto del pagamento.

Però, si badi; il pagamento non può essere che una presunzione di liberazione [1]. Dunque, se a chi paga sarà nota la incapacità del possessore o la illegittimità del modo con cui gli pervenne la cambiale (N. 256, 256 *bis*), o se questo gli dovrà esser noto pur dietro la semplice visione del titolo; la presunzione dovrà cedere alla prova contraria. — In quella vece, se la incapacità o la irregolarità non riguardasse l'ultima girata o l'ultimo giratario (N. 267), il pagamento farebbe ancora presumere la liberazione di tutti i debitori.

In qualunque caso, poi, si intendono salvi i diritti, non cambiarii però (N. 188), di chi paga verso il traente, se questi non gli abbia fatta provvista di fondi o gli abbia fatta una provvista insufficiente.

§ 2.

Pagamento prima della scadenza.

—

SOMMARIO.

277. Nessuno può esser costretto a pagare od a ricevere prima della scadenza. — 278. Epperò chi paga prima di quel tempo può anche fare un pagamento nullo. - Esame di parecchi casi. — 279. Se il possessore, capace di riscuotere al tempo in cui riceve il pagamento anticipato, sia incapace il giorno della scadenza prima con-

[1] Cod. del 1865, art. 230. — Cod. fr., art. 145. — Legge belga, art. 35.

venuta. — 280. Pagamento anticipato fatto da persona incapace a persona capace. — 281. Fallimento dell'accettante prima della scadenza.

277. Come qualunque creditore, in genere, non può esigere prima della scadenza ciò che gli è dovuto a tempo determinato [1]; così anche non si può esigere prima della scadenza il pagamento di una cambiale. — Per converso, il possessore non può mai essere obbligato a ricevere prima di quel tempo; sebbene fra lui e chi paga si possa convenire un termine più breve, prima o dopo l'accettazione o per mezzo di questa od all'infuori anche di questa; e sebbene, in tal caso, chi paga la cambiale prima della scadenza sia responsabile della validità del pagamento [2].

Ma, appunto, come si determina questa responsabilità? Vale a dire: quando un pagamento prima della scadenza si potrà dire invalido?

278. Intanto, è invalido ove non sia fatto al legittimo possessore della cambiale, quand'anche la condizione esteriore di questa sia regolare. Adunque, se chi paga non si cura di sincerarsi intorno alla persona che gli si presenta a chiedere il pagamento prima della scadenza, dovrà pagare poi un'altra volta a chi proverà invece di essere lui, e non altri, il proprietario della cambiale, così presentando alla scadenza la vera cambiale, supposto che prima sia stata presentata una cambiale falsa o falsificata, od anche la vera cambiale ma illegittimamente pervenuta al primo presentatore, come presentando una cambiale smarrita. La negligenza, e tanto più la colpa,

---

[1] Cod. civ., art. 1174.

[2] Cod. comm., art. 294. — Cod. del 1865, art. 229, 231. — Cod. fr., art. 144, 146. — Legge belga, art. 34, 36.

in questi casi, non devono andare impunite; e quelle ricerche sulla autenticità delle girate (N. 267), le quali o non sono obbligatorie o sono interdette addirittura contro chi domanda di esser pagato alla scadenza, diventano, per contrario, di tutto rigore quando il pagamento venga chiesto prima di quel tempo, e chi paga non abbia la certezza che il presentatore sia proprio il legittimo possessore della cambiale.

Poi, è invalido il pagamento anticipato fatto nelle mani di un incapace (N. 264). Nè alcuna scusa di ignoranza o di buona fede varrebbe a farlo valido; perchè chi paga prima della scadenza dev'essere ben certo della capacità di chi riscuote, quando non voglia pagare a tutto proprio rischio e pericolo.

Da ultimo, è invalido il pagamento anticipato di una cambiale che poi si sappia perduta in quel tempo [1], osservata o no che sia quella procedura di ammortizzazione di cui diremo nell'Articolo 6.° di questo Capo; perchè, se codesta precedura è necessaria per mettere al sicuro i diritti del proprietario della cambiale smarrita; a costituire in colpa chi paga anticipatamente basta invece che egli non faccia il proprio dovere, come è appunto quello di non pagare prima della scadenza.

279. Ma il presentatore della cambiale potrebbe esser capace di riscuotere al tempo in cui egli veramente riscuote, e non più al tempo della convenuta scadenza. Allora, il pagamento anticipato sarà valido ancora?

A noi pare di sì. Nè crediamo che il curatore del fallimento (se la incapacità dipendesse appunto da fallimento) potrebbe dire a chi pagò: se voi non aveste pagato anti-

---

[1] Corte di cassaz. di Roma, 17 febbraio 1880.

cipatamente, oggi dovreste pagare a noi, ed il pagamento gioverebbe a tutta la massa dei creditori; mentre, per contrario, non v'è prova che chi ricevette abbia adoperato a profitto di essa la somma riscossa; pagate, dunque, una seconda volta, salvo il regresso vostro contro chi ricevette; oppure, provate che il pagamento fatto a lui giovò alla massa [1]. — No; chi argomentasse così dimenticherebbe che fra creditore e debitore, cioè fra chi paga e chi riceve, la facoltà di pattuire un termine di scadenza più breve di quello indicato nella cambiale è incontestabile (N. 178 *bis*); sempre che il nuovo patto, nel tempo in cui si conchiude e si eseguisce, non danneggi i diritti degli altri condebitori, e questi sieno mantenuti nella stessa condizione giuridica in cui erano prima in virtù della obbligazione da essi personalmente assunta. Quella libertà che ciascun contraente gode nel tempo in cui conchiude un contratto, continua pure sino a che questo non viene eseguito; ed è appunto di tale libertà che si valgono chi riceve e chi paga, stabilendo un termine di scadenza più breve del primo. Dunque, se chi paga prima, paga a chi non per anco cessò di fare i proprii pagamenti, ed egli non ha ragione di credere in tale prossima cessazione, il pagamento è valido; nè il curatore può avere maggiori diritti del fallito, epperò egli deve rispettare i contratti da questo validamente conchiusi. — Se, invece, chi paga sapesse del prossimo fallimento, la cosa sarebbe altrimenti; perchè, allora, sarebbe evidente l'intenzione di danneggiare i creditori del possessore.

A maggior ragione si deve ritener valido il pagamento anticipato fatto a persona che dopo, sebbene prima della

---

[1] Bravard-Veyrières, op. cit., vol. 3, pag. 344.

scadenza pattuita, sia colpito da interdizione; perchè qui non vi hanno neanche terzi che possano soffrir danno per ciò.

280. Come il pagamento anticipato può esser fatto da persona capace a persona incapace; può, per l'opposto, esser fatto da persona incapace a persona capace.

Però, intorno a questa seconda ipotesi non abbiamo nulla da aggiungere a quanto già si è detto nell'Articolo 2.°; perchè egli è naturale che, se invalido deve dirsi il pagamento fatto ad un incapace alla scadenza, a molto maggior ragione si deve dir tale se fatto, per di più, prima della scadenza.

281. Del resto, poichè, secondo l'attual nostra legge, il possessore nè ha mai diritto di essere pagato prima della scadenza, nè può mai essere costretto a ricevere prima di quel tempo, ove pure manchi l'accettazione del trattario o venga a cessare la fiducia che l'accettante pagherà alla scadenza (N. 191 e segg.; 198 e segg.); così, non è anche più possibile (mentre, per contrario, era secondo la legge di prima) [1] che il possessore sia costretto a ricevere il pagamento prima del tempo convenuto, se avvenga il fallimento dell'accettante o dell'emittente di un pagherò.

§ 3.

Pagamento dopo la scadenza.

—

SOMMARIO.

282. Pagamento dopo la scadenza, forzato o volontario. – Quand'è forzato. – Suoi effetti. — 282 *bis*. Quand'è volontario. – Suoi effetti

---

[1] Cod. comm., art. 533, alin. 2.

diversi, secondo che il patto di proroga risulti dalla stessa cambiale o da atto separato. – Fra chi si sviluppino questi effetti. – Quando cominci a decorrere il nuovo termine.

282. Il pagamento di una cambiale dopo la scadenza può essere forzato o volontario [1].

Forzato, se dipende da caso fortuito o da forza maggiore; come se la fiera o il mercato in cui si doveva pagar la cambiale sia prorogata per ragioni d'igiene, di sicurezza, ecc. (N. 245 *bis*); come se, per effetto di alcun provvedimento legislativo, sia prorogata la scadenza o il termine per levare il protesto, giusta quanto diremo appunto a proposito di quest'atto. — Da qualunque causa dipenda, la proroga forzata ha effetto verso tutti; epperò le conseguenze giuridiche, le quali, altrimenti, sarebbero derivate dalla scadenza primitiva, s'intendono sospese fino a che non giunga la nuova scadenza; a cominciare dalla quale esse ripigliano tutta la loro efficacia.

282 *bis*. Volontario, invece, dicesi il pagamento dopo la scadenza, se dipende da un nuovo patto conchiuso fra il possessore della cambiale (sia questi il primo, il secondo, ecc., o l'ultimo giratario) ed alcun debitore di essa; e tanto che tal patto sia conchiuso prima della scadenza (proroga propriamente detta), quanto dopo (proroga impropriamente detta).

Gli effetti di una convenzione di proroga sono diversi, secondo che essa risulti o dalla stessa cambiale o da atto separato. — Se risulta dalla stessa cambiale, gli effetti sono quei medesimi di cui già si disse a proposito dell'accettazione (N. 178 *bis*). — Se risulta da atto separato,

---

[1] Thöl, op. cit., § 316. — Renaud, op. cit., § 67. — Wächter, op. cit., § 72. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 66.

bene il possessore potrà ancora, ciò non ostante, agire cambiariamente contro chi acconsentì a tale proroga, ove questi non paghi alla prima scadenza convenuta, perchè ciò che è fuori della cambiale non è mai capace di effetti cambiarii; ma il debitore che pattuì la proroga potrà sempre opporgli la eccezione appunto di proroga e far licenziare la di lui domanda di pagamento, oltrecchè farlo condannare al pieno risarcimento [1]. — In ogni caso, la proroga ha effetto esclusivamente fra quelli che l'hanno pattuita o vi hanno acconsentito poi con un espresso riferimento, giusta le cose dette altrove (N. 178 *bis*) [2].

Per quanto riguarda il giorno dal quale comincia a decorrere il nuovo termine, riteniamo che esso, in caso di dubbio, sia quello immediatamente successivo al giorno della prima scadenza; ricordato ciò che si disse già altrove [3] (N. 244 e segg.), intorno al modo per cui misurare i diversi termini.

ARTICOLO QUARTO.

DEL LUOGO IN CUI SI DEVE PAGARE.

—

SOMMARIO.

283. Richiamo alle cose dette precedentemente. – Se il trattario o l'accettante muti residenza o dimora prima che la cambiale venga a scadere, e dove, in tal caso, debba esser chiesto ed eseguito il pa-

[1] Renaud, op. cit., § 67, in fine.

[2] Treitschke, *Encyclopädie*, ecc., op. cit., vol. 2, pag. 272. — Renaud, op. cit., § 67. — Cod. svizz., art. 761.

[3] Cod. ted., art. 333.

gamento. – In quali ore ciò debbasi fare. – Bisognatarii. – Onoranti. — 284. Pagamento di cambiale domiciliata.

283. Che la cambiale debba essere presentata al pagamento e pagata anche nel luogo in essa indicato, ovvero nel luogo che si deve presumere indicato, quando una espressa dichiarazione intorno a ciò manchi, ognuno intende facilmente da sè ed è conforme alle cose dette altrove (N. 77 e segg.)[1]. — Se anche, dopo la emissione della cambiale, il trattario o l'accettante avesse mutato residenza, la richiesta di pagamento e il pagamento si dovrebbe poter fare ancora nel luogo dianzi indicato, sebbene la mutazione fosse nota al possessore; imperocchè questi ha diritto di essere pagato là e non altrove, e chi paga ha diritto di pagare nel luogo convenuto. Però, dicendo la legge, a proposito del protesto, che questo si può levare all'ultimo domicilio conosciuto del trattario o dell'accettante (N. 349), crediamo che difficilmente, per ragione di analogia, si potrebbe non applicare anche al pagamento quella disposizione.

Oltrecciò, il pagamento dev' essere chiesto ed eseguito, come sappiamo del pari (N. 164), o nella abitazione di chi è richiesto di pagare o dove egli tiene il proprio stabilimento, e nelle ore in cui si sogliono trattare gli affari e tenere aperti i negozii, gli uffizii, ecc., come diremo

[1] Cod. comm., art. 288, alin. 1.

Su questo proposito, la Corte di cassazione di Torino, nella sentenza del 18 febbraio 1882, giudicò: Se in una cambiale è designato come luogo di pagamento il domicilio di una determinata società anonima, ove poi questa cada in fallimento, il protesto viene rettamente intimato ad uno dei sindaci della società fallita. — Così dovrebbesi pur fare, aggiungiamo noi, nel caso che fallita sia una persona singola, e non una società; imperocchè soltanto i sindaci (oggi il curatore) rappresentano gli interessi del fallito e dei creditori.

anche a proposito del protesto; imperocchè, in caso contrario, il rifiuto di pagare non sarebbe capace di alcun effetto cambiario. Nè il possessore potrebbe sostenere di non aver potuto rintracciare o quella persona, o quella abitazione o quello stabilimento, se prima non avesse fatte le ricerche opportune, e se di queste ricerche egli non sapesse fornire una prova attendibile [1].

Del resto, ciò che qui diciamo del pagamento chiesto al trattario e all'accettante, vale anche, mutate le veci, per quello chiesto ad un bisognatario o ad un accettante per onore (N. 349 e segg.).

284. Se la cambiale fosse domiciliata, dovrebbe essere presentata al pagamento nel luogo in cui abita o tiene il proprio stabilimento mercantile la persona presso cui essa fu domiciliata; sia che il pagamento ivi si esegua dallo stesso trattario od accettante, sia che si esegua da altra persona incaricata di ciò, giusto quanto già si disse intorno a questo tema (N. 78, 186); a differenza quindi, della accettazione, la quale va sempre chiesta alla residenza del trattario (N. 164).

Quantunque ciò non sia detto espressamente dalla nostra legge, pure la cosa è del pari certissima. — Altre leggi, più complete, lo dicono, invece, espressamente (N. 349 e segg.) [2].

---

[1] Legge ted., art. 91. — Legge ungh., art. 102. — Cod. svizz., art. 818.

[2] Legge ted., art. 43, alin. 1. — Legge ungh., art. 43, alin. 1. — Cod. svizz., art. 764, alin. 1.

ARTICOLO QUINTO.

DELLA COSA CHE SI DEVE PAGARE.

—

SOMMARIO.

285. Rinvio. — 286. Il pagamento va eseguito in danaro; e nessun'altra cosa può esser data invece di danaro. — 287. Specie della moneta con cui si deve o si può eseguire il pagamento. – Del caso che la moneta con cui si deve pagare non abbia corso legale o commerciale nel luogo di pagamento. — 287 *bis*. Del caso che muti il valore della moneta fra il tempo della emissione e quello del pagamento. — 288. Moneta ideale. – Moneta fuori di corso. — 289: Se un pagamento parziale sia obbligatorio per il possessore. – Se questi abbia diritto di riscuotere solo una parte della somma dovutagli. — 290. Continua. – Quietanza. — 291. Effetti di un pagamento parziale.

285. Anche circa a questo tema bisogna ricordare quanto già dicemmo a proposito della emissione (N. 72, 73).

286. Qui aggiungiamo che, siccome il traente si obbliga a far pagare al possessore della cambiale una determinata somma di danaro, questi non può mai essere costretto a ricevere in pagamento null'altro che danaro. La qual cosa, come è conforme ai principii del diritto comune [1], è conforme pure ai principii speciali del diritto cambiario (N. 254). — Qualunque pagamento, impertanto, si facesse con verghe metalliche, con altre cambiali (anche una rinnovazione di cambiale non varrebbe mai pagamento della cambiale precedente), con iscrizioni in conto corrente, con assegni, ecc., non avrebbe mai virtù di estinguere la

[1] Cod. civ., art. 1245.

obbligazione cambiaria contro la volontà del possessore [1]; nè questi, pure accettando tale specie diversa di pagamento potrebbe pregiudicare o modificare come che sia le sorti degli altri condebitori cambiarii, supposto che il pagamento fosse eseguito da uno di questi per causa di regresso, anzichè dal trattario o dall'accettante o da chi paga per onore.

E quando diciamo « danaro », intendiamo così quello metallico, come quello di carta; dato che nel luogo di pagamento avessero corso forzato certi biglietti o dello Stato o di altri istituti all'uopo autorizzati [2].

287. Circa alla specie di moneta con cui si deve pagare, bisogna distinguere.

O nella cambiale è indicata la specie, e chi paga non può dare moneta diversa [3]. Quindi, se fosse detto: pagate o pagherò cento pezzi da lire venti; queste monete, e non altre, dovrebbero essere pagate al possessore. E se fosse detto: pagate o pagherò lire due mila in pezzi da lire venti; chi paga dovrebbe fornire, qui pure, tanti pezzi di quella moneta, quanti abbisognano a fare le due mila lire. — O nella cambiale non è indicata alcuna specie di moneta, e il pagamento si può fare con qualsivoglia moneta che abbia corso legale nel luogo in cui esso si esegue.

Ma, appunto, se la moneta indicata non avesse corso legale o commerciale in cotesto luogo, con quale moneta si potrebbe pagare?

---

[1] Treitschke, *Encyclopädie*, ecc., op. cit., vol. 2, pag. 867. — Thöl, op. cit., § 185. — Renaud, op. cit., § 64. — Wächter, op. cit., § 57, I, 1. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 65.

[2] Legge italiana del 7 aprile 1881 relativa all'abolizione del corso forzato.

[3] Cod. comm., art. 293. — Cod. del 1865, art. 228, alin. 1. — Cod. fr., art. 143. — Legge belga, art. 33, alin. 1.

Il Codice precedente [1], di conformità ad altri Codici [2], aveva stabilito che, in tale ipotesi ed ove il corso non fosse stato espresso nella cambiale, il pagamento si potesse fare con moneta del paese al corso del giorno della scadenza del luogo di pagamento, e, qualora non vi fosse corso di cambio, al corso della piazza più vicina.

Il nuovo Codice [3], invece, sulle traccie di altre leggi [4], e per temperare quanto c' era di violento nel Codice di prima, riproduce bensì la stessa disposizione, ma aggiunge che questa non ha effetto quando il contratto porti la clausola « effettivo » od altra equivalente; quando, cioè, la moneta sia dedotta in contratto, non già quale misuratrice dei valori e come stromento degli scambii, ma qual merce. — Intorno a cui, due altre cose sono da avvertire: cioè, prima, che la disposizione del nuovo Codice riguarda, non soltanto le cambiali, ma tutti i contratti in genere; seconda, che se il corso di cambio della moneta straniera non fu espresso, il pagamento con moneta del paese si fa secondo il corso del cambio a vista nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia un corso di cambio, secondo il corso della piazza più vicina.

287 *bis*. Per il caso che dal tempo della emissione a quello del pagamento il valore delle monete venga mutato, si veda quanto stabilisce sul proposito il Codice civile [5].

---

[1] Art. 228, alin. 2.
[2] Cod. oland., art. 156. — Cod. portogh., art. 377.
[3] Art. 293 e 39.
[4] Legge ted., art. 37. — Legge ungh., art. 37. — Legge belga, art. 33, alin. 2. — Cod. svizz., art. 756.
[5] Art. 1821, 1822.

288. Che se la specie della moneta da pagare fosse indicata in moneta ideale, per esempio, in ducati di Venezia, ecc.; il pagamento si dovrebbe eseguire, del pari, con moneta avente corso legale ragguagliata al corso di borsa o di mercato della moneta ideale.

Lo stesso dicasi del caso che la moneta indicata nella cambiale sia stata posta fuori di corso nel luogo del pagamento [1].

289. Secondo la più comune interpretazione, sotto l'impero del Codice precedente [2] e giusta l'esempio di altri codici [3], il possessore non si riteneva obbligato ad accettare verun pagamento parziale, fuori il caso che vi fosse stata accettazione parziale e fino a concorrenza della somma accettata (N. 179); di conformità, così, a quanto stabilisce il Codice civile, secondo cui il creditore non può mai essere obbligato a ricevere una parte soltanto del credito suo, quand'anche divisibile [4].

Altre leggi [5], invece, seguite anche dall'attual nostro Codice di commercio [6], pensando al vantaggio che dai pagamenti parziali può derivare al credito delle cambiali ed all'interesse delle persone chiamate a pagarle per regresso, e le quali, di tal modo, vedono diminuita di altrettanto la propria responsabilità; altre leggi, diciamo, vogliono che nessun pagamento parziale possa essere rifiutato dal possessore, venga esso offerto dal trattario o dall'accettante o da qualunque interveniente, e non ostante che la cam-

---

[1] Trib. Supr. di Vienna, 30 settembre 1869.
[2] Art. 242 e 211.
[3] Cod. fr., art. 156 e 124. — Cod. oland., art. 168.
[4] Art. 1246.
[5] Legge ted., art. 38. — Legge ungh., art. 38. — Legge belga, art. 46. Cod. svizz., art. 757.
[6] Art. 292.

biale sia stata accettata per la somma intiera. — Però, anche il nuovo Codice, come il precedente, vuole che il possessore levi il protesto per la residua somma non pagatagli, oppure che faccia accertare il rifiuto parziale per mezzo di dichiarazione scritta e sottoscritta dallo stesso pagatore sulla cambiale o su atto separato, come diremo a proposito del protesto (N. 337); sotto pena, altrimenti, di non potere più esercitare il regresso sino a concorrenza della somma non pagata.

Senza disconoscere le gravi ragioni di equità e di convenienza mercantile che consigliarono una tale disposizione, si può tuttavia avvertire che se il traente e i condebitori cambiarii possono soffrir danno indubbiamente dal rifiuto di un pagamento parziale, essi devono però imputare a sè stessi un tal danno, come quelli che o non provvidero di fondi il trattario per la scadenza o riposero la loro fiducia in una persona che non la meritava [1]. E, in tali casi, perchè dovrà il possessore sopportare le conseguenze della colpa o dell'errore altrui? Che se, più di frequente, l'interesse medesimo del possessore lo consiglierà ad accettare anche un pagamento parziale; ciò non basta ancora a fargliene un obbligo assoluto, sicchè egli non vi si possa sottrarre senza proprio danno. Tanto più che c'è qualche contraddizione fra l'avere abolita qualunque dilazione di grazia o di favore (N. 272), ed il permettere i pagamenti parziali. Non sono questi un favore accordato a chi paga, e a danno di chi riceve? Da altra parte, facendo obbligatorii i pagamenti parziali, non si possono distrarre le parti dalla competenza di un giudice superiore (di un tribunale, per esempio) per sottoporle a quella di un giu-

---

[1] Nouguier, op. cit., N. 551.

dice inferiore (di un pretore, per esempio); mentre il primo può offrire maggior garanzia di dottrina e di perizia nelle cose mercantili [1]? — Anche queste ci sembrano buone e gravi ragioni, e tali da far dubitare seriamente se il principio accolto dal nuovo Codice sia proprio buono.

Comunque sia di ciò, si badi che se il possessore non può rifiutare un pagamento parziale, a sua volta chi paga ha sempre diritto di rifiutarsi ad un tale pagamento quand'egli, per contrario, voglia pagar tutta la somma portata dalla cambiale; epperò se il possessore rifiutasse di ricever tutta codesta somma (caso rarissimo, ma pur possibile), egli avrebbe diritto di fare il deposito giudiziale della residua parte non potutagli pagare, come se si trattasse di possessore che non presenti la cambiale al pagamento (N. 275) [2].

290. Obbligatorio o facoltativo il pagamento parziale, si ricordi ciò che già abbiam detto intorno alla quietanza (N. 257).

291. In quanto agli effetti suoi, bisogna distinguere fra il caso in cui il trattario non abbia accettato od abbia

---

[1] Su questo tema del pagamento parziale, ma avuto riguardo al diritto di chi paga, non già a quello di chi è pagato, la Corte d'appello di Venezia, nella sentenza del 21 aprile 1881, giudicò: Quando il possessore della cambiale, il cui importo supera le L. 1500, chieda giudizialmente all'accettante un pagamento parziale inferiore alle L. 1500, e questi non opponga a tale domanda il suo diritto a pagare per intiero (ossia a *saldo totale*), quantunque la somma domandata sia il residuo del credito dell'attore verso il *traente*, nei rapporti dell'accettante, che non asserisce nè prova di aver pagato alcun che per essa cambiale, quella somma sarà sempre una *parte* e non un *residuo* dell'oggetto intiero dell'obbligazione, e quindi la competenza del tribunale per materia e valore non può essere messa in dubbio (art. 72 e 85 cod. proc. civ.).

[2] Corte d'appello di Venezia, 21 aprile 1881.

accettato soltanto per la parte pagata, e quello in cui egli abbia accettato puramente e semplicemente.

Nella prima ipotesi, siccome non havvi obbligazione od havvi soltanto una obbligazione limitata, così chi paga anche parzialmente va immune poi da qualunque azione giudiziaria per questo riguardo; che, anzi, egli acquista il diritto, benchè non cambiario (N. 154, 188), di agire contro il traente, se questi non gli fece provvista di fondi o gliela fece insufficiente. — Nella seconda ipotesi, l'accettante è sempre e per gli stessi mezzi obbligato per la parte non pagata, come già era prima per la somma intiera.

Riguardo, invece, ai condebitori, questi, mentre vengono liberati fino a concorrenza della somma pagata, rimangono obbligati ancora in solido per la somma non pagata, sempre che il possessore abbia levato il protesto, giusta quanto abbiam detto poco sopra (N. 289).

ARTICOLO SESTO.

DEL PAGAMENTO DI UNA CAMBIALE SMARRITA O SOTTRATTA.

—

SOMMARIO.

292. Osservazioni preliminari di metodo e di sostanza. — 293. Necessità di provvedere alla difesa degli interessi di chi abbia perduta una cambiale od a cui sia stata sottratta. – L'opposizione al pagamento presso il trattario o l'accettante non basta. — 294. Sistema del codice precedente. – Suoi difetti. — 295. Esempii a cui si inspirò il nuovo nostro codice. — 296. Procedura di ammortizzazione da esso pure seguita. – Scopi di codesta procedura. — 297. Chi ha diritto di valersi di questa procedura. – Contro chi si può farla valere. – Tempo in cui la si può promuovere. — 298. Come è organizzata dal nostro codice codesta procedura di ammortizzazione. — 299. Conseguenze derivanti dalla esatta osservazione delle formalità stabilite dal codice. — 300. Continua. – Se il trattario o

292. Vogliamo, innanzi tutto, avvertire parecchie cose. In primo luogo, che se noi diciamo della cambiale smarrita o sottratta a proposito del pagamento, non è già perchè i provvedimenti giudiziali di cui diremo in questo Articolo sieno applicabili soltanto a quell'istituto, mentre possono riferirsi anche ad altri, come, per esempio, all'accettazione, al protesto per mancanza di accettazione, ecc. (N. 302 e segg.); ma perchè la maggiore importanza loro si verifica nel caso di pagamento, a questo convergendo lo scopo e la efficacia, come sappiamo (N. 254), di tutti gli altri istituti cambiarii. Così essendo le cose, è naturale che ne vogliamo dir qui, piuttosto che altrove.

In secondo luogo, che la procedura di cui diciamo è affatto indipendente da quella relativa alla moltiplicazione delle cambiali (N. 91 e segg.); imperocchè, smarrita o sottratta una cambiale, il proprietario di essa può così provvedere alla sua riproduzione per i mezzi allora detti (ove di essa non abbia alcun duplicato, o i duplicati rimasti non gli bastino), come anche può difendere i proprii diritti contro chiunque la possegga per i mezzi di cui intendiamo dir qui. — Invece, se la cambiale fosse distrutta, non si potrebbero sperimentare che i mezzi di riproduzione pur dianzi ricordati (N. 91 e segg.); perchè, mentre lo

smarrimento e la sottrazione suppongono sempre l'attuale esistenza, o, per lo meno, la creduta esistenza del titolo che si dice smarrito o sottratto; quando, invece, un titolo è distrutto, nè noi possiamo più valercene a vantaggio nostro, nè egli è più neanche possibile che alcuno se ne valga a danno nostro o di chicchessia.

In terzo luogo che, sebbene il Codice nostro dica soltanto dello smarrimento, pure noi riteniamo applicabili le sue discipline anche alla sottrazione (furto, appropriazione indebita, ecc.), per evidente ragione di analogia, e perchè, altrimenti, la sottrazione, che è un fatto più grave dello smarrimento, rimarrebbe senza sufficiente difesa; il che non può essere.

293. Già altra volta (N. 263) abbiam detto della perdita della cambiale, come di un avvenimento che autorizza il legittimo suo proprietario ad opporsi al pagamento che ne volesse fare il trattario o l'accettante. — Ma è naturale che di questo atto soltanto non voglia tenersi pago il proprietario, e che la legge gli acconsenta l'esercizio di altri atti, i quali valgano a procurargli il pagamento del titolo smarrito; tanto più che anche la cambiale, anzi questa in principal modo, è uno di quei titoli di credito, i diritti dei quali non si possono far valere se non mediante il materiale loro possesso, o per mezzo di quegli altri documenti che ne tengono le veci. L'opposizione, infatti, da sola, è un provvedimento efficace soltanto a prevenire i mali che possono derivare dalla perdita, cioè che la cambiale sia pagata all'illegittimo suo presentatore; non già a mettere in grado il proprietario di sopperire altrimenti al titolo smarrito o sottratto e di procurargliene il pagamento. Di per sè, la opposizione è un atto sterile di utili effetti.

Ora, egli è, appunto, per conseguire codesti utili effetti,

che due vie apre la legge al legittimo proprietario della cambiale smarrita o sottratta. — La prima, è quella di procurarsi un' altra cambiale per mezzo di quel processo di riproduzione del quale, come si è avvertito anche poco sopra (N. 292), dicemmo a proposito della moltiplicazione (N. 91 e segg.); e di questa via si varrà a preferenza il proprietario, quando, remota ancora la scadenza, egli voglia procacciarsi il modo di negoziare intanto la cambiale. — La seconda via, è quella di provare la legittima proprietà della cambiale smarrita o sottratta e la verità dello smarrimento o della sottrazione coi mezzi processuali di cui diremo più sotto, vi sieno o non vi sieno più esemplari, sieno questi o non sieno stati tutti perduti; e di questa seconda via si varrà a preferenza il proprietario, quando, assai prossima la scadenza o questa già venuta, gli riesca troppo difficile o impossibile addirittura procurarsi un'altra cambiale.

Avendo detto altrove della prima via (la quale, come sappiamo, è aperta tanto in caso di smarrimento, quanto in qualunque altro caso per cui occorra alcun duplicato della cambiale originale), qui non ci rimane a dire che della seconda.

294. Per il Codice precedente si distingueva fra il caso in cui della cambiale smarrita o sottratta vi fossero altri esemplari, e quello in cui non ve ne fosse alcuno.

Se c'erano, e la cambiale smarrita o sottratta non era stata accettata, il proprietario ne poteva chiedere il pagamento sopra 2.ª, 3.ª, ecc. Quando, invece, la cambiale smarrita o sottratta era anche stata accettata, il pagamento non poteva esser chiesto sopra 2.ª, 3.ª, ecc., se non per decreto dell'autorità giudiziaria e mediante fideiussione. — Se, per contrario, della cambiale smarrita o sottratta, accettata o non accettata che fosse, non v'era più nessun

esemplare, non se ne poteva chiedere il pagamento se non per decreto dell'autorità giudiziaria ancora e mediante cauzione, giustificata che il proprietario ne avesse la proprietà sua coi libri o con la corrispondenza. Qualora il trattario o l'accettante, non ostante la domanda così fatta, si fosse rifiutato ancora a pagare, il proprietario conservava i propri diritti mediante un atto di protesta, che doveva esser fatto nel giorno successivo alla scadenza della cambiale smarrita o sottratta, e notificato al traente ed ai giranti nelle forme stabilite per la notificazione del protesto [1].

Codesto sistema fu soggetto a molte critiche. — In primo luogo, non si trovava giusta e necessaria la fideiussione imposta al proprietario della cambiale smarrita o sottratta, perchè l'intervento dell'autorità giudiziaria bastava ad impedire che alcuno potesse illegittimamente presentarla al pagamento ed esporre così chi pagava al pericolo di dover pagare due volte. — In secondo luogo, non si sapeva bene se, smarrita o sottratta la cambiale in tanta prossimità della scadenza che al proprietario non fosse possibile fornire la prova dello smarrimento o della sottrazione prima di quel tempo, egli potesse fornirla poi. — In terzo luogo, si notava che, durante il tempo della prescrizione, rimanendo sospesa la definitiva determinazione dei varii rapporti derivanti dalla cambiale, grave era il danno che si recava di tal modo al proprietario ed all'interesse generale del commercio.

295. Egli fu per togliere di mezzo codesti inconvenienti, che il nuovo Codice di commercio mutò sistema e si appigliò a quello della ammortizzazione, dietro l'esempio

---

[1] Art. 236-239.

della legge tedesca [1], della legge ungherese [2] e del codice svizzero [3]; sistema del quale già v'era traccia nella legge del 10 luglio 1861 sulla istituzione del Gran Libro del Debito pubblico per il Regno d'Italia.

Ora, egli è appunto di questo nuovo sistema che vogliamo dire.

296. Come tutti i procedimenti di ammortizzazione, anche questo relativo alla cambiale ha un duplice scopo; cioè: 1.° di procurare al proprietario della cambiale smarrita o sottratta il modo di farsi altrimenti pagare; 2.° di garantire a chi paga la validità del pagamento da lui eseguito [4].

Però, chiunque ha diritto di valersi di codesto procedimento, e verso chiunque ed in qualunque tempo? Ecco la indagine preliminare che vogliam fare.

297. Diritto di valersene ha qualunque proprietario il quale, smarrita o sottratta la cambiale, non ne conosca l'attuale possessore, e riesca a fornire le prove di cui diremo fra breve (N. 298). Se l'attuale possessore fosse conosciuto, il proprietario potrebbe esperimentare contro di lui più utilmente l'azione di rivendicazione, quando tal possessore non fosse in buona fede; giacchè, se fosse in buona fede, e la cambiale fosse pervenuta a lui per via di regolare trapasso (girata piena o girata in bianco), egli non potrebbe essere disturbato nel suo legittimo possesso (N. 303). Però, se anche l'attual possessore fosse conosciuto, crediamo che non si potrebbe negare al proprietario il diritto di sperimentare l'azione di ammortizza-

---

1 Art 73.

2 Art. 77-80.

3 Art. 791-800.

4 Marghieri, op. cit., pag. 170.

zione, dovendo egli esser libero di scegliere la via che meglio, a suo giudizio, lo può condurre a garantirsi del proprio diritto. — Nessun dubbio, del resto, giusta quanto abbiamo osservato anche poco sopra (N. 292), che questa azione possa essere promossa pur da chi possieda uno o più duplicati; perchè egli pure, e ciò non ostante, ha interesse di impedire che la cambiale smarrita o sottratta sia pagata; perchè può darsi che l'esemplare o gli esemplari rimastigli non valgano a procurargli il pagamento, allorchè quello smarrito o sottratto porti l'accettazione del trattario o la indicazione che il pagamento debba essere eseguito dietro presentazione di quell'esemplare, e non di altri (N. 259); perchè, per qualunque ragione, può darsi che gli piaccia meglio di seguire la procedura di ammortizzazione, anzichè valersi dei duplicati ancora posseduti, sebbene quest'ultima ipotesi sarà sempre assai difficile a verificarsi [1].

In quanto alle persone alle quali chiedere il pagamento della cambiale smarrita o sottratta per i mezzi forniti dalla procedura di ammortizzazione, diciamo che esso, indubbiamente, si può chiedere al trattario ed all'accettante; perchè se quest'ultimo, come sappiamo (N. 256), ha il dovere di pagare, l'altro ne ha il diritto. — Così dicasi dell'emittente di un pagherò cambiario. — Invece, ne pare altrettanto certo che tal diritto non si possa sperimentare contro l'accettante di una cambiale domiciliata (o il traente di un pagherò domiciliato), se prima, e nel termine legale, non siasi levato il protesto per mancanza di pagamento contro il domiciliatario; perchè questa è la prima persona a cui va chiesto il pagamento della cambiale, e solo allora

---

[1] Thöl, op. cit., § 311, 312. — Renaud, op. cit., § 100. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 83 e 84. — Marghieri, op. cit., pag. 172 e 173.

che essa non paghi si può rivolgersi contro l'accettante (N. 256)[1]. — E verso alcun girante od il traente od un accettante per onore si potrà sperimentare quel diritto? Neppure[2]; perchè contro ciascuna di queste persone non si può agire, se prima non siasi agito infruttuosamente contro il trattario o l'accettante; epperò, la procedura di ammortizzazione non avendo altro scopo che quello di procurare al proprietario il mezzo legale di essere pagato pur senza cambiale, è necessario che anche per mezzo di questa egli non sia riuscito ad ottener ciò. Allora, accertato con protesto il rifiuto di pagamento, si potrà richiedere di questo l'accettante per onore o si potrà agire di regresso contro i giranti ed il traente. Da cui si vede che l'azione contro queste persone suppone già compiuta la procedura d'ammortizzazione; sia che, di questo modo, la cambiale venga restituita; sia che tenga luogo della cambiale non restituita la sentenza del tribunale (N. 304). Resa così possibile l'azione di regresso anche da parte di codeste persone, sarà possibile agire pur contro di esse.

Circa al tempo, la procedura di ammortizzazione si può promuovere e prima e dopo la scadenza; non mai, tuttavia, quando già fosse trascorso il termine per levare il protesto, perchè non ha diritto alla protezione della legge chi si è messo da sè fuori della legge.

Da ultimo, si noti che, per esercitare utilmente la procedura di cui diciamo, è necessario che la cambiale smarrita o sottratta non sia ancora stata pagata in buona fede dal trattario o dall'accettante; perchè, se, invece, fosse

---

[1] Thöl, op. cit., § 311, 312. — Renaud, op. cit., § 110. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 83.

[2] Brauer, op. cit., pag. 112. — Thöl, op. cit., § 313. — Renaud, op. cit., § 100. — Wächter, op. cit., § 78, VI.

già stata pagata, tale procedura mancherebbe di scopo, e non si potrebbe mai costringere l'una o l'altra di quelle persone a pagar due volte, a meno che essa non fosse imputabile di colpa per avere pagato fuori di tempo od a persona a cui non doveva pagare, giusta le cose dette altrove (N. 260 e segg.).

298. Ecco, ora, come è organizzata dalla nostra legge codesta procedura d'ammortizzazione, e sotto la osservanza di quali precise condizioni il proprietario di una cambiale smarrita o sottratta può valersi delle provvidenze e delle guarentigie stabilite dalla legge [1].

Il proprietario della cambiale smarrita o sottratta deve darne notizia al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è il luogo di pagamento (residenza del trattario o dell'accettante, o domicilio della cambiale), qualunque, del resto, sia la somma portata dal titolo, e provocare i provvedimenti opportuni. A quest'uopo, o nella medesima istanza presentata al presidente od anche dopo per invito di questo, il proprietario instante dovrà provare con tutti i mezzi permessi dalla legge commerciale [2]: 1.° la proprietà della cambiale che egli asserisce smarrita o sottratta; 2.° lo smarrimento o la sottrazione asserita.

Quando le prove così fornite bastino a persuadere il presidente della verità delle cose asserite, egli ordina per decreto la pubblicazione di un avviso contenente: la trascrizione esatta della cambiale smarrita o sottratta, quando esista ancora alcun esemplare od alcuna copia di essa; o, quando più nulla esista, una precisa descrizione (per quanto è possibile) della cambiale smarrita o sottratta. Nello

---

[1] Cod. comm., art. 329.
[2] Cod. comm., art. 44.

stesso avviso il presidente ordina, del pari, a chiunque la possegga di presentarla alla cancelleria del tribunale nel termine di giorni quaranta, se la cambiale è tratta od emessa nel regno, o nei termini maggiori di cui diremo a proposito dell'esercizio dell'azione di regresso, se tratta od emessa fuori del regno. Così il primo, come il secondo termine, decorre dalla scadenza della cambiale, ove questa (e ben s'intende) non sia ancora scaduta; oppure, se già scaduta, dalla pubblicazione dell'avviso or ora detto. — Oltrecciò, quest'avviso dev'essere affisso nella sala del tribunale, nei locali della borsa più vicina e nella sala comunale del luogo di pagamento (non già del luogo in cui risiede il tribunale, se i due luoghi sieno diversi), e deve essere pubblicato nel giornale degli annunzii giudiziarii del luogo ancora di pagamento, ed in quegli altri giornali (di quello o di altri luoghi) che il presidente, secondo le circostanze, abbia designati nel decreto, allo scopo di dare all'avviso la maggiore possibile pubblicità [1].

Il tutto a spese del richiedente, come è di giusta ragione.

299. Pubblicato l'avviso ed invitato così chiunque possegga la cambiale a consegnarla alla cancelleria del tribunale, il proprietario instante farà anche intimare al trattario od all'accettante (N. 297) il decreto emanato dal presidente, con diffida di non pagarla a chicchessia la presenti (sotto pena, altrimenti, di fare un invalido pagamento) e fino a che la procedura di ammortizzazione non sia giunta a termine. Allora: o la cambiale sarà restituita, e di questa si varrà il proprietario per chiederne il pagamento al trattario od all'accettante (ordinario o straordinario), ovvero per agire di regresso in caso di mancato pa-

---

[1] Cod. comm., art. 330.

gamento; o la cambiale non sarà restituita, e terrà luogo di essa la sentenza con cui il tribunale avrà dichiarata la inefficacia di essa rispetto all'attuale detentore, come vedremo più sotto (N. 302).

Quando, invece, non ostante la avvenuta pubblicazione dell'avviso, il trattario o l'accettante non sia diffidato personalmente di non pagare, qualunque sia la ragione di ciò (dipenda anche da forza maggiore); chi paga in buona fede a persona non conosciuta o non dovuta conoscere per incapace, e dietro la presentazione di un titolo regolare nella sua forma estrinseca (N. 267), paga validamente, a meno che ciò non avvenga prima della scadenza (N. 278).

300. Intimata la diffida al trattario o all' accettante noi crediamo che, per analogia, si debba permettere all'uno e all'altro, giunta che sia la scadenza, di depositare giudizialmente la somma portata dalla cambiale; perchè, tanto nel caso che il possessore non si presenti a riscuotere (N. 275), quanto nel caso (com' è l' attuale) che egli non possa ancora riscuotere, è pur sempre verissimo che il trattario o l'accettante si trova nella impossibilità di pagare; epperò in ambedue i casi gli deve essere dato il mezzo di liberarsi dal pagamento depositando la somma dovuta. Tanto più che, cosi facendo, mentre si giova a chi paga, non si nuoce menomamente al creditore; il quale, o per mezzo della cambiale che verrà restituita, o per mezzo della sentenza del tribunale che verrà poi emanata, potrà sempre ritirare la somma depositata e di tal modo pagarsi.

301. Vediamo ora quale sia la condizione giuridica del proprietario della cambiale smarrita o sottratta: 1.° durante il termine entro cui il possessore di essa è diffidato di presentarla alla cancelleria del tribunale; 2.° dopo quel termine.

302. I. - Durante il termine.

Se la cambiale è restituita, quello della restituzione ci parrebbe anche il giorno del pagamento; a meno che, per essere la cambiale pagabile altrove o per altre gravi ragioni, il presidente del tribunale non reputi necessario, o conveniente almeno, di accordare al proprietario un termine più lungo all'uopo. Determinato nell'uno o nell'altro modo il giorno del pagamento, il proprietario che ricuperò la cambiale dovrà comportarsi come un regolare possessore, e di conformità alle cose dette negli Articoli precedenti.

Se la cambiale non è restituita, il proprietario, di sêguito ai provvedimenti ordinati dal presidente, viene considerato qual legittimo creditore cambiario; e come può richiedere dell'accettazione il trattario o il bisognatario; così, questa rifiutata, può levare il protesto ed agire di regresso. Anzi, scaduta la cambiale, può perfino chiedere il pagamento al trattario o all'accettante che ammettano tale loro qualità o sieno conosciuti notoriamente per tali [1], e, levato qui pure il protesto, esercitare contro essi o contro i condebitori l'azione cambiaria in caso di mancato pagamento. — Per altro, siccome prima che sia trascorso il termine stabilito nell'avviso fatto pubblicare dal presidente, non si può essere certi del tutto se chi provocò la procedura di ammortizzazione abbia veramente diritto di essere pagato, o se questo preteso diritto suo non sarà validamente contestato da alcuno; così il proprietario non può pretendere al pagamento, se non dando idonea cauzione sino alla concorrenza almeno della somma portata dalla cambiale smarrita o sottratta, giusta le disposizioni

---

1 Thöl, op. cit., § 313. — Renaud, op. cit., § 100.

che emanerà all'uopo il presidente del tribunale. Quand'egli non volesse dare cauzione (da cui neanche il presidente può dispensarlo), non avrebbe diritto se non di chiedere il deposito giudiziale di quella somma [1].

303. Tuttavia, potrebbe darsi che la cambiale non fosse restituita, non già perchè quegli che realmente la detiene non voglia far conoscere al tribunale il proprio possesso, ma perchè, possedendola in buona fede, non voglia che altri lo turbi nel suo legittimo possesso.

A tale scopo mirano appunto le leggi [2], allorchè (derogando ai principii esposti fin qui, ma conformandosi a quanto è pure scritto nel nostro Codice civile [3] ed anche nel Codice di commercio relativamente ai titoli al portatore [4] stabiliscono che, ove il possessore della cambiale dimostri la perfetta regolarità del suo possesso mediante una serie non interrotta di girate che giungano fino a lui (N. 267) e nulla sappia della illegittima provenienza del titolo quando egli lo acquistò per girata, non possa essere obbligato a rilasciarla nemmeno al proprietario che iniziò la procedura di ammortizzazione. — Però, siccome questa è una presunzione soltanto; così, quando, non ostante la regolarità estrinseca del titolo, fosse provata la mala fede o la colpa grave del possessore nell'acquisto (come se, per le circostanze speciali di persona, di tempo o di luogo, avesse dovuto sospettare gravemente della legittima provenienza della cambiale), egli non potrebbe più

---

[1] Cod. comm., art. 331, alin. 1. — Legge ted., art. 73. — Legge ungh., art. 77. — Cod. svizz., art. 799.

[2] Cod. comm., art. 332. — Legge ted., art. 74. — Legge ungh., art. 80. — Cod. svizz., art. 790.

[3] Art. 707.

[4] Art. 57.

invocare quella presunzione a propria difesa, ma dovrebbe o restituire il titolo o permettere che pur contro di lui fosse pronunciata la inefficacia di esso [1].

Noi, del resto, riteniamo che, quand'anche l'attuale possessore non debba essere disturbato nel suo legittimo possesso, ove al proprietario riesca di rintracciare chi primo trovò o sottrasse la cambiale o la ricevette illegittimamente, sebbene altri l'abbia poi ricevuta regolarmente ed in buona fede, egli sempre possa far condannare quel possessore al pieno risarcimento.

304. II. - Dopo il termine.

Trascorso il termine indicato nell'avviso del presidente ed accertato il difetto di restituzione della cambiale smarrita o sottratta per mezzo di attestato dell'ufficio di cancelleria, il proprietario deve citare davanti allo stesso tribunale il debitore principale ed i condebitori, e chiedere che, per mezzo di sentenza, sia giudicato in contraddittorio loro la inefficacia della cambiale contro l'attuale illegittimo possessore [2]. — La sentenza ha effetto verso tutti i debitori citati, se anche poi non sieno comparsi. Verso quelli non citati non ne può avere alcuno.

Ma, appunto, quali sono cotesti effetti? — Intanto, accertato nel proprietario il diritto di possedere la cambiale (cioè, ammortizzata questa), la cauzione da lui data è sciolta, come quella che non ha più ragione di essere [3]. Se, in mancanza di cauzione, il trattario o l'accettante avesse depositata la somma dovuta, il proprietario, presentando la sentenza pronunciata dal tribunale, avrebbe anche di-

---

[1] Bianchi, *Sulla ammortizzazione delle cambiali smarrite*, nel giornale *Il Diritto commerciale*, vol. 2.°, fascic. 2.°.

[2] Cod. comm., art. 331, alin. 2.

[3] Cod. comm., art. 331, alin. 3.

ritto di farsela consegnare e di pagarsi così. — Poi, e supposto che il proprietario non abbia chiesto il pagamento della cambiale prima della scadenza del termine stabilito nell'avviso fatto pubblicare dal presidente, oppure che non lo abbia ottenuto per non avere data cauzione, oppure ancora che il trattario o l'accettante non abbia depositata giudizialmente la somma dovuta; il proprietario, sempre in virtù della sentenza ottenuta, ha diritto di chiederne il pagamento al trattario o all'accettante entro quel termine che il tribunale avrà stabilito nella stessa sentenza (N. 302), ed, ove non sia pagato, di levare il protesto e promuovere l'azione cambiaria, così come se il pagamento fosse stato da lui chiesto dietro presentazione della stessa cambiale.

305. Però, la sentenza della quale diciamo ed in base a cui il proprietario della cambiale smarrita o sottratta può agire così, è suscettibile essa pure, come tutte le sentenze in genere, di opposizione o di appello?

Sì; non ostante il grave incomodo di lasciare per più lungo tempo ancora sospesa la condizione giuridica del proprietario, massime trattandosi di pagamenti cambiarii. Ma, da altra parte, dove trovare una ragione per rispondere di no?

ARTICOLO SETTIMO.

DEGLI EFFETTI DEL PAGAMENTO.

—

SOMMARIO.

306. Massimo effetto è quello di estinguere l'obbligazione portata dalla cambiale. — 307. Estinta l'obbligazione cambiaria, può tuttavia ri-

maner viva alcuna obbligazione civile o commerciale fra traente da una parte, e trattario od accettante dall'altra, in conseguenza della fatta o non fatta provvista.

306. Dopo quanto abbiam detto fin qui, possiamo sbrigarci con poche parole.

Pagata regolarmente una cambiale, la delegazione del traente ha ottenuta piena esecuzione; epperò, estinguendosi la obbligazione da esso assunta verso il possessore della cambiale, ed estinguendosi pur quella assunta da ciascun girante verso tutti i giratarii successivi, ed accettata anche per avventura dal trattario, tanto il debitore principale, quanto tutti i condebitori vengono liberati. — Ecco l'effetto massimo del pagamento.

307. Però, se questo scioglie tutte le obbligazioni accumulatesi sulla cambiale lungo la sua vita giuridica, non è da credere che, sebbene all'infuori di essa, quantunque per causa di essa, fra traente, da una parte, e trattario od accettante, dall'altra, più non possa esistere per quel riguardo, alcun rapporto di debito e di credito.

Non ne esisterà più, se il trattario o l'accettante che pagò, avrà ricevuta dal traente, o da altri per lui, sufficiente provvista di fondi per pagare. — Ne esisterà ancora, se il trattario o l'accettante avrà pagato allo scoperto, o se la provvista fatta non sarà bastata a coprire tutto il valore della cambiale. Allora, o per tutto questo valore, od anche per una parte soltanto, secondo i casi, chi pagò avrà diritto di esser rimborsato dal traente; sebbene questa azione non sia mai di indole cambiaria, giusta le cose dette altrove a proposito della provvista e dell'accettazione (N. 150 e segg.; 188). — Che se il trattario o l'accettante avesse bensì pagato, ma un po' in ritardo, di maniera che il possessore avesse già levato il protesto; egli, in tal caso, non avrebbe mai diritto di farsi rimborsare

anche delle spese che per ciò avesse dovuto pagare al possessore (N. 274).

E questo ci pare che basti.

SEZIONE SECONDA.

PAGAMENTO STRAORDINARIO O PER INTERVENTO.

—

SOMMARIO.

308. Divisione della materia.

308. Qui pure (N. 203 *ter*), diremo separatamente: del carattere giuridico di questa specie di pagamento; da chi ed a favore di chi si può intervenire; delle condizioni di tempo e di forma; degli effetti del pagamento per intervento.

ARTICOLO PRIMO.

CARATTERE GIURIDICO DEL PAGAMENTO PER INTERVENTO.

—

SOMMARIO.

309. Il pagamento, al pari dell'accettazione, si può eseguire da un bisognatario o da un onorante. — 310. Come debba comportarsi il possessore quando, non pagata la cambiale dal trattario o dall'accettante, vi sia un bisognatario indicato per il pagamento. – Del caso che questo bisognatario od un onorante abbia accettato per intervento. — 311. Del pagamento offerto da un onorante. – Se questa offerta obblighi il possessore. – Del caso che questi la rifiuti.

309. Come l'accettazione (N. 204), anche il pagamento per intervento si può eseguire o da un bisognatario o da un onorante.

310. Nel primo caso, il possessore non può mai agire di regresso per mancato pagamento, se di questo non abbia innanzi richiesto anche il bisognatario od i bisognatarii indicati dal traente o da alcun girante, ove pure essi non abbiano voluto accettare la cambiale in tale qualità; perchè anche la delegazione di sussidio diretta loro dal traente o da alcun girante non è tanto di accettare, quanto piuttosto di pagare (N. 256). — La indicazione di un bisognatario, infatti, è tra le condizioni della obbligazione assunta dal traente e fatta propria da ciascun girante verso il possessore della cambiale; epperò questi non può dire ancora di non essere stato pagato, se prima non abbia eseguito il dovere che quella condizione gli impone; cioè, se prima non abbia richiesto del pagamento anche tal bisognatario. E ne lo deve richiedere, ove pure quest'ultimo gli possa opporre tali eccezioni personali da estinguere l'obbligazione risultante dalla cambiale. Egli si obbligò così, e così deve eseguire, per quanto lo riguarda, la propria obbligazione; epperò se intende valersi di tutti i diritti che il possesso della cambiale gli conferisce, deve anche prima dimostrare di avere soddisfatto, da parte sua, a tutti i doveri che da quella gli derivano.

Dunque, per stringere davvicino il tema, scaduta la cambiale, se il trattario o l'accettante ordinario, sempre richiesto come dev'essere del pagamento, non paga, il possessore per potere agire di regresso contro i condebitori (giranti, traente, avallanti), ecc., deve: in primo luogo, levare il protesto contro l'una o l'altra di quelle persone; in secondo luogo, rivolgersi al bisognatario, e richiederlo che voglia pagare egli in luogo del trattario o dell'accettante; in terzo luogo, se anche il bisognatario ricusa di pagare, far constare, di sêguito al protesto levato già in confronto del trattario o dell'accettante, pur di questo

secondo rifiuto. — Soltanto dopo avere eseguite tutte queste operazioni, il possessore può agire di regresso per mancato pagamento contro i condebitori.

Per contrario, ove egli non le esegua, chi fece la indicazione del bisognatario e tutti gli aventi causa da esso rimangono liberati dall'azione cambiaria di regresso. — Da cui anche risulta che l'ampiezza della liberazione è maggiore o minore, secondo il posto che l'obbligato cambiario, il quale fece la indicazione al bisogno, occupa nella scala delle obbligazioni portate dalla cambiale. Se, adunque, la indicazione sarà stata fatta dal traente, si avranno per liberati con esso tutti quelli che ebbero causa da lui; perchè la misura della loro obbligazione è determinata da quella medesima che il traente assunse rimpetto al prenditore al momento della emissione, e che dal traente passò ai giranti successivi. Invece, se la indicazione del bisognatario sarà stata fatta da un girante, si avranno per liberati soltanto chi fece la indicazione al bisogno e gli aventi causa da esso; non già gli obbligati anteriori, cioè i di lui autori, perchè, essendo rimasti completamente estranei alla indicazione al bisogno, quell'aggiunta non li riguarda punto.

Tutto questo è certissimo, sia che ne dicano [1], sia che ne tacciano le leggi [2].

E certo è, del pari, quand'anche, invece di un trattario o di un accettante ordinario, si trattasse di un bisognatario o di un onorante che avesse accettato per intervento. Qui pure, richiesto invano il trattario del pagamento,

---

[1] Cod. comm., art. 299, alin. 1. — Legge ted., art. 62. — Legge ungh., art. 61. — Cod. svizz., art. 780, alin. 1 e 2. — Legge ingl., art. 68, § 7.

[2] Cod. fr.; cod. it. del 1865; legge belga; ecc.

il possessore deve rivolgersi all'uno o all'altro accettante straordinario, secondo i casi; e solo allora che pur esso non paghi, fatta menzione di tutte codeste ricerche e di tutti codesti rifiuti nel protesto, egli può agire di regresso contro i condebitori. — Se non facesse così, il possessore perderebbe, qui pure, il diritto di agire o contro chi fece la indicazione al bisogno o contro la persona onorata e gli aventi causa da questa e da quello [1]; salvo il diritto suo contro gli obbligati anteriori.

311. Nel secondo caso, cioè quando il pagamento sia spontaneamente offerto da una persona estranea alla cambiale (un accettante per onore non sarebbe più tale) e non designata sul titolo da verun sottoscrittore, è d'uopo vedere se tale offerta sia obbligatoria per il possessore, e se questi, impertanto, rifiutandola, pregiudichi o no la propria condizione giuridica verso i condebitori; vale a dire, se possa esercitare egualmente contro loro l'azione cambiaria di regresso.

Chi dicesse di no, non sarebbe senza buone ragioni: perchè tutta la misura dei rispettivi diritti e delle rispettive obbligazioni (massime in una materia così grave e rigorosa come è quella delle cambiali, il valore giuridico delle quali si sostanzia tutto nella condizione loro estrinseca) deve risultare dal documento stesso in cui i contraenti vollero esprimere la loro convenzione; epperò il possessore della cambiale ha da poter rifiutare per debitore chiunque per tale non risulti da essa; perchè, altrimenti, obbligando il possessore ad accettare il pagamento da un terzo, si muterebbero violentemente le condizioni

---

[1] Cod. comm., art. 299, alin. 1. — Legge ted., art. 62. — Legge ungh., art. 61. — Cod. svizz., art. 780, alin. 1 e 2. — Legge ingl., art. 68, § 7.

del contratto. — Chi dicesse di sì non sarebbe, del pari, senza buone ragioni; perchè il possessore ha bensì diritto di essere pagato, ma egli non deve badare alla mano che paga, dovendogli bastare di essere veramente pagato; perchè, se egli ricusasse il pagamento del terzo che interviene per onore e potesse tuttavia agire di regresso contro i condebitori, questi, di tal modo, verrebbero a soffrirne grave danno, senza che per ciò fosse fatta migliore la condizione del possessore (N. 289); perchè non regge il confronto fra il caso dell'accettazione e quello del pagamento, mentre, se il possessore non potesse rifiutare l'accettazione di un onorante, potrebbe anche avere per garante del pagamento chi, per contrario, non offrisse nessuna garanzia (N. 205); e perchè, infine, giova a tutti che le obbligazioni cambiarie sieno sciolte il più presto possibile. — Queste ultime considerazioni prevalsero nell'animo di molti legislatori; i quali, o dichiarano espressamente l'obbligo del possessore di accettare il pagamento di chi interviene per onore[1], o lo lasciano necessariamente sottointendere[2].

Obbligatoria, adunque, per il possessore codesta seconda forma di intervento, che ne avverrebbe se, tuttavia, egli rifiutasse di essere così pagato? Egli, qui pure, ove sia dichiarato nel protesto l'offerto e rifiutato intervento (come già si è detto a proposito del pagamento per mezzo di bisognatario) (N. 310), perderebbe ogni azione di regresso contro la persona per cui l'interveniente avesse voluto pagare

---

[1] Legge ted., art. 62. — Legge ungh., art. 61, 62. — Prog. russo, art. 103. — Cod. svizz., art. 780, alin. 3.

[2] Cod. comm., art. 299, alin. 1. — Marghieri, op. cit., pag. 98. — Galvresi, op. cit., pag. 103 e segg.

e contro gli aventi causa da essa [1]. — Non intendiamo, quindi, perchè alcune leggi [2] dichiarino che il possessore perde l'azione di regresso soltanto verso gli aventi causa dall'onorato, e non anche verso questo; mentre, se c'è persona a cui il pagamento dell'onorante avrebbe potuto giovare, è precisamente quella che si voleva così onorare, e mentre l'intervento era offerto per onorar essa e non altre persone. E, allora, perchè si vorrà pregiudicare tanto gravemente codesta persona, tenendola ancora obbligata verso il possessore [3]?

ARTICOLO SECONDO.

DA CHI ED A FAVORE DI CHI SI PUÒ INTERVENIRE.

—

SOMMARIO.

312. Divisione della materia. — 313. I. - Da chi si può pagare per intervento. — 314. Del caso che parecchie sieno le persone che vogliono pagare per intervento. — 315. Dell'intervento offerto dal trattario. — 316. Effetti di un intervento eseguito da chi non liberi il maggior numero di debitori. — 317. II. - Delle persone a favore delle quali si può pagare per intervento.

312. Ricordato quanto già si avvertì, in genere, intorno alle persone che possono intervenire (N. 208), diciamo partitamente dei due casi da cui si intitola questo Articolo.

313. I. - A differenza dell'accettazione per intervento, la quale non può essere eseguita che da persona

---

[1] Prog. russo, art. 103. — Legge ingl., art. 68, § 7.

[2] Legge ted., art. 62. — Legge ungh., art. 61, 62. — Cod. svizz., art. 780, alin. 3.

[3] Cattaneo, op. cit., N. 573.

estranea alla cambiale (N. 209); il pagamento per intervento può essere eseguito così da persona estranea ad essa (quand'anche si trattasse di un bisognatario che non avesse accettato), come da persona già obbligata nella qualità di accettante straordinario, bisognatario od onorante che sia. E ciò perchè, non ostante la loro accettazione, quello eseguito da essi sarebbe pur sempre un pagamento per intervento, come quello che non può aver luogo se prima, come sappiamo, il possessore non si sia rivolto invano al trattario od all'accettante ordinario, e non abbia levato in di lui confronto il protesto (N. 310).

Del resto, che, qui pure (N. 209), chi vuole intervenire debba avere la capacità di pagare, cioè di obbligarsi, ognuno capisce da sè. — Ed ognuno capisce, del pari, che chiunque ha diritto di intervenire per pagare sotto protesto, senza che sia lecito ricercare le ragioni ed il fine per cui agisce così; imperocchè nella materia cambiaria alla verità segreta dei fatti deve prevalere, rimpetto ai terzi, ciò che apparisce esteriormente dal titolo [1].

314. Anche trattandosi di intervenzione per mancato pagamento, può darsi che ci sia concorrenza di più persone che vogliano pagare per diversi condebitori; giacchè, se tutte intendessero intervenire per un medesimo condebitore, il possessore sarebbe liberissimo di richiedere o di accettare (secondo che si trattasse di bisognatario o di onorante) l'intervento di qualunque fra essi; sebbene, qui pure (N. 210), gli indicati al bisogno per pagare dovrebbero essere preferiti agli onoranti.

Quando più sieno gli intervenienti per diversi condebitori, il possessore non è libero nella scelta; ma deve, del

---

[1] Corte di cassaz. di Firenze, 20 dicembre 1877.

pari che nel caso di accettazione e per le stesse ragioni (N. 210), chiedere od accettare il pagamento di colui che, intervenendo, libera il maggior numero di condebitori [1], come diremo anche meglio più sotto (N. 316).

315. Però, le cose dette fin qui muterebbero se fra chi offre di pagare ci fosse il trattario; il quale, pur avendo prima ricusato di accettare e lasciata protestare la cambiale per mancanza di pagamento, volesse poi pagare per intervento, qualunque sia la ragione che lo muova a ciò?

Bisogna distinguere, dice anche la nostra legge [2], se il trattario offre di pagare come tale, o se offre di pagare come onorante.

Nel primo caso, e quando sia disposto a pagare anche le spese di protesto, ecc. (N. 274), egli, ove pure non abbia accettata prima la cambiale, deve essere preferito a qualunque bisognatario od onorante; ond'è che, se anche vi fosse un bisognatario indicato dal traente od un onorante che volesse pagare per il traente, il pagamento offerto dal trattario dovrebbe essere ancora preferito ad ogni altro, pur liberando tutti un egual numero di debitori. — Certo, che questa facoltà data al trattario di pagare come tale, pur dopo aver rifiutato, ha qualcosa di anormale; e noi la intenderemmo solo allora che egli si trovasse in concorso con bisognatarii od onoranti, i quali liberassero un minor numero di debitori in confronto di lui. Ma se, per contrario, la forza liberativa del pagamento fosse eguale

---

[1] Cod. comm., art. 301, ult. alin. — Cod. del 1865, art. 245. — Legge ted., art. 64, alin. 1. — Legge ungh, art. 64, alin. 1. — Legge belga, art. 50, penult. alin. — Cod. svizz., art. 782, alin. 1. — Legge ingl., art. 68, § 2.

[2] Cod. comm., art. 302, alin. 1. — Legge belga, art. 50, ult. alin.

per ciascuna di queste persone, perchè il trattario dovrebbe essere preferito alle altre? Dire che il trattario va preferito sempre a tutti, come quegli a cui fu direttamente rivolta la delegazione di pagare, non è cosa che ci persuada; perchè il rifiuto suo di pagare alla scadenza e la levata conseguente del protesto estinguono di necessità la delegazione, la quale ha ragione di essere solo allora che si possa presumere l'accettazione del trattario. Ma se questi rifiuti, come può reggersi ancora quella presunzione?

Nel secondo caso, invece, cioè quando il trattario offra di pagare, non come tale, ma come un interveniente qualunque, è giusto che si segua l'ordine di preferenza di sopra indicato (N. 314); vale a dire, che il pagamento da lui offerto debba essere accettato, quando non ci sia alcun bisognatario od onorante che, pagando, liberi un maggior numero di condebitori [1].

Ma, come si farà a conoscere se il trattario intende intervenire come tale, o solo come onorante? — O nell'atto di protesto egli dichiara in che qualità intende pagare; e si deve stare alla sua dichiarazione. — O egli non dice nulla; e allora si dovrà badare al condebitore per cui interviene. Difatti: o egli paga per un condebitore che non è il traente, e non può intervenire se non quale onorante; o paga per il traente, e, secondo il sistema della legge nostra, si deve ritenere che intervenga come trattario, potendo per essa il trattario pagare, come tale, anche dopo levato il protesto.

316. Dianzi (N. 314) abbiamo accennato agli effetti di un pagamento eseguito da chi, fra diversi intervenienti,

---

[1] Cod. comm., art. 302, alin. 2.

non libera il maggior numero di condebitori. Or bene, quali sono cotesti effetti?

La legge nostra dice che sono quelli stessi già veduti a proposito dell'accettazione [1] (N. 210). — Però, questo non ci pare esatto; perchè, là, l'interveniente non ha mai diritto di agire contro chicchessia, diventando egli stesso debitore in virtù della propria accettazione (N. 219); qui, invece, l'interveniente, pagando, diventa creditore cambiario, come vedremo nell'Articolo 4.°, epperò può agire e contro l'onorato e contro gli autori di questo. Ond'è che, ben contro coloro i quali sarebbero stati liberati se il possessore avesse accettato il pagamento, egli perde ogni azione di regresso; ma siccome la persona per la quale egli avrebbe dovuto accettare l'intervento rimane ancora obbligata verso di lui, così essa non può anche avere alcuna azione di risarcimento contro il possessore imputabile di quella illecita preferenza, imperocchè questa non peggiorò la di lei condizione giuridica.

In quella vece, codesta parità di trattamento è giusta nei riguardi dei condebitori che, per tale illecita preferenza, non furono liberati, mentre avrebbero dovuto essere. — Però, siccome anche l'ordine di preferenza al pagamento, come tutto ciò che riguarda l'obbligazione cambiaria, deve risultare dalla cambiale; così, chi pagò, mentre avrebbe dovuto lasciare il posto ad altri, non si riterrà che abbia perduto il diritto di agire contro quelli che, altrimenti, sarebbero stati liberati, ove codesto ordine non risulti dalla stessa cambiale o dall'atto di protesto.

Per questo riguardo ci paiono più esatte quelle leggi che dicono: se un interveniente paga, sebbene egli avrebbe

---

[1] Cod. comm., art. 301, ult. alin.

potuto vedere, esaminando la cambiale o il protesto, che un'altra persona, la quale avrebbe liberato un maggior numero di condebitori, era pronta a pagare, egli perde ogni regresso contro coloro che di tal modo sarebbero stati liberati [1].

317. II. - In quanto alla persona a favore della quale si può intervenire, il nostro discorso sarà breve, dopo quanto già dicemmo a proposito dell'accettazione (N. 211 e segg.) ed abbiam detto dianzi.

Adunque, si può pagare per intervento a favore di qualunque debitore cambiario (non già del trattario che non è obbligato); perchè contro tutti, in difetto di pagamento, il possessore ha diritto di promuovere l'azione cambiaria. Quindi: a favore dell'accettante (ordinario o straordinario), a favore del traente, dei giranti, degli avallanti, ecc.; a meno che l'intervento non sia stato vietato in modo espresso, o sia stato revocato il mandato prima della esecuzione di esso, oppure la persona a favore della quale si vuole intervenire sia caduta fallita. — Ove l'onorante non dichiari per chi vuole intervenire, si deve intendere, qui pure, che abbia voluto pagare per l'accettante, se c'è, o per il traente; perchè, anche di tal modo, si fa luogo alla liberazione del maggior numero di debitori. Se si trattasse dell'intervento di un bisognatario, non ci potrebbe esser dubbio (N. 211).

Quindi è che, eseguito l'intervento a favore dell'accettante, tutti i condebitori, compreso il traente, sono liberati; eseguito a favore del traente, rimane ancora obbligato l'accettante, mentre tutti gli altri condebitori sono liberati;

---

[1] Legge ted., art. 64, alin. 2. — Legge ungh., art. 64, alin. 2. — Cod. svizz., art. 782, alin. 2.

eseguito a favore di un girante, sono liberati tutti i condebitori successivi, mentre i precedenti, compreso il traente e l'accettante, rimangono ancora obbligati; e così via [1].

ARTICOLO TERZO.

CONDIZIONI DI TEMPO E DI FORMA.

—

SOMMARIO.

318. Per poter intervenire deve essere già stato levato il protesto. – Dell'intervento eseguito prima che il protesto sia stato levato. — 319. Fino a quando si può intervenire. — 320. Continua. – Dell'intervento eseguito: o da un bisognatario o da un onorante che già abbia accettato; o da un bisognatario che non abbia accettato. 321. Continua. – Dell'intervento eseguito da un onorante che non abbia accettato. — 322. Forma che deve assumere l'intervento.

318. Si è già detto che nessuno può intervenire a pagare, se prima la cambiale non sia stata presentata al trattario o all'accettante ordinario per il pagamento, e se, questo rifiutato, non sia stato levato il protesto in confronto dell'uno o dell'altro (N. 310, 313). Allora soltanto sviluppa l'intervento la sua piena efficacia.

Tuttavia, se, prima ancora della levata effettiva del protesto, un interveniente offrisse di pagare e di far levare in nome proprio quest'atto, nè il possessore potrebbe rifiutare il pagamento, nè l'ufficiale che sta per levare il protesto rifiutarsi di levarlo in nome e per conto dell'interveniente; perchè, ricevendo il pagamento, il possessore

---

[1] Cod. comm., art. 301, alin. 1 e 2. — Cod. del 1865, art. 245, lin. e 3. — Legge ingl., art. 68, § 5.

è soddisfatto di tutto quanto gli è dovuto; e perchè, sostituito, per effetto dell'eseguito pagamento, l'interveniente nei diritti di possessore, l'ufficiale che leva il protesto non debbe aver difficoltà di procedere a quest'atto in nome e per conto dell'interveniente che paga (N. 343). D'altronde, la legge altro non vuole se non che dell'intervento risulti dall'atto di protesto [1]; e qui, appunto, esso risulterebbe così.

Del resto, in quanto al tempo entro cui va levato il protesto diremo a proposito dell'esercizio dell'azione cambiaria, per non ripeterci inutilmente (N. 345 e segg.).

319. Ma fino a che tempo l'intervento dev'essere richiesto o può essere offerto, sicchè la mancanza della richiesta o il rifiuto dell'offerta faccia decadere il possessore dai diritti che, invece, un intervento regolarmente eseguito gli conferisce?

Bisogna distinguere, qui pure (N. 309), fra bisognatario ed onorante.

320. Intanto, può darsi che la cambiale sia stata accettata per intervento da un bisognatario o da un onorante. E, allora, noi sappiamo che il pagamento dev'esser chiesto a tale accettante entro il termine stabilito per levare il protesto, affine di rendere così possibile a chi paga l'esercizio dell'azione cambiaria contro l'onorato e gli autori di questo; azione che, altrimenti, andrebbe perenta (N. 220) [2].

Invece, se si trattasse di un bisognatario che, pur non

---

[1] Cod. comm., art. 299, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 244. — Cod. fr., art. 158. — Legge ted., art. 62. — Legge ungh., art. 61. — Legge belga, art. 49. — Cod. svizz., art. 780. — Legge ingl., art. 68.

[2] Cod. comm., art. 271, alin. 2. — Legge ted., art. 62. — Legge ungh., art. 61. — Cod. svizz., art. 780.

avendo accettato, fosse disposto tuttavia a pagare, come andrebbero allora le cose? Alcune leggi[1] dicono chiaramente che, pure a tal caso, vanno applicate le discipline del caso precedente. — La nostra, per contrario, tace. Che se ne avrà, dunque, a conchiudere? I due casi essendo diversi, perchè nell'uno si tratta di una persona già obbligata sulla cambiale, e nel secondo di persona non ancora obbligata, non ci pare che si possa procedere per analogia; epperò il possessore dovrà chiedere il pagamento prima che sia trascorso il termine entro cui l'indicato al bisogno, che paga, deve, se vuole, esercitare l'azione cambiaria contro chi fece tale indicazione e gli autori di questo. Se egli richiedesse il pagamento dopo codesto termine, sarebbe perenta, non soltanto l'azione contro chi fece la indicazione al bisogno e gli aventi causa da esso, ma pure contro gli altri condebitori, perchè anche per agire contro di loro sarebbe già trascorso il termine utile.

Fatta, invece, in tempo l'una o l'altra richiesta, se l'accettante straordinario o il bisognatario non paghi e il rifiuto sia debitamente accertato, il possessore conserva integri i proprii diritti contro tutti i debitori.

321. Diciamo ora dell'onorante.

Qui non si può parlare di alcuna richiesta che il possessore debba fare a tale persona; perchè, anzi, è questa che deve presentarsi ad offrire il pagamento, sebbene vi possa essere invitata fuori della cambiale dall'uno o dall'altro condebitore. Comunque sia, codesta persona può presentarsi: o prima ancora che sieno trascorsi i termini rigorosi per agire di regresso contro la persona onorata

---

[1] Legge ted., art. 62. — Legge ungh., art. 61. — Cod. svizz., art. 780. — Prog. russo, art. 100.

e gli autori di questa, se, appunto, egli voglia assicurarsi verso di loro l'esercizio di tale azione; od anche dopo decorsi codesti termini, sempre che, tuttavia, sia disposta a pagare, oltre quelle di protesto, anche le maggiori spese che intanto si fossero andate accumulando sulla cambiale per atti di causa, gli interessi, ecc. (N. 327). Se, tanto nella prima, quanto nella seconda ipotesi, il possessore rifiutasse il pagamento, perderebbe, qui pure, ogni azione cambiaria contro l'onorato e gli aventi causa da lui, quando già non la avesse promossa, e potrebbe perderla anche contro gli altri condebitori per le ragioni dette poco sopra (N. 320 in fine).

322. In quanto alla forma, poichè l'intervento deve risultare dall'atto di protesto, o da un foglio aggiunto se il protesto non lo possa capire [1], e l'interveniente vi si deve anche sottoscrivere; nessun altro atto o nessun'altra dichiarazione (N. 337) potrebbe mai tener luogo di quello. — Ma, non basta. Ed è necessario che l'interveniente abbia nelle proprie mani la prova incontrovertibile dell'eseguito intervento, cioè la cambiale ed il protesto appunto [2]; affinchè egli possa poi esercitare i diritti di possessore contro l'onorato, gli autori di questo, e l'accettante se c'è. Anche di tutte le spese occorse per il protesto, il possessore ha diritto, qui pure (N. 321), di essere rimborsato; in caso contrario, egli può rifiutare l'intervento senza punto pregiudicare i proprii diritti verso tutti i debitori.

Però, sarà anche necessario che la cambiale consegnata

---

[1] Cod. comm., art. 299, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 244, alin. 2. — Cod. fr., art. 158, alin. 2. — Legge ted., art. 62, alin. 1. — Legge ungh., art. 61. — Legge belga, art. 49, alin. 2. — Cod. svizz., art. 790, alin. 1.

[2] Legge ingl., art. 68, § 6.

dal possessore all'interveniente porti la dichiarazione di saldo; come, di solito, accade nei pagamenti eseguiti dal trattario o dall'accettante (N. 257)? Ci pare di no; perchè nessuna prova più sicura dell'eseguito pagamento che la attestazione dell'ufficiale pubblico contenuta nel protesto da esso medesimo levato; epperò questa basterà a far respingere qualunque eccezione che, muovendo dal difetto di quietanza, l'onorato e gli autori suoi tentassero di opporre all'interveniente che esercita i diritti di possessore.

ARTICOLO QUARTO.

EFFETTI DELL'INTERVENTO.

—

Sommario.

323. Del caso che l'interveniente paghi soltanto una parte della somma a cui ha diritto il possessore. — 324. Diverse persone a cui si possono riferire gli effetti dell'intervento. — 325. I. - Effetti dell'intervento riguardo al possessore pagato. — 326. Effetti dell'intervento riguardo a chi paga. — 327. Continua. — 328. II. - Se chi paga per intervento abbia diritto di girare o di cedere la cambiale. - Del caso che l'interveniente abbia pagato per errore.

323. Anche questi effetti dovrebbero poter essere diversi per intensità, secondo che l'interveniente pagasse o tutta la somma portata dalla cambiale con le spese relative, oppure una parte soltanto (N. 289); imperocchè, dicendo le leggi che il possessore non può mai, senza proprio danno, rifiutare un pagamento parziale, si deve intendere che ciò, oltrecchè al pagamento ordinario, si riferisca anche al pagamento straordinario, non derogando esse, per questo riguardo, a tale principio.

E, astrattamente, crediamo che, qui pure (N. 215), dovrebbe essere così. Ma, anche qui, c'è una difficoltà pratica insormontabile. Nei pagamenti, infatti, eseguiti dal trattario o dall'accettante, non c'è che il possessore che, non pagato di tutto quanto gli è dovuto, può esercitare azione cambiaria per la residua parte. Invece, nei pagamenti eseguiti da un interveniente ci sono due persone che hanno diritto di esercitare quell'azione: cioè, il possessore, che pur vorrà ottenere per via di regresso quanto non potè ottenere dall'interveniente; l'interveniente che, divenendo sostituito nei diritti di possessore per la somma pagata, sebbene parzialmente, vorrà pure farsene rimborsare dall'onorato o dagli autori di questo. — Ora, siccome nessuno può esercitare azione cambiaria il quale non abbia nelle proprie mani la cambiale e il protesto (N. 257), e siccome, ove questi documenti siano nelle mani del possessore, non possono per ciò solo essere nel medesimo tempo in quelle dell'interveniente, e viceversa; così, dobbiam ritenere che, vista l'impossibilità pratica di garantire a ciascuno l'esercizio dell'azione cambiaria, il pagamento parziale offerto da un interveniente possa essere rifiutato dal possessore, senza che per ciò egli pregiudichi comecchessia la propria condizione giuridica [1].

324. Ciò premesso, aggiungiamo che alcuni di codesti effetti si riferiscono, e sono i più importanti, alle persone fra cui l'intervento ha luogo; altri, a certe operazioni cambiarie che, di sêguito ad essa, si possono o non si possono ritenere permesse.

325. I. - Per ciò che si riferisce alle persone, gli effetti, naturalmente, sono diversi, secondo che si tratti

---

[1] *Contra:* Treitschke, *Encyclopädie*, op. cit., pag. 580.

del possessore pagato, o di chi pagò per intervento, o degli autori od aventi causa della persona onorata dall'intervento.

Rispetto al possessore pagato, poichè egli, di tal modo, ottiene quanto gli era dovuto, nulla ha più anche diritto di pretendere da chicchessia. A lui, impertanto, si possono applicare con piena sicurezza ed efficacia tutte le conseguenze che abbiam visto derivare da un pagamento ordinario (N. 306, 307).

326. Rispetto a chi paga, gli effetti dell'intervento, come abbiamo già avvertito (N. 316), sono del tutto opposti a quelli dell'accettazione.

Per questa, infatti, chi accetta per intervento assume la stessa condizione giuridica della persona a favore della quale interviene. — Invece, chi paga per intervento acquista la qualità di creditore cambiario; imperocchè lo si intende surrogato nei diritti e nei doveri di possessore, di conformità a quanto si è detto poco sopra (N. 317 in fine) [1]. Anzi, la virtù di codesta surrogazione è determinata dalla precisa condizione giuridica in cui si trova il possessore nel momento in cui l'intervenzione ha luogo; sia che ciò avvenga appena dopo levato il protesto (N. 320), sia che avvenga durante il procedimento giudiziale (N. 321), e, perfino, durante il giudizio esecutivo [2]; indifferente essendo per il debitore contro cui si esercita l'azione cambiaria di avere per creditore piuttosto il possessore, anzichè l'interveniente. In conseguenza di che, mentre tutti

---

[1] Cod. comm., art. 300. — Cod. del 1865, art. 245, alin 1. — Cod. fr., art. 159, alin. 1. — Legge ted., art. 63, alin. 2. — Legge ungh., art. 63. — Legge belga, art. 50, alin. 1. — Legge ingl., art. 68, § 5. — Cod. svizz., art. 781, alin. 2.

[2] Corte di cassaz. di Torino, 21 giugno 1881.

i condebitori susseguenti all'onorato vengono liberati; l'onorato e gli autori suoi, se ce n'è (l'accettante, per esempio, non ha autori) (N. 317 in fine), rimangono ancora soggetti all'azione cambiaria di chi pagò per intervento [1], senza che l'onorato possa oppor loro le convenzioni particolari conchiuse per avventura fra alcuno di essi ed i condebitori susseguenti [2], perchè a loro affatto estranee.

S'intende poi da sè che la sostituzione dell'interveniente nei diritti di possessore ha diversa durata, secondo che onorato sia un condebitore, o piuttosto il debitor principale.

327. Ma, si può domandare: se tali sono le conseguenze del pagamento per intervento, e se quegli a favore del quale esso ha luogo rimane ancora obbligato; qual profitto deriva da un tal modo di pagamento, se egli non fa che mutar creditore?

Rispondiamo. La surrogazione è, di per sè, un vantaggio; perchè chi interviene, per ciò solo che interviene, dimostra del buon volere per la persona onorata, epperò sarà anche un creditore benevolo, più benevolo che non sarebbe stato il possessore. Di più, può anche darsi che l'interveniente sia debitore dell'onorato; e, allora, per mezzo dell'intervento codesta obbligazione si estingue di per sè, debito e credito compensandosi fra loro. Ond'è che se, ciò non ostante, l'interveniente volesse agire contro l'onorato, questi gli potrebbe opporre appunto l'eccezione di compensazione. — In ogni caso, chi paga per intervento dà

---

[1] Corte di cassaz. di Torino, 21 giugno 1881. — Corte d'appello di Venezia, 10 agosto 1880.

[2] Corte di cassaz. di Firenze, 20 dicembre 1877. — Renaud, op. cit., § 77 in fine.

una attestazione di fiducia che giova sempre a sostenere il credito dell'onorato [1].

Che, poi, l'interveniente, il quale voglia agire contro l'onorato od alcun debitore precedente, debba tosto avvisarlo dell'avvenuto intervento, affinchè, ove esso pure non paghi, egli possa agire di regresso entro i termini rigorosi stabiliti dalla legge, è certissimo, sebbene la legge non ne dica a proposito dell'intervento, ma solo a proposito del regresso per mancato pagamento.

328. II. - Diciamo ora, brevemente, di alcuni principali effetti riguardanti certe operazioni cambiarie permesse o vietate dopo eseguito un pagamento per intervento.

La dottrina è d'accordo nell'ammettere, che chi paga per intervento non ha diritto di trasferire la proprietà della cambiale scaduta e protestata, o per girata o per cessione (N. 129); perchè, sebbene tal diritto abbia il possessore, al quale si intende surrogato chi pagò per intervento; la surrogazione però, come si è visto (N. 326), non è generale in tutti i diritti del possessore, ma, evidentemente, riguarda soltanto l'esercizio dell'azione cambiaria contro i condebitori ed il debitor principale, se c'è. Quindi è che, anche solo per cedere la proprietà di una cambiale scaduta, è necessario che al cedente sia pervenuta prima la cambiale per effetto di regolare girata o di cessione; mentre il possesso ottenuto dall'interveniente non deriva nè dall'una nè dall'altra causa.

Del pari, la dottrina è d'accordo nell'ammettere che l'interveniente, il quale abbia pagato per effetto di errore (sicchè, se errore non ci fosse stato, non avrebbe anche

---

[1] Bravard-Veyrières, op. cit., vol. 3, pag. 404, 405.

pagato), possa domandare al possessore la restituzione della somma indebitamente pagata; restituzione che si permette pure allora che l'interveniente abbia pagato per un onorato di cui si riconosca poi falsa la firma, perchè, qui pure, ci sarebbe errore sostanziale intorno al consenso [1].

CAPO SETTIMO.

ESERCIZIO DELL'AZIONE CAMBIARIA PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLA CAMBIALE ALLA SCADENZA.

—

SOMMARIO.

329. Codesta azione può essere di regresso o principale.

Di regresso, se colpisce i giranti, il traente (ove la cambiale sia stata accettata) e i loro avallanti. Principale, se colpisce l'accettante, o il traente ove sia mancata la accettazione del trattario, e i loro avallanti. — I primi, infatti, non sono obbligati a pagare, se non quando non abbia pagato il trattario o l'accettante (ordinario o stra-

---

[1] Nouguier, op. cit., N. 593. — Bravard-Veyrières, op. cit., vol. 3, pag. 406, 407. — Bédarride, op. cit., N. 462, 463. — *Contra:* Pardessus, op. cit., N. 451.

ordinario) (N. 310, 311). I secondi sono sempre obbligati a pagare in via principale; perchè: o il trattario accettò la delegazione di pagamento, e per ciò solo assume anche l'obbligo di rispondere per il mancato pagamento della cambiale alla scadenza; o non l'accettò, e principale obbligato a rispondere per il mancato pagamento rimane il traente, perchè, dovendovi pur essere un obbligato principale, questi non può essere che lui (N. 130, 188).

Noi, dopo aver detto dell'azione di regresso e dell'azione principale, diremo delle eccezioni opponibili al creditore che esercita l'azione cambiaria, e della esecuzione cambiaria.

SEZIONE PRIMA.

DELL'AZIONE DI REGRESSO.

—

SOMMARIO.

330. Divisione della materia.

330. Dividiamo la Sezione in tre Articoli. Nel primo diciamo delle condizioni preliminari all'esercizio dell'azione di regresso; nel secondo e nel terzo, dell'esercizio effettivo di questa azione per mezzo di procedimento giudiziale o per mezzo di rivalsa.

ARTICOLO PRIMO.

CONDIZIONI PRELIMINARI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REGRESSO.

—

SOMMARIO.

331. Divisione della materia.

331. Diciamo, innanzi tutto, del carattere giuridico del protesto; poi, delle persone che hanno diritto di farlo levare, e di quelle contro cui si può levare; quindi, delle persone incaricate di levarlo, del tempo e del luogo in cui si deve levare; da ultimo, della forma estrinseca di esso.

§ 1.

Carattere giuridico del protesto.

—

SOMMARIO.

332. Cos'è il protesto e perchè, di regola, dev'essere levato. — 333. Diverse specie di protesti. — 334. Se il protesto per mancato pagamento debba esser levato anche quando sia stato levato il protesto per mancanza di accettazione, ovvero quando sia morto o fallito il trattario o l'accettante. — 335. Della clausola « senza spese » o « senza protesto ». - Varii sistemi legislativi. — 336. Quale di questi sistemi sia il migliore. — 337. Eccezione alla regola che il protesto è un atto necessario per potere agire di regresso. - Dichiarazione che lo può sostituire. - Tempo e forma di questa dichiarazione.

332. Scaduta e non pagata, tutta o in parte, la cambiale, il possessore, per potere agire di regresso contro i

condebitori, deve instituire in confronto loro la prova evidente e certa che la cambiale non fu pagata dal trattario o dall'accettante; imperocchè essi non sono obbligati a pagare, se non quando non abbia pagato quegli a cui fu diretta la delegazione di pagamento (N. 130, 188): sia che, per mezzo di tal prova, il possessore voglia veramente esercitare l'azione di regresso; sia che prima debba tentare di esser pagato da qualche bisognatario (abbia questo o non abbia accettato), o da qualche onorante.

Codesta prova, come pure quella della decorrenza del termine per agire di regresso, si instituisce, più di solito, per mezzo di un atto che dicesi di « protesto » [1]. — Intorno a cui già Casaregis scriveva: che i protesti « non pur devono servire per indennizzare il portatore della lettera, ma gli altri ancora, ai quali si devono mandare, perchè eglino coi medesimi protesti facciano costare di tali diligenze, affine di poter agire per la loro sicurezza e rilievo contro gli altri obbligati a loro favore; e per ciò, anche per questo riflesso, sono oggi necessarii, perchè senza tali protesti non sarebbero sentiti, nè potrebbero avere dagli altri il loro rilievo » [2].

Da cui risulta che il protesto è, di regola (N. 337), condizione imprescindibile per potere agire di regresso, non solo dal possessore contro i giranti, ma pur da questi

---

[1] Cod. comm., art. 296. — Cod. del 1865, art. 248, alin. 1. — Cod. fr., art. 162, alin. 1. — Legge belga, art. 53, alin. 1. — Legge ted., art. 41, alin. 1-2. — Legge ungh., art. 41, alin. 1-3. — Cod. svizz., art. 762, N. 1 e 2.

Secondo la legge inglese, invece, il protesto non è necessario che per i *foreign bills* (o cambiali estere); altrimenti, i giranti e il traente sono liberati. — All'opposto, per gli *inland bills* (o cambiali interne) il protesto non è punto necessario per mantenere integra l'azione di regresso (art. 51, § 1 e 2).

[2] *Il cambista istruito*, op. cit., cap. VI, § 21.

contro gli altri giranti ed il traente [1]. Ond'è, che se il girante, a cui si rivolge il possessore per il pagamento, pagasse anche senza che questi avesse levato in tempo e regolarmente il protesto, o, pur avendolo levato in tempo e regolarmente, senza che glielo consegnasse; certo egli pagherebbe validamente, ma non potrebbe, a sua volta, agire di regresso contro gli altri condebitori.

333. Come già si è visto nello sviluppo successivo del nostro discorso, vi hanno parecchie specie di protesto; cioè, quello per mancata accettazione, quello per mancanza di sicurezza nell'accettante, e quello per mancato pagamento.

Il protesto per mancata accettazione ha per iscopo, come sappiamo, di provare appunto che il trattario non volle accettare la delegazione del traente, o volle apporre tali condizioni alla propria accettazione per cui il possessore ebbe diritto di rifiutarla e di agire per ottenere cauzione contro i condebitori (N. 191 e segg.). — Esso, differisce dal protesto per mancato pagamento, come la domanda di garanzia per la futura esecuzione di una obbligazione differisce dalla domanda di sua esecuzione. Il primo, è facoltativo sempre, quando il possessore rinunci al diritto di avere cauzione; nè, rinunciandovi, egli pregiudica menomamente il suo diritto di essere pagato alla scadenza, e, se non pagato, di agire di regresso contro i condebitori. Il secondo è sempre obbligatorio, e nessun altro atto, di regola, lo può sostituire; sicchè la mancanza sua preclude affatto ogni via all'esercizio dell'azione di regresso. Di più; il protesto per mancata accettazione si può levare in qualunque tempo prima della scadenza,

---

[1] Corte di cassaz. di Torino, 28 gennaio 1884.

a piacere del possessore; quello per mancato pagamento, invece, dev'essere levato entro un breve termine di tutto rigore, come diremo più sotto.

Il protesto per mancanza di sicurezza nell'accettante ha per iscopo, come del pari sappiamo (N. 198 e segg.), di accertare che la garanzia fornita dal trattario con la propria accettazione più non esiste, per essersi gravemente modificata la di lui condizione economica; epperò esso differisce dal protesto per mancato pagamento, come il mancato pagamento differisce dalla mancata garanzia di pagamento.

334. Pur dianzi (N. 332 in fine) abbiam detto che, di regola, il protesto per mancato pagamento è un atto necessario per aprire la via al regresso, e che nessun atto da parte del possessore può sopperirvi [1]. — Qui aggiungiamo che esso è necessario, quand'anche già si fosse levato un protesto per mancanza di accettazione, o quando anche fosse morto o fallito il trattario o l'accettante [2]. E perchè ciò?

Il protesto per mancata accettazione non importa mai di necessità, come sappiamo, rifiuto di pagare alla scadenza. Il trattario che non accetta la cambiale al momento della sua presentazione per l'accettazione (a mo' di esempio, per non essere egli stato ancora provveduto dei fondi occorrenti all'uopo) (N. 163), può essere, ciò non ostante, pronto a pagare alla scadenza, se a quest'epoca si trovi appunto provvisto di fondi, o se, comecchessia, gli piaccia

---

[1] Cod. comm., art. 307, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 261, alin. 1. — Cod. fr., art. 175. — Corte di cassaz. di Firenze, 16 gennaio 1873. — Corte di cassaz. di Torino, 28 gennaio 1884.

[2] Cod. comm., art. 308. — Cod. del 1865, art. 249, alin. 1. — Cod. fr., art. 163. — Legge belga, art. 54. — Legge ingl., art. 51, § 3 e 4.

egualmente di pagare. Invece, se non pagherà alla scadenza, nessun dubbio è più possibile intorno alla sua volontà di non pagare od alla impossibilità di pagare; ed ecco, allora, la necessità che di tal suo rifiuto risulti da protesto; tanto più, come si è detto assai volte, che la delegazione rivolta dal traente al trattario non è tanto di accettare, quanto piuttosto di pagare. Dunque, se il fatto che veramente importa di accertare è il rifiuto del pagamento, bene è chiaro che il protesto per mancata accettazione non può mai dispensare da quello per mancato pagamento alla scadenza.

E non ne può dispensare neanche la morte del trattario o dell'accettante prima della scadenza; perchè, se non più essi, dovere e diritto di pagare hanno gli eredi, loro legittimi rappresentanti (N. 256 *bis*). Ora, siccome, non ostante codesta morte, la cambiale va presentata, scaduta che sia, al pagamento nel luogo designato, e gli eredi a cui venga presentata possono anche non pagarla; così, qui pure, è di tutta evidenza la necessità che di tal rifiuto risulti da protesto, affinchè di questo modo sia aperta la via al possessore per agire di regresso contro i condebitori, ed a questi per agire contro i condebitori che li precedono.

Le stesse ragioni valgono per il fallimento del trattario o dell'accettante prima della scadenza. Intorno a cui non abbiamo da far altro che richiamare quanto già si disse a proposito del regresso per mancata sicurezza nell'accettante (N. 218 e segg.); avvertendo che, per gli effetti di cui diciamo ora, al fallimento dell'accettante va equiparato quello del trattario, perchè se questi non accettò, a lui tuttavia va pur sempre richiesto, e prima che ad ogni altro, il pagamento alla scadenza. E di vero, il fallimento non toglie che alcuno possa voler pagare per onore.

oppure che del fallimento qualche condebitore non abbia ancora certa notizia[1]. — Se non che, non intendiamo perchè, trattandosi di mancata sicurezza nell'accettante, si riconosca nel possessore il diritto di agire per ottenere cauzione tanto nel caso di fallimento (anche non dichiarato), quanto nel caso di sospensione dei pagamenti od in cui contro l'accettante sia riuscito inutile alcun atto esecutivo; mentre, trattandosi di pagamento, si accenna soltanto al fallimento. Adunque: il protesto levato in seguito a sospensione di pagamenti o ad atto esecutivo riuscito inutile, dispenserà dal protesto per mancato pagamento? No, fuor d'ogni dubbio. Però, allora, perchè quella diversa dizione?

335. Ma dall'obbligo, di regola imprescindibile, di levare il protesto per esercitare l'azione cambiaria di regresso potrà almeno dispensare il patto contrattuale; come se, appunto, il traente od alcun girante (per ciò che riguarda personalmente lui e gli aventi causa da lui) avesse apposto sulla cambiale la clausola « senza spese » « senza protesto », od altra clausola equivalente che dispensi dal protesto?

Possiam dire che, intorno a ciò, vi hanno tre sistemi legislativi.

Per la legge belga[2], le convenzioni particolari devono ricevere piena esecuzione; epperò la clausola suddetta apposta dal traente dispensa il possessore dall'obbligo di levare il protesto e, perfino, di promuovere l'azione di regresso entro il termine di quindici giorni mediante noti-

---

[1] Corte di cassaz. di Napoli, 22 gennaio 1870.

[2] Art. 59, penult. ed ult. alinea. — Anche la legge inglese permette, in genere, il patto che dispensa dal protesto (art. 51, § 9).

ficazione del protesto. Il possessore, tuttavia, è obbligato, entro quindici giorni dalla scadenza a dare notizia del mancato pagamento a coloro contro cui vuole mantenersi integra l'azione di regresso; e questi hanno lo stesso dovere verso i condebitori precedenti entro quindici giorni dal ricevuto avviso. La clausola « senza spese » o « senza protesto » apposta da un girante produce gli stessi effetti riguardo a lui ed ai giranti susseguenti. — Tranne poche differenze e di poco momento, a queste conseguenze già venivano anche i più autorevoli scrittori francesi [1]; imperocchè egli è da sapere che in nessuna parte del Codice francese si trova qualsiasi menzione di codesta clausola, e che soltanto ne è detto parola in una legge del 1850, la quale, riservato all'autorità giudiziaria il decidere sulla legittimità o illegittimità di tale clausola, ne sancisce la nullità allorchè sia apposta sopra una cambiale non avente il bollo proporzionale voluto. La giurisprudenza, incerta prima, inclinò poi sempre a riconoscerne la validità dopo le sentenze dell'8 agosto 1834 e dell'1 dicembre 1841 della Corte di cassazione, e dopo quella del 30 gennaio 1856 della Corte di cassazione belga. — Certo, sarebbe stato bene che il Codice francese, imitato poi dai Codici spagnuolo, portoghese ed olandese, che, del pari, ne tacciono, avesse espressamente riconosciuta la legittimità di quella clausola; ma, da altra parte, il consenso quasi unanime della scienza e della giurisprudenza scemò d'assai i pericoli del silenzio.

---

[1] Nouguier, op. cit., N. 186 e segg. — Bravard-Veyrières, op. cit., vol. 3, pag. 78 e segg. — Bédarride, op. cit., N. 494 e segg. — Alauzet, op. cit., N. 949 e segg. — Dalloz, op. cit., N. 649 e segg. — Persil, op. cit., comm. all'art. 162. — Pardessus, op. cit., N. 425.

Per la legge tedesca [1] ed ungherese [2] e per il Codice svizzero [3], invece, l'ordine di non levare il protesto (« senza protesto » o « senza spese »), dispensa bensì dal protesto, ma non dall'obbligo di presentare la cambiale in tempo utile; epperò il contraente obbligato in via cambiaria, che intende valersi di tale clausola, deve anche provare che la cambiale fu presentata fuori di tempo. Comunque sia, chi appose la clausola è tenuto a pagare le spese di protesto, allorchè, non ostante essa, il protesto sia stato egualmente levato. — Adunque, fra la legge belga, da una parte, e la legge tedesca ed ungherese ed il codice svizzero dall'altra, passano queste differenze. Per la prima, come anche per la dottrina e la giurisprudenza francese, la clausola « senza protesto » ha pieno effetto e verso chi la appose e verso gli aventi causa da esso, ove questi non l'abbiano disdetta; per le seconde, invece, non dispensa mai il possessore dall'agire di regresso entro i termini rigorosi stabiliti dalla legge. Per la legge belga e per la dottrina e giurisprudenza francese, chi leva il protesto, non ostante quella clausola, deve sostenerne intieramente le spese; per le altre, chi leva il protesto, non ostante quella clausola, ha diritto egualmente di farsene rimborsare le spese da quegli contro cui egli esercita l'azione di regresso [4].

Per il Codice italiano, da ultimo (ed è questo il terzo sistema), la clausola « senza spese », « senza protesto » od altra che dispensi dall'obbligo di protestare apposta dal

---

[1] Art. 42. — Thöl, op. cit., § 226. — Wächter, op. cit., § 62. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 71.

[2] Art. 42.

[3] Art. 763.

[4] Demangeat su Bravard-Veyrières, op. cit., vol. 3, pag. 422, nota.

traente, dall'emittente o da un girante si ha come non scritta [1]. — Il Codice del 1865, invece, stabiliva che se era apposta dal traente il titolo perdeva, per ciò solo, la qualità di cambiale e si convertiva in un semplice assegno o mandato di pagamento che aveva gli effetti di una semplice obbligazione; e se era apposta da un girante, si doveva considerare come non scritta [2]. Da cui si vede che, per il nuovo Codice nostro, divenne norma generale, quella che per il Codice precedente si applicava soltanto ai giranti. — La disposizione del Codice del 1865 era stata desunta dal Codice albertino [3], che per il primo l'aveva accolta.

336. Di questi tre sistemi non ci pare veramente corretto che il primo.

Non il secondo, perchè contraddittorio. Non si capisce, infatti, perchè mai, riconosciuta legittima l'apposizione di tale clausola, si deva permettere poi ad un contraente, al creditore cioè, di venir meno alla fede data ed alle condizioni del contratto liberamente accettate. E la cosa è tanto più ingiusta, quando si pensi che il traente ed i giranti possono, meno che se lo aspettano, trovarsi debitori di una somma maggiore di quella per cui si erano obbligati, per cumulo, appunto, di spese di protesto, di ricambi, di interessi di mora, ecc. Tanto varrebbe, allora, dichiarar nulla e di nessun effetto codesta clausola; imperocchè essa, come sono oggi le cose, non è altro che uno stromento di minaccia e di danno. D'altronde, non c'è parità di trattamento fra creditore e debitore; essendo che al primo sarà

---

[1] Art. 309.
[2] Art. 261, alin. 2 e 3.
[3] Art. 189.

sempre facile di fornire la prova della presentazione tempestiva della cambiale al pagamento, mentre al debitore sarà sempre difficilissimo fornire quella di un fatto negativo, cioè della presentazione intempestiva [1].

Non ci piace il terzo sistema, perchè si nega efficacia a patti contrattuali liberamente posti ed accettati, e che ogni contraente, ricevendo o girando la cambiale, può liberamente, del pari, o accettare per buoni espressamente o espressamente disdire. Se tace, si deve presumere che non li accetti. E, allora, che male c'è a lasciare che ciascuno regoli a proprio modo le proprie obbligazioni; mentre queste sono tutte indipendenti fra loro? — Asserire che l'indole economica e giuridica delle cambiali, secondo il diritto moderno, vuole che non sia lasciato all'arbitrio dei contraenti la possibilità di distruggere con patti ripugnanti all'essenza dell'obbligazione le guarentigie e l'efficacia legale che sono la precipua base del credito cambiario [2]; è dimenticare due cose. Innanzi tutto, che l'effetto della clausola « senza spese », « senza protesto » riguarda soltanto coloro che l'appongono; non già quelli che poi non la facciano propria espressamente. In secondo luogo, che, se si permettono le clausole « non all'ordine » (N. 64), e « senza garanzia » (N. 111), le quali si hanno veramente per effetto di modificare assai l'efficacia cambiaria del titolo; non si capisce perchè si voglia proibire l'apposizione della clausola « senza spese », « senza protesto », mentre questa non ha già per effetto di modificare quell'efficacia (la quale, anzi, rimane intatta), ma soltanto di dispensare dall'osservanza di formalità sempre costose. — Ciò

---

[1] Brauer, op. cit., pag. 92. — Cattaneo, op. cit., N. 457, 458.

[2] *Relaz. della Commiss. della Camera elettiva*, op. cit., N. XXXVIII.

avvertito, dobbiam tuttavia riconoscere che il nuovo Codice, come già si è detto, migliorò il precedente, nel senso che oggi quella clausola, se anche apposta dal traente, non annulla più il titolo, ma si considera di nessun effetto, come se non fosse mai stata apposta; del pari che era già stabilito per il caso in cui autore della clausola fosse un girante. La nullità della obbligazione, infatti, oltrecchè eccessiva, determinava una disparità di trattamento fra giranti e traente, la quale nulla valeva a giustificare. Ciascun girante, infatti, non è anche traente rimpetto al proprio giratario? Il miglioramento, per altro, non toglie che il sistema seguito dal nostro legislatore sia ancora, per noi, essenzialmente erroneo [1].

337. Si è detto e ripetuto più volte che, di regola, il protesto è un atto necessario per potere poi esercitare l'azione cambiaria di regresso. Or bene, qui vogliamo accennare al caso che fa eccezione, appunto, alla regola.

Siccome il protesto ha per iscopo di accertare la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale e di determinare con tutta precisione il tempo da cui cominciano a decorrere i termini per l'esercizio del regresso; ognuno intende che nessuna dichiarazione o attestazione può essere più certa e attendibile di quella di chi, richiesto dell'accettazione o del pagamento, dichiari di non voler accettare o pagare. Si può far meglio che credere alle sue stesse parole? E, così facendo, non si risparmiano le spese di protesto? Sarebbe strano che, in una materia in cui tutto si sostanzia in semplici sottoscrizioni, si richiedesse un atto solenne per accertare il rifiuto di accettazione o

---

[1] *Contra:* Marghieri, op. cit., pag. 89 e segg. — Gallavresi, op. cit., pag. 120 e segg.

di pagamento. Da altra parte, facendo accertare la data della dichiarazione di rifiuto si ottengono gli stessi effetti come per mezzo del protesto.

Egli è per queste considerazioni che, sulle traccie della legge belga [1], il nuovo nostro Codice stabilisce che il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento può essere surrogato con gli stessi effetti, sempre che il possessore vi acconsenta, da una dichiarazione di rifiuto datata e sottoscritta, entro il termine stabilito per levare il protesto, dalla persona richiesta di accettare o di pagare (trattario, accettante, bisognatario), e fatta registrare entro due giorni dalla data. Codesta dichiarazione può essere o scritta sulla stessa cambiale o fatta per atto separato. In questo secondo caso, deve contenere la trascrizione esatta della cambiale, dell'accettazione, delle girate, e di ogni altra annotazione o dichiarazione che in quella si trovi; sicchè non possa nascere alcun dubbio intorno al titolo a cui la dichiarazione di rifiuto si riferisce [2]. Qualora la cambiale fosse smarrita o sottratta (N. 298 e segg.), basterebbe, come sappiamo, la descrizione, invece della trascrizione divenuta impossibile [3]. — Si badi, poi, che a rendere efficace siffatta dichiarazione non occorre alcuna parola sacramentale; ma basta che chi è richiesto di accettare o di pagare, dica chiaramente di non voler fare nè l'una nè l'altra cosa, e il perchè anche, se gli piace. — Per altro, una dichiarazione che non contenesse tutte le condizioni volute dalla legge non sarebbe mai capace di tener luogo del protesto, nè di produrne gli effetti.

---

[1] Legge del 10 luglio 1877, art. 5, 6 e 7.
[2] Art. 307, alin. 2 e 3.
[3] Gallavresi, op. cit., pag. 119.

Per conchiudere, adunque: diritto nel possessore di far protestare per mancanza di accettazione o di pagamento; diritto nel trattario, nell'accettante, nel bisognatario, ecc., di far constare, sempre che il possessore acconsenta, del proprio rifiuto per mezzo di dichiarazione da lui sottoscritta, se non anche datata; diritto nel possessore di agire di regresso contro tutti i condebitori, se la dichiarazione sia stata messa a registro entro due giorni dalla data; diritto nei tribunali di addebitare a quegli contro cui si agisce di regresso le spese di protesto, quand'anche la persona richiesta di accettare o di pagare sia disposta a farne dichiarazione sulla cambiale o per atto separato, perchè tanto l'acconsentire a quella dichiarazione, quanto l'acconsentire all'una piuttosto che all'altra forma di essa, è un diritto assoluto e indiscutibile del possessore; tali sono i principii su cui posa il nuovo istituto accolto anche dal Codice italiano, e che c'è da desiderare che penetri nelle abitudini mercantili del nostro paese.

§ 2.

Persone che hanno diritto di far levare e contro cui si può levare il protesto.

—

Sommario.

338. I. – Diritto di levare il protesto ha il possessore. – Però anche questo diritto è suscettibile di delegazione. — 339. Se sia valido il protesto levato da chi abbia soltanto la materiale detenzione della cambiale, senza essere mandatario del possessore. — 340. II. – Il protesto si può levare contro qualunque persona la quale sia stata delegata a pagare od abbia assunta la obbligazione di pagare. – Ordine che si deve seguire quando parecchie sieno le persone

contro cui va levato il protesto. — 340 *bis*. Effetti della non osservanza di questo ordine — 341. Se è giusto che sul traente debbano poi andare a riversarsi tutte le spese di codesti successivi protesti.

338. I. - Nulla di più facile. Siccome il protesto ha per iscopo di accertare la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale alla scadenza, diritto di farlo levare ha in grado eminente il possessore. Nessuno, fuori di lui, ha, di per sè, tale diritto; nessuno meglio di lui può vegliare alla cura dei proprii interessi.

Però, anche questo diritto è suscettibile di delegazione. La quale può risultare: o dalla stessa cambiale, ove possessore sia un giratario per procura (N. 137 e segg.); o da un mandato speciale conferito per levare il protesto; o da un mandato generale, giusta le cose dette altrove (N. 45). — Se possessore fosse un giratario in bianco (N. 130 e segg.); egli, allora, anzichè un mandatario del girante, si dovrebbe considerare come un vero e proprio giratario; il quale, per essere anche l'ultimo, sarebbe un vero e proprio possessore.

339. Ma il protesto che si levasse da chi fosse detentore soltanto della cambiale e non anche mandatario del possessore, sarebbe valido e capace quindi di assicurare al possessore l'esercizio dell'azione di regresso?

Da molti [1] si distingue fra il caso in cui il detentore agisca in nome del legittimo possessore, e quello in cui egli agisca in nome proprio, benchè per conto del possessore. — Nel primo caso vuolsi che il protesto sia valido; perchè il fatto, per sè, della detenzione della cambiale

---

[1] Persil, op. cit., comm. all'art. 173. — Dalloz, op. cit., N. 738. — Nouguier, op. cit., N. 748. — Alauzet, op. cit., N. 938. — Bédarride, op. cit., N. 547. — Pardessus, op. cit., N. 418.

conferisce il diritto di prendere tutti quei provvedimenti assicurativi che valgono a mantenere illese le ragioni di quegli in nome e per conto del quale si agisce. — Nel secondo caso, invece, vuolsi che il protesto sia nullo, ed incapace quindi di salvare dalla decadenza il possessore, perchè il diritto di levare il protesto è la necessaria conseguenza di quello di chiedere il pagamento alla scadenza; diritto, questo, che non può essere esercitato se non dal possessore o da chi ne è il legittimo mandatario. Il detentore, che non è nè l'una nè l'altra cosa, poichè non ha diritto di chiedere il pagamento, non può anche aver quello di levare il protesto.

Il ragionamento, a vero dire, non ci pare inappuntabile. Se è la mancanza di qualsivoglia legittima procura ciò che colpisce di nullità il protesto levato dal semplice detentore della cambiale, e se questo difetto di procura havvi così nel primo come nel secondo caso dianzi ricordato; non si capisce come mai la volontà sola del detentore, a cui piuttosto piaccia di agire in nome del possessore, anzichè in nome proprio, possa mutare la condizione giuridica delle cose, e permettere a lui l'esercizio di un diritto senza mandato; mentre questo mandato, appunto, si dice necessario alla legittimità dell'esercizio.

A noi pare, piuttosto, che anche in questi casi si debbano applicare le norme proprie della gestione di affari, secondo quanto già dicemmo altrove (N. 46).

340. II. - Il protesto, poi, si può levare contro qualunque persona, la quale sia stata delegata a pagare, od abbia assunta effettivamente la obbligazione di pagare.

Quindi, prima di tutto, contro il trattario o l'accettante o contro il domiciliatario, se questi sia una persona diversa dal trattario o dall'accettante (N. 78); poi, contro l'indicato o gli indicati al bisogno, abbiano o non abbiano

accettato, o contro l'onorante già obbligato egli pure per accettazione straordinaria; o, rispettivamente, contro ciascuno degli eredi loro. — Difatti, se la cambiale fu accettata, primo obbligato a pagarla è l'accettante; se non fu accettata, è d'uopo che, pur rimpetto al trattario, sia accertato il rifiuto di pagare, perchè il trattario potrebbe aver rifiutato di accettare e poi, invece, pagare, e perchè la delegazione fattagli dal traente è piuttosto di pagare, anzichè di accettare (N. 334). Soltanto allora che nessuna di queste persone paghi, è lecito rivolgersi agli indicati al bisogno, dal traente prima, e dai giranti poi, secondo l'ordine successivo delle girate; e, se anche nessuno di questi bisognatarii paghi, si può levare il protesto pure in confronto loro per mezzo di un unico atto (N. 351). La omissione anche di una sola di queste persone basta ad impedire gli effetti del protesto; epperò il traente, i giranti, e chi prestò avallo per essi, potrebbero respingere l'azione di regresso del possessore, dimostrando che, se il possessore avesse chiesto il pagamento a tutti quelli a cui aveva diritto e dovere di chiederlo, l'avrebbe anche potuto ottenere; e che siccome obbligati a pagare essi non sono, se non allora che il possessore non abbia potuto farsi pagare dal trattario o dall'accettante, per ciò contro queste persone accerti egli prima per mezzo di protesto, o di atto equivalente (N. 337), il rifiuto di pagare, poi volga pure le proprie azioni contro di essi. — L'opposizione sarebbe pienamente legittima.

Però non basta. Nessuna delle persone contro cui si ha diritto di levare il protesto potrebbe essere stata dimenticata; ma la domanda di pagamento, e il protesto quindi per causa di rifiuto, potrebbero essere stati fatti prima contro l'una che non contro l'altra persona, rompendo così l'ordine giuridico in cui gli obbligati a pagare si susse-

guono. Verbigrazia: il pagamento potrebbe essere stato chiesto e, in caso di rifiuto, il protesto quindi levato, prima ad un bisognatario, che non al trattario od all'accettante; o prima ad un indicato al bisogno da un girante, che non a quello indicato dal traente; oppure ancora, prima all'indicato al bisogno da un girante posteriore, che non all'indicato al bisogno da un girante anteriore; e così via. In tutti questi casi, il bisognatario richiesto del pagamento potrebbe rifiutarvisi, e far cadere le conseguenze del rifiuto sul possessore o sull'ufficiale incaricato di levare il protesto. — L'ordine nel pagare, infatti, è parte essenziale di ogni obbligazione, e massime delle obbligazioni cambiarie; e al creditore non è mai permesso di violarlo contro la volontà e a danno del debitore.

340 *bis*. Ma, appunto, quali sono codeste conseguenze? O si tratta di un bisognatario indicato dal traente, e la preterizione sua ha per effetto che nessuna azione di regresso si può esercitare contro qualsiasi condebitore; perchè la indicazione fatta dal traente giova anche a tutti i condebitori successivi, i quali tutti si obbligano verso il possessore a fargli pagare la cambiale alla scadenza dal trattario o dall'accettante, o dalla persona indicata al bisogno, ove il trattario o l'accettante non paghi. Ond'è che, violato il contratto in una delle sue condizioni essenziali, il creditore, vale a dire il possessore, perde per ciò solo i diritti inerenti alla sua qualità, cioè di rivolgersi per la cauzione od il pagamento (secondo che sia stato rifiutato questo o quella) contro i condebitori in via di regresso. — O si tratta di un bisognatario indicato da alcun girante, e la preterizione sua ha bensì per effetto che non si può esercitare il regresso contro tal girante e gli aventi causa da lui; ma non può mai impedire che il regresso sia egualmente esercitato contro gli autori suoi, perchè la indica-

zione da lui fatta, essendo cosa del tutto personale fra lui, il giratario suo e gli aventi causa da essi, non può estendere la propria efficacia, qualunque essa sia, a persone estranee a quella convenzione, la quale è per esse una *res inter alios acta.* — Tali sono anche le precise disposizioni di parecchie leggi [1]; sebbene anche per quelle che ne tacciono non possa essere altrimenti.

Tutto questo, per altro, non toglie che se, non ostante la preterizione ed il rifiuto dato dal condebitore contro cui si volle agire irregolarmente, non sia ancora trascorso il tempo per levare il protesto, il possessore non possa rivolgersi al debitore preterito e far protestare anche in di lui confronto, quando non gli riesca di essere pagato.

341. Ma, egli è veramente giusto che il possessore debba levare il protesto pur contro l'indicato o gli indicati al bisogno dai giranti? Obbligando, di tal modo, il traente a sopportare le spese di tutti codesti successivi protesti (imperocchè esse vanno poi a cumularsi e a riversarsi in fine sopra di lui), non lo si obbliga oltre la misura da lui assunta allorchè trasse la cambiale?

Sì, è giustissimo [2]. Due cose, infatti, bisogna ricordare. — Innanzi tutto, che se il possessore chiede il pagamento della cambiale agli indicati al bisogno dai giranti, egli è solo perchè non potè ottenerlo dal trattario o dall'accettante o dagli indicati al bisogno dal traente. Dunque, per lo meno, il traente è in colpa per aver conferita la delegazione di pagare a persona che non può o non vuole

---

[1] Cod. spagn., art. 491. — Cod. oland., art. 181.

[2] Pothier, op. cit., N. 137. — Bravard-Veyrières, op. cit., vol. 3, pag. 437, 438. — Corte di cassaz. di Francia, 24 marzo 1829 e 29 luglio 1850.

pagare. Subisca, quindi, le conseguenze della propria condotta. — In secondo luogo, che il traente, non vietando ai giranti di fare indicazioni di bisognatarii, tacitamente assume le conseguenze di tali indicazioni, cioè le maggiori spese di protesto che in conseguenza di ciò possono occorrere. In questi casi, chi non vieta, permette; imperocchè la libertà contrattuale non può essere limitata che dalla volontà delle parti. Se egli non voleva, doveva farne espressa dichiarazione sulla cambiale. — Adunque, non c'è dubbio che nemmeno per ciò il possessore può mai essere dispensato dal dovere di levare il protesto contro gli indicati al bisogno dai giranti.

La cosa, del resto, è fuori di contestazione per il nostro Codice, il quale vuole, come sappiamo (N. 316, 327), che fra più persone le quali offrono di pagare per intervento sia preferita quella che libera il maggior numero di debitori; sotto pena, altrimenti, di perdere il regresso contro quei condebitori che, se egli avesse agito come doveva, sarebbero stati liberati.

§ 3.

Persone incaricate di levare il protesto.

—

Sommario.

342. Il protesto dev' esser levato da un notaio o da un usciere. - La presenza di testimonii non è più necessaria. — 343. Se il notaio o l' usciere possa per qualsivoglia ragione rifiutarsi di levare il protesto a richiesta del possessore. — 344. Altri doveri a cui, levato il protesto, deve ottemperare il notaio o l'usciere.

342. Nessuna difficoltà anche per questo tema. Poichè dal protesto derivano gravissime conseguenze giuri-

diche ed esso debbe fare piena prova in giudizio, è ben naturale che la sua esecuzione sia affidata ad una persona che meriti pubblica fede, così nel caso che esso assuma la forma di atto giudiziale, quanto nel caso che assuma quella di atto notarile [1].

Codesto ufficiale pubblico dev' essere un notaio od un usciere [2]; ma non è punto necessario che sia assistito da alcun testimonio [3], come, invece, voleva il Codice precedente [4]. L' esempio, infatti, di altre leggi e l'esperienza dimostrarono l' inutilità di tale assistenza; imperocchè quello di fare testimonianza nei protesti era diventato un ignobile e screditato mestiere in quasi tutte le principali piazze di commercio, il quale, se non scemava, non poteva certo aggiungere autorità alle dichiarazioni del notaio o dell'usciere [5].

---

[1] Thöl, op. cit., § 225. — Renaud, op. cit., § 27.

[2] Cod. comm., art. 303, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 259, alin. 1. — Cod. fr., art. 173, alin. 1. — Legge ted., art. 87. — Legge ungh., art. 98. — Legge belga del 10 luglio 1877, art. 1. — Cod. svizz., art. 814.

[3] Cod. comm., art. 303, alin. 2. — Legge fr. del 23 marzo 1848. — Legge ted., art. 87. — Legge ungh., art. 98. — Legge belga del 10 luglio 1877, art. 1. — Cod. svizz., art. 814.

[4] Art. 259, alin. 1.

[5] Tuttavia, la legge consolare del 28 gennaio 1866 stabilisce ancora: « I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento delle lettere di cambio e dei biglietti all' ordine potranno essere fatti dal console stesso o col mezzo di altra persona, quando ciò sia conforme agli usi del paese, purchè non manchi in ogni caso la presenza di due testimonii » (art. 52). — Questa disposizione vige ancora? Riteniamo di no; perchè la legge con cui fu promulgato il nuovo Codice di commercio dice nell'art. 2: « Dal giorno dell'attuazione del nuovo codice cessano di aver vigore *tutte* le leggi e disposizioni sulle *materie* regolate dal medesimo ». Dunque, anche all'estero i protesti dovranno essere levati da notai o da uscieri, o da ufficiali che equivalgano a questi due, quando notai od uscieri non si chiamino ivi gli ufficiali, giudiziali o stragiudiziali, incaricati di redigere simile specie di atti.

343. S'intende, poi, da sè che il notaio o l'usciere richiesto dal possessore, o da chi agisce per lui, di levare il protesto non può mai rifiutarvisi; sotto pena, altrimenti, di sospensione dall'ufficio, di multa o di risarcimento, secondo i casi, di conformità a quanto prescrivono le leggi sull'ordinamento giudiziario [1] e del notariato [2].

Però, si potrebbe dubitare se il rigoroso dovere imposto al notaio od all'usciere di prestarsi a qualunque richiesta di chi voglia far levare un protesto continui ancora per esso, allorchè, a mo' di esempio, la cambiale fosse imperfetta o irregolare, ovvero il possessore volesse che, anzichè nel luogo di pagamento, il protesto fosse levato nell'attuale residenza o dimora del trattario o dell'accettante o di alcun bisognatario, o viceversa, supposto che, nel frattempo, l'una o l'altra di queste persone avesse appunto mutato residenza o dimora (N. 283, 349). — E rispondiamo che il notaio o l'usciere deve levare il protesto nel luogo indicatogli dal possessore; perchè non egli, ma questi, risponde della regolarità intrinseca e della efficacia quindi dell'atto; e perchè al notaio od all'usciere deve bastare che la forma estrinseca dell'atto sia in ogni sua parte conforme alla legge. Egli, infatti, nell'esercizio di queste funzioni non è ufficiale di ricognizione, ma di esecuzione soltanto; epperò non può rifiutare il ministerio suo, se non quando l'atto di cui viene richiesto sia proibito dalle leggi od offenda il buon costume. Ed egli è chiaro che la irregolarità di un protesto non offende chicchessia, all'infuori dell'interesse di quegli che lo fa levare.

---

[1] Art. 180 e segg.
[2] Art. 24 e segg.

344. Per altro, i notai e gli uscieri devono, non soltanto prestare l'opera loro a chi ne fa richiesta, ma adempiere ad altri doveri levato che abbiano il protesto.

Intanto, poichè il protesto si leva per potere poi agire di regresso, è naturale che il notaio o l'usciere debba, dietro domanda del possessore, consegnargli l'originale stesso del protesto levato, affinchè egli possa unirlo, in originale appunto od in copia, alla domanda giudiziale di pagamento e di esecuzione. — Poi, siccome del protesto si può aver bisogno anche dopo la sua levata (come se andasse perduto, distrutto, sottratto il protesto originale, o per altri motivi), e l'ufficiale a cui fu commesso l'incarico di levarlo dev'essere pronto sempre a rilasciarne copia agli interessati; così egli deve giorno per giorno e per ordine di data trascrivere nella loro intierezza tutti i protesti da lui levati in un registro particolare numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite pei repertorii; vale a dire, mumerato e firmato da lui medesimo e dal pretore del mandamento dove egli risiede[1]; sebbene l'inadempimento di queste formalità non abbia influenza sulla validità di un protesto levato secondo le prescrizioni della legge[2].

Ove il notaio o l'usciere non soddisfaccia a tutti questi doveri, egli va soggetto alle responsabilità civili e penali stabilite, come abbiamo già veduto (N. 343), dalle leggi sull'ordinamento giudiziario e del notariato.

---

[1] Cod. comm., art. 306; e regolam. del 27 dicembre 1882, art. 66. — Cod. comm. del 1865, art. 262. — Cod. fr., art. 176, alin. 1. — Legge ted., art. 90. — Legge ungh., art. 101. — Legge belga del 10 luglio 1877, art. 3. — Cod. svizz., art. 807.

[2] Renaud, op. cit., § 27.

§ 4.

Tempo in cui si deve levare il protesto.

—

SOMMARIO.

345. Necessità di un termine breve. – Particolari accordi fra i contraenti. — 345 *bis*. Misura di questo termine. – Protesto levato fuori di tempo. — 346. Se le stesse norme valgano anche quando la cambiale da protestare sia a vista. — 347. Del caso che il protesto non si possa levare in tempo per forza maggiore o per caso fortuito. — 348. In quali ore del giorno il protesto si può o si deve levare.

345. Per qualunque causa una cambiale non sia pagata alla scadenza, ognuno però intende la somma convenienza che un fatto da cui derivano, da una parte, tanti e così rigorosi doveri, e, dall'altra, tanti e così efficaci diritti, venga accertato entro un termine breve e preciso, affinchè le sorti dei condebitori non sieno lasciate sospese troppo a lungo con grave loro danno e di tutti.

La qual cosa, per altro, non toglie che sia libero ai contraenti di convenire fra loro un termine speciale o di scadenza (N. 178 *bis*) o per levare il protesto, e di attenersi quindi ad esso, anzichè a quello stabilito dalla legge; quantunque, come è ben giusto e naturale, codesto particolare accordo non possa mai recare alcun mutamento nella condizione giuridica di coloro che vi si tennero del tutto estranei, e che però non lo fecero proprio per mezzo di espressa dichiarazione.

345 *bis*. Ciò premesso, vediamo quale sia codesto termine rigoroso.

Per alcune leggi [1], il protesto dev'essere levato il giorno successivo a quello della scadenza; oppure, allorchè questo giorno sia festivo, il giorno seguente non festivo (N. 272, 273). — Per altre [2], dev'essere levato non più tardi del secondo giorno dopo quello stabilito per il pagamento, non compresi in questo termine, come sempre, i giorni festivi; di maniera che, mentre il giorno del pagamento è a tutto beneficio di quegli a cui esso è chiesto, gli altri due giorni non festivi sono a tutto beneficio del possessore; il quale, impertanto, potrebbe benissimo levare il protesto anche nel primo giorno non festivo susseguente a quello del pagamento. Adunque: se una cambiale scade il sabato, il protesto deve esser levato non più tardi del martedì, ove lunedì e martedì non sieno giorni di festa; se scade il sabato, e sia giorno di festa anche lunedì, il protesto deve esser levato non più tardi del mercoledì; se scade il sabato, e sia giorno di festa anche martedì, dev'esser levato non più tardi ancora del mercoledì; e così via. Supposto poi che la cambiale scada in domenica, poichè giorno di pagamento sarebbe il lunedì, giusta le cose dette precedentemente (N. 273); così il protesto dovrebbe esser levato non più tardi del mercoledì; e se l'uno o l'altro di questi due giorni (martedì e mercoledì) fosse pure festivo, si procederebbe come nei casi dianzi detti. Lo stesso avverrebbe se la cambiale scadesse in domenica e il lunedì fosse festa ancora; imperocchè giorno di pagamento sa-

---

[1] Cod. del 1865, art. 248. — Cod. fr., art. 162. — Cod. spagn., art. 512. — Cod. oland., art. 179.

[2] Cod. comm., art. 296, alin. 2. — Legge ted., art. 41, alin. 4. — Legge ungh., art. 41, alin. 4. — Legge belga, art. 53. — Cod. svizz. art. 762, ult. alin.

rebbe martedì, e giovedì quello entro cui si dovrebbe levare il protesto.

Consegue da ciò che un protesto fatto in giorno festivo è nullo e deve esser ripetuto, quando quegli contro cui è levato vi faccia opposizione. Ove opposizione non sia fatta, vale contro tutti i condebitori; perchè questa è cosa che riguarda soltanto il possessore e quegli contro cui il protesto si leva.

Ma per quali ragioni anche il nostro Codice lascia facoltà al possessore di far levare il protesto fino a tutto il secondo giorno non festivo dopo quello del pagamento? Per le medesime ragioni che già consigliarono lo stesso provvedimento al legislatore tedesco, allo scopo di favorire l'uso con cui si fanno i pagamenti nella piazza di Amburgo [1]. — Anche da noi, infatti, le Stanze di compensazione [2] non potrebbero adempiere completamente al loro ufficio, quando il termine per levare il protesto fosse stato mantenuto nella misura del Codice precedente; imperocchè, protraendosi le operazioni di quelle Stanze ad ora tarda, esse non avrebbero più tempo per fare agevolmente nella sera stessa il protesto delle cambiali scadute il giorno precedente e che fossero rimaste senza incontri e senza saldo nel giro delle compensazioni. Nè, da altra parte, si potrebbe anticipare la chiusura delle Stanze, senza renderne difficili le operazioni, e senza turbarne quindi il regolare e proficuo svolgimento. — Ecco la ragione della comune novità [3].

---

[1] Thöl, *Protocolle*, op. cit., pag. 78 e segg. — Cattaneo, op. cit., N. 446.

[2] Istituite dalla legge del 7 aprile 1881 sull'abolizione del corso forzato, art. 22. — Di questo tema e delle *Clearing-Houses*, da cui esse derivano, diremo a proposito dello « chèque » od assegno bancario (Titolo V, Capo I, Sezione II).

[3] Relaz. a S. M., op. cit., pag. XIV-XIX.

346. E se la cambiale fosse a vista, varrebbero ancora le stesse norme? Sì, indubbiamente. Vale a dire: giunta la scadenza e determinato quindi il giorno del pagamento, se il possessore non fosse pagato, egli dovrebbe levare il protesto nel termine di sopra detto.

La difficoltà, per altro, non è qui. La difficoltà sorge allorchè il possessore presenti la cambiale a vista per il pagamento: o entro il termine particolarmente convenuto, il quale, come sappiamo, può essere più breve, ma non mai più lungo, di quello stabilito dalla legge; o, pur nulla essendosi convenuto, prima che sia decorso il termine massimo stabilito dalla legge (N. 240, 271). In questi casi, potrà il possessore aspettare a levare il protesto fino a che non sieno decorsi due giorni, non compresi i festivi, da questo termine massimo, o dovrà far protestare entro due giorni, non compresi ancora i festivi, da quello convenuto o da quello in cui egli presentò la cambiale per il pagamento? — Asserire che il termine massimo stabilito dalla legge è a tutto vantaggio del possessore, e che questi, impertanto, pur trovandosi nell'uno o nell'altro caso dianzi ricordato, ha sempre diritto di valersene [1], ci pare un errore. Poichè la cambiale a vista è pagabile all'atto che la si presenta al pagamento (N. 250), e poichè il protesto va levato non oltre due giorni, non compresi i festivi, da quello del pagamento; è di tutta evidenza che pur la cambiale a vista non può sottrarsi alla regola comune che fissa il termine per la levata del protesto. Certo, il possessore ha diritto di valersi del maggior termine stabilito dalla legge; ma una volta che egli o gli autori suoi ab-

---

[1] Horson, op. cit., vol. 2, pag. 125. — Dalloz, op. cit., N. 707. — Nouguier, op. cit., N. 625. — Alauzet, op. cit., N. 935.

biano rinunciato a quel diritto, a nessuno di essi è più lecito di fare o pretendere alcuna cosa contro la propria rinuncia [1].

347. Quando, poi, il protesto non si potesse levare per forza maggiore o per caso fortuito, il possessore non decadrebbe per ciò dal diritto di esercitare l'azione di regresso ove, appena cessato l'ostacolo determinato dalla forza maggiore o dal caso fortuito, facesse levar sùbito il protesto. Certo, lo apprezzare la condotta del possessore e le prove da questo fornite, per vedere se egli abbia adoperata la diligenza a cui era tenuto, è ufficio esclusivo e liberissimo dei tribunali; ma una volta che questi riconoscano inappuntabile codesta sua condotta, la condizione sua giuridica rimane impregiudicata.

Lo stesso dicasi del caso che l'ostacolo di forza maggiore si determini all'estero, e che, all'estero pure dovendosi fare il pagamento, ivi si debba anche levare il protesto; come se fossero state emanate leggi, od altri provvedimenti dall'autorità competente, che avessero prorogato il termine per levare il protesto (N. 282) [2]. Poichè la forma del protesto ed i termini entro cui esso va levato sono retti dalla legge del luogo di pagamento [3]; così, quando

---

[1] Persil, op. cit., comm. all'art. 160. — Bédarride, op. cit., N. 478.

[2] Come la famosa legge francese del 13 agosto 1870, ed i decreti del 10 settembre, 11 ottobre, 10 novembre, e 12 dicembre di quello stesso anno, e 12 gennaio 1871.

[3] Cod. comm., art. 58. — Cod. civ., disposiz. prelim., art. 9 e 10. — Corte di cassaz. di Torino: 6 marzo 1872; 30 luglio 1873; e 20 maggio 1879. — Corte di cassaz. di Firenze, 16 gennaio 1873. — Corte d'appello di Roma, 12 giugno 1872. — Corte Suprema di Vienna, 28 maggio 1872. — Vidari, *Arch. Giur.*, vol. 7, fascic. 3; e vol. 9, fascic. 2. = *Contra:* Corte d'appello di Torino, 24 gennaio 1871. — Corte d'appello di Genova, 27 giugno 1871. — Corte d'appello di Brescia, 29 marzo 1871. —

anche si trattasse poi di azione di regresso esercitata nel nostro paese, la proroga stabilita dalla legge estera obbligherebbe pur quelli che in base a tal protesto volessero agire da noi; epperò i termini per promuovere codesta azione decorrerebbero ancora dal giorno del levato protesto, sempre che, effettivamente, questo fosse stato levato appena l'ostacolo legislativo o materiale avesse cessato.

348. Ma non basta tutto ciò. È necessario anche vedere in quali ore del giorno si può o si deve levare il protesto.

Sotto l'impero del Codice precedente, che ne taceva, la giurisprudenza fu molto oscillante; perchè, mentre, da una parte [1], si dicevano non applicabili ai protesti i termini stabiliti dal Codice di procedura civile [2], epperò si voleva che i protesti si potessero levare in qualunque delle 24 ore del giorno; dall'altra, si affermava, per contrario, la piena applicabilità di quei termini [3].

Il nuovo Codice, che avrebbe potuto por fine ad ogni disputa, non volle pronunciarsi, per lasciare la cosa sotto la disciplina degli usi delle diverse piazze; di conformità così al primo articolo di esso, il quale dice che, tacendo le leggi commerciali, si devono applicare gli usi del commercio, prima ancora del diritto civile. Così essendo le

---

Corte d'appello di Milano, 25 giugno 1872. — Corte d'appello di Venezia, 11 ottobre 1872. — Tribunale Supremo di Lipsia, 21 febbraio 1871. — Norsa: *Sul conflitto internazionale delle leggi cambiarie*, § V. — Goldschmidt, nella *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht*, vol. 17, nuova serie, 2.° vol., 1.° e 2.° fascic.

[1] Corte d'appello di Firenze, 5 maggio 1874. — Corte di cassaz. di Firenze, 18 febbraio 1875.

[2] Art. 42.

[3] Corte d'appello di Bologna, 23 dicembre 1878. — Corte di cassaz. di Roma, 25 novembre 1879.

cose, bisogna, adunque, ritenere che le disposizioni del Codice di procedura civile sieno inapplicabili alla soggetta materia. Ciò che, certo, non gioverà a dar sicurezza al diritto. — Che se in alcuna piazza non vi fossero usi intorno a codesto oggetto, allora ci parrebbero applicabili, per ragione di materia, i termini del Codice di procedura; tanto più che le richieste di pagamento devono esser fatte nelle ore in cui si trattano gli affari e sono aperti i negozii, gli stabilimenti, gli ufficii, ecc., e non anche nelle ore di notte, come già si disse a proposito del pagamento, e che, per analogia, ha da valere anche per il caso di protesto (N. 283). In tale ipotesi, adunque, voluto levare il protesto fuori di quelle ore, il rifiuto di pagare sarebbe pienamente legittimo, e nullo e di nessun effetto il protesto che, non ostante quel rifiuto, si fosse egualmente voluto levare.

§ 5.

Luogo in cui si deve levare il protesto.

—

SOMMARIO.

349. Il protesto dev' esser levato sempre nel luogo di pagamento, o dove trovasi il bisognatario o l'accettante per onore. - Mutamento di domicilio. — 350. Del locale ove dev' esser ricercata la persona contro cui si vuol levare il protesto; e del caso che non si possa trovare o codesto locale, o codesta persona.

349. Determinato e conosciuto il luogo del pagamento di una cambiale (N. 283), è anche, più di spesso, determinato e conosciuto il luogo del protesto; imperocchè questo va levato: o nel luogo in cui si trova il trattario

o l'accettante a cui fu chiesto invano il pagamento, o dove si trova il bisognatario o chi accettò per onore.

Tali sono anche le disposizioni della nostra legge; sebbene essa pure le stemperi casuisticamente in molte parole, dicendo che il protesto deve farsi: 1.° al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o il pagamento, ed, in mancanza di tale indicazione, alla residenza o alla dimora del trattario o dell'accettante (per la ragione già detta altrove) (N. 77), od al suo ultimo domicilio conosciuto; 2.° alla residenza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo di pagamento; 3.° alla residenza od alla dimora di chi accettò per intervento [1]. — Ove la cambiale fosse domiciliata, il protesto si dovrebbe levare al domicilio indicato sulla cambiale (N. 284, 340) [2].

Qui, per altro, giova notare che la legge permette espressamente di levare il protesto anche all'ultimo domicilio conosciuto del trattario, dell'accettante o del domiciliatario (dato che l'una o l'altra di queste persone l'abbia mutato prima della scadenza); mentre a proposito del pagamento nulla dice di ciò (N. 287). — Però, codesta facoltà non sarà causa di facili contestazioni? E come si farà a provare con certezza che il possessore sapeva della mutazione avvenuta e del nuovo domicilio scelto? Oltrecchè: è egli giusto che, trasferito, per esempio, il domicilio da Pavia a Caltanisetta, il possessore debba correre fin là a richiedere del pagamento il trattario o l'accettante ed

---

[1] Cod. comm., art. 304. — Cod. del 1865, art. 259. — Cod. fr., art. 173. — Cod. oland., art. 180. — Legge ted., art. 91. — Legge ungh., art. 102. — Cod. svizz., art. 818.

[2] Cod. comm., art. 264. — Legge ted., art. 43. — Legge ungh., art. 43. — Cod. svizz., art. 764.

a far levare il protesto, ove sulla cambiale non sia stato indicato in modo espresso il luogo di pagamento (N. 77)?

Del resto, se l'avvenuta mutazione di domicilio, anzichè il trattario o l'accettante, riguardasse un bisognatario od un accettante per onore, crederemmo, per ragione di analogia, che la richiesta di pagare ed il protesto dovrebbero esser fatti, del pari, all'ultimo domicilio conosciuto dell'una o dell'altra di tali persone.

350. Anche circa al locale di abitazione in cui va cercata la persona contro cui si vuol levare il protesto, valgono le cose dette intorno al pagamento (N. 283).

Che se, per indicazione falsa od erronea, codesto locale non si potesse trovare, o non si potesse trovare la persona contro cui si vuol levare il protesto nei luoghi dianzi indicati (N. 351); il notaio o l'usciere dovrebbe instituire le ricerche opportune per ritrovarli, e fare di ciò menzione nel protesto [1]. Delle quali ricerche dicemmo già a proposito del pagamento (N. 283), sebbene là il Codice nostro ne taccia.

Il protesto levato in queste condizioni dicesi « su piazza », « al vento », « di assenza », « di ricerca », « di perquisizione », ecc. [2].

---

[1] Cod. comm., art. 304, ult. alin. — Cod. del 1865, art. 259, ult. alin.

[2] Thöl, op. cit., § 225. — Treitschke, *Encyclopädie*, op. cit., vol. 2, pag. 282 e segg. — Renaud, op. cit., § 27.

§ 6.

Forma estrinseca dell'atto di protesto.

—

Sommario.

51. Una o più sieno le persone contro cui si leva il protesto, l'atto dev' essere unico per tutte. — 352. Anche nel momento in cui si sta per levare il protesto, il possessore può essere obbligato a ricevere, quando chi paga sia disposto a pagare le spese degli atti già intrapresi. — 353. Requisiti del protesto e cosa deve contenere. — 354. Se si possa redigere un solo protesto per più cambiali. — 355. Se tutti i requisiti del protesto sieno essenziali. — 356. Prova derivante da un protesto regolare anche nella sua forma estrinseca. — 357. Se, nullo un protesto, la nullità possa essere opposta d'ufficio, e chi risponda della nullità.

351. Una o più le persone contro cui, anche successivamente, si possa o si debba levare il protesto (trattario, accettante ordinario o straordinario, indicati al bisogno, ecc.), l'atto da cui esso risulta dev'essere unico [1].

Il che vuol dire, che di tutte le operazioni fatte dal notaio o dall'usciere allo scopo di richiedere l'una o l'altra di quelle persone o tutte anche del pagamento e di accertare il rifiuto loro, si deve tener conto in un unico processo verbale, quand'anche tali operazioni si sieno succedute con alcuna interruzione; e ciò allo scopo di evitare gravi ed inutili spese.

352. Però, non è sempre detto che, presentatosi il notaio o l'usciere per protestare, il protesto si debba anche effettivamente levare.

---

[1] Cod. comm., art. 304, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 259, alin. 2. — Legge ted., art. 89. — Legge ungh., art. 100. — Cod. svizz., art. 816.

Questo accadrà se, non ostante la minaccia del protesto, la persona richiesta non paghi; ma se, invece, pagasse, il protesto diverrebbe affatto inutile. Anzi, come sappiamo, ove chi offre di pagare fosse pronto a rimborsare le spese dell'incominciato protesto, il possessore non potrebbe rifiutare il pagamento senza proprio danno (N. 274); imperocchè quegli avrebbe sempre diritto di far risultare dal processo verbale redatto dal notaio o dall'usciere l'offerta fatta e il rifiuto del possessore. Nel qual caso, ove pure il possessore promuovesse contro l'altro azione cambiaria di regresso, questi potrebbe sempre opporgli validamente la eccezione di pagamento offerto e rifiutato; la quale, per risultare dallo stesso verbale presentato in giudizio, sarebbe anche di facile e pronta soluzione, come diremo a suo tempo. — Che se, invece, l'offerta di pagamento fosse accolta, e questo effettivamente eseguito, il possessore dovrebbe consegnare la cambiale a chi paga con dichiarazione di saldo.

353. Supposto ora che il protesto sia effettivamente levato per essere consegnato al richiedente (N. 344), vediamo cosa debba esso contenere.

Intanto, dovendo sempre l'ufficiale che procede a tale atto richiedere la persona a cui si rivolge se voglia o no pagare, sarà anche necessario che egli sia munito della cambiale originale, o di un duplicato per il quale si possa chiedere il pagamento, secondo le cose dette a proposito del pagamento (N. 259), affinchè, se richiesto, possa anche presentare l'una o l'altro a codesta persona.

Poi, dovrà stendere un processo verbale da cui risulti con tutta evidenza [1]:

---

[1] Cod. comm., art. 305. — Cod. del 1865, art. 260. — Cod. fr.,

1.° la trascrizione esatta: della cambiale originale o del duplicato presentato, e della copia se v'è unita; delle indicazioni al bisogno; dell'accettazione (ordinaria o straordinaria); delle girate; degli avalli; e di ogni altra dichiarazione od annotazione che in essa si trovi. Se la cambiale presentata contenesse delle cancellazioni, leggibili o illegibili, anche di queste dovrebbe esser fatta menzione nell'atto di protesto [1]. — Nel caso, poi, che la cambiale fosse smarrita o sottratta e non ne esistesse un duplicato od una copia almeno, il protesto, invece della trascrizione divenuta impossibile, dovrebbe contenere una precisa descrizione della cambiale stessa, come già si disse altrove (N. 298). Che se non si potesse fare neppure codesta trascrizione, sicchè non si riescisse a instituire con tutta certezza il rapporto giuridico fra debitore e creditore; allora, come non si potrebbe parlare di obbligazione cambiaria, non si potrebbe neanche parlare di protesto;

2.° la indicazione della persona contro cui si leva il protesto (N. 338 e segg.); tanto che essa trovisi davvero presente a codesto atto, quanto che, richiesta, non si trovi, ed, in vece sua, siasi presentato alcun suo commesso od incaricato, od anche un interveniente (N. 318);

3.° l'oggetto della richiesta; secondo che il protesto si levi per mancata accettazione o per mancato pagamento. Se, dietro domanda di quegli contro cui si leva il protesto, gli sarà stata presentata la cambiale per esame, anche di ciò si farà menzione nel processo verbale;

4.° la risposta data alla richiesta del notaio o dell'u-

---

art. 174. — Legge ted., art. 88. — Legge ungh., art. 99. — Legge belga, art. 4. — Cod. svizz., art. 815. — Legge ingl., art. 51, § 7, 8, 9.

[1] Thöl, op. cit., § 225. — Renaud, op. cit., § 27. — Wächter, op. cit., § 50, VI.

sciere, o la indicazione che nessuna risposta fu data o si volle dare. Intorno a cui è da avvertire che: o nel luogo in cui si leva il protesto (N. 349, 350) c'è anche la persona contro cui si procede a tale atto, e si deve registrare nel verbale la risposta da essa data o la nessuna risposta ricevuta; o codesta persona non c'è, e si deve indicare se fu trovata qualche altra persona in vece sua (un commesso di negozio o di studio, alcun membro della famiglia, perfino il portiere, ecc.), e la risposta avuta circa alla persona contro cui si leva il protesto e che non s'è potuto trovare;

5.° la data di tempo e di luogo, giusta le cose dette precedentemente (N. 345, 348, 349 e 350);

6.° la sottoscrizione dell'ufficiale che leva il protesto. — Oggi, quindi, non è più necessaria, come invece era per il Codice precedente, la sottoscrizione di quegli contro cui si leva il protesto, nè la dichiarazione circa la impossibilità o il rifiuto suo di sottoscrivere; perchè il protesto, per il nuovo Codice, non ha che la forma, come si è detto più volte, di un semplice processo verbale, da cui deve risultare il fatto del chiesto e non ottenuto pagamento [1].

---

[1] Circa alla lingua in cui deve essere scritto il protesto, la Corte d'appello di Genova, nella sentenza del 16 marzo 1881, dopo aver detto che nè nel Codice di procedura civile, nè in altre leggi si trova alcuna disposizione che commini la nullità per la notificazione di atti scritti in lingua straniera senza la previa traduzione, aggiunge molto opportunamente: « Non si disconviene.... che se la lingua in cui è scritto l'atto che viene notificato alla parte non fosse da costei conosciuta, si dovrebbe certamente ritenere come nulla, anzi come inesistente, la notificazione medesima, non potendosi con ciò raggiungere lo scopo a cui mira tale formalità. Ma questo non si verifica nella specie. Infatti, oltrecchè la lingua francese, in cui è redatto il protesto suddetto, si può dire generalmente conosciuta da chiunque abbia una mediocre

Se il protesto fosse redatto all'estero, si dovrebbe applicare anche ad esso la legge imperante in quel luogo (N. 50 *bis*).

354. Ma si potrà redigere un solo atto di protesto per più cambiali?

Allorchè queste diverse cambiali appartengano ad un medesimo creditore, abbiano la medesima scadenza, sieno pagabili nella stessa piazza e tratte sulla medesima persona, non vediamo veruna incompatibilità giuridica a che pur da un solo verbale risulti del rifiuto di tutte o di parecchie fra esse. — Se, per contrario, ci fosse diversità di scadenza, di piazza o di persona, sarebbero necessarii tanti protesti, quante fossero le cambiali[1].

355. Tali i requisiti del protesto (N. 353), sono essi tutti essenziali?

Sono essenziali nel senso che tutti i fatti a cui essi accennano, devono anche risultare dal protesto. Ma se, per avventura, l'uno o l'altro di tali requisiti non fosse specificamente enunciato, benchè enunciato e certo il fatto a cui esso si riferisce, il protesto non si potrebbe dir nullo; mentre tal nullità non è dovecchessia comminata dalla legge. Anche in ciò, molto dovrà essere lasciato all'equo apprezzamento dell'autorità giudiziaria; la quale proce-

---

istruzione e specialmente nel ceto commerciale, consta poi dalla stessa cambiale e dalla prodotta corrispondenza... ecc. »

E, a sua volta, la Corte di cassazione di Torino, nella sentenza del 7 marzo 1883, diceva assennatamente: « che il possessore di una cambiale protestata all'estero non è obbligato a far eseguire la traduzione legale in lingua italiana dell'atto di protesto prima di farne eseguire la intimazione; tanto meno quando il debitore citato abbia scritta egli stesso la girata in lingua straniera (francese) ».

[1] Renaud, op. cit., § 27. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 70, II.

derà in tale esame, come suole procedere per giudicare della validità degli altri atti o di notaio o d'usciere [1].

356. Quando il protesto sia redatto di conformità alla legge, fa piena prova in giudizio, come tutti gli atti pubblici (N. 332) [2]; sicchè, in base ad esso, il possessore può perfino procedere alla esecuzione sui beni di chi deve pagare, come vedremo nella Sezione IV di questo Capo.

Per contrario, ove il protesto mancasse affatto di alcuno dei requisiti voluti dalla legge (N. 353, 354), e la prova di questa mancanza o dell'errore insinuatosi nell'una o nell'altra dichiarazione in esso contenuta fosse regolarmente instituita da quegli contro cui si vuole esercitare l'azione di regresso, il protesto potrebbe anche perdere ogni valore giuridico. — Nei quali casi, ben s'intende, poichè si tratta di provare la non esistenza o la erronea asserita esistenza di alcun fatto (non già di alcuna relazione giuridica), la prova per testimonii è sempre ammissibile, anche indipendentemente dalle norme del diritto probatorio commerciale [3]. A maggior ragione, si deve permettere di provare codesta mancanza o codesto errore confrontando il protesto presentato col registro in cui il notaio o l'usciere l'avrà trascritto per intiero, giusta il preciso dover suo (N. 344).

Nessun dubbio, poi, che pure il protesto, come tutti gli atti pubblici, si possa impugnare con la eccezione di falso in via penale o civile, di conformità a quanto stabilisce lo stesso Codice civile [4].

357. Ma, dunque, la nullità di un protesto non può

---

[1] Nouguier, op. cit., N. 755. — Bédarride, op. cit., § 562. — Renaud, op. cit., § 27.

[2] Cod. civ., art. 1317.

[3] Cod. comm., art. 44.

[4] Art. 1317.

essere opposta d'ufficio? Ed opposta dal debitore o d'ufficio, verso chi risponde il notaio o l'usciere imputabile di mancanza o di errore?

Allorchè non ci sia di mezzo alcun principio d'ordine pubblico, si deve ritenere che i requisiti voluti dalle leggi, senza espressa minaccia di nullità, abbiano per iscopo soltanto di guarentire i diritti delle parti interessate, epperò che, se queste rinunciano spontaneamente alle opposizioni che altrimenti potrebbero fare, la rinuncia sani la irregolarità dell'atto. — Tale è, appunto, il caso del protesto. La legge ordina la osservanza di certe formalità, affinchè i condebitori cambiarii sieno meglio garantiti, e il creditore non possa carpire loro un pagamento in onta alle loro ragioni; ma se di tali guarentigie il debitore non intende valersi, nessuno ha da poterlo costringere a fare diversamente. Adunque: paga il girante contro cui il possessore od altro girante posteriore al primo esercita il regresso, e non oppone, come ha diritto, la eccezione di nullità? ed egli non può essere ammesso più a domandare la restituzione del danaro pagato; e neanche allora che la mancanza o l'errore sia da lui ignorato, perchè, essendo suo diritto e dovere di verificare se l'atto in virtù del quale egli è condannato a pagare sia conforme alla legge, non ha da potere poi farsi scudo della propria negligenza.

Quando, invece, la nullità sia opposta da quegli contro cui si vuole agire, chi esercita l'azione cambiaria può anche far condannare il notaio o l'usciere imputabile del danno al pieno risarcimento, secondo i noti principii relativi ai delitti civili[1].

---

[1] Cod. civ., art. 1151, 1152.

ARTICOLO SECONDO.

REGRESSO PER MEZZO DI PROCEDIMENTO GIUDIZIALE.

—

SOMMARIO.

358. Divisione della materia.

358. Diciamo, prima, del regresso del possessore contro i condebitori; poi, del regresso dei condebitori fra loro.

§ 1.

Regresso del possessore contro i condebitori.

—

SOMMARIO.

359. Dell'avviso che del levato protesto dev'essere dato al condebitore contro cui si agisce. — 360. Continua. - Diversi sistemi legislativi. — 361. Continua. — 362. Continua. — 363. Se nell'esercitare l'azione di regresso il possessore sia tenuto a seguire alcun ordine. — 364. Entro quali termini debba essere esercitata l'azione di regresso. — 365. Proposta in tempo l'azione di regresso, cosa può chiedere il possessore che sieno condannati a pagare il condebitore o i condebitori contro cui egli agisce. — 366. Del caso che fra i condebitori contro cui si esercita il regresso ce ne sia uno in istato di fallimento. - Rinvio. — 367. Chi sia competente a conoscere e a giudicare dell'azione di regresso.

359. Protestata la cambiale, od ottenuta quella dichiarazione che ne fa le veci (N. 377), per potere esercitare l'azione giudiziaria di regresso bisogna rendere avvisato il debitore, contro cui si vuole agire (o tutti gli eredi suoi), del mancato pagamento e del levato protesto, affinchè, se

vuole, paghi per evitare così le ulteriori spese di procedimento, o, se non vuole pagare, si prepari a rispondere alla chiamata in giudizio.

Ma, appunto, per quali modi si darà codesto avviso? Ecco la prima indagine che dobbiamo instituire.

360. Per alcune leggi [1], le notizie di sopra accennate si dânno per mezzo dello stesso protesto notificato al condebitore contro cui si vuole agire; il quale, se non paga, deve essere citato in giudizio entro un breve termine, che varia secondo le diverse distanze. Se non che, siccome codeste leggi non determinano entro qual tempo la notificazione del protesto deve esser fatta; così la pratica commerciale, suffragata poi dalla giurisprudenza, interpretò siffattamente il precetto legislativo da permettere che la notifica del protesto e la citazione in giudizio si possano cumulare in un medesimo atto. Anzi, la legge belga adopera un tal linguaggio da autorizzare anche legislativamente codesto cumulo.

Come è facile vedere, questo primo sistema, molto spedito sicuramente, presenta parecchi gravi difetti. — Intanto, quei condebitori che sono per gli ultimi o notificati del protesto o chiamati in giudizio possono anche non aver notizia del mancato pagamento che al momento soltanto in cui sono chiamati in giudizio; mentre è opportuno che ognuno di essi sappia tosto del mancato pagamento, affinchè possa tenersi pronto alla richiesta del possessore o di chi abbia già pagato il possessore, ecc., per potere poi, alla sua volta, esercitare egli pure il regresso contro gli altri condebitori. Difatti, siccome il termine, la infruttuosa scadenza del quale fa perdere il di-

---

[1] Cod. fr. art. 165. — Cod. del 1865, art. 251. — Legge belga, art. 56.

ritto di regresso, comincia a decorrere per ogni condebitore dal tempo nel quale è promossa contro di lui l'azione di regresso; facilmente può accadere, se vi abbiano molti condebitori e questi abitino anche in luoghi lontani dal possessore e le procedure già prima iniziate e condotte a termine contro i precedenti condebitori sieno state lunghe e difficili; ben può accadere, diciamo, che trascorra un lungo lasso di tempo innanzi che il condebitore, contro cui da ultimo si esercita l'azione di regresso ed a cui si notifica il protesto, abbia notizia del mancato pagamento alla scadenza.

Di più; perchè mai un condebitore, notificato del protesto e citato in giudizio nel medesimo tempo, dovrà anche sostenere le spese di quei primi atti processuali; mentre egli, pronto com'è a pagare, supponiamo, se, prima di essere citato in giudizio, fosse stato richiesto del pagamento, avrebbe anche sûbito pagato? Perchè codeste maggiori spese, non provocate dalla condotta del condebitore contro cui si agisce, dovranno tuttavia essere pagate da lui? D'altronde; non vietandosi al creditore di agire così, perchè, se pure così egli agisce, dovrà sostenere del proprio quelle spese?

361. Per riparare a codesti difetti, altre leggi [1] vogliono che, prima di procedere con azione giudiziaria contro chicchessia, si debba notificare da girante a giratario fino al traente o lo stesso protesto [2] od un avviso del mancato pagamento.

Anche per il Codice nostro, infatti, il possessore della cambiale deve dare avviso al proprio girante immediato

---

[1] Cod. comm., art. 317. — Legge ted., art. 45. — Legge ungh., art. 45.
[2] Cod. oland., art. 184, 185.

(ed alla di lui ultima dimora o residenza conosciuta) del mancato pagamento entro due giorni dalla data del protesto o della dichiarazione che ne fa le veci, e questo girante deve, a sua volta, darne notizia al proprio autore immediato, e così di sêguito da avente causa ad autore fino al traente od al primo girante del pagherò, e sempre dentro lo stesso termine di due giorni da ciascun avviso. La prova del quale si fa, rispettivamente, per mezzo della ricevuta rilasciata a chi avrà consegnata alla posta una lettera raccomandata diretta alla persona a cui si dà l'avviso. Se un girante non avesse indicata nella girata la propria residenza, l'avviso del non avvenuto pagamento dovrebbe esser dato al suo girante; perchè questi soltanto può conoscere la residenza di quegli a cui trasferì il titolo per girata, ed avvisarlo quindi del mancato pagamento. Chiunque non soddisfaccia, per quanto lo riguarda, a questi doveri, certo non perde, per ciò solo, il diritto di agire di regresso, ma è tenuto al pieno risarcimento.

Però, se questo sistema ripara ai difetti del primo, ne contiene altri e gravi.

Intanto, non è senza contraddizione che l'avviso del mancato pagamento debba sempre essere dato da avente causa ad autore immediato senza salti, mentre l'azione di regresso può essere esercitata anche saltuariamente, come vedremo più sotto (N. 363). — Poi, ben può darsi che il possessore non voglia essere pagato dall'autor suo immediato, ma preferisca di rivolgersi contro un altro condebitore che forse abita nella stessa città e col quale egli si trova in rapporto di affari. E, allora, perchè dovrà egli nulladimeno dar notizia del mancato pagamento ad un condebitore contro cui non intende agire? — D'altronde; perchè imporre l'obbligo dell'avviso, e poi comminare alla mancanza di esso, non già la decadenza dall'azione cambiaria,

ma soltanto il risarcimento dei danni? E quali veramente saranno, e come si determineranno, questi danni? Oltrecchè, codesto sistema della notifica preventiva e necessaria da avente causa ad autore immediato può anche non giovare ai condebitori, perchè esso muove sempre dall'ipotesi che il giro retrogrado degli avvisi sia sempre rigorosamente osservato. Ma se, invece, non sarà osservato per negligenza di alcuno, ecco, allora, che il condebitore verso cui si omise la notifica, pur rimanendo obbligato cambiariamente, nulla saprà tuttavia che la cambiale non fu pagata alla scadenza. Di qui la strana conseguenza che, mentre il condebitore, colpevole di aver rotta la serie successiva degli avvisi, potrà essere pagato soltanto della somma portata dalla cambiale, ma non delle spese e degli interessi; qualunque avente causa da lui, che eserciti il regresso, avrà diritto invece di essere pagato del capitale, degli interessi e delle spese.

362. Tra codesti due sistemi se ne adagia un terzo; il quale, però, si avvicina molto di più al primo che non al secondo; massime al primo, quale fu inteso ed applicato dalla pratica mercantile. Per esso [1], null'affatto si dice intorno alla notifica preventiva del protesto o di alcun avviso; quindi si deve intendere che il possessore, il quale esercita l'azione di regresso, faccia tutto il proprio dovere, allorchè alla citazione aggiunga copia del protesto. Di tal modo, quegli contro cui si agisce è notificato del protesto nel momento stesso in cui è chiamato in giudizio. Le critiche fatte al primo sistema valgono anche per questo.

363. Comunque sia di ciò, certo è che il possessore

---

[1] Cod. svizz. art. 767, 769, 803-805.

può esercitare il regresso contro qualsiasi condebitore (giranti, traente, avallanti, ecc.) (N. 329), sotto l'osservanza delle condizioni dette precedentemente (N. 340). — Però, in tale esercizio sarà egli tenuto a seguire alcun ordine, o potrà rivolgersi contro chicchessia a piacere, e chiamare poi in giudizio anche quelli che prima avesse lasciato stare?

Che il creditore abbia diritto di rivolgersi contro qualunque condebitore a propria scelta, senza che alcuno di questi possa opporgli il beneficio della divisione; e che le istanze giudiziali promosse contro un condebitore non tolgano al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori; tutto ciò è conforme ai principii che reggono l'obbligazione in solido, riconosciuti anche nel Codice civile [1]. — Tuttavia, siccome i termini per agire sono molto brevi ed assai rapida è la decadenza dall'esercizio dell' azione cambiaria; così, pur sotto l'impero del Codice precedente e di altri (quali: il Codice francese, la legge belga, ecc.) si riteneva che, promossa dal possessore azione cambiaria contro un condebitore, i condebitori omessi si dovessero avere per liberati. — Nè, in massima, è diverso il sistema di quelle leggi che, come la nostra attuale, pur dichiarando non obbligato il possessore a seguir l'ordine delle girate, aggiungono tuttavia che egli può esercitare l'azione cambiaria contro qualunque dei condebitori o contro anche uno solo di essi, senza per ciò perdere il diritto di agire contro gli altri pretermessi prima [2]. La qual cosa significa, che se il possessore, entro il breve

---

[1] Art. 1189, 1190.

[2] Cod. comm., art. 318. — Legge ted., art. 49. — Legge ungh., art. 49. — Cod. svizz., art. 767.

termine stabilito dalla legge per l'esercizio dell'azione di regresso, riesce, promossa l'azione contro uno o più condebitori intermedii, a promuoverla poi pur contro altri condebitori posteriori a quelli chiamati prima in giudizio, egli ha sempre diritto di farlo.

Certo, è giusto che sia così. Però, da questo sistema possono derivare gravi difficoltà. Supposto, per esempio, che il possessore diriga l'azione di regresso contro un condebitore, e, licenziata, per qualunque causa, la istanza sua, egli la diriga in tempo contro l'avente causa da quello, potrà questi opporgli la eccezione di cosa giudicata? E se la eccezione fosse respinta, ed egli condannato, avrebbe diritto, ciò non ostante, l'avente causa di agire contro il proprio autore, e questi dovrà subire un altro processo per la stessa causa? — Forse, sarebbe stato meglio che si fossero dichiarati liberi tutti i condebitori susseguenti a quello contro cui il possessore esercita il regresso, e liberi tutti senza eccezione qualora l'azione fosse rivolta contro il traente, come pur fa qualche legge [1].

Dalle quali cose anche si vede che l'azione di regresso contro i condebitori può essere esercitata individualmente contro l'uno o l'altro di essi (e l'azione sarebbe individuale quand'anche si trattasse di più eredi loro), o collettivamente contro parecchi o contro tutti.

364. Vediamo, ora, entro quali termini il possessore deva proporre l'azione di regresso, dato o non dato che egli abbia avviso del mancato pagamento al proprio girante immediato, e così di seguito fino al traente (N. 361).

---

[1] Cod. oland., art. 186.

Codesti termini variano notevolmente, come è facile pensare, secondo le diverse leggi [1].

Per il nostro Codice [2], l'azione di regresso contro qualunque condebitore dev'essere esercitata dal possessore entro quindici giorni dalla data del protesto o della dichiarazione che ne fa le veci (non già dalla data della registrazione di essa) (N. 337); tenuto conto del noto adagio che *dies a quo non computatur in termino.* Quando il luogo in cui risiede il debitore contro cui si agisce e quello in cui la cambiale era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di Corti d'appello (si badi bene; non di tribunali), il termine per esercitare l'azione di regresso è eguale a quello stabilito per la comparizione nei numeri 4 e 5 dell'articolo 148 del Codice di procedura civile. Per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del regno, e tratte od emesse da queste e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima (N. 167). — Che se la cambiale fosse tratta od emessa nel regno e pagabile in paese estero, l'azione di regresso contro i condebitori residenti nel regno dovrebb'essere esercitata nel termine: di sessanta giorni, se è pagabile in Europa, eccettuata l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata; di centoventi giorni, se è pagabile in altre piazze marittime o congiunte con esse mediante strada ferrata,

---

[1] Legge ted., art. 78, 79. — Legge ungh., art. 85, 86. — Legge belga, art. 56, 57. — Cod. svizz., art. 804.

[2] Art. 320, 321. — Cod. del 1865, art. 251, 252.

escluse quelle poste sugli Oceani Artico ed Antartico; di duecento quaranta giorni, se è pagabile in qualsiasi altro luogo. Tutti i quali termini s' intendono, qui pure, raddoppiati in tempo di guerra marittima, ove la cambiale sia pagabile in una piazza con la quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare. — Lo stesso devesi dire delle cambiali tratte od emesse all' estero e pagabili ivi od in Italia, pei condebitori qui pure residenti; imperocchè chiunque voglia far valere le proprie ragioni giuridiche in un paese deve anche assoggettarsi alle leggi di questo.

Che se l' azione fosse esercitata collettivamente, ogni condebitore dovrebbe essere citato in giudizio entro il termine speciale che lo riguarda, secondo che egli risieda nell'uno o nell'altro luogo[1], sotto pena, altrimenti, di decadenza; sebbene la procedura, come il giudizio, sia unica per tutti codesti condebitori; e sebbene tutti possano anche valersi del termine più lungo a comparire stabilito per il condebitore più lontano. — Ove, poi, fra possessore e condebitore fosse stato convenuto un termine speciale di scadenza (N. 113 e 178 *bis*), questo nuovo termine, più breve o più lungo, non potrebbe comecchessia mutare lo stato giuridico di quegli altri condebitori che si fossero tenuti estranei a tale novità. Epperò: o il nuovo termine è più breve, e, mentre esso nei rapporti di questo condebitore col possessore ha piena efficacia e il regresso non può essere esercitato che dentro i termini stabiliti dalla legge e a datare dalla nuova scadenza; nei rapporti, invece, del possessore con gli altri condebitori il regresso non si potrà esercitare che dentro i medesimi termini, ma a datare

---

[1] Cod. comm., art. 322, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 253, alin. 1.

dalla prima scadenza; — o è più lungo, e riguardo agli altri condebitori il tempo per esercitare il regresso continuerà a decorrere dalla prima scadenza.

365. Proposta in tempo l'azione di regresso, a pagar cosa può chiedere il possessore che sieno condannati il condebitore o i condebitori contro cui egli agisce?

Intanto, si badi che se, quand'anche esercitata collettivamente l'azione di regresso, il possessore ha diritto di farsi pagare da qualunque fra i condebitori citati di tutto quanto gli è dovuto; egli, tuttavia, come è facile intendere, non può essere pagato intieramente che una sol volta; salvo a chi paga il diritto di regresso contro gli altri condebitori.

Ciò avvertito, diciamo che il possessore ha diritto di essere pagato: 1.° della somma capitale portata dalla cambiale, aggiunti gli interessi legali mercantili dal giorno della scadenza; 2.° delle spese di protesto, se levato, e di qualunque altra spesa legittima (a mo' di esempio: per commissione di banca, per senserie, bollo, porto di lettere, ecc.), aggiunti gli interessi legali mercantili dal giorno della domanda giudiziale. L'ammontare delle quali somme, ove il condebitore o i condebitori contro cui si agisce dimorino o risiedano in luogo diverso da quello in cui doveva essere pagata la cambiale, si misura complessivamente secondo il corso che una cambiale tratta a vista per quell'importo nel luogo di pagamento della cambiale farebbe col luogo in cui risiede o dimora ciascuno di codesti condebitori. — Che se il possessore non avesse adempiuto all'obbligo di avvisare il proprio girante immediato del mancato pagamento alla scadenza, come ne ha il dovere (N. 361), e il condebitore contro cui agisce ne muovesse eccezione al possessore, per ciò che, non dato quel primo avviso, i condebitori si trovassero citati in giudizio

senza prima avere saputo del mancato pagamento alla scadenza; allora l'autorità giudiziaria adita dal possessore potrebbe, dietro le opportune prove fornite dal condebitore o dai condebitori, moderare la somma chiesta dal possessore, così da detrarvi la misura del risarcimento dovuto al condebitore od ai condebitori per tale omissione. Se, invece, questi non faranno opposizione, il giudice non potrà elevarla d' ufficio. — Tuttavia, ove il possessore avesse adempiuto a quell'obbligo per quanto lo riguarda, egli non sarebbe tenuto a nulla per ciò se anche poi il di lui autore immediato non avesse dato l'avviso, o non l'avesse dato nei modi voluti dalla legge, sicchè il condebitore o i condebitori contro cui egli agisce fossero da lui chiamati in giudizio prima ancora di avere saputo per quel modo (poco importando che lo abbiano saputo per altri mezzi) che la cambiale non fu pagata alla scadenza. Egli, di vero, deve rispondere dei proprii fatti e delle proprie omissioni; non già dei fatti e delle omissioni altrui.

Tale il diritto del possessore che agisce di regresso, egli, per altro, non può pretendere al maggior corso di una cambiale a vista sul luogo in cui risiedono il condebitore o i condebitori contro cui esercita il regresso (data una tale ipotesi), se non allora che giustifichi quel corso per mezzo o dei listini di borsa del luogo in cui sarebbesi dovuto effettuare il pagamento della cambiale, o, in mancanza di borsa in quel luogo, per mezzo dei listini della borsa più vicina; oppure, in ogni caso, con qualunque altro mezzo di prova attendibile, come attestazioni di agenti di cambio, di commercianti di quella piazza, di camere di commercio, ecc. — Cotesto elenco dimostrativo delle somme dovute al possessore e da lui così giustificate si chiama « conto di ritorno », come diremo anche meglio a proposito della rivalsa; conto, il quale (una volta che il con-

debitore abbia pagato) egli ha diritto di farsi restituire quietanzato dal possessore, insieme alla cambiale ed al protesto [1].

366. Che se fra i condebitori contro cui si esercita il regresso ce ne fosse uno o più in istato di fallimento, si dovrebbe applicare pure ad essi quella disposizione del Codice di commercio, per la quale è detto che dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito riguardante i suoi beni mobili od immobili e nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi, se non contro il curatore [2]. Il che vuol dire che anche i crediti cambiarii, come qualunque altro credito, vanno soggetti alla procedura di fallimento ed alle conseguenze di essa.

Oltrecciò, poi, si ricordi che, per precisa disposizione dello stesso Codice, qualora dopo la cessazione dei pagamenti, ma prima della sentenza dichiarativa del fallimento, il fallito abbia pagate cambiali, l'azione per la restituzione del danaro può promuoversi soltanto contro l'ultimo obbligato in via di regresso, il quale abbia avuto cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale [3].

367. Va, poi, da sè, che competente a conoscere e giudicare dell'azione cambiaria di regresso, esercitata individualmente o collettivamente, è sempre l'autorità giu-

---

[1] Cod. comm., art. 319, alin. 1; e art. 311, 312 e 38. — Legge ted., art. 50. — Legge ungh., art. 50. — Cod. svizz., art. 768. — Legge ingl., art. 57. — Treitschke, *Encyclopädie*, ecc., op. cit., vol. 2, pag. 298, 332, 343. — Thöl, op. cit., § 235. — Renaud, op. cit., § 91. — Wächter, op. cit., § 67. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 73.

[2] Cod. comm., art. 699.

[3] Cod. comm., art. 711.

diziaria del luogo di pagamento (pretura o tribunale di commercio) [1], competente per ragione di somma [2] (quand'anche il convenuto non sia stato ivi citato in persona propria), o quella della residenza del convenuto.

Le cose non sarebbero diversamente se anche la cambiale fosse domiciliata.

§ 2.

Regresso dei condebitori fra loro.

—

SOMMARIO.

368. Contro chi abbia diritto di esercitare il regresso quel condebitore che già fu citato in giudizio dal possessore – Condizione giuridica di tal condebitore. — 369. Dovere del condebitore che vuole esercitare il regresso contro un condebitore precedente. — 370. Ter-

---

[1] È quindi meraviglioso che la Corte d'appello di Napoli, nella sentenza del 21 luglio 1884, abbia potuto affermare che competente a conoscere ed a giudicare è l'autorità giudiziaria commerciale soltanto allora che la cambiale abbia per causa un atto di commercio; mentre, quando abbia per causa un atto civile, competente è l'autorità giudiziaria civile. — E diciamo che è meraviglioso, perchè per il nostro Codice di commercio le obbligazioni cambiarie si devono sempre considerare di natura commerciale (N. 35), e quindi sempre soggette alla giurisdizione commerciale (Cod. comm., art. 3, N. 12; e art. 869, N. 1).

[2] Corte d'appello di Bologna, 21 ottobre 1871. — Corte di cassaz. di Torino, 10 luglio 1873. — Corte d'appello di Torino, 28 aprile 1874. — Corte di cassaz. di Torino, 20 gennaio 1875, e 21 dicembre 1880. — Corte d'appello di Genova, 1 ottobre 1883. — Corte d'appello di Torino, 7 marzo 1884.

mine entro cui il condebitore deve esercitare l'azione di regresso. — 371. Cosa può pretendere che sia condannato a pagare il condebitore contro cui un condebitore precedente esercita il regresso. — 372. Del regresso spinto fino al traente. – Azione che a questi rimane da esercitare. — 373. Il condebitore che paga ha diritto di cancellare le girate posteriori alla sua.

368. Qualunque condebitore (girante, avallante, ecc.), contro cui il possessore eserciti l'azione di regresso, ha diritto, alla propria volta, di esercitarla individualmente o collettivamente egli pure (N. 363), secondo gli piace, contro gli altri condebitori. — Ma, contro tutti potrà egli esercitarla, o soltanto contro quelli anteriori a lui? Contro questi, s'intende; perchè, anzi, i condebitori posteriori hanno diritto di essere garantiti dagli anteriori; a differenza così di quanto accade allorchè il regresso è esercitato dal possessore, che è l'ultimo giratario della cambiale (N. 363). — Che ciò sia detto espressamente, come fanno molte leggi[1], o sia taciuto, come fa il nostro Codice di commercio, poco importa; perchè la cosa non cessa per ciò di essere egualmente certissima.

Di tal modo, il condebitore che esercita il regresso viene intieramente sostituito nei diritti di possessore contro gli autori suoi e contro l'accettante, se c'è, e quindi anche nelle garanzie costituite (pegni, ipoteche, ecc.) per meglio assicurare il pagamento della cambiale[2]. — Per contrario, se il condebitore avesse pagato volontariamente, non ostante che il possessore fosse già decaduto da ogni ragione di regresso contro di lui, egli non potrebbe mai essere surro-

---

[1] Cod. fr., art. 164, ult. alin. — Cod. del 1865, art. 250, ult. alin. — Legge ted., art. 51. — Legge ungh., art. 51. — Legge belga, art. 55, ult. alin. — Cod. svizz., art. 769.

[2] Corte di cassaz. di Torino, 27 marzo 1883.

gato nel godimento di tali garanzie [1]; perchè quella decadenza estingue ogni diritto ed azione cambiaria.

Però, si badi; cotesta sostituzione di diritti, siccome è radicata esclusivamente nella cambiale non pagata e da questa anche soltanto deriva, non fa sì che il condebitore, esercitando il regresso, possa essere considerato come la medesima persona giuridica del possessore, il quale prosegua contro i condebitori precedenti quella stessa azione di regresso che egli avrebbe potuto esercitare fin da principio in nome proprio e per conto proprio; ma il condebitore desume piuttosto il diritto suo dalla stessa natura della cambiale, la quale conferisce l'esercizio del regresso a chi prima dovette appunto subirlo da parte del possessore, e dall'avere egli ora l'attuale legittimo possesso di quel titolo. Questi due fatti uniti insieme contengono tutta la ragione giuridica del regresso riconosciuto nel condebitore. Se non fosse così, il condebitore contro cui un condebitore susseguente esercitasse il regresso potrebbe opporgli tutte quelle stesse eccezioni (per esempio, quella di compensazione) che egli avrebbe potuto opporre al possessore; mentre, per contrario, tal diritto non ha mai, ed egli, come vedremo a suo tempo, non può opporgli che le eccezioni sue personali e quelle che derivano o dalla stessa cambiale o dalla legge.

369. Anche il regresso esercitato, individualmente o collettivamente, da un condebitore citato già prima in giudizio, suppone che, tanto da parte del possessore, quanto da parte di tal condebitore (e per ciò che riguarda ciascuno di essi) sia già stato adempiuto all'obbligo di avvisare i

---

[1] Corte di cassaz. di Torino, 23 luglio 1878.

condebitori precedenti del mancato pagamento della cambiale alla scadenza, giusta quello che abbiamo detto poco addietro (N. 361, 365); sebbene, qui pure, la inosservanza di tale dovere, anche per opera del condebitore che esercita il regresso e per ciò ancora che lo riguarda, non pregiudichi menomamente l'esercizio di codesta azione, ma soltanto lo obblighi a risarcire il danno al condebitore precedente da lui chiamato in giudizio e che non fu da lui avvertito di ciò, o non fu avvertito in tempo, mentre invece doveva essere.

Insomma, anche per questo riguardo, non v'è differenza fra il regresso esercitato dal possessore ed il regresso esercitato da un condebitore.

Così dicasi del foro competente (N. 367).

370. Del pari, anche per il regresso esercitato da un condebitore valgono i termini stabiliti per il regresso esercitato dal possessore (N. 364), secondo che, qui pure, l'azione sia singolare contro l'uno o l'altro condebitore precedente, o sia collettiva contro tutti o contro parecchi [1]. — Però, cotesti termini, come è naturale, decorrono da un tempo diverso da quello stabilito per il possessore. Infatti: o contro il condebitore che agisce ora di regresso fu sperimentata effettivamente l'azione giudiziaria per mezzo di regolare citazione, e il termine entro cui egli deve agire singolarmente o collettivamente contro gli altri condebitori decorre dalla data di quella citazione; od egli, prima ancora di essere citato in giudizio, paga volontariamente (anche per mezzo di deposito giudiziale) (N. 275) il possessore od un condebitore posteriore, e quel termine

---

[1] Cod. comm., art. 322, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 253, alin. 2. — Cod. fr., art. 167, alin. 2. — Legge belga, art. 58, alin. 2.

decorre dal giorno dell'effettuato pagamento [1]; giorno che egli dovrà avere molta cura di far constare con tutta certezza o per mezzo della quietanza stessa scritta sulla cambiale riscattata, o per mezzo di quietanza separata.

Dalle quali cose risulta con tutta evidenza, che un condebitore il quale voglia agire di regresso ha diritto di promuovere la propria azione prima ancora che verun provvedimento giudiziale lo abbia condannato a pagare. Anzi, più che un diritto, codesto è un dovere per lui, ove non voglia lasciar trascorrere infruttuosamente i brevi termini stabiliti all'uopo dalla legge.

371. In quanto a ciò di cui il condebitore che esercita il regresso può pretendere il pagamento dal condebitore o dai condebitori contro cui agisce così, esso consiste: 1.° nell'ammontare delle somme contenute nel conto di ritorno (N. 365 in fine) e da lui già pagato al possessore o ad alcun condebitore posteriore, con gli interessi legali mercantili dal giorno dell'effettuato pagamento; 2.° nelle spese da lui pure dovute sostenere per l'azione già subita, ove egli non abbia pagato prima di essere chiamato in giudizio, con gli interessi legali ancora dal giorno del pagamento loro; 3.° nel ricambio, ove, qui pure, il luogo in cui risiede il condebitore contro cui si agisce sia diverso da quello in cui risiede il condebitore che esercita il regresso e che già pagò tutte quelle somme. — Anche tutte queste nuove spese di giudizio e di ricambio dovranno essere giustificate da un nuovo conto di ritorno, giusta quanto si disse a propo-

---

[1] Cod. comm., art. 322, ult. alin. — Cod. del 1865, art. 253, ult. alin. — Cod. fr., art. 167, ult. alin. — Legge belga, art. 58, ult. alin. — Corte d'appello di Milano, 6 febbraio 1874. — Corte di cassaz. di Torino, 17 ottobre 1882.

sito del regresso esercitato dal possessore (N. 365) [1]; imperocchè ad ogni nuova azione di regresso il conto di ritorno antecedente si riproduce e si compenetra nel nuovo, con l'aggiunta delle nuove spese.

Se non che, in questa nostra disamina, noi muoviamo dall'ipotesi (come fanno anche le leggi dianzi citate) che il condebitore il quale esercita il regresso contro alcun altro condebitore abbia già effettivamente pagato il possessore od il condebitore posteriore che lo citò in giudizio, e prima ancora dell' esito definitivo dell' azione giudiziale promossa contro di lui.

Ma, se, per contrario, codesto condebitore, citato in giudizio, vorrà, a sua volta, citare in giudizio alcun altro condebitore e prima ancora di essere stato condannato a pagare, come egli ne ha sempre diritto (N. 370 in fine), quanto potrà egli chiedere che sia condannato a pagare il condebitore contro cui intende esercitare l'azione di regresso? — Certo, per questo riguardo, la sua domanda non può essere che imperfetta e condizionata; perchè, non sapendo egli ancora quanto veramente dovrà pagare, è anche impossibile che egli formuli una domanda concreta contro il condebitore da lui citato in giudizio; motivo per cui, in tale stato di cose, egli non potrà chiedere se non di essere rimborsato in genere di tutto quanto sarà condannato a pagare al condebitore che lo citò in giudizio e che proverà poi di avere effettivamente pagato. Costringerlo a fare altrimenti, sarebbe pretendere da lui l'impossibile.

372. Ove il regresso fosse spinto fin contro il traente (la qual cosa può esser fatta anche dal possessore), egli

---

[1] Cod. comm., art. 319, alin. 2. — Legge ted., art. 51. — Legge ungh., art. 51. — Cod. svizz., art. 769.

ben non potrebbe più agire di regresso contro chicchessia, perchè prima di lui, traente, non c'è nessuno; ma avrebbe sempre diritto di agire contro il debitore principale, cioè contro l'accettante che non pagò (N. 199). Tuttavia, di questo tema diremo a proposito, appunto, dell'azione principale cambiaria nella Sezione II del presente Capo.

Che se il traente avesse anche fatta provvista di fondi, sarà allora un'azione di più (non cambiaria però questa) (N. 154) che egli potrà esercitare contro l'accettante.

373. In tutti i casi, poi, si noti che, allorquando un condebitore contro cui si esercita il regresso paghi anche veramente, egli ha diritto, non solo di agire di regresso contro i condebitori che lo precedono, ma, per di più, di cancellare tutte le girate posteriori alla sua, come quelle che, non avendo più ragione di essere, hanno anche perduta ogni efficacia cambiaria [1].

ARTICOLO TERZO.

REGRESSO PER MEZZO DI RIVALSA.

—

SOMMARIO.

374. Utilità economica della rivalsa, e perchè questa nuova cambiale si chiami così. – Documenti che devono essere uniti alla rivalsa. – Del caso che nemmeno la rivalsa sia pagata. — 375. Conseguenze che derivano dall'essere la rivalsa una nuova cambiale. — 375 *bis*. Forma estrinseca della rivalsa. — 376. Differenza notevole fra il regresso esercitato per via di procedimento giudiziale e quello esercitato per mezzo di rivalsa. — 377. Se, già iniziato procedimento

---

1 Cod. comm., art. 313. — Legge ted., art. 55. — Legge ungh., art. 55. — Cod. svizz., art. 773.

374. Non ostante la forza esecutiva che la nostra legge riconosce nelle cambiali, è assai difficile che per via di regresso esercitato giudizialmente si possa ottener sùbito il rimborso della cambiale e di tutte le spese relative, compreso il pagamento degli interessi, come si è detto poco sopra. Eppure, al possessore, o al condebitore che già abbia pagato, può importare assai di essere invece tosto rimborsato di quanto gli è dovuto, senza aspettar l'esito di quel procedimento.

Allora, che fa egli? Trae, per l'importo di tutto il proprio credito, una cambiale a vista (N. 375) sopra l'uno o l'altro condebitore obbligato in via di regresso [1]; e vi aggiunge il prezzo del ricambio, cioè il corso del cambio che per una cambiale dello stesso importo fa la piazza di emissione in confronto di quella di pagamento, se appunto avvenga che il condebitore sopra cui la nuova cambiale è tratta risieda in luogo diverso da quello in cui si trova egli. Questa nuova cambiale dicesi « cambiale di rivalsa »,

---

[1] Corte di cassaz. di Firenze, 9 luglio 1883.

o « cambiale di ritorno », o « contro cambiale », o « cambiale di ricorso », ecc. Di « rivalsa », perchè, per essa, il possessore non pagato si rivale, cioè si rimborsa, sopra l'uno o l'altro dei condebitori; di « ricorso » o di « ritorno », perchè, per essa, si fa risalire alla nuova cambiale la via già percorsa dalla prima non pagata poi alla scadenza, cioè la si fa ritornare alla sua origine; « controcambiale », perchè alla prima cambiale non pagata se ne contrappone un'altra che si spera di poter riscuotere [1].

Di tal modo: o il possessore, oppure anche il condebitore che già abbia pagato, presenta egli stesso la rivalsa al pagamento del nuovo trattario condebitore (supposto che l'abbia tratta all'ordine proprio) (N. 64), ed egli si rimborsa direttamente di tutto quanto gli è dovuto; o negozia la rivalsa ad un banchiere, ed ottiene da questo il rimborso che, a sua volta, il banchiere riscuoterà poi dal condebitore sopra cui fu tratta la rivalsa. — In ambedue i casi, però, è necessario che alla cambiale di rivalsa sieno uniti: la cambiale originale non pagata (o il duplicato presentato invano al pagamento) (N. 259), il protesto, il conto di ritorno, ecc.; imperocchè tutti questi titoli devono essere consegnati o al condebitore che paga o al prenditore a cui si negozia la rivalsa. La rivalsa accompagnata da tutti questi documenti dicesi appunto rivalsa « documentata » [2].

Che se pur la rivalsa non fosse pagata dal condebitore sopra cui fu tratta, al possessore di essa, levato debitamente il protesto, altro non rimarrebbe che agire ese-

---

[1] Cod. comm., art. 310. — Cod. del 1865, art. 264. — Cod. fr., art. 178. — Legge ted., art. 53. — Legge ungh., art. 53. — Legge belga, art. 73. — Cod. svizz., art. 771.

[2] Thöl, op. cit., § 236. — Renaud, op. cit., § 91. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 73, V.

cutivamente per le vie giudiziali sino a concorrenza della somma capitale, degli interessi e delle spese prima dovute, aggiunte le nuove spese di rivalsa e di procedimento giudiziale; imperocchè quegli che non vuol pagare, non può essere altrimenti costretto a pagare se non per mezzo dell'autorità giudiziaria, alla quale bisogna pur sempre metter capo.

375. Dall'essere poi la rivalsa un mezzo per esercitare il regresso ed una nuova cambiale insieme, derivano parecchie importanti conseguenze.

Intanto, nessuna rivalsa è possibile ove la prima cambiale insoluta non sia stata protestata nel tempo e nelle forme volute dalla legge (o se, per lo meno, del mancato pagamento non risulti da dichiarazione scritta sulla cambiale, giusta quanto si è detto molte volte), ed ove di tal mancato pagamento non sia stato dato quell'avviso da avente causa ad autore, del quale pure abbiam detto precedentemente; sebbene, anche qui, la mancanza di codesto avviso non pregiudichi il diritto di esercitare il regresso per mezzo di rivalsa, ma sottoponga soltanto il traente di questa al risarcimento dei danni. — Poi, è necessario che la rivalsa sia tratta entro i termini stabiliti dalle leggi per l'esercizio dell'azione giudiziale di regresso (N. 364) (imperocchè essa pure è un mezzo per esercitare il regresso), sotto pena, altrimenti, di decadenza. Se le leggi, con poca saviezza, trattano della rivalsa separatamente dall'esercizio dell'azione cambiaria, ciò non vuol dire che essa non debba esser retta indubbiamente dalle stesse norme che regolano il regresso, sempre che non sieno incompatibili con la speciale natura di essa, come vedremo fra breve (N. 376, 378).

375 *bis*. In quanto alla forma estrinseca, anche la rivalsa, che è una nuova cambiale, deve contenere tutti i

requisiti dichiarati essenziali dalla legge per le cambiali tratte. — Soltanto, per ciò che riguarda la scadenza, è da avvertire che le leggi non permettono rivalse le quali non sieno a vista [1]; di conformità così alla costante pratica del commercio, ed alla convenienza di offrir modo a chi trae la rivalsa di essere immediatamente pagato di quanto gli è dovuto, se così gli piaccia; benchè egli possa anche aspettare fino alla scadenza del termine stabilito dalle leggi per la presentazione al pagamento delle cambiali a vista (N. 271 e 374). — Non più, poi, necessaria per noi nè la rimessa da luogo a luogo, nè la indicazione del valore somministrato per la validità delle cambiali, nè l'uno nè l'altro requisito non sono più anche necessarii per la rivalsa.

La quale, emessa che sia regolarmente, è suscettibile di tutte le operazioni (girate, accettazione, avalli, pagamento, ecc.) che si possono eseguire per mezzo di una cambiale qualunque; sebbene debbasi osservare che, mentre il trattario di una cambiale ordinaria è liberissimo anche di non accettare e di non pagare, perchè, come tale, egli è e rimane estraneo sempre alla obbligazione cambiaria; il trattario di una rivalsa, per contrario, essendo già un condebitore della prima cambiale ed obbligato quindi in via di regresso, è sempre obbligato ad accettare ed a pagare, quantunque, di fatto, egli possa poi anche non fare nè l'una nè l'altra cosa.

376. Ma una differenza notevole passa fra il regresso per via di procedimento giudiziale, ed il regresso per mezzo di rivalsa. Ed è che, nel primo caso, l'azione può essere esercitata individualmente contro l'uno o l'altro

---

[1] Cod. comm., art. 310. — Legge ted., art. 53, ult. alin. — Legge ungh., art. 53, ult. alin. — Cod. svizz., art. 771, ult. alin.

condebitore, ovvero collettivamente contro parecchi o contro tutti (N. 363); nel secondo caso, invece, non può essere esercitata che individualmente contro un girante, il traente, od un avallante, ecc. [1].

Due sono le ragioni di tale differenza; l'una di fatto, l'altra di diritto. — La ragione di fatto è questa, che i condebitori, contro cui si volesse agire collettivamente, potrebbero anche abitare, molto probabilmente, in luoghi diversi. Ora, siccome non si può trarre che una sola rivalsa per una sola cambiale non pagata, è ben chiaro che quella non può essere tratta su parecchie persone risiedenti in luoghi diversi. — La ragione giuridica, poi, è questa; cioè, che il possessore, o il condebitore che già abbia rimborsata la cambiale, le spese, ecc., bene ha diritto di essere pagato, ma una volta soltanto; invece, se egli esercitasse il regresso collettivamente anche per mezzo di rivalsa, tante volte potrebbe essere pagato quanti sono i condebitori sopra cui egli può trarre rivalsa.

Non così avviene quando il regresso si eserciti per mezzo di procedimento giudiziale. Per questo si domanda bensì che tutti i condebitori, come sono obbligati solidalmente, vengano anche tutti condannati solidalmente a pagare; ma, una volta che alcuno di essi paghi, il creditore cambiario nulla può più pretendere da loro, i quali rimangono tutti liberati, rimpetto a lui almeno. — La differenza adunque, è tanto chiara, che non giova insistervi maggiormente [2].

377. Ma, se il possessore avesse già iniziato procedimento giudiziale contro uno o parecchi condebitori, po-

---

[1] Cod. comm., art. 310. — Cod. del 1865, art. 264. — Cod. fr., art. 178. — Legge ted., art. 53. — Legge ungh., art. 53. — Legge belga, art. 73. — Cod. svizz., art. 771.

[2] Nouguier, op. cit., N. 804. — Bédarride, op. cit., N. 585.

trebbe egli, ciò non ostante, trarre ancora rivalsa sopra alcun altro condebitore?

Crediamo di sì, perchè nulla v'è nella legge che proibisca, e perchè potrebbe anche darsi il caso che, nemmeno per mezzo di condanna al pagamento, potesse egli esser pagato dal condebitore o dai condebitori citati in giudizio. D'altronde, egli potrebbe trovarsi in angustie tali da abbisognare prontamente del prezzo della cambiale scaduta, e non essere in grado di procurarselo altrimenti. — Certo è però, così essendo le cose, che se il possessore sarà pagato prima per mezzo della rivalsa che non per mezzo del procedimento giudiziale, egli solo dovrà sostenere le spese del procedimento iniziato; perchè egli avrebbe potuto senz'altro rivalersi sopra alcuno dei condebitori o su quello stesso contro cui promosse prima la procedura, ed evitare così le spese di questa.

Per converso: pur tratta la rivalsa, il possessore ha diritto, entro i termini stabiliti, di promuovere regolare procedimento contro uno o più condebitori; perchè se, per mezzo di quella, egli ricevette il pagamento di quanto gli era dovuto, non è certo però ancora che la rivalsa sarà pagata dal condebitore su cui fu tratta, e che egli quindi non sarà, come traente della rivalsa, obbligato a farne il rimborso al possessore che gliela presentasse non soddisfatta. — Però, se la rivalsa fosse pagata, ogni procedimento giudiziale cesserebbe per ciò solo, e le spese sarebbero a carico di chi col fatto proprio rese inutile la procedura, cioè del possessore che trasse la rivalsa.

378. Nessun dubbio, del resto, anche per le cose dette fin qui, che il regresso per mezzo di rivalsa può essere esercitato così dal possessore non pagato alla scadenza, come da qualunque condebitore, il quale, già avendo subito il regresso (o per via di procedimento giudiziale,

o per via di rivalsa), voglia rivalersi sui condebitori precedenti (N. 368 e segg.).

Se non che, qui pure, v'è una differenza fra il regresso esercitato per via di procedimento giudiziale e il regresso esercitato per rivalsa. Nel primo caso, come sappiamo (N. 370), il condebitore citato in giudizio può, e, fino a un certo punto (cioè, se vuole mantenersi integra l'azione di regresso), deve citare in giudizio a sua volta alcun altro condebitore prima ancora che l'autorità giudiziaria lo abbia condannato a pagare. Nel secondo caso, invece, siccome si tratta di cambiale a vista e il di cui pagamento quindi può anche essere chiesto sûbito; così il condebitore sopra cui fu tratta rivalsa non può, a sua volta, rivalersi sopra alcun altro condebitore, se innanzi egli non abbia pagata la prima rivalsa con tutti gli accessorii portati dal conto di ritorno[1], e non siasi fatto consegnare il protesto, la cambiale protestata e il conto di ritorno con dichiarazione di saldo.

379. Da chiunque (possessore o condebitore) venga esercitato il regresso per mezzo di rivalsa, si noti che quei condebitori sui quali essa non è tratta si mantengono ancora nella stessa condizione giuridica in cui li pose il mancato pagamento della cambiale alla scadenza; epperò, mentre essi rimangono ancora obbligati verso chi si fece prenditore della rivalsa, e che ne pagò il traente, riguardo ad essi decorrono ancora gli stessi termini entro cui va promossa l'azione di regresso.

Con altre parole: la rivalsa non opera novazione (N. 86). Quindi è che se, a mo' di esempio, il possessore traesse ri-

---

[1] Cod. comm., art. 310, alin. 2. — Legge ted., art. 51, 53. — Legge ungh., art. 51, 53. — Cod. svizz., art. 769, 771.

valsa sul proprio girante; questi, allorchè non volesse rivalersi sui condebitori precedenti, ma preferisse la via del procedimento giudiziale, dovrebbe promuovere contro di essi l'azione di regresso nei termini e sotto le condizioni più volte ricordate. — Che se, invece, volesse rivalersi egli pure sui proprii autori, anche in questo caso egli dovrebbe ciò fare prima che fossero scaduti i termini per esercitare il regresso.

380. Supposto, ora, che di condebitore in condebitore, progressivamente o saltuariamente, il regresso per mezzo di rivalsa venga spinto fin contro il traente, vediamo se questi sia tenuto a pagare anche tutte le spese e i ricambii delle successive rivalse, dato che parecchie di queste o tutte sieno state tratte da un luogo e fatte pagabili sopra un altro, sicchè appunto alla somma capitale, alle spese, agli interessi, ecc., si sieno dovuti aggiungere i corsi dei diversi cambii (N. 365, 371, 373). Vediamo, cioè, se sia lecito e permesso il cumulo di tutti codesti cambii o ricambii, e se sia giusto che il traente debba sostenerne tutto il peso. Il quale tema ha parecchie affinità coll'altro relativo al cumulo delle spese di protesto, e di cui già si disse precedentemente (N. 341).

E noi rispondiamo che è lecito e giusto. Difatti, a che si obbliga il traente verso il prenditore? A fargli pagare alla scadenza pattuita la somma scritta sulla cambiale. Dunque, se il pagamento non avviene secondo le condizioni convenute, chi si obbligò per la intiera e precisa esecuzione del contratto, cioè il traente, deve anche tenere indenne il prenditore di tutte le spese che questi sarà costretto a sostenere per l'esercizio dei diritti inerenti al legittimo possesso della cambiale e per procurarsi altrimenti quel rimborso che non potè ottenere dalla persona delegata dal traente a pagare. Dunque, non c'è

dubbio, il traente è obbligato direttamente verso il prenditore a rimborsarlo di tutte le spese dovute sostenere per ciò. — Ora, siccome il prenditore ha diritto di trasferire ad altri la proprietà della cambiale e tutti quindi anche i diritti a questa inerenti, fra cui quello di essere pagato alla scadenza e di esercitare il regresso in caso di mancato pagamento; e siccome i giranti verso i rispettivi giratarii hanno i medesimi doveri del traente verso il prenditore; così è manifesto che ciascun giratario ha diritto di essere pagato, non solo del capitale e degli interessi, ma ben anche di tutte le spese, compresi i ricambii, che egli avrà dovuto pagare al possessore o al condebitore che già esercitò il regresso contro di lui, aggiunte le nuove spese che egli dovrà sostenere per ispingere l'azione di regresso fin contro il traente.

Prima ancora che la moderna dottrina cambiaria e le moderne leggi insegnassero e volessero ciò, il Baldasseroni già scriveva: « Io sono di parere, che i danni di tutti questi ricambii sieno dal traente dovuti, per la ragione che il portatore di una cambiale, avendo ricevuta la medesima dal precedente indossante, riconosce quello per suo autore; e lo stesso giro del commercio esige, che a lui la rimandi, e che sopra di lui ricambii, o sivvero faccia il ritorno del cambio; *et sic de singulis.* Di modo che il giro di questi ricambii è una necessaria conseguenza del sistema cambiario; e per ciò il danno, che nel ritorno viene a soffrire la lettera per i diversi ricambii, che gli indossatarii riportano sopra i rispettivi indossanti, è uno di quelli calcolabile da chi trae, ed uno di quelli a cui si espone il traente col dare una lettera che non sia adempita alla scadenza. Infatti, chiunque si rivale direttamente contro il suo autore, fa ciò che ha diritto di fare, usa del suo diritto, e per ciò non può essere responsabile del

danno del ricambio; e così successivamente deve dirsi degli altri.... Se dunque nessuno dei giranti può caratterizzarsi per autore del danno per il giro, che dà alla lettera colla sua cessione: e se nessuno dei giratarii può essere addebitato dei danni dei ricambii nel rivalersi, che ognuno fa contro il rispettivo autore, chi sarà dunque l'autore dei danni, di cui viene caricata una lettera protestata per difetto di pagamento? L'unico autore di tutti questi danni si è il traente; perchè egli non ha adempiuto all'impegno contratto col prenditore della lettera di fargli pagare l'importare della medesima nel luogo in essa indicato. Giacchè, se una tale obbligazione fosse stata adempita, i danni dei ricambii non avrebbero avuto luogo. Se al traente pertanto deve unicamente attribuirsi la colpa di questi danni, egli solo deve esserne il responsabile » [1].

A questa dottrina si atteneva già il Codice del 1865, che non riprodusse più dal francese il divieto di cumulare i ricambi; e vi si attengono anche il nuovo Codice e le più autorevoli recenti leggi, quali la tedesca, l'ungherese, la svizzera, l'inglese, ecc. — Invece, molte altre leggi [2], dietro l'esempio francese [3], proibiscono ancora il cumulo dei ricambii, argomentando dal vecchio errore che il traente non ad altro si obbliga che a far pagare la somma scritta sulla cambiale od a pagarla egli quando il trattario non paghi, ma non mai a pagare spese di ricambii, ecc. [4]. Come se, chi si obbliga per il fine, non

---

[1] Op. cit., parte II, art. XV, N. 17, 23, 24.

[2] Cod. spagn., art. 555. — Cod. oland., art. 194. — Cod. portogh., art. 413. — Cod. brasil., art. 419. — Cod. del Guatemala, art. 639. — Cod. dell' Honduras, art. 755. — Cod. di Buenos-Ayres, art. 907. — Cod. dell'Uruguay, art. 924. — Legge belga, art. 78.

[3] Cod. fr., art. 183.

[4] Fremery, op. cit., cap. XXV; e specialmente pag. 159 e segg. —

debbasi intendere obbligato anche per i mezzi necessarii a conseguirlo!

381. Però, appunto perchè ci ha disparità così grave fra le leggi su codesto tema, come si regolerà il conflitto che per avventura nascesse intorno ad una rivalsa che, tratta da un paese ove è permesso il cumulo dei ricambii, fosse pagabile in un paese dove, per contrario, è proibito; oppure, tratta da un paese dove il cumulo è proibito, fosse pagabile in un paese dove, per contrario, è permesso?

Una regola elementare di diritto internazionale privato, della quale già dicemmo altrove (N. 47 e 47 *bis*) ed accolta anche dalla nostra legge civile [1] e commerciale [2], ci insegna che delle leggi nazionali non si può domandare l'applicazione in estero paese, quando vi si oppongano le leggi di questo. — Or bene; per tutte le rivalse tratte sopra paesi dove il cumulo dei ricambii è permesso, i condebitori trattarii, e, da ultimo, il traente, dovranno rimborsare anche tutti i ricambii fino allora pagati, compreso quello della nuova rivalsa; sempre che i contraenti stranieri non vogliano assoggettarsi all'osservanza della lor legge nazionale pur nel nostro paese; — invece, per tutte le rivalse tratte sopra paesi dove il cumulo è proibito, ciascun condebitore non potrà essere obbligato a rimborsare che l'ultimo ricambio fra il luogo da cui la rivalsa fu tratta ed il luogo in cui egli risiede ed essa è fatta pagabile. Così si rispettano le leggi di tutti i paesi [3].

Fa meraviglia che una mente così sagace e sicura come quella del Fremery non siasi accorta dell'errore della dottrina sancita prima nell'ordinanza del 1673 e poi nel Codice del 1807!

[1] Cod. civ., *Disposiz. prelim.*, art. 9.

[2] Cod. comm., art. 58.

[3] Massé, op. cit., N. 622. — Kent, *Commentaries on American law*,

382. Vediamo ora come si misurino i ricambii.

Siccome il ricambio rappresenta la differenza fra il corso dei cambii del luogo da cui la rivalsa è tratta e il corso dei cambii del luogo in cui essa è fatta pagabile, è naturale ed evidente che esso debbasi regolare secondo il corso del primo di codesti luoghi in confronto del secondo; imperocchè, per mezzo di siffatta differenza, chi trae la rivalsa farà pagare al prenditore la stessa precisa somma che questi già rimborsò a lui (capitale, spese, interessi, ecc.). Quindi: è il possessore della cambiale non pagata alla scadenza che si rivale sopra un girante o il traente? e il ricambio si misurerà secondo il corso del luogo in cui la cambiale avrebbe dovuto esser pagata ed ora si trae la rivalsa, in confronto del corso del luogo su cui la rivalsa è tratta e che è anche quello dove risiede il condebitore o il traente contro cui si esercita il regresso. Invece: è un condebitore che, già avendo pagata la prima cambiale o la rivalsa tratta sopra di lui, vuole a sua volta rivalersi sopra un altro condebitore od il traente? e il ricambio si misurerà secondo il corso del luogo in cui egli risiede e pagò la prima cambiale o la rivalsa tratta sopra di lui, in confronto del corso del luogo su cui egli trae rivalsa e che è anche quello dove risiede il condebitore o il traente contro cui egli esercita il regresso.

Queste regole semplici e precise sono state accolte dal nuovo nostro Codice di commercio [1]; il quale, anche per questo riguardo, migliorò assai il Codice precedente [2], che,

---

lecture XLIV, 8. — Story, *Commentaries on the conflict of laws foreign and domestic in regard to contracts, right and remedies*, chapt. VIII. — Marghieri, op. cit., pag. 124, 125.

[1] Art. 312, alin. 1.

[2] Art. 265.

sulle traccie del Codice francese [1], seguito ancora in parte da altre leggi [2], aveva fatta del modo di misurare i ricambii la cosa più arruffata ed assurda che mai si potesse imaginare, se si eccettua il caso in cui il regresso era esercitato dal possessore non pagato alla scadenza sopra il traente della cambiale primitiva.

383. Ma, appunto, quali documenti dovranno essere uniti alla rivalsa (su chiunque sia tratta) e come dovrà il prenditore di essa giustificare l'ammontare complessivo delle somme dovutegli, compreso il ricambio della nuova rivalsa a lui negoziata dal traente?

In quanto ai documenti che si devono unire alla rivalsa, già abbiam detto (N. 374) che sono la cambiale originale, il protesto, il conto di ritorno [3].

In quanto al modo per cui provare la verità delle singole somme dovute e per il cui ammontare complessivo fu tratta l'ultima rivalsa, esso è appunto quel conto di ritorno di cui abbiamo detto pur dianzi, ed al quale già si è dovuto accennare a proposito del regresso per le vie giudiziali (N. 365 in fine). — Se le rivalse fossero parecchie (N. 382 in fine), di mano in mano che ad una se ne aggiunge un'altra, si dovrebbe anche sostituire al precedente un nuovo conto di ritorno, sicchè in questo si trovino compenetrate cumulativamente, come sappiamo (N. 371), tutte le somme contenute nei precedenti conti a comin-

---

[1] Art. 179.

[2] Cod. spagn., art. 553. — Cod. portogh., art. 409. — Cod. oland., art. 189. — Cod. brasil., art. 417. — Cod. del Guatemala, art. 637. — Cod. dell'Honduras, art. 753. — Cod. di Buenos-Ayres, art. 906. — Cod. dell'Uruguay, art. 923. — Legge belga, art. 74.

[3] Cod. comm., art. 311, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 266. — Cod. fr., art. 180. — Legge belga, art. 75.

ciare dal possessore non pagato alla scadenza fino a chi trae rivalsa sopra il traente della prima cambiale, supposto che contro questo già non siasi rivolto addirittura quel primo possessore. Di tal modo, il conto di ritorno, pur essendo sempre unico, si rinnovella continuamente.

384. Ciò premesso, vediamo più partitamente cosa deve contenere il conto di ritorno, cioè quali somme devono risultare giustificate da esso; benchè qualunque rivalsa ne potrebbe anche essere sprovvista, quando fra traente e prenditore della rivalsa, da una parte, e trattario di essa, dall'altra, si convenisse appunto così. In questo caso, per altro, siffatte convenzioni particolari non potrebbero obbligare che i contraenti, non già quegli altri condebitori sopra cui fossero poi tratte altre rivalse; imperocchè essi avrebbero sempre diritto che in confronto loro fosse provata la verità delle somme esposte, e state prima rimborsate, per mezzo di regolare conto di ritorno.

Il quale, adunque, deve indicare[1] (N. 365, 371):

1.° la somma capitale della cambiale non pagata con gli interessi legali mercantili dal giorno della scadenza (§ 2 in fine);

2.° le spese di protesto e le altre spese legittime, quali: commissione di banca, senserie, bollo e porto di lettere. Sebbene la espressione adottata dalla legge « spese legittime » sia molto indeterminata e possa quindi far luogo a facili contestazioni; tuttavia, della molta libertà d'interpretazione necessariamente lasciata per ciò ai tribunali, questi non abuseranno, sempre che tengano ben fermo in mente che, qui pure, chi trae rivalsa *certat de*

---

[1] Cod. comm., art. 311, N. 1, 2, 3, 4. — Cod. del 1865, art. 267. — Cod. fr., art. 181. — Legge belga, art. 76.

damno vitando, non de lucro captando. — Del resto, nel misurare codeste spese non si dovrà mai avere riguardo al danno che, per causa della speciale condizione in cui può trovarsi chi ha tratta la rivalsa, questi avesse a sentire. Epperò, se la cambiale primitiva fosse scaduta in tempo di fiera, e il possessore avesse pensato di compiere certe operazioni col danaro che credeva di poter ritrarre dal pagamento di essa; non ottenutolo, non potrebbe pretendere gli fossero risarciti i danni sofferti per non avere potuto compiere quelle operazioni; di conformità così anche ai principii del diritto comune [1]. — Comunque sia di ciò, per tutte codeste spese di protesto e per le altre spese legittime saranno dovuti gli interessi legali mercantili dal giorno di emissione della rivalsa, per analogia di quanto abbiamo detto a proposito del procedimento giudiziale (N. 365, 371). Vero è bene che di ciò tace il nuovo nostro Codice; ma, oltrecchè la decorrenza di tali interessi è conforme ai principii che regolano le obbligazioni commerciali [2], è anche naturale che essa deva cominciare da quel giorno, mentre è pur da quel tempo che il possessore di essa avrà rimborsato di tali spese il traente, ed è pure da quel tempo che tali somme sono divenute liquide ed esigibili. Il Codice precedente che faceva decorrere, anche qui, gli interessi dal giorno del procedimento giudiziale, confondeva in una stessa disciplina due istituti affatto diversi, quali sono il regresso per via di procedimento giudiziale e quello per via di rivalsa [3]; del pari che s'ingannava quando faceva decorrere gli interessi sulla somma

---

[1] Cod. civ., art. 1228, 1229.
[2] Cod. comm., art. 41.
[3] Cod. del 1865, art. 270.

capitale dal giorno del protesto, anzichè da quello della scadenza della cambiale non pagata [1];

3.° la persona sulla quale è tratta la rivalsa, con le indicazioni atte a chiaramente identificarla;

4.° il ricambio, cioè il prezzo per il quale si negozia la rivalsa; avvertendo che nessun ricambio, qui pure, è dovuto se il ricambio non sia certificato vero nei modi già altrove indicati (N. 365 in fine) [2].

385. Tali i requisiti del conto di ritorno, sono essi tutti essenziali? E se non ci fosse conto di ritorno, sarebbe permesso il regresso per mezzo di rivalsa?

Noi crediamo che, pur mancando il conto di ritorno, il prenditore della rivalsa abbia egualmente diritto di farsi pagare dal condebitore su cui essa fu tratta così della somma capitale e dei relativi interessi, come anche delle spese di protesto; perchè, dovendo alla rivalsa essere sempre unita la cambiale protestata e il protesto, questi documenti bastano a giustificare la verità delle somme che vi si riferiscono e per cui fu tratta la rivalsa. Soltanto che, non essendo del pari provata la verità delle somme eventualmente esposte per le spese di commissione, senseria, bollo, porto di lettere, ricambio, ecc., quegli su cui fu tratta la rivalsa potrà anche detrarre coteste spese dalla somma complessiva e rifiutarsi quindi a pagarle. La eccezione che egli così muovesse contro il possessore della rivalsa sarebbe di quelle, come vedremo nella Sezione 3.ª di questo Capo, che il giudice dovrebbe sempre accogliere; a meno che il possessore non riescisse a provare altrimenti la verità

---

[1] Cod. del 1865, art. 269.

[2] Cod. comm., art. 312, ult. alin. — Cod. del 1865, art. 271. — Cod. fr., art. 186. — Legge belga, art. 81.

delle proprie allegazioni circa a tali spese non giustificate dal conto di ritorno. — A differenza così del ricambio, il quale non è mai dovuto se non risulti accertato per mezzo delle prove specifiche stabilite dalla legge.

A più forte ragione, adunque, la mancanza di alcun requisito di sopra accennato non potrà mai condurre a conclusioni maggiori di quelle ora dette.

386. Che, poi, a chi paga la rivalsa debba consegnarsi, oltre questa, anche la primitiva cambiale non pagata, il protesto e il conto di ritorno, con dichiarazione di quietanza; e che chi paga la rivalsa abbia diritto di cancellare sulla cambiale originale le girate posteriori alla propria; sono tutte cose di cui abbiamo già detto precedentemente (N. 373, 375), e che, del resto, ciascuno intende da sè [1].

Del pari, s'intende ripetuto quanto già dicemmo a proposito del pagamento, per ciò che riguarda le condizioni di capacità, di forma, ecc. (Capo 6.°, Sezione 1.ª).

SEZIONE SECONDA.

DELL'AZIONE PRINCIPALE.

—

Sommario.

387. L'azione principale può essere promossa così prima o dopo l'azione di regresso, come contemporaneamente e cumulativamente a questa. – In ogni caso, l'azione principale non può assumere che la forma di procedimento giudiziale. — 388. Chi si deve intendere per principale obbligato. – Accettante, traente, avallante. — 389. A chi spetti l'azione contro il principale obbligato. — 390. Se per agire

[1] Legge ted., art. 54. — Legge ungh., art. 54. — Cod. svizz., art. 772.

387. L'azione principale può essere promossa così prima, come dopo l'azione di regresso; e il possessore, o il condebitore che pagò, ha sempre liberissima facoltà di scegliere fra l'una o l'altra di esse. Però, mentre, esercitando prima l'azione di regresso, si ha sempre tempo più che sufficiente ancora per esercitare l'azione principale, la quale, come vedremo, non si prescrive che in cinque anni; esercitando, invece, prima l'azione principale, si può anche non essere più in tempo a promuovere quella di regresso, per la quale, come sappiamo (N. 364), sono stabiliti dei termini assai brevi.

Ma, non potranno esercitarsi contemporaneamente, cioè cumulativamente, codeste due azioni? Crediamo di sì [1]; benchè, dovendosi impedire che possa aver luogo una duplice condanna al pagamento, il possessore o il condebitore, che riesca per l'uno o per l'altro mezzo ad essere pagato, debba immediatamente cessare dall'altra azione, contro il proseguimento della quale si potrebbe sempre opporre la eccezione di cosa giudicata. Anzi, qualora il possessore o

[1] Corte d'appello di Casale, 29 luglio 1884.

il condebitore fosse per tal modo pagato dal debitor principale, ogni azione di regresso cesserebbe necessariamente di per sè, perchè nessuna obbligazione sussidiaria può mai esistere quando sia cessata l'obbligazione principale.

Si badi poi, che l'azione contro il debitore principale, a differenza di quella contro i condebitori, non può assumere che la forma di procedimento giudiziale; perchè, non fosse altro, sarebbe affatto inutile trarre rivalsa sopra un debitore che già mostrò di non volere o di non poter pagare. Tuttavia, se l'azione principale fosse diretta, non contro l'accettante, ma contro, per esempio, il traente nel caso di mancata accettazione; allora, si potrebbe trarre rivalsa anche sopra di lui, perchè, non essendo egli stato per anco invitato a pagare, potrebbe essere disposto a pagar la rivalsa, e perchè, se non giuridicamente, certo però di fatto, l'azione che in tal caso si esercitasse contro il traente sarebbe un'azione di regresso o di ritorno.

388. Ma chi, veramente, è il principale obbligato a pagare, sicchè contro di lui si possa esercitare l'azione di cui ora diciamo?

Intanto, principale obbligato è l'accettante, che, non ostante la propria accettazione, non pagò alla scadenza (N. 188). — E principale obbligato è pure l'accettante per intervento (bisognatario od onorante), benchè l'obbligazione sua sia meno ampia di quella dell'accettante ordinario per le ragioni dette altrove (N. 219 e segg.), e benchè la cambiale deva sempre essere presentata prima al trattario per vedere se, non ostante il rifiuto di accettazione, egli voglia tuttavia pagare (N. 310).

Inoltre, principale obbligato è il traente, ove la cambiale non sia stata accettata dal trattario o da altri per intervento, nè, quindi, pagata (N. 20, 156, 188), sebbene il possessore abbia agito per garanzia (N. 197 *bis*);

imperocchè la non accettata e non eseguita delegazione di pagare fa sì che il principal dovere di pagare rimanga nel traente. Se fosse altrimenti, ed anche quest'ultimo non si dovesse considerare che quale un obbligato di sussidio, ne verrebbe la strana conseguenza che ci sarebbero condebitori di sussidio senza debitore principale; cosa assurda, perchè non vi può essere una obbligazione accessoria, come è quella di sussidio, se non v'è anche una obbligazione principale a cui l'altra si riferisca (N. 197 *bis*). — Anzi, a suo tempo (N. 436), vedremo come, per molte leggi, il traente possa essere obbligato per tutto il tempo della prescrizione civile o commerciale anche allora che egli sia soltanto un obbligato di sussidio, se avvenga che, quantunque trascorsi i brevi termini entro cui deve essere esercitata l'azione cambiaria di regresso pur contro di lui, egli tuttavia arricchisca indebitamente a danno di chi gli promuove contro codesta azione.

Da ultimo, principali obbligati sono gli avallanti dell'accettante (ordinario o straordinario) e del traente, secondo i casi dianzi ricordati; perchè, giusta quanto sappiamo già (N. 236), gli avallanti sono sempre così obbligati come è il debitore da essi garantito.

389. Tali i principali obbligati, azione contro di essi hanno: 1.° il possessore non pagato alla scadenza; 2.° l'interveniente che abbia pagato per l'uno o per l'altro condebitore, imperocchè egli s'intende sostituito nei diritti della persona da lui onorata col proprio intervento (N. 326 e segg.); 3.° il condebitore che, avendo pagato il possessore od un condebitore susseguente, voglia, a sua volta, rivolgersi contro il debitore principale; 4.° l'avallante dell'uno o dell'altro condebitore che abbia pagato per il debitore da esso garantito; e perfino l'avallante dell'accettante che, del pari, abbia pagato per questo (N. 395

in fine), quand'anche l'accettante abbia sottoscritta la cambiale per semplice comodo (N. 139) [1].

Chiunque, però, eserciti codesta azione, l'esercizio suo non può essere che individuale; a differenza dell'azione di regresso che si può far valere, come sappiamo (N. 363), tanto singolarmente, quanto collettivamente. E ciò, perchè non vi può essere che un solo debitor principale, sebbene questi possa essere costituito da parecchie persone obbligate in solido al rimborso; come se vi avessero o più accettanti, o più traenti, o più avallanti, ecc.

390. Ma, per agire contro il debitor principale è necessario aver levato il protesto, od avere almeno ottenuto da esso quella dichiarazione che può fare le veci di protesto (N. 337), come è necessario per agire di regresso?

In quanto all'accettante di una cambiale non domiciliata, non c'è dubbio che no. A che servirebbe, infatti, provare in di lui confronto che la cambiale non fu da lui pagata alla scadenza (perchè tale, appunto, è lo scopo del protesto) (N. 332); mentre egli, che non pagò, meglio di ogni altro deve sapersela? Ormai questo è indubitato secondo la dottrina, la giurisprudenza [2] e le leggi. Delle quali, alcune lo dicono espressamente [3]; altre, sebbene tacciano, lo lasciano tuttavia necessariamente sottintendere [4]; imperocchè, imponendo esse l'obbligo del protesto soltanto allora che la cambiale sia domiciliata, come di-

---

[1] Corte d'appello di Venezia, 25 marzo 1881.

[2] Corte di cassaz. di Torino, 28 gennaio 1876. — Corte d'appello di Genova, 23 dicembre 1878. — Corte di cassaz. di Firenze, 17 febbraio 1882. — Corte di cassaz. di Torino, 7 settembre 1883. — Corte d'appello di Casale, 29 luglio 1884.

[3] Legge ted., art. 44. — Legge ungh., art. 41. — Cod. svizz., art. 765.

[4] Per esempio: il Codice nostro.

remo fra breve, per la ragione dei contrarii si deve ritenere che il protesto non sia più necessario allorquando si voglia invece agire contro l'accettante di una cambiale non domiciliata.

Per contrario, riguardo al traente, siccome egli, al pari di ogni girante, può anche ignorare affatto che la cambiale non fu pagata alla scadenza; così egli pure ha d'uopo che gli si provi, per mezzo di protesto o di quell'altra dichiarazione che lo può sostituire, la verità del mancato pagamento. — Nè la notizia della mancata accettazione basterebbe a sostituir quella del mancato pagamento, mentre il trattario può non avere accettato e tuttavia pagare; imperocchè la delegazione commessagli dal traente, come si disse molte volte, non è tanto di accettare, quanto, piuttosto, di pagare.

390 *bis.* Anche trattandosi di cambiali domiciliate (N. 78), il protesto è, di regola, necessario per potere agire contro l'accettante. Ma, a quest'uopo, occorrono due condizioni, le quali costituiscono appunto il carattere peculiare di tali cambiali; e, cioè: 1.° che la cambiale sia pagabile in luogo diverso dalla residenza o dimora dell'accettante, o di ciascuno degli accettanti se sieno parecchi; 2.° che il pagamento debba eseguirsi in codesto luogo diverso per opera di altri che non sia l'accettante od alcuno degli accettanti [1].

E perchè ciò? Perchè l'accettante potrebbe anche ignorare che la cambiale non fu pagata dal domiciliatario; epperò è d'uopo che, pure in di lui confronto, sia istituita la prova certa del mancato pagamento; prova che non altri-

---

[1] Cod. comm., art. 316. — Legge ted., art. 43. — Legge ungh., art. 43. — Cod. svizz., art. 761.

menti si può ottenere se non per mezzo del protesto o dell'atto che lo può sostituire.

In quella vece: la cambiale domiciliata sarà bensì pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante, ma, tuttavia, per mezzo di lui; oppure, la cambiale sarà pagabile nel luogo stesso dove risiede l'accettante, sebbene per mezzo di altra persona; oppure ancora, sebbene diversi la persona ed il luogo, la persona tuttavia si identificherà, per qualunque ragione, con quella del creditore cambiario? ed in tutti questi casi non sarà punto necessario verun protesto; perchè, a dire esattamente, quelle cambiali non sono domiciliate (N. 78); e perchè quindi l'accettante sa benissimo di per sè (o deve sapere), senza che nessuno glielo provi, che la cambiale non fu pagata e che, impertanto, egli deve tenersi pronto a subire l'azione del possessore o di chi abbia già pagato il possessore [1]. — Del pari: se in una cambiale tratta all'ordine del traente (N. 64) fosse indicato quale domiciliatario lo stesso traente, e la cambiale non fosse mai uscita dalle mani di quest'ultimo, il protesto non sarebbe necessario per poter agire contro l'accettante; imperocchè tale atto si risolverebbe in una vuota formalità, dal momento che, per trovarsi debitore e creditore l'uno rimpetto all'altro immediatamente, l'accettante non può ignorare che a lui spetta l'obbligo di prov-

---

[1] Corte d'appello di Venezia, 18 novembre e 9 dicembre 1879; e 1 agosto 1884. — Corte d'appello di Casale, 29 luglio 1884. La quale ritenne, tuttavia, che, allorquando una cambiale sia fatta pagabile *al domicilio del* TALE, non si possa ancora dire necessariamente pagabile *per mezzo* della stessa persona. Noi riterremmo ammissibile questa opinione solo allora che nella cambiale fosse ciò detto espressamente. In caso di silenzio, pensiamo noi pure (*Diritto commerciale*, N. 6 del 1884) si debba presumere che la cambiale sia pagabile per mezzo dello stesso domiciliatario.

vedere al pagamento della cambiale, e che, non avendovi per l'opposto provveduto, quel pagamento non può anche essere stato eseguito. A che gioverebbe, allora, il protesto [1]? — E, del pari ancora, non sarebbe necessario il protesto per agire contro l'accettante, allorchè questi, accanto alla propria accettazione, non avesse indicato alcun domiciliatario; dovendosi in tal caso intendere che lo stesso accettante voglia recarsi al domicilio indicato per pagare personalmente (N. 186).

391. Da ultimo, circa agli avallanti è da avvertire che, assumendo essi, come si è detto anche poco sopra (N. 388 in fine), la stessa condizione giuridica del debitore garantito, il protesto sarà necessario o no per potere agire contro di essi, secondo che necessario o no sarà per agire contro l'accettante (N. 237) [2].

La qual dottrina ci pare perfettamente corretta; perchè, si voglia o non si voglia, l'avallo non può essere che una obbligazione accessoria di quella garantita; sebbene le leggi, come si vide altrove (N. 225), si allontanino da codesta dottrina, pur facendovi omaggio qui [3].

391 *bis*. Ciò che abbiam detto del protesto, intendasi, a maggior ragione, della presentazione della cambiale al pagamento. Appena questa sia scaduta e non pagata, il diritto del possessore di promuovere azione contro il debitor principale è maturo, senza che occorra di più, per questo riguardo.

---

[1] Corte d'appello di Venezia, 7 novembre 1874, 13 giugno 1876; e 1 agosto 1884. — Renaud, op. cit., § 42.

[2] Corte d'appello di Genova, 29 dicembre 1878. — Corte di cassaz. di Napoli, 11 febbraio e 17 marzo 1879; 7 gennaio e 14 aprile 1880. — Corte d'appello di Messina, 12 agosto 1880. — Corte d'appello di Casale, 29 luglio 1884.

[3] Marghieri, op. cit., pag. 110 e segg.

392. Del resto, l'azione contro il debitor principale si può sempre iniziare fino a che non sia trascorso tutto il termine di prescrizione cambiaria, come diremo, appunto, a proposito di questo tema nella Sezione 2.ª del Capo 8.º.

393. Ma, a cosa veramente ha diritto chi esercita codesta azione principale (N. 365, 371)?

O il possessore, non pagato alla scadenza, si rivolge direttamente contro il debitor principale, ed egli ha diritto di farlo condannare al pagamento: 1.º della somma capitale, con gli interessi dal giorno della scadenza; 2.º delle spese di protesto e di ogni altra spesa legittima all'uopo sostenuta, con gli interessi dal giorno della domanda giudiziale. — E diciamo anche delle spese di protesto; perchè, sebbene questo non sia necessario per agire contro l'accettante di una cambiale non domiciliata, giusta le cose dette precedentemente (N. 390), è necessario, invece, per agire contro il traente e contro l'accettante di una cambiale domiciliata (N. 390 *bis*); e perchè il possessore avendo diritto di promuovere insieme l'azione principale e quella di regresso (N. 387), se egli non levasse in tempo il protesto potrebbe anche decadere affatto dal diritto di esercitare codesta seconda azione. Dunque, siccome egli ha diritto di premunirsi contro tale pericolo, è pur giusto che il debitor principale, per opera del quale egli si trova in questa condizione, debba anche rimborsarlo delle spese di protesto [1].

Di più, noi diciamo che, allorquando l'azione principale sia rivolta contro il traente, e questo dimori o risieda in luogo diverso da quello in cui la cambiale doveva essere

---

[1] *Contra:* Renaud, op. cit., § 85.

pagata, il possessore ha diritto, qui pure (N. 365, 371), di farsi pagare tutte codeste somme complessivamente secondo il corso che una cambiale tratta a vista per quell'importo nel luogo di pagamento della cambiale farebbe col luogo in cui risiede o dimora il traente, sempre che egli giustifichi la verità delle singole somme richieste per mezzo di un regolare conto di ritorno. Le quali conclusioni, se ci paiono perfettamente conformi alla natura dell'azione cambiaria, sono anche implicitamente volute dalle leggi; imperocchè queste, accennando all'azione cambiaria in genere, vi comprendono, in ispecie, anche l'azione contro il debitor principale [1].

Che se il possessore, prima di rivolgersi contro il debitor principale, avesse sperimentate inutilmente le proprie azioni contro qualche condebitore, anche delle spese di questa procedura avrebbe egli diritto di farsi rimborsare da quello [2], perchè tutte determinate dal non avere il debitor principale pagata la cambiale alla scadenza, mentre pure avrebbe dovuto pagarla.

393 *bis*. O (continuando a rispondere al quesito del numero precedente) l'azione principale è promossa da un condebitore contro cui il possessore od un condebitore precedente abbia agito già di regresso (N. 389); ed egli pure avrà diritto di chiedere che il debitor principale, oltre alle somme di sopra dette, sia condannato a rimborsargli anche le spese delle azioni prima sperimentate, e da lui dovute rimborsare a chi agì contro di lui; perchè, mentre quelle persone, agendo come fecero, usarono di un loro incontestabile diritto, è giusto che avendole egli dovute

---

[1] Cod. comm., art. 319.

[2] *Contra:* Renaud, op. cit., § 85.

pagare ad altri, possa, a sua volta, farsele pagare dal debitor principale, a cui soltanto, qui pure, si devono imputare codeste maggiori spese, per non avere quest'ultimo pagato, come invece doveva, la cambiale alla scadenza, o per non aver trovato chi abbia voluto accettare la sua delegazione di pagamento.

394. Qualora, poi, chi esercita l'azione principale avesse già ricevuta una parte della somma dovutagli da alcun condebitore, o agendo personalmente contro di lui o intervenendo nel di lui fallimento, s'intende che non avrebbe diritto di agire contro il debitor principale se non per la somma residua; così, come accade sempre di qualunque creditore che sia stato soddisfatto di una parte del proprio credito dall'uno o dall'altro condebitore [1].

395. Vediamo ora se il debitor principale che paga e che siasi fatta consegnare la cambiale e i documenti annessi con dichiarazione di saldo (N. 365), abbia diritto di agire, a sua volta, pel rimborso contro chicchessia (N. 389).

Se chi paga è l'accettante, egli non ha azione cambiaria contro nessuno, perchè dopo di lui non c'è più nessuno, ed egli pagando non fa che eseguire, benchè tardivamente, la delegazione del traente. — Per altro, se questi non gli avrà fatta provvista di fondi per la scadenza, egli potrà agire pel risarcimento contro di lui; benchè tale azione sia civile soltanto (N. 188, 189); e benchè egli, per non avere eseguita a tempo la delegazione del traente, pur avendola accettata, possa avere già subita, a propria volta, l'azione cambiaria del traente (N. 188 e 189). Vuol dire che, in questo caso, promossa azione dal traente, l'accet-

---

[1] Corte d'appello di Firenze, 19 giugno 1873.

tante chiederà che di tanto sia diminuita la somma per la quale si chiede la di lui condanna, a quanto ammonta il risarcimento a cui egli ha diritto per la mancata provvista alla scadenza.

Se chi paga è il traente, egli, quando il trattario non abbia accettato, non può mai avere azione cambiaria contro di lui; ma soltanto azione civile, ove il trattario, pur avendo ricevuta provvista di fondi, non abbia nè accettato, nè pagato (N. 188, 189). — Quando, invece, accettazione ci fosse, ed il traente avesse subìto già il regresso del possessore o di alcun condebitore precedente; ben egli avrebbe azione cambiaria contro l'accettante, ma principale obbligato in questo caso sarebbe pur sempre l'accettante, non già il traente.

Se chi paga è l'avallante dell'accettante o del traente (in caso di mancata accettazione), egli ha diritto di rivolgersi con azione cambiaria contro la persona garantita, perchè tale, come sappiamo (N. 236, 389), è l'effetto indeclinabile dell'avallo.

395 *bis.* Circa alla competenza, si vedano le cose dette a proposito dell'azione di regresso (N. 367, 369).

SEZIONE TERZA.

DELLE ECCEZIONI OPPONIBILI AL CREDITORE CAMBIARIO.

ARTICOLO PRIMO.

DIVERSE SPECIE DI QUESTE ECCEZIONI.

—

Sommario.

396. Qui si dice soltanto delle eccezioni opposte nei giudizii promossi mediante citazione. – Rinvio a quelle opponibili nei giudizii pro-

mossi mediante precetto. — 397. Regole generali intorno a codeste eccezioni, ed accenno generico ad esse. — 398. Loro esame particolareggiato. - I. Eccezioni che riguardano la forma esterna della cambiale. — 399. Continua. - II. Eccezioni che riguardano la sostanza della obbligazione cambiaria. — 400. Continua. - III. Eccezioni che riguardano la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione cambiaria, di regresso o principale, secondo i casi. — 401. Continua. - IV. Eccezioni derivanti da rapporti personali diretti fra attore e convenuto, e le quali mirano a dimostrare estinta fra loro l'obbligazione cambiaria. — 402. Della eccezione di compensazione. — 403. Se la eccezione di compensazione si possa opporre anche dal trattario che non abbia accettato. — 404. Se il debito che si vuole compensare con la cambiale debba essere pur esso di natura cambiaria. — 405. Della eccezione di pagamento. — 406. Continua. — 407. Altre eccezioni non opponibili.

396. Già, a proposito del pagamento (N. 268, 269), dicemmo che il tema da cui si intitola questa Sezione offre singolare importanza allorchè creditore e debitore cambiario contendano per le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria. Ora eccoci, appunto, a dire di esso; e tanto nel caso che si tratti di azione di regresso, quanto nel caso che trattisi di azione principale.

Prima, però, di procedere a studiare questo tema, giova avvertire una cosa. Ed è che, sebbene il Codice nostro, parlando di eccezioni, accenni così ai giudizii promossi mediante citazione, come a quelli promossi mediante precetto [1]; pure, noi vogliamo dir qui, e per ora, soltanto dei primi; imperocchè dei secondi diremo separatamente nella Sezione 4.ª a proposito della esecuzione cambiaria, non ostante che le norme regolatrici di codeste eccezioni sieno sostanzialmente le stesse in entrambi i casi. — Se la materiale collocazione del testo legislativo che riguarda l'attual tema può lasciare qualche dubbio intorno a ciò; un

[1] Art. 324.

attento esame di esso, tuttavia, ce ne chiarirà il vero senso e la vera efficienza [1] (N. 421).

397. Ciò premesso, diciamo che in materia di eccezioni opponibili al creditore cambiario, sia egli lo stesso possessore, o qualunque condebitore che, avendo pagato il possessore od alcun altro condebitore precedente, voglia, a propria volta, esercitare l'azione cambiaria, bisogna muovere dal principio che, per mantener credito e sicurezza nelle cambiali, il pagamento loro non deve essere impedito o tergiversato che dal minor numero possibile di eccezioni, cioè da quelle soltanto che costituisono una giusta ed evidente ragione di difesa; imperocchè, più se ne estendesse il numero, e più il pagamento loro diventerebbe incerto, se non impossibile addirittura. Qui, più che in altri casi, bisogna evitare il duplice scoglio di rendere vano il diritto del creditore con facili e capziose eccezioni, e di impedire al debitore cambiario di far valere le sue giuste ragioni per sottrarsi all'azione del creditore.

Se non che, come è facile trovarsi d'accordo in queste generali dichiarazioni di principii, altrettanto (come sempre) è difficile, discendendo dalle astrattezze dottrinali, determinare specificamente quali eccezioni si deve permettere di opporre al creditore cambiario, e quali no. Qui si pare tutta l'arduità del tema, e qui la dottrina, bene spesso, non si accorda perfettamente con la pratica.

Tuttavia, sopra alcune di codeste eccezioni non crediamo

---

[1] Diversamente, invece, la pensa l'avv. Rignano nel fascic. 6 (1883) della rivista *Il Diritto commerciale*. Egli crede che le eccezioni di cui è parola nell'art. 324 riguardino soltanto il giudizio promosso mediante citazione; mentre quelle dell'articolo 323 riguardano il giudizio promosso mediante precetto. — La parola della legge, come vedremo (N. 421), non permette siffatta interpretazione.

possibile veruna seria contestazione. — E di vero, se la cambiale è una obbligazione letterale, cioè una obbligazione di stretto rigore formale (N. 27 e segg.), non è anche possibile dubitare che ove essa manchi di alcuna condizione esteriore necessaria alla sua legittima esistenza, iniziale o posteriore, il convenuto non possa opporre siffatta eccezione all'attore per respingere la di lui domanda (N. 54 e segg.); imperocchè, anzi, in tal caso, la cambiale è nulla rimpetto a qualunque persona. — Del pari, poichè, se la cambiale è una obbligazione di stretto rigore formale, è però anche sempre una obbligazione, e, come tale, deve essere fornita di tutte quelle condizioni intrinseche e sostanziali, che sono il substrato di ogni vera e seria obbligazione, quali sono la capacità dei contraenti, la libertà del loro consenso, una cosa ed una causa lecita; così, qualunque eccezione che tocchi al vizio od alla assenza di una di quelle condizioni e che sia personale al convenuto, ha sempre da potere opporsi da esso all'attore. — Del pari, ancora; siccome molti diritti cambiarii non si possono far valere, se non quando si sieno rigorosamente osservati i termini e le forme stabilite con tutta precisione dalle leggi (ciò che principalmente accade per l'esercizio dell'azione di regresso); così, tanto la decorrenza infruttuosa di quei termini, quanto la inosservanza di quelle forme costituiscono altrettante eccezioni che il convenuto ha da potere oppor sempre all'attore. — Discutibile, invece, è se il convenuto possa valersi delle eccezioni sue personali per opporle all'attore, allo scopo di dimostrare estinta fra essi l'obbligazione cambiaria, come quelle che, di tal modo, pur essendo estranee all'obbligazione cambiaria, possono tuttavia mutare la condizione giuridica di questa, e, talvolta, sopprimerla addirittura; imperocchè, in quanto alle eccezioni personali proprie di altri debitori cambiarii, si è

tutti d'accordo nel ritenere che il convenuto non possa mai opporle all'attore.

È all'esame particolareggiato di codeste diverse categorie di eccezioni che ora vogliamo accingerci.

398. I. - Eccezioni che riguardano la forma esteriore della cambiale [1].

La mancanza di qualunque requisito essenziale, poichè impedisce alla obbligazione cambiaria di sorgere, per ciò solo rende legittima sempre la opposizione del convenuto verso tutti. — Per altro, se, non ostante ciò, le obbligazioni posteriori fossero conformi alla legge e quindi valide, oppure se alla mancanza dell'atto di emissione fosse stato sopperito poi, e la cambiale integrata ne' suoi elementi costitutivi (N. 79 e segg.); ben essa diverrebbe pienamente valida rimpetto ai sottoscrittori posteriori, ma non già verso i precedenti, i quali si potrebbero prevaler sempre di quella eccezione. — Così pure, ove l'una o l'altra sottoscrizione contenesse le clausole « non all'ordine », « senza garanzia o senz'obbligo » (N. 62, 63, 111), il debitore convenuto potrebbe opporre la eccezione, nel primo caso, di non essere obbligato cambiariamente, fuorchè verso il proprio giratario, ove attore sia altri che questi; oppure, di non essere obbligato cambiariamente verso chicchessia, nel secondo caso. — Lo stesso dicasi qualora convenuto fosse un girante per procura; perchè il mandante, e non mai il mandatario, deve rispondere della obbligazione assunta per mezzo del secondo (N. 137 e segg.).

Invece, se la mancanza riguardasse alcun requisito non

---

[1] Treitschke, op. cit., vol. I, pag. 398. — Thöl, op. cit., § 318. — Renaud, op. cit., § 83. — Wächter, op. cit., § 80. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit, § 90, 91.

essenziale, ma pur solito ad aggiungersi alle obbligazioni cambiarie, la eccezione che se ne muovesse all'attore non avrebbe alcun effetto (N. 82).

Ciò che abbiam detto dei requisiti essenziali riguardanti la emissione, si intenda anche di quelli riguardanti le obbligazioni posteriori (girate, accettazione, avalli, interventi, ecc.); sempre che il convenuto citato in giudizio sia quegli, appunto, che omise di ottemperare alla legge, in virtù della indipendenza in cui vivono fra loro le diverse obbligazioni cambiarie. — Però, se la mancanza o la irregolarità riguardasse l'ultima girata, siccome, di tal modo, l'attore non potrebbe neanche giustificare la sua qualità di legittimo possessore della cambiale (N. 267); il convenuto, chiunque fosse, potrebbe sempre respingere l'azione mossa contro di lui.

399. II. - Eccezioni che riguardano la sostanza dell'obbligazione cambiaria.

Tali sono quelle, come abbiam già detto (N. 397), che toccano alle condizioni essenziali d'ogni contratto.

Se, per esempio, il convenuto non avrà avuta la capacità di obbligarsi (N. 32 e segg.) al tempo in cui appose la propria firma sulla cambiale, egli, non vi ha dubbio, potrà eccepire di nullità la propria obbligazione [1] contro tutti. — Per converso, egli non potrà mai valersi di tale eccezione, quando la incapacità riguardi alcun altro sottoscrittore [2].

Se il consenso sarà stato viziato da errore, violenza o

---

[1] La Corte d'appello di Torino, nella sentenza del 5 aprile 1880, giudicò: Promossa azione cambiaria contro il traente e questo assolto perchè inabilitato, non può il possessore dell'effetto medesimo rivolgersi contro di lui con l'azione *de in rem verso* come semplice mutuante.

[2] Corte d'appello di Trani, 16 giugno 1884.

dolo, la obbligazione di quel determinato sottoscrittore sarà, del pari, nulla verso tutti. — In particolare, e relativamente alla eccezione di falso, è da avvertire che, impugnata per essa la validità di una sottoscrizione [1], l'autorità giudiziaria deve bensì astenersi dal risolvere il relativo incidente, ma può tuttavia pronunciare sul merito della causa [2], imponendo, secondo il proprio prudente criterio, al convenuto la prestazione di idonea garanzia reale o personale [3], come vedremo meglio più sotto (N. 411). Però, ove non sia impugnata la sottoscrizione del traente, l'alterazione del contenuto della cambiale non può dispensare il traente dal pagare all'attore di buona fede la somma già da esso pagata ad un condebitore precedente, quand'anche l'alterazione riguardi la somma stessa portata dal titolo; tanto più se all'alterazione abbia dato occasione la condotta imprudente del convenuto, il quale, per esempio, abbia fatto scrivere la somma del debito da mano altrui lasciando in bianco uno spazio sufficiente per aggiungervi altre parole [4] (N. 262 e 268). — Comunque sia, pur la eccezione riguardante la invalidità del consenso non può

---

[1] La Corte d'appello di Trani, nella sentenza, ancora, del 16 giugno 1884, giudicò: L'accettante, per esimersi dal pagamento, non basta che asserisca la esistenza di altre persone le quali hanno lo stesso preciso suo nome e cognome, ma deve provare con regolare giudizio di falso che la sottoscrizione apposta sulla cambiale non è sua.

[2] Corte d'appello di Napoli, 27 ottobre 1871, e 6 febbraio 1872. — Corte d'appello di Genova, 5 febbraio 1881.

[3] Corte d'appello di Catania, 23 luglio 1878. — *Contra:* Corte di cassaz. di Napoli, 15 febbraio 1876; e Corte d'appello di Catania, 26 dicembre 1877.

[4] Corte d'appello di Palermo, 8 novembre 1876. — Corte d'appello di Genova, 5 febbraio 1881. — Vedi, su questo proposito, anche la sentenza 23 luglio 1878 della Corte d'appello di Catania, citata nella nota 1 di pag. 293.

avere effetto sulle obbligazioni anteriori, per i noti principii più volte ricordati [1].

Anche le eccezioni dirette a provare che il rapporto giuridico fra attore e convenuto manca di causa, od ha per base una causa illecita, si possono validamente opporre [2], sempre che esse pure riguardino appunto il rapporto direttamente conchiuso fra quelle due persone, cioè o quello fra traente e prenditore, o quello fra girante e giratario, o quello fra accettante e possessore, ed i rispettivi loro avallanti; come se, per esempio, non sussistesse il credito per il quale fu assunta dal convenuto l'obbligazione cambiaria; come se si trattasse di un debito di giuoco, e tanto più ove questa causa apparisse dalla stessa cambiale [3]; come se il convenuto avesse nulla ricevuto in corrispettivo della propria sottoscrizione. — Così dicasi delle firme di favore, sebbene ancora nei rapporti diretti soltanto fra chi diede e chi ricevette la firma, ove queste persone sieno attualmente convenuto ed attore; perchè, riguardo alle persone rimaste estranee, qui pure, a tale particolare accordo, chi firmò per favore è sempre egualmente obbligato, come sappiamo (N. 46), qual debitore cambiario.

400. III. - Eccezioni che riguardano la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione cambiaria, di regresso o principale, secondo i casi [4].

Tali sarebbero: la omissione o la irregolarità o la tardiva levata del protesto; il non avere levato il protesto

---

[1] Corte d'appello di Genova, 12 marzo 1880.

[2] Corte d'appello di Venezia, 19 agosto e 9 novembre 1880. — *Contra:* Corte d'appello di Venezia, 1 luglio 1880.

[3] Corte di cassaz. di Torino, 8 agosto 1883.

[4] Cod. comm., art. 324, alin. 1. — Legge ted., art. 82. — Legge ungh., art. 92. — Cod. svizz., art. 811.

contro gli intervenienti, seguendo l'ordine della più ampia alla meno ampia liberazione dei condebitori; lo aver chiesto il pagamento di una cambiale a vista o a certo tempo vista, oltre il termine speciale all'uopo stabilito dai contraenti, od, ove questi nulla abbiano convenuto, oltre il termine massimo stabilito dalla legge; l'avere lasciato trascorrere i termini per agire di regresso, o quelli della ordinaria prescrizione cambiaria; l'avere, altri che il traente o l'accettante, fatta la indicazione del domicilio o della persona che avrebbe dovuto recarsi al domicilio per pagare, quando l'azione fosse promossa contro l'uno o l'altro di essi; e così via.

401. IV. - Eccezioni derivanti da rapporti personali fra attore e convenuto, e le quali mirano a dimostrare estinta fra loro la stessa obbligazione cambiaria [1].

Di alcuna di queste eccezioni già abbiamo detto a proposito di quelle che riguardano la sostanza dell'obbligazione cambiaria (N. 399). — Altre, sono quelle di compensazione, novazione, remissione, pagamento, ecc. Se quindi, per esempio, il girante fosse citato in giudizio dal giratario per il pagamento da quest'ultimo fatto al terzo possessore, egli potrebbe eccepire che nella girata con cui egli trasmise il titolo al giratario fu pattuita l'esclusione di qualsiasi garanzia (N. 398), allorchè ne fornisse la prova nel modo di cui diremo fra breve [2]. Quindi ancora, se il convenuto opponesse che l'attore, giratario apparente della cambiale, non è il vero creditore cambiario, ma solamente un mandatario del suo girante; la eccezione sarebbe am-

---

[1] Cod. comm., art. 324, alin. 1. — Legge ted., art. 82. — Legge ungh., art. 92. — Cod. svizz., art. 811.

[2] Corte d'appello di Torino, 5 aprile 1882.

missibile, ove risultasse che, non solo il girante, ma anche il giratario, nell'eseguire la girata, ebbero la comune fraudolenta intenzione di sottrarre al convenuto una eccezione che sarebbe stata da lui opposta con effetto al girante, qualora l'azione cambiaria si fosse esercitata da lui. In questo caso, infatti, l'eccezione presenterebbe i caratteri della *exceptio doli*, e riguarderebbe direttamente il giratario attore, il quale, avendo ricevuto, come tale, il titolo ed esercitando in giudizio i diritti derivanti da esso, si farebbe scientemente lo strumento di un ingiusto pregiudizio voluto dal suo girante a danno del debitore [1].

Fra codeste molte eccezioni personali ci piace dire particolarmente della compensazione e del pagamento.

402. Che la eccezione di compensazione non si possa opporre se non quando essa derivi da rapporti diretti e personali fra convenuto e attore, e non mai, quindi, ove essa derivi da rapporti indiretti, cioè riguardanti la persona di altro debitore cambiario; che anche in materia cambiaria, perchè la compensazione sia capace di effetti giuridici, debba essere fornita di tutti i requisiti voluti dalla legge civile [2]; e che la compensazione si effettui di per sè in virtù della stessa legge, appena due crediti liquidi ed esigibili si trovino l'uno rimpetto all'altro (non, quindi, i crediti derivanti da conto corrente, perchè fino a che questo corre non ci può essere compensazione) [3]; sono cose notissime, e sulle quali non giova insistere di più.

---

[1] Corte d'appello di Venezia, 18 novembre 1879. — Thöl, op cit., § 182, V.

[2] Cod. civ., art. 1287.

[3] Corte d'appello di Napoli, 1 maggio 1874.

403. Qui, invece, vogliamo vedere se la eccezione di compensazione possa essere opposta anche dal trattario che non abbia accettato; sebbene il tema riguardi piuttosto il pagamento (N. 396), anzichè l'esercizio dell'azione cambiaria.

Che il trattario abbia diritto di pagare la cambiale tratta su di lui, quando voglia e non ostante il rifiuto di accettazione, è così certo, come è certissimo che il possessore ha il dovere di richiederlo del pagamento alla scadenza, quando voglia conservarsi integro il diritto di regresso in caso di mancato pagamento.

Però, se questo è incontrastabile, non bisogna anche dimenticare che, perchè si possa opporre la eccezione di compensazione, è necessario che attore e convenuto sieno reciprocamente debitori l'uno dell'altro [1]. Ora, il trattario, come tale, nulla deve ancora al possessore, perchè non obbligato comecchessia sulla cambiale. Se così è, ben può il trattario essere, per altre cause, creditore del possessore per una somma anche eguale a quella portata dalla cambiale; ma, siccome egli non è, nello stesso tempo, debitore del possessore dipendentemente da quella cambiale presentatagli, ogni compensazione, per questo riguardo, è impossibile. Quindi è che il possessore, allorquando il trattario gli opponesse tale eccezione, avrebbe sempre diritto di levare il protesto per mancato pagamento e di agire di regresso contro gli altri condebitori cambiarii.

404. Ma, un altro dubbio può sorgere a proposito della compensazione.

Benchè questa si operi di pien diritto fra qualunque

---

[1] Cod. civ., art. 1285.

debitore e creditore che si trovino nelle condizioni di sopra dette (N. 402), sarà però necessario che i due debiti sieno di natura cambiaria?

Quando la tesi si volesse risolvere razionalmente, si dovrebbe dire che, scopo della compensazione quello essendo di giovare a coloro che sono reciprocamente creditori e debitori nello stesso tempo, il vantaggio, perchè sia conforme a giustizia, dovrebbe essere perfettamente eguale per ambedue le parti, epperò anche i debiti dovrebbero essere della medesima specie. Se l'uno fosse di natura commerciale, o, più ancora, cambiaria, e l'altro soltanto di natura civile, non è chi non veda come la compensazione avvantaggierebbe assai più il debitore civile, che non l'altro.

Però, di conformità al diritto positivo, è giuocoforza venire a diversa conclusione. — Difatti, per la legge civile, perchè sia legittima la compensazione, basta che due persone sieno debitrici l'una dell'altra, e che i due debiti sieno liquidi ed esigibili. Nessuna distinzione essa fa tra l'una e l'altra specie di debiti; quindi nessuna distinzione è anche permessa a chicchessia.

405. In quanto alla eccezione di pagamento, bisogna distinguere fra quello eseguito dal trattario, dall'accettante, o da un interveniente, e quello eseguito da un condebitore per via di regresso.

Nel primo caso, l'eccezione di pagamento può essere opposta utilmente, non soltanto dalla persona che lo eseguì (se, per avventura, fosse richiesta ancora di pagare), ma anche da quelle persone per cui esso fu eseguito (come se si trattasse di un pagamento per intervento), e così pure da tutte quelle che, in virtù dell'eseguito pagamento, si devono intendere liberate, quali sono i condebitori della cambiale (traente, girante, avallanti, ecc.); imperocchè,

estinto il debito dal debitor principale, o da altri per lui, il possessore non può pretendere più nulla da chicchessia [1]. — La qual cosa, se è di tutta evidenza allorchè il possessore, ricevuto il pagamento, abbia restituita la cambiale al pagatore con dichiarazione di quietanza o sullo stesso titolo o per atto separato, o, pur non avendola restituita (come in caso di pagamento parziale), abbia tuttavia rilasciata al pagatore regolare quietanza della parte pagata (N. 257); non è men chiara se anche la restituzione del titolo pagato sia avvenuta senza dichiarazione di quietanza; perchè la restituzione volontaria del titolo di debito fa presumere sempre, come sappiamo, la liberazione, epperò toccherebbe all'attore di respingere la eccezione del convenuto provando, a sua volta, che la restituzione avvenne per altra ragione, non già perchè la cambiale sia stata pagata. Anzi, la eccezione di pagamento potrebbe essere opposta quand'anche la cambiale fosse rimasta nelle mani di chi fu pagato; semprechè il convenuto provasse per altri mezzi che, non ostante la mancata restituzione del titolo, questo fu veramente pagato (N. 258).

Nel secondo caso, l'eccezione di pagamento può essere opposta così dal debitore principale, come da qualunque condebitore al possessore o al condebitore già pagato, sempre che del ricevuto pagamento risulti o nei modi di sopra detti, oppure dalla consegna del protesto e del conto di ritorno quietanzato. — Invece, gli altri condebitori precedenti non possono mai valersi di quella eccezione nei rapporti loro personali con chi esercita il regresso, perchè il pagamento eseguito dal condebitore o dai condebitori

---

[1] Thöl, op. cit., § 320. — Renaud, op. cit., § 84.

susseguenti ad essi non ha punto estinto il debito loro cambiario [1].

406. Certo, può parer grave che l'attore debba correre il rischio di vedersi opposte tali e tante eccezioni personali (fors'anche estranee ai rapporti cambiarii), sicchè il suo diritto al pagamento sia reso frustraneo del tutto, o, per lo meno, molto scemato. — Ma la legge dovette pur considerare che sarebbe stato quasi contrario ai principii di equità costringere il convenuto a pagare un attore verso cui egli avesse, per avventura, dei crediti liquidi ed esigibili fino a concorrenza del debito cambiario, o che fosse stato già pagato, o che avesse fatta rimessione del proprio credito, o che lo avesse novato, od altrimenti estinto. Ond'è che già Casaregis aveva scritto: « Ideo per hanc æquitatis rationem, et eo fortius ob favorem publici commercii, de jure permittitur inter mercatores compensatio, etiam in iis casibus, in quibus regulariter attento iuris rigore non procedit [2] ».

E noi non osiam dire che queste non siano gravissime considerazioni; imperocchè, per quanto si voglia mantenere alto e saldo il credito delle cambiali, è impossibile che esso faccia tacere principii di evidenza incontrastabile, e che, per favorire il creditore, si debba fare eccessivamente dura la sorte del debitore, massime quando, per fatto stesso del creditore, questi si sia messo in tale condizione di vedersi validamente opposta l'una o l'altra eccezione.

407. Ma questo, e non più. — Quindi, tutte le eccezioni che non derivano da rapporti diretti e personali fra

---

[1] Thöl, op. cit., § 320. — Renaud, op. cit., § 84.

[2] Op. cit., *Discurs. LXXVI*, N. 9.

attore e convenuto, ma da rapporti fra attore e qualsiasi altro debitore cambiario, non si devono poter mai opporre; e ciò, come già si è ripetuto, per effetto della natura stessa dei titoli all'ordine e della indipendenza in cui vivono le diverse obbligazioni di una cambiale.

ARTICOLO SECONDO.

PROVA ED EFFETTI DI TALI ECCEZIONI.

—

Sommario.

408. Posizione del tema. — 409. Come si provino le eccezioni derivanti da irregolarità o difetto nella forma estrinseca della cambiale, o nell'esercizio dell'azione cambiaria. — 410. Come si provino le eccezioni personali. — 411. Effetti delle eccezioni, provate che sieno nei modi dianzi detti.

408. Vediamo, ora, come si debbano provare le eccezioni fin qui esaminate, e quali ne sieno gli effetti.

409. Intanto, le eccezioni derivanti da irregolarità, difetto, ecc., nella forma esteriore della cambiale (N. 398) si possono facilmente provare con la presentazione in giudizio della stessa cambiale. Allora, vedrà l'autorità se veramente la eccezione sia fondata in fatto e in diritto, e se si debba quindi accogliere o respingere.

Del pari, circa alle eccezioni riguardanti la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione principale o di regresso (N. 400), sarà facile vedere se sieno attendibili o no, esaminando la cambiale presentata, il protesto, la citazione, secondo i casi, e così via. — Anche su ciò non può cadere dubbiezza alcuna.

410. Circa alle eccezioni personali, è da avvertire che noi comprendiamo in esse, non solo quelle che mirano

a provare la estinzione della obbligazione cambiaria, ma pure le altre che riguardano la sostanza stessa di questa obbligazione (N. 401); perchè fondate esse pure su rapporti meramente personali; perchè sarebbe ingiusto che chi potesse opporre la propria incapacità di obbligarsi, o il vizio del proprio consenso, o la mancanza o la non liceità della causa della propria obbligazione, fosse costretto a tacersi ed a pagare; e perchè, pur queste eccezioni, come le altre, possono essere di pronta dimostrazione.

Ciò premesso, diciamo che siffatte eccezioni devono essere: 1.° liquide; oppure, 2.° di pronta soluzione o dimostrazione; 3.° fondate su prova scritta[1].

Liquide; cioè, già dimostrate vere al momento stesso in cui vengono opposte; come se, per esempio, opposta la eccezione di incapacità, il convenuto confortasse il proprio asserto con la fede di nascita, o con una sentenza di interdizione o di inabilitazione; come se, opposta la eccezione di rimessione, di novazione, di compensazione, ecc., il convenuto presentasse lo scritto da cui risulta la rimessione o la novazione o la compensazione avvenuta; come se, eccepita la mancanza di causa per firma di favore, il convenuto presentasse lo scritto da cui risulta il particolare accordo conchiuso fra esso e l'attore.

Di pronta dimostrazione; cioè, che, pur non essendo ancora provata la eccezione, la prova tuttavia si possa instituire con mezzi rapidi e sicuri; come se gli scritti, di cui abbiam detto or ora, sieno presentati dal convenuto al momento stesso in cui egli oppone l'una o l'altra eccezione, ovvero poco dopo. — Del resto, circa al giudicare se quelli proposti sieno mezzi rapidi e sicuri, è cosa lasciata intie-

---

[1] Cod. comm., art. 324, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 234, alin. 2.

ramente al savio criterio del magistrato; il quale, anche per questo riguardo, ha la maggiore libertà; imperocchè la legge, senza pregiudicare gli interessi della giustizia, non avrebbe potuto vincolare comecchessia l'apprezzamento del giudice.

Fondate su prova scritta. Sotto l'impero del Codice precedente[1], il quale non determinava di che specie dovesse essere la prova, si ammettevano come validi e pronti mezzi gli interrogatorii[2] ed il giuramento decisorio[3]; la testimonianza, no, perchè mezzo di lunga indagine[4]. — Il nuovo Codice, per contrario, vuole che, in ogni caso, codesti mezzi sieno fondati su prova scritta[5], per maggior sicurezza della loro attendibilità e per escludere quindi, fin dove è possibile, qualsiasi facile giuoco o raggiro. Noi, per altro, riteniamo che a costituire la prova scritta voluta dalla legge possano concorrere, non soltanto i mezzi specifici indicati dalla stessa legge commerciale[6], ma pur quelli che derivino da uno scritto qualunque; come, per esempio, registri e carte domestiche, lettere scambiatesi fra i contraenti, ecc. La prova per testimonii, no, invece; perchè, sebbene il nuovo Codice stabilisca che, quando è

[1] Art. 234, alin. 2.

[2] Corte di cassaz. di Torino, 25 luglio 1873. — Corte d'appello di Lucca, 28 agosto 1873. — Corte d'appello di Genova, 4 aprile e 25 maggio 1877. — Corte d'appello di Firenze, 24 aprile 1880. — Corte d'appello di Milano, 3 giugno 1881. — Corte d'appello di Torino, 5 aprile 1882.

[3] Corte d'appello di Venezia, 7 ottobre 1873; e 19 agosto 1880. — Corte di cassaz. di Firenze, 7 marzo 1873. — Corte di cassaz. di Torino, 16 maggio 1873.

[4] Corte d'appello di Genova, 25 maggio 1877. — Corte di cassaz. di Firenze, 26 gennaio 1880. — Corte d'appello di Messina, 12 agosto 1880. — Corte d'appello di Venezia, 9 novembre 1880.

[5] Art. 324, alin. 2.

[6] Art. 44.

richiesta la prova per iscritto, non si può ammettere la prova per testimonii, fuorchè nei casi in cui è permessa dal Codice civile [1]; e sebbene questo la ammetta allorchè l'oggetto della convenzione non ecceda le lire cinquecento, con le modificazioni in seguito aggiunte [2]; tuttavia, siccome tale prova è sempre di lunga indagine, per ciò solo dobbiamo ritenerla esclusa, nel caso di cui diciamo, per volontà stessa della legge.

411. Quando le eccezioni abbiano i caratteri di sopra detti e sieno provate come vuole la legge, esse hanno per effetto (ed è ben naturale) di far respingere la domanda di pagamento (N. 396). Nel qual caso, l'attore non è più ammesso a far valere neanche in altro giudizio le proprie ragioni, perchè vi osterebbe la eccezione di cosa giudicata [3].

Quando, per contrario, esse non abbiano quei caratteri, l'autorità giudiziaria non può mai sospendere la condanna al pagamento (provvisoriamente esecutiva, non ostante opposizione od appello, sulla istanza dell'attore, giusta le norme del diritto comune processuale [4]); ma deve rinviare il convenuto a far valere le proprie ragioni in prosecuzione dell'iniziato giudizio, pur avendo sempre facoltà di obbligare l'attore a fornire una idonea cauzione, reale o

---

[1] Art. 53.

[2] Art. 1341, 1347, 1348.

[3] Cod. comm., art. 324, alin 2. — Cod. del 1865, art. 234, alin. 2.

[4] Cod. proc. civ., art. 409. — L'avv. Rignano dice che sarebbe stato meglio che le sentenze in materia cambiaria si fossero dichiarate provvisoriamente esecutive, non ostante opposizione od appello, e senza bisogno di istanza della parte interessata, come si fece per le sentenze in materia di fallimento (art. 913), (op. cit.). — L'osservazione è buona; tuttavia noi diciamo: *imputet sibi* l'attore, se non sa chiedere neanche la esecuzione provvisoria.

personale, come parrà meglio ad essa, e per tutta la durata del giudizio, affinchè le eccezioni del convenuto che, per avventura, possono essere fondatissime, ma di lunga indagine, non sieno irreparabilmente prive di ogni utile effetto.

La legge qui lascia all'autorità giudiziaria un cômpito provvido sì, ma assai difficile, ed al quale essa non verrà meno se agirà con la massima prudenza [1]. — Accolte, poi, definitivamente le eccezioni dall'autorità giudiziaria, questa aggiudicherà la cauzione al convenuto; respinte, l'attore se la farà restituire.

SEZIONE QUARTA.

DELLA ESECUZIONE CAMBIARIA.

—

Sommario.

412. Necessità che al rigore formale tenga dietro il rigore della esecuzione. — 413. Insufficienza delle disposizioni contenute nel Codice precedente. - Il sequestro conservativo prima ed ora. — 414. Il nuovo Codice ragguaglia la cambiale, in parecchi effetti, ai titoli esecutivi. - Ipoteca giudiziale. — 415. Efficienza della forza esecutiva riconosciuta nelle cambiali; cioè, chi e cosa essa comprenda. — 416. Per quali vie si possa giungere alla esecuzione, e chi abbia diritto di giungervi. — 417. Norme da cui è retta la esecuzione cambiaria per via di precetto. — 418. Eccezioni al diritto comune processuale. — 419. Del diritto di opposizione riconosciuto nel debitore. — 420. A chi si debba presentare la opposizione, ed effetti di questa. - Cauzione. — 421. Quali sieno « motivi gravi di

[1] Cod. comm., art. 324, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 234, alin. 2. — Cod. svizz., art. 812.

opposizione ». — 422. Se contro il decreto che accoglie o respinge l'opposizione si possa ricorrere all'autorità superiore.

412. A mantener sicuro il credito delle cambiali, cioè la fede di poterne riscuotere l'ammontare pur contro il rifiuto o la mala voglia del debitore, poco gioverebbero le saggie discipline che reggono la vita e il rigore formale di esse e l'esercizio dell'azione cambiaria, se il creditore non avesse mezzi pronti ed efficaci per far valere i proprii diritti sulle sostanze stesse del debitore o dei debitori contro cui agisce. Anzi, abolito l'arresto per debiti [1] possiam dire che in questi mezzi coercitivi, principalmente, si sostanzia quel rigore cambiario che è una delle caratteristiche, come sappiamo (N. 30), delle obbligazioni cambiarie.

Solo a queste condizioni può dire il legislatore di aver provveduto a mantenere nelle cambiali quella fiducia che è la intima essenza del loro carattere economico, e senza di cui tutto l'ordinamento cambiario si risolverebbe in una vana mostra, in una vana minaccia, quasi un *telum imbelle sine ictu.*

413. A tutti questi bisogni era ben lungi dal provvedere il Codice precedente, che non riconosceva nelle cambiali maggior forza delle altre obbligazioni scritte commerciali, e che però costringeva il creditore a passare per tutte le lunghe e insidiose vie di un procedimento ordinario, per procurarsi poi una sentenza che gli valesse di titolo esecutivo contro il debitore.

Il sequestro conservativo che esso, indipendentemente dalle formalità ordinate per l'esercizio dell'azione di regresso, permetteva di chiedere all'autorità giudiziaria sui

---

[1] Legge 6 dicembre 1877.

beni mobili del debitore o di tutti anche i debitori [1], fu sempre una garanzia insufficiente; perchè di rado codesta autorità lo accordava; perchè, in ogni modo, esso non colpiva le sostanze immobiliari del debitore; e perchè, di frequente, l'autorità giudiziaria obbligava il creditore richiedente a dare cauzione. — Non per ciò, tuttavia, e non ostante i maggiori rigori della nuova legge, male si apporrebbe chi credesse che, equiparata ora la cambiale in certi suoi effetti ai titoli esecutivi (N. 414), il creditore cambiario non abbia ancora diritto di chiedere il sequestro conservativo sui beni del proprio debitore. Codesto diritto che gli abbiam riconosciuto in altri casi (N. 194 *bis* in fine), non gli si potrebbe, senza ingiustizia, negar qui; tanto più che esso è anche conforme alla legge comune [2].

414. Egli fu per provvedere a codesta gravissima lacuna del Codice precedente, che il nuovo Codice, sulle traccie di quanto già avevano stabilito i nostri statuti municipali [3] (tanto è vero che *nihil sub sole novi,* e che quello che a noi oggi pare un grande ardimento, altro non fu se non il diritto comune dei nostri avi), e sulle traccie pure di una legge toscana del 23 novembre 1818 e di una legge austriaca del 31 marzo 1850 (rimasta in vigore nelle provincie lombarde e venete fino a che non fu compiuta la unificazione legislativa); egli fu, diciamo, per tutto ciò che il nuovo nostro Codice, benchè spingendosi più in là ancora di quelle leggi e di quegli statuti, pensò di confortare tutto il proprio procedimento cambiario con un rigore di esecuzione per cui, salva ogni giusta difesa

[1] Art. 258.

[2] Cod. proc. civ., art. 921 e segg.

[3] Ciò è dimostrato assai bene dal Lattes (op. cit., pag. 184-186) e dal Marghieri (op. cit., pag. 129 e segg.).

del debitore, fosse permesso al creditore di pagarsi il più presto possibile sulle sostanze stesse del debitor suo.

A quest'uopo il nuovo Codice [1] riconosce nella cambiale, e per l'esercizio dell'azione cambiaria, gli effetti di titolo esecutivo. — Così stabilendo, non si creda però che il legislatore abbia inteso di fare della cambiale un vero e proprio titolo esecutivo, nè di consentire ad essa tutti gli effetti di questo. No; esso intese soltanto di permettere l'esecuzione forzata sui beni del debitore, senza che prima il creditore sia costretto a munirsi di una sentenza di condanna al pagamento, come abbiamo già dianzi avvertito (N. 413). Non fosse altro, infatti, la cambiale è una scrittura privata; e gli atti di questa natura non possono mai assumere la qualità di veri e proprii titoli esecutivi, nè, tanto meno, far luogo quindi ad ipoteca giudiziale, della quale sono capaci soltanto le sentenze appunto dell'autorità giudiziaria (N. 416) [2]. — Come si vede, adunque, la distinzione fra cambiale e titoli esecutivi, oltrecchè esatta dottrinalmente, conduce anche ad effetti pratici, in parte almeno, assai diversi [3].

415. Si badi, poi, che la forza esecutiva riconosciuta dal nuovo Codice nelle cambiali colpisce tanto i beni mo-

---

[1] Art. 323.

[2] Cod. civ., art. 1970. — Su questo tema scrisse un ottimo articolo il Bolaffio nel N. 23 (1884) della *Temi Veneta.* — Invece, nel N. 17, 1884, del *Consulente commerciale* l'avvocato Pietro Turchi di Cesena si affanna a dimostrare la completa inutilità e la *meschinità* (così egli dice) del procedimento esecutivo ordinato dal nuovo Codice, come quello che non permette di ottenere la ipoteca giudiziale sui beni del debitore. Sarebbe stato un bel caso che in una scrittura privata di debito si fossero riconosciuti addirittura gli stessi effetti di una sentenza di giudice!

[3] Vedi su questo tema un buon lavoro del Vadalà-Papale nel I fascic. 1884 della rivista *Il Diritto commerciale.*

bili, quanto i beni immobili del debitore o dei debitori [1]; che essa colpisce tanto il debitore principale, quanto quelli obbligati per via di regresso, osservato tutto ciò che occorre per mantenere integra contro questi ultimi l'azione relativa; che essa riguarda tanto le cambiali tratte, girate ed accettate nello Stato nostro, quanto quelle tratte e girate all'esterno, ma accettate nello Stato nostro, perchè, come già si disse molte volte, la legge nostra assoggetta l'esercizio delle azioni commerciali, e quindi anche quello delle azioni cambiarie, alla legge del luogo dove gli atti relativi si eseguiscono (N. 50 *bis*) [2]; che il beneficio del rigore esecutivo si estende a tutta la somma dovuta dal debitore, cioè tanto al capitale ed agli interessi, quanto anche alle spese; e che esso comprende così le cambiali le quali servono ad operazioni commerciali, come quelle che servono ad operazioni civili [3].

416. Ciò premesso, diciamo che alla esecuzione sui beni del debitore si può venire così immediatamente, per mezzo di precetto, scaduta che sia la cambiale e non pagata; come, indirettamente, per mezzo di sentenza ottenuta in seguito a regolare procedura (N. 413; 414). Però noi, qui, è del primo caso soltanto che vogliam dire; perchè il secondo è regolato dalle norme del diritto comune processuale [4].

Ed aggiungiamo: che diritto a procedere esecutivamente,

---

[1] Corte d'appello di Venezia, 18 marzo 1884.

[2] Corte d'appello di Venezia, 18 luglio 1883.

[3] Anche a questo proposito la Corte d'appello di Napoli, nella sentenza del 21 luglio 1884, ripete il grave errore di ritenere capaci di forza esecutiva soltanto le cambiali che hanno per causa una obbligazione commerciale (vedi nota di pag. 411).

[4] In questo caso, la sentenza di condanna al pagamento sarà capacissima anche di ipoteca giudiziale (N. 414).

anche nel primo caso, ha tanto il possessore, quanto chi, avendo pagato il possessore od essendo da lui stato chiamato in giudizio (N. 368 e segg.), voglia a sua volta rivolgersi contro gli altri debitori.

417. Ecco, ora, come veramente debbasi procedere alla esecuzione cambiaria, e come a questa possa esser fatta opposizione da quegli contro cui si procede; avvertendo, per altro, che, mobiliare o immobiliare la esecuzione, la legge che, per via di regola, la governa è il Codice di procedura civile; al quale il Codice di commercio non deroga se non nei casi eccezionali da esso partitamente numerati e che noi esamineremo or ora, lasciando la disamina delle norme del diritto comune a chi si occupa di studii processuali.

418. Una di codeste eccezioni riguarda quella disposizione per la quale si vuole che l'esecuzione, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente, abbia luogo sulla copia del titolo spedito in forma esecutiva [1]. — E di vero, il regolamento [2] che pose in attività il nuovo Codice di commercio, e che ha, indubbiamente, esso pure forza legislativa [3], stabilisce, per contrario, che la cambiale, per avere gli effetti di titolo esecutivo, non ha punto bisogno

---

[1] Cod. proc. civ., art. 555.

[2] Del 27 dicembre 1882.

[3] Trib. di Torino, 5 settembre 1883. — Pretura di Busto Arsizio, 23 luglio 1883. — *Contra:* Pretura di Torino, sezione di Dora Grossa, 30 giugno 1883. Questa sentenza fu riformata da quella del Tribunale di Torino dianzi riferita. Anche l'avv. Pietro Turchi (*Consulente commerciale*, N. 17 del 1884) grida alla inconstituzionalità dell'articolo 67 del regolamento sopraccitato; ma non si accorge che questo invece è correttamente costituzionale, perchè il potere esecutivo fu autorizzato dalla legge del 2 aprile 1882 « a fare le disposizioni necessarie alla completa attuazione del Codice ».

della formula esecutiva[1]. E ciò perchè, bene spesso, può accadere che la cambiale originale, che pur si deve presentare per agire esecutivamente, non possa materialmente contenere quella formula.

Un'altra eccezione è che il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale[2] (se si agisca contro il debitor principale), o del protesto (se si agisca contro alcun condebitore, perchè, allora, il protesto contiene già la trascrizione della cambiale) (N. 353), e degli altri documenti necessarii a dimostrare la somma dovuta (N. 415), cioè del conto di ritorno (N. 353)[3]; mentre ciò, naturalmente, non è richiesto dal Codice di procedura civile[4].

419. Notificato il precetto di pagamento al debitore[5], la esecuzione, tuttavia, può anche non aver luogo immediatamente; imperocchè quel diritto di giusta difesa, al quale abbiamo accennato anche poco sopra (N. 414), vuole che si permetta al debitore di far valere le proprie ragioni, ove egli ne abbia o creda di averne. Egli è per ciò che la legge, pur riconoscendo in lui il diritto di fare opposizione

---

[1] Art. 67.

[2] La Corte di cassazione di Firenze, nella sentenza del 27 novembre 1884, giudicò: Solo perchè una cambiale fu trascritta nel precetto di pagamento, non consegue che debba inscriversi in falso contro il contenuto del protesto chi sostiene e intende provare la esistenza di una girata, che l'usciere non aveva riprodotta, e che l'opponente asserisce apposta posteriormente alla cambiale.

[3] Regolamento del 27 dicembre 1882, art. 67. — Corte d'appello di Venezia, 18 marzo 1884.

[4] Art. 563.

[5] E quand'anche si trattasse di cambiale domiciliata; perchè il debitore, e non altri, deve sapere della esecuzione che si sta per intraprendere contro di lui; mentre il terzo domiciliatario non ha verun interesse a ciò, e l'ufficio suo cessa appena egli abbia pagato o rifiutato di pagare. — Vedi, in questo senso, anche il Calamandrei nel N. 13 (1884) del *Consulente commerciale*.

al precetto, disciplina però, qui pure, l'esercizio di questo diritto con norme che si scostano da quelle della legge comune.

Difatti, mentre, secondo il Codice di procedura civile[1], le controversie sulla esecuzione delle sentenze, sia in materia civile, sia in materia commerciale, appartengono sempre alla giurisdizione civile; il nuovo Codice, invece, ed allo scopo di non sottrarre alla giurisdizione commerciale controversie che, più di solito, dipendono da cause eminentemente commerciali, vuole che pur le opposizioni al precetto di pagamento (si tratti di esecuzioni mobiliari o immobiliari, e comprese anche tutte le questioni conseguenti da tale opposizione)[2] appartengano sempre alla giurisdizione commerciale[3].

420. Fatta l'opposizione, competente a giudicare sopra di essa è il presidente del tribunale di commercio del luogo di pagamento, ovvero il pretore, secondo l'ammontare della somma per cui si chiede la esecuzione. E il presidente o il pretore, esaminati i documenti presentati dall'opponente (senza però che questi sia citato a comparire): — o trova infondata affatto l'opposizione od appoggiata a ragioni insufficienti, e non ne tien conto e lascia che la procedura esecutiva abbia il suo libero corso; — o trova, per contrario, che i motivi d'opposizione sono gravi, e, allora, può sospendere, in tutto o in parte, gli atti esecutivi, secondo il suo precedente criterio, con decreto provvisoriamente esecutivo (N. 422), pur dovendo sempre obbligare il debitore a dare cauzione, reale o per-

---

[1] Art. 570.

[2] *Contra:* Tribunale di Torino, 13 maggio 1884.

[3] Art. 323, alin. 2. — Corte d'appello di Milano, 3 novembre 1884.

sonale, come gli parrà meglio, dovesse pur essa consistere nel deposito della somma in contestazione; deposito che, non intervenendo in giudizio, come abbiam detto, il creditore, non potrà esser fatto secondo le disposizioni speciali del Codice di commercio [1] (il quale suppone l'accordo degli interessati), ma con quelle, invece, della legge comune [2].

Intorno a cui sono da osservare parecchie cose.

Intanto, che la sospensione accordata dal presidente o dal pretore ha per effetto di impedire immediatamente la prosecuzione degli atti esecutivi, perchè il provvedimento che vi si riferisce, come vedremo più sotto (N. 422), non è suscettibile di richiamo. — Poi, che la cauzione inesorabilmente voluta dalla nostra legge (da altre, no) [3] per qualunque caso, e da cui il presidente o il pretore non può mai dispensare, quand'anche i motivi di opposizione sieno di una evidenza incontrastabile [4], è un rigore soverchio; mentre sarebbe stato meglio che, qui pure, la legge avesse lasciata al giudice quella libertà di apprezzamento che gli lascia quando si tratta di condanna al pagamento chiesta per via di ordinario procedimento iniziato con citazione (N. 411) [5].

421. Ma, quali saranno « gravi motivi di opposizione? »

---

[1] Art. 878.

[2] Cod. civ., art. 1904, 1922. — Cod. proc. civ., art. 329 e segg. — Così anche il Rignano nello scritto più volte citato.

[3] Cod. svizz., art. 812.

[4] Trib. comm. di Napoli, 29 maggio 1883. — *Contra:* Trib. comm. di Bologna, 5 ottobre 1883.

[5] Marghieri, op. cit., pag. 152 e segg. — Bolaffio, nella *Temi Veneta*, N. 15 del 1884. — *Contra:* Pagani, nella *Rassegna di Diritto commerciale*, quad. IX del 1883.

La legge non lo dice. Dovremo, dunque, ritener tali tutti quelli che tali parranno al presidente od al pretore? E se lasciando questa indefinita libertà di apprezzamento al magistrato, da una parte, è un bene, perchè così non c'è pericolo che la lettera della legge lo costringa talvolta a respingere una opposizione che pur abbia tutte le ragioni di essere accolta, e per ciò solo che il caso controverso non possa esattamente adagiarsi in quella; dall'altra, tuttavia, non è un male, e non si corre grave rischio di lasciar troppo all'arbitrio del magistrato, che ben può ingannarsi?

Se noi badiamo attentamente alle parole della legge, ci pare che « motivi gravi di opposizione » si debbano intendere le eccezioni delle quali essa dice nell'articolo seguente [1]; dove è scritto che « nei giudizii cambiarii, ancorchè promossi mediante citazione (a maggior ragione, quindi, nei giudizii promossi mediante precetto), il debitore non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione (anche in via esecutiva), e le eccezioni personali a colui che la esercita ». Con altre parole: « motivi gravi di opposizione », dobbiam ritenere tutte le eccezioni di cui si è detto nella Sezione precedente; imperocchè tutte hanno un carattere di evidente gravità. D'altronde, se non fossero esse, quali mai si potrebbero dire « motivi gravi di opposizione [2] »? — Tuttavia fra il giudizio promosso mediante citazione e quello promosso mediante precetto havvi, a parer nostro, questa differenza. Ed è che, mentre, nel primo, il tribunale od il pretore non può mai

---

[1] Art. 324.

[2] Tanto più che anche nell'articolo 324 si parla di esecuzione.

sospendere la condanna al pagamento, ove le eccezioni opposte dal debitore non sieno liquide, o di pronta soluzione, e sempre fondate su prova scritta; nel secondo, invece, il presidente od il pretore non è mai vincolato ad alcune di queste condizioni, ma, se crede, può sospendere sempre l'esecuzione. La qual differenza, forse, dipende da ciò, che là si tratta di un giudizio di ordinaria cognizione, e qui di un giudizio di esecuzione; motivo per cui, essendo là più facile un ponderato e sicuro apprezzamento del valore delle eccezioni opposte, e qui invece meno facile e più grave quindi il pericolo di chiudere ingiustamente la via della difesa al debitore; la legge ha voluto largheggiare nelle facoltà lasciate al magistrato, affinchè egli le adegui sempre alle necessità dei diversi casi. — Però, chi può sostenere che la legge si esprima con sufficiente chiarezza? Anzi, chi oserebbe asserire che, scritta come essa è, non sia possibile qualunque interpretazione?

Che se l'opposizione riguardasse la eccezione di falso mossa dal debitore contro la pretesa sua firma sulla cambiale (N. 406); allora, tanto che le parti sieno rimesse davanti al tribunale civile per tale incidente [1], quanto che della querela di falso debba giudicare l'autorità penale, il procedimento esecutivo rimane sospeso sino all'esito dell'incidente o del giudizio penale [2]; ma il debitore dovrà sempre dare la cauzione di cui abbiamo detto precedentemente (N. 420), perchè l'incidente e la querela di falso sono motivi gravi di opposizione, come quelli che hanno necessariamente per effetto di sospendere la procedura esecutiva

---

[1] Cod. comm., art. 875.

[2] Cod. proc. civ., art. 317, 406.

iniziata col precetto [1]. — Se, trattandosi della eccezione di falso opposta in un giudizio iniziato mediante citazione, siamo andati a contrario avviso (N. 406); egli è che la legge, mentre là taceva, qui parla, invece, chiaramente. D'altronde, ripetiamo, in sede di giudizio esecutivo bisogna procedere con molto maggiore cautela.

422. Però, promossa e respinta la opposizione, oppure accolta con decreto provvisoriamente esecutivo, contro questo decreto del presidente o del pretore si può ricorrere all'autorità superiore?

Noi pure [2] riteniamo di no; perchè l'obbligo imprescindibile della cauzione dovuta fornire dal debitore basta a difendere il creditore da ogni pericolo di danno, quando la opposizione sia accolta; perchè la legge, attribuendo codesta facoltà di accogliere o di respingere l'opposizione al presidente od al pretore e non accennando ad alcuna autorità superiore contro cui si possa ricorrere per ottenere la riforma del decreto emanato dal magistrato inferiore, lascia per ciò solo intendere che quel provvedimento non è suscettibile di richiamo; perchè, infine, quando pur si volesse ammettere il diritto di ricorso, non si saprebbe a quale autorità superiore si dovrebbe esso presentare, mentre, così in questo caso, come quando trattasi di qualunque altra facoltà deferita a presidenti od a pretori, male si invoca l'autorità della Corte d'appello o del suo presidente, allorchè la legge, come invece fa altrove [3], non lo

---

[1] Corte d'appello di Napoli, 2 maggio 1883. — Trib. comm. di Napoli, 29 maggio 1883.

[2] Corte d'appello di Venezia, 18 luglio 1883. — Bolaffio, nell'*Annuario critico della giurisprudenza commerciale*, diretto da E. Vidari e L. Bolaffio, anno I, N. 20. — *Contra: Monitore dei Tribunali*, pag. 929 del 1883. — Rignano, nello scritto più volte citato.

[3] Cod. civ., art. 223.

dichiari espressamente, non potendosi dalla sola superiorità gerarchica argomentare la giurisdizione.

Vero è bene che accennando il Codice di commercio a decreto « provvisoriamente esecutivo », parrebbe quasi che ammetta il ricorso contro quel decreto, non potendo essere provvisoriamente esecutivo, se non ciò che può diventare esecutivo definitivamente, ed un decreto della prima specie non potendosi mutare in decreto della seconda se non per effetto di autorità superiore. Ma codesta, come molte altre, non è, forse, che una scorrettezza di dizione; imperocchè la legge non può volere un fine, e poi anche non apprestare il mezzo idoneo a conseguirlo. — Nè si dica, essere questo un modo comodo per far dire alla legge quello che piace. Si dica piuttosto che, così adoperando, non si fa che adattare gli scopi della legge a' suoi mezzi.

Che se pur si volesse accettare la legge per quello che letteralmente sembra dire, riterremmo anche noi che competente a giudicare sul decreto il quale accoglie o respinge l'opposizione non potrebbe essere altro che lo stesso tribunale di commercio a cui appartiene od è soggetto il presidente o il pretore; non mai il presidente della Corte d'appello nel primo caso, o il presidente del tribunale nel secondo [1].

---

[1] Rignano, op. cit.

CAPO OTTAVO.

DECADENZA E PRESCRIZIONE.

SOMMARIO.

423. Come l'azione cambiaria può essere di regresso o principale (N. 329), secondo che sia esercitata contro i condebitori o contro il debitor principale; così anche la perdita dell'esercizio suo può riguardare o quelli o questo. Nel primo caso, essa assume il nome di « decadenza »; nel secondo di « prescrizione ». — Tale è il sistema seguito dalla nostra legge, dalla legge belga e da molte altre, dietro l'esempio francese. Altre leggi, invece, come la tedesca e la svizzera, non distinguono fra decadenza e prescrizione, ma stabiliscono per ambedue i casi le stesse discipline; le quali variano soltanto nella misura dei termini, che sono più brevi ove si tratti dei condebitori, che non quando si tratti del debitore principale.

Certo, in fondo, i due sistemi conducono agli stessi risultamenti, perchè la decadenza non è, in molti dei suoi effetti, che una vera prescrizione [1], sebbene più breve di questa; motivo per cui la trattazione cumulativa dei due istituti giova forse meglio ad imprimere nella mente un

---

[1] Corte di cassaz. di Torino, 26 gennaio 1871. — Corte d'appello di Catania, 7 marzo 1881.

concetto esatto di questa importantissima parte dell'organismo cambiario; tanto più che non sempre è facile distinguere con sicurezza a quali casi debbasi applicare la decadenza ed a quali la prescrizione. — Tuttavia, poichè fra decadenza e prescrizione passano pure alcune differenze, come questa che la prima può dipendere, oltrecchè dalla infruttuosa scadenza dell'uno o dell'altro termine, anche dalla mancanza di alcun atto ritenuto necessario dalla legge per l'esercizio dell'azione cambiaria; così terremo noi pure distinti quei due istituti nella nostra trattazione.

SEZIONE PRIMA.

DELLA DECADENZA.

—

Sommario.

424. Gravissimi essendo i rapporti che derivano da una cambiale, e di tutto rigore essendo i termini fissati per l'esercizio dell'azione di regresso, la legge, mentre deve garantire con la maggior cura i diritti del creditore cambiario, deve anche provvedere che i doveri corrispondenti del debitore non rimangano troppo a lungo esposti al capriccio del creditore, il quale potrebbe maliziosamente protrarre il tempo di chiederne la esecuzione per accumulare così illeciti profitti. La legge non può permettere che la minaccia di una azione tanto gravida di fatali conseguenze, quant'è la cambiaria, sia fatta pendere sul capo dei condebitori a piacere del creditore; imperocchè, di tal modo, ogni libertà e sicurezza di commerci cesserebbe, o,

per lo meno, scemerebbe assai. — Egli è per ciò che essa stabilisce determinatamente per quali fatti e per quali omissioni il creditore cambiario decade dal diritto di esercitare il regresso contro i condebitori.

Noi, prima, diremo delle cause che fanno decadere il possessore; poi, di quelle che fanno decadere i condebitori; quindi, dell'azione di indebito arricchimento; da ultimo, di alcune notizie comuni a tutti i casi di decadenza.

ARTICOLO PRIMO.

CAUSE DI DECADENZA CHE RIGUARDANO IL POSSESSORE.

—

SOMMARIO.

425. Per quali cause il possessore decada dal diritto di esercitare il regresso contro i condebitori.

425. Sono parecchie queste cause.

Intanto, la mancata presentazione al pagamento di una cambiale a vista (N. 271), o la mancata presentazione all'accettazione di una cambiale a certo tempo vista (N. 256 e segg.), entro i termini stabiliti dalla legge o dai contraenti [1]; perchè chi lascia trascorrere molto tempo senza valersi del proprio diritto, fa ragionevolmente presumere che abbia voluto rinunciarvi. Allora la legge, nell'interesse comune, eleva codesta presunzione al grado di verità giuridica, e non ammette prova contro di essa, quand'anche la presentazione al pagamento od all'accetta-

---

[1] Cod. comm., art. 289, e 325, N. I. — Cod. del 1865, art. 254, alin. 2, — Cod. fr., art. 168, alin. 2. — Legge belga, art. 59, alin. 2.

zione non siasi potuto effettuare, in un dato momento, per forza maggiore o per caso fortuito; perchè, se non in quel momento, il possessore avrebbe potuto presentare la cambiale o prima o dopo. — Non si confonda, però, la presentazione all'accettazione di una cambiale a vista (N. 159), con la presentazione sua al pagamento. La prima lascia intatto il termine per eseguire la seconda. — Del resto, poichè questa decadenza non riguarda che i condebitori; l'accettante di una cambiale a vista, o il traente, in caso di mancata accettazione, rimane egualmente obbligato per tutto il termine della prescrizione cambiaria, quand'anche la cambiale sia presentata al pagamento fuori di tempo.

Poi, è causa di decadenza la mancanza assoluta di protesto in caso di rifiutato pagamento, o la levata del protesto fuori dei termini all'uopo stabiliti (N. 345 e segg.)[1]; rimpetto a quei condebitori, s'intende, contro cui non si può procedere cambiariamente senza protesto (N. 332 e segg.; e 390). — Che se il protesto fosse bensì levato tempestivamente, ma contenesse alcuna grave irregolarità, sicchè non meritasse più fede (N. 353 e segg.); allora, ben esso non potrebbe aprire la via del regresso al possessore; ma ciò, più che da decadenza, dipenderebbe da nullità dell'atto. — Da cui si vede che l'indugio a levare il protesto per mancanza di accettazione non può mai far decadere dal diritto di agire di regresso per ottenere cauzione, perchè il protesto per mancata accettazione si può levar sempre utilmente fino alla scadenza della cambiale (N. 193).

Da ultimo, è causa di decadenza l'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla legge per esercitare l'azione di re-

---

[1] Cod. comm., art. 325, N. 2. — Cod. del 1865, art. 251, alin. 3. — Cod. fr., art. 168, alin. 3. — Legge belga, art. 59, alin. 3.

gresso [1] (N. 364). — In quella vece, se l'azione fosse bensì esercitata in tempo, ma la domanda fosse presentata a giudice incompetente, il possessore non decadrebbe dal diritto suo [2]; di conformità così a quanto la legge civile stabilisce per la prescrizione [3], alla quale, anche per questo riguardo, è ragguagliata ne' suoi effetti la decadenza. Difatti, l'incompetenza del giudice non toglie che citazione veramente vi sia, e che, per questo mezzo, il possessore manifesti ben chiaramente la volontà sua di essere pagato.

Nè, perchè il possessore decada dall'esercizio del diritto suo, è necessario che tutte concorrano le cause di decadenza dianzi ricordate. No; pure una sola basta, imperocchè tutte sono egualmente essenziali all'esercizio dell'azione di regresso. — Per contrario, impedita quella decadenza per effetto dell'azione efficace del possessore, contro di lui non può decorrere che il termine della prescrizione cambiaria ordinaria, come diremo nella Sezione II di questo Capo.

ARTICOLO SECONDO.

CAUSE DI DECADENZA RIGUARDANTI I CONDEBITORI.

—

SOMMARIO.

426. Quali sieno codeste cause. — 427. La decadenza si estende anche all'avallante. — 428. Se un girante, che per errore abbia pagato,

---

[1] Cod. comm., art. 325, N. 3. — Cod. del 1865, art. 254, alin. 4. — Cod. fr., art. 168, alin. 4. — Legge belga, art. 59, alin. 4.

[2] Cod. comm., art. 325, ult. alin. — Corte d'appello di Catania, 7 marzo 1881.

[3] Cod. civ., art. 2125.

non ostante la decadenza incorsa dal creditore, abbia diritto di ripetere la somma pagata; e se egli abbia diritto di agire di regresso contro i proprii autori. — 429. Continua.

426. Benchè le leggi dicano che i giranti (cioè, i condebitori, e quindi anche gli avallanti) (N. 368) decadono per le stesse cause ricordate nell'Articolo precedente dall'azione di regresso verso gli obbligati anteriori dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda [1]; pure è chiaro che le prime due cause di decadenza non sono loro applicabili, perchè non essi possono presentare al pagamento o all'accettazione la cambiale a vista o a certo tempo vista, e perchè non essi possono levare il protesto, ma il possessore soltanto. Adunque, la causa di decadenza loro applicabile è quella soltanto relativa all'esercizio dell'azione di regresso, allorchè essi pure lascino trascorrere infruttuosamente i termini per agire contro i condebitori che li precedono, giusta le norme già altrove indicate (N. 370); ricordato, qui pure, quanto si è detto poco sopra (N. 425) circa al modo di impedire la decadenza.

Da cui si vede, come i condebitori sieno, anche per questo riguardo, equiparati nell'esercizio del regresso al possessore. La qual cosa è giustissima; perchè la condizione giuridica dei condebitori non deve mutare per ciò che l'azione di regresso sia esercitata dal possessore, anzichè da un condebitore precedente che abbia già pagato o che pur solo sia stato citato in giudizio. — Tale, quindi, è la sorte di un girante rimpetto ai giranti che lo precedono, quale è quella del possessore verso tutti i giranti.

---

[1] Cod. comm., art. 325, alin. 5. — Cod. del 1865, art. 255. — Cod. fr., art. 169. — Legge belga, art. 60.

427. Anzi tale, come abbiam detto, è pur quella del datore d'avallo; imperocchè egli ha comuni col debitore garantito i diritti e i doveri.

E siccome questa comunanza di condizione giuridica, ove non sia modificata da apposite convenzioni, è determinata dalla legge; ne viene che contro la volontà dell'avallante non potrebbe il creditore, d'accordo col debitore garantito, pregiudicarne le sorti, pretendendo, verbigrazia, che il prolungamento del termine consentito al primo dall'altro per esercitare il regresso dovesse valere anche contro di lui, argomentando che il garante ha da seguire le sorti del debitore garantito. L'avallante potrebbe con tutta ragione rispondere, che egli non è obbligato oltre i termini del proprio contratto, e che se è piaciuto al creditore e al debitore da lui garantito di prolungare il termine per l'esercizio del regresso; egli, datore d'avallo, non ha da pigliarsene verun pensiero, come di una cosa *inter alios acta*; epperò, che se il creditore ha lasciato scadere infruttuosamente il termine per il quale soltanto egli è obbligato, egli si ritiene liberato.

428. Si disputa se un girante che, per errore, pagò il creditore, mentre questi era già decaduto dal diritto suo per essersi verificata l'una o l'altra causa di decadenza, possa chiedere la restituzione di quanto pagò, come indebitamente pagato; e se, a sua volta, egli abbia diritto di agire di regresso contro i proprii autori.

Alla prima domanda rispondiamo, che chi paga mentre ha diritto di non pagare, e mentre gli sarebbe facile chiarirsi di questo suo diritto esaminando gli atti in base ai quali viene richiesto del pagamento, non può pretendere alla restituzione di quanto pagò, ove realmente egli sia debitore di quella somma, ed il diritto suo di non pagare derivi soltanto da una eccezione di decadenza. Errore o

spontanea rinuncia all'esercizio del proprio diritto, il debitore non può andare contro il fatto proprio; perchè se la decadenza prescrive la obbligazione cambiaria, lascia però sussistere ancora la obbligazione naturale; nè, perchè il creditore non agì di conformità alla legge, si può dire che chi pagò non fosse veramente debitor suo. — Altrimenti sarebbe se il creditore fosse imputabile di dolo [1].

Alla seconda domanda rispondiamo, che chi paga mentre ha diritto di non pagare, non può pretendere che alla rinuncia di questo suo diritto si associno gli altri condebitori, e che questi facciano per ciò rivivere, contro la propria volontà, un'azione già prescritta a loro favore. Poichè essi rimasero estranei a quella rinuncia, la rinuncia stessa, qui pure, non li riguarda affatto. — D'altronde, chi paga non può essere sostituito che nei diritti di chi è pagato. Ora, siccome questi, per effetto della decadenza incorsa, non ne può avere verso quei condebitori; così è chiarissimo che contro questi non ne può neanche avere chi ha pagato, per errore o volontariamente, mentre aveva diritto di non pagare.

429. Però, se il non aver potuto il possessore o il condebitore agire nei modi e nei termini stabiliti dalla legge dipendesse da caso fortuito o da forza maggiore, a lui non imputabile, si dovrebbe egli, ciò non ostante, ritener decaduto ancora dal diritto di esercitare il regresso?

Per noi, no; perchè chi non può compiere alcun atto, non per ciò perde il diritto di compierlo più tardi, ove sia tolto l'ostacolo che prima gli impediva di agire, giusta quanto già dicemmo a proposito del protesto (N. 347). Per

---

[1] Pardessus, op. cit., N. 434. — Bèdarride, op. cit., N. 532. — Alauzet, op. cit., N. 975.

altre leggi [1], sì, in quella vece. — Preferiamo la nostra legge; perchè ci pare giustissimo che *contra non valentem agere non currit prescriptio.*

ARTICOLO TERZO.

AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO.

—

SOMMARIO.

430. Che s'intenda per essa e come se ne possa verificare il caso. — 430 *bis.* Influenza che sull'azione di indebito arricchimento esercita ancora la non fatta provvista dei fondi per molte leggi; e se ciò è bene. — 431. A chi spetti l'azione di indebito arricchimento, e contro chi. – Contro chi non spetti; e contro chi ne sia impossibile l'esercizio. — 432. In che consista la prova dell'indebito arricchimento, e chi debba fornirla. — 433. Eccezioni che può opporre il convenuto e prova di esse. — 434. Se la eccezione di fatta provvista spetti anche al traente di una cambiale domiciliata. – Distinzione. — 435. L'azione di indebito arricchimento non è cambiaria, ma civile o commerciale secondo i casi. — 436. Entro che tempo essa si prescriva.

430. Al principio, tuttavia, che regge la decadenza dall'esercizio dell'azione cambiaria si fa una grave eccezione nel caso di indebito arricchimento.

Le leggi, infatti (con dichiarazioni che, se discordano nella forma, concordano però nella sostanza), stabiliscono che, non ostante la decadenza dall'azione cambiaria, il traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno dello stesso possessore; e che nel caso di cambiali pagabili in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente, e presso una persona diversa (nel caso, cioè, di cambiali domiciliate) (N. 78), si ap-

[1] Cod. svizz., art. 813, alin. 1.

plica la stessa disposizione anche all'accettante di una cambiale tratta e all'emittente di un pagherò cambiario [1].

Però, in qual modo il traente, l'accettante o l'emittente, nei casi dianzi detti, possono trarre indebito profitto a danno del possessore? E perchè di questa azione di indebito arricchimento si occupano le leggi cambiarie?

Indebito arricchimento, nel senso di codeste leggi, vi ha quando il traente, pur avendo ottenuta l'accettazione del trattario (imperocchè, senza accettazione, rimane egli il principale obbligato) (N. 388), non lo abbia tuttavia fornito dei fondi necessarii per pagare alla scadenza, sicchè egli, negoziando la cambiale al prenditore, ne abbia lucrato il prezzo senza aver nulla sborsato in corrispettivo di questo (N. 154). Allora la legge, quasi per punire il traente della sua condotta e per impedire, da altra parte, che la condotta altrui, cioè del possessore, lo liberi senz'altro da ogni obbligazione, lo tiene obbligato ancora verso il possessore, non ostante la decadenza da questo incorsa, per tutta la somma di cui egli trarrebbe indebito profitto; e così nel caso che provvista non abbia fatta addirittura, come nel caso che abbia fatta una provvista insufficiente. — Ciò che si dice del traente, vale anche per le cambiali domiciliate e pagabili da persona diversa dall'accettante o dall'emittente (secondo che si tratti di cambiale tratta o di pagherò); perchè noi sappiamo che, pur contro queste persone non si può agire cambiariamente se non si provi, per mezzo di protesto o di dichiarazione equivalente, che il domiciliatario non pagò la cambiale alla scadenza (N. 390,

---

[1] Cod. comm., art. 326. — Cod. del 1865, art. 256. — Cod. fr., art. 170. — Legge ted., art. 83. — Legge belga, art. 61. — Cod. svizz., art. 813, alin. 2 e 3.

434); e perchè egli sarebbe ingiusto, si dice, che l'accettante potesse lucrare la provvista ricevuta, senza essere più tenuto a nulla, e che il traente lucrasse il prezzo del pagherò, senza, del pari, più nulla dovere [1].

430 *bis*. Da cui si vede che, sebbene la provvista dei fondi non sia più oggidì considerata da molte leggi quale un istituto cambiario (N. 149), tuttavia si permette ancora ad essa di esercitare molta influenza sulle sorti del debitore; non ostante che, come vedremo anche meglio più sotto (N. 435), codesta influenza non si manifesti sotto forma di azione cambiaria, la quale, anzi, in virtù della incorsa decadenza, si deve ritenere assolutamente estinta verso tutti gli obbligati in via di regresso.

Ma è bene che le leggi, derogando ai principii del diritto di cambio, per i quali, accettata che sia la cambiale, il traente diventa un obbligato di sussidio, come un girante qualunque, e per cui la decadenza importa la estinzione, non solo del debito cambiario, ma di qualunque specie di obbligazione; è bene, diciamo, che le leggi tengano, nulladimeno, ancora obbligato il traente?

Noi diciamo ancora di no. Se il trattario accettò senza essere stato provvisto di fondi, peggio per lui. Ciò non toglie, per altro, che la sua accettazione muti la condizione giuridica del traente, e faccia di questo, ripetiamo, un semplice debitore di sussidio. D'altronde; che importa al possessore che il traente si arricchisca? Ci perde egli del suo? Egli pensi piuttosto ad agire nei modi e nei ter-

---

[1] La maggior parte, invece, degli scrittori tedeschi riconosce per correttamente cambiaria l'azione di indebito arricchimento; come, fra molti altri, si può vedere in: Thöl (op. cit., § 328), Renaud (op. cit., § 95), Kuntze (nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 92). — Vedi anche un buon articolo del Bolaffio nella *Temi Veneta*, N. 48 del 1884.

mini stabiliti dalla legge per il caso di mancato pagamento alla scadenza. Non obbedisce, invece, alla legge? E perchè, allora, dovrà ricevere quasi un premio della sua negligenza od ignoranza, e vedersi ancora aperta una via al pagamento; via che la sua condotta gli avrebbe dovuto chiudere inesorabilmente verso tutti? Tanto più che di codesto arricchimento del traente se c'è alcuno che soffre danno è l'accettante; il quale, pur non avendo ricevuta provvista di fondi, si trova tuttavia di essere il principale obbligato cambiario. Ma il possessore che danno soffre egli, ripetiamo? Il danno suo è questo soltanto di vedersi preclusa la via del regresso; ma di ciò egli non deve imputare altri che sè medesimo.

Adunque, la provvista dei fondi non dovrebbe sviluppare verun effetto giuridico, se non fra accettante e traente. Per il possessore, essa è cosa che non lo riguarda affatto, come quella a cui egli rimase assolutamente estraneo; epperò anche l'azione di indebito arricchimento mal gli viene attribuita dalle leggi.

Tuttavia, siccome queste, per contrario, la ammettono; così dobbiamo occuparcene noi pure.

431. E, innanzi tutto, diciamo che l'esercizio di tale azione spetta al possessore della cambiale non pagata alla scadenza, od al condebitore che, avendo pagato il possessore od un condebitore precedente, o da cui sia anche solo stato citato in giudizio, voglia, a sua volta, rivolgersi contro gli altri condebitori. Ond'è che, per questo riguardo, l'azione di arricchimento è retta dalle stesse norme dell'azione di regresso (N. 359 e segg.); epperò anche quegli su cui fu tratta rivalsa può esercitare codesta azione. — Poi, aggiungiamo che l'azione di indebito arricchimento, oltrecchè contro il traente, si può esercitare contro l'accettante o l'emittente di una cambiale domiciliata, giusta

quanto abbiam detto di sopra (N. 430) e vedrem meglio fra breve (N. 434).

Invece, a tutto rigore, o secondo, almeno, le leggi che studiamo (imperocchè esse considerano l'azione di indebito arricchimento come un surrogato all'azione di regresso), tale non è l'azione del traente contro l'accettante ordinario, allorchè questi, non ostante la ricevuta provvista, non abbia pagato; di conformità, così, a quanto si disse a proposito appunto della provvista (N. 154). — In siffatto caso, l'accettante ordinario è soggetto ad una duplice azione; cambiaria l'una, come debitor principale; civile o commerciale, l'altra. Nè per legittimare l'azione del traente è punto necessario che egli abbia già pagato o dovuto pagare il creditore cambiario che esercita il regresso, o che, almeno, sia già stato citato da lui in giudizio; imperocchè, avendo egli fatta provvista di fondi e non avendo l'accettante pagato alla scadenza, arricchimento indebito c'è pur sempre da parte di quest'ultimo; e se l'azione di regresso non giunse ancora fino al traente, vi può tuttavia giungere da un momento all'altro. — Egli è anche per ciò che l'azione di arricchimento può essere esercitata perfino contro il trattario, allorchè questi, pur non avendo accettato, abbia però trattenuta la provvista (N. 154). Vuol dire che, in questo caso, a differenza dell'accettante, non essendo il trattario un obbligato cambiario, contro di lui non si potrà anche esercitare nessuna azione cambiaria.

Del pari, azione di arricchimento non è possibile: 1.° contro l'accettante per onore; perchè questi, non ricevendo provvista di fondi, non può nemmeno arricchire indebitamente[1]; 2.° contro i giranti e gli avallanti loro, perchè essi, rice-

---

[1] Renaud, op. cit., § 95.

vendo la cambiale per girata, ne pagano anche il prezzo, e quindi la decadenza incorsa dal possessore estingue assolutamente ogni azione verso di loro.

432. Codeste le persone da cui e contro cui si può far valere l'azione di indebito arricchimento, vediamo quali condizioni debbano concorrere perchè essa possa effettivamente esercitarsi.

Intanto, se l'azione è volta contro il traente, chi la promuove dovrà provare in di lui confronto che, mentre egli non provvide di fondi il trattario o l'accettante, ricevette però dal prenditore il prezzo della cambiale; — oppure dovrà provare che, non ostante la fatta provvista, questa fu ritirata dal traente prima dell'accettazione; imperocchè, dopo, l'accettante non può mai essere costretto a restituire la provvista, come sappiamo (N. 154). Che se, pur dopo l'accettazione, l'accettante avesse restituito spontaneamente il fondo di provvista, l'azione di indebito arricchimento sarebbe del pari fondata, qualora codesta restituzione fosse provata da chi la esercita. — Così dicasi dell'azione promossa contro l'emittente o l'accettante di una cambiale domiciliata.

Quando, invece, l'azione sia rivolta dal traente contro l'accettante o il trattario (N. 431), la prova della fatta provvista spetterà a lui.

Circa ai modi per cui provare la valuta somministrata dal prenditore al traente, vale il principio che, ove nulla appaia in contrario dalla cambiale, si ritiene che questa sia stata negoziata per il valore corrispondente alla somma ivi indicata; qualunque, del resto, sia la natura di questo valore (danaro, merci, apertura di credito, ecc.) (N. 152); imperocchè le cambiali, come tutte le obbligazioni commerciali, dipendono sempre da causa onerosa, nè egli è mai lecito presumere che taluno trasmetta dei valori ad altrui

senza nulla ricevere in corrispettivo. Adunque, se anche l'atto di emissione non conterrà la indicazione di alcun valore somministrato, si riterrà sempre, fino a prova del contrario, che il traente abbia trasmessa la cambiale a titolo oneroso. — O si vuol provare che il traente non provvide di fondi il trattario o l'accettante, o che la provvista fu insufficiente, oppure che la fatta provvista fu poi ritirata, od altrimenti cessò di essere per fatto del traente; e chi esercita l'azione di indebito arricchimento potrà fornire tal prova con tutti i mezzi consentiti dalle leggi civili e commerciali. — Ciò che diciamo del traente, dicasi anche del caso che altri per lui abbia fatta e poi ritirata od altrimenti adoperata la provvista (N. 151); imperocchè starebbe sempre che il traente, mentre ricevette il prezzo dal prenditore, nulla tuttavia sborsò per procurare il pagamento della cambiale alla scadenza.

433. Che se l'attore può provare tutto ciò in via di azione, il convenuto (traente, accettante od emittente che sia) può provare il contrario in via di eccezione; provare, cioè, che provvista non vi fu, o, se vi fu, che al tempo della scadenza non esisteva più per fatto imputabile all'attore, od, almeno, non imputabile a lui convenuto.

Consegue da ciò, che se la mancata provvista dipendesse da caso fortuito o da forza maggiore, il convenuto, che non ne avesse alcuna colpa, potrebbe sempre respingere l'azione dell'attore provando che provvista venne fatta e sufficiente, e che se per la scadenza non v'era più, ciò non dipese dal fatto suo. Sostenere il contrario e dire che, non tanto si deve badare se provvista sia stata fatta, quanto se provvista veramente ci sia per la scadenza [1]; è dimen-

---

[1] Nouguier, op. cit., N. 659.

ticare che, secondo il nostro diritto, la forza maggiore ed il caso fortuito non sono mai, di regola, causa di decadenza. Tanto più, che se l'una e l'altro valgono, come sappiamo, a difendere dalla decadenza il possessore che non abbia potuto levare in tempo il protesto (N. 347); a maggior ragione debbono valere nel caso attuale, mentre chi doveva far la provvista tutto anche fece perchè essa effettivamente giungesse al trattario od all'accettante, e questi avesse i fondi necessarii per pagare alla scadenza. Oltrecchè, nel caso attuale, chi esercita l'azione di arricchimento non è senza colpa, per non avere agito in tempo, mentre doveva e poteva.

Egli è per le stesse ragioni che, se la provvista fosse distrutta dal fallimento dell'accettante o del trattario, il traente potrebbe del pari respingere l'azione di indebito arricchimento; perchè, difatti, indebito arricchimento non vi sarebbe, la provvista essendo anzi effettivamente stata fatta; e perchè, nei riguardi del traente, il fallimento dell'accettante o del trattario si può appunto considerare come un caso fortuito. — Così non era per il Codice precedente; il quale, per contrario, non sottraeva il traente all'azione del possessore allorchè, pur avendo egli fatta provvista di fondi all'accettante od al trattario, l'uno o l'altro fosse però fallito al tempo della scadenza [1].

434. Ma la fatta o non fatta provvista non eserciterà nessuna influenza sulla condizione giuridica del traente nel caso di cambiale domiciliata? Con altre parole: può anche il traente di una cambiale domiciliata respingere l'azione di indebito arricchimento con la eccezione che l'accettante era stato provveduto di fondi per la scadenza?

---

[1] Cod. del 1865, art. 256.

Sebbene la legge non distingua, a noi pare, tuttavia, che la distinzione sia nella natura delle cose e che però vada egualmente osservata. A noi pare, cioè, che bisogna distinguere fra il caso in cui la designazione del domiciliatario sia fatta dal traente, e quello in cui sia fatta dall'accettante.

Nel primo caso, il traente si obbliga verso il prenditore e verso tutti gli aventi causa da esso, non solo a fargli pagare alla scadenza una determinata somma di danaro, ma, per di più, a fargliela pagare, non già nel luogo di residenza del trattario, bensì nel luogo designato sulla cambiale e per mezzo anche di una persona diversa dal trattario. Allora, siccome l'obbligazione del traente è una e indivisibile, questi non potrà anche respingere l'azione di indebito arricchimento, se non provando di aver tutto eseguito, da parte sua, il contratto, e che presso il domiciliatario esisteva provvista di fondi per la scadenza. Se, invece, egli proverà soltanto che provvista bensì c'era, ma presso il trattario, non già presso il domiciliatario; siccome egli non avrebbe eseguita tutta la convenzione e il domiciliatario non avrebbe pagato per non aver ricevuti i fondi occorrenti all'uopo, così non potrebbe neanche respingere l'azione di indebito arricchimento con la eccezione della fatta provvista.

Nel secondo caso, cioè quando lo stesso accettante designi la persona del domiciliatario, poichè a questa designazione rimane estraneo il traente (il quale si limitò a indicare il domicilio, e non anche il domiciliatario) e di essa non si può tener responsabile che l'accettante; questi solo deve anche procurare che la provvista spedita a lui dal traente sia da lui fatta tenere al domiciliatario. Adunque, se il traente proverà di aver provveduto di fondi l'accettante per la scadenza, egli potrà anche respingere l'azione

di indebito arricchimento; sebbene, di fatto, il domiciliatario non tenga nelle proprie mani nessun fondo per pagare. Pretendere che il traente faccia pervenire i fondi al domiciliatario, sarebbe lo stesso, di frequenti, che costringerlo all'impossibile; perchè può darsi assai facilmente che egli nulla sappia della persona del domiciliatario, nè se l'accettante voglia o non voglia recarsi egli stesso a pagare nel domicilio da lui indicato [1].

435. Comunque sia delle eccezioni opponibili a chi esercita l'azione di indebito arricchimento, certo è che essa, a parer nostro, non è mai cambiaria [2], ma civile o commerciale soltanto. E non è mai cambiaria: 1.° perchè codesta azione deriva da rapporti estranei alla cambiale, cioè che da questa non risultano, mentre la cambiale non ne è che la causa occasionale; 2.° perchè la legge, non dichiarandola cambiaria, ed estinta essendo l'azione di regresso, bisogna attenersi alla interpretazione più mite, cioè a quella che fa meno grave la sorte del debitore, il quale, anzi, secondo i principii del diritto di cambio e secondo la stessa legge, si dovrebbe ritenere addirittura liberato; 3.° perchè, e meglio ancora, la stessa dizione della legge (« non ostante la decadenza dall'azione cambiaria ») lascia intendere che l'azione di indebito arricchimento è riconosciuta nel creditore soltanto perchè estinta l'azione cambiaria di regresso, e come in sostituzione di questa. — Ciò è detto esplicitamente da alcune leggi [3]; implicitamente, invece, pare a noi, da al-

---

[1] Pardessus, op. cit., N. 394 in fine. — Nouguier, op. cit., N. 285, 690.

[2] *Contra:* Thöl, op. cit., § 328. — Renaud, op. cit., N. 95. — Kuntze, nell'*Handbuch* di Endemann, op. cit., § 92. — Norsa, *La nuova legislazione di cambio,* N. 148. — Bolaffio, nella *Temi Veneta,* N. 48 del 1884.

[3] Cod. comm., art. 326. — Cod. svizz., art. 813. — Gallavresi, op. cit., pag. 173. — Marghieri, op. cit., pag. 109. — Chi, per sostenere la tesi opposta, mette capo alle dichiarazioni contenute nei *Processi verbali*

tre [1]. — Diciamo, poi, che è civile o commerciale codesta azione, secondo che attore e convenuto sieno commercianti ed il rapporto che dà luogo ad essa derivi da causa commerciale, oppure non sieno commercianti ed il rapporto derivi da causa civile [2].

436. Ma, allora, entro che tempo si prescriverà l'azione di indebito arricchimento?

Non mai entro il termine della prescrizione cambiaria (che, come vedremo fra breve, è di cinque anni), perchè quell'azione non ha carattere cambiario; non ostante che l'attore, per tale mezzo, intenda conseguire il pagamento di ciò che non potè ottenere alla scadenza della cambiale, o di ciò che non potè ottenere dai condebitori per aver lasciato scadere infruttuosamente i termini stabiliti all'esercizio dell'azione di regresso o per non avere ottemperato agli altri doveri impostigli dalla legge [3]. Egli è che la incorsa decadenza muta necessariamente la natura della obbligazione e quindi anche dell'azione, e, da cambiaria che era prima, la fa diventare civile o commerciale. — Adunque, pure a codesta azione si applicherà la prescrizione ordinaria civile o commerciale, secondo che, appunto, la causa dell'indebito arricchimento derivi da rapporti dell'una o dell'altra specie; qualunque, del resto, sieno le persone dell'attore e del reo convenuto.

(N. 373 e 864) della Commissione compilatrice del *Progetto preliminare*, dimentica che il testo di quel Progetto (art. 321 e 322) è molto diverso dal testo dell'attual Codice; il quale, come abbiam detto, accenna chiarissimamente a decadenza « dall'azione cambiaria ». Ora, contro il testo chiaro e preciso della legge non deve prevalere verun artificio di contraria interpretazione.

[1] Legge ted., art. 83.

[2] Cod. comm., art. 4 e 5.

[3] *Contra:* Marghieri, op. cit., pag. 181, 182. — Tribunale civile di Firenze, 24 novembre 1883.

ARTICOLO QUARTO.

NOTIZIE COMUNI A TUTTI I CASI DI DECADENZA.

—

SOMMARIO.

437. Discipline della prescrizione applicabili anche alla decadenza. — 438. Se la decadenza dall'esercizio dell'azione cambiaria importi anche la prescrizione d'ogni azione civile o commerciale.

437. Poichè la decadenza in molti de' suoi effetti, come abbiam visto (N. 423), è una vera prescrizione; così, al pari di questa [1], non si può mai opporre d'ufficio dall'autorità giudiziaria. Sanzione stabilita allo scopo soltanto di guarentire i debitori contro la negligenza dei creditori, non toccando essa per nessun punto all'ordine pubblico, il legislatore lascia alle parti interessate liberissima facoltà di invocarla o no a propria difesa. — Da ciò consegue: che la decadenza, al pari ancora della prescrizione, si può opporre anche in grado di appello, se chi aveva diritto di opporla non vi ha rinunciato [2]; che la rinuncia, così in prima come in seconda istanza, può essere espressa allorchè la volontà di chi vi rinuncia sia manifestata ben chiaramente, o tacita se risulti da un fatto il quale sia incompatibile con la volontà di valersi di essa [3]; che, però, tanto la rinuncia espressa quanto la tacita non si presumono mai, perchè non si presume mai la rinuncia a verun diritto.

---

[1] Cod. civ., art. 2109. — Trib. civ. di Torino, 13 maggio 1884.
[2] Cod. civ., art. 2110. — Corte d'appello di Genova, 17 giugno 1882.
[3] Cod. civ., art. 2111.

Oltrecciò, si noti che la decadenza, come, in genere, ogni prescrizione commerciale [1], corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie e contro i minori, ancorchè non emancipati, e gli interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore, a differenza così di quanto stabilisce il Codice civile [2]. E si noti ancora, che pure alla decadenza sono applicabili i modi di interruzione relativi alla prescrizione [3] (N. 449 e segg.).

438. Però, la decadenza dall'esercizio dell'azione di regresso importa la prescrizione assoluta anche di qualunque azione civile o commerciale derivante dalla obbligazione cambiaria, oppure soltanto la prescrizione dell'azione cambiaria?

A favore di questa seconda opinione si potrebbe dire che, per quanto in molti de' suoi effetti la decadenza equivalga alla prescrizione, pure non si può negare che differenza fra esse vi sia; mentre, non fosse altro, non si può presumere che alcuno abbia voluto rinunciare ad un proprio diritto, per ciò solo che non lo ha fatto valere entro i brevi termini, trascorsi i quali la legge commina la decadenza. D'altronde, la pena non sarebbe proporzionata alla colpa, qualora di un credito certo e sicuro e risultante da regolare cambiale si volesse pronunciare la invalidità assoluta; mentre tale proporzionalità si conseguirebbe appunto se, dichiarato decaduto il possessore dall' esercizio dell'azione di regresso, gli si riservasse però un'azione civile o commerciale.

A favore della prima opinione, in quella vece, si può

---

[1] Cod. comm., art. 916. — Cod. del 1865, art. 283.
[2] Art. 2120.
[3] Corte d'appello di Catania, 7 marzo 1881.

dire che se la decadenza si dovesse ritenere equiparata in molti de' suoi effetti alla prescrizione, ma poi non le si volesse applicare il massimo di questi effetti, quale è quello di estinguere assolutamente ogni azione relativa al credito prescritto, si direbbe una cosa per poi farne un'altra; cioè, vi sarebbe gravissima contraddizione. D'altronde, le obbligazioni cambiarie non hanno già per substrato una obbligazione civile o commerciale che, poi salendo a maggior rigore di forma, si tramuti in una obbligazione cambiaria. Questa, qualunque sia il movente economico che la determina, qualunque sia il fatto giuridico che la precede, ha una esistenza propria, indipendente, e che in essa comincia e finisce. Che se la legge riconosce assai efficaci diritti nel possessore che ottempera esattamente ai suoi precetti; non c'è da meravigliare che la intensità, per così dire, del diritto sia mitigata dalla sua durata, e che chi lascia trascorrere infruttuosamente certi termini di tutto rigore, mentre potrebbe agire, sia dichiarato assolutamente privo di qualunque diritto e di qualunque azione.

Tale è pure il pensiero del nostro Codice di commercio, sebbene esso non ne dica dovecchessia parola. E diciamo che tale è il suo pensiero, perchè il suo linguaggio è assoluto, nè lascia in alcun modo sospettare che, estinta l'azione cambiaria, possa rivivere veruna azione civile o commerciale; la quale, da altra parte, estinta l'azione cambiaria, non si sa come potrebbe sorgere e da che trarre origine; mentre è assurdo supporre che l'azione cambiaria e la civile coesistano insieme, e che un titolo possa essere nel medesimo tempo di natura cambiaria e civile. — Oltrecchè, quando la legge vuol riconoscere in un titolo, incapace di effetti cambiarii, efficacia civile o commerciale, lo dice anche espressamente, come fa a proposito della mancanza di alcun requisito essenziale (N. 80), o della clau-

sola « non all'ordine » (N. 66), o della girata dopo la scadenza (N. 129), ecc. Anzi, poichè la legge non riconosce nel possessore verun diritto contro i debitori, se non nel caso di indebito arricchimento, ed in via di eccezione quindi; dobbiam ritenere che, per regola generale e fuori di quel caso, la decadenza importi la perdita assoluta di qualunque azione, non solo cambiaria, ma anche civile o commerciale [1]. L'argomentazione, sebbene indiretta, è tuttavia evidente e sicura.

SEZIONE SECONDA.

DELLA PRESCRIZIONE.

—

SOMMARIO.

439. Diciamo, prima, del tempo necessario a prescrivere; poi, delle persone a favore delle quali decorre la prescrizione; quindi, del modo per cui essa si può interrompere e sospendere.

ARTICOLO PRIMO.

TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE.

—

SOMMARIO.

---

[1] Marghieri, op. cit., pag. 185. — Gallavresi, op. cit., pag. 176.

443. Norme per il caso che la cambiale sia a vista, od a certo tempo vista.

440. Se per decadere dal diritto di agire contro i condebitori può e deve bastare la decorrenza di termini brevissimi, non essendo quelli che obbligati di sussidio; per decadere, invece, dal diritto di agire contro il debitore principale o contro quei condebitori verso i quali già siasi iniziata in tempo utile azione di regresso, ognuno intende che debba trascorrere un termine più lungo (N. 423). — Tuttavia, anche questo maggior termine deve essere più breve di quello stabilito per la prescrizione delle azioni civili e commerciali; perchè molto più rigorose di queste, e massime delle prime, le obbligazioni derivanti da cambiali; e perchè, quindi, sarebbe ingiusto ed assai pregiudicevole al commercio che i debitori cambiarii potessero essere minacciati da una sì grave azione per molti anni.

Però, di che misura dovrà essere quel termine?

441. In quest'ordine di idee è difficile trovare un criterio certo e sicuro; e il legislatore doveva tener conto di due importanti considerazioni. — Da una parte, egli doveva fare in modo che i diritti del creditore non fossero troppo facilmente messi in non cale; perchè se il suo silenzio e la sua inazione possono essere interpretati come rinuncia all'esercizio dei diritti cambiarii, è però necessario che questa presunzione, che la legge per atto di propria volontà tramuta in prescrizione, abbia davvero un legittimo fondamento nel decorso del tempo, sicchè questo sia lungo a sufficienza per farla assai probabile e ragionevole. — Da un'altra parte, gli interessi del commercio, a cui il legislatore intende provvedere e da cui principalmente è consigliata la deviazione dalle norme del diritto comune, lo ammonivano che, per rendere veramente efficace codesta tutela, quel termine non doveva essere così lungo da ren-

derla poco proficua; tenuto conto della rapidissima vicenda con la quale si succedono, si sviluppano e si compiono gli affari commerciali.

Per conciliare i quali scopi, il nostro Codice [1], di conformità a parecchie leggi [2], stabilisce che le azioni derivanti da cambiali si prescrivono in cinque anni. — Altre leggi, invece, stabiliscono termini diversi: cioè, o da tre mesi a tre anni, secondo le diverse persone degli obbligati, come fanno la legge tedesca [3] e l'ungherese [4]; o da un mese a tre anni, come fa il Codice svizzero [5]; o di quattro anni, come fa il Codice spagnuolo [6]; o di dieci anni, come fa il Codice olandese [7]; e così via.

442. Ma i cinque anni, stabiliti anche dal nostro Codice, da qual giorno precisamente comincieranno a decorrere?

Il Codice precedente [8], dicendo che quel termine decorreva dal giorno del protesto, e, se non vi era stato protesto, dal giorno della scadenza, lasciava luogo al dubbio se, allorquando il protesto si fosse bensì levato, ma fuori di tempo, i cinque anni dovessero nondimeno cominciare a decorrere dal giorno della sua effettiva levata, oppure da quello in cui sarebbesi dovuto levare, oppure anche dal giorno della scadenza. — Il nuovo Codice tronca ogni dubbio, stabilendo che i cinque anni decorrono dal giorno della

---

[1] Art. 912, N. 2. — Cod. del 1865, art. 282.
[2] Cod. fr., art. 189. — Legge belga, art. 82.
[3] Art. 77, 78.
[4] Art. 84, 85.
[5] Art. 803-805.
[6] Art. 557.
[7] Art. 206.
[8] Art. 282.

scadenza [1], vi sia o non vi sia protesto. Questo, infatti, ben può essere, alcuna volta (N. 346 *bis*), necessario per conservare intatta l'azione cambiaria pur contro il debitor principale; ma, siccome, di regola, protesto non occorre per agire contro di lui (N. 346); e siccome, più ancora, è al tempo in cui l'obbligazione diventa esigibile che si debbe aver riguardo (cioè, al giorno della scadenza), e non già al tempo in cui si compie alcun atto il quale abbia per iscopo di guarentire l'esercizio dell'azione relativa; così la modificazione introdotta dal nuovo Codice, oltrecchè toglie di mezzo ogni dubbiezza, riconduce anche la legge alla corretta osservanza della vera dottrina cambiaria.

443. Ove, però, la cambiale sia a vista o a certo tempo vista, le norme sono diverse.

Intanto, avvertiamo che della cambiale a vista (non si intende la ragione) nulla dice, per questo riguardo, il nuovo Codice di commercio; imperocchè, rinviando esso all'articolo 261, in questo non si parla che della cambiale a certo tempo vista, e non già di quella a vista. — Da qual giorno, adunque, comincieranno a decorrere i cinque anni per quest'ultima specie di cambiali? Il silenzio della legge non ci imbarazza punto. Difatti, essendo stabilito altrove [2] (N. 271) che la cambiale a vista deve essere presentata al pagamento entro un anno dalla data (termine, però, aumentabile secondo le diverse distanze), od entro quel termine minore che i contraenti abbiano d'accordo pattuito, e la presentazione al pagamento facendola appunto scadere; non c'è dubbio che i cinque anni cominciano a

---

[1] Art. 919, ult. alin.
[2] Cod. comm., art. 289.

decorrere: o dall'ultimo giorno dell'anno successivo o del minor termine convenuto che, per il nome del mese ed il numero del giorno, corrisponde a quello della emissione, giusta le cose dette a proposito della scadenza; o dal giorno in cui la cambiale fu presentata al pagamento, se tale presentazione avvenne prima del decorso di quell'anno o prima del termine stabilito dai contraenti. — La presentazione all'accettazione (N. 159) non avrebbe, per questo riguardo, nessuna influenza sulla decorrenza del termine di prescrizione.

In quanto alla cambiale a certo tempo vista, bisogna distinguere. — O la cambiale non fu presentata al trattario; e i cinque anni cominciano a decorrere dall'ultimo giorno dell'anno (aumentabile, qui pure, secondo le diverse distanze) o del termine minore pattuito fra i contraenti ed entro cui la cambiale si sarebbe dovuta presentare al trattario. — O la cambiale fu presentata al trattario; e allora, poichè o questi accetti, o, pur rifiutando, apponga la dichiarazione di rifiuto sulla cambiale, od il possessore levi il protesto quando il trattario rifiuti e di accettare e perfino di dichiarare sulla cambiale il proprio rifiuto; poichè allora, diciamo, essa tramutasi da cambiale a certo tempo vista in cambiale a certo tempo dalla data, come abbiam detto altrove (N. 168 in fine), il termine dei cinque anni comincia a decorrere, qui pure, dal giorno della scadenza. Se ciò non è detto chiaramente dalla legge, è però conforme alla natura di tale specie di cambiali.

ARTICOLO SECONDO.

PERSONE A FAVORE DELLE QUALI DECORRE LA PRESCRIZIONE CAMBIARIA.

—

SOMMARIO.

444. La prescrizione cambiaria decorre a favore dell'accettante. – Accettante per intervento. — 445. Decorre a favore del traente di una cambiale non accettata e non pagata. – Non, invece, a favore dell'accettante o del trattario contro il traente. — 446. Decorre a favore del traente e dei giranti, allorchè, iniziato contro essi, entro i termini stabiliti dalla legge, regolare procedimento, questo non sia stato condotto a termine. — 447. Decorre anche a favore degli avallanti. — 448. Decorre, infine, contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ecc. — 449. Perchè la prescrizione produca i suoi effetti non occorre più che il creditore deferisca al debitore il giuramento. – Il Codice precedente ed il nuovo. — 449 *bis.* La eccezione di prescrizione essendo una difesa che la legge accorda al debitore nel di lui interesse, il debitore può sempre rinunciarvi.

444. In genere, possiam dire che essa decorre a favore di tutte quelle persone che non sono obbligate in via di regresso, ma in via principale. In ispecie, decorre a favore delle seguenti persone.

Intanto, a favore dell'accettante; perchè egli, appunto, è il principale obbligato; e quand'anche si tratti di cambiale a vista presentata all'accettazione (N. 159) [1]. — Però, se la cambiale fosse domiciliata, l'azione contro l'accettante non si potrebbe esercitare neanche dentro quel termine, qualora, come sappiamo, il possessore non avesse levato il protesto contro il domiciliatario, e sempre che domiciliatario fosse una persona diversa dall'accettante (N. 390).

---

[1] Thöl, op. cit., § 330, I. – Renaud, op. cit., § 92, I.

— Circa all'accettante per intervento (bisognatario od onorante che sia) è da avvertire che, sebbene egli pure sia un principale obbligato, tuttavia l'azione contro di lui si prescrive in un tempo molto più breve, per le ragioni già dette più volte (N. 220, 320, 388).

Si badi poi che la prescrizione riguarda, non soltanto il possessore, ma anche i giranti ed il traente (N. 189); abbiano questi pagato spontaneamente il possessore od un girante anteriore, od abbiano pagato in sêguito a condanna giudiziaria. — Dire, in questo secondo caso, che l'obbligo del girante o del traente non più deriva dalla cambiale, ma dalla sentenza di condanna [1]; è dimenticare che la sentenza non fa altro che riconfermare giudizialmente un diritto che ha per base la cambiale; e che il girante o il traente, pagando, altro non fa che esercitare i diritti di possessore. Dunque, se il diritto e l'azione relativa derivano ancora dalla cambiale, la prescrizione deve necessariamente essere quella di cinque anni.

445. Inoltre, codesta prescrizione decorre a favore del traente, in caso di mancata accettazione (ordinaria o straordinaria) e di mancato pagamento del trattario; perchè allora, come del pari sappiamo (N. 388), principale obbligato rimane il traente, per non essere stata eseguita la delegazione da lui fatta al trattario.

Che se la prescrizione corre a favore del traente nei riguardi così del possessore, come di qualunque girante; non corre, invece, nei riguardi dell'accettante, perchè questi non può neanche mai avere nessuna azione cambiaria contro il traente (N. 188). — A maggior ragione non corre per il trattario che, pur non avendo prima accettato, abbia tut-

---

[1] Corte di cassaz. di Firenze, 24 marzo 1881.

tavia pagato; perchè qui manca addirittura qualunque obbligazione cambiaria (civile, no) nei rapporti suoi col traente. — Che se la prescrizione non corre a favore del traente da parte del trattario, non può neanche correre a favore del trattario da parte di chicchessia; pur supposto che egli non abbia pagato alla scadenza. Estraneo alla cambiale, come egli non può avere alcun diritto cambiario, quando anche paghi; così, non pagando, non assume doveri cambiarii verso nessuno.

446. Poi ancora, decorre a favore dei giranti e del traente, allorchè, iniziato contro di essi, entro i termini stabiliti dalla legge, regolare procedimento, questo non sia stato condotto a termine. In tal caso, interrotta la decadenza, dal giorno in cui fu compiuto l'ultimo atto processuale comincia a decorrere un nuovo termine di decadenza, cioè la prescrizione quinquennale. Epperò, trascorso anche questo termine infruttuosamente, gli obbligati in via di regresso, chiamati prima in giudizio, possono respingere l'azione del creditore cambiario con la eccezione di prescrizione.

447. Nessun dubbio, inoltre, che, al pari della decadenza, anche la prescrizione corra a favore degli avallanti di ciascuna delle persone precedentemente nominate; imperocchè gli avallanti, come sappiamo (N. 236 e segg.), seguono le sorti giuridiche del debitore garantito [1].

448. E nessun dubbio, infine, che la prescrizione, come già la decadenza (N. 437), decorra pur contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie, e contro i minori, ancorchè non emancipati, e gli interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore [2].

---

[1] Corte d'appello di Venezia, 21 giugno 1884.

[2] Cod. comm., art. 916. — Cod. del 1865, art. 283.

449. Che se la decadenza, pur da sola, importa la perdita assoluta, non soltanto di qualunque azione cambiaria, ma anche di qualsiasi azione civile o commerciale contro il debitore (N. 438); a più forte ragione ciò dev'essere per la decorrenza del termine di prescrizione, il quale è sempre molto più lungo del termine di decadenza.

Egli è per ciò che, mentre parecchie leggi [1] subordinano ancora la liberazione del debitore all'osservanza di quella disposizione del Codice civile in cui è detto, che quegli a cui sieno opposte le prescrizioni più brevi di sei mesi, di un anno, di tre anni può deferire il giuramento a chi le oppone per avere la prova certa che veramente il debito sia estinto [2]; il nuovo Codice, non riproducendo più la restrizione del Codice precedente, per ciò solo non permette che si applichi alla prescrizione cambiaria la disposizione or ora citata del Codice civile. — E perchè ciò? E bene o male che sia così?

Son note le ragioni da cui trae il proprio fondamento la prescrizione (N. 423, 424, 440). Chi non esercita i proprii diritti per certo tempo lascia presumere fondatamente che egli non possa o non voglia esercitarli. Allora la legge, per la sicurezza delle relazioni giuridiche, e massime di quelle attinenti alla mercatura, dichiara di propria autorità perduti od inefficaci quei diritti. Così essendo le cose, ognuno intende come a codesto fine si opponesse il Codice precedente, allorchè permetteva al creditore di invitare il debitore a giurare di non dovergli più nulla. Che se il Codice civile vuole di questo modo impedire che

---

[1] Cod. fr., art. 189, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 282, ult. alin. — Legge belga, art. 82, alin. 2.

[2] Cod. civ., art. 2142.

la prescrizione sia lo scudo della mala fede; è però da notare che, mentre chi ha la coscienza timida ed incerta troverà sempre nel giuramento un ostacolo grave ad apprezzare con piena libertà e sicurezza i proprii diritti; l'uomo disonesto se ne avvantaggierà invece come di un mezzo pronto per assicurarsi l'esercizio di diritti che più non gli appartengono. Non è la pena dello spergiuro quella che può trattenere da esso. — D'altronde, se è da tali considerazioni che muoveva il precedente Codice di commercio, e muove ancora il Codice civile; perchè mai si permette al presunto creditore di deferire il giuramento soltanto allora che l'azione promossa sia di quelle che si prescrivono in tempo più breve? Se per mezzo del giuramento si vuol fare appello alla onestà del creditore; forse che la mala fede non può insinuarsi anche fra quei diritti, le azioni dei quali si prescrivono in tempo più lungo? La più forte presunzione che, trattandosi di lunghe prescrizioni, sia estinto il diritto di cui per un lungo lasso di tempo non si cura l'esercizio, non regge alla considerazione che, tanto le azioni che si prescrivono in dieci od in trent'anni, quanto quelle che si prescrivono in termini più brevi, abbisognano, da parte del legislatore, dello stesso grado di credibilità giuridica nella loro estinzione; perchè, se non fosse così, egli non potrebbe presumerle estinte in nessun modo. Il legislatore le presume estinte, quando ha la coscienza della loro estinzione. Ragguagliate, allora, tutte le prescrizioni davanti alla coscienza giuridica del legislatore, la prova del giuramento doveva essere ammessa per tutte od esclusa per tutte. — Nè si dica, essere meno facili a conservarsi le prove di quei rapporti giuridici le di cui azioni si prescrivono nei termini più brevi, che non quelle riferentesi a rapporti di lunga prescrizione; perchè la conservazione delle prove re-

lative all'uno od all'altro rapporto giuridico, qualunque sia il tempo di sua prescrizione, dipende dalla cura e dalla diligenza del creditore; epperò, se egli vien meno a codesto ufficio suo, non deve che imputare a sè stesso le conseguenze della propria incuria.

Possiam conchiudere, adunque, con sicurezza che il nuovo Codice di commercio, seguendo l'esempio della legge tedesca, accolto poi anche dal Codice svizzero, fece opera saggia.

449 *bis.* Tutto quanto abbiam detto fin qui intorno agli effetti della prescrizione non toglie, per altro, che se il debitore per fatto proprio e liberamente rinunci alla prescrizione maturatasi a proprio favore, il diritto del creditore non continui a vivere e ad essere esigibile; perchè a ciascuno deve esser libero di non valersi di quei modi di difesa che la legge gli fornisce nell'interesse comune.

Del resto, non occorre dire che la rinuncia alla prescrizione può esser fatta così a voce, come per iscritto, e provata anche per mezzo di testimonianze; come anche può risultare da consenso tacito, allorchè, per esempio, il debitore paghi, mentre sapeva di non dover pagare. Anzi, pur non sapendo di non dover pagare, egli non potrebbe chiedere la restituzione dell'indebito; perchè, estinto il debito cambiario, rimarrebbe ancor vivo il debito naturale (N. 428).

ARTICOLO TERZO.

COME SI INTERROMPE LA PRESCRIZIONE.

—

Sommario.

450. Differenza fra il vecchio ed il nuovo Codice, circa ai mezzi per cui interrompere la prescrizione. — 451. Mezzi insufficienti a in-

450. Interrompere la prescrizione significa, impedire che la prescrizione incominciata prosegua.

Intorno a ciò v'è una differenza assai notevole fra il Codice precedente ed il nuovo. — Per il primo, non si ammettevano quali mezzi idonei a interrompere la prescrizione cambiaria, se non: 1.° un riconoscimento del debito per iscritto separato; 2.° una domanda giudiziale non perenta [1]. Tutti gli altri mezzi riconosciuti dalla dottrina e dal Codice civile erano assolutamente esclusi. — Il nuovo Codice [2], invece, pensando che non v'era sufficiente ragione di limitare a codesti due i mezzi per interrompere la prescrizione, così in materia commerciale in genere, come in materia cambiaria in ispecie, dichiara, senz'altro, che idonei a ciò sono tutti i mezzi permessi dal Codice civile. — Ora, per questo, la prescrizione può essere interrotta naturalmente o civilmente. Naturalmente, quando il possessore viene privato per più di un anno del godimento della cosa; nel caso nostro, del possesso effettivo della cambiale originale o di tutti i duplicati o di tutte le copie. Il possesso di pure un solo di questi titoli basterebbe a impedire la interruzione. Civilmente, in forza di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a giudice incompetente (N. 425), di un precetto o di un atto di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, o di qualunque altro atto che la costituisca

---

[1] Art. 282, alin. 2.
[2] Art. 916, alin. 2.

in mora d'adempiere l'obbligazione. Però, la chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione, solo allora che la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti al conciliatore o dalla non seguita conciliazione. E civilmente ancora, è interrotta la prescrizione, quando il debitore o il possessore riconosce il diritto di quello contro cui era cominciata [1].

In quanto a noi, diciamo il vero, non possiamo lodare questa novità legislativa; perchè, più si moltiplicano i mezzi di interruzione, e più si protrae la durata della prescrizione cambiaria e si fanno incerte le sorti del debitore. La qual cosa ripugna a quelle ragioni di rapidità e di sicurezza da cui pur muove il legislatore nello stabilire i termini di prescrizione cambiaria, e delle quali abbiamo detto anche poco addietro (N. 440). — E ci conforta l'esempio della legge tedesca, la quale non riconosce qual mezzo di interruzione che la intimazione della citazione [2]; e l'esempio anche del Codice svizzero, sebbene esso al mezzo di interruzione ora accennato aggiunga l'ammissione del creditore al passivo del fallimento del debitore [3]; mezzo di interruzione questo che si avvicina al riconoscimento del debito per iscritto separato, ammesso anche dal Codice del 1865. — Per questo riguardo, nocque al nuovo Codice l'avere detto della prescrizione cambiaria insieme a tutti gli altri casi di prescrizione commerciale. Ciò che poteva esser buono per questa, diventa un errore per quella.

451. Obbligatoria, per noi, l'applicazione del Codice

---

[1] Art. 2125, 2129.
[2] Art. 80.
[3] Art. 806.

civile, consegue che, per converso, si deve avere come non interrotta la prescrizione: se la citazione o la intimazione è nulla per incompetenza dell'ufficiale che l'ha eseguita, o per difetto di forma; se l'attore recede dalla domanda; se la domanda è perenta; se la domanda è rigettata [1].

In questi casi la prescrizione continua a decorrere come se mai sia stata interrotta, epperò si avvantaggia anche del tempo trascorso per quegli atti di inefficace procedimento. E per vero; allorchè si permette di interrompere la prescrizione per mezzo di domanda giudiziale, s'intende che questa sia proposta nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, e fatta eseguire da ufficiale competente; s'intende che, se l'attore recede dalla propria domanda, con ciò solo egli dimostra di averla proposta senza ragione, o, per lo meno, ch'egli rinuncia all'esercizio del diritto suo; s'intende che, se la domanda è perenta od è rigettata, chi la propose non aveva diritto di farlo. Quando, impertanto, avviene l'uno o l'altro di questi fatti, la presunzione di liberazione che già si era cominciata a ingenerare nella coscienza del legislatore, continua a svolgersi ed a farsi più grave, sino a che diventa perfetta con la decorrenza completa del termine stabilito. — Per lo contrario, se nessuno di quei fatti avvenga e l'azione proposta sia per ogni parte procedibile; allora la presunzione di liberazione cessa, e i rapporti del creditore e del debitore si trovano ancora nelle stesse condizioni giuridiche in cui erano prima che la presunzione di liberazione cominciasse a ingenerarsi nella coscienza del legislatore, epperò la prescrizione si ha da considerare come se mai non fosse cominciata.

Egli è per ciò, che se la domanda giudiziale regolarmente

---

[1] Cod. civ., art. 2128.

proposta non venisse proseguita sino alla fine della procedura, ma lasciata sospesa; da questo punto di sospensione comincierebbe a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale contro il creditore; appunto, perchè la di lui inazione comincierebbe di nuovo, a datare da quel punto, a far sorgere la presunzione di liberazione, e perchè questa presunzione, lasciando integra la condizione giuridica fra debitore e creditore, perfezionata che sia, è causa degli stessi effetti. — Lasciata continuare, invece, la procedura sino alla fine, siccome ci sarebbe novazione, e, nei riguardi del debitore contro cui si agì, alla causa di debito derivante prima dalla cambiale si sarebbe poi sostituita la causa di debito derivante da sentenza; così, contro la efficacia di questa non potrebbe decorrere se non la prescrizione ordinaria mercantile di dieci anni. Il qual caso, come è facile intendere, differisce da quello studiato poco sopra (N. 444).

452. Sotto l'impero del Codice precedente si disputava se un protesto levato fuori di tempo fosse capace di interrompere la prescrizione. E la dottrina inclinava a rispondere di no [1]; perchè la tardiva levata del protesto è cosa affatto diversa dal riconoscimento del debito per iscritto separato o da una domanda giudiziale non perenta; i soli due mezzi di interruzione che quel Codice ammetteva (N. 450).

Per il nuovo Codice bisogna andare a conclusione opposta; imperocchè, ammettendo esso per idonei tutti i mezzi riconosciuti dal Codice civile, e questo, come sappiamo (N. 450), riconoscendo capace di interrompere la prescrizione « qualunque atto che costituisca in mora d'adempiere l'obbligazione la persona a cui si vuole impedire

---

[1] Nouguier, op. cit., N. 988. — Bédarride, op. cit., N. 740.

il corso della prescrizione »; è ben chiaro che il protesto, essendo appunto un mezzo efficace per far conoscere al debitore la volontà del creditore e per quindi costituire il primo in mora a pagare; è ben chiaro, diciamo, che il protesto, sebbene levato tardivamente, vale ad interrompere la prescrizione, senza che per ciò occorra alcuna dichiarazione riconoscitiva del debitore nell'atto stesso di protesto [1]. — Nè con ciò contraddiciamo a quanto abbiam detto a proposito della decadenza (N. 425). Là si trattava di debitori contro i quali non si può agire cambiariamente senza protesto o con protesto levato fuori di tempo; epperò, la mancanza di esso o il ritardo a levarlo fanno decadere irreparabilmente dall'esercizio di quell'azione. Qui, invece, si tratta di debitori contro cui non è punto necessario aver levato alcun protesto per poter agire cambiariamente (N. 444 e segg.); epperò, un protesto levato fuori di tempo, sebbene non possa avere la efficacia vera e propria di un protesto, ha, però, indubbiamente il significato, come abbiam detto dianzi, di manifestare al debitore che il creditore vuol essere pagato; manifestazione che vale appunto costituzione in mora a pagare.

453. Codeste le cause che interrompono o non interrompono la prescrizione, diciamo ora di due temi in particolare. Cioè: della interruzione per riconoscimento del debito; e se la interruzione contro un debitore abbia effetto pur contro gli altri condebitori.

454. Sebbene il Codice di commercio non vi accenni espressamente, pure non c'è dubbio che anche il riconoscimento del debito per parte del debitore vale a inter-

---

[1] *Contra:* Marghieri, op. cit., pag. 186. — Tribunale civile di Firenze, 24 novembre 1883.

rompere la prescrizione; imperocchè nel Codice civile è detto, come abbiam visto (N. 450), che la prescrizione è interrotta civilmente, quando il debitore o il possessore riconosce il diritto di quello contro cui era cominciata. — Però, fra il Codice precedente ed il nuovo v'è, qui pure, una assai notevole differenza.

Per il primo, non si ammetteva virtù interruttiva nel riconoscimento, se non quando esso risultasse da scritto separato[1]; sebbene non fosse necessario un atto pubblico od una scrittura privata, ma potesse bastare anche una semplice lettera missiva, una dichiarazione scritta sui libri del debitore, od una ammissione al passivo del fallimento del debitore, ecc. — Per il secondo, invece, qualunque riconoscimento, anche verbale (da provarsi per testimonii, per confessione, ecc.), è sufficiente. E va bene che sia così; perchè la presunzione deve cedere alla evidenza; e perchè quando una cosa sia evidente e non sorga dubbio sulla verità sua, poco deve importare il modo per cui si arriva a tale evidenza. Voler quindi limitare la prova del riconoscimento allo scritto separato, era soverchio ed ingiusto.

Circa alla efficacia di un riconoscimento per mezzo di lettera diretta dal debitore a terza persona, dobbiam dire che, di regola, non vale a interrompere la prescrizione; perchè, quella lettera non riguardando punto il creditore, ma una persona estranea, non può anche modificarne la condizione giuridica.

455. Qualunque, del resto, sia la forma del riconoscimento: o, per mezzo di questo, debitore e creditore non intesero di far novazione, e la prescrizione dei cinque anni ricomincierà ancora da capo a datare dal giorno successivo

[1] Art. 282, alin. 2.

a quello del riconoscimento; o debitore e creditore intesero di far novazione, e allora comincierà a decorrere una nuova prescrizione di cinque, di dieci o di trent'anni, secondo che la obbligazione risultante dal nuovo titolo abbia carattere cambiario, commerciale o civile. Per esempio: se il debitore avrà fatto un pagamento parziale, si riterrà che non vi sia stata novazione, e la nuova prescrizione sarà ancora, per la somma residua, di cinque anni.

In ogni caso, la novazione, qui pure, non si presume; ma bisogna che la volontà di effettuarla risulti chiaramente dall'atto, o dalla incompatibilità della precedente con la nuova obbligazione [1].

456. L'altro tema di cui vogliam dire, riguarda l'interrompimento della prescrizione nei riguardi dell'uno o dell'altro condebitore.

Secondo il Codice civile [2], gli atti che interrompono la prescrizione (N. 450), intimati ad uno dei condebitori in solido, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi (N. 454), interrompono la prescrizione contro gli altri ed anche contro i loro eredi. Tacendo il precedente Codice di commercio sull'argomento, l'applicazione del Codice civile anche alla materia cambiaria era indeclinabile. — Il nuovo Codice di commercio [3], per contrario, seguendo l'esempio della legge tedesca [4] e del Codice svizzero [5], stabilisce che nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno dei coobbligati non hanno efficacia rispetto agli altri. E perchè ciò?

---

[1] Cod. civ., art. 1269.
[2] Art. 2130.
[3] Art. 916, ult. alin.
[4] Art. 80.
[5] Art. 806.

Il principio da cui muove il Codice civile è questo: cioè, che i condebitori in solido si reputano mandatarii gli uni degli altri. — Però, sarebbe ingiusto applicare codesto principio al diritto cambiario, per il quale tutte le obbligazioni derivanti da una cambiale si considerano non legate fra loro da nessun vincolo di causalità giuridica, sicchè ciascuna di esse vale per quello che vale, senza riguardo a ciò che possano valere o non valere le obbligazioni anteriori o posteriori (N. 41 e segg.). Tant'è che, pur sotto l'impero del Codice precedente, la cosa diede luogo a vive controversie, dappoichè l'accomunare tutti i sottoscrittori di una cambiale in una stessa sorte per gli effetti della interruzione, e, in determinati casi, fors'anche per l'effetto della sostituzione della prescrizione ordinaria alla prescrizione commerciale, ripugnava alla semplicità, alla speditezza ed alla sicurezza propria del diritto cambiario. Ammessa, quindi, la indipendenza di codeste obbligazioni, e riconosciuti veri gli inconvenienti ora accennati, era naturale che si dovesse accogliere il principio per cui la interruzione della prescrizione contro un condebitore non ha effetto contro gli altri. La quale conseguenza, oltrecchè logica, è anche giusta; imperocchè, dato l'attual rigore delle obbligazioni cambiarie, è necessario che la intensità sua venga temperata dalla minor sua durata. — Siccome, poi, secondo il nuovo Codice, anche l'avallo è considerato quale una obbligazione per sè stante e indipendente da quella del debitore garantito (N. 225); così, si doveva applicare anche all'avallante la nuova norma relativa alla interruzione, e quindi ritenerlo liberato dall'obbligo suo, trascorso che sia il termine di prescrizione, non ostante che contro il debitore garantito possa essere stato in qualunque modo interrotto il decorso di quel termine.

Anzi, intenzione del legislatore fu di estendere il nuovo

principio accolto dal Codice di commercio anche a tutte le obbligazioni che, pur non derivando rigorosamente da cambiale, assumono tuttavia forma cambiaria; come sono (oltre gli ordini in derrate e gli assegni bancarii), le lettere di vettura, le polizze di carico, ecc. [1].

ARTICOLO QUARTO.

COME SI SOSPENDE LA PRESCRIZIONE.

—

SOMMARIO.

457. Differenza fra interruzione e sospensione. — 458. Se alla sospensione si debbano applicare le norme del Codice civile.

457. Fra interruzione e sospensione passa, come è noto, questa differenza: cioè, che la prima arresta la prescrizione e ne distrugge gli effetti cominciati, sicchè essa medesima si deve ritenere come non cominciata mai a decorrere; la seconda, impedisce momentaneamente alla prescrizione o di cominciare a decorrere, o, se già cominciata, di continuare, pur considerando come utile il tempo trascorso già. La prima, dipende da cause di efficacia permanente; la seconda, da impedimenti temporanei soltanto.

458. Della sospensione non si occupa il Codice di commercio. Si dovranno, dunque, applicare anche alla materia cambiaria le disposizioni del Codice civile [2]?

Di regola, sì; per evidente ragione di analogia. — No,

---

[1] *Processi verbali dell'ultima Commissione*, ecc., op. cit., N. 196.
[2] Art. 2115 e segg.

invece, ove le disposizioni del Codice civile contraddicano a quelle del Codice di commercio; come là dove si dice dei minori non emancipati, degli interdetti, ecc. (N. 448)[1].

Difficoltà qui non c'è; come non ce n'è, del pari, nel caso che il debitore sia caduto in istato di fallimento. — Difatti, per quanto lo concerne personalmente, avendo il curatore l'amministrazione dei beni del fallito nell' interesse della massa dei creditori, la condizione di questi rimpetto al curatore continua ad essere quella medesima che era prima fra debitore e creditori. Dunque, il fallimento non sospende la prescrizione. — Per quanto si riferisce ai creditori, è d'uopo distinguere se essi ottennero l'ammissione al passivo del fallimento, o no. Nel primo caso, come già sappiamo (N. 450, 454), havvi interruzione di prescrizione, perchè tale ammissione è da equipararsi ad un esplicito riconoscimento. Nel secondo caso, la prescrizione non si deve considerare sospesa, perchè fuori dei casi preveduti dalla legge; e perchè ben si può supporre che il creditore sia stato pagato dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, oppure che egli non voglia esercitare i proprii diritti, lasciando trascorrere a beneficio del debitore tutto intiero il termine di prescrizione[2].

---

[1] Cod. civ., art. 2120. — Cod. comm., art. 916.
[2] Nouguier, op. cit., N. 1001. — Bédarride, op. cit., N. 737.

TITOLO TERZO.

CAMBIALE PROPRIA O PAGHERÒ CAMBIARIO.

—

SOMMARIO.

459. Dividiamo il titolo in due capi; per dire, nel primo, dei caratteri speciali della cambiale propria e delle sue differenze con la cambiale tratta; nel secondo, della applicazione alla cambiale propria degli istituti giuridici relativi alla cambiale tratta.

CAPO PRIMO.

CARATTERI SPECIALI DELLA CAMBIALE PROPRIA O DEL PAGHERÒ CAMBIARIO E SUE DIFFERENZE CON LA CAMBIALE TRATTA.

—

SOMMARIO.

460. Vedemmo già (N. 16 e segg.) per quali ragioni ed in qual modo si sieno sviluppate (successivamente, forse,

da principio, parallelamente poi) due forme di titoli; delle quali una fu destinata a rappresentare sempre la prova di un cambio traiettizio, cioè di una rimessa di monete o di altri valori da luogo a luogo; l'altra, a rappresentare la prova di un contratto di prestito.

La prima, siccome aveva sempre per causa un atto di commercio (tale, appunto, essendo considerata la vendita o rimessa da luogo a luogo), fu anche sempre, ed esclusivamente, riconosciuta capace di effetti cambiarii; la seconda, siccome non aveva per causa un atto necessariamente di commercio, non era anche sempre ritenuta capace di effetti cambiarii, ove pure avesse assunta la forma di una obbligazione cambiaria. — Ragguagliata la prima ad una compera e vendita di monete, i guadagni conseguiti si avevano per leciti. Ragguagliata la seconda ad un prestito, ben di frequenti essa urtava contro le leggi proibitive dell'usura; di cotesta usura che tanta influenza esercitò su tutta, quasi, la legislazione del medio evo. — Il cambio che serviva di base alla prima forma di obbligazione dicevasi « traiettizio »; quello che serviva di base alla seconda, « secco », « morto », « adulterino ». — Son cose note.

461. La distinzione, accolta legislativamente nell'Ordinanza francese del 1673, passò poi nel Codice del 1807 ed in molti altri che si informarono al tipo francese; fra i quali, anche nel nostro del 1865.

Di tal modo si ebbe: la « lettera di cambio », l'unico e vero titolo necessariamente cambiario; ed il « biglietto all'ordine », un titolo che aveva efficacia cambiaria solo allora che dipendeva da causa commerciale; causa che si presumeva tale, quando chi si obbligava per biglietto all'ordine era commerciante. — La prima traeva la propria virtù cambiaria e dal contenuto e dalla sua forma esteriore. Anzi, a dir vero, il contenuto era necessaria-

mente presunto nella forma; perchè non era possibile forma cambiaria senza cambio traiettizio. — La seconda, invece, aveva bisogno di provare la natura del proprio contenuto, perchè la forma esteriore non bastava a ciò. — La prima, quindi, aveva una virtù cambiaria connaturata in sè medesima; la seconda, una virtù cambiaria riflessa o dalla specie della obbligazione o dalla qualità delle persone.

462. Principii ben diversi, invece, sono seguiti da molte nuove leggi, dietro l'esempio della legge tedesca; fra cui, oltre questa, basterà ricordare quella ungherese, la belga (benchè non in tutte le conseguenze loro), il Codice italiano, il Codice svizzero, la legge inglese, ecc. — E di vero, queste opere legislative conobbero quanto fosse erroneo imperniare ancora il sistema cambiario odierno sulla distinzione fondamentale fra cambiale (documento e prova di cambio traiettizio) e biglietto all'ordine (documento e prova di un contratto di prestito): laddove, tramutata la cambiale, per effetto dei nuovi ufficii economici a cui fu destinata, in una obbligazione di stretto rigore formale, cioè in una obbligazione letterale, e divenuta così un vero e proprio titolo di credito, non si doveva badar più alla causa determinante di quella obbligazione, ma alla forma sua esteriore; epperò, dove questa forma c'era, là si doveva pur riconoscere efficacia cambiaria nel titolo, senza cercare più oltre. Di tal modo, la forma si sostituì alla causa dell'atto, e il contenente al contenuto.

La diversità, quindi, del luogo di pagamento da quello di emissione non doveva più essere considerata come nota caratteristica della obbligazione cambiaria; del pari che non doveva più essere considerata quale nota caratteristica del biglietto all'ordine la medesimezza di quei due luoghi. La diversità o la medesimezza doveva soltanto far sì che il pagamento si eseguisse o non si eseguisse nel luogo stesso

di emissione; ma la virtù intrinseca dei due titoli, desunta dalla parità delle forme estrinseche, non poteva più non essere la medesima.

463. Che se eguale è codesta virtù intrinseca, assunte che i due titoli abbiano certe condizioni esteriori di forma, diversi tuttavia sono parecchi loro atteggiamenti e la cerchia degli effetti loro. La qual cosa deriva dal diverso modo per cui si obbliga chi emette l'uno o l'altro titolo. — Nel primo caso, cioè nella cambiale tratta, il traente, come sappiamo (N. 51), non si obbliga mai direttamente a pagare egli la somma indicata nel titolo, ma si obbliga soltanto a farla pagare dal trattario, per mezzo di una delegazione di pagamento ad esso indirizzata; sebbene, ove il trattario non accetti, e, più ancora, non paghi, la obbligazione di far pagare si tramuti per il traente in una obbligazione di pagare. — Nel secondo caso, cioè nella cambiale propria (che, scorrettamente, molte leggi dicono ancora « biglietto all'ordine ») (N. 466), chi emette il titolo non dirige nessuna delegazione di pagamento a chicchessia, ma si obbliga egli stesso a pagare alla scadenza; epperò la sua obbligazione è principale addirittura, e non sussidiaria soltanto, come, invece, è quella del traente allorchè il trattario accetti la delegazione di pagare.

La quale principal differenza conduce ad alcune altre, che non sarà inutile, del pari, rammentare. — Intanto, nella cambiale tratta figurano tre persone: un traente, un prenditore, un trattario. Nella cambiale propria o pagherò, figurano, invece, due sole persone: l'emittente e il prenditore. In ambedue, per altro, a codeste persone se ne può aggiungere un'altra, che si dice « domiciliatario », per il caso che, dovendosi pagare la cambiale in un luogo diverso dalla residenza del trattario o dell'emittente, un'altra persona debba recarsi alla residenza di quello o di questo

per effettivamente pagare (N. 78). — Poi, nella cambiale propria non si può parlare nè di provvista dei fondi, nè di presentazione all'accettazione, nè di accettazione, nè di protesto per mancata accettazione, nè di protesto per mancato pagamento; perchè, non essendovi trattario, nulla anche di tutto questo è possibile (N. 52). Invece, nella cambiale tratta tutti codesti istituti sono di una importanza grandissima; perchè o il naturale complemento della obbligazione assunta dal traente, o il necessario effetto della mancata esecuzione di tale obbligazione [1].

464. Per converso, anche nella cambiale propria, come nella cambiale tratta: la promessa di pagare o di far pagare non diventa obbligatoria, se non per mezzo della effettiva consegna del titolo al prenditore (N. 27 e segg.); la capacità cambiaria è retta dalle stesse norme (N. 32 e segg.); le stesse norme si applicano al caso che una cambiale propria contenga firme di persone capaci e di persone incapaci; firme false e falsificate (N. 41 e segg.); firme difettose e per procura (N. 44 e segg.); firme di comodo o di favore (N. 48); e le stesse leggi reggono pure la forma esterna della cambiale, secondo i diversi luoghi in cui si assumono le diverse obbligazioni o si compiono i diversi atti (N. 50 e segg.).

---

[1] Thöl, op. cit., § 291.

CAPO SECONDO.

APPLICAZIONE ALLA CAMBIALE PROPRIA OD AL PAGHERÒ CAMBIARIO DEGLI ISTITUTI GIURIDICI PROPRII DELLA CAMBIALE TRATTA.

—

SOMMARIO.

465. Divisione della materia. — 466. I. - Emissione. - Differenze fra cambiale tratta e cambiale propria. — 467. Mancanza di alcun requisito essenziale. — 468. II. - Moltiplicazione. — 469. III. - Negoziazione. — 470. IV. - Accettazione. - Cambiali proprie pagabili a certo tempo viste. — 471. V. - Avallo. — 472. VI. - Scadenza. — 473. VII. - Pagamento. - Differenze fra i due titoli. — 474. VIII. - Azione di regresso. - Differenze fra i due titoli. — 475. IX. - Azione principale. — 476. X. - Eccezioni opponibili al creditore cambiario. — 477. XI. - Esecuzione cambiaria. — 478. XII. - Decadenza, e azione di indebito arricchimento. — 479. XIII. - Prescrizione.

465. Diciamone partitamente; ma per notare soltanto le differenze fra quelle due specie di cambiali.

466. I. - Emissione.

Per questo riguardo ci hanno parecchie notevoli differenze.

La prima si è che, mentre la cambiale tratta deve denominarsi « cambiale » o « lettera di cambio »; la cambiale propria, giusta la nostra legge [1], può inoltre denominarsi « pagherò cambiario » o « vaglia cambiario »; a differenza del Codice precedente [2] che, al pari del Codice

---

[1] Cod. comm., art. 251, penult. alin.
[2] Art. 272.

francese [1] e della legge belga [2], la chiamava col nome di « biglietto all'ordine ». Altre leggi, come la tedesca [3], l'ungherese [4], la chiamano « cambiale propria », o « secca »; altre « biglietto di cambio », come il Codice svizzero [5]; altre ancora « promissory note », come la legge inglese [6]; ecc. — Di tutte queste diverse denominazioni (le quali, a dir vero, hanno un'importanza molto subordinata) noi preferiamo quelle di « cambiale propria » e « pagherò cambiario »; perchè servono a meglio dinotare la natura speciale del titolo, ed a far intendere che questo è sempre necessariamente un titolo cambiario, qualunque sia la causa che ne determina la emissione, e qualunque sieno le persone che lo emettono [7]. La denominazione di « vaglia cambiario », accolta dal nuovo nostro Codice, è fuori dell'uso comune.

Una seconda differenza è questa; vale a dire, che la cambiale propria non può essere all'ordine dell'emittente, come, per contrario, all'ordine del traente può essere la cambiale tratta (N. 64). E ciò, perchè l'emittente, che è il debitore della cambiale, non può, per fatto proprio, dichiararsene anche il creditore; e perchè, quindi, l'emittente non può pagare a sè stesso. Nè a togliere queste impossibilità giuridiche basterebbe che l'emittente girasse la cambiale al prenditore; imperocchè, non fosse altro, la rimessione al prenditore sarebbe pur sempre un fatto necessario per

---

[1] Art. 187.
[2] Art. 83.
[3] Art. 96.
[4] Art. 110.
[5] Art. 825.
[6] Art. 83.
[7] Corte d'appello di Venezia 30 novembre 1880. — Corte di cassaz. di Firenze, 23 gennaio 1882. — Trib. di comm. di Torino 28 marzo 1883.

fare assumere esistenza giuridica alla cambiale propria, e non già soltanto per imprimere efficacia ad una cambiale propria all'ordine proprio [1]. — Ciò, per altro, non toglie che, potendo la cambiale propria ritornare per girata all'emittente, questi cumuli in sè la duplice qualità di creditore e di debitore (N. 124).

Una terza differenza si è che nella cambiale propria, non essendo possibile nessuna accettazione, non è anche possibile veruna indicazione di trattario (N. 463); non ostante che essa pure possa contenere la designazione di uno speciale domiciliatario (N. 78, 463).

Da ultimo; mentre la cambiale tratta deve essere sottoscritta dal traente (col proprio nome e cognome per disteso, o con la propria ditta), la cambiale propria deve essere sottoscritta così dall'emittente; — e mentre (fuori il caso di cambiale domiciliata), nella prima, non indicato un luogo speciale di pagamento, si intende per tale il luogo in cui risiede il trattario; nella seconda s'intende, in tale ipotesi, per luogo di pagamento quello stesso in cui risiede l'emittente.

467. In quanto alla mancanza di alcun requisito essenziale ed ai requisiti non essenziali valgono le stesse norme per ambedue le specie di cambiali.

468. II. - Moltiplicazione.

Anche delle cambiali proprie si possono ottenere uno o più duplicati all'atto stesso della emissione o posteriormente, seguendo le stesse norme dettate per le cambiali tratte (N. 90 e segg.); sebbene tutto quanto riguarda l'accettazione anche dei duplicati non possa trovar qui nessuna applicazione. — Si noti, per altro, che l'istituto

---

[1] *Contra:* Thöl, op. cit., § 296, IV. — Renaud, op. cit., § 48 in fine.

della moltiplicazione è meno usato per le cambiali proprie, che non per le tratte; perchè qui non è mai possibile spedirne alcun esemplare al trattario [1].

Così dicasi delle copie e dei fogli d'allungamento (N. 97 e segg.).

469. III. - Negoziazione.

Non v'è nulla di diverso (N. 99-147). — Tuttavia, se il pagherò ritornasse per girata all'emittente, l'obbligazione cambiaria sarebbe completamente estinta rimpetto a tutti; mentre, invece, ritornata una cambiale tratta al traente, rimane ancor viva l'azione cambiaria di quest'ultimo verso l'accettante (N. 124).

470. IV. - Accettazione.

Se, come abbiam già detto più volte, l'accettazione (ordinaria o straordinaria) non è un istituto possibile per le cambiali proprie; ben è possibile, invece, che esse pure sieno fatte pagabili a certo tempo viste; nel qual caso, anche per esse, è di tutta necessità che vengano presentate all'emittente, affinchè dalla data della presentazione decorra pur qui il termine a vista del quale saranno pagabili. — Epperò, tutto quanto si disse intorno alla presentazione della cambiale tratta a certo tempo vista (N. 166-169), vale anche per la cambiale propria della medesima specie; con queste differenze soltanto: che la presentazione deve essere fatta all'emittente, e non già al trattario che non c'è; e che la mancanza di presentazione entro i termini stabiliti dalla legge o dal contratto libera soltanto i giranti, e non anche l'emittente, il quale è e rimane sempre il principale obbligato a pagare.

---

[1] Treitschke, *Encyclopädie*, ecc., op. cit., vol I, pag. 354 e segg. — Renaud, op. cit., § 19.

Oltrecciò si badi che quel diritto di ottenere garanzia, il quale è riconosciuto espressamente anche dal nostro Codice quando venga a mancare la sicurezza che l'accettante pagherà alla scadenza (N. 198 e segg.), dobbiamo ritenerlo vivo ed operativo pure allora che codesta mancanza di sicurezza, nei casi specifici enumerati dalla legge, si verifichi riguardo all'emittente di una cambiale propria; perchè, altrimenti, l'obbligazione di lui potrebbe risolversi in nulla. — Bene è vero che di ciò nulla dice il nostro Codice; mentre, anzi, le parole da esso adoperate accennano soltanto al caso di una cambiale tratta; non ostante che la legge tedesca [1], da cui esso tanto copiò, la legge ungherese [2] ed il Codice svizzero [3] ne facciano espresso richiamo. Ma l'improvvido silenzio della legge non può togliere al possessore di una cambiale propria un diritto, senza del quale il di lui credito sarebbe gravemente pregiudicato; tanto più che quel silenzio dipende solo dal non aver voluto il nostro legislatore distinguere fra cambiale tratta e cambiale propria, sicchè dicendo della prima si scordò della seconda. — Però, affinchè anche il possessore di una cambiale propria abbia diritto di chiedere cauzione ai giranti, è necessario qui pure che provi di non aver potuto ottenere nessuna cauzione dall'emittente. Per contrario, egli non può mai essere obbligato a provare di non aver potuta ottenere veruna accettazione dagli indicati al bisogno, perchè di accettazione non v'è qui luogo di parlare.

471. V. - Avallo.

Non c'è nulla di diverso (N. 223-238). — Soltanto che,

---

[1] Art. 98, N. 4.
[2] Art. 112, N. 4.
[3] Art. 827, N. 5.

per effetto della diversa forma presa dall' obbligazione, mentre chi dà avallo per l'emittente assume la obbligazione principale di pagare; chi dà avallo per il traente non assume, invece, che una obbligazione sussidiaria, ove la cambiale sia stata accettata.

472. VI. - Scadenza.

Lo stesso diciamo della scadenza (N. 239-253).

473. VII. - Pagamento (N. 254 e segg.).

Sono queste soltanto le differenze: 1.° che il pagamento può esser chiesto dietro la presentazione di qualunque duplicato, se ve ne ha, perchè qui non vi possono essere esemplari accettati; a meno che l'emittente non abbia indicato, all'atto della emissione, quale esemplare gli dovrà essere presentato per il pagamento (N. 259); 2.° che il diritto di depositare la somma dovuta, ove il possessore non ne abbia chiesto il pagamento prima che sia trascorso il tempo per levare il protesto, spetta nel nostro caso all'emittente (N. 275); 3.° che, se la cambiale propria è domiciliata, va presentata per il pagamento alla persona designata e nel domicilio indicato, altrimenti il possessore perde l'azione cambiaria anche contro l'emittente; ovvero, se non fu designata alcuna persona, allo stesso emittente, benchè sempre nel domicilio indicato, dove pure si dovrà levare il protesto in mancanza di pagamento (N. 284); 4.° che, in caso di perdita, il pagamento va chiesto all'emittente (N. 297).

Circa al pagamento per intervento è da notare: che, per potere agire di regresso contro i giranti, è necessario che prima sieno stati richiesti del pagamento gli indicati al bisogno dall' emittente o dai giranti, oppure che nessun onorante abbia offerto di pagare per quello o per questi; che l'intervento eseguito senza indicazione del debitore per cui si interviene, s'intende fatto a beneficio dell'emittente,

nel qual caso tutti i condebitori sono liberati (N. 308 e segg.).

474. VIII. - Azione di regresso (N. 330 e segg.).

Siccome principale obbligato a pagare è l'emittente; così è anche naturale che il protesto debba prima essere levato contro di lui, affinchè il possessore abbia poi diritto di agire di regresso contro i condebitori (N. 340). Ove la cambiale propria fosse domiciliata, il protesto si dovrebbe levare, nel luogo di domicilio, o contro l'emittente se egli stesso doveva recarsi là a pagare, o contro la persona (il domiciliatario) incaricata di ivi pagare (N. 349). — Si badi, poi, che, a differenza delle cambiali tratte, nelle cambiali proprie non è mai possibile che il protesto contenga la trascrizione anche dell'accettazione (N. 353, 1.°).

In quanto all'esercizio dell'azione giudiziale di regresso è da avvertire che, mentre nelle cambiali tratte essa può spingersi fin contro il traente, allorchè la cambiale sia stata accettata; nelle cambiali proprie, invece, non può spingersi che fin contro il prenditore, perchè l'emittente, come si è detto anche or ora, è il principale obbligato a pagare.

Lo stesso dicasi del regresso esercitato per via di rivalsa (N. 374 e segg.). Anche in questo caso, però, il cumulo dei ricambii dovrà essere pagato, non già dall'emittente, ma dal prenditore; perchè egli, nell'ordine delle girate, è il primo condebitore (N. 380). Che gioverebbe agire per rivalsa contro un debitore (l'emittente) che già dichiarò di non volere o di non poter pagare? — Di più, si noti che, pur contenendo il pagherò scaduto e non pagato, non già una delegazione di pagamento, ma una obbligazione di pagare; la rivalsa, per contrario, contiene sempre e di necessità una delegazione di pagamento; imperocchè, se non fosse così, il creditore che agisce di regresso per mezzo

di rivalsa non avrebbe modo di essere effettivamente pagato.

475. IX. - Azione principale.

Questa azione, come si è detto molte volte, non si può esercitare se non contro l'emittente, perchè egli il principale obbligato (N. 387 e segg.). — Intorno a cui è da avvertire che anche per agire contro di lui non occorre, di regola, nè presentazione della cambiale propria al pagamento, nè protesto in caso di mancato pagamento (N. 391). Il protesto, invece, è necessario qui pure ove la cambiale sia domiciliata e pagabile da persona diversa dall'emittente (N. 390) [1].

Per contrario, a differenza di quanto avviene nelle cambiali tratte, per le quali il traente può avere azione cambiaria contro l'accettante che non abbia pagato, od azione di risarcimento contro il trattario che, pur avendo ricevuto provvista di fondi, non abbia, del pari, pagato (N. 394); nelle cambiali proprie nulla di ciò è possibile, perchè qui, come è risaputissimo, non v'è nè trattario, nè provvista, nè accettazione.

476. X. - Eccezioni opponibili al creditore cambiario.

Valgono le stesse norme come per le cambiali tratte (N. 396-411); soltanto che, qui pure, fra codesti oppositori non vi può essere verun accettante.

477. XI. - Esecuzione cambiaria.

Lo stesso dicasi di questo caso (N. 412 e segg.).

478. XII. - Decadenza.

Sulle diverse cause di decadenza, e le quali si applicano indistintamente così alle cambiali tratte, come alle cambiali

---

[1] Legge ted., art. 99, alin. 2. — Legge ungh., art. 113, alin. 2. — Cod. svizz., art. 828, ult. alin.

proprie (N. 425-429), c'è questo solo da notare; cioè, che la presentazione di una cambiale propria a vista, entro i termini stabiliti dalla legge, deve esser fatta all'emittente; e che la decadenza per la non effettuata presentazione, o per la presentazione fuori di tempo, riguarda soltanto i condebitori, e non già quindi l'emittente, il quale, come principal debitore, rimane obbligato per tutto il termine della prescrizione cambiaria a cominciare dalla scadenza.

Circa all'azione di indebito arricchimento è da avvertire, che, pur non potendosi agire in via principale contro l'emittente di una cambiale propria domiciliata, se prima non siasi levato il protesto in di lui confronto (N. 475), tuttavia, siccome può darsi che l'emittente, pur avendo negoziata la cambiale e ricevutone il prezzo dal prenditore, non abbia per altro provveduto il domiciliatario dei fondi necessarii per pagare, nel qual caso, giusta anche la nostra legge, ci sarebbe da parte sua indebito arricchimento; così, data codesta ipotesi, l'azione relativa contro l'emittente (sebbene non di natura cambiaria, ma civile o commerciale soltanto) si può esercitare non ostante l'omessa levata del protesto (N. 430-436) [1].

479. XIII. - Prescrizione (N. 439 e segg.).

Qui v'è solo da notare che, principale obbligato essendo l'emittente, la prescrizione cambiaria non può riguardare che lui solo ed il suo avallante, oppure quei giranti contro cui non siasi condotto a termine l'iniziato procedimento giudiziale (N. 446).

---

[1] Cod. comm., art. 326, alin. 2. — Legge ted., art. 98, N. 10. — Legge ungh., art. 112, N. 10. — Cod. svizz., art. 827, N. 12.

TITOLO QUARTO.

ORDINI IN DERRATE.

—

SOMMARIO.

480. Divisione della materia.

480. Dividiamo il titolo in due capi; per esporre, nel primo, alcune considerazioni generali sugli ordini in derrate; e per dire, nel secondo, della applicazione ad essi dei varii istituti cambiarii.

CAPO PRIMO.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

—

SOMMARIO.

481. Origine legislativa degli ordini in derrate, e differenze fra la vecchia e la nuova legge. — 482. Funzione economica degli ordini in derrate. — 483. Definizione dell'ordine in derrate, e sue differenze con la cambiale in danaro. — 484. Perchè la legge non riconosca anche gli ordini in merci.

481. Nessuna delle leggi che siamo soliti studiare, all' infuori dei Codici italiani, tratta degli ordini in derrate. Soltanto, allorchè si promulgò nelle provincie dell'ex-regno delle Due Sicilie il Codice francese di commercio, con decreto del 5 novembre 1808 vi si aggiunsero speciali discipline per codesti titoli; discipline ripetute poi, con

pochi mutamenti, nelle « Leggi di eccezione per gli affari di commercio » pubblicate in quel regno nel 19 marzo e nel 21 maggio del 1819, e riprodotte nel Codice italiano del 1865 ed in quello del 1882.

Però, passando nei Codici italiani, gli ordini in derrate mutarono alquanto la loro, per così dire, fisonomia giuridica.

Difatti, mentre oggi, per le leggi nostre, quei titoli sono una vera e propria obbligazione all'ordine per sè stante, e che quindi si informa della natura dei titoli cambiarii, dai quali differisce soltanto per l'oggetto della obbligazione che negli ordini è derrata, e nelle cambiali è danaro; per le leggi napoletane, quei titoli, di conformità alla pratica mercantile, erano considerati piuttosto come la continuazione e la esecuzione di un precedente contratto di compera e vendita conchiuso fra il traente o l'emittente del titolo ed il prenditore di questo, sicchè per mezzo di essi il venditore ordinava a quegli presso il quale teneva in deposito le proprie derrate di farne la consegna al compratore o al di lui ordine. — Di qui è, come vedremo più sotto (N. 488), che non si ammetteva che per mezzo di girata il prenditore potesse trasmettere al giratario, oltrecchè il diritto di ottenere la consegna della derrata alla scadenza, anche il dovere di pagarne il prezzo al venditore, ove già non fosse stato pagato prima; mentre oggi il pagamento del prezzo della derrata e la consegna di questa alla scadenza pattuita possono anche essere due contratti indipendenti; sebbene, non consegnata la derrata alla scadenza e promossa dal possessore dell'ordine azione giudiziale di pagamento, il debitore, cioè il venditore, possa avere diritto, secondo i casi, di opporre con pieno effetto la eccezione di non numerato danaro.

482. Gli ordini in derrate, adunque, sono titoli cambiarii che servono a procacciar danaro per mezzo di un

corrispettivo pattuito, appunto, in derrate da consegnarsi alla scadenza della obbligazione.

Nei paesi agricoli, gli ordini in derrate possono giovar molto; imperocchè per essi è data facoltà di tramutare, per cosi dire, le derrate in denaro od in altri valori, e un nuovo titolo di credito, per tal modo, si aggiunge a facilitare sempre più i negozii. Per essi, oltrecciò, si riesce, quasi, a scontare le speranze dei ricolti avvenire; giacchè i frutti e le messi, non ancora cresciuti o non ancora maturi, noi possiamo far concorrere a procacciarci danaro e credito per il tempo presente.

483. Epperò, se volessimo definire l'ordine in derrate, potremmo dire che esso è uno scritto di forma cambiaria, per il quale taluno si obbliga a far consegnare od a consegnare egli stesso ad una determinata persona o al di lei ordine in luogo e tempo determinato una determinata quantità e qualità di derrate per un prezzo del pari determinato [1].

Da cui si vede che due sono o possono essere le sostanziali differenze fra cambiale in derrate e cambiale in danaro.

L'una riguarda, come già si è detto (N. 481), l'oggetto stesso della obbligazione. — Tuttavia, anche l'ordine in derrate può assumere così la forma di una cambiale tratta (« consegnate »), come quella di una cambiale propria (« consegnerò »); pur sempre portando impresso il carattere cambiario, qualunque sia la persona del sottoscrittore. Ond'è che gli istituti proprii dell'una o dell'altra specie di cambiali sono anche applicabili agli ordini in derrate (N. 485 e segg.). — Però, la differenza nell'oggetto della

---

[1] Cod. comm., art. 333.

obbligazione conduce necessariamente ad alcune modificazioni che riguardano tanto la emissione del titolo, quanto gli istituti successivi alla emissione, e dei quali appunto diremo partitamente [1] (N. 485 e segg.).

L'altra differenza riguarda la corrispettività della obbligazione; imperocchè, mentre negli ordini in derrate il venditore, debitore del titolo, può non essere obbligato a consegnare la derrata pattuita, ove il compratore, creditore e possessore del titolo, non ne paghi il prezzo del pari pattuito (N. 481, 488); nella cambiale, in danaro, invece, il possessore non è obbligato a pagar nulla al debitore per ricevere da esso il pagamento della somma portata dal titolo, perchè, ricevendo questo, già ne pagò il corrispettivo al traente, all'emittente, od al girante. Di qui la conseguenza, che la cambiale in derrate può contenere una obbligazione bilaterale; mentre la cambiale in danaro contiene soltanto una obbligazione unilaterale (N. 6). — La quale diversità deriva da ciò che la cambiale in danaro ha per substrato, cioè per causa determinante, un rapporto giuridico che non appare da essa (N. 27), mentre da essa appare soltanto l'obbligo di far pagare o di pagare; laddove la cambiale in derrate può anche lasciar apparire per intiero il rapporto giuridico, cioè la compera e la vendita, da cui essa deriva, e quindi, da una parte, l'obbligo dell'un contraente di consegnare o di far consegnare la derrata, e, dall'altra, l'obbligo dell'altro contraente di pagarne il prezzo all'atto della consegna. Motivo per cui il diverso atteggiarsi dei due titoli conduce anche a conseguenze giuridiche diverse (N. 488).

484. Se tale è l'ordine in derrate, si può ragionevol-

---

[1] Cod. comm., art. 333.

mente chiedere (ci pare, almeno), perchè la legge non riconosca anche gli ordini in merci.

Non li riconosce, perchè, si dice, la grande e rapida mutabilità di valore delle merci manufatte potrebbe esser causa di gravi danni ai contraenti, ove questi fossero costretti o a consegnar più di quello che ricevono, o a ricever meno di quello che consegnano; perchè non sarebbe facile distinguere fra le merci in natura o materie prime, e i prodotti dell'industria manifattrice, ove gli ordini si volessero introdurre soltanto per quelle; perchè le merci, diversamente dalle derrate propriamente dette, non sono (tranne poche eccezioni) facilmente determinabili per le classificazioni di genere, e quindi riescirebbe difficile designarne la qualità e quantità nell'ordine; perchè già gli ordini in derrate prestano alimento ai giuochi di borsa, e ben maggiore alimento presterebbero gli ordini in merci; perchè, infine, degli ordini in merci tengono utilmente il posto le fedi di deposito dei magazzini generali [1].

Nessuna di queste ragioni basta a giustificare la omissione del Codice del 1865, ripetuta poi in quello del 1882.

Non la rapida mutabilità di valore delle merci, perchè altrettanto rapidamente mutabile è il valore delle derrate, come si vede tutti i giorni. — Non la difficoltà di distinguere fra le merci in natura e i prodotti dell'industria manifattrice; perchè gli ordini in merci dovrebbero potersi adattare a qualunque specie di merci, non lavorate o lavorate che fossero; e perchè, in ogni caso, la difficoltà di distinguere non sarà mai una buona ragione per non di-

---

[1] *Processi verbali della Commissione compilatrice del Codice di commercio del 1865*, pag. 45 e 46. — *Atti della commissione incaricata*, ecc., op. cit., N. 44 e 50.

stinguere, quando veramente la distinzione sia nella realtà delle cose. — Non la difficoltà di classificare le merci e di indicarne la qualità e la quantità nell'ordine; perchè questa è cosa che riguarda esclusivamente l'interesse dei contraenti, nè la legge deve preoccuparsi più di quello che facciano gli interessati. — Non il pericolo che gli ordini in merci prestino alimento ai giuochi di borsa; perchè già si giuoca sulle derrate e sui titoli di credito, nè quindi si vede che grave danno potrebbe conseguire dal giuoco anche sugli ordini in merci; tanto più che oggi nulla si può sottrarre all'alea dei mercati e delle borse. — Non gli ufficii che degli ordini in merci possono fare le fedi di deposito dei magazzini generali; perchè queste due specie di titoli differiscono tra loro per note essenziali ed è grave errore confonderli insieme. Difatti, la fede di deposito rappresenta un diritto di proprietà attuale e presente, mentre l'ordine in merci, al pari dell'ordine in derrate, non rappresenterebbe che il diritto futuro alla consegna di una certa quantità e qualità di oggetti che possono anche non esistere ancora o non essere ancora nella libera e piena disponibilità del traente o del trattario. Di qui, la conseguenza che la consegna delle merci depositate in un magazzino generale non può mai esser rifiutata e non può mai mancare al possessore della fede di deposito, ove le merci non sieno gravate di pegno od il diritto del creditore pignoratizio non sia diversamente garantito; mentre così il traente, come l'accettante di un ordine in merci, potrebbe anche nulla consegnare alla scadenza al possessore di esso. E tanto basti per dimostrare quanto si inganni chi asserisce che le fedi di deposito dei magazzini generali possano tener luogo degli ordini in derrate.

Inoltre, è da avvertire che, pur non avendo voluto la legge nostra riconoscere e disciplinare gli ordini in

merci, titoli di questa natura si ammettono tuttavia dalla pratica mercantile per certa specie di merci (gli zolfi, per esempio); senza che l'autorità giudiziaria abbia mai pensato di negar loro quella difesa che già la legge riconosce negli ordini in derrate, anzi equiparando e l'una e l'altra specie di titoli nella stessa tutela [1]. La qual cosa prova una volta più, quanto male appongasi la legge allorchè si mette a ritroso degli usi mercantili. Nella lotta, la legge soccombe necessariamente all'uso, con quanto vantaggio dell'autorità sua ognun vede.

CAPO SECONDO.

APPLICAZIONE AGLI ORDINI IN DERRATE DEGLI ISTITUTI PROPRII DELLA CAMBIALE.

—

SOMMARIO.

485. Divisione della materia. — 486. I. – Differenze fra l'ordine in derrate e la cambiale in danaro, per riguardo alla emissione. – Denominazione del titolo. – Oggetto e scadenza. — 487. Mancanza di alcun requisito essenziale. — 488. II. – Degli istituti successivi alla emissione fino alla scadenza. – Girata. – Se, non ostante la girata, l'obbligo di pagare il prezzo delle derrate spetti ancora personalmente al prenditore compratore od ai giratarii successivi. – Distinzioni necessarie. — 489. III. – Differenze relative alla scadenza. – Dei giorni di tenitura. – Cosa questi sieno e quali ne sieno gli effetti. — 490. Continua. — 491. Continua. — 492. IV. – Differenze che riguardano il pagamento. — 493. Spese di consegna e di ricevimento. – A chi spettino. — 494. Del caso che il possessore dell'ordine non si presenti a ricevere la consegna delle

[1] Corte d'appello di Palermo, 28 marzo 1879.

derrate alla scadenza. — 495. V. - Differenze che riguardano l'esercizio dell'azione cambiaria. — 496. Regresso per via di rivalsa. — 496 *bis*. Eccezioni opponibili al creditore cambiario, esecuzione cambiaria, decadenza, prescrizione. - Rinvio. - Speciale riguardo al caso di azione per indebito arricchimento.

485. Qui pure (N. 465), diremo soltanto delle differenze fra gli ordini in derrate e le cambiali; avvertendo, per altro, che potendo essi assumere tanto la forma di cambiale tratta, quanto la forma di cambiale propria (N. 483), l'applicazione che faremo a loro degli istituti cambiarii dovrà muover sempre da quella considerazione.

486. I. - Riguardo alla emissione, sono da osservare tre cose: la denominazione del titolo, l'oggetto della obbligazione, la scadenza.

Poichè ogni titolo cambiario deve chiaramente designare l'indole sua e l'oggetto della propria obbligazione; anche l'ordine in derrate (che è un titolo, esso pure, di stretto rigore formale) deve contenere tali dichiarazioni per cui si possa facilmente e chiaramente distinguere da tutti gli altri titoli cambiarii. A tale scopo vuole il nostro Codice [1] che nel contesto suo vi sia sempre la denominazione di « cambiale » o di « ordine in derrate »; od anche di « lettera di cambio » diciamo noi, per evidente analogia con ciò che la legge stabilisce per le cambiali in danaro (N. 61). Anzi, noi crediamo che, allorquando l'ordine assumesse la forma di cambiale propria, potrebbe anche denominarsi « pagherò », o « consegnerò » in derrate; perchè sarebbe pur sempre evidentissima la specie della obbligazione voluta assumere dall'emittente. — Tuttavia, sarà difficile che un ordine in derrate pigli la denominazione di cambiale

---

[1] Art. 334.

o di lettera di cambio; mentre per questo mezzo noi siamo soliti designare soltanto quei titoli cambiarii che portano la obbligazione di far pagare o di pagare una certa somma di danaro, e non altro.

Per la stessa ragione poi, anche dianzi avvertita, è necessario che ogni ordine in derrate indichi con tutta esattezza la specie, la qualità e la quantità delle derrate da far consegnare o da consegnare [1]; imperocchè, altrimenti, rimarrebbe indeterminato l'oggetto della obbligazione. A differenza, quindi, del diritto comune [2], noi crediamo che se la quantità delle derrate da far consegnare o da consegnare fosse incerta, quand'anche si potesse poi determinare, l'ordine mancherebbe di una condizione essenziale alla sua esistenza.

Circa alla scadenza è da notare che, mentre le cambiali in danaro possono essere emesse anche a tempo indeterminato, cioè a vista od a certo tempo viste (N. 75); gli ordini in derrate, per contrario, devono sempre essere a scadenza determinata, vale a dire a giorno fisso e determinato o a certo tempo dalla data [3] (N. 75). — E perchè ciò? Perchè, potendo variare molto rapidamente il prezzo delle derrate, si teme che il possessore dell'ordine se ne prevalga per chiederne la consegna in un tempo nel quale sieno salite ad un prezzo molto maggiore di quello che avevano all'atto della emissione del titolo. Però, di questa sollecitudine non possiamo essere grati al legislatore; perchè giudici del loro interesse, qui come sempre, devono essere soltanto i contraenti; i quali, ben sapendo o do-

---

[1] Cod. comm., art. 334. — Cod. del 1865, art. 275.
[2] Cod. civ., art. 1117.
[3] Cod. comm., art. 335, alin. 1. — Cod. del 1865, art. 278, alin. 1.

vendo sapere (che fa lo stesso) la rapidità con cui può mutare il prezzo delle derrate dedotte in contratto, hanno da poter anche dare e ricevere un ordine a scadenza indeterminata, se così ad essi piaccia. Troppe cure!

487. Che, poi, la mancanza di alcun requisito essenziale all'ordine in derrate ne importi la nullità cambiaria, sebbene esso possa valere come titolo di obbligazione civile o commerciale, secondo i casi, quando ne abbia le necessarie condizioni, è cosa certissima (N. 80) e che non meriterebbe neanche di essere ricordata, se una speciale dichiarazione del nostro Codice non ne potesse far sorgere il dubbio.

Esso, infatti, dopo aver detto, come sappiamo (N. 486), che nell'ordine in derrate dev'essere determinato il tempo entro il quale si dovrà fare la consegna, aggiunge che « la mancanza di questa determinazione esclude la qualità di cambiale, salvi gli effetti dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale » [1]. Dunque: la mancanza di altri requisiti essenziali non produrrà lo stesso effetto? Sì, lo produrrà indubbiamente; imperocchè, se la legge volle dire in modo speciale a proposito della scadenza, egli fu per meglio far intendere che al divieto della legge non si può derogare per virtù di contratto, e perchè alla eccezione fatta al diritto comune cambiario tenesse sùbito dietro la relativa sanzione. — Certo è però che, se anche la legge avesse taciuto della scadenza, l'applicazione dei principii generali del diritto di cambio avrebbe condotto alle stesse conseguenze.

488. II. - Degli istituti successivi alla emissione fino

---

[1] Cod. comm., art. 335, alin. 2. — Cod. del 1865, art. 278, alin. 2. — Corte di cassaz. di Napoli, 13 dicembre 1880.

alla scadenza non abbiamo da aggiunger nulla a quanto già si disse circa alle cambiali tratte e proprie in danaro. — Soltanto la girata ci offre argomento di parecchie utili osservazioni.

Si sostiene, infatti, che, girato un ordine in derrate dal prenditore compratore, questi non possa sottrarsi al dovere personale di pagare il prezzo delle derrate alla scadenza, cioè alla consegna di esse, ove tal prezzo, appunto, non sia stato pagato al tempo della emissione; essendo che, di solito, il prezzo della vendita si paga all'atto in cui si consegna la cosa venduta o dopo, e non prima. A tal uopo occorre il consenso del venditore, traente od emittente che sia; epperò, se questi non consente ad avere per debitore del prezzo il giratario, egli ha per obbligato ancora il prenditore od il girante. — A sostegno della quale opinione si dice, che gli ordini in derrate non si possono equiparare in tutto alle cambiali; imperocchè, mentre in queste il prenditore, ricevendo il titolo, ne paga anche il prezzo al traente, o con merci o con danaro o con inscrizione in conto, sicchè alla scadenza poco importa all'accettante, fornito che sia di provvista, di pagare piuttosto nelle mani dell'uno anzichè dell'altro presentatore del titolo (N. 483); per contrario, negli ordini in derrate, i quali non sono che il mezzo per eseguire un precedente contratto di compra e vendita, non è indifferente che debitore del prezzo sia piuttosto l'una che l'altra persona, perchè il diritto di credito del venditore potrebbe anche essere gravemente pregiudicato da tale sostituzione di debitore. Di qui è che, girando una cambiale, si può dire veramente che si trasferiscono al giratario tutti i diritti inerenti al titolo, senza che per ciò occorra il consenso del debitore, il quale consenso, anzi, è sempre necessariamente implicito; ma, girando un ordine in derrate, poichè insieme al diritto di

ottenere la consegna della derrata alla scadenza havvi pure il dovere di pagarne il prezzo, non si può dire che il trasferimento del diritto importi anche il trasferimento del dovere, quando il creditore non acconsenta a ciò, e che quindi il debitore s'intenda prosciolto dai proprii obblighi contrattuali [1].

Per quanto sottile e giusta, in parte, l'argomentazione; pure, tale e qual'è, non ci pare soddisfacente. Noi crediamo necessaria una distinzione.

O nell'ordine è detto che il possessore, qualunque egli sia, non avrà diritto alla consegna delle derrate, se non dietro pagamento del prezzo convenuto e dichiarato nel titolo; e, se egli non pagherà prima della consegna o contemporaneamente a questa, non avrà anche diritto a nulla, ed a lui, quand'anche gli si promuova contro azione giudiziale, l'emittente, il traente o l'accettante avrà sempre diritto di opporre la eccezione di non numerato danaro (N. 481 in fine); imperocchè, in questa ipotesi, la girata, insieme al diritto alla consegna delle derrate, trasmette anche, per volontà stessa dei contraenti, il dovere di pagarne il prezzo, così come avviene in tutte le obbligazioni all'ordine per prestazioni bilaterali, di cui, in questo caso, è una specie l'ordine in derrate.

O nell'ordine non si dice che, per aver diritto alla consegna della derrata, il possessore dovrà anche pagarne il prezzo convenuto, e allora bisogna distinguere di nuovo. Cioè: o l'ordine è presentato dallo stesso prenditore all'emittente, e questi, ove non sia pagato, potrà sempre non consegnare la derrata, e, se citato in giudizio, opporre ancora la eccezione di non numerato danaro; — o l'ordine è

---

[1] Corte di cassaz. di Palermo, 21 ottobre 1880

presentato bensì dallo stesso prenditore, ma al trattario che accettò; e questi non potrà rifiutarsi a consegnare, nè opporre la eccezione di non numerato danaro, perchè egli si obbligò personalmente, direttamente a consegnare, ed il rapporto della non somministrata valuta, cioè del non numerato danaro fra emittente o traente e prenditore, è cosa affatto estranea a lui; sebbene per la indipendenza delle due obbligazioni, di pagare l'una e di consegnare l'altra, e derivanti per ciò da due contratti diversi (compera e vendita l'uno, cambiale l'altro), il traente venditore abbia sempre diritto di agire con azione civile o commerciale contro il compratore venditore che non paga; — o l'ordine è presentato all'emittente o all'accettante o al trattario da un giratario posteriore al prenditore; e questo giratario, il quale allorchè ricevette per girata l'ordine ne avrà anche pagato il valore corrispondente al proprio girante, avrà sempre diritto alla consegna della derrata, od all'esercizio dell'azione cambiaria in caso contrario, indipendentemente da ciò che l'emittente o il traente abbia consegnato l'ordine al prenditore senza riceverne la valuta corrispettiva, perchè i rapporti precedenti non lo riguardano; salvo, qui pure, al traente od all'emittente l'azione civile o commerciale, per il pagamento del prezzo, contro il prenditore.

Di ta l modo, alle diverse figure contrattuali ed ai diversi atteggiamenti di un medesimo contratto si applicano le discipline che meglio rispondono alla speciale loro natura.

489. III. - Anche circa alla scadenza ci occorrono alcune importanti considerazioni.

Abbiam già visto che, per la nostra legge, gli ordini in derrate devono essere a scadenza determinata (N. 486). Se non che, mentre per le cambiali in danaro la scadenza ha luogo sempre in un giorno unico, sicchè, trascorso questo

inutilmente, comincia a decorrere il termine entro cui si deve levare il protesto; per le cambiali in derrate la scadenza, secondo gli usi costanti dei paesi in cui essi vengono adoperati, può anche aver luogo in un tempo più lungo, benchè sempre determinato prima, e che, di solito, misura due mesi dal giorno della prima scadenza. Cotesto nuovo termine, o cotesta proroga del primo termine, dicesi, giusta gli usi di quei paesi, « tenitura »; come se il traente dicesse nell'ordine: « consegnerete alla fine di ottobre 1885 all' ordine del tale chilogrammi tanti di frumento, di zolfo, ecc., con la tenitura consueta di due mesi, cioè a tutto dicembre 1885; avvertendo che, trascorso questo termine, e non consegnato il frumento, o lo zolfo, ecc., questo rimarrà a rischio e pericolo del prenditore o dell' avente causa da lui, e a carico suo rimarranno anche le spese di magazzinaggio, secondo l' uso di questa piazza ».

Così essendo le cose, ognun vede che la tenitura convenzionale è un termine utile per la consegna della derrata a tutto vantaggio del compratore, il quale può presentarsi perciò al trattario o all'accettante, o allo stesso emittente ove l'ordine abbia assunta la forma di cambiale propria, in qualunque giorno dei mesi di tenitura; epperò in qualunque di cotesti giorni il trattario, l'accettante o l'emittente deve tenersi pronto alle richieste del possessore dell'ordine. La tenitura, insomma, è una specie di proroga convenzionale della scadenza, pattuita fino dalla emissione dell'ordine, e che però è obbligatoria per tutti i debitori senza uopo di speciale richiamo o di speciale dichiarazione. Diciamo: una specie di proroga; sebbene, a dir vero, la scadenza, essendo predeterminata fin da principio, non intervenga alcun'altra dichiarazione dei contraenti a mutare la condizione primitiva del contratto.

Tale la tenitura, tali gli usi delle provincie meridionali e, massime, siciliane; e l'una e gli altri sono leciti?

490. Certo, di tutto ciò non v'è parola nella legge, e tutto ciò si scosta anche dai principii che regolano la scadenza delle cambiali; imperocchè, anzi, la legge dice che, quando non vi sieno disposizioni speciali per gli ordini in derrate, si devono applicare a questi le discipline proprie delle cambiali (N. 483, 485). E, certo ancora, l'uso di cui diciamo contraddice, in parte, alla ragione per cui il legislatore non volle permettere gli ordini in derrata a scadenza indeterminata (N. 486); perchè, lasciandosi, per effetto di quell'uso, facoltà al possessore dell'ordine di presentarlo per la consegna in qualunque giorno del termine di tenitura, egli potrebbe appunto presentarlo in un tempo in cui il valore fosse di molto aumentato, con danno così del venditore. — E non neghiamo che queste sieno gravi ragioni.

Ad essa, tuttavia, si può rispondere con altre gravi considerazioni. — Intanto è da notare, che se è sempre facile eseguire a giorno fisso e determinato il pagamento della somma portata da una cambiale in danaro; non è egualmente facile, per contrario, eseguire in un sol giorno la consegna di derrate che, per essere merci ingombranti, abbisognano sempre di un certo spazio di tempo e di locali appositi per esservi ricevute e di veicoli appositi per essere trasportate. — Poi, che, a differenza di quanto avviene per le cambiali in danaro, la scadenza delle quali è sempre designata con la parola « giorno »; per gli ordini in derrate, invece, la scadenza è designata con le parole « tempo », « termine », per fare appunto intendere che qui la scadenza non è a giorno fisso e determinato, ma può verificarsi entro una certa misura di tempo, a piacere del presentatore. — Poi ancora; che se, permettendo l'uso di

tenitura, si viola in parte il divieto degli ordini a tempo indeterminato; la violazione non è appunto che parziale, e minore quindi il pericolo che il possessore dell'ordine se ne valga a danno del debitore; perchè egli dovrà pur sempre richiedere la consegna della derrata entro il tempo della tenitura, e non mai oltre. — Da ultimo, che, essendo universale ed inveterato l'uso della tenitura, la interpretazione contraria della legge ne distruggerebbe ogni utile effetto; come quella che obbligherebbe il compratore a ricevere in un sol giorno la consegna delle derrate, e, quando non gli riescisse di riceverla, a levare il protesto entro due giorni [1].

Anche noi inclininiamo maggiormente a riconoscere per legittimo l'uso della tenitura.

491. Ciò ammesso, consegue che, durante il periodo della tenitura, le derrate sono a rischio e pericolo del venditore, come quelle che, costituendo dei generi, non passano in proprietà del compratore, se non dopo la pesatura, la numerazione o la misurazione loro. Per contrario, trascorso quel periodo, le derrate passano in proprietà del compratore e quindi sono a suo rischio e pericolo, quand'anche, come vedremo (N. 492), il compratore le lasci in deposito presso il venditore.

E consegue pure che quello di tenitura essendo un termine di scadenza, il possessore dell'ordine ove non potesse ottenere la consegna della derrata alla scadenza od in quel tempo anteriore che a lui piacesse di presentare il titolo, dovrebbe, entro due giorni, non festivi, dalla presentazione (di cui egli fornirà la prova), levare il protesto, come se si trattasse di cambiali in da-

---

[1] Corte d'appello di Palermo, 28 marzo 1879.

naro, per mantenersi integra l'azione di regresso contro i condebitori; sotto pena, altrimenti, di decadenza. — Da cui si vede che la scadenza del termine precedente a quello di tenitura non obbliga mai, di per sè, il possessore a levare il protesto.

492. IV. - Vediamo, ora, come sia regolata la esecuzione della obbligazione derivante da un ordine in derrate.

Giunto il termine di scadenza propriamente detto, o quello di tenitura ove se ne sia dichiarata la misura nell'ordine, il possessore di questo deve presentarsi al trattario o all'accettante o all'emittente, secondo i casi, per ricevere la consegna della derrata, che egli potrà far caricare e trasportare altrove per terra o per acqua, oppure depositare nella stessa piazza in altri magazzini pubblici o privati o presso chicchessia, dietro però il pagamento del prezzo pattuito, nei casi di cui abbiam detto precedentemente (N. 488). — Siccome, per altro, il possessore potrebbe non sapere ancora dove far trasportare o dove depositare la derrata; così la legge gli dà facoltà, quando gli usi locali permettano e non vi sia patto contrario, di lasciarla dove attualmente essa giace, benchè, s'intende, a suo rischio e pericolo, e benchè egli debba pagare le spese di magazzinaggio, di custodia, e di quant'altro occorra per la migliore conservazione della derrata [1], del pari che avviene per qualunque depositante. — Però, la legge non dice per quanto tempo il possessore abbia diritto di lasciar la derrata in deposito presso il trattario, o l'accettante o l'emittente. Potrà egli, adunque, lasciarvela a piacer suo, quando fra essi nulla siasi convenuto intorno a ciò? Sarebbe ingiusto; e quindi riteniamo che,

---

[1] Cod. comm., art. 336. — Cod. del 1865, art. 279.

trascorso il tempo determinato dagli usi (se pur vi sieno anche intorno a ciò) od un tempo discrezionale, il depositario possa o diffidare giudizialmente il possessore a ricevere la consegna della derrata, o, altrimenti, farsi autorizzare a depositarla in qualche pubblico magazzino a rischio, pericolo e spese dello stesso possessore.

Veramente, è grave codesto dovere che la legge impone al debitore dell'ordine. Per altro, siccome esso deve trarre l'autorità sua dall'uso, e chi deve consegnar la derrata sa che la legge e l'uso gli impongono ciò; così, quand'egli non voglia sottrarsi al dovere di tenerla in deposito per mezzo di espressa convenzione, non deve anche dolersi che si interpreti il silenzio suo per assenso.

493. Comunque sia di ciò, ed ove la convenzione o l'uso locale non dica altrimenti, le spese di consegna, ed in ispecie quelle di misurazione, numerazione o pesatura, sono a carico di chi deve consegnare; quelle, invece, di ricevimento a carico di chi riceve [1]; di conformità così a quanto già stabilisce lo stesso Codice civile per il caso di vendita [2].

Per mutare cotesta condizione giuridica di cose sarebbe necessario un espresso patto contrario.

494. Ma, scaduto anche il termine di tenitura (se ci abbia), ben potrebbe darsi, qui pure (N. 275), che il possessore dell'ordine non si presentasse a ricevere la consegna delle derrate. Che farà, allora, il trattario, l'accettante o l'emittente, il quale, per contrario, ha diritto di consegnare?

Per analogia di quanto avviene delle cambiali in danaro

---

[1] Cod. comm., art. 337.
[2] Art. 1467.

(N. 275), il debitore, in questo caso, si farà autorizzare dal giudice a depositare la derrata in alcun pubblico magazzino a rischio, pericolo e spese del possessore, come nel caso dianzi detto (N. 492); imperocchè qui sarebbe impossibile farne il deposito giudiziale. Anzi, noi crediamo che, qualora la derrata non potesse più lungamente essere conservata senza danno suo o senza pericolo altrui, il debitore depositante potrebbe anche farsi autorizzare a venderla secondo i modi di legge, depositando poi in giudizio il prezzo ricevuto. — Per tutte queste spese, il depositante ha diritto di pagarsi sulle derrate stesse depositate o sul prezzo ricavato dalla vendita; salvo sempre il suo maggior diritto al risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto.

Quando chi tiene la derrata, anzichè farsi autorizzare a depositare, preferisse tenerla presso di sè, egli assumerebbe tutti i doveri e i diritti di depositario; epperò dovrebbe anche tenersi pronto a consegnarla a qualunque richiesta del possessore.

495. V. - Esercizio dell'azione cambiaria.

Su questo tema è da notare una grave deviazione dai principii del diritto cambiario non solo, ma anche da quelli che regolano le obbligazioni del diritto comune, civile e commerciale.

Non pagata, infatti, una cambiale in danaro alla scadenza, noi sappiamo che il possessore può far condannare il debitore, di sussidio o principale, a pagargli la somma dovuta, compresi gli interessi e le spese, ecc. (N. 365, 393). — Negli ordini in derrate, per contrario, avviene assai diversamente; imperocchè qui, non consegnata la derrata alla scadenza, il possessore dell'ordine può far condannare il debitore, non già alla consegna di essa nella quantità, specie e qualità pattuita, ma soltanto a pagargliene il

prezzo secondo il corso di piazza che la derrata faceva nel luogo e nel tempo in cui se ne sarebbe dovuto eseguire la consegna, oltre gli interessi e le spese relative; avvertendo che il corso si determina nei soliti modi, cioè per mezzo delle mercuriali del luogo di consegna o di quelle del luogo più vicino, od, esse mancando, con qualunque altro mezzo di prova permesso dalla legge commerciale [1]. — Che se la consegna si fosse dovuta eseguire non alla prima scadenza convenuta, ma nel termine di tenitura (N. 490), il prezzo si dovrebbe misurare secondo il corso dell'ultimo giorno di essa e non secondo quello della prima scadenza.

La ragione di questa gravissima deviazione dai principii del diritto cambiario comune dipende da quella stessa considerazione per cui la legge non permette gli ordini in derrate a scadenza indeterminata (N. 486). Qui pure si teme che il possessore, abusando del proprio diritto, voglia ritardare l'esercizio dell'azione giudiziaria per aspettare il tempo in cui il prezzo di quelle derrate sarà di molto salito, ed ottenere così un valore molto maggiore di quello che egli avrebbe potuto avere se la derrata fosse stata consegnata alla scadenza dell'ordine. — Se non che, oltre le ragioni altrove opposte, qui ve ne hanno altre per disapprovare la disposizione della nostra legge. Intanto, se l'azione fosse di regresso, anzichè principale, non si capisce come sarebbe possibile codesto largo, sconfinato e pericoloso arbitrio del possessore, o di chiunque la esercitasse; mentre tale azione va promossa entro i brevi termini stabiliti dalla legge. E, allora, come si potrebbe ragionevolmente temere, in così breve volgere di tempo, uno squilibrio tanto con-

---

[1] Cod. comm., art. 338; e art. 38.

siderevole nei prezzi? Da altra parte; se il prezzo, per contrario, diminuisse, perchè si vorrà costringere il debitore a dare più di quanto egli deve; egli, che può anche non avere colpa alcuna della mancata consegna della derrata alla scadenza? Nell'un caso, perchè tanta preoccupazione a vantaggio del debitore; e, nell'altro, perchè tanto oblio di giustizia a suo danno? — Poi, se anche l'azione fosse rivolta contro il debitor principale, perchè permettergli di rompere il contratto, di farsi scudo della violazione da lui stesso prima compiuta per non avere consegnate le derrate alla scadenza, e di sottrarsi al proprio giusto dovere e danneggiare così il creditore? Se il debitore prevederà un prossimo e grave rialzo del prezzo delle derrate che dovrebbe consegnare, non troverà egli in ciò un forte incitamento a non eseguire il contratto, per consegnare tanto meno del valore convenuto? La legge non dovrebbe mai prestar mano a codesti abusi o del creditore o del debitore. Ciascuno dovrebbe osservare la legge del contratto; e nulla più e nulla meno di questa.

496. Si badi, poi, che, dovendo gli ordini in derrate essere sempre a tempo determinato (N. 486), e la rivalsa, per contrario, dovendo sempre essere a vista (N. 374), parrebbe quasi che al possessore di tale ordine sia interdetto il regresso per quel mezzo; a meno che il divieto di trarre ordini a vista non si intenda cessato quando si eserciti il regresso, perchè in tal caso il possessore non già ha diritto, come si è detto (N. 495), alla consegna di altrettanta derrata quanta era quella che si sarebbe dovuta consegnare alla scadenza, ma soltanto al prezzo corrispondente di essa. — Certo è però che la legge avrebbe dovuto essere, qui pure, chiara ed esplicita.

496 *bis.* Circa alle eccezioni opponibili al creditore cambiario (N. 481 in fine, 488, 492) alla esecuzione cam-

biaria, alla decadenza ed alla prescrizione, si veda quanto già dicemmo a proposito delle cambiali in danaro tratte e proprie. — Però, qui, trattandosi di azione per indebito arricchimento (N. 430 e segg.), si dovrà avere speciale riguardo al fatto che il traente, in caso di accettazione, ovvero l'emittente o l'accettante di un ordine domiciliato, abbia o non abbia già ricevuto il prezzo della derrata da consegnare (N. 483, 488).

TITOLO QUINTO.

ASSEGNO BANCARIO *(Chèque).*

—

Sommario.

497. Dividiamo anche questo titolo in due capi; per esporre, nel primo, alcune considerazioni generali sull'attual tema dei nostri studii; e per dire, nel secondo, della applicazione all'assegno cambiario degli istituti proprii della cambiale tratta.

CAPO PRIMO.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

—

Sommario.

498. Queste considerazioni muovono dal triplice punto di veduta storico, economico e giuridico sotto cui può essere studiato l'assegno bancario.

SEZIONE PRIMA.

CARATTERE STORICO.

—

SOMMARIO.

499. Se la duplice operazione di depositar danaro o di tenere in deposito presso qualcuno dei valori misurati a danaro, per poi disporne, in tutto o in parte, a piacere, era conosciuta nei tempi antichi ed anche in quelli non molto lontani da noi. — 500. Breve rassegna di notizie storiche. - Età antica. — 501. Continua. - Età di mezzo ed attuale. — 502. Gli « chèques » e le leggi degli Stati odierni. — 503. Lo « chèque » nella legislazione italiana. — 504. Etimologia della parola « chèque ». - Se sia esatto il nome di « assegno bancario ».

499. La duplice operazione di depositar danaro o di tenere in deposito presso qualcuno dei valori misurati a danaro, per poi disporne, in tutto o in parte, a piacere, era conosciuta nei tempi antichi ed anche in quelli non molto lontani da noi?

Rispondere al quesito è lo stesso che dire, se in quei tempi era conosciuto o no l'uso di quel titolo di credito che oggi noi diciamo « assegno bancario », « chèque », « check », ecc. (N. 504); imperocchè in questa duplice operazione si sostanzia la somma del suo ufficio economico e giuridico. — Ecco la prima indagine che dobbiamo istituire, sebbene assai brevemente; perchè le lunghe indagini storiche eccedono la natura e la misura del nostro cômpito.

500. Se, come si avvertì fin da principio (N. 14), da molti oggi ancora si dubita che nei tempi antichi fosse conosciuto l'uso delle cambiali; più facilmente, invece, si

ammette che fosse conosciuta una specie di assegni o di « chèques », come anche si dice, dei quali alcune formole giunsero fino a noi. Si ammette, cioè, che anche nei tempi antichi si conoscesse il modo di far pagare certe somme di danaro che taluno aveva disponibili presso un'altra persona, per mezzo di ordini di pagamento diretti a questa medesima persona e consegnati a chi, di tal modo, acquistava il diritto di essere pagato. — La qual cosa non ci deve punto meravigliare; imperocchè, e già si disse più volte, gli stessi bisogni fanno pensare facilmente allo stesso modo di provvedervi [1].

A tali scopi servivano, appunto, i « singrafi » che i ricchi ed i commercianti ateniesi dirigevano ai loro « trapeziti » (ai loro banchieri, diremmo noi); e servivano, del pari, quei « mandati » che i ricchi ed i commercianti di Roma dirigevano ai loro « mensarii » od « argentarii », che tenevano, essi pure, ufficii di banca (*tabernae argentariae*). « Da ciò quella distinzione, osserva il Ferrara, tra il *solvere de domo* o *de arca,* o *de cista* (in contanti dalla propria cassa), e il *solvere de mensae scriptura* (per via di mandato sul proprio argentario). Da ciò il *nummos scribere,* cioè l'obbligazione di pagare, sotto data certa, per

---

[1] Per tutte queste e per le seguenti notizie storiche si vedano, fra molti altri, i seguenti lavori, oltre quelli già citati sotto il N. 3748; cioè: Guillard, *Les banquiers Athèniens et Romains;* Chastenet, *Études sur les banquiers romains;* Cohn, *Zur Geschichte der Checks (Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, erster Band*, I Heft, *zweiter Band,* I Heft); Nisco, *Il banco di Napoli;* Tortora, *Il Banco di Napoli;* Rota, *Storia delle Banche;* Fornari, *I Checks e la Clearing House;* Gallavresi, *L'assegno bancario;* Alessandro Lattes, op. cit.; Elia Lattes, *La libertà delle banche a Venezia dal secolo XIV al XVII;* Ruggeri, *L'assegno bancario.*

mani dell'argentario, che accettava l'incarico e prometteva adempire all'obbligazione contratta dal suo cliente » [1].

Insomma, se non « chèques » quali si intendono ora, certo qualcosa che molto vi si avvicinava era conosciuto fino dai tempi antichi.

501. Nell'età di mezzo, poi, come presero un grande sviluppo tutti gli istituti del commercio, e quelli del diritto che vi si riferiscono; si svilupparono anche molti stromenti del credito, il quale è tanta parte della prosperità economica di ogni paese. Fra tali stromenti, uno dei più usati fu quello per cui si mettevano a disposizione di qualche persona le somme di danaro che si tenevano giacenti o di cui pur solo si era accreditati presso alcun banchiere. Non già che anche i titoli di cui diciamo fossero dei veri e proprii assegni o « chèques », così perfezionati come ora sono; ma in parecchi di essi erano molt se non tutti, i caratteri essenziali dello « chèque » moderno; cioè, la libera disponibilità di certe somme presso un banchiere od un altro commerciante, e il diritto di chi le ha così disponibili di farle pagare a cui gli piace meglio per mezzo di un titolo, nominativo o al portatore, indirizzato a quel banchiere. — Tali erano:

i *contadi di banco* di Venezia (1421, 1524, 1526), specie di fedi di deposito o mandati di pagamento, per mezzo dei quali chi aveva somme disponibili presso un banchiere le faceva accreditare a favore d'altrui per mezzo di girata o di altra forma di cessione, ovvero gliele faceva anche pagare in danaro; nel quale ultimo caso, però, i « contadi » si cedevano con aggio (detto *lazo*) a

---

[1] Introduzione al vol. 6.° della 2.ª serie della *Biblioteca dell'economista*.

favore di chi li riceveva, per la difficoltà che i banchieri opponevano alla conversione dei « contadi » in danaro. — Anche il *Banco di Rialto* (1581 e 1587) e più il *Banco giro* (1619) eseguivano siffatti trasporti di credito per mezzo di semplici annotazioni sui libri dell'istituto;

le *polizze* della Tavola pecuniaria di Messina (1585-1588) e di Palermo (1596), per mezzo delle quali si trasferivano dall'una all'altra persona le somme depositate nella Tavola con la formola: *boni per sua polizza a N. N.*; trasferimento che, però, poteva anche effettuarsi mediante dichiarazione verbale a favore del cessionario e con la seguente formola: *boni per lui a N. N. dissi li paga* (*li dona*);

i *biglietti di cartulario* (1675) [1] del Banco di S. Giorgio di Genova (23 aprile 1407), i quali si rilasciavano a coloro che, avendo depositato danaro nel Banco, ne volevano disporre a favore proprio o di altri a cui trasferivano il biglietto;

le *cedole di cartulario* del Banco di S. Ambrogio di Milano (verso la fine del secolo XVI); titoli questi, come « i biglietti di cartulario », per mezzo dei quali il depositante poteva o ritirare il danaro affidato al Banco, o farlo pagare ad altri per mezzo di un ordine di pagamento sullo stesso Banco; il quale, mentre non pagava interessi sui depositi di « cartulario », perchè disponibili a piacere del depositante, li pagava invece sui depositi detti « multeplici », come quelli che non si potevano ritirare prima del tempo convenuto;

le *polizze bancarie* di Bologna (1606), con la duplice formula « pagate al tale od al presentante tal somma di

---

[1] « Cartulario », dal nome del libro in cui si registravano i depositi.

danaro e fate a me contante », ovvero « pagheremo a chi presenterà »;

le *polizze* o *fedi di credito* dei banchi di Napoli (1573), i quali, più che scopi mercantili, si proponevano scopi di beneficenza. Per mezzo di codeste polizze (se il deposito non superava i dieci ducati) o di codeste fedi (se li superava), e le quali erano sempre nominative, chiunque aveva somme disponibili presso quei banchi poteva disporne liberamente a favore proprio, od anche d'altrui per mezzo di girata. Se il mandato di pagamento riguardava soltanto una parte della somma disponibile, il depositante traeva sul banco debitore una « polizza notate fedi » che era come un mandato di pagamento molto simile alle « cedole di cartulario » del Banco di S. Ambrogio di Milano;

le *quietanze dei sovrani* di Germania (sec. XIII), di Inghilterra (Enrico III, Edoardo I, II, e III), di Polonia (sec. XV), ecc. e mediante le quali essi facevano pagare ai proprii creditori le somme che tenevano disponibili presso quelli che raccoglievano per loro conto le entrate dell'una o dell'altra città soggetta al loro dominio;

i *kassiers-briefye* (lettere di cassiere) di Amsterdam (sec. XVI, XVII); ossia lettere che i depositanti traevano sui proprii banchieri o cassieri per disporre delle somme depositate presso di essi. — Sorto poi il Banco-giro di Amsterdam (1609) (*Amsterdamsche Wisselbank*), alle « lettere di cassiere » si aggiunsero, e con maggiore efficacia, le ricevute girabili da esso rilasciate ai proprii depositanti; i quali, di tal modo, potevano o riscuotere essi medesimi o far pagare ad altri le somme di cui il Banco li teneva accreditati;

i *bewijsinge* di Anversa (sec. XVI, XVII); ricevute, trasmissibili esse pure, di danari depositati presso l'uno o l'altro banchiere;

i *mandati* del banco-giro (*Wechsel-Banco*) d'Amburgo (1619), per i quali chi teneva danaro od argento in verghe presso di quello, poteva disporne a favore altrui, purchè si recasse in persona a chiederne il pagamento; impaccio questo che fu poi levato molto più tardi (1857) per mezzo delle così dette « girate di banco »;

i *giro-zeddel* (o biglietti di giro) della « *Giro-Bank* » di Vienna (1703); titoli questi che lo Stato, assuntore della banca, rilasciava ai proprii creditori, e per mezzo dei quali i creditori potevano ordinare alla banca di girare a favore delle persone ivi nominate tutto o parte del credito che essi avevano verso di quella;

le *note* o i *biglietti d'orefice* (« *Goldsmiths notes* ») degli orefici di Londra (secolo XVII); specie di ricevuta del danaro che i commercianti (impauriti della sottrazione consumata a loro danno da Carlo I sulle somme da essi depositate nella zecca della Torre di Londra) depositavano presso quegli orefici, e la quale poteva essere girata; — ecc.

Fra i titoli fin qui enumerati, quelli che più hanno spiccato il carattere dello « chèque » moderno sono: le « polizze » della Tavola pecuniaria di Messina e di Palermo; i « biglietti » e le « cedole » di cartulario dei banchi di Genova e di Milano; le « polizze bancarie » di Bologna; le « polizze » e le « fedi di credito » dei banchi di Napoli; — più tardi, poi, i « biglietti d'orefice » di Londra. Adunque, anche nella risurrezione di codesti titoli di credito avvenuta nell'età di mezzo e poco dopo, l'Italia può dire senza orgoglio, ma con sicura coscienza, di aver dato il buon esempio agli altri paesi.

502. Perfezionatesi poi le vie del credito, come furono bene determinati gli uffici economici dello « chèque », se ne determinarono pure con maggior precisione gli uffici giuridici, fra cui principalissimo è quello di servire

come stromento di compensazione e di pagamento. — Allora, perchè la sicurezza delle operazioni fosse meglio garantita, intervenne, come sempre accade, la legge; la quale, pigliando norma dalle attitudini e dagli atteggiamenti che la pratica mercantile aveva saputo o trarre da codesto istromento o far assumere ad esso, gli diede quella disciplina che, non ostante parecchie differenze, noi vediamo accolta presso che da tutti i popoli civili.

L'Inghilterra, come è il paese in cui lo « chèque » assunse uno sviluppo meraviglioso (N. 507 e segg.), è anche quello che, prima d'ogni altro, prese a trattarlo legislativamente. Dei molti « Atti » che si succedettero a breve distanza di tempo, l'ultimo, che li riassume tutti per così dire, è quello del 18 agosto 1882 (45 e 46 Vict., chap. 61) [1], in cui, insieme alle cambiali, si tratta anche dello « cheque » (Parte III). — In Francia vi hanno due leggi sugli « chèques »; l'una del 14 giugno 1865, l'altra del 19 febbraio 1874. — Nel Belgio, quella del 20 giugno 1873. — In Germania havvi una legge del 10 giugno 1869, non tanto sugli « chèques », quanto, piuttosto, sul bollo a cui essi vanno o non vanno soggetti, secondo i casi. — Anche in Austria, a dir vero, non v'è legge alcuna su codesti titoli; soltanto vi si accenna di sfuggita in alcune leggi di indole finanziaria o bancaria, come quella, per esempio, del 27 giugno 1878, che istituì la banca Austro-Ungherese. — Il nuovo Codice di commercio ungherese non ha parola sugli « chèques », e non se ne parla neanche in altre leggi. — Se ne occupano, invece, i Codici portoghese, olandese e molti dell'America del Sud; fra cui meritano speciale menzione, perchè

---

[1] *An Act to codify the law relating to Bills of Exchange, Cheques, and Promissory Notes.*

fra gli ultimi venuti, quelli del Guatemala e dell'Honduras. — E ne dice anche partitamente il nuovo Codice svizzero sulle obbligazioni civili e commerciali.

Di tutte queste leggi noi ci occuperemo di volta in volta che verremo studiando i diversi istituti giuridici che si rannodano intorno allo « chèque »; allora sarà anche facile vedere in che l'una legge differisca dall'altra, e come esse differiscano anche in parte dal nuovo Codice italiano, che, qui pure, come sempre, sarà il principale oggetto dei nostri studii.

503. E per dire appunto anche di noi in questa rapidissima rassegna di leggi, giova avvertire che nel nostro paese è ancora assai scarsa l'abitudine degli « chèques », e soltanto ora, mercè le « stanze di compensazione » (N. 510), quei titoli si vanno a poco a poco insinuando anche nei nostri costumi mercantili. Egli è per ciò che da pochi anni soltanto si cominciò a desiderare che la legge intervenisse a disciplinare pur cotesta materia; imperocchè, senza di essa ed anche per ragioni fiscali, gli « chèques » erano costretti ad assumere la figura di « ricevuta » (N. 522 *bis*) (e ad essere pagati soltanto da quegli a cui la ricevuta era stata rilasciata), anzichè di un ordine di pagamento (cioè, pagabili all'ordine o al portatore), come, per contrario, essi veramente sono [1].

Primi a chiedere una legge furono i delegati delle Camere di commercio raccolti in congresso a Firenze nel 1867 [2]; ed il Governo, per assecondare codesto voto, pre-

---

[1] Si veda, sul proposito, anche la bella relazione presentata alla prima adunanza dei delegati delle banche popolari italiane dall'avv. Felice Mangili (29 aprile 1877).

[2] La deliberazione suonava così: « Il Congresso delibera di invitare il Governo a presentare al Parlamento un progetto di legge che disci-

sentava alla Camera dei deputati, nelle tornate dell'11 marzo e del 9 dicembre 1870, un progetto di legge che, pur avendo principalmente per iscopo di regolare la libertà d'emissione delle banche, conteneva anche parecchie disposizioni sugli « chèques ». Non potuto discutere ed approvare questo progetto, l'idea che lo informava fu riprodotta in un nuovo progetto di legge sui titoli rappresentativi dei depositi bancarii presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 20 marzo 1879, e ripresentato poi, per la chiusura della sessione legislativa, con leggiere modificazioni, alla stessa Camera nella tornata del 27 febbraio 1880. Approvato questo progetto dalla Camera dei deputati, non potè essere discusso ed approvato dal Senato ancora per l'avvenuta chiusura della sessione. — Quasi paralleli, intanto, a codesti progetti di legge, procedevano i lavori per la compilazione di un nuovo Codice di commercio, nel quale anche la materia degli « chèques » era specialmente disciplinata. Sicchè, promulgatosi esso nel 1882, cessò il bisogno di ogni separato lavoro legislativo per quel riguardo. Tuttavia, non avendo il nuovo Codice provveduto al bollo per quei titoli, furono promulgati all'uopo la legge del 5 luglio 1882 e il decreto reale del 19 agosto 1882 che li sottoposero al bollo di cinque centesimi; ripetendo così ciò che già era stato fatto dalla legge del 7 aprile 1881 sull'abolizione del corso forzato, completata poi dai decreti reali del 23 aprile e del 25 ottobre di quel medesimo anno.

Del modo secondo cui il nuovo nostro Codice trattò la grave e delicata materia degli « chèques », diremo studiando i diversi istituti giuridici che vi si riferiscono. Che

---

plini i « chèques » o assegni di pagamento, rendendone più facile la circolazione con la esenzione o con la riduzione del bollo ».

se esso non risponde a tutti i voti della scienza e del commercio, segna però un bel punto sulla via di conseguirli e sottrae alle incertezze della giurisprudenza pratica la disciplina di un istituto assai utile alla più spedita trattazione degli affari mercantili.

504. Tali, in breve, sono le fortunose vicende storiche di quel titolo che il nostro Codice chiama « assegno bancario » (*Bankanweisung*), ma che i francesi dicono « chèque », e gli inglesi « check » od anche « cheque », di conformità all'uso quasi universale del commercio [1].

In quanto alla derivazione etimologica del titolo non si è per anco ben certi se esso provenga dal verbo inglese « to check », che vorrebbe dire controllare, verificare, o dalla parola francese « echecs » (scacco), in memoria della tavola a scacchi su cui i banchieri solevano contare il danaro. — L'opinione ora più accreditata si è che la parola sia d'origine francese, e che gli inglesi l'abbiano tratta di lì [2].

Il nostro Codice, scostandosi, come si è detto, dall'uso universale, adottò la denominazione di « assegno bancario », anzi che l'altra di « chèque », « check » o « cheque »; seb-

---

[1] Così pure il Codice svizzero. — Altre leggi, tuttavia, lo chiamano anche « mandato sobre banqueiro », come fa il Codice portoghese; oppure « libranzas mercantiles », come fanno molti altri Codici dell'America del centro e del sud (per esempio: quelli della Bolivia, del Chilì, della Columbia, di Costa Rica, del Messico, di Nicaragua, di S. Salvador, di Venezuela, del Guatemala, dell'Honduras, ecc.). — Vedi le due opere già citate di S. Borchardt e di O. Borchardt (N. 3786).

[2] Le Mercier, *Études sur les chèques*, pag. 1. — Nouguier, *Des chèques*, N. 9. — Chastenet, *Étude sur les chèques*, pag. 6. — Cohn, *Zur Lehre vom Check (Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, erster Band*, III Heft). — Fornari, op. cit., pag. 140, 141. — Gallavresi, op. cit., pag. 111 e segg.

bene a quella denominazione esso aggiunga timidamente, fra parentesi, quella di « check ». — In quanto a noi, e senza disconoscere che il legislatore avrebbe fatto meglio a seguire il nome più comunemente accolto e conosciuto di « chèque », non possiamo tuttavia associarci al biasimo che altri [1] gli muove; perchè, se è vero che « chèques » si hanno a poter trarre, non soltanto su banche o banchieri, ma anche su altre persone (commercianti o no che sieno); e se è vero che pure il nostro Codice permette di trarli così, purchè il trattario sia una banca, od un banchiere od un commerciante; è però da avvertire che, quando un commerciante accredita alcuno per una certa somma di danaro sui proprii libri e fino alla concorrenza di tal somma gli permette di trarre « chèques » su di lui, egli fa nè più nè meno che una operazione di banca, egli è nè più nè meno, per quel suo cliente, che un vero e proprio banchiere, sebbene eserciti per professione, non già l'industria del banchiere, ma qualunque altra industria mercantile. Adunque, se la denominazione di « assegno bancario » non è nell'uso comune, non si può neanche dire affatto erronea.

---

[1] Marghieri, *Studii di diritto commerciale*, pag. 179 e segg. — Fornari, op. cit., pag. 140. — Gallavresi, op. cit., pag. 123 e segg.

SEZIONE SECONDA.

CARATTERE ECONOMICO.

—

SOMMARIO.

505. A quali uffici serve lo « chèque ». — 506. Funzioni dello « chèque » e del conto corrente. — 507. Funzioni dello « chèque » e del conto corrente in rapporto alle « clearing-houses ». — 508. Natura e funzione della « clearing-house ». – Di quella di Londra in particolare. — 509. Delle « clearing-houses » di provincia in Inghilterra, e delle loro relazioni con la « clearing-house » centrale di Londra. — 510. Delle stanze dei pubblici pagamenti di Livorno, e delle stanze di compensazione in Italia. — 511. Differenze fra « chèque » da una parte, e cambiale e biglietto di banca dall'altra. — 512. Differenze con la cambiale. — 513. Differenze fra biglietto di banca e « chèque ». — 514. Carattere comune che lo « chèque » ha con la cambiale ed il biglietto di banca.

505. Lo « chèque » è lo stromento più efficace dei conti correnti, e, al pari dei biglietti di banca, sebbene con funzioni e modalità diverse, è un mezzo artificiale somministrato dal credito per effettuare i pagamenti. Le differenze economiche fra questi due simboli del danaro determinano il loro posto nell'economia nazionale; la quale, fra gli altri bisogni, sente pur quello di imprimere una maggior velocità al movimento dei valori. In questo cômpito si distingue lo « chèque », che, per l'indole sua, associa le guarentigie al moto rapido, imperocchè esso rappresenta sempre un deposito effettivo e per tutto il suo valore presso quegli su cui è fatto pagabile.

Di tal guisa lo « chèque » serve mirabilmente anche all'ufficio di liquidazione e di compenso; cioè, all'ufficio di pareggiare le partite di debito e di credito senza bisogno

alcuno di muovere pure una lira od un biglietto di banca; giacchè gli « chèques » dei grossi industriali e commercianti si consegnano per l'incasso ai banchieri, i quali operano le compensazioni riscontrando i debiti coi crediti rispettivi.

506. Abbiam detto dianzi che lo « chèque » è lo stromento più efficace dei conti-correnti. Ora gioverà vedere per che modo lo « chèque » si rannodi così intimamente a quell'istituto e quali funzioni vi eserciti.

Supponiamo che fra due persone vi sia conto-corrente. Supponiamo, ancora, che Tizio ordini a Caio di pagare per proprio conto a Sempronio una certa somma di danaro, e che anche Sempronio sia in conto-corrente con Caio; cosa che avviene facilmente, quando Caio sia un banchiere. Come si esegue, allora, l'operazione? Tizio può recarsi personalmente da Caio, e ordinargli di addebitarlo della somma corrispondente, per accreditarne altrettanta a favore di Sempronio. Questa operazione che si esegue per mezzo di un semplice trasporto di credito, dicesi « girata di banco » (N. 501). — Però, è facile vedere come questa girata renda necessaria la presenza contemporanea davanti a Caio di Tizio e Sempronio; perchè, senza di essi, Caio non potrebbe addebitar l'uno e accreditar l'altro sui proprii libri. Ebbene, per riparare a questo inconveniente si pensò di sostituire all'ordine dato personalmente l'ordine dato per iscritto; si pensò, cioè, di consegnare addirittura a Sempronio uno scritto per mezzo del quale egli otterrà egualmente a favor suo da Caio quella girata di banco, la quale lo accrediterà della somma convenuta. Codesto scritto è, appunto, lo « chèque » [1].

Che se Sempronio non fosse in conto-corrente con Caio,

---

[1] Ridder, op. cit., pag. 79. — Rota, *Principii*, ecc., op. cit., cap. 4, N. 4.

egli allora, anzichè accreditarsi presso Caio della somma portata dallo « chèque », potrebbe addirittura riscuoterla e pagarsi definitivamente.

Per facilitare le quali operazioni sogliono i banchieri rilasciare ai loro clienti, quando aprono il conto, un modulo stampato, da cui il cliente, di mano in mano che vuol far pagare dal banchiere alcuna somma a sè stesso o ad altri, distacca un foglio su cui scrive la somma che vuol ritirare o far ritirare, la data ed il proprio nome e cognome. — Che se noi pensiamo, per di più, che cotesti « chèques » sono, di solito, pagabili all'ordine o al portatore (N. 516), s'intenderà pure come essi, al pari delle cambiali, possano anche fare gli uffici di stromento di circolazione, ed agevolare e moltiplicare così gli scambii.

507. Ma questo non è tutto; ed il pungolo dei quotidiani bisogni fece scoprire nei conti-correnti e negli « chèques » altri modi per rendere ancor più facili i rapporti di debito e di credito e le compensazioni fra commercianti.

In Inghilterra, dove l'uso dei conti-correnti e degli « chèques » prese uno sviluppo meraviglioso, quasi tutti i commercianti sono in rapporto di conto-corrente con qualche banchiere; e quasi tutti i banchieri tengono un conto-corrente con l'uno o l'altro o con parecchi di essi. Accade, allora, bene spesso che gli « chèques » tratti sopra un banchiere o le cambiali trasmessegli per la riscossione passino nelle mani di un altro banchiere, e che questi, a sua volta, tenga nelle proprie mani le cambiali e gli « chèques » del primo. Così essendo le cose, ciascun banchiere in conto-corrente con un altro o con altri banchieri sa cosa deve pagare e riscuotere; sa, cioè, quale sarà la sua condizione di dare ed avere alla chiusura del conto; il quale, liquidandosi per mezzo di compensazione e col semplice saldo delle differenze, fa risparmiare, ap-

punto, le noie ed i pericoli sempre inerenti al maneggio delle monete. Se queste operazioni fra banchiere e banchiere noi le imaginiamo estese e comuni a tutti i banchieri di una piazza, sarà facile intendere come le liquidazioni, facendosi per tutti in poche mani, debbano anche esser molto agevolate; imperocchè essi, compensando e liquidando per sè, compensano e liquidano anche per tutti i proprii clienti.

Pur ridotto così il sistema delle compensazioni e delle liquidazioni, ognun vede, però, come si debbano egualmente compiere tante di coteste operazioni, quanti sono i banchieri in conto-corrente fra loro. Le compensazioni e le liquidazioni ben sono limitate così fra banchieri soltanto; ma questi potendo esser molti e non tutti vicendevolmente in rapporto di conto-corrente con gli altri, anche le operazioni da compiere possono essere tuttavia molteplici. Certo, il sistema è fatto così più semplice, ma non è ridotto ancora alla sua maggiore semplicità. Occorreva trovare il modo per cui tutti codesti banchieri potessero compensare e liquidare per mezzo di un'unica operazione e con un'unica persona, la quale li comprendesse tutti. Epperò i banchieri, massime quelli di Londra, si accorsero che se essi avessero instituita una casa centrale di banca con la quale fossero tutti in conto-corrente, avrebbero potuto semplificare ancora di molto le operazioni di liquidazione; giacchè basterebbe che, invece di liquidare singolarmente fra loro, liquidassero con codesta casa centrale, perchè per mezzo di siffatta liquidazione complessiva ciascuno di essi potesse conoscere il proprio stato di dare ed avere e la misura del saldo. Di questo modo ogni banchiere accetterebbe dal proprio cliente gli « chèques » tratti sopra gli altri banchieri di codesta banca centrale e li noterebbe a credito del proprio cliente; poi, i banchieri si raccoglierebbero, si

scambierebbero rispettivamente gli « chèques » ricevuti, compensando debiti e crediti e pagando le differenze [1].

508. Tale casa o banca centrale fu appunto instituita e detta « clearing-house », cioè « camera di liquidazione ». La più famosa delle quali è quella che, sorta in Londra fino dal 1775 per opera di privati banchieri, non fu però aperta alle banche per azioni *(joint stock Bancks)* che nel 1854, ed alla Banca d'Inghilterra appena nel 1864 [2]. « Clearing-houses », per altro, vi hanno anche a Manchester (1872), Liverpool, Newcastle, a Nuova-York (1854), a Boston (1856), a Parigi (1872).

Ecco in qual modo si compiono le operazioni nella « clearing-house » di Londra.

La « clearing-house », alla quale sono affigliate tutte le banche stabilite nel perimetro di Londra, è una vasta sala in *Lombard-Street*. Le banche ammessevi si fanno rappresentare da un impiegato che giunge alle 10 1/2 con le cambiali, gli « chèques », gli ordini di pagamento, ecc., che la sua banca possiede sulle varie altre banche rappresentate nella « clearing-house ». Egli li distribuisce ai rispettivi delegati di queste, e riceve nel tempo stesso da ciascuno di essi gli ordini di pagamento consimili che si possono avere sulla banca da lui rappresentata. Il medesimo cambio si fa più volte al giorno; e le banche possono inviare, sino alle quattro pomeridiane, mano mano che loro giungono, gli effetti di ogni specie che i loro clienti inviano ad esse per la riscossione. Ogni banca ha tempo fino alle 4 3/4 per dichiarare se intende o non intende accettare gli

---

[1] Macleod, *The theory and practice of banking*, vol. II, pag. 293.

[2] Macleod, op. cit., pag. 293, 294. — Stanley Jevons, *The money*, ecc., chap. XXI.

effetti ad essa presentati. Trascorso questo termine, si ritiene che li abbia accettati, rimpetto alla « clearing-house », se prima non li abbia rinviati. Ogni delegato ha una nota delle banche rappresentate alla « clearing-house », la quale è intestata al nome della banca da lui rappresentata, e porta, da un lato, la parola « debito »; dall'altro, la parola « credito ». Fatte le opportune operazioni di somma e sottrazione nei rispetti della propria banca con ciascun'altra, il delegato scrive le differenze che ne risultano, e null'altro, sulla propria nota alla colonna « debito » o « credito », secondo che esse rendono la banca da lui rappresentata debitrice o creditrice delle altre banche. Quindi, egli confronta il « dare » e l' « avere »; ed il bilancio stabilisce quanto nell' insieme delle operazioni del giorno la banca da lui rappresentata debbe definitivamente pagare o riscuotere. Una volta questa differenza era pagata con biglietti o danaro, per l'intermezzo del presidente dell' instituto che riceveva i pagamenti delle banche il conto delle quali si saldava in debito, e pagava le banche il conto delle quali si saldava in credito. Dopo il 1855, data della riorganizzazione della « clearing-house » su di una base più larga e perfetta, si saldano le differenze, senza intervento di numerario, per mezzo di semplice girata. A quest' uopo, ciascuna banca ha un conto-corrente con la Banca d'Inghilterra; la quale, benchè ammessa, come si è detto, alla « clearing-house » solo nel 1864, fino dal 1854 però accettava da essa mandati per la liquidazione dei saldi. Un conto speciale, fittizio per così dire, il quale non è che un artifizio di contabilità, è pure aperto all'ispettore della « clearing-house ». Le somme dovute alla fine del giorno da qualcuna banca sono trascritte ed accreditate a conto dell'ispettore, il quale, per contro, è addebitato delle somme dovute alle diverse banche. Questi movimenti

di conti si regolano per mezzo di « chèques » di forma speciale e sono chiamati « carte di trasferimenti » (*transfer-tickets*), ricevendo i quali la Banca d'Inghilterra fa la voluta girata [1].

Di questo modo, e senza pur muovere una lira od un biglietto di banca vi si fanno operazioni per somme veramente colossali [2]. Questi sono i miracoli del credito!

509. Tuttavia, ad operarli non concorrono soltanto le banche di Londra, ma pur quelle di provincia (*country bankers*), che sono quasi tutte rappresentate alla « clearing-house » da banchieri di quella città. Prima del 1858 le compensazioni fra codesti banchieri si facevano per mezzo di « chèques » su banchieri di Londra, coi quali ciascun banchiere provinciale era in conto-corrente; e gli « chèques » così spediti si compensavano poi fra quei banchieri londinesi alla « clearing-house ». A questo sistema, non privo di gravi inconvenienti pratici, fu sostituito un altro sistema più facile. Ora, le cose procedono così. Ogni banchiere di provincia manda al proprio banchiere di Londra gli « chèques », tratti sopra altre piazze, da lui ricevuti, e sopra ciascuno di essi imprime il proprio nome e quello del proprio banchiere di Londra. I banchieri di Londra tengono tutti i giorni una *country-clearing*, e si scambiano gli « chèques » rispettivamente ricevuti dai proprii clienti della provincia; ai quali, poi, li inviano per sapere se intendono accettarli o no. Se no, il banchiere di provincia lo rinvia direttamente all'altro banchiere provinciale debitore dello « chèque ». Se sì, accredita il proprio banchiere

---

[1] Stanley Jevons, op. cit., chap. XXI.

[2] Nel prospetto pubblicato dal *Bollettino sul credito e la previdenza*, N. 7 del 1884 si legge che nell'anno 1883 si fecero nella « clearing-house » di Londra operazioni per 28,854,9 espresse in milioni di dollari.

di Londra della somma corrispondente; da cui, in caso di rifiuto di qualche « chèque », detrae l'importo relativo [1].

510. Qualcosa di simile alle « clearing-houses » inglesi v'era per lo passato anche in Italia [2], e più specialmente a Livorno, sotto il nome di « stanze dei pubblici pagamenti ». Anzi, è da queste che derivò, evidentemente, l'istituzione inglese [3].

---

[1] Hildebrand, *Das Chequesystem und das Clearing-house in London*, pag. 26. — Rota, *Principii*, ecc., op. cit., cap. 4, N. 4.

[2] Fornari, op. cit., pag. 173 e segg.

[3] Sulle « stanze dei pubblici pagamenti » di Livorno, dettò una bella e perspicua relazione, per incarico ministeriale, il Mirone (V. *Annali del Ministero di agricoltura*, *industria e commercio*, N. 36 del 1881). Da essa traggiamo alcune notizie sulla loro organizzazione. La quale è molto semplice.

Dodici cassieri (tanti oggi sono), accreditati dalla rispettiva clientela di commercianti e ditte bancarie, e riconosciuti dalla Camera di commercio, si radunano tre volte la settimana (il lunedì, il mercoledì ed il venerdì), ciascuno recando una nota degli incassi che deve fare nel giorno per conto dei proprii clienti, accompagnata dai rispettivi effetti, come cambiali, mandati, assegni per cambi ceduti o merci vendute, ecc., e la distinta dei pagamenti pei titoli di debito che in quel giorno vengono a scadenza. In ogni riunione i cassieri fanno la compensazione dei debiti e crediti dei loro clienti o *principali*, mercè lo scambio dei titoli diretti, attivi e passivi che li costituiscono; la residua compensazione, fin che si può, operasi con la cessione dei debiti o crediti dei terzi rappresentati alle Stanze, o con *assegni* di un cassiere sull'altro. Se c'è un residuo, lo si salda in contante dal cassiere del debitore, o lo si porta avanti in forma di *buono*, fruttifero o no, da liquidarsi alla prossima riunione. Ciascun cassiere, a Stanza chiusa, rimanda ai clienti le note coi titoli estinti, le ricevute e la rimanenza di cassa o la richiesta di rimborso delle somme eventualmente pagate. Siccome, poi, nello stabilimento non sono rappresentati che i banchieri ed i negozianti di una certa importanza, così per l'incasso di effetti del piccolo commercio che non vi è rappresentato, e dei quali alcuna delle suddette case potrà essere creditrice, ed avrà potuto consegnare ad alcuno dei cassieri sedenti alle Stanze, per la riscossione, sono addetti taluni speciali incaricati degli stessi cassieri chiamati *portantini*. Finalmente a

Qualcosa che vi si avvicina assai sono ora le « stanze di compensazione » che, autorizzate dalla legge del 7 aprile 1881 [1] e regolate dal decreto reale del 19 agosto dello stesso anno, vanno, a poco a poco, instituendosi nelle nostre maggiori città [2].

---

completo risparmio di cassa e cassieri in casa propria, i banchieri e commercianti, rappresentati alle Stanze, hanno l'abitudine di operare pagamenti o incassi, indipendentemente dalle note o dai titoli sopra menzionati, valendosi di piccoli assegni a favore dei proprii cassieri o contro di essi; e mediante cotesti assegni, e un sistema di conti-correnti, aperti reciprocamente tra cassieri, si esegue con giri di partite qualunque pagamento o riscossione.

Da cui si vede come vi sieno somiglianze e differenze tra le Stanze livornesi e le « clearing-houses ». In che somiglino è facile vedere. Le dissomiglianze riguardano così l'indole della istituzione, come il procedimento.

La « clearing-house » è ristretta ai banchieri di Londra; ed i banchieri della provincia per poter approfittare della instituzione, come abbiamo detto (N. 509), sono obbligati a girare i proprii effetti a quelli. A Livorno, invece, anche un estraneo alla piazza può godere del vantaggio delle Stanze, incaricando di una sua operazione un cassiere che vi abbia posto. — In Inghilterra l'essere ammesso alla « clearing-house », come tutti i privilegi, conferisce diritti e doveri che consistono in una specie di fiducia illimitata che devono avere i varii congregati nei rispettivi effetti e di una certa responsabilità collettiva che ne è la conseguenza. A Livorno, l'essere ammesso alle Stanze, come cosa facile ad ottenersi, non modifica la posizione commerciale di un ente od individuo della piazza, nè obbliga alcuno al di là della propria volontà, nè altera punto i rapporti giuridici fra creditori e debitori, fra cassiere e principale. — Un'altra notevole differenza consiste nella mancanza di quel perfezionamento che la « clearing-house » di Londra ebbe nel 1864 per l'intervento della Banca d'Inghilterra (op. cit., pag. 6-10).

[1] Art. 22.

[2] Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia.

Ecco alcune cifre intorno alle operazioni fatte dalle principali di esse nel 1884 espresse in lire italiane: Bologna, 36,234,477.07; Catania, 36,234,477.07; Genova, 13,282,139,42; Livorno, 1,038,980,573; Milano, 2,564,764,502.88; Roma, 2,747,891.76.

Se, ora, si vuol conoscere la proporzione percentuale del danaro

511. Per finire intorno a questo tema del carattere economico dello « chèque » vogliamo ora dire delle differenze fra gli uffici a cui esso serve e gli uffici a cui servono la cambiale ed il biglietto di banca; sebbene e quello e questi sieno titoli tutti destinati a tener luogo della moneta negli scambii.

512. Cominciamo dalla cambiale.

Intanto, la cambiale ha sempre per causa determinante, per sostrato a così dire, una operazione commerciale o civile, di cui essa è il simbolo vivente; ond'è che la sua scadenza, dal più al meno, è lontana, per lasciar tempo agli affari di svolgersi completamente, sicchè si possa pagare con ciò che si riceve. Lo « chèque », in quella vece, può essere determinato anche da qualsivoglia altra operazione di natura commerciale o civile; anzi, più di spesso, non serve che a pure e semplici operazioni di compensazione; ond'è che la sua scadenza è sempre a termine assai breve, comunque sia determinata. — Di qui, l'altra differenza che, mentre la cambiale è mezzo di pagamento; lo « chèque » è mezzo di pagamento e di compensazione insieme. — Poi, la cambiale serve principalmente al commercio di piazza a piazza; lo « chèque », invece, è, più di solito, stromento di compensazione e di liquidazione fra debiti e crediti sorti nella stessa piazza. — La cambiale può essere il ri-

---

impiegato al totale delle operazioni compiute nel secondo semestre del 1884, eccola del pari: Bologna, 35.86; Catania, 10.94; Livorno, 18.83; Milano, 18.83. — Nella stanza di Genova non havvi impiego di moneta, perchè le differenze si pagano con assegni ad ordine sulla Banca Nazionale. — In quella di Roma, le liquidazioni sono tutte fatte o con assegni di conti-correnti sugli istituti di emissione o con buoni di accertamento di credito (*Bollettino sul credito e la previdenza*, op. cit., N. 2 del 1885.

sultato e la manifestazione di qualunque figura contrattuale; lo « chèque » rappresenta soltanto un rapporto di conto-corrente. — La cambiale non suppone, necessariamente, una relazione attuale di debito e credito fra traente e trattario, giacchè la provvista può esser fatta anche dopo la emissione e fino a che la cambiale non sia scaduta; lo « chèque », per contrario, suppone sempre, necessariamente, che all'atto di sua emissione esista una provvista di fondi presso il trattario; sicchè senza di questa sarebbe impossibile parlare di « chèque »; d'onde gravi conseguenze giuridiche, delle quali diremo nella sezione III di questo capo. — Da ciò un'altra differenza. Vale a dire che, per mezzo di cambiale, il traente cerca di pagarsi di un credito che egli ha, o che avrà prima della scadenza, verso il trattario, da qualunque causa esso derivi; mentre, invece, per mezzo di « chèque » il traente altro non fa che disporre dei fondi rimessi al trattario o che questi avrà riscosso per lui. — Da ultimo, se anche lo « chèque », come la cambiale, non può mai portare alcun patto di interessi (N. 73); è però da avvertire che, per contrario, capacissimi di interessi sono le somme disponibili presso il trattario, quantunque la misura loro varii secondo che lo « chèque » sia tratto a vista o a certo tempo dalla data, secondo che il cliente faccia pochi o molti affari col proprio banchiere, e secondo la quantità di « chèques » che l'uno trarrà sull'altro; imperocchè, ed è facile intendere, più il banchiere potrà tenere a propria disposizione i fondi del cliente, e più affari tratterà con lui, egli potrà anche pagare un interesse maggiore, di quello che se, ad ogni istante, dovesse tenersi pronto agli ordini del proprio cliente; anzi, in questo caso, bene è probabile che il banchiere non voglia pagare addirittura nessun interesse.

513. Notevoli assai sono pure le differenze fra il

biglietto di banca e lo « chèque ». — Delle differenze fra biglietto di banca e cambiale dicemmo già altrove (N 26).

Il biglietto di banca è sempre al portatore. Lo « chèque » può essere anche all'ordine; epperò obbligato a pagarlo per via di regresso non è soltanto il traente, ma quelli pure per le cui mani esso passò. — Il biglietto di banca, ricevuto che sia e solvente la banca nel momento in cui lo si riceve da essa o da altri, estingue assolutamente l'obbligazione per cui è dato in pagamento, perchè il portatore del biglietto può sûbito presentarsi alla banca per la conversione. Invece, lo « chèque » non vale ad estinguere la obbligazione per cui è dato in pagamento, se non quando sia veramente pagato dal banchiere; sebbene, qui pure, pagato che sia, gli effetti del pagamento risalgano al giorno in cui fu dato. — Ond'è che, mentre il biglietto di banca è sempre pagabile a vista; lo « chèque » può essere pagabile anche a un certo tempo dalla data. — La circolazione del biglietto di banca può essere estesissima, se esteso del pari sia il credito della banca emittente; la circolazione dello « chèque » è, di solito, molto più limitata, ed esso non viene dato nè ricevuto se non dentro una ristretta cerchia di persone che si conoscono. — Il biglietto di banca si emette per cifre rotonde e senza frazioni; lo « chèque », come la cambiale, si può emettere anche per lire e frazioni di lira, e quindi si adegua meglio ai bisogni dei pagamenti. — Il biglietto di banca non può essere emesso che per una certa somma prestabilita dagli statuti sociali o dalla legge; invece la emissione degli « chèques » non ha altro limite fuori quello della somma degli affari compiuti dall'emittente, somma che può essere indefinita. Ond'è che, mentre una emissione di biglietti che soverchi i bisogni della circolazione può turbar questa e recar gravi danni; la emissione di « chèques » non può turbarla mai,

perchè essi non accrescono già la massa circolante, ma non fanno che disporre di un capitale già esistente e che rappresenta quindi una operazione già compiuta.

514. Un carattere, invece, che lo « chèque » ha comune con la cambiale ed il biglietto di banca è quello di essere pur esso un titolo di credito, sebbene le funzioni sue sieno, per una parte, diverse da quelle degli altri due titoli (N. 506 e segg.); imperocchè esso, più che stromento di circolazione e di pagamento, è, come, già abbiamo avvertito (N. 505), stromento di compensazione e di liquidazione.

SEZIONE TERZA.

CARATTERE GIURIDICO.

—

SOMMARIO.

515. Che s'intenda per « chèque ». - Lo « chèque » secondo le leggi. - Caratteri suoi. — 516. Continua. — 517. Essenza dello « chèque », e quando si possa dire che il traente ha fondi disponibili presso il trattario. — 518 Differenze caratteristiche fra lo « chèque » e la cambiale. — 519. Continua. — 520. Continua. — 521. Differenze accidentali fra codesti due titoli. — 522. Discipline della cambiale tratta applicabili allo « chèque ». — 522 *bis*. Con lo « chèque » non è da confondere l'assegno civile e lo « chèque »-ricevuta.

515. Nel senso più largo, per « chèque » intendiamo un ordine di pagamento diretto dal traente a quegli presso cui egli tiene disponibile una certa somma di danaro, affinchè questi voglia pagarla per l'ammontare indicato nel titolo o a lui medesimo od al suo ordine od al portatore (N. 516), sotto il rigore cambiario ». — E in tale senso

lo intendono anche parecchie leggi [1], le quali permettono allo « chèque » di essere tratto così sopra una banca od un banchiere o qualsiasi altro istituto di credito, come sopra un commerciante, come anche sopra qualsiasi altra persona.

Altre leggi, in quella vece, vogliono che lo « chèque » sia necessariamente tratto sopra una banca od un banchiere [2].

Il nostro Codice tiene un sistema intermedio; imperocchè, mentre non permette che si traggano assegni bancarii sopra qualunque persona, permette però che, oltrecchè sopra istituti di credito, si traggano anche sopra commer-

---

[1] Per esempio: la legge francese del 14 giugno 1865 definisce lo « chèque » così: « Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de payement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit, où à profit d'un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles » (art. 1). — A loro volta i Codici del Guatemala (art. 647) e dell'Honduras (art. 763) dicono: « Libranza es un mandato escrito con arreglo à las formas prescritas par la ley, que una persona dirige à otra que se halla en el mismo lugar, encargandole el pago de cierta cantitad de dinero à la orden de otra persona determinada ». — Nulla, invece, dicono nè la legge belga del 30 giugno 1873, nè il Codice svizzero. Ma, appunto, perchè essi non mettono restrizioni di sorta, dobbiam ritenere che « chèques » si possano trarre sopra qualunque persona.

[2] Per esempio: il Codice portoghese, il Codice del Basso Canadà e la legge inglese.

Il primo definisce così lo « chèque »: « Cheque ou mandato sobre banqueiro è una ordem, que o mandante que se chama passador, dà ao seu respectivo banqueiro de pagar ao mandatario (portador) ou à sua ordem, una somma de dinheiro, que lhe tem en guarda, ou que lhe fia a credito » (art. 430).

Il secondo dice: « A cheque is a written order upon a bank on banker for the payement of money » (art. 2349).

E la terza, assai brevemente: « A cheque is a bill of exchange drawn on a banker payable on demand » (art. 73).

cianti [1]. Consegue da ciò, che, per noi, un assegno bancario non tratto sopra un istituto di credito (banche di emissione, di deposito, di sconto, di conti-correnti, casse di risparmio, ecc.) o sopra un commerciante almeno, non può mai esser capace degli effetti giuridici riconosciuti dalla legge in tali titoli.

In quanto a noi, preferiamo il sistema più largo delle prime leggi; e se intendiamo la ragione per cui si posero quelle limitazioni, la ragione cioè di coordinare la disposizione del Codice con quella dell'articolo 20 della legge 7 aprile 1881 di sopra citata (N. 510); non crediamo che ciò basti a giustificarle. Diremo sempre: dove non c'è una forte, una evidente ragione di proibire, la legge deve permettere. Ora, nel caso nostro, dov'era codesta ragione di impedire che si traggano assegni bancarii sopra chi non è commerciante [2]?

516. Di più; per alcune leggi [3], lo « chèque » deve sempre essere a vista; per molte altre [4], e così pure per il Codice nostro [5], invece, può essere pagabile anche a certo

---

[1] Art. 339.

[2] Chastenet, op. cit., pag. 76. — Cohn, *Zur Lehre*, ecc., op. cit., I *Band*, III Heft, e III *Band*, I Heft. — Gallavresi, op. cit., pag. 123 e segg.

[3] Cod. di Malta, art. 245. — Cod. del Basso Canadà, art. 2350. — Legge fr., art. 1, ult. alin. — Legge belga, art. 1. — Legge ingl., art. 73, alin. 1. — Cod. svizz., art. 833. Anzi, questo Codice aggiunge che lo « chèque » è pagabile a vista anche nel caso di diversa o di nessuna indicazione circa la scadenza.

[4] Per gli Statuti di Nuova-Jork (parte III, cap. 416, sez. 2.ª), e per i Codici dei seguenti Stati: Bolivia (art. 465), Chilì (art. 733), Columbia (art. 413), Costa-Rica (art. 506), Guatemala (art. 647), Honduras (art. 763), Messico (art. 447), Nicaragua (art. 313), Perù (art. 318), Salvador (art. 510), Spagna (art. 559).

[5] Art. 340, ult. alin.

tempo visto. — Dove, per contrario, le leggi si accordano è nel permettere che lo « chèque » sia così all'ordine, come al portatore [1].

Noi preferiamo, qui pure, la maggior larghezza di quelle leggi che permettono di far pagabile lo « chèque » anche a certo tempo dalla data, perchè di tal modo si possono rendere meglio fruttifere le somme che il traente tiene disponibili presso il trattario (N. 512 in fine).

517. Però, tutte codeste (N. 515, 516) sono differenze accidentali, che nulla tolgono all'essenza dello « chèque »; la quale consiste nell'essere il traente accreditato di una certa somma presso il trattario, e nel poterne liberamente disporre a favore proprio o d'altrui.

Ma, appunto, quando si potrà dire che il traente abbia somme disponibili presso il trattario? Ed in che veramente si sostanzia questo diritto di aver somme disponibili presso alcuno?

Si può dire che il traente abbia somme disponibili presso il trattario, quando, per effetto di operazioni conchiuse fra loro, o di rimesse fatte dal traente al trattario o di un credito aperto dal trattario a favore del traente, questi, nel momento in cui trae lo « chèque », sia creditore dell'altro di una somma liquida ed esigibile eguale per lo meno a quella per cui il titolo è tratto. — Di qui parecchie conseguenze. — In primo luogo, che una semplice ragione di credito non basta ad attribuir diritto al creditore di trarre « chèques » sul proprio debitore,

---

[1] Cod. comm., art. 340, alin. 2. — Legge fr., art. 1 della legge 14 giugno 1865; e art. 5, alin. 3, della legge 19 febb. 1874. — Legge belga, art. 2, alin. 2. — Legge ingl., art. 73, alin. 2. — Cod. svizz., art. 832; il quale aggiunge, qui pure, che, ove non sia indicato alcuno a cui debba esser fatto il pagamento, lo « chèque » si reputa al portatore.

quando il credito non sia, pur da quest'ultimo, riconosciuto per liquido ed esigibile, o quando per tale non si debba riconoscere pure da esso. — In secondo luogo, che, nemmeno un credito liquido ed esigibile conferisce il diritto di trarre « chèques » sul debitore, ove questi ne abbia fatto espresso divieto al proprio creditore; imperocchè, se la legge dice che chiunque ha somme di danaro disponibili presso un istituto di credito o presso un commerciante può disporne a favore proprio o di un terzo mediante assegno bancario [1], ciò ben può stabilire una presunzione a favore del creditore quando fra lui e il debitore nulla siasi convenuto in proposito, ma non può permettere che, quando fra creditore e debitore siasi convenuto diversamente, il primo rompa la fede data e muti la condizione giuridica del proprio debitore. — In terzo luogo, che il credito dev'essere liquido ed esigibile al momento in cui si trae lo « chèque »; perchè questo ha da aver sempre la propria ragione di essere in un valore attualmente esistente e disponibile presso il trattario, senza di che lo « chèque » si confonderebbe con la cambiale (N. 512); e perchè chiunque traesse uno « chèque » senza che più non esistesse presso il trattario la somma disponibile, dovrebbe pagare a titolo di pena, come vedremo anche meglio più sotto (N. 522), il decimo della somma indicata nello « chèque », salve le più gravi pene sancite nel Codice penale [2]. D'onde anche la conseguenza che, emesso uno « chèque », il traente non può più disporre delle somme che tiene presso il trattario, se non per l'importo eccedente la somma indicata

---

[1] Cod. comm., art. 339.
[2] Cod. comm., art. 344.

nel titolo [1]. — Nè noi ci dogliamo di questi rigori, perchè senza di essi lo « chèque » perderebbe affatto la sua caratteristica economica e giuridica.

Adunque, il diritto del traente alla libera disponibilità di quelle somme è nè più nè meno che un diritto di credito verso il trattario; imperocchè, fatte le rimesse, cioè costituita la provvista, le cose costituenti le singole rimesse cessano di appartenere al traente per passare in proprietà del trattario, il quale, per corrispettivo, si dichiara debitore di altrettanto verso il traente; però, come si è detto, codesto diritto di credito dev'essere liquido ed esigibile. — Tali sono gli indeclinabili effetti del conto-corrente che passa tra traente e trattario.

518. Dalle quali cose anche si vede come lo « chèque » differisca dalla cambiale; sebbene di tali differenze, alcune soltanto (N. 517) sieno caratteristiche, mentre tutte le altre sono accidentali.

Caratteristico dello « chèque », come già sappiamo (N. 512, 517), si è che, mentre esso suppone di necessità una provvista reale ed attuale presso il trattario all'atto della emissione; la cambiale può essere tratta anche allo scoperto. Di qui, parecchie gravi conseguenze giuridiche. — Difatti, mentre il trattario di una cambiale, quando non sia per anco stato provveduto di fondi, può liberamente rifiutare di accettarla e di pagarla, senza per ciò incorrere in veruna responsabilità neanche civile (N. 154); il trattario di uno « chèque » non può mai rifiutarsi di pagarlo, perchè presso di lui esistono sempre i fondi necessarii all'uopo, sotto pena, altrimenti, di rispondere di ogni

---

[1] Bédarride, op. cit., N. 34. — Nouguier, op. cit., N. 11, 73, 75. — Gallavresi, op. cit., pag. 142 e 143.

danno verso il traente; sebbene questa sua responsabilità sia civile o commerciale soltanto, secondo i casi, non mai cambiaria; perchè, non avendo apposta la propria firma sullo « chèque », non vi può essere, nemmeno per lui, veruna obbligazione cambiaria, giusta i notissimi principii del diritto di cambio. — Poi, mentre la cambiale è naturalmente destinata ad essere accettata, per fornire così al possessore sufficiente garanzia che essa verrà pagata alla scadenza (N. 246); lo « chèque », di regola, non si presenta mai all'accettazione del trattario, perchè quella garanzia, come si è detto parecchie volte, esiste già, esistendo presso di lui i fondi necessarii per pagare il titolo. Epperò, mentre, non accettata una cambiale, il possessore ha diritto di agire di regresso per ottenere cauzione (N. 191 e segg.); anche presentato uno « chèque » all'accettazione del trattario e da questo rifiutata, il possessore non può mai agire contro chicchessia per ottenere cauzione. E questo, perchè il pagamento dello « chèque » da parte del trattario è implicito nel fatto che egli tiene presso di sè i fondi necessarii all'uopo, sicchè, fino a quando questi esistono, essendovi in lui il dovere di pagarlo, preesiste anche l'assenso di lui a pagarlo; dove, per contrario, nella cambiale non vi può essere obbligo di pagarla fino a che il trattario non dichiari esplicitamente sul titolo di accettare la delegazione del traente.

Però, quando si supponesse fornito di fondi anche il trattario di una cambiale, la condizione sua giuridica, per questo riguardo, si confonderebbe con quella del trattario di uno « chèque ». Ambedue, infatti, non essendosi obbligati sul titolo a pagare, ben non sarebbero obbligati per ciò cambiariamente verso chicchessia; ma ambedue essendo stati provveduti dei fondi necessarii all'uopo, dovrebbero anche rispondere, in via civile o commerciale, del man-

cato pagamento. — Come si vede, adunque, vi può essere un caso in cui la differenza di sopra avvertita fra cambiale e « chèque » non esista più.

519. Differenza caratteristica ancora si è, che la cambiale può contenere tanto l'obbligazione di far pagare, quanto l'obbligazione di pagare (N. 52); ed invece lo « chèque » non può non contener sempre una delegazione di pagamento sul trattario, perchè esso è un titolo che deriva tutta la propria ragione di essere soltanto dal fatto che il traente tiene fondi disponibili presso il trattario. — Anzi, a dir vero, questa è la sola differenza assolutamente indeclinabile; mentre, come si è visto, fondi per pagare possono esistere così presso il trattario di uno « chèque », come presso il trattario di una cambiale.

520. Altra differenza caratteristica si è che la cambiale può esser fatta pagabile a qualunque tempo dalla data (N. 75); mentre lo « chèque », dev'essere presentato al pagamento entro un breve termine, di cui diremo a proposito della scadenza e del pagamento, allo scopo di impedire che il trattario si trovi sprovvisto dei fondi necessarii per pagarlo, attese le continue relazioni di credito e di debito fra chi trae lo « chèque » ed il trattario, ed attese quindi anche le continue mutazioni dei loro rapporti di dare ed avere.

Tuttavia, siccome nulla impedisce che pure una cambiale sia fatta pagabile entro brevissimo termine; così, anche per questo carattere dello « chèque » vale ciò che abbiam detto poc'anzi a proposito della provvista dei fondi (N. 518 in fine).

521. Differenze accidentali, invece, come già sappiamo (N. 515, 516), sono: che lo « chèque » sia tratto sopra una banca, un banchiere, un commerciante, oppure sopra qualunque altra persona, al pari delle cambiali; che sia

al portatore, oppure all'ordine, sebbene anche la nostra legge non ammetta le cambiali al portatore (N. 65 *bis*); che sia a vista, oppure pagabile a certo tempo visto.

Del pari, è una differenza accidentale che lo « chèque » costituisca o no un atto di commercio; quantunque la cambiale, come sappiamo (N. 29), sia sempre necessariamente un atto di commercio anche per la nostra legge. — Difatti, per esempio: mentre la legge francese dice che l'emissione di uno « chèque », quand'anche fatto pagabile in luogo diverso, non costituisce mai, di sua natura, un atto di commercio [1], ma un atto civile o commerciale secondo la qualità dei contraenti o la causa per cui si emette; per il Codice belga, invece, si reputa sempre atto di commercio, perchè esso dice che la legge reputa atti di commercio le cambiali, i mandati, i biglietti e gli altri effetti all'ordine o al portatore [2], come sono appunto gli « chèques ». — In quanto al nostro Codice, esso segue il primo degli esempi citati; imperocchè dice che l'assegno bancario è atto di commercio soltanto se deriva da causa commerciale, e che la causa commerciale si presume ove sia emesso da commercianti per atti non essenzialmente civili o che per tali non appaiano dallo stesso titolo [3]. E in ciò fare il nostro Codice si è pienamente apposto al vero, perchè anche l'assegno ha nulla in sè di intrinsecamente commerciale, ma commerciale o civile esso diventa secondo la causa per cui viene emesso. Così avesse fatto anche per la cambiale!

522. Che se lo « chèque » differisce dalla cambiale

---

[1] Art. 4, alin. 1.

[2] Cod. comm., art. 2, alin. 7.

[3] Art. 6, alin. 2; e art. 4. — Cohn, *Zur Lehre*, ecc., op. cit., I *Band*, III Heft. — Gallavresi, op. cit., pag. 149 e segg.

per le cose fin qui dette, ciò non toglie, per altro, che, essendo esso pure un titolo cambiario, cioè una cambiale tratta, come risulta anche dalla definizione che ne abbiam data poco sopra (N. 515), ad esso pure non si debbano applicare le discipline di quella per tutti gli istituti che i due titoli hanno comuni (e dei quali diremo nel capo II), sempre che la legge speciale sugli « chèques » non dica altrimenti. Tali sono anche le precise disposizioni di molte leggi che ne fanno espressa dichiarazione [1].

Da ciò consegue che tutto quanto dicemmo circa al carattere giuridico della cambiale, in genere (N. 27 e segg.), si applica pure allo « chèque », salve le differenze precedentemente avvertite; e si applica, del pari, tutto quanto riguarda la capacità di obbligarsi (N. 32 e segg.) [2], le firme di persone incapaci e le firme false o falsificate (N. 40 e segg.), quelle difettose e per procura (N. 43 e segg.), quelle di comodo o di favore (N. 46) (di cui, per altro, saranno rarissimi i casi, attesi gli speciali uffici a cui servono gli « chèques »), e tutto quanto, infine, riguarda le leggi che reggono la forma esterna della cambiale, secondo i diversi luoghi in cui si assumono le obbligazioni o si compiono gli atti.

522 *bis*. Però, si badi a non confondere lo « chèque », od assegno bancario di cui diciamo qui, con l'assegno civile e con lo « chèque »-ricevuta.

---

[1] Cod. comm., art. 341. — Legge fr. del 1865, art. 4, alin. 2. — Legge belga, art. 3. — Cod. del Guatemala, art. 650. — Cod. dell'Honduras, art. 767. — Cod. svizz., art. 836. — Legge ingl., art. 73, alin. 2.

[2] Se il nostro Codice di commercio dice che « chiunque » ha somme disponibili può disporne, ecc. (art. 339); quel « chiunque » va subordinato alle norme del diritto comune relative alla capacità, alle quali esso non intese mai derogare. Epperò egli è come se il Codice dicesse: « chiunque ha la capacità di obbligarsi può, ecc. ».

L' assegno civile è un mandato di pagamento per cui non si richiede nessuno dei requisiti caratteristici dello « chèque » cambiario. — Lo « chèque »-ricevuta è una specie di ricevuta anticipata di cui si servivano i commercianti per far pagare somme di danaro ad alcuno e per eludere nello stesso tempo la legge sul bollo, allorquando gli « chèques »-mandati non erano ancora disciplinati e difesi da alcuna legge (N. 503). Ora che questa c'è, gli « chèques »-ricevuta non giovano più, e, in ogni caso, si devono ritenere incapaci sempre di qualsiasi effetto cambiario [1].

CAPO SECONDO.

APPLICAZIONE ALLO « CHÈQUE » DEGLI ISTITUTI GIURIDICI PROPRII DELLA CAMBIALE TRATTA.

—

Sommario.

---

[1] Gallavresi, op. cit., pag. 200 e segg.

chèques », secondo il diritto inglese. — 534. IV. - Provvista dei fondi. - Disposizioni comuni e disposizioni diverse. — 535. V. - Accettazione. - Del caso che non vi sia, e del caso che vi sia. — 536. Dell'accettazione per intervento. - Onorante, bisognatario. — 537. VI. - Avallo. — 538. VII. - Scadenza. — 539. VIII. - Pagamento. - Disposizioni comuni e diverse. — 540. Dello « chèque » pagabile a vista. — 541. Dello « chèque » pagabile a certo tempo visto. — 542. Dello « chèque » pagabile a giorno fisso e determinato, od a certo tempo dalla data. — 543. Del caso che il traente abbia emessi tanti « chèques », il valore complessivo dei quali oltrepassi la misura dei fondi disponibili presso il trattario. - Quali il trattario debba pagar prima. — 544. Del caso che il trattario, dopo la emissione dello « chèque », ma prima della scadenza, sia divenuto creditore di tal somma verso il traente, per cui si possa dire che questi non ha più fondi disponibili presso il trattario, o non ha più disponibili fondi sufficienti per pagare. — 545. Pagamento per intervento. — 546. IX. - Azione di regresso. - Contro chi si può esercitare. — 547. X. - Azione principale. - Contro chi si può esercitare. — 548. Se, non pagato, il possessore dello « chèque » abbia alcuna azione, sebbene non cambiaria, ma civile o commerciale soltanto, contro il trattario. - Non ne ha. — 549. Ragioni a favore dell'opinione contraria. - Si combattono. — 550. Azione contro il traente in caso di mancato pagamento. — 551. XI. - Eccezioni opponibili al creditore dello « chèque ». — 552. XII. - Esecuzione cambiaria. — 553. XIII. - Decadenza. - Cause che la determinano. - Contro chi ed a favore di chi corre la decadenza. — 554. Continua. - Giranti. — 555. Continua. - Traente. — 556. Continua. — 557. Continua. — 558. Continua. — 559. Dell'azione di indebito arricchimento. — 560. IV. - Prescrizione. - Contro chi, ed a favore di chi.

523. Ciò che già facemmo a proposito del « pagherò cambiario » (N. 465) e dell'« ordine in derrate » (N. 485), faremo anche per lo « chèque ». Vale a dire, studiando i diversi istituti applicabili a questi titoli, limiteremo i nostri studii alle differenze che, per ciascuno di essi, passa fra lo « chèque » e la cambiale tratta.

524. I. - Emissione.

Circa ai requisiti relativi alla emissione, alcuni non presentano differenze con la cambiale tratta, altri sì.

Non v'è differenza per tutto quanto riguarda la neces-

sità che lo « chèque » indichi il tempo e il luogo di sua emissione (cioè, la data)[1], il nome del trattario (N. 515), la somma da pagare[2], e contenga la sottoscrizione, per disteso qui pure, del traente[3].

Del pari, tutto quanto riguarda l'ipoteca da cui può essere garantita una obbligazione cambiaria si applica anche allo « chèque ».

525. Vi sono differenze, invece, più o meno notevoli per i seguenti requisiti:

a) Atto scritto. — Certo, anche lo « chèque » deve imprescindibilmente risultare da scrittura. Ma questa, nel caso attuale, può essere tanto creata a piacere del traente, benchè sotto la rigorosa osservanza della legge, quanto predisposta per mezzo di formulari o moduli rilasciati dallo stesso trattario su cui si trae lo « chèque ». La qual cosa avviene, più di spesso, allorchè trattario sia una banca od un banchiere che si trovi in conto corrente col traente dello « chèque ». Allora, il traente deve, di necessità, valersi di siffatti moduli, e riempire gli spazii ivi lasciati in bianco con le indicazioni occorrenti a far

---

[1] E diciamo che non v'è differenza, perchè sarebbe errore il credere che anche la data dovesse essere scritta di pugno del traente. In nessuna parte dei lavori preparatorii dell'attual Codice v'è traccia di ciò (*Atti della Commissione incaricata*, ecc., op. cit., N. 529 e 736). Anzi, nella relazione ministeriale alla Camera dei deputati, N. CLXIII, è detto precisamente il contrario; ond'è che, per maggior sicurezza di dizione, si pensò di mettere una virgola dopo la parola « datato » dell'art. 340, alin. 1.

[2] Intorno al patto degli interessi vedasi ciò che abbiam detto precedentemente (N. 512 in fine); sebbene, qui pure, la somma rappresentante gli interessi possa essere compenetrata nella somma capitale.

[3] Cod. comm., art. 340, alin. 1. — Legge fr. del 1865, art. 1, alin. 2; e legge del 1874, art. 5, alin. 1 e 2. — Legge belga, art. 2. — Cod. svizz., art. 830.

assumere al titolo quella particolare condizione giuridica, la quale, di caso in caso, sia da lui voluta. Quando fra traente e trattario esistano tali relazioni d'affari e tali patti, indarno il primo trarrebbe sul secondo un valido « chèque », ove questo non assumesse quella particolar forma pattuita; nè il traente potrebbe mai pretendere verun risarcimento dal trattario che, attesa la violazione dei patti prestabiliti per opera del traente, rifiutasse di pagare l'uno o l'altro « chèque » tratto sopra di lui, quantunque provvisto ancora di fondi sufficienti per pagarlo. Egli è che, in questi casi, la convenzione sulla forma dell'obbligazione è parte essenziale di questa, al pari della sostanza sua [1];

b) Bollo. — Mentre alcune leggi o dispensano affatto da ogni tassa di bollo lo « chèque » [2], allo scopo di meglio insinuarlo nelle abitudini delle popolazioni, o lo dispensarono almeno per un certo numero di anni [3]; da noi, esso è ancora sottoposto al bollo di centesimi cinque, giusta quanto si è già detto altrove (N. 503); tassa, a dir vero, ben leggiera, e che avrebbe dovuto levar meno rumore contro di sè;

c) Denominazione. — Noi persistiamo nel credere che anche lo « chèque » al pari della cambiale, del pagherò cambiario e dell'ordine in derrate debba contenere nel suo contesto la denominazione di « assegno bancario » o « chèque » o « check », di conformità alla legge. Vero è bene

---

[1] Cohn, *Zur Lehre*, ecc., op. cit. (I *Band*, III Heft). — Gallavresi, op. cit., pag. 158 e segg.

[2] Legge belga, art. 1.

[3] Come: in Inghilterra (Atto 21 e 22 Vitt., cap. XX, sez. II. – Vedi anche: Byles, *A treatise of the law of Bills of exchange, Promissory notes, Bank-notes; and Checks*, cap. III) ed in Francia (legge del 1865, art. 7; e legge del 23 agosto 1871, art. 18).

che questa nulla dice espressamente di ciò, e che nella enumerazione dei requisiti proprii dello « chèque » e degli istituti applicabili ad esso, non se ne fa alcun cenno; sicchè volere che pur lo « chèque » contenga quella denominazione, parrebbe quasi un aggiungere alla legge; tanto più che anche qui si potrebbe metter fuori il comodo adagio dell'« ubi voluit dixit, ubi noluit tacquit ». — A noi pare, tuttavia, che la necessità di quella denominazione scaturisca dal pensiero stesso del legislatore e da tutta l'opera sua. Bene o male, la legge vuole che ogni obbligazione la quale trae seco il rigore cambiario enunci in modo certo e preciso la propria natura cambiaria, affinchè quegli che l'assume come traente, girante, accettante, o avallante, ecc., sappia senz'altro in qual modo egli si obbliga. Ora, siccome l'obbligazione di chi trae uno « chèque » è perfettamente eguale a quella di chi si obbliga per cambiale tratta; perchè mai non si dovranno osservare anche per esso quelle cautele che la legge reputò necessarie per chi si obbliga nell'altra forma? D'altronde, se tanto volesse significare il silenzio della legge; non è egli vero che, tacendo essa del prenditore, del trattario, del luogo di pagamento e degli interessi, pur questi requisiti o queste condizioni si dovrebbero dire non necessarie per lo « chèque »? Ed è ciò ammissibile? Dunque, l'obbiezione colpisce troppo lontano per essere pienamente attendibile [1]. — Il dubbio, possibile per noi e per altre leggi che ne tacciono [2], non è possibile, invece, per il Codice svizzero, che, fra i

---

[1] *Contra:* Gallavresi, op. cit., pag. 175, 176.

[2] Per esempio: le leggi francese, belga ed inglese; le quali non richiedono, per altro, nessuna particolare denominazione neanche per la cambiale (N. 61).

requisiti essenziali annovera anche la denominazione di « chèque » [1].

d) Nome del prenditore. — Quando lo « chèque » sia all'ordine, il nome del prenditore è di tutta necessità. No invece, e ben si capisce, quando sia al portatore (N. 516, 521). — Su questo tema giova ricordare un singolare uso della pratica e del diritto inglese, per cui si permette che uno « chèque » sia all'ordine (*to order*) e al portatore (*to bearer*) nel medesimo tempo. — Da noi crediamo che tali « chèques » non sieno permessi, atteso il rigore formale della nostra legge e della dottrina a cui essa si inspira. Per noi uno « chèque » dev'essere all'ordine o al portatore. Quando fosse e l'una e l'altra cosa, lo riterremmo invalido come tale [2];

e) Scadenza. — Noi sappiamo già quali leggi vogliono che gli « chèques » sieno tratti sempre a vista, e quali permettono che sieno tratti anche a certo tempo visti (N. 516). — Qui aggiungiamo che nessuna ragione dottrinale può giustificare quel divieto, mentre l'essere tratti pagabili a certo tempo dalla presentazione può giovare assai agli istituti incaricati di pagarli, imperocchè essi, di tal modo, avvertiti che entro un certo tempo dovranno pagare una certa somma, possono anche meglio predisporre i fondi all'uopo; laddove, per contrario, se fossero richiesti a vista del pagamento, potrebbero anche essere gravemente turbati nei loro affari. Oltrecchè, come pure si avvertì già (N. 512 in fine, 524), il permettere gli « chèques » pagabili a certo tempo dalla presentazione giova anche a mettere in grado il trattario di pagare alcun

[1] Art. 830, 1.°.

[2] *Contra:* Gallavresi, op. cit., pag. 181, 182.

interesse sulle somme che egli tiene a disposizione del traente; mentre, in caso contrario, dovendosi tener pronto a qualunque richiesta e dovendo quindi tener sempre giacenti in cassa i fondi che all'uopo gli possono occorrere, egli è anche messo nella impossibilità di corrispondere alcun interesse. D'altronde, non abbiam già detto più volte che l'essere tratto a vista o a certo tempo vista è un requisito accidentale anche per lo « chèque » (N. 517, 521)? — E non giova il dire che, siccome il trattario si deve sempre avere per provveduto dei fondi necessarii a pagare, così non giova che il traente non tragga a vista sopra di lui. Difatti, altra cosa è che il traente possa sempre disporre di quei fondi a piacere, ed altra che il trattario, di volta in volta, sia provveduto sempre delle somme necessarie a pagare. Egli lo deve essere per il giorno della scadenza. Ma chi gli può vietare di essere prima avvertito dell'una o dell'altra richiesta di pagamento, quando anche il traente consenta a ciò?

N'è v'è sufficiente motivo di temere che, allettati dai minori diritti di bollo stabiliti per gli « chèques », i commercianti vogliano piuttosto valersi di essi che non di cambiali; imperocchè, oltre gli scopi assai diversi a cui servono e gli uni e gli altri titoli (N. 512), le cambiali sono sempre, quasi, a scadenza da tre a sei mesi (rarissime essendo quelle a scadenza minore di un mese), mentre gli « chèques » scadono entro un termine assai più breve, come diremo a proposito del pagamento (N. 540 e segg.).

Non proibendo la legge, crediamo che non si debbano ritenere neanche proibiti gli « chèques » con iscadenza a certo tempo dalla data od a giorno fisso e determinato; sempre che il termine non sia maggiore di quello stabilito dalla legge per la loro presentazione al pagamento, come

vedremo, del pari, a proposito di questo istituto (N. 539 e segg.) [1].

f) Luogo del pagamento. — A dir vero, circa questo tema, non v'è differenza fra cambiale e « chèque ». Però, siccome la legge nostra, improvvidamente, tace di ciò [2]; così, per togliere ogni dubbio, ci è parso opportuno di farne espressa dichiarazione. — Ma saranno permessi gli « chèques » domiciliati? Riteniamo di sì, ove fra traente e trattario sia stato convenuto espressamente intorno a ciò. In caso contrario, no; perchè il trattario non può essere obbligato a pagare fuori della propria residenza o del luogo dove egli tiene il proprio stabilimento mercantile; epperò, se anche non pagasse, non potrebbe essere tenuto a verun risarcimento (N. 518).

526. *g) Mancanza di alcun requisito essenziale.* — Cotesti i requisiti essenziali dello « chèque », non c'è dubbio che anche la mancanza dell'uno o dell'altro di essi tolga al titolo qualunque efficacia, come tale; sebbene, esso pure, al pari di una cambiale, possa valere come obbligazione civile o commerciale, secondo i casi.

Noi non crediamo, quindi, che se, per esempio, mancasse la indicazione della scadenza, si potrebbe sopperirvi reputando tratto a vista « lo chèque » come, e già l'abbiamo avvertito (N. 516, nota), fa il Codice svizzero. — Tacendo

---

[1] *Contra:* Gallavresi, op. cit., pag. 197, nota 60.

[2] Il Codice svizzero, invece, enumerando i requisiti essenziali dello « chèque », dice che questo deve contenere l'indicazione del luogo in cui va fatto il pagamento, e che il luogo indicato presso il nome o la ditta del trattario vale per lo « chèque » come luogo del pagamento ed anche quale domicilio del trattario (art. 830, 6.º). — Prima ancora del Codice svizzero, la legge belga aveva stabilito che, in mancanza di indicazione, la somma indicata dallo « chèque » si deve ritener disponibile nel luogo designato per il pagamento (art. 4, alin. 2).

la legge nostra di ciò, qualunque sostituzione si deve ritenere illecita; perchè non si può sopperire a ciò che essa dichiara essenziale [1].

527. Ma, non basta. Siccome, tutta la ragione della emissione di uno « chèque » deriva, come sappiamo (N. 518), da ciò che presso il trattario esistano i fondi necessarii a pagarlo; si capisce perchè, pur salvi i diritti del prenditore e degli aventi causa da lui, le leggi colpiscano di multa quel traente che, sappia o non sappia, trae uno « chèque » mentre egli non può più disporre al momento della emissione di alcuna somma o di una somma sufficiente per pagarlo. La qual multa, per alcune leggi [2], è del 10 °/₀ della somma indicata nello « chèque »; per altre, del 6 °/₀ [3], per altre ancora del 5 °/₀ [4]; oltre il risarcimento dei danni e le maggiori pene sancite nel Codice penale in caso di frode [5]. — La legge inglese, invece, non contenendo disposizioni intorno a ciò, si deve ritenere che permetta la emissione di « chèques » anche allora che non esistano fondi presso il trattario, purchè esistano poi, ma prima della scadenza. In quanto a noi, se non possiamo disconoscere che, di tal modo, si rende più comodo l'uso dello « chèque »; aggiungiamo tuttavia che, permettendo di far la provvista anche dopo l'emissione, si snatura il carattere dello « chèque », gli si toglie la sua ragione di essere e lo si confonde con la cambiale. — Comunque sia di ciò, se i fondi non esisteranno al momento della emis-

---

[1] *Contra:* Gallavresi, op. cit., pag. 198.
[2] Cod. comm., art. 344. — Legge belga, art. 5, alin. 2.
[3] Legge fr. del 1865, art. 6, alin. 2.
[4] Cod. svizz., art. 837.
[5] Cod. comm., art. 344. — Legge fr. del 1865, art. 6, alin. 2. — Legge belga, art. 5, alin 2.

sione, ma vi saranno poi per la scadenza, bene, secondo la nostra legge, il traente non potrà sottrarsi alla pena pecuniaria comminatagli da essa; ma il trattario che, fornito di fondi per la scadenza, non pagasse, dovrebbe prestare al traente il pieno risarcimento.

Abbiam detto dianzi che, non ostante la mancanza o la insufficienza di fondi, i diritti del prenditore e de' suoi aventi causa rimangono salvi. Con ciò intendiamo che il possessore dello « chèque » non pagato alla scadenza può egualmente esercitare i proprii diritti di regresso contro i giranti ed il traente; perchè egli, che può anche ignorare l'errore o la frode del traente, non deve esser danneggiato nelle proprie ragioni; e perchè, in ogni caso, il traente si è pur sempre obbligato verso di lui a fargli pagare una certa somma di danaro, epperò deve rispondere del mancato pagamento.

528. E se i fondi esistessero bensì presso il trattario al momento della emissione, ma il traente ne avesse disposto poi altrimenti prima della scadenza, sicchè, giunta questa, più non esistessero o non esistessero in quantità sufficiente per pagare lo « chèque », il traente dovrebbe ancora essere colpito della pena pecuniaria di cui s'è detto di sopra?

Alcuna legge, più avveduta [1], dice che il traente va colpito della stessa pena. Molte altre [2] ne tacciono. E, tacendo, si può dire che, trattandosi di disposizioni penali, non si deve procedere per analogia, nè quindi comprendere casi non espressamente dichiarati dalla legge. — Noi intendiamo tutto il rigore di queste argomentazioni. Ma,

---

[1] Legge belga, art. 5, alin. 1.

[2] La legge francese, la legge inglese, il codice svizzero, ecc.

sottrarre tal traente a qualsiasi pena, mentre di pena si colpisce quegli che non ha fondi disponibili presso il trattario al momento della emissione, e mentre è molto più facile essere in buona fede quando fondi sufficienti non ci sieno prima, che non dopo la emissione, ci pare così supremamente ingiusto da non poter credere che la legge abbia voluto tenere aperta con una mano quella via della mala fede, che essa così gelosamente chiudeva con l'altra. Quando parla una ragione suprema di giustizia, ci pare che debba tacere qualsiasi altra considerazione [1].

529. Ed egli è per impedire ancora che si traggano « chèques » senza che presso il trattario siavi disponibile una somma eguale almeno al valore di ciascuno di essi, che le leggi colpiscono della stessa pena di sopra detta (N. 527) quei traenti che, per mezzo di posdata o di antidata o di omissione anche della data, inducono in errore il prenditore e gli aventi causa da lui, facendo loro credere ad una provvista che invece manca affatto od esiste solo in parte [2].

Siccome poi, quando uno « chèque » ha data falsa, difficilmente si può escludere la frode da parte del traente; così questi, oltre della pena pecuniaria, sarà colpito anche, quasi sempre, delle maggiori pene che il Codice penale stabilisce per i casi di frode.

530. *h) Requisiti non essenziali.* — Circa ai requisiti non essenziali, non abbiamo nulla da aggiungere a quanto già dicemmo a proposito della cambiale (N. 82 e segg.).

531. II. - Moltiplicazione.

---

[1] Gallavresi, op. cit., pag. 313 e segg.

[2] Cod. comm., art. 344. — Legge fr. del 1865, art. 6, alin. 1. — Legge belga, art. 5, alin. 1.

È un istituto non applicabile agli « chèques », perchè questi non v'è bisogno di presentarli all'accettazione del trattario e di negoziarli insieme; e perchè la loro vita essendo sempre molto breve (N. 525 *e)*), le poche girate eseguite per essi possono benissimo capire nel titolo originario ed unico di emissione.

532. III. - Negoziazione.

Siccome lo « chèque » può essere all'ordine o al portatore (N. 525 *d)*), così la trasmissione sua si può fare per mezzo di girata o di semplice tradizione manuale.

Se all'ordine, tutto quanto si disse a proposito della girata di una cambiale si applica anche ad esso (N. 100 e segg.). E si applica pure quanto si disse circa la cessione. — Se al portatore, non c'è nulla a dire; perchè chiunque lo possegga in buona fede ha diritto di presentarlo al pagamento.

533. Ma v'è una forma speciale di trasmissione degli « chèques » all'ordine, la quale, sebbene non riconosciuta neanche dalla nostra legge, pure, siccome è molto usata in Inghilterra, così ci sembra meritevole d'essere delineata ne' suoi caratteri generali.

Come è risaputo, egli è costume del commercio inglese, di Londra e delle provincie, di spedire dall'uno all'altro banchiere gli « chèques » per la posta. Or bene, per impedire che qualcuno fraudolentemente, massime in caso di perdita, ne possa riscuotere il pagamento sostituendo il proprio al nome del vero proprietario, si usa di tracciare attraverso a quei titoli due linee trasversali e parallele entro cui si scrive il nome di quegli a cui deve esser fatto il pagamento. Lo « chèque » si dice allora « *specially crossed* », cioè specialmente crocesignato. — Però, è facile vedere come, di tal modo, lo « chèque » sia immobilitato quasi nelle mani del possessore; cioè, come esso non si

possa trasferire nè per girata, nè per tradizione manuale. Ebbene, per non venir meno, da una parte, a codesti scopi di sicurezza, e, da altra parte, per rendere possibile ancora la negoziazione dello « chèque », si sogliono scrivere, sempre attraverso al titolo, per intiero od abbreviate, le parole « *and company* »; e allora lo « chèque » si dice « *generally crossed* »; cioè, generalmente crocesignato. Effetto di queste parole è di permettere al possessore del titolo di trasferirlo ad altri, sebbene quest'altra persona non possa essere che un banchiere [1]. In ambedue codesti casi allo « chèque » si possono anche aggiungere le parole « *not negotiable* » [2].

Prima dello Statuto 21 e 22 Vitt., cap. 79, § 1, 3, la giurisprudenza non era d'accordo nel giudicare se il nome del banchiere, o le parole « *and company* » scritte attraverso allo « chèque » si potessero cancellare o sostituire con altre. Dopo di esso, simili cancellature o sostituzioni sono assolutamente vietate, e il nome del banchiere o le parole « *and company* » si devono considerare come parte integrante del titolo. Il trattario è diffidato per ciò di non pagare ad altri che al banchiere il nome del quale è scritto attraverso allo « chèque » (*on any banker*), o ad un banchiere in genere se, per mezzo delle parole « *and com-*

---

[1] L'art. 76 della nuova legge inglese sulle cambiali e sugli « chèques » dice: « Where a cheque bears across its face an addition of – (*a*) The words « and company » or any abbreviation thereof between two parallel transverse lines, either with or without the words « not negotiable »; – the addition constitutes a crossing and the cheque is crossed generally. = Where a cheque bears across its face an addition of the name of a banker, either with or without the words « not negotiable », that addition constitutes a crossing, and the cheque is crossed specially and to that banker ».

[2] Art. 77 (4).

pany » lo « chèque » è al portatore (*to bearer*) o al portatore tramutato poi (N. 525 *d*)). Chi si fa autore di siffatte cancellature o sostituzioni è dichiarato colpevole di falso (*of felony*). — Il legittimo possessore di uno « chèque » ha sempre poi diritto o di scrivere egli attraverso al titolo il nome del banchiere a cui intende che sia fatto il pagamento, o di aggiungere un tal nome alle parole « *and company* », se queste prima erano scritte [1].

534. IV. - Provvista dei fondi.

Di questo importantissimo istituto lo « chèque » ha comune con la cambiale tutto quanto riguarda la natura di esso, la persona che deve o che può fare la provvista, e gli effetti di questa (N. 149 e segg.).

Solo per ciò che riguarda il tempo in cui la provvista dev'esser fatta, lo « chèque » si scarta notevolmente dalle norme che reggono la cambiale, e bisogna ricordar quelle di cui abbiamo detto poco addietro (N. 517, 518, 527).

535. V. - Accettazione.

Già si è visto che, di solito, lo « chèque » non si presenta all'accettazione, perchè la garanzia fornita da essa la forniscono i fondi che devono esistere presso il trattario, e perchè avendo egli il dovere di pagare è anche implicito in lui il dovere di accettare (N. 518).

Tuttavia, ben può darsi il caso che il possessore lo presenti invece all'accettazione, come ne ha sempre diritto, non ostante il silenzio delle leggi [2]. Allora: o il trattario

---

[1] Legge ingl., art. 78 e segg. — Byles, op. cit., pag. 21 e segg.

[2] Il Codice svizzero dice addirittura che non hanno luogo per lo « chèque » nè la presentazione all'accettazione, nè l'accettazione (art. 834, alin. 1). — Non ostante ciò, noi crediamo che quel Codice voglia dire soltanto che lo « chèque » può essere anche non presentato all'accettazione (come sempre, quasi, accade), senza che per ciò il trattario sia

non accetta, e le conseguenze sono quelle già da noi accennate precedentemente (N. 518); o il trattario accetta (osservate, s'intende, in questo caso le formalità stabilite dalla legge per la presentazione all'accettazione e per l'accettazione delle cambiali) (N. 157 e segg.), ed egli, non pagando, dovrà rispondere cambiariamente del mancato pagamento, così come risponderebbe l'accettante di una cambiale. — Data, però, l'ipotesi che, accettato uno « chèque », venga poi a mancare qualunque sicurezza di pagamento nell'accettante per il verificarsi di uno di quei fatti di cui dicemmo già a proposito della cambiale (N. 198 e segg.); crediamo noi pure [1] che non si potrebbe negare al possessore il diritto di agire di regresso per ottenere cauzione contro i giranti (se ce n'è) ed il traente, e neanche da un girante che, già avendola prestata, volesse farsela prestare dagli autori suoi.

536. Ammesso poi che uno « chèque » sia presentato all'accettazione del trattario, non vedremmo difficoltà che, rifiutata da lui l'accettazione, questa fosse offerta da un onorante. Nel qual caso: o l'intervento dell'onorante è accettato, ed egli diventa obbligato a pagare come l'accettante per onore di una cambiale; od è respinto, e non per ciò, qui pure, il possessore avrebbe diritto di agire di regresso per ottenere cauzione, mentre questo diritto, come sappiamo, egli non l'ha nemmeno nel caso di mancata accettazione da parte del trattario (N. 204 e segg.).

In quanto all'accettazione per parte di bisognatario, ci

---

meno obbligato a pagarlo; non già che il possessore non possa presentarlo all'accettazione, e il trattario accettarlo, quando ad essi piaccia così.

[1] Gallavresi, op. cit., pag. 213, nota 5.

pare che non occorra parlarne; perchè l'indicazione al bisogno si fa sempre nel dubbio che il trattario non voglia o non possa pagare; laddove, trattandosi di « chèques », siccome la provvista deve sempre esistere presso di lui all'atto della emissione, così non è anche possibile che allora sorga quel dubbio. D'altronde, poichè la ragione dello « chèque » riposa tutta nella esistenza e nella disponibilità di codesti fondi presso il trattario; è anche naturale che non si possa incaricare di pagarlo una persona presso cui invece il traente può anche non avere alcun fondo disponibile [1].

537. VI. - Avallo.

Come nella cambiale (N. 223 e segg.).

538. VII. - Scadenza.

Come nella cambiale, qui pure (N. 239 e segg.); ricordato però quanto abbiam detto poco addietro a proposito dei requisiti essenziali (N. 525 *e)*).

539. VIII. - Pagamento.

Anche circa questo tema, lo « chèque » ha comuni le discipline con la cambiale (N. 254 e segg.).

Soltanto, per ciò che riguarda il tempo del pagamento, lo « chèque » è retto da norme speciali (di cui appunto vogliamo qui dire), attesi gli speciali ufficii economici a cui esso serve ed i quali richiedono sempre una scadenza entro termini molto brevi (N. 512, e 525 *e)*).

540. Più di spesso, come sappiamo (N. 525 *e)*), lo « chèque » è pagabile a vista od a certo tempo visto.

Se è pagabile a vista, dev' essere presentato al pagamento entro un termine il quale è di diversa misura,

---

[1] Bédarride, op. cit., N. 69. — *Contra*: Nouguier, op. cit., N. 104; Chastenet, op. cit., pag. 121.

secondo che il luogo di emissione coincida con quello di pagamento, come più di spesso accade (N. 512), o sia un luogo diverso, fosse anche di Stato estero [1]. Per la nostra legge, a mo' di esempio, quel termine è di otto giorni dalla data nel primo caso, e di quindici nel secondo [2]; per la legge francese [3] e per il Codice svizzero [4], è di cinque o di otto giorni, secondo i casi; per la legge belga [5], di tre o di sei. — La legge inglese, invece, non fissa alcun termine preciso per la presentazione al pagamento; ma dice che lo « chèque » dev'essere presentato all'uopo entro un tempo ragionevole (*within a reasonable time*), e che nel determinare cosa s'intenda per « tempo ragionevole » si dovrà aver riguardo alla natura del titolo, all'uso del commercio e dei banchieri ed alle condizioni di ogni singolo caso [6].

Si badi, poi, che, mentre, per alcune leggi (a mo' di esempio: per la francese e la belga), il giorno della data, cioè della emissione, si deve computare nel termine di presentazione rispettivamente stabilito; secondo il nostro Codice, invece, codesto giorno non si computa [7], per omaggio al principio del *dies a quo non computatur in termino*, già da noi ricordato a proposito della scadenza delle cambiali (N. 246).

541. Se lo « chèque » è pagabile a certo tempo visto, due sono i termini a cui bisogna aver riguardo, come sappiamo (N. 253).

---

[1] Legge fr. del 1865, art. 3; e legge fr. del 1874, art. 9.
[2] Art. 342, alin. 1.
[3] Legge del 1865, art. 6, alin. 1.
[4] Art. 834, alin. 2.
[5] Art. 4, alin. 1.
[6] Art. 74.
[7] Art. 342, alin. 2.

Il primo è quello entro cui dev'essere presentato al trattario, affinchè possa decorrere il tempo a vista del quale esso fu tratto. Or bene, codesto termine è quello medesimo dello « chèque » pagabile a vista (N. 540). A tale uopo il possessore si comporterà come se si trattasse della presentazione all'accettazione di una cambiale a certo tempo vista (N. 166 e segg.); sia che il trattario apponga il proprio « visto » allo « chèque » così presentatogli e si sottoscriva (apposizione e sottoscrizione che neppur qui possono mai fare del trattario un debitore cambiario, perchè qui pure quel « visto » e quella sottoscrizione hanno per iscopo soltanto di provare il fatto della eseguita presentazione dello « chèque » al trattario) (N. 182 *bis*); sia che, non volendo apporre il proprio « visto » nè sottoscriversi, il possessore faccia accertare della eseguita presentazione per mezzo di protesto [1] (N. 169).

Il secondo termine comincia immediatamente a decorrere dallo scadere del primo, cioè dal giorno della eseguita presentazione dello « chèque » al trattario, e non può mai essere, per la nostra legge, maggiore di dieci giorni [2], per le ragioni più volte dette (N. 539); mentre, invece, per le cambiali può essere determinato a piacere dei contraenti (N. 167).

542. Che se lo « chèque » fosse pagabile a giorno

---

[1] Nouguier, op. cit., N. 80. — Le Mercier, op. cit., pag. 86, 87 e 139. — Chastenet, op. cit., pag. 59, 60. — Cohn, *Zur Lehre*, ecc., op. cit. (I *Band*, III Heft). — Gallavresi, op. cit., pag. 246 e segg. Col quale ultimo riteniamo noi pure che se il trattario, invece di un « visto » apponesse sullo « chèque » un « buono » con la propria sottoscrizione, quel « buono » avrebbe la stessa forza giuridica di una esplicita dichiarazione di accettazione; perchè ad esprimere questa, come sappiamo (N. 182), non occorre veruna parola sacramentale.

[2] Cod. comm., art. 340, alin. 2.

fisso e determinato od a certo tempo dalla data, dovrebbe essere presentato al pagamento nel giorno pattuito; però sempre, come sappiamo, dentro i termini di sopra ricordati (N. 525 *e)* in fine, e 540).

543. Giunta la scadenza, il trattario deve pagare, e, se non paga, deve prestare il pieno risarcimento come già si è detto (N. 518), e come si vedrà anche meglio a proposito dell'esercizio dell'azione cambiaria.

Ma, e se il traente avesse emessi tanti « chèques », il valore complessivo dei quali oltrepassasse la misura della provvista, e dei fondi quindi che il traente ha disponibili presso il trattario, come dovrebbe comportarsi questi nel pagare? Cioè, quali « chèques » dovrebbe egli pagar prima, e quali non pagare, ove per questi ultimi più non avesse provvista? — Crediamo noi pure [1] che il trattario non dovrebbe badare che alla priorità della presentazione, non già a quella della emissione. In primo luogo, perchè egli non può sapere quali « chèques » sieno stati emessi prima, e quali poi. In secondo luogo, perchè, sapesse anche di ciò, suo dovere è di pagare chi gli si presenta a chiedere il pagamento e di continuare così fino a che la provvista non sia esaurita. — Se si dêsse il caso che la provvista residua non bastasse a pagare l'uno o l'altro « chèque », il trattario dovrebbe pagare sino a concorrenza della somma che il traente tenesse ancora disponibile presso di lui, senza che il possessore possa rifiutare cotesto pagamento parziale; sebbene per la somma residua non pagata il possessore dovrebbe levare il protesto, quando volesse mantener in-

---

[1] Cohn, *Zur Lehre*, ecc., op. cit. (I *Band*, III Heft). — Gallavresi op. cit., pag. 285 e segg.

tegri i proprii diritti di regresso, giusta quanto dicemmo già a proposito della cambiale (N. 289).

544. Però, dovrebbe ancora pagare il trattario se, dopo la emissione dello « chèque », ma prima della scadenza, egli fosse divenuto creditore di una tal somma verso il traente, per cui si potesse dire che questi non abbia più disponibile alcun fondo presso il trattario, o non abbia più disponibili fondi sufficienti per pagare?

O traente e trattario sono in rapporto di conto-corrente, e questo è singolare soltanto da parte del trattario, anzichè reciproco da parte di ambedue, come avviene fra clienti e banchieri; e, allora, poichè non occorre aspettare la chiusura del conto per conoscere chi sia definitivamente debitore o creditore e per quanto, ma si può saper sûbito; così il trattario, quando si trovi nel caso di sopra detto, ben potrà non pagare, sebbene a quest'uopo sia necessario che tutte concorrano le condizioni della compensazione, cioè che il nuovo credito per cui viene distrutta o diminuita la provvista sia liquido ed esigibile. — O traente e trattario non sono in nessun rapporto di conto-corrente, neanche singolare; e a maggior ragione, come nel caso dianzi detto, non si potrà ritenere che il credito del trattario abbia distrutta o diminuita la provvista che prima esisteva presso di lui e che egli quindi possa anche legittimamente non pagare, se non allora che quel credito sia, del pari, liquido ed esigibile, cioè compensabile giusta le norme del diritto comune [1].

Non diciamo del conto-corrente reciproco, perchè questo

---

[1] Cod. civ., art. 1285 e segg. — Cohn, *Zur Lehre*, ecc., op. cit. (I *Band*, III Heft). — Gallavresi, op. cit., pag. 282 e segg.

dev'essere alimentato da rimesse attive di valori, e non da rimesse passive di debito, come sono appunto gli « chèques » che l'un correntista trae sull'altro; e perchè lo « chèque » suppone, necessariamente, la esistenza reale ed attuale di fondi disponibili presso il trattario, mentre, fino a quando il conto corre, non si può mai sapere chi sia creditore o debitore e per quanto. Lo « chèque » non può diventare una rimessa attiva, se non quando il correntista rimettente ne trasferisca al ricevente la proprietà per via di girata o di tradizione manuale, secondo che esso sia all'ordine o al portatore.

545. In quanto al pagamento per intervento, abbiam nulla da aggiungere a quanto già si disse a proposito della cambiale (N. 308 e segg.), e si è detto poco addietro circa l'accettazione (N. 536). — Qui pure, adunque, chicchessia può presentarsi a pagare per il trattario, nè il possessore potrebbe, senza pregiudicare i proprii diritti, rifiutare un tal pagamento.

546. IX. - Azione di regresso.

Non pagato lo « chèque » alla scadenza, obbligati in via di regresso sono i giranti e gli avallanti loro, se ce n'è; non mai, di regola, il trattario, perchè lo « chèque » non presentandosi, più comunemente, all'accettazione di lui (N. 535), principale obbligato a pagarlo rimane il traente. — Per altro, se accettazione ci fosse, siccome pure il traente diverrebbe un obbligato di sussidio; così contro anche di lui non si potrebbe sperimentare altra azione fuori quella di regresso.

La quale, necessariamente e qui pure, deve essere preceduta da regolare atto di protesto o da quella dichiarazione del trattario che ne può tenere le veci, e deve essere esercitata nel tempo e nelle forme di cui già si disse a proposito della cambiale tratta (N. 330 e segg.).

Lo stesso dicasi del regresso esercitato per mezzo di rivalsa (N. 374 e segg.). — Se la legge nostra ne tace, peggio per essa; ma non per ciò l'applicazione delle norme che riguardano la cambiale è meno certa.

547. X. - Azione principale.

Principale obbligato a pagare, ove non ci sia accettazione ed il trattario non paghi, rimanendo il traente (N. 546), contro questi si procederà così come si procederebbe contro il traente di una cambiale tratta non accettata (N. 388 e segg.), sebbene con quei temperamenti di cui diremo a proposito della decadenza (N. 553 e segg.). — Non già contro il trattario; perchè, non essendosi egli sottoscritto sul titolo, per ciò solo, come si disse più volte (N. 518) e pur dianzi (N. 546), non può essere obbligato cambiariamente verso chicchessia.

Data, invece, l'accettazione del trattario, principale obbligato sarebbe esso, e non più il traente.

548. Però, pur non essendo il trattario obbligato cambiariamente, nessuna azione, neanche civile o commerciale, si potrà esercitare contro di lui, quando, sebbene provveduto ancora di fondi sufficienti per pagare, non paghi invece? E se questa azione c'è, chi potrà esercitarla?

Noi neghiamo assolutamente che possa esercitarla il possessore non pagato alla scadenza, o chiunque, avendo pagato il possessore, si trovi sostituito nell'esercizio dei diritti derivanti dallo « chèque ». — Infatti, che contratto passa fra traente e trattario? Un contratto, qui pure (N. 28), di delegazione; un contratto, cioè, per cui il traente incarica il trattario di pagare il prenditore. Ebbene; forse che, facendo così, il traente intenda conferire al prenditore alcun diritto sui fondi costituiti in provvista? In nessun modo; perchè, se quei fondi appartenessero ancora in proprietà del traente, non ostante che sieno destinati

a servire di provvista, e se il traente ne trasferisse quindi, in tutto o in parte, la proprietà al prenditore emettendo lo « chèque »; come mai, allora, il trattario potrebbe disporne a piacere per uso proprio o di terzi, purchè egli paghi gli « chèques » tratti su di lui dal traente? E che il trattario ne possa disporre liberissimamente è un fatto evidente, universale, di tutti i giorni. Egli è che la provvista non si atteggia diversamente o nello « chèque » o nella cambiale; e se in questa, come sappiamo (N. 154), fatta che essa sia, il traente non può più ritirarla, ove il trattario abbia accettato; emesso uno « chèque », il traente non può più, del pari, ritirarla, perchè, oltre quanto diremo or ora, l'accettazione del trattario si ritiene sempre implicita (N. 518), epperò deve produrre gli stessi effetti della accettazione espressamente data. Egli è che, oltrecciò, passati i fondi costituenti la provvista nel conto-corrente che il traente tiene col trattario, essi passano anche necessariamente in proprietà del trattario (N. 517); ond'è che il traente non ha più verso di lui che una semplice ragione di credito sino a concorrenza dei valori rimessi in conto (N. 517); ragione di credito la quale, anzichè non diventar liquida ed esigibile se non alla chiusura del conto, come avviene quando il conto-corrente è reciproco, perchè fino allora, come si è detto anche poco sopra (N. 544), non si può sapere chi sia effettivamente creditore o debitore e per quanto; è qui, invece, liquida ed esigibile in qualunque momento a piacere dei contraenti, perchè, trattandosi nel caso nostro di un conto-corrente singolare soltanto ed unilaterale quindi da parte del traente, questi può tosto sapere se egli sia creditore o no e per quanto del trattario, e quali somme egli abbia disponibili presso di quello. — Dunque, se il traente non può più avere alcun diritto di proprietà sui fondi costituiti in provvista, ma solo una

ragione di credito per effetto del conto-corrente che passa fra lui e il trattario; come mai alcun diritto di proprietà potrà avere il prenditore dello « chèque » o qualsiasi altro possessore che ha causa da lui? E se nessun possessore ha qualsiasi diritto di proprietà su quei fondi, d'onde mai trarrà egli la sua ragione di agire contro il trattario, ove questi non abbia espressamente dichiarato sul titolo di voler accettare e pagare? — Non per ciò, tuttavia, la condizione del possessore sarà pregiudicata; perchè egli avrà sempre obbligati verso di sè, e cambiariamente per di più, il traente ed i giranti. Chè se anche ne avesse a soffrire qualche pregiudizio, egli non ne potrebbe accusare che la condizione giuridica in cui volontariamente si pose diventando prenditore o possessore dello « chèque » [1].

A maggior ragione, quindi, ci pare erronea la opinione per cui, facendosi del trattario il mandante del traente, come quegli che autorizza quest'ultimo a trarre « chèques » sopra di lui, si vorrebbe riconoscere nel traente il diritto di disporre liberamente a favore proprio o d'altrui dei fondi che il trattario tiene a disposizione di lui [2]. — Il vero è, per contrario, che mandante, cioè delegante, è il traente, e non il trattario; perchè questi è che riceve l'incarico di pagare.

La dottrina anche da noi sostenuta [3], ci pare la sola

---

[1] *Contra:* Nouguier, op. cit., N. 67 e 77. — Bédarride, op. cit., N. 13, 17, 38. — Dalloz, op. cit., alle parole « warrants et chèques », N. 81. — Le Mercier, op. cit., pag. 135.

[2] Cohn, *Zur Lehre*, ecc., op. cit. (III *Band*, I Heft, § 4).

[3] Shaw, *A practical treatise on the law of bankers cheques*, pag. 71. — Levi, *International commercial law*, pag. 492. — Newmann, *A summary of the law relating to checks*, pag. 34. — Byles, op. cit., pag. 18, 25; oltre parecchi altri autori citati anche dal Cohn, *Zur Lehre*, ecc., op. cit. (III *Band*, I Heft, § 3). = *Contra:* Macleod, op. cit., pag. 287.

corretta, come quella che tiene in giusta considerazione anche i rapporti di conto-corrente che passano fra traente e trattario. — E il nostro Codice che, con molta saggezza tace di ciò, lascia per ciò solo libera, ma sicura, l'applicazione dei principii che regolano la provvista dei fondi ed il conto-corrente; due rapporti contrattuali questi da cui bisogna non prescindere mai, ove non si vogliano applicare allo « chèque » principii che ripugnano alla sua indole giuridica.

Per conchiudere, adunque: no, il possessore non può avere contro il trattario che non abbia espressamente accettato, alcuna azione diretta, nè cambiaria, nè commerciale, nè civile, per il mancato pagamento dello « chèque ». Soltanto egli, quale creditore del traente, potrebbe agire contro il trattario per via indiretta, cioè quale sostituito ai diritti del traente debitor suo, in virtù dei noti principii di diritto comune [1].

549. Che si dice contro questa dottrina?

Si dice che, siccome emettendo uno « chèque » il traente trasferisce al prenditore i proprii diritti sulla provvista, e quindi il diritto di esigere dal trattario il pagamento della somma indicata nel titolo; così il possessore può, per ciò solo, chiedere che il trattario sia condannato a pagargli quella somma, oltrecchè a prestargli il pieno risarcimento [2].

Rispondiamo che la cosa sarebbe vera, se fra traente e prenditore si conchiudesse un contratto di cessione. Per contrario, come si disse molte volte, quello che passa fra

---

[1] Cod. civ., art. 1234.

[2] Michaux-Bellaire, nella *Revue de droit commercial*, vol. I, 1864. — Gallavresi, op. cit., pag. 300 e segg.

codeste due persone è un contratto di emissione; precisamente come quello che ha luogo fra il traente e il prenditore di una cambiale (N. 28). Ora; mentre, per mezzo di un contratto di emissione, si crea una ragione di credito fra traente e prenditore; per mezzo, invece, di un contratto di cessione, non si fa che trasmettere ad altri una ragione di credito che esiste già. Adunque, fin d'ora possiam dire che fra traente e prenditore non havvi un contratto di cessione. — Di più; se fosse vero che fra codeste due persone si determini un tal contratto, questo sarebbe perfetto appena esse fossero d'accordo sul credito o sul diritto da cedere e sul prezzo, quantunque non se ne fosse ancora trasferito il possesso, come dice anche la legge civile [1]. — Invece, basta forse ciò a fare perfetto il contratto per cui si dà e si riceve uno « chèque », cioè un contratto di emissione? In nessun modo; imperocchè, anche lo « chèque », come la cambiale, non conferisce alcun diritto, se non allora che il prenditore abbia l'effettivo reale possesso del titolo (N. 27).

Di più ancora; ed a questo bisogna badar bene. Se fra traente e prenditore avesse luogo una cessione, il cedente (cioè il traente) sarebbe liberato da ogni obbligazione verso il cessionario (cioè il prenditore), quand'anche il debitore ceduto (cioè il trattario) non pagasse alla scadenza, sempre che al momento della emissione dello « chèque » esistessero davvero i fondi presso di lui per pagare [2]; ed a sua volta, fatta la cessione, il debitore ceduto non sarebbe più debitore del cedente, quand'anche egli non pagasse poi il debito ceduto. — In quella vece, non pagato lo « chèque » alla

---

[1] Cod. civ., art. 1538.
[2] Cod. civ., art. 1543, 1544.

scadenza, come il traente rimane obbligato, ed in via cambiaria addirittura, verso il prenditore e gli aventi causa da questo, ove pure i fondi presso il trattario esistessero, non soltanto all'atto della emissione, ma anche al tempo della scadenza; così anche il traente avrebbe diritto di muovere azione (sebbene non cambiaria) contro il trattario per non aver questo pagato il possessore. — E, allora, come mai si può sostenere che fra traente e prenditore abbia luogo una cessione?

550. Ma, se contro il trattario che non paga lo « chèque » alla scadenza, non può esercitare il possessore veruna azione, neppur civile o commerciale; non così è del traente che, non pagato lo « chèque » dal trattario, è obbligato a pagar egli (N. 547). Or bene; da qual fatto desumerà il traente codesto suo diritto di agire contro il trattario? E di che natura sarà esso [1]?

Dal fatto che egli è creditore verso il trattario di un credito liquido ed esigibile, e per una somma della quale, impertanto, può disporre liberamente e quando che sia a favore proprio o d'altrui (N. 517). Tal creditore essendo egli, è naturale che, se il debitore vien meno alla richiesta di pagamento fattagli da esso, il creditore possa agire contro di lui per farlo condannare, non solo a pagare la somma per la quale fu tratto lo « chèque » con gli interessi legali dal giorno della scadenza, ma anche a prestargli il pieno risarcimento per tutti i danni da esso patiti in conseguenza del di lui rifiuto di pagare.

In quanto alla natura di codesto diritto del traente e dell'azione che vi corrisponde, essa, come è risaputissimo (N. 518, 547), non è mai cambiaria.

---

[1] Cohn, *Zur Lehre*, ecc., op. cit. (III *Band*, I Heft, § 2).

551. XI. - Eccezioni opponibili al creditore dello « chèque ».

Come nella cambiale tratta (N. 396 e segg.).

552. XII. - Esecuzione cambiaria.

Come nella cambiale tratta (N. 412 e segg.).

553. XIII. - Decadenza.

Avvertiamo sùbito che, se le leggi [1] accennano alla decadenza soltanto nella ipotesi che lo « chèque » non sia presentato al pagamento entro i termini da esse stabiliti, e non anche a quelle altre cause che possono far decadere dall'esercizio dell'azione di regresso il possessore di una cambiale non pagata alla scadenza, quali sarebbero o la mancanza di protesto, od un protesto levato fuori di tempo o irregolarmente, o l'esercizio tardivo dell'azione di regresso (N. 425 e segg.); egli è perchè lo « chèque », per questo riguardo, presenta differenze con la cambiale solo circa al tempo entro cui ne va chiesto il pagamento al trattario; mentre, per le altre cause di decadenza, cambiale e « chèque » sono retti dalle stesse disposizioni, epperò non era necessario che la legge si ripetesse.

Pur limitando, adunque, noi pure il nostro esame alla decadenza determinata da mancata presentazione dello « chèque » entro i termini già altra volta accennati, secondo che esso sia a vista od a certo tempo visto (N. 540, 541); avvertiamo però che gli effetti della irregolare condotta del possessore, e della decadenza quindi che vi tiene dietro, sono diversi secondo che si tratti di giranti o di traente; supposto sempre che giranti ci sieno, cioè che lo « chèque » sia all'ordine, e non già al portatore;

---

[1] Cod. comm., art. 343. — Legge fr. del 1865, art. 5, alin. 2. — Legge belga, art. 4, ult. alin. — Cod. svizz., art. 835. — Legge ingl., art. 74.

imperocchè, in quest'ultimo caso, di obbligato non c'è che il traente.

554. Verso i giranti, il possessore decade inesorabilmente e sempre dall'esercizio di qualunque azione cambiaria, appena sia decorso inutilmente il termine entro cui lo « chèque » va presentato per il pagamento al trattario; esista o non esista provvista di fondi presso il trattario. Così avviene anche per le cambiali (N. 425 e segg.).

555. Verso il traente, invece, bisogna distinguere fra il caso in cui la provvista non esista più per fatto del trattario, e quello in cui non esista più per caso fortuito o di forza maggiore, o per fatto del traente.

Nel primo caso, poichè, da una parte, la distruzione della provvista non è imputabile al traente (il quale, anzi, supponiamo che l'abbia fatta sufficiente ed in tempo, e sufficiente l'abbia sempre mantenuta fino alla scadenza presso il trattario), e, dall'altra, il possessore è in colpa per non avere presentato in tempo lo « chèque » al pagamento del trattario; è giusto che il traente non debba soffrir danno dalla colpa altrui, epperò che il possessore si intenda decaduto dal diritto di esercitare qualunque azione cambiaria contro di quello [1].

Ma, quando si potrà dire che provvista non esista più per fatto del trattario? Quando, per fatto a lui imputabile, essa sia stata distrutta; come se il trattario fosse caduto fallito, od avesse adoperati anche i fondi costituiti in provvista per altre operazioni.

556. Nel secondo caso, invece, poichè se, da una parte, il possessore è in colpa per non avere presentato in tempo

---

[1] Cod. comm., art. 343. — Legge fr. del 1865, art. 5, alin. 2. — Legge belga, art. 4, ult. alin. — Cod. svizz., art. 835. — Legge ingl., art. 74.

lo « chèque » al trattario per il pagamento; dall'altra è in colpa il traente per aver ritirata la provvista dal trattario, o per averla ridotta a somma insufficiente a pagare lo « chèque », o per non averne egli più la libera disponibilità, oppure, se anche non in colpa, perchè egli deve sopportare le conseguenze del caso fortuito o di forza maggiore che distrusse la provvista o ne impedì la sua libera disponibilità; così, non sembrando alla legge più meritevole di alcun riguardo il traente, si permette al possessore di agire contro di lui, non ostante la propria colpa. Questa, almeno, ci pare la interpretazione che deriva spontanea dalle parole della legge; imperocchè, dicendo questa che il traente è liberato se la provvista sia perita per fatto del trattario [1], lascia a buon diritto intendere che se, invece, sia perita non per fatto di lui, il traente rimane ancora obbligato verso il possessore.

A noi, tuttavia, questo non pare giusto se non ancora si distingua. E la distinzione è questa. — O il traente distrusse o ridusse per fatto proprio la provvista prima ancora che fosse venuto il tempo di presentare lo « chèque » al trattario per il pagamento, ovvero il caso fortuito o la forza maggiore che distrusse la provvista è anteriore a quel tempo; e troviam giusto che il possessore, non ostante la colpa sua, possa tuttavia agire contro il traente; imperocchè preciso ed assoluto dovere del traente era di rinnovar sûbito la provvista prima della scadenza, e quindi uno « chèque » con mancata provvista va ragguagliato alla stregua di uno « chèque » che non ne abbia mai avuta (N. 528). — O il traente distrusse o ridusse per fatto proprio la provvista, dopo che lo « chèque » avrebbe dovuto

---

[1] Cod. comm., art. 343.

essere presentato al trattario per il pagamento, mentre non fu, ovvero dopo questo tempo avvenne il caso fortuito o di forza maggiore che distrusse la provvista; e non troviam giusto che il possessore possa tuttavia agire contro il traente, perchè questi fece tutto il dover suo tenendo provveduto dei fondi occorrenti il trattario per la scadenza; e perchè il possessore non deve che imputare a sè medesimo se la provvista perì; mentre, se egli si fosse presentato in tempo a chiedere il pagamento, l'avrebbe potuto anche ottenere, giacchè allora la provvista non era per anco perita [1].

Del resto, cause imputabili al traente e per le quali la provvista può essere distrutta o ridotta sono, per esempio, così un ritiro di fondi fatto dal traente direttamente o per mezzo di altri « chèques » che abbiano esaurita o diminuita la provvista di prima, come anche una opposizione intimata al trattario da alcun creditore del traente.

557. A maggior ragione, adunque, il possessore decadrà dall'esercizio dell'azione cambiaria contro il traente, se egli non avrà agito in tempo e se provvista ci sarà tuttavia stata presso il trattario alla scadenza.

558. Siccome poi il possessore non ha mai, secondo noi, alcun diritto contro il trattario per il mancato pagamento dello « chèque » alla scadenza (N. 548); così, non è anche possibile parlare di alcuna decadenza sua contro di lui per non avere presentato in tempo lo « chèque » al pagamento [2].

559. In quanto all' azione di indebito arricchimento (N. 430 e segg.), si veda ciò che abbiam detto poco sopra

---

[1] Chastenet, op. cit., pag. 134. — Gallavresi, op. cit., pag. 304.
[2] *Contra*: Gallavresi, op. cit., pag. 303.

a proposito della decadenza dall'esercizio dell'azione di regresso da parte del possessore contro il traente (N. 556).

560. XIV. - Prescrizione.

O non v'è accettazione, come più di spesso accade; e, principale obbligato essendo il traente (N. 546), la prescrizione di cinque anni [1] non si può applicare che a lui ed al suo avallante. — O v'è accettazione; e, principale obbligato essendo l'accettante (N. 547), la prescrizione di cinque anni non si può applicare che a lui ed al suo avallante.

Si ricordino, del resto, tutte le cose già dette a proposito della cambiale (N. 439 e segg.), e che trovano, qui pure, piena ed intiera applicazione.

---

[1] Cod. comm., art. 919.

APPENDICE I

(ESTRATTO DAL CODICE DI COMMERCIO)

TITOLO X.

DELLA CAMBIALE E DELL'ASSEGNO CAMBIARIO.

CAPO I.

DELLA CAMBIALE.

SEZIONE I.

Requisiti essenziali della cambiale.

251. La cambiale contiene l'obbligazione di far pagare o l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma determinata al possessore di essa, nelle forme stabilite nel presente capo.

Requisiti essenziali comuni alle due specie di cambiale sono:

1.° la data;

2.° la denominazione di « cambiale » o « lettera di cambio » espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dal traente o dall'emittente, colla sua sottoscrizione;

3.° l'indicazione della persona del prenditore,
4.° della somma da pagarsi,
5.° della scadenza, e
6.° del luogo del pagamento;
7.° la sottoscrizione del traente o dell'emittente col suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo mandatario speciale.

La cambiale tratta, che contiene l'obbligazione di far pagare, deve inoltre indicare:
8.° la persona del trattario.

La cambiale contenente l'obbligazione di pagare può anche denominarsi « pagherò cambiario » o « vaglia cambiario ».

Non è necessario che la cambiale indichi la valuta o la causa, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo.

252. La scadenza dev'essere unica per tutta la somma indicata nella cambiale, e può essere stabilita:
1.° a vista;
2.° a certo tempo vista, cioè a uno o più giorni, o ad uno o più mesi vista;
3.° a certo tempo data;
4.° a giorno fisso;
5.° in fiera.

253. Se il luogo del pagamento non è specialmente designato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al nome del trattario. Nei pagherò o vaglia cambiarii la residenza dell'emittente e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo dell'emissione.

254. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabiliti negli articoli precedenti esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, salvi gli effetti ordinarii dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

La promessa d'interessi contenuta in una cambiale si considera come non scritta.

255. La cambiale può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.

Può essere tratta a favore del traente.

Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.

SEZIONE II.

Della girata.

256. La girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti.

I giranti sono solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza.

257. Se il traente, l'emittente od il girante ha vietato il trasferimento della cambiale per mezzo di girata colla clausola « non all'ordine » od altra equivalente, le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione.

258. La girata dev'essere scritta sulla cambiale, datata, e sottoscritta dal girante. Essa è valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, a tergo della cambiale.

Ogni possessore ha diritto di riempiere le girate in bianco.

259. La girata colla clausola « per procura », « per incasso », « per mandato », « valuta in garantia » od altra equivalente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura.

Se alla girata fu aggiunta la clausola « senza garantia » od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria.

260. La girata d'una cambiale già scaduta produce soltanto gli effetti di una cessione.

SEZIONE III.

Dell' accettazione.

§ 1. *Disposizioni generali.*

261. La cambiale tratta a certo tempo vista dev'essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla data; altrimenti il possessore decade dall'azione di regresso.

Il traente e ciascuno dei giranti può stabilire un termine minore. In questo caso colui che ha stabilito il termine e gli obbligati che lo seguono sono liberati dall'azione di regresso, se la cambiale non è presentata entro il termine stabilito.

Se la cambiale è tratta da una piazza del Regno e pagabile in un paese estero col quale il commercio si fa in tutto od in parte per via di mare, il termine indicato nella prima parte del presente articolo è raddoppiato in tempo di guerra marittima.

262. L'accettazione dev'essere scritta sulla cambiale e sottoscritta dall'accettante.

Essa si esprime colla parola « accetto »; ma per la validità dell'accettazione basta che l'accettante scriva il suo nome e cognome, o la sua ditta, sulla faccia anteriore della cambiale.

263. L'accettazione della cambiale a certo tempo vista dev'essere datata; in difetto, tiene luogo di data il giorno della presentazione accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

264. L'accettazione di una cambiale pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante deve indicare la persona, per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento. In mancanza di tale indicazione, s'intende che l'accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito.

265. L'accettazione dev'esser data all'atto della presentazione della cambiale, o al più tardi entro ventiquattr'ore, e non può essere rivocata dopo che la cambiale è stata restituita.

266. L'accettazione può essere limitata ad una somma minore di quella indicata nella cambiale.

Qualunque altra limitazione o condizione equivale a mancanza di accettazione e dà luogo all'azione di regresso, ma l'accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione.

267. La mancanza o il rifiuto totale o parziale di accettazione si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

268. L'accettante è direttamente obbligato al pagamento della cambiale.

L'accettante è tenuto ancorchè il traente fosse fallito prima dell'accettazione ed egli lo ignorasse.

L'accettante è obbligato cambiariamente anche verso il traente, ma non ha azione cambiaria verso di lui.

§ 2. *Dell'accettazione per intervento o per onore.*

269. La cambiale non accettata dal trattario può essere accettata per intervento dalle persone in essa indicate per accettarla o per pagarla al bisogno.

270. La cambiale non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può essere accettata per intervento da un terzo. Però l'accettazione del terzo non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che fu da lui consentita.

Può intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al bisogno, benchè abbia ricusato in questa qualità l'accettazione.

271. L'accettante per intervento contrae obbligazione

cambiaria verso tutti i giratarii che susseguono alla persona in onore della quale ha accettato.

Questa obbligazione si estingue, se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento entro il termine stabilito per fare il protesto.

L'onorato e i giratarii che lo precedono conservano l'azione di regresso per mancata accettazione verso i loro giranti, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento.

272. Se non è indicata la persona per onore della quale ha luogo l'accettazione, questa si reputa data per onore del traente.

Se l'accettazione per onore è offerta da più persone, dev'essere preferita quella che libera il maggior numero di obbligati, altrimenti il possessore perde l'azione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

273. L'accettante per intervento deve farsi consegnare dal possessore il protesto per mancata accettazione, e trasmetterlo senza ritardo all'onorato.

SEZIONE IV.

Dell'avallo.

274. Il pagamento della cambiale può essere garantito con avallo.

L'avallo è scritto sulla cambiale, e sottoscritto da chi lo presta.

Esso si esprime colle parole « per avallo » od altre equivalenti.

275. Chi dà l'avallo assume le obbligazioni della persona per la quale garantisce, ed è obbligato cambiariamente, ancorchè non sia valida l'obbligazione della persona per la quale l'avallo è dato.

Se non è dichiarata la persona per la quale l'avallo è dato, questo si reputa dato nelle cambiali tratte per l'ac-

cettante, e se la cambiale non è ancora accettata per il traente; nei pagherò o vaglia cambiarii, si reputa dato per l'emittente.

Il possessore della cambiale deve adempiere verso il datore d'avallo tutti gli atti necessarii a conservare l'azione cambiaria verso la persona per la quale l'avallo è dato.

276. Il datore di avallo che paga la cambiale scaduta è surrogato nei diritti del possessore verso la persona per la quale l'avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori.

SEZIONE V.

Dei duplicati e delle copie.

§ 1. *Dei duplicati.*

277. Il prenditore ha diritto di avere dal traente o dall'emittente uno o più duplicati della cambiale.

Eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il traente o l'emittente.

278. Ogni duplicato dev'essere dello stesso tenore della cambiale, salva la diversa indicazione di « prima », « seconda », ecc.

In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano come altrettante cambiali distinte.

279. Se più esemplari di una cambiale sono girati dallo stesso girante a più persone, questi è responsabile delle girate come se si trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità assumono i giranti posteriori per le loro girate.

Se più esemplari sono accettati, l'accettante è obbligato per ciascuna accettazione.

Se più esemplari sono girati a persone diverse e tutti

accettati, il girante e l'accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione.

280. Chi ha spedito un esemplare della cambiale per l'accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona cui quello fu spedito; ma la mancanza di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale.

Il possessore di un duplicato contenente tale indicazione non può esercitare l'azione di regresso per mancanza di accettazione o di pagamento, se non prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo:

1.° che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario;

2.° e che l'accettazione o il pagamento non potè ottenersi sul duplicato.

§ 2. *Delle copie.*

281. Le copie di una cambiale possono farsi da qualunque possessore.

Le copie devono essere conformi all'originale e contenere tutte le indicazioni che in esso si trovano, coll'aggiunta « fin qui copia » od altra equivalente.

282. L'accettazione e le girate originali scritte sulla copia obbligano l'accettante e i giranti, come se fossero scritte sulla cambiale originale.

SEZIONE VI.

Della scadenza.

283. La cambiale a vista scade all'atto della presentazione.

284. La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione, o da quella

della presentazione accertata nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

285. I mesi si computano secondo il calendario gregoriano.

Se la scadenza è fissata per la metà di un mese, la cambiale scade nel giorno quindici del mese.

Se è fissata per il principio o per la fine di un mese, la cambiale scade nel primo o nell'ultimo giorno del mese.

286. La cambiale pagabile in fiera scade nel penultimo giorno della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno.

SEZIONE VII.

Del pagamento.

§ 1. *Disposizioni generali.*

287. Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate che giungano sino a lui.

Le girate cancellate si hanno per non scritte.

Chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate.

288. La cambiale dev'essere presentata per il pagamento e pagata nel luogo in essa indicato e nel giorno della scadenza.

Se il giorno della scadenza è festivo, quello del pagamento è il primo giorno seguente non festivo.

289. La cambiale tratta a vista, ed il pagherò o vaglia cambiario a vista o a certo tempo vista, devono essere presentati per il pagamento nel termine e per gli effetti indicati nell'articolo 261.

290. Non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore o di uso per il pagamento della cambiale.

291. Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma minore.

292. Il possessore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata per l'intiera somma; ma per conservare l'azione di regresso per la somma non pagata deve accertare la mancanza parziale di pagamento.

293. La cambiale dev'essere pagata colla moneta in essa indicata, salve le disposizioni dell'articolo 39.

294. Il possessore della cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Chi paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento.

295. Il possessore della cambiale quando ne riceve il pagamento, deve consegnarla quietanzata a chi paga.

In caso di pagamento parziale, il possessore deve farne menzione sulla cambiale, e darne quietanza separata.

Se il pagamento ha luogo dopo fatto il protesto, anche l'atto di protesto e il conto di ritorno devono essere consegnati a chi paga.

296. La mancanza totale o parziale di pagamento si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

Il protesto per mancanza di pagamento dev'essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento.

297. Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, il trattario o l'accettante, o l'emittente, trascorso il termine per fare il protesto, ha diritto di depositare in giudizio la somma indicata nella cambiale a spese e rischio del possessore senza bisogno di alcun avviso.

298. Non è ammessa opposizione al pagamento, fuorchè nei casi di smarrimento della cambiale o di fallimento del possessore.

§ 2. *Del pagamento per intervento o per onore.*

299. Se la cambiale non è pagata dal trattario o dall'accettante, dall'emittente, o dalle persone indicate al bisogno, può essere pagata da un terzo.

Il pagamento per intervento dev'essere dichiarato nell'atto di protesto.

300. Chi paga la cambiale per intervento è surrogato nei diritti del possessore, nei limiti indicati nell'articolo seguente.

301. Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente o dell'emittente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, si applica la disposizione del capoverso dell'art. 272.

302. Il trattario che in tale qualità si presenta per pagare una cambiale protestata, ancorchè non l'abbia accettata, dev'essere preferito ad ogni altro.

Se il trattario si presenta a pagare per intervento, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

SEZIONE VIII.

Del protesto.

303. Il protesto dev'esser fatto da un notaro o da un usciere.

Non è necessaria l'assistenza di testimoni.

304. Il protesto deve farsi con un solo atto:

1.° al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per il pagamento, ed in mancanza di tale indicazione alla residenza o alla dimora del trattario o dell' accet-

tante, ovvero dell'emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

2.° alla residenza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno nel luogo del pagamento;

3.° alla residenza o alla dimora dell'accettante per intervento.

In caso di errore o di falsità nell'indicazione dei luoghi suddetti, il notaro o l'usciere deve dichiarare nel protesto le ricerche fatte per ritrovarli.

305. Il protesto deve contenere:

1.° la trascrizione esatta della cambiale, dell'accettazione, delle girate e di ogni altra dichiarazione od annotazione che in essa si trova;

2.° l'indicazione della persona alla quale è fatto il protesto, dell'oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta;

3.° l'enunciazione della risposta avuta o dei motivi per i quali non ne fu data alcuna.

Se la cambiale è smarrita e non ne esiste un duplicato o una copia, il protesto, invece della trascrizione, deve contenere una precisa descrizione della cambiale stessa.

306. I notari e gli uscieri devono consegnare al richiedente l'originale del protesto e trascrivere tutti i protesti per intiero, giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertorii.

307. Nessun atto da parte del possessore della cambiale può supplire al protesto per provare l'adempimento degli atti necessarii a preservare l'azione cambiaria.

Tuttavia il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, sottoscritta entro il termine stabilito per il protesto dalla persona richiesta di accettare o di pagare, e registrata entro due giorni dalla data.

Se la dichiarazione suddetta è fatta per atto separato,

deve contenere là trascrizione esatta della cambiale secondo le disposizioni del numero 1.° dell'articolo 305.

308. La morte o il fallimento del trattario, o il protesto per mancanza di accettazione, non dispensa il possessore della cambiale dall'obbligo di accertare la mancanza di pagamento nei modi stabiliti negli articoli precedenti.

309. La clausola « senza protesto » o « senza spese » od altra che dispensi dall'obbligo di protestare apposta dal traente, dall'emittente o da un girante, si ha per non scritta.

SEZIONE IX.

Della rivalsa.

310. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi della somma che gli è dovuta con una tratta a vista sul traente o sopra un altro tra gli obbligati in via di regresso.

Chi ha pagato la rivalsa può rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori.

311. La rivalsa è accompagnata dalla cambiale originale, dal protesto e dal conto di ritorno.

Il conto di ritorno deve indicare:

1.° la somma capitale della cambiale coll'interesse dal giorno della scadenza;

2.° le spese di protesto ed altre spese legittime, come commissione di banca, senserie, bollo e porto di lettere;

3.° la persona sulla quale la rivalsa è tratta;

4.° il ricambio.

312. Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto al girante che ha pagata la cambiale si regola secondo il corso del cambio del luogo da cui è tratta la rivalsa, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta.

Il ricambio non è dovuto, se il corso del cambio non è accertato nei modi stabiliti nell'articolo 38.

313. Ogni girante che ha pagato la cambiale ha diritto di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori.

SEZIONE X.

Dell'azione cambiaria.

314. Provata la mancanza di accettazione nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo, il traente e i giranti sono solidariamente e rispettivamente obbligati a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza e per il rimborso delle spese.

315. Il possessore di una cambiale accettata ha diritto di chiedere cauzione ai giranti ed al traente, se l'accettante sia fallito, od abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione contro di lui sia riuscita inutile, qualora provi nei modi stabiliti nella sezione VIII che la cauzione non fu prestata dall'accettante e che una nuova accettazione non potè ottenersi dalle persone indicate al bisogno.

Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori, producendo le prove suddette.

316. Se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente, e presso una persona diversa, il mancato pagamento dev'essere accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII, anche per conservare l'azione contro l'accettante e contro l'emittente.

317. Il possessore della cambiale deve dar avviso al suo girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'articolo 307.

Ogni giratario deve dare eguale avviso al proprio girante entro due giorni dalla ricevuta notizia, e così di seguito sino al traente o al primo girante del pagherò o vaglia cambiario.

L'avviso si reputa dato colla consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta alla persona cui dev'essere dato.

Se un girante non ha indicato nella girata il luogo della sua residenza, l'avviso del non avvenuto pagamento deve darsi al suo girante.

Chi non adempie l'obbligo suddetto, o non dà l'avviso al proprio girante, è tenuto al risarcimento dei danni.

318. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può esercitare l'azione cambiaria contro alcuni degli obbligati o contro un solo di essi, senza perdere il suo diritto verso gli altri.

Egli non è tenuto ad osservare l'ordine delle girate.

319. L'azione del possessore della cambiale scaduta ha per oggetto il pagamento della somma indicata nella cambiale, degli interessi e delle spese giustificate dal conto di ritorno, secondo le disposizioni degli articoli 311 e 312.

L'azione del girante che ha pagata la cambiale ha per oggetto il pagamento della somma indicata nel conto di ritorno cogli interessi dal giorno del pagamento e il rimborso delle sue spese e del ricambio.

320. L'azione cambiaria contro qualunque degli obbligati in via di regresso dev'essere esercitata dal possessore della cambiale entro quindici giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'articolo 307.

Quando il luogo in cui risiede il debitore contro il quale si agisce e quello in cui la cambiale era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di corti d'appello, il termine per esercitare l'azione cambiaria è eguale a quello stabilito per la comparizione nei numeri 4.° e 5.° dell'articolo 148 del codice di procedura civile.

Per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del Regno, o tratte od emesse da queste e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.

321. Quando la cambiale è tratta od emessa nel Regno e pagabile in paese estero, l'azione di regresso contro gli

obbligati residenti nel Regno dev'essere esercitata nel termine:

di sessanta giorni, se è pagabile in Europa eccettuate l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata;

di centoventi giorni, se è pagabile in altre piazze marittime o congiunte con esse mediante strada ferrata, escluse quelle poste sugli oceani Artico ed Antartico;

di duecentoquaranta giorni, se è pagabile in qualsiasi altro luogo.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza colla quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare.

322. Se il possessore esercita l'azione di regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, si applicano a ciascuno di questi i termini stabiliti negli articoli precedenti.

I termini stessi si applicano per l'esercizio dell'azione di regresso che compete ai giranti.

Se il girante ha pagato la cambiale, i termini decorrono dal giorno in cui l'ha pagata: se l'azione fu contro di lui esercitata giudizialmente, i termini decorrono dalla data del precetto o della citazione.

323. Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'articolo 554 del codice di procedura civile, per il capitale e per gli accessorii.

Le opposizioni al precetto appartengono alla giurisdizione commerciale. Esse non sospendono l'esecuzione; ma il presidente del tribunale di commercio, o il pretore competente per la somma, può, ad istanza dell'opponente, esaminati i prodotti documenti ed ove concorrano gravi motivi di opposizione, sospendere in tutto o in parte gli atti

esecutivi con decreto provvisoriamente eseguibile purchè sia data cauzione.

324. Nei giudizi cambiarii, ancorchè promossi mediante citazione, il debitore non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali a colui che la esercita.

Tuttavia queste eccezioni personali non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liquide o di pronta soluzione e in ogni caso fondate su prova scritta. Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo la esecuzione o la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo l'apprezzamento del giudice.

325. Il possessore della cambiale decade dall'azione di regresso dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti:

1.° per la presentazione della cambiale a vista o a tempo vista;

2.° per il protesto in mancanza di pagamento;

3.° per l'esercizio dell'azione di regresso.

I giranti decadono egualmente dall'azione di regresso verso gli obbligati anteriori dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

La domanda giudiziale, sebbene proposta davanti a giudice incompetente, impedisce la decadenza.

326. Nonostante la decadenza dall'azione cambiaria, il traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore stesso.

Nel caso preveduto nell'articolo 316, questa disposizione si applica anche all'accettante di una cambiale tratta ed all'emittente di un pagherò o vaglia cambiario.

SEZIONE XI.

Della cambiale con firme di persone incapaci, o con firme false o falsificate.

327. La cambiale con firme di persone incapaci è valida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero.

La stessa regola si applica nel caso in cui la stessa cambiale contenga firme false e firme vere.

328. Coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa sono obbligati verso il possessore, come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera.

SEZIONE XII.

Delle cambiali smarrite.

329. Una cambiale smarrita può essere dichiarata inefficace rispetto a qualunque possessore che non eserciti i suoi diritti secondo le disposizioni seguenti.

330. Il presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è il luogo di pagamento della cambiale, qualora riconosca giustificata la proprietà e lo smarrimento di essa, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la trascrizione esatta o una precisa descrizione della cambiale smarrita e l'invito a chiunque la possieda di presentarla alla cancelleria del tribunale nel termine di giorni quaranta, se è tratta od emessa nel Regno, coll'avvertimento che in difetto essa sarà dichiarata inefficace riguardo al possessore.

Se la cambiale è tratta od emessa fuori del Regno, si applicano i maggiori termini indicati nell'articolo 321.

L'avviso dev'essere affisso nella sala del tribunale, nei locali della borsa più vicina e nella sala comunale del luogo

di pagamento, e dev' essere pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo stesso, e in quegli altri giornali che secondo le circostanze il presidente abbia designati nel decreto.

Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se essa non è ancora scaduta, o altrimenti dalla pubblicazione dell'avviso.

331. Durante il termine stabilito nell'articolo precedente, il proprietario della cambiale può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e dopo scaduta la cambiale può esigerne il pagamento mediante cauzione, oppure può chiedere il deposito giudiziale della somma.

Trascorso il termine ed accertato il difetto di presentazione della cambiale smarrita, l'inefficacia di essa rispetto al detentore è dichiarata con sentenza del tribunale in contraddittorio degli obbligati.

Questa sentenza libera le cauzioni date.

332. Il possessore della cambiale che se ne dimostra proprietario nel modo stabilito nell'articolo 287 non può essere obbligato a rilasciarla, eccettuato il caso di mala fede o di colpa grave nell'acquisto.

SEZIONE XIII.

Dell'ordine in derrate.

333. L'ordine in derrate è una cambiale ed è regolato secondo le disposizioni del presente capo, salve le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

334. L'ordine in derrate deve contenere la denominazione di « cambiale » o di « ordine in derrate » espressa nel contesto della scrittura, ed indicare la specie, la qualità e la quantità della derrata da consegnare.

335. Nell'ordine in derrate dev'essere determinato il tempo entro il quale deve farsi la consegna.

La mancanza di questa determinazione esclude la qualità di cambiale, salvi gli effetti dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

336. Giunto il termine prefisso nell'ordine, è in facoltà del possessore di farlo eseguire o col caricamento della derrata per terra o per acqua o col trasporto di essa in altri luoghi di deposito o magazzini.

Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei magazzini dove si trova oltre il tempo espresso nell'ordine, e gli usi locali lo consentano, la derrata vi resta per suo conto e rischio.

337. In mancanza di convenzione speciale o di usi locali, le spese di consegna ed in ispecie quelle di misurazione e di pesatura sono a carico di chi deve consegnare; le spese di ricevimento a carico di colui al quale la consegna dev'essere fatta.

338. Il prezzo della derrata non consegnata è regolato, quanto all'indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna. Il corso si determina secondo le disposizioni dell'articolo 38.

CAPO II.

DELL'ASSEGNO BANCARIO (CHECK).

339. Chiunque ha somme di danaro disponibili presso un istituto di credito o presso un commerciante può disporne a favore proprio o di un terzo mediante assegno bancario (check).

340. L'assegno bancario deve indicare la somma da pagarsi, dev'essere datato, e sottoscritto dal traente.

Può essere al portatore.

Può essere pagabile a vista o in un termine non maggiore di dieci giorni da quello della presentazione.

341. Sono applicabili all'assegno bancario tutte le di-

sposizioni che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, la scadenza ed il pagamento della cambiale, il protesto, l'azione verso il traente ed i giranti, e le cambiali smarrite.

342. Il possessore dell'assegno bancario deve presentarlo al trattario entro otto giorni dalla data, se è tratto nel luogo dove è pagabile, ed entro quindici giorni, se è tratto in luogo diverso.

Il giorno della data non è compreso nel termine.

La presentazione dell'assegno a termine si accerta col « visto » datato e sottoscritto dal trattario, ovvero nei modi stabiliti nella sezione VIII del capo I.

343. Il possessore dell'assegno bancario che non lo presenta entro i termini stabiliti nell'articolo precedente, o non ne chiede il pagamento alla scadenza, perde la sua azione contro i giranti. Egli perde l'azione anche contro il traente, se dopo il decorso dei termini suddetti la disponibilità della somma è mancata per fatto del trattario.

344. Chi emette un assegno bancario senza data o con falsa data, o senza che esista presso il trattario la somma disponibile, è punito con pena pecuniaria eguale al decimo della somma indicata nell'assegno, salve le pene più gravi sancite nel codice penale.

APPENDICE II

(ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI COMMERCIO).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CAMBIALE.

66. Nel margine del registro prescritto dal codice di commercio per la trascrizione degli atti di protesto, numerato, firmato e tenuto secondo le disposizioni degli articoli 53 e 54 della legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2.ª), e del numero 455 della tariffa civile, i notari e gli uscieri devono indicare:

1.° la data di ciascun protesto;

2.° il cognome e il nome, e il domicilio o la residenza del richiedente;

3.° il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza della persona, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della società alla quale il protesto è fatto;

4.° la somma dovuta;

5.° i motivi del rifiuto di pagamento.

67. Per gli effetti dell'articolo 323 del codice di commercio la cambiale non ha bisogno della formola esecutiva. Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale, o del protesto, e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

ERRATA-CORRIGE

Pag.	lin.	ERRORI.	CORREZIONI.
4		nota 2, *zwaeiter*	zweiter
20	3	nota 1, *Wechselselchäftes*	Wechselgeschäftes
22	1,	*sebbene, qualche*	sebbene qualche
22	23,	*veniva però*	era però
22	28,	*diventa*	diventò
45		nota 1, *Cod. ungh.*	Legge ungh.
48	16,	*(N. 26)*	(N. 27)
194		nota 1, *Nougiuer*	Nouguier

APPENDICE

Sebbene nell'opera sieno chiaramente enumerati i requisiti essenziali dei diversi titoli cambiarii, per modo da rendere affatto superflui i modelli, tuttavia, dacchè questo volume è specialmente destinato al ceto commerciale cui può tornar comodo di avere sott'occhio una norma pratica e sicura, l'Editore crede opportuno proporre qui di seguito gli esemplari di tali modelli, coll'aggiunta della tariffa vigente sul bollo proporzionale.

CAMBIALE TRATTA.

Data (di tempo e di luogo).

Pagate per questa cambiale (o lettera di cambio), a un mese data (oppure a giorno fisso e determinato, oppure a vista od a certo tempo vista), al signor N. N. in . . . . . la somma di lire . . . . .

N. N.

Al signor N. N. in . . . . .

PAGHERÒ CAMBIARIO.

Data (di tempo e di luogo).

Per questo vaglia cambiario pagherò a un mese data (oppure a giorno fisso e determinato, oppure a vista od a certo tempo vista) al signor N. N. in . . . . . lire . . . . .

N. N.

Al signor N. N. in . . . . .

ORDINE IN DERRATE.

Data (di tempo e di luogo).

Per questa cambiale od ordine in derrate consegnerete (o consegnerò) quintali . . . . . di . . . . . a N. N. entro mesi . . . . . in . . . . .

N. N.

Al signor N. N. in . . . . .

ASSEGNO BANCARIO.

Data (di tempo e di luogo).

Pagate per questo assegno bancario (o chèque) *al signor N. N., lire . . . . . che porrete in conto.*

N. N.

Al signor N. N. in . . . . .

TARIFFA DEL BOLLO

per le cambiali.

Fino a L. 100. . .	L. 0.05	Da L. 300 a 600 .	L. 0.30
Da L. 100 a 200 .	» 0.10	» » 600 » 1000 .	» 0.50
» » 200 » 300 .	» 0.15	» » 1000 » 2000 .	» 1.—

e così cent. 50 d'aumento per ogni successivo migliaio di lire.

NB. Per le cambiali la cui scadenza eccede sei mesi, occorre il bollo *doppio*.

Le cambiali che da altri paesi vengono introdotte nel regno debbono esser presentate all'ufficio del bollo prima che vi si scriva qualsiasi cosa, sotto pena di multa.